



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Dottorato di Ricerca in Diritto Romano e Diritto Pubblico Interno e Sovranazionale

(Discipline Romanistiche: Diritto Romano e Diritti dell'Antichità)

Dipartimento di Scienze Giuridiche, della Società e dello Sport

Ius/18 "Diritto Romano e Diritti dell'Antichità"

ASPETTI GIURIDICI DELLA *FURIA* E DELL'INFERMITÀ MENTALE NEL MONDO ROMANO. LA COMPRAVENDITA DEL "*SERVUS FURIOSUS*"

LA DOTT.SSA
STEFANIA CASTALDO

IL COORDINATORE
CHIAR.MO PROF. ANTONELLO TANCREDI

LA TUTOR
CHIAR.MA PROF.SSA ANNAMARIA SALOMONE

CICLO XXVI
ANNO ACCADEMICO 2015-2016

INDICE SOMMARIO

<i>Introduzione: metodo della ricerca e delimitazione del campo d'indagine</i>	3
--	---

PARTE PRIMA

La furia: un'analisi storico-lessicale del fenomeno dell'alterazione mentale

SEZIONE I: La furia: un'origine divina

1.1 In Grecia...	5
1.2 ...a Roma	11
1.3 Le divinità romane 'furiales'	13
1.4 La furia è trascendente: una prospettiva diacronica	23

SEZIONE II: Il vocabolario della follia. La terminologia connessa all'infermità mentale ricorrente nelle fonti giuridiche

2.1 Il vocabolario della follia	29
2.2 <i>Amens</i>	33
2.3 <i>Bacchatus, fanaticus, φρενητικός</i> . Rinvio	36
2.4 <i>(Non) compos mentis; (non) compos sui; (non) sanae mentis; (non) suae mentis</i>	36
2.5 <i>Demens</i>	42
2.6 <i>Fatuus e morio</i> . Rinvio	51
2.7 <i>Furiosus</i>	51
2.8 <i>Insanus</i>	66
2.9 <i>Lunaticus</i> . Rinvio	75
2.10 <i>Melancholicus</i> . Rinvio	75
2.11 <i>Mente captus</i>	75
2.12 <i>Vecors e vesanus</i>	84
2.13 Osservazioni conclusive	87

PARTE SECONDA

La furia come vizio del servus nella compravendita romana

1. L'editto "De mancipiis vendundis" e l'obbligo del venditore di dichiarare i vizi del servus	93
2. La distinzione tra <i>morbis</i> e <i>vitium</i>	106
3. <i>Vitia corporis</i> e <i>vitia animi</i>	120
4. La casistica dei <i>vitia animi</i> in relazione alla furia	126
4.1. <i>Servus qui mortis consciscendae sibi causa quid fecerit</i> (D.21.1.1.1)	133

4.2. <i>Servus fanaticus vel φρενητικός</i> (D.21.1.1.9)	139
4.3. <i>Servus bacchatus</i> (D.21.1.1.10)	147
4.4. <i>Servus timidus, cupidus, avarus, iracundus</i> (D.21.1.1.11)	152
4.5. <i>Servus melancholicus</i> (D.21.1.2)	156
4.6. <i>Servus insanus</i> (D.21.1.4.1)	165
4.7. <i>Servus aleator, vinarius, gulosus, impostor, mendax, litigiosus</i> (D.21.1.4.2)	167
4.8. <i>Servus fatuus vel morio</i> (D.21.1.4.3)	171
4.9. <i>Servus furiosus aut lunaticus</i> (D.21.1.43.6)	178
4.10. <i>Servus qui comitalis morbus habet</i> (D.21.1.53)	186
4.11. <i>Servus “diabolum”</i>	201
5. Il destino dello schiavo in preda alla <i>furia</i>	208
6. Conclusioni	213

INDICI

<i>Fonti</i>	217
<i>Riferimenti Bibliografici</i>	249

Introduzione: metodo della ricerca e delimitazione del campo d'indagine

Oggetto di indagine in questa ricerca è il concetto di *furia* da intendersi principalmente come vizio dello schiavo nelle compravendite del mondo romano.

È infatti risultato primario, in ragione dell'ampiezza che il fenomeno dell'alienazione mentale rivestiva a Roma, delimitare il campo d'indagine, focalizzando l'attenzione sulla vendita dei *mancipia* e dunque su uno dei molteplici aspetti che la *furia* giuridicamente comporta.

È stato necessario, a tal fine, chiarire in via prioritaria il concetto di *furia* nella prospettiva degli antichi romani, e ciò essenzialmente ai fini della sua regolamentazione giuridica.

Per realizzare quest'intento si è proceduto all'elaborazione di un vocabolario della follia per comprendere il significato e l'uso che si fa, nelle fonti giuridiche e in alcuni casi anche letterarie, dei diversi termini connessi all'alterazione psichica, allargando l'indagine lessicale anche a lemmi non utilizzati per designare i *mancipia*.

Tale scelta si è rivelata indispensabile per riscontrare la varietà e l'ampiezza del significato che si è dato alla *furia* nell'esperienza romana, insofferente a imbrigliare i fenomeni legati all'alienazione mentale sotto un unico termine, a testimonianza del fatto che ogni singola manifestazione di questi stati non è mai stata intesa in senso passivo, ma porta in sé forme e comportamenti differenti, dunque difficilmente prevedibili.

Si è perciò passati, dopo un'imprescindibile introduzione storica della follia nel suo legame con la religione e come punizione di origine divina, ad un'analisi lessicale di quei termini semanticamente afferenti alla sfera dell'alterazione mentale, e dunque, della *furia*, riportati – come per un vocabolario che si rispetti – in ordine alfabetico: *amens*, *bacchatus*, *fanaticus*, φρενητικός, (*non*) *compos mentis*, (*non*) *compos sui*, (*non*) *sanae mentis*, (*non*) *suae mentis*, *demens*, *fatuus* e *morio*, *furius*, *insanus*, *lunaticus*, *melancholicus*, *mentecaptus*, *vecors* e *vesanus*.

Per ragioni di unitarietà si è preferito rinviare alla seconda parte della ricerca l'analisi semantica di quei lemmi che sono utilizzati specificamente per designare i vizi dello schiavo nella compravendita¹.

Senza la pretesa di svolgere il lavoro del filologo, sebbene, attualizzando e facendo nostro un discorso del d'Ors che ha sottolineato l'importanza della filologia e la necessità di dare nuovo impulso alla stessa come strumento volto a rinnovare gli studi romanistici salvandoli dalla

¹ L'invito è pertanto quello di leggere i §§ cui sistematicamente si rinvia nel corso di questa ricerca.

decadenza dogmatizzante², da questa ricerca lessicale è emerso che la *furia* da un lato, passando attraverso l'esperienza stoica, viene fatta rientrare tra i fenomeni passionali, mentre dall'altro viene concepita come prodotto di una mancanza, di una deficienza psichica, e in alcuni casi ancora come squilibrio mentale.

Nella seconda parte di questo lavoro l'attenzione si è concentrata sulla distinzione – che tanto ha interessato i giuristi romani – tra *morbus* e *vitium* e su quell'ulteriore dicotomia tra *vitia corporis* e *vitia animi*, prendendo come punto di riferimento l'editto *De mancipiis vendundis*, testo base sulla compravendita dei *mancipia*, avente a oggetto l'obbligo dei venditori di dichiarare una serie di difetti di cui era affetto lo schiavo.

Nell'ambito dei vizi dell'animo si è proceduto ad effettuare – seguendo l'ordine compilatorio – un'analisi delle singole fattispecie di *furia* del *servus* che si ritrovano nel titolo 21.1 del Digesto³.

Ciò che emerge, attraverso le numerose figure di *mancipia* che presentano delle patologie connesse alla *furia*, è un'immagine inedita e pittoresca dello schiavo, talvolta grottesca, in preda a passioni e squilibri della psiche che lo accomunano a tutti gli altri esseri liberi, condividendo con questi la miseria e la caducità propria della condizione umana che non risparmia nessuno.

Se questo interesse nei confronti delle patologie mentali del *mancipium* da un lato può portare a intravedere una certa *humanitas* nei confronti degli schiavi, dall'altro bisogna innanzitutto valutare che il servo è *res mancipi*: tutta questa attenzione è semmai dovuta – come si vedrà – alla possibilità da parte di chi lo acquista, di potersene utilmente servire nella mansione per cui è stato comprato.

² A. D'Ors, *Filología y Derecho Romano*, in *Actas del II Congreso Español de Estudios Clásicos, 4-10 de Abril Madrid 1961*, Madrid 1964, 193, ora in *Nuevos papeles del oficio universitario*, Madrid 1980, 180.

³ Nella scelta del criterio da seguire per individuare i *vitia animi* connessi al fenomeno della *furia* si è tenuto conto del significato ampio che la stessa ha avuto a Roma: si sono prese in considerazione le patologie psichiche frutto sia di deficienza che di squilibrio mentale, nonché quelle connesse con le passioni e i moti dell'animo (in aderenza con la dottrina stoica che tendeva ad associare colui che è in preda alle passioni al folle), e quelle che sono una conseguenza diretta di difetti fisici, patologici. Cfr., in maniera più approfondita, la part. II.

PARTE PRIMA

La furia: un'analisi storico-lessicale del fenomeno dell'alterazione mentale

SEZIONE I: *La furia: un'origine divina.*

SOMMARIO: 1.1 *In Grecia...* 1.2 *...a Roma.* 1.3. *Le divinità romane 'furiales'.* 1.4. *La furia è trascendente: una prospettiva diacronica.*

1.1 *In Grecia....*

Nella cultura greca l'alterazione psichica, nel corso delle diverse epoche storiche, non risulta un fenomeno unitariamente definito.

Μαῦνία è parola che comincia a circolare a partire dal V secolo a.C. in concomitanza con il fiorire del pensiero razionale e comprende un'area semantica piuttosto vasta, riconducibile alla sfera dell'irrazionale più che a quella della patologia⁴.

I contrastanti atteggiamenti filosofici e le numerose spiegazioni mediche dell'alienazione mentale non portano nel mondo greco ad un inquadramento stabile ed univoco del fenomeno, ma ogni contrapposizione tra salute e malattia si concretizza in una visione della μελαγχολία, spesso caratteristica dell'uomo di genio⁵, in cui il perturbamento psichico è inteso come esasperazione di predisposizioni già presenti nell'individuo⁶.

⁴ Sull'evoluzione dei fenomeni psichici nella cultura greca e della μαῦνία intesa come particolare manifestazione patologica che accompagna le turbe mentali, cfr. G. Lanata, *Medicina magica e religione popolare in Grecia fino all'età di Ippocrate*, Roma 1967, 28 ss.; J. Mattes, *Der Wahnsinn im griechischen Mythos und in der Dichtung bis zum Drama des fünften Jahrhunderts*, Heidelberg 1970, 8 ss.; E. Rohde, *Psyche. Culto delle anime e fede nell'immortalità presso i Greci*², trad. it. E. Codignola, A. Oberdorfer, Roma-Bari 1989, 1 ss.; J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, trad. it. A. D'Alessandro, Venezia 1995, 13 ss.; R.B. Onians, *Le origini del pensiero europeo*², trad. it. L. Perilli, P. Zaninoni, Milano 1998, 33 ss.; C.E. Chandler, *Madness in Homer and the verb μαίνομαι*, in P. Bosman (a cura di), *Mania. Madness in the Greco-Roman world*, Pretoria 2009, 8-18; E.R. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*⁵, trad. it. R. Di Donato, Milano 2013. Per una definizione di μαῦνία, cfr. S. Sconocchia, s.v. «Malattie mentali», in P. Radici Colace, S.M. Medaglia, L. Rossetti, S. Sconocchia (a cura di), *Dizionario della scienza e della tecnica di Grecia e Roma*, Pisa-Roma 2010, 651 ss. Si veda, inoltre, H. Stephanus, *Thesaurus Graecae linguae* V, Paris 1831-1865 (rist. Graz 1954), s.v. «Μαίνομαι», 506 ss.

⁵ Arist. *Probl.* 30.1 (953a, 10 ss.): "Perché tutti gli uomini eccezionali, nell'attività filosofica o politica, artistica o letteraria, hanno un temperamento 'melanconico' - ovvero atrabiliare - alcuni a tal punto da essere persino affetti dagli stati patologici che ne derivano?". C. Angelino, E. Salvaneschi (a cura di), *Aristotele, Problema XXX, 1, La "melanconia" dell'uomo di genio*, Genova 1988, 10-13, da cui si cita. In relazione all'idea aristotelica di genio cfr. G. Lombardo, *Il 'genio' dall'Antichità classica al Medioevo*, in L. Russo (a cura di), *Il Genio. Storia di un'idea estetica*, Palermo 2008, 1-26.

⁶ Per uno studio storico della follia si veda il testo di U. Trélat, *Recherches historiques sur la folie*, Paris 1839. Sul punto, più di recente, F. Zuccotti, *"Furor haereticorum". Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992, 18 ss.; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, in *RDR*. 1, 2001, 1-20.

Lo stesso termine μανία si trova adoperato per esprimere il divino furore di ispirazione profetica e poetica⁷ o può essere manifestazione di un dio⁸ e, ancora, di una malattia⁹, in una società in cui i folli non vivono in una condizione di isolamento rispetto alla comunità dei sani¹⁰.

⁷ Nota è la credenza, esistente soprattutto in epoca arcaica, che i disturbi mentali fossero originati da stati di possessione provocati da una divinità. Su quest'aspetto, cfr. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, in *ANRW*, II, 37.3, Berlin - New York 1996, 2282 ss. Il collegamento tra follia e ispirazione profetica è dato anche dalle parole etimologicamente vicine di μαντική (arte profetica) e μανική (pazzia). La profezia comportava uno sdoppiamento della personalità, una possessione (κατοχή), estasi (ἔκστασις) o entusiasmo (ἐνθουσιασμός) che portava perdita della memoria. Plat. *Men.* 99c, ritiene che i posseduti da un dio dicono molte cose vere pur non sapendo nulla di ciò che dicono, individuando, in *Phaedr.* 244a-245a; 265a-c, quattro tipi di *furor* prodotti da un'alterazione divina delle condizioni normali: un furore profetico ispirato da Apollo, uno teletico o rituale di tipo dionisiaco, tipico dei Coribanti, uno poetico instillato dalle Muse e, infine, quello erotico, di Eros e Afrodite. L'ispirazione del poeta posseduto dalle Muse rientra tra le manifestazioni di alterazione mentale la cui forza creativa si sprigiona quando l'ἐνθουσιασμός, oscura forza irrazionale, moltiplica le forze della psiche. Anche Aristotele in *Poet.* 1455a riconosce che sono più convincenti le persone che sono in preda a una passione, essendo la poetica tipica delle persone dotate o ispirate, perché, di esse, le une sono duttili, le altre estatiche. Cfr., inoltre, Plut. *Def. orac.* 432d. Nel *corpus* democriteo si incontra la prima testimonianza sull'entusiasmo poetico, in particolare nel fr. 18 è affermato che: "è veramente bella qualsiasi opera che un poeta scrive con passione (*enthousiasmòs*), e invasato da uno spirito sacro". Si cita da G. Reale (a cura di), *I presocratici. Prima traduzione con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti nella raccolta di H. Diels e W. Kranz*, Milano 2006². La teoria democritea dell'entusiasmo è ricordata da Cic. *De orat.* 2.194; *De div.* 1.80; Hor. *Ars* 295-298. Per Platone proprio i beni più preziosi giungono attraverso la follia, la quale è concessa per dono divino. Cfr. Plat. *Phaedr.* 244a-c: τὰ μέγιστα τῶν ἀγαθῶν ἡμῶν γίγνεται διὰ μανίας θεῖα μέντοι δόσει διδομένης. Sul passo, G. Colli, *La nascita della filosofia*, Milano 1975, 19-21 e 39, il quale ha sostenuto che la μανία è l'unico approccio autentico alla divinità, che fa sì che l'uomo annulli la sua identità; cfr., inoltre, R. Calasso, *La follia che viene dalle Muse*, Milano 2005, 22 ss. Il tema dell'entusiasmo continua a sopravvivere anche nella cultura latina: in Plin. *Epist.* 7.4.10, ad esempio, si ritrova la frase *poetis furere concessum est*, in Ovid. *Fast.* 6.5 l'espressione *est deus in nobis*, e Cic. *De div.* 1.67, a proposito della follia profetica di Cassandra: *Deus inclusus corpore humano iam, non Cassandra, loquitur*. Il poeta verrà chiamato *vates* (veggente, profeta), termine utilizzato per la prima volta in Verg. *Bucol.* 7.28; 9.34, e destinato ad avere molta fortuna nella letteratura occidentale. Sul concetto di *vates*, cfr. H.D. Jocelyn, "Poeta" and "vates". Concerning the nomenclature of the composer of verses in republican and early imperial Rome, in L. Belloni, G. Milanese, A. Porro (a cura di), *Studia classica Iohanni Tarditi oblate*, I, Milano 2005, 19-50.

⁸ Non di rado l'alterazione psichica è personificata da un dio, come Lyssa, demone della follia, messa in scena nell'*Eracle* di Euripide. Cfr. Eur. *Herac.* 843-873. Essa è di solito raffigurata nell'iconografia in veste di cacciatrice, con serpenti fra i capelli, alata e nell'atto di brandire una sferza, in rappresentazione della follia come agente autonomo ed esterno al personaggio. Λύσσα e μανία compaiono in collegamento tra loro anche in Eur. *Or.* 270.325-327 (cfr. 845, θεομανεῖ λύσση); Soph. fr. 941.4 Radt; Aristoph. *Thesm.* 680. La λύσσα è rabbia canina in Arist. *Hist. An.* 604a 4-10, ma l'associazione è evidente già in Hom. *Il.* 8.299, in cui Ettore è chiamato "cane rabbioso" (κύνα λυσσητήρα, anche Aristoph. *Lys.* 298). Cfr. A. Kossatz-Deissman, s.v. «Lyssa», in *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*, VI.1, Zürich-München 1992, 322-339. Su Lyssa come personificazione della pazzia, cfr. R. Padel, *In and out of the mind. Greek Images of the Tragic Self*, Princeton 1992, 162 ss. Su Lyssa come demone della follia, J. Duchemin, *Le personnage de Lyssa dans l'Éracle Furieux d'Euripide*, in *Revue des études grecs*, 80, 1967, 130-139; R. Aélion, *Euripide héritier d'Eschyle*, II, Paris 1983, 202-205, mentre per la λύσσα canina, C. Franco, *Senza ritegno. Il cane e la donna nell'immaginario della Grecia antica*, Bologna 2003, 56-57, 67-69, 99 nt. 53. Sulla follia di Eracle in relazione a Lyssa, cfr., da ultimo, A. Provenza, *Eracle e l'odio di Era. L'immagine del toro nell'Eracle di Euripide*, in V. Andò, N. Cusumano (a cura di), *Come bestie? Forme e paradossi della violenza tra mondo antico e disagio contemporaneo*, Caltanissetta-Roma 2010, 45 ss. Numerose, inoltre, sono le divinità concepite come possibili cause di alterazione psichica, tra cui Dioniso e i suoi riti bacchici, i Coribanti, Cibele, Ecate, Pan, che compaiono in quell'elenco di potenze di cui si fa menzione sia nell'*Ippolito* di Euripide, 141 ss., sia nel *De morbo sacro* di Ippocrate. Cfr. É. Littré, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, VI, Paris 1849, 360 ss.

⁹ È il caso dell'epilessia, chiamata "malattia sacra", che nella mentalità tradizionale era fatta rientrare nella più ampia categoria della possessione: l'epilettico è tale perché posseduto da un dio che al termine dell'attacco lo abbandona, pertanto il suo corpo era considerato contemporaneamente sacro e contaminato. Sul rapporto tra follia e malattia, cfr. G. Lanata, *Medicina magica e religione popolare in Grecia fino all'età di Ippocrate*, cit., 28 ss.; B. Simon, *Mind and madness in Greece*, Itaca 1978, 220-222; G. Guidorizzi, *Ai confini dell'anima. I Greci e la follia*, Milano 2010, 21 ss. Sull'epilessia, cfr., in maniera più approfondita, part. II, § 4.9.

Del resto, la follia per i Greci non rappresenta esclusivamente il buio baratro della ragione o un assopimento della mente, ma anche una forma diversa e superiore di sapienza sperimentata attraverso l'ἔνθουσιασμός, quella forza ispiratrice con cui si giunge a una reale conoscenza favorita dal dio¹¹.

Gli stati di estrema esaltazione in cui un individuo diviene strumento della divinità possono riguardare il *furor* di Dioniso, il cui culto è tradizionalmente associato al furore e all'invasamento bacchico¹², impersonificato dalle danze selvagge delle sue seguaci – le Baccanti¹³ – nonchè gli stati di trance provocati dal suono di tamburi e cembali dei Coribanti¹⁴.

¹⁰ I pazzi in genere erano segnalati soltanto dalla presenza di un berretto, la cui funzione (forse un segno di riconoscimento della follia?) non è ben chiara. Cfr. Plat. *Resp.* 406d. La stessa legislazione attica in materia di follia è poco conosciuta, probabilmente non esisteva un sistema repressivo organizzato: al pazzo nella πόλις, in cui liberamente circola, può essere interdetto portare armi, svolgere il servizio militare, o incontra limitazioni di natura civile come la nullità del testamento. Apollod. *Epit.* 3.7 (cfr. anche Cic. *De off.* 3.97; Plin. *Nat. Hist.* 35.129; Serv. *Aen.* 2.81) fa riferimento alla finzione della follia (poi smascherata) da parte di Ulisse messa in scena al fine di non partecipare alla guerra di Troia, mentre Plut. *Alcib.* 17; *Nic.* 13, racconta l'episodio dell'astrologo Metone che, per evitare di prendere parte alla spedizione contro Siracusa del 415 a.C., si finse pazzo bruciando la propria casa. Notizie sull'esistenza di una legge che stabiliva l'incapacità di testare da parte del folle ci vengono fornite da Iperide nella sua orazione c. *Athen.* 8, e da Demosth. 46.14. Cfr. A. Biscardi, E. Cantarella, *Profilo di diritto greco antico*², Milano 1974, 131 ss.; A. Tepedino Guerra, *Rileggendo Iperide C. Atenogene, col. VIII 2-16 (PLouvre 9331/10438)*, in *ZPE.*, 113, 1996, 158-162; G. Guidorizzi, *Ai confini dell'anima*, cit., 48. Nota è la vicenda di Solone che si finse pazzo per aggirare un decreto che stabiliva la pena di morte per chi in assemblea avesse proposto la ripresa della guerra per il possesso dell'isola di Salamina. Cfr. Cic. *De off.* 1.108; Polien. 1.20; Diog. Laert. 1.46; Just. 2.7. Su questo episodio, D. Lanza, *Lo stolto*, Torino 1997, 41-49. Il caso più famoso, ai limiti della leggenda, di testamento impugnato per incapacità di intendere e di volere riguarda Sofocle che, novantenne, accusato dal figlio Iofonte di demenza senile, si difese leggendo i versi del suo ultimo dramma, l'Edipo a Colono, ottenendo l'assoluzione. Cfr. Cic. *Cato mai.* 22-23. Sofocle viene presentato come *desipiens* (termine già utilizzato dall'oratore in relazione a *delirare, dementes esse*, cfr. *De nat. deor.* 1.94; *Ad fam.* 1.9.18) ed è per questo che si richiede al giudice la rimozione dall'amministrazione del patrimonio familiare, trascurato per l'attività letteraria del drammaturgo. Si veda anche Apul. *De mag.* 37.1-3 che racconta l'episodio citato da Cicerone. Sulla vicenda, cfr., da ultimo, G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014, 134 ss.

¹¹ Sulla capacità profetica e sull'ἔνθουσιασμός, come condizione di chi è ἔνθεος, posseduto da un dio, si vedano i lavori di A. Delatte, *Les conceptions de l'enthousiasme chez les philosophes présocratiques*, Paris 1934, 5 ss.; R. Velardi, *Enthousiasmòs: possessione rituale e teoria della comunicazione poetica in Platone*, Roma 1989, 105 ss.; E.R. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*⁵, cit., 93-100; G. Guidorizzi, *Ai confini dell'anima*, cit., 11 ss. e 94 ss.

¹² Dioniso, più che dio della μανία, è un dio folle, avendo sperimentato su se stesso la follia: egli rappresenta la gioia accessibile a tutti, finanche agli schiavi e a coloro ai quali sono preclusi gli antichi culti gentilizi. Hesiod. *Erg.* 614, *Theog.* 941, lo chiama πολυγηθής, mentre Hom. *Il.* 14.325, χάρμα βροτοῖσιν. In Herod. *Hist.* 4.79.3, gli Sciti dicono che Dioniso induce la gente a folleggiare, a comportarsi da pazzi, in quanto il suo culto trova coronamento nell'estasi, nell'uscire fuori di sé. Tale funzione fu ridimensionata nel momento in cui il culto dionisiaco venne a essere incorporato nella religione pubblica. Su Dioniso la bibliografia è vastissima. Si veda, in generale, F. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain*⁴, Paris 1929; W.F. Otto, *Dionysos, Mythos und Kultus*, Frankfurt Am Main 1933; H. Jeanmaire, *Le traitement de la mania dans les «mystères» de Dionysos et des Corybantes*, in *Journal de psychologie*, 42, 1, 1949, 64-82; ID., *Dionysos. Histoire du culte de Bacchus. L'orgiasme dans l'antiquité et les temps modernes. Origines du théâtre en Grèce. Orphisme et mystique dionysiaque. Évolution du dionysisme après Alexandre*, Paris 1951; L. Gernet, *Dionysos et la religion dionysiaque: éléments hérités et traits originaux*, in *Anthropologie de la Grèce antique*, 1982, 83-118; R.J. Hoffman, *Ritual License and the Cult of Dionysus*, in *Athenaeum*, 67, 1989, 91-115; J.A. Dabdab Trabulsi, *Dionysisme. Pouvoir et société*, in *Annales Littéraires de l'Université de Besançon*, Paris 1990, 284 ss.; Cfr. J.P. Vernant, *Mito e religione in Grecia antica*, trad. it. R. Di Donato, Roma 2009, 44 ss.

¹³ Le associazioni dionisiache femminili che, in periodi prefissati, guidavano le donne della città in zone montuose per celebrare la danza sfrenata (ὄρεϊβασία), comprendevano donne adulte e fanciulle, che svolgevano funzioni differenti. Cfr. Diod. Sic. *Bibl. Hist.* 4.3; Eur. *Bacc.* 694. Le donne, vestite di pelli animali, si abbandonavano sul monte a una danza furiosa spinte dal suono di flauti e tamburelli, strumenti capaci di scatenare fenomeni visionari, gridando e agitando il tirso, il feticcio del dio. Cfr. Eur. *Bacc.* 126-127, 677 ss.; Plat. *Symp.* 215c. Le menadi gettavano la nuca

Anche nei poemi omerici si segnala l'assenza di una concezione stabile della pazzia¹⁵ e, piuttosto, per descrivere l'improvviso accrescimento di energia vitale determinante un tipo di follia provvisoria, si utilizza il termine μένος¹⁶ in contrapposizione ad ἄτη, l'accecamento che determina perdita dell'anima¹⁷.

all'indietro facendo roteare il capo, con gli occhi rivolti verso l'alto. Si vedano, al riguardo, le testimonianze di Eur. *Bacc.* 930; *Iphig.* 758; Aristoph. *Lys.* 1312; Cat. *Carm.* 63.23; Ovid. *Met.* 3.726; Tac. *Ann.* 11.31. Il culto di Dioniso, che faceva parte delle attività riconosciute e ufficializzate dalla πόλις, si svolgeva in forme più composte e civilizzate dei rituali del dionisismo primitivo che, comunque, continuò a esistere parallelamente. Sul menadismo, P. Boyancé, *Dionysiaca. À propos d'un étude récente sur l'initiation dionysiaque*, in *Revue Études Anciennes*, 48, 1966, 33-60; R. Turcan, *Bacchoi ou bacchantes? De la dissidence des vivants à la ségrégation des morts*, in O. de Cazanove (a cura di), *L'association dionysiaque dans les sociétés anciennes. Actes de la table ronde, Rome, 24-25 mai 1984*, Roma 1986, 227-246; J.P. Vernant, *Mito e religione in Grecia antica*, cit., 47 ss.; E.R. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*⁵, cit., 329 ss.

¹⁴ Sui Coribanti, cfr. I.M. Linforth, *The corybantic rites in Plato*, in *University of California Publications in Classical Philology*, 13, 5, Berkeley-Los Angeles 1946, 107-113; R. Pretini, *Il coribantismo nelle testimonianze degli autori antichi: una proposta di lettura*, in *Studi e materiali di storia delle religioni*, 65, 1999, 283-308; E.R. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*⁵, cit., 123. I Coribanti, nome in origine associato ai demoni connessi con il culto di Cibele, erano una delle corporazioni specializzate nella cura musicale della follia – quella che Platone chiamava “iniziativa” – ma erano considerati essi stessi folli in quanto entravano in uno stato di catalessi attraverso l'uso di ritmi estatici: entrare nella follia significava nello stesso tempo guarire da essa. Cfr. le testimonianze di Platone, *Symp.* 215e; *Ion.* 536b, 553e; *Eutr.* 277de; *Leg.* 790de; Plin. *Nat. Hist.* 11.147. Se la “musicoterapia” era già stata utilizzata dai Pitagorici nel IV secolo ispirandosi alla psicologia delle emozioni e Teofrasto sosteneva il valore terapeutico della musica per gli stati ansiosi, il celebre medico Asclepiade, nel I secolo a.C. curava i malati di mente con la musica, mentre più tardi Sorano ricorda i benefici del suono del flauto per curare gli stati depressivi. Anche Aristotele in *Polit.* 1342a, a proposito degli effetti della musica riconosce all'entusiasmo un ruolo positivo per il raggiungimento della κάθαρσις (purificazione). Cfr. Teofrasto, fr. 88 Wimmer (= Aristosseno, fr. 6); Cael. *De morb. chron.* 1.5. Per la cura della follia i Coribanti utilizzavano strumenti in grado di provocare trance e danze di possessione. Sul punto, cfr. G. Rouget, *Musica e trance. I rapporti tra la musica e i fenomeni di possessione*, trad. it. G. Mongelli, Torino 1986, 380.

¹⁵ Nei poemi omerici non c'è nessun caso conclamato di follia: probabilmente l'unico affine, seppur ascrivibile al comportamento del malinconico, è quello di Bellerofonte che, colpevole di ὕβρις, per questo divenuto odioso agli dei, vagava per la piana di Alea rodendosi l'anima. Cfr. Hom. *Il.* 6.200-203; Arist. *Prob.* 30. Cfr. D. Hershkowitz, *The madness of epic: reading insanity from Homer to Statius*, Oxford 1998, 125 ss.; C.F. Goodey, M. Lynn Rose, *Mental States, Bodily Dispositions and Table Manners: A Guide to Reading 'Intellectual' Disability from Homer to Late Antiquity*, in ID., C. Laes (a cura di), *Disabilities in Roman antiquity. Disparate Bodies, A Capite ad Calcem*, Leiden-Boston 2013, 17 ss. Sul dibattito relativo alla psiche nei testi omerici, cfr. B. Snell, *L'uomo nella concezione di Omero*, in *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, trad. it. V. Degli Alberti, A. Solmi Marietti, Torino 1963, 19-47; H. Fraenkel, *Early Greek poetry and philosophy*, Oxford 1975, 75-84; B. Simon, *Mind and madness in Greece*, cit., 53-88, e, in particolare, 66; R. Padel, *In and out of the mind. Greek Images of the Tragic Self*, cit., 39 ss.; E.R. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*⁵, cit., 26 e 161-170. Gli autori arcaici non utilizzavano ancora la parola ψυχή (l'anima vitale, il soffio, respiro, dal verbo ψύχω: “soffiare”) per indicare la sede delle emozioni e della vita interiore, ma θυμός (il cuore, l'io interiore) o φρήν (intesa tradizionalmente come “precordi” o diaframma”). Saffo, a proposito del suo delirio amoroso parla di μαινόλα θυμῷ (fr. 1 Voigt), mentre Archiloco si rivolge al proprio θυμός per consolarlo (fr.128). Anacreonte, invece, si rivolge all'amato utilizzando ψυχή: ὦ παῖ παρθένιον βλέπων δίζημαί σε, σὺ δ' οὐ κλύεις, οὐκ εἰδὼς ὅτι τῆς ἐμῆς ψυχῆς ἠνιοχεύεις (fr. 15). Su questi temi, cfr. R.B. Onians, *Le origini del pensiero europeo*², cit., 120 ss.; G. Guidorizzi, *Ai confini dell'anima*, cit., 112.

¹⁶ Il μένος è una misteriosa forma di energia psicofisica che si manifesta istantaneamente, di solito attribuita ad un dio che la trasmette all'uomo riempendogli la φρήν o il θυμός. Cfr. Hom. *Il.* 1.103; 5.125-128; 9.679; 10.482; 15.606-610; 16.529; *Od.* 24.520. Su questi temi si veda R.B. Onians, *Le origini del pensiero europeo*², cit., 35 ss. Spesso, il furore guerriero dovuto ad un improvviso accesso di μένος era identificato con Ares, il dio furibondo, μαινόμενος, della guerra. Hom. *Il.* 17.210-212. Sarà la stessa Atena, colei che sa controllare la ferocia e gli istinti, ad apostrofarlo come un pazzo dalla mente stravolta quando, nella sua follia distruttiva, è deciso a vendicare contro il volere di Zeus il figlio Ascàlafa: μαινόμενε φρένας ἤλὲ διέφθορας. Cfr. Hom. *Il.* 15.128. Sul punto, A. Mauri, *Funzione e lessico della follia guerriera nei poemi omerici*, in *Acme*, 43, 1990, 51-61. Sul *topos* del *furor caecus* guerriero nel contesto romano, cfr. *infa* part. I, § 1.3.

¹⁷ Sul significato di ἄτη cfr. A. Lesky, *Göttliche und menschliche Motivation im homerischen Epos*, in *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse*, Heidelberg 1961, 4 ss.; R.D. Dawe, *Some Reflexions on Ate and Hamartia*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, 72, 1968, 89 ss.; S. Said, *Le faute*

Erodoto, invece, distingue tra una pazzia di origine soprannaturale e una dovuta a cause naturali¹⁸.

Il tema dell'alienazione mentale è stato affrontato anche nel teatro attico¹⁹, attingendo a piene mani dal patrimonio mitico in cui la follia figura come elemento ricorrente, tratteggiata come causa e conseguenza di un gesto empio²⁰ o espressione di disordine e oggetto del dramma, solitamente di origine divina, della quale gli dei sono i grandi medici²¹.

Le tragedie costituiscono un mezzo prezioso per descrivere le patologie psichiche e passionali, ed il loro accrescersi fino alle fatali conseguenze²².

tragique, Paris 1978, 75 ss.; R.E. Doyle, *Ate, its use and meaning. A study in the Greek tradition from Homer to Euripides*, New York 1984, 7 ss. Ἄτη, letteralmente accecamento, nei poemi omerici rappresenta uno smarrimento della coscienza ossia, seguendo la definizione di Padel, una forma di 'madness in black', di perdita dell'anima, sotto l'impulso di stimoli esterni, che porta a compiere atti ciechi e sconsiderati. Cfr. R. Padel, *Whom Gods Destroy. Elements of Greek and Tragic Madness*, Princeton 1995, 47. Per una differenza tra ἄτη e μένος, cfr. E.R. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*⁵, cit., 50 ss.; G. Guidorizzi, *Ai confini dell'anima*, cit., 140-141.

¹⁸ Herod. *Hist.* 3.33-35, a proposito di Cambise nota come la sua μανία sarebbe derivata dall'epilessia, mentre in *Hist.* 6.84 spiega come la pazzia di Cleomone, comunemente considerata come castigo divino per un sacrilegio, fosse in realtà attribuita dagli Spartiati agli eccessi dell'alcol. Sull'argomento, cfr. E.R. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*⁵, cit., 110. Secondo O. Temkin, *The falling sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology*², Baltimore-London 1971, 15, la malattia di Cambise non necessariamente poteva coincidere con l'epilessia. Erodoto considera il morbo sacro come una malattia per lo più somatica, in adesione alle tesi ippocratiche esposte nel 'Περὶ ἰπῆς νόσου' in cui si è posto l'accento sulle cause di natura fisiologica dell'epilessia e non più religiose. Per una definizione di epilessia, cfr. H. Schneble, *Krankheit der ungezählten Namen. Ein Beitrag zur Sozial-, Kultur-, und Medizingeschichte der Epilepsie anhand ihrer Benennungen vom Altertum bis zur Gegenwart*, Stuttgart 1987. Sul punto, F. Stok, *I mille volti del male sacro*, in *Crescita*, 22, 1986, 32-38; ID., *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2306. Cfr., inoltre, part. II, § 4.9.

¹⁹ Secondo P.E. Slater, *The Greek family in history and myth*, in *Arethusa*, 1974, 27, 9-44, nessuna mitologia fu così fortemente assillata dalla follia quanto quella greca. Le tragedie cui ci si riferisce erano sicuramente note alla Roma del III secolo a.C., come pure è testimoniato dalle opere di Ennio (autore di un'opera, l'*Alceo*, matricida perseguitato dalle Erinni i cui versi del lucido intervallo - in cui rileva il disaccordo tra ragione e visioni che ha davanti - sono riportati in Cic. *Ac.* 2.52; 2.88-89) e Pacuvio (in Serv. *Aen.* 4.473), che ad esse si ispirano. Si veda anche Hor. *Sat.* 2.3.140-141 che richiama la scena in cui Oreste scambia la sorella Elettra per una delle Erinni, liberandosi dal suo abbraccio. Cfr. J.P. Vernant, *Mito e religione in Grecia antica*, cit., 10 ss.; E. Medda (a cura di), *Introduzione, Euripide, Oreste*, Milano 2001, 69 ss. Su questi temi, si veda, in relazione al diritto, D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, I, *Le origini*, Napoli 2012, 64.

²⁰ Il tema dell'empietà, sin dai tempi più remoti, è stato fortemente collegato alla follia e al parricidio, come nel caso di Eracle e di Oreste: nel primo caso il *furor* è il presupposto per il compimento dell'*empietas*, e cioè dell'uccisione dei propri figli, nel secondo, invece, la follia è la conseguenza dell'azione empia in quanto il protagonista viene perseguitato dalle Erinni per il matricidio compiuto. La pena per il matricida è di origine divina ed è la follia, come nel caso di Oreste, perseguitato dalle Erinni che lo rendono folle. Cfr. D. Di Ottavio, *Sui precedenti retorici della "querela inofficiosi testamenti" nel I secolo a.C.*, in *Index*, 37, 2009, 305 ss.; ID., *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, I, *Le origini*, cit., 57 ss.

²¹ Sul rapporto tra teatro e medicina, cfr. N.E. Collinge, *Medical terms and clinical attitudes in the tragedians*, in *BICS.*, 9, 1962, 43-55; M.G. Ciani, *Lessico e funzione della follia nella tragedia greca*, in *BIFG.*, 1, 1974, 70 ss.; F. Donadi, *In margine alla follia di Oreste*, in *BIFG.*, 1, 1974, 111 ss.; J. Jouanna, *Médecine Hippocratique et tragédie grecque*, in *Cahiers du Gita*, 3, 1987, 109-121; ID., *La maladie sauvage dans la Collection Hippocratique et la tragédie grecque*, in *Metis, Revue d'anthropologie du monde grec ancien*, 3, 1988, 343-60; ID., *La maladie comme agression dans la collection hippocratique et la tragédie grecque: le maladie sauvage et dévorante*, in *La maladie et les maladies dans la Collection Hippocratique, Actes VI Colloque Hippocratique, Québec, 28 septembre – 3 octobre 1987*, Québec 1990, 75-112; G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca*, in E. Cantarella, L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, Milano 2007, 244 ss.

²² Così l'Aiace di Sofocle che, reso folle dal soffio della dea Atena, adirata per un atto di ὕβρις commesso dall'eroe massacra i capi di bestiame degli Achei scambiandoli per i suoi compagni, Cassandra posseduta da Dioniso nelle Troiane, l'Ippolito e le Baccanti di Euripide, il folle raptus di Eracle che lo spinge a fare strage dei suoi figli, il *furor* di

La storia della μανία greca si incrocia, poi, per la prima volta con la storia della medicina con il trattato *De morbo sacro*, uno dei più significativi scritti del *Corpus Hippocraticum* databile intorno al 400 a.C.²³, che però non analizza specificatamente la mania bensì quella particolare forma di possessione che è l'epilessia, malattia sacra secondo l'opinione comune, perché ad inviarla sarebbe un potere divino, andando a colpire i sensi e la mente²⁴.

Medea che uccide la rivale e i figli per vendicarsi dell'abbandono di Giasone, o, ancora, come già detto, Oreste perseguitato dalle Erinni. Cfr. Soph. *Aj.* 450-453; 769-772; Eur. *Tr.* 308-369; 403-405; *Hipp.* 198 ss., 208 ss.; *Bacc.* 298-309; 302-305; *Herac.* 860 ss. e 930 ss.; *Med.* 1-55, 1050 ss.; *Or.* 34-35; Aesch. *Eum.* 328-339; *Choeph.* 1048-1062. Sull'argomento cfr. M.G. Ciani, *Lessico e funzione della follia nella tragedia greca*, cit., 70 ss.; J. Pigeaud, *La maladie de l'âme. Etude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique*³, Paris 2006, 373 ss.; F. Frontisi-Ducroux, "Qu'est-ce qui fait courir les ménades?", in D. Fournier, S. D'Onofrio (a cura di), *Le ferment divin*, Paris 1991, 147-166; L. Belpassi, *La 'Follia' del genos. Un'analisi del 'Discorso mitico' nella 'Ifigenia Taurica' di Euripide*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 34.1, 1990, 53 ss.; A. Guardasole, *Tragedia e medicina nell'Atene del V secolo a.C.*, Napoli 2000, 58 ss.; N. Loraux, *La voce addolorata. Saggio sulla tragedia greca*, trad. it. M. Guerra, Torino 2001, 60 ss.; E. Medda (a cura di), *Introduzione, Euripide, Oreste*, cit., 5 nt. 1. Sulla figura di Medea, la bibliografia è vastissima. Si veda, in particolare, A. Pociña, *El amor de Medea visto por Eurípides y por Séneca*, in ID., A. López (a cura di), *Medeas. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy*, Granada 2002, 233-254; L. Baldini Moscardi, *Medea contro il diritto romano*, in *Storia delle donne*, I, 2005, 133 ss.; E. Cantarella, *Sconfinare per amore. Medea dalla Colchide a Corinto*, in E. Cantarella, L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, cit., 795-810; ID., *L'amore è un dio. Il sesso e la polis*, Milano 2007, 31-44; G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca*, cit., 241-267.

²³ È opportuno precisare che non esiste una medicina psichiatrica antica, in quanto non vi era una figura di medico specialista della follia né una branca specializzata nella cura delle malattie mentali, sebbene la medicina greco-romana conobbe fenomeni di specializzazione. Cfr., in tal senso, la polemica di Cicerone nel *De orat.* 3.132. La particolarità della medicina romana rispetto a quella greca sta proprio nella distinzione tra le diverse specialità mediche, differenziazione che viene a delinarsi dapprima nella separazione tra *medicus* e *chirurgus*, poi nella suddivisione delle competenze in base alle conoscenze di singole patologie o singoli organi [cfr., sul punto, S. De Carolis (a cura di), *Ars medica. I ferri del mestiere. La domus «del chirurgo» di Rimini e la chirurgia nell'antica Roma*, Rimini 2009]. Vengono così a diffondersi figure diverse di medici in base alle loro rispettive specializzazioni, che esercitavano nelle *tabernae medicae*, luoghi in cui visitavano i loro pazienti. Su questi temi si veda A. Roselli, *Problemi relativi ai trattati chirurgici De fracturis e De articulis*, in *La Collection Hippocratique et son rôle dans l'histoire de la médecine. Colloque de Strasbourg 23-27 octobre 1972*, Leiden 1975, 229 ss.; ID., *La chirurgia ippocratica*, Firenze 1975; J. Korpela, *Medici specialisti nell'antica Roma*, in *Hippocrates*, 1, 1984, 27-38; J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, cit., 58 ss.; F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2282-2410. Per il trattato ippocratico, cfr. É. Littré, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, VI, cit., 352 ss.; A. Roselli (a cura di), *Ippocrate, La malattia sacra*, Venezia 1996; M. Vegetti (a cura di), *Ippocrate, Opere*³, Torino 2000.

²⁴ Sarà questa la tesi combattuta nel trattato. Oltre alla testimonianza di Erodoto in relazione alla malattia di Cambise, conosciamo un passo di Eraclito secondo il quale "il pensiero è male sacro". Cfr. Herod. *Hist.* 3.33; Herac. B 46, in H. Diels, W. Kranz (ed.), *Fragmente der Vorsokratiker*¹², Dublin-Zürich 1966. Cael. *De morb. chron.* 1.4.60, spiega che tale morbo è detto sacro per la credenza che sia un dio a inviarlo, ma anche perché corrompe l'anima che è sacra, o, ancora, perché ha sede nella testa, ciò che molti filosofi chiamano il sacro santuario della parte dell'anima che nasce con il corpo. Epilessia significa possesso: deriva da ἐπιλαμβάνειν, prendere, e, secondo Temkin, nonostante i termini utilizzati nel trattato ippocratico (tra cui ἐπιληψις, ἐπιληψίη, ἐπιληπτος) per indicare attacchi epilettici, il vocabolo epilessia non designerebbe ancora la malattia concettualmente definita come tale. Cfr. O. Temkin, *The doctrine of epilepsy in the hippocratic writings*, in *BHM.*, 1, 1933, 277-322; ID., *The falling sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology*², cit., 22. Sul male sacro, si veda anche K. Dieckhöfer, *Therapeutische Methoden der Neuro-Psychiatrie im alten Rom. Eine kritische Untersuchung*, in *Schweizer Arch. f. Neurol. Neurochir. und Psychiatrie* 112, 1973, 449-457; G. Alciati, M. Fedeli, V. Pesce Delfino, *La malattia dalla preistoria all'età antica*, Roma-Bari 1987, 121 ss., in cui è effettuato uno studio della malattia da un punto di vista paleopatologico; M. Centanni, *Nomi del male. "Phrenitis" e "Epilepsia" nel corpus Galenicum*, in *Museum Patavinum*, 1987, 1, 47-79, in particolare, 63 ss.; J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, cit., 58 ss.

Con Ippocrate si giunge per la prima volta a una forma di razionalizzazione del fenomeno dell'alterazione psichica, riconducendola verso cause e fenomeni naturali aventi sede nel cervello²⁵.

1.2 ...a Roma

Anche a Roma la storia della follia si interseca, nei suoi primordi, con il campo della religione antica²⁶: il *furiosus* è colui che viene privato di una componente spirituale della sua unità psicofisica per effetto di una punizione divina e di un conseguente virtuale impossessamento da parte del dio offeso²⁷.

Non a caso, i termini utilizzati in origine per connotare le diverse forme di alienazione mentale sono connessi alla sfera del divino e della possessione²⁸.

Già in una scena dei *Menaechmi*, in cui la follia è tema predominante, Plauto pone come alternativa all'intervento del medico una diversa terapia per la malattia mentale, il *piari*, ossia

²⁵ Nella visione tradizionale l'epilettico è tale poiché posseduto da un dio che al termine dell'attacco lo abbandona, dunque il suo corpo è sacro e contaminato allo stesso tempo. Ippocrate nel *De morbo sacro* dimostra che tale malattia non è più sacra né più divina delle altre, ma è ereditaria, spiegando tale caratteristica con la panspermia, cioè l'idea per cui lo sperma, proveniente da tutte le parti del corpo, giunge sano dalle parti sane e malato dalle parti malate (ad esempio facendo sì che da genitori calvi nascano figli calvi). L'epilessia, in più, colpirebbe solo i flemmatici e non anche i biliosi e proprio questo è indice del suo carattere non divino, altrimenti colpirebbe tutti allo stesso modo. Cfr. É. Littré, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, VI, cit., 364-366. Il medico di Coo descrive poi la manifestazione dell'attacco epilettico consistente in perdita della voce, senso di soffocamento, fuoriuscita di bava, contrazione delle mani, roteazione degli occhi, fuoriuscita di feci e perdita della coscienza. Cfr. É. Littré, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, VI, cit., 372. Sul punto, J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, cit., 63. Sull'argomento, inoltre, cfr. part. II, § 4.9.

²⁶ Diffusa era l'idea che il pazzo potesse costituire una sorta di tramite tra la sfera divina e quella umana, in quanto gli dei potevano manifestarsi attraverso il comportamento anomalo dell'insano di mente, opportunamente decodificato dai sacerdoti. Su quest'aspetto, si veda, da ultimo, S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *Iura*, 62, 2014, 184.

²⁷ In tal senso J. Gagé, *Huit Recherches sur les origines italiennes et romaines*, Paris 1950, 132 n. 1; P. Venini, *Furor e psicologia nella Tebaide di Stazio*, in *Atheneum*, 52, 1964, 201 ss.; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984, 27 ss.; F. Zuccotti, "*Furor haereticorum*", cit., 19 ss.

²⁸ S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*², I, Roma 1928, 525 nt. 2, osserva che il *furiosus* nelle epoche preistoriche era un "invasato da mali spiriti" mentre per E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, in *RIDA.*, 3, 1950, 453: "la folie passait pour une possession dont on se débarrassait par des exorcismes". Lo Zuccotti, rimarcando come in origine *furari* possa derivare dal segno *furiosus*, attraverso le tappe intermedie di *furvum* e *furere*, ha evidenziato come in origine anche il *furtum*, così come la *furia*, fosse prevalentemente inteso come offesa alla divinità, autorizzata così a prendere l'offensore per sottrarlo alla comunità. Cfr. F. Zuccotti, '...*Qui fruges excantassit...*'. *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo 'excanto' e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano, Gargnano 22-25 ottobre 1985*, Milano 1988, 184 nt. 219. Del resto, caratteristica comune dei popoli primitivi è la credenza che tutti i tipi di malattia siano il prodotto di ingerenze soprannaturali: essa può essere scatenata dall'ira e dalla punizione di un dio (già in Hom. *Il.* 1.43-61) o rappresentare il segno della contaminazione di un popolo a causa di una colpa (ad esempio, Soph. *Oed. Tyr.* 95-107.). Il *furor* era considerato come un castigo divino per colui che si fosse procurato *gravioris deorum immortalium iras*: Cic. *Har. resp.* 39. Cfr. C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, I, Roma 1994, 559 ss.

l'offerta di sacrifici alla divinità, trovando tale pratica riscontro nella medicina magico-religiosa per la quale i disturbi psichici sono provocati da entità soprannaturali²⁹.

A ciò si aggiunga la constatazione che i Romani usavano chiamare molte divinità con nomi di malattie o di particolari condizioni psicofisiche³⁰.

Diversi aggettivi utilizzati per connotare forme di alienazione mentale rimandano alla sfera religiosa³¹: così *larvatus*, derivante da *larvae*, figure demoniache caratterizzate dal pallore tipico dell'oltretomba o descritte come scheletri³², similmente *lymphaticus*³³ o, ancora, *cerritus*, preso da Cerere, impiegato per indicare chi è posseduto da un'entità numinosa, presupponendo una tradizione che faceva risalire gli stati di follia con tale divinità³⁴.

²⁹ Plaut. *Men.* 291 ss.: *Iube te piari de mea pecunia, nam equidem insanum esse te certo scio*; 517: *Aut te piari iube, homo insanissime*. In tal senso, Fest., *De verb. sign.* s.v. «Piari», L 232: *Piari eos velut proprio verbo, ait Verrius, qui parum sint animati: cura mentis suas non sunt, per quaedam verba liberantur incommodo*. Le fonti festine sono riportate nell'edizione di W.M. Lindsay, Lipsiae 1913 (rist. 1965). Cfr. A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain, I, La folie et la prodigalité*, Paris 1892, 41 e *ivi* nt. 2; F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2303 ss.

³⁰ Tra queste *Febris*, *Mephitis*, *Salus*, per citarne alcune, tutte appartenenti al gruppo degli *Di indigestes*. Sulla dea *Febris*, cfr. Cic. *De nat. deor.* 3.63; Val. Max. *Fact. et mem.* 2.5.6. Oltre a *Febris*, alla quale si consacrano templi, erano venerate anche la dea *Tertiana* e *Quartana*, a seconda del ritmo degli accessi febbrili. Su *Mephitis*, cfr. Plin. *Nat. Hist.* 11.93.207-208; Tac. *Hist.* 3.33; Verg. *Aen.* 7.84; Serv. *Ad Aen.* 7.563 ss. Per *Salus*, cfr. Ter. *Ad.* 761 ss.; Plaut. *Most.* 351; Plaut. *Capt.* 529; Liv. *Ab Urb.* 40.19. Cfr. V. De Marco, S. Monti, *La scienza in Roma*, in D. Sabbatucci, A. Levi, V.E. Alfieri, V. De Marco, S. Monti (a cura di), *Roma antica. Religione, filosofia, scienze*, Roma 1979, 148; J. Attali, *Vita e morte della medicina. L'ordine cannibale*, trad. it. A. Serra (a cura di), Milano 1980, 44; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 28. Anche la depressione era una dea: Murcia, così chiamata perché rendeva immobili, torpidi: sotto il suo influsso l'uomo diventava *murcidus*, pigro ed inattivo. A contrastare il suo malefico influsso c'erano *Stimula*, la dea che stimolava ad agire, e *Strenia*, che ispirava coraggio e attività. Anche la stanchezza era presieduta da una dea, *Fessonnia*, chiaramente funzionale nel suo nome, invocata in aiuto di coloro che soffrivano di stanchezza (*fessi*). Su quest'ultimo punto, cfr. Aug. *De civ.* 4.21. Sul morbo dell'anima che porta ad un torpore funesto di noia e irrequietezza, cfr. Hor. *Epist.* 1.8. Su queste divinità, M. Perfigli, *Indigitamenta: Divinità funzionali e funzionalità divina nella Religione Romana*, Pisa 2004, 107-115.

³¹ A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain, I, La folie et la prodigalité*, cit., 40 ss. O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 27 ss.

³² *Thesaurus linguae Latinae* VII.2, II, Lipsiae 1970-1979, s.v. «*Laruatus*», 979; Fest. s.v. «*Larvati*», L 106, 5: *furiosi et mente moti, quasi larvis exterriti*; Non. 44.20. Plauto afferma che sono gli spiriti a far delirare gli uomini: *Iam deliramenta loquitur: larvae stimulant virum, Hegio*. Cfr. Plaut. *Capt.* 597 ss. In Plaut. *Men.* 890 ss., il medico chiede informazioni sul tipo di follia di cui è affetto il paziente *Quid esse illi morbi, dixerat? Narra, senex. Num larvatus aut cerritus? Fac sciam*. Il commediografo utilizza *cerritus* e *larvatus* come sinonimi: *tu certe aut larvatus aut cerritus es*. Cfr. Plaut. *Amph.* Fr. 8. Isid. *Etym.* 4.7.6, assimila i *larvatici* agli epilettici, in quanto posseduti dai demoni. Cfr. E. Massonneau, *La magie dans l'antiquité romain*, Paris 1934, 76; D.M. Paschall, *The vocabulary of mental aberration in Roman comedy and Petronius*, in *Supplement to Language. Journal of the Linguistic Society of America*, 15, 1, Baltimore 1939, 60 ss.; G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*², Paris 1974, 373; M.J. Hidalgo de la Vega, *Larvas, lemures, manes en la demonología de Apuleyo y las creencias populares de los romanos*, in *ARYS.*, 8, 2009-2010, 165-186.

³³ *Thesaurus linguae Latinae* VII.2, II, Lipsiae 1970-1979, s.v. «*Lymphaticus*», 1943 ss.; Fest. s.v. «*Lymphae*», L 107, 17: *Lymphae dictae sunt a nymphis. Vulgo autem memoriae proditum est, quicumque speciem quandam e fonte, id est effigiem nymphae, viderint, furendi non fecisse finem; quos Graeci νυμφολήπτους vocant. Latini lymphaticos appellant*. Isidoro utilizza il termine in riferimento all'idrofobia. Cfr. Isid. *Etym.* 4.6.15. Su questa parola, si veda A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain, I, La folie et la prodigalité*, cit., 41 e *ivi* nt. 3.

³⁴ Cfr. Plaut. *Amph.* 775 ss.; *Men.* 890; *Poen.* 527 ss., *Rud.* 1006; Cic. *Att.* 8.5.1; Hor. *Sat.* 2.3.278. Ernout e Meillet fanno riferimento alla derivazione della parola da Cerere, menzionando Schol. Hor. *Sat.* 2.3.278: *cerriti dicuntur quasi a Cerere icti, qui Cereris ira percutiuntur*, trovando un supporto nella parola greca Δημητρόληπτος. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, Paris 1979, s.v. «*Cerritus*», 116. Secondo altri studiosi la parola indicherebbe chi è posseduto dallo spirito infernale Cerus. Cfr. H. Le Bonnet, *Le culte de Cerès a*

Anche *fanaticus* sembrerebbe rimandare alla sfera dei *fana*, intesi come luogo sacro³⁵.

Dei differenti nomi che si danno al pazzo, *furiosus* è indubbiamente il termine che reca il senso più generale e, oltre a esprimere il carattere soprannaturale della follia³⁶, risulta il lemma più attestato nelle fonti giuridiche, essendo anche quello che viene utilizzato dalle XII Tavole³⁷:

Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto.

1.3 Le divinità romane ‘*furiales*’

Da queste considerazioni preliminari emerge, dunque, la necessità di effettuare un’indagine relativa alle divinità di Roma legate alla *furia*³⁸.

In relazione alla sfera dell’alienazione mentale il richiamo naturale è alla *Furiae*, in evidente assonanza con il termine *furiosus*³⁹, conferma che può trarsi anche dalla consultazione dei lessici generali⁴⁰.

Rome. *Des origines à la fin de la République*, Paris 1958, 173. Su *cerritus* e *lauratus*, O. Diliberto, *Studi sulle origini della ‘cura furiosi’*, cit., 28; F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell’età romana*, cit., 2311.

³⁵ Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* VI.1, Lipsiae 1912-1926, s.v. «*Fanaticus*», 270 ss. Su questo lemma, cfr. *infra*, part. II, § 4.2.

³⁶ *Furiosus* si riferisce sia all’alienazione mentale in senso stretto, sia all’ispirazione divina che rende il pazzo un posseduto da un’entità superiore. A. Audibert, *Études sur l’histoire du droit romain, I, La folie et la prodigalité*, cit., 40 ss.: “Ce qu’on appelle *furor*, à proprement parler, c’est l’état d’un âme dont un dieu s’est emparé et qu’il meut à sa guise. (...) Le mot *furor* dé signe à la fois l’aliénation mentale proprement dite, et l’inspiration divine, qui dicte aux devins des oracles et aux poètes des chants. Cette double acception précise très bien le sens: les fous sont, comme les poètes et les divins, des possédés”. Lo Zuccotti ha ricollegato l’elemento della possessione alla prospettiva “animistica” della mentalità romana, portata a interpretare come invasamento e quindi come possessione i moti dell’animo e le malattie dello spirito. Cfr. F. Zuccotti, ‘...*Qui fruges excantassit...*’. *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo ‘excanto’ e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII*, cit., 152 e *ivi* nt. 123, 171 ss., e 185 ss.; ID., *Il «furor» del patricida e il testamento di Malleolo*, in *Labeo*, 37, 1991, 187. Sugli aspetti animistici della religione romana, si veda in particolare J. Bayet, *Histoire politique et psychologique de la religion romaine*, Paris 1957, 44 ss.; P. De Francisci, *Primordia civitatis*, Roma 1959, 217 ss.

³⁷ *Tab. 5.7a*. A tutela del folle e dei suoi beni, essendo questi incapace di intendere e di volere, interviene la *potestas* degli agnati, e, in subordine, dei *gentiles*. Cfr. L. Bove, s.v. «*Furiosus*», in *NNDI.*, VII, Torino 1961, 688. Per le fonti che hanno trådito il versetto, cfr. Cic. *De inv.* 2.50.148; Auct. ad Her. *Rhet.* 1.13.23. Si veda anche Cic. *Tusc.* 3.5.11, in cui è affermato che: *Qui ita sit adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim tabulae; itaque non est scriptum ‘si insanus’, sed ‘si furiosus escit’*. Per altri versi, si veda anche Hor. *Sat.* 2.3.214-218. Per un approfondimento sul punto e sull’individuazione – tutt’altro che semplice – della nozione decemvirale di *furiosus*, cfr. part. I, § 2.7.

³⁸ Sul punto, cfr. A. Audibert, *Études sur l’histoire du droit romain, I, La folie et la prodigalité*, cit., 40 ss.: ID., *Des deux formes d’aliénation mentale reconnues par le droit romain (furor et dementia)*, in *NRH.*, 14, 1890, 869.

³⁹ Cfr. Isid. *Etym.* 8.11.95-96: *Aiunt et tres Furias feminas crinitas serpentibus, propter tres affectus, quae in animis hominum multas perturbationes gignunt, et interdum cogunt ita delinquere (...). Quae ideo Furiae appellantur, quod stimulis suis mentem feriant et quietam esse non sinant.*

⁴⁰ *Thesaurus linguae Latinae* VI, Lipsiae 1900-1906, s.v. «*Furia*», 1613 ss.; A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*³, I, Heidelberg 1938, s.v. «*Furō*», 570-572; F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, Torino 1950, s.v. «*Füriä*», 1177; C.T. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionary*, Oxford 1962, s.v.v. «*Füriä*», «*Füriäe*», 796. Sulla connessione del termine *furiosus* alle *Furiae* romane si veda J.H. Michel, *La folie avant Foucault: furia et ferocia*, in *L’antiquité classique*, 50, 1981, 518: “On notera que *furiosus*, pour la forme, paraît dériver de l’inusité *furia*, qui ne

Da più parti in dottrina si è fatto riferimento all'origine etrusca delle *Furiae* o *Dirae*⁴¹, in età avanzata collegate alle Erinni greche⁴².

Varrone in più occasioni riporta l'esistenza di divinità chiamate *Furrinae*⁴³, e attraverso lui conosciamo un frammento di Ennio da cui è possibile evincere l'incertezza della loro origine - già sconosciuta nel I secolo a.C.⁴⁴ - e al tempo stesso l'importanza rivestita, poiché da esse derivava il nome del *Flamen Furrinalis*, uno dei dodici flomini minori⁴⁵.

Così Cicerone che in un testo, creando un parallelo con le Eumenidi, mette in correlazione le *Furrinae* con le *Furiae Deae*⁴⁶.

s'imploie qu'au pluriel pour désigner les Euménides: Isidore De Séville, Orig., VIII, 11, 95 *Furiae appellantur quod stimulis suis mentem feriant*". «Elles s'appellent Furies parce qu'elles frappent de leur fouet l'esprit» (avec un faux jeu de mots étymologique entre ferire et Furiae); Cic., De natura deorum, III, 46 *Furiae deae sunt, speculatrices, credo, et vindices facinorum et sceleris*. «Les déesses Furies sont les témoins, je crois, et les vengeurs des crimes et de la souillure». Il paraît évident que les Furies, en poursuivant le criminel de leur vindicte, veulent l'amener à se donner la mort".

⁴¹ Cfr. D. Waser, s.v. «*Furiae*», in *PW.*, VII.1, 1910, 308. Sulle connessioni tra *Furiae* e cultura etrusca si veda J. Gagé, *Enquêtes sur les structures sociales et religieuses de la Rome primitive*, Bruxelles 1977, 38 ss.; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 29. Sulle *Furiae* o *Dirae*, cfr. R.J. Edgeworth, *Vergil's Furiae*, in *HTR.*, 76, 1983, 365-367; ID., *The Dirae of Aeneid XII*, in *Eranos*, 84, 1986, 133-143; F.R. Berno, *La Furia di Clodio in Cicerone*, in *BSL.*, 37, 2007, 69-91; L. Fratantuono, *Dirarum ab sede dearum: Virgil's Fury Allecto, the Dirae, and Jupiter's Parthian defeat*, in *BSL.*, 41, 2, 2011, 522-530.

⁴² Dion. Hal. 2.75, ha riportato la presenza di divinità parallele alle Erinni greche già sotto il regno di Numa. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Furō*», 263: "*fur* f. employé surtout au pluriel *furiae*: furie(s), fureur(s) (sens concret); personifié et divinisé *Furiae*: les Furies, qui comme *Dirae* sert à traduire Εὐμενίδες". Le Erinni, divinità punitrici dei delitti di sangue secondo l'antica legge del γένοϋς che tutelava i legami tra consanguinei, inseguono incessantemente il perseguitato al fine di renderlo folle con incantesimi e fatture. Cfr. Hom. *Il.* 15.203-204; 21.412; *Od.* 2.135; Hesiod. *Theog.* 472-474; Aesch. *Choeph.* 1048-1062; *Eum.* 48-59; 264-275; 307-396; *Sept.* 785-791; Eur. *Or.* 255-257; 316-388; Soph. *Oed. Col.* 1432-1434. Le Erinni che compaiono a Oreste, assediandolo con i loro terribili volti e le teste di serpenti, lo rendono folle, inducendolo a correre via di casa, inseguito senza sosta dalle stesse. Nella scena finale delle *Coefore* sono rappresentati tutti i sintomi della follia del matricida: ansia, irrequietezza, allucinazioni, volontà di fuggire e le Erinni sono definite al pari di cagne furenti. Cfr. Aesch. *Choeph.* 1053-1054. Altre volte sono descritte come odiose (Hom. *Il.* 9.454; *Od.* 2.135), altre ancora mostruose (Aesch. *Choeph.* 1048), nere e ripugnanti (Aesch. *Eum.* 52; 346). Vedremo nel corso di questa ricerca come il colore nero sia spesso associato alle alterazioni mentali. Nell'*Oreste* di Euripide il delirio che accompagna il matricida è una malattia vera e propria: Oreste giace sul letto consumato dal suo dolore, con il corpo avvolto nelle coperte, non mangia e non si lava, piange, a volte balza in piedi in preda ad agitazione. Cfr. Eur. *Or.* 34-35. La vicenda di Oreste era molto nota anche a Roma, si veda, a tal proposito, Pacuv. *ap. Serv. Ad Aen.* 4.473; Hor. *Sat.* 2.3.140-141. Sul valore paradigmatico di Oreste, M. Delcourt, *Oreste et Alcéméon. Étude sur la projection légendaire du matricide en Grèce*, Paris 1959, 18-30.

⁴³ Varr. *ll.* 5.84; 6.19.

⁴⁴ Varr. *ll.* 7.45. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Fur(r)īna*», 263: "nom d'une ancienne divinité, de caractère inconnu: *nunc uix nomen notum paucis*, dit Varr., L. L. 6,19".

⁴⁵ K. Latte, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, 137; G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*², cit., 118; E. Flores, *Il flamen Furrinalis in Ennio, Ann. 117 Sk. e la dea Furina*, in *Index*, 18, 1990, 87 ss. Alla dea Furrina, divinità arcaica legata all'acqua e titolare di una festa, i *Furrinalia*, che si celebrava il 25 luglio, era consacrato un bosco sul Gianicolo, il *locus Furrinae*, lo stesso in cui nel 121 a.C. Gaio Gracco si fece uccidere dal suo *servus*. Sul *locus Furrinae* cfr. S.M. Savage, *The Cults of Ancient Trastevere*, in *MAAR.*, 17, 1941, 26-56; N. Goodhue, *The Lucus Furrinae and the Syrian Sanctuary on the Janiculum*, Amsterdam 1975, 72 ss.; G. Piccaluga, *Il culto di Furrina al Gianicolo. Un problema aperto*, in *Cultura e scuola*, 79, 1981, 166-171.

⁴⁶ Cic. *De nat. deor.* 3.18.46: *sin haec dea est, cur non Eumenides? Quae si deae sunt, quarum et Athenis fanum est et apud nos ut ego interpretor lucus Furinae, Furiae deae sunt, speculatrices credo et vindices facinorum et sceleris*. Cicerone crea qui un parallelo tra Eumenidi e Furie. Sull'utilizzo delle *Furiae* nelle opere di Cicerone, come paradigma

Nella religione romana tarda le Furie sono portatrici di guerra, di discordia e malattia: Tisifone, Aletto e Mege⁴⁷, con torce e il corpo cinto da serpenti⁴⁸, eseguono i compiti che gli dei oltraggiati gli ordinano, e cioè di punire i colpevoli della loro ira⁴⁹.

La *furia*, d'altronde, è connessa al *furor caecus* della guerra⁵⁰, in quanto lo stesso Marte nell'esplicazione del proprio furore bellico è denominato dalle fonti *caecus*, uccidendo chiunque si trovasse dinanzi a sé⁵¹.

La presenza nella Roma arcaica delle Furie come entità divine potrebbe ben documentare la derivazione del *furor* da una figura di malattia mentale comportante possessione delle *Furiae*, di cui la *Tab. 5.7* rappresenterebbe la testimonianza più evidente⁵².

L'elemento religioso della follia permea anche il culto della *Magna Mater*, la frigia Cybele⁵³, officiato da sacerdoti eunuchi detti γάλλοι⁵⁴ e archigalli⁵⁵.

mitico e come termine che identifica ingiuriosamente i nemici politici, cfr. F.R. Berno, *La Furia di Clodio in Cicerone*, cit., 70 ss.

⁴⁷ La bocca nera di Tisifone, dalla pelle insanguinata, densa di veleno, esala un vapore di fuoco da cui emana malattie e pestilenze. Cfr. *St. Th.* 1.106-110: *suffusa veneno tenditur ac sanie gliscit cutis; igneus atro ore vapor, quo longa sitis morbique famesque et populis mors una venit; riget horrida tergo palla, et caerulei redeunt in pectora nodi*. In Verg. *Aen.* 6.555, Tisifone è sola, senza le sorelle, avvolta in un manto insanguinato, a fare da sentinella alla città di Dite. In Verg. *Aen.* 7.325, Aletto, *cui tristia bella iraeque insidiaeque et crimina noxia cordi*, più che personificazione della follia sembrerebbe incarnare la discordia, con la prerogativa di dissolvere gli accordi di pace: *tibi bello discordia tristi: dic in amicitiam coeant et foedera iugant*. Cfr. Verg. *Aen.* 7.545; 10.41. Si tratterebbe di un'Erinni solo per la conseguenza della sua azione, vale a dire la follia, in quanto *Dira*: come le Erinni ha le chiome di serpenti, porta torce e flagelli, ma secondo alcuni studiosi sarebbe piuttosto da mettere in correlazione con Eris, figlia della notte, o la Lyssa dell'Eracle euripideo. Cfr. Verg. *Aen.* 6.280; 7.324 ss.; 7.447; 7.570; cfr., inoltre, Aesch. *Eum.* 350; 366. Cfr. R. Heinze, *La tecnica epica di Virgilio*, trad. it. M. Martina, Bologna 1996, 218-227. Mege^{ra}, epiteto ancora oggi utilizzato per indicare una donna brutta e vecchia, o fisicamente malmessa, di carattere litigioso e violento, era la Furia dell'invidia e della gelosia, che rende folli e induce a commettere delitti, come l'infedeltà matrimoniale. Cfr. *St. Th.* 1.477; 1.712.

⁴⁸ Cfr., ad esempio, *St. Th.* 1.56-60; 101; Luc. *Phars.* 6.730-735; Verg. *Georg.* 3.552-553.

⁴⁹ Ritorna il concetto di un *furor* di origine divina e cioè di una follia che, per effetto di una punizione inflitta dagli dei e di un conseguente virtuale impossessamento da parte del dio offeso, comportava la privazione da parte del reo di una componente spirituale della sua unità psicofisica. Cfr. Non. *Dionys.* 31 ss.; Verg. *Aen.* 7.323-331; Ovid. *Met.* 4.447-451.

⁵⁰ In particolare della guerra civile, come è stato sostenuto da P. Jal, *La guerre civile à Rome. Étude littéraire et morale*, Paris 1963, 417-425; G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*², cit., 192 ss.; F. Zuccotti, *Il «furor» del patricida e il testamento di Malleolo*, cit., 186-187; S. Franchet d'Espèrey, *Quis furor o cives? Le furor et la Furie comme code poétique de la guerre civile à Rome*, in ID., V. Fromentin, S. Gotteland, J.-M. Roddaz (a cura di), *Fondements et crises du pouvoir*, Bordeaux 2003, 429-440. La connessione tra *Furiae* e guerra civile è riscontrabile in Hor. *Carm.* 1.28.17; Sen. *Contr.* 2.1.10; Luc. *Phars.* 1.572-577; 4.187; 7.168-169. Sul punto. Cfr. F.R. Berno, *La Furia di Clodio in Cicerone*, cit., 88 e *ivi* nt. 50. Sulla rappresentazione della guerra civile come espressione di *furor* con particolare riferimento al *Bellum Civile* di Lucano, si veda la monografia di L. Fratantuono, *Madness Triumphant. A Reading of Lucan's Pharsalia*, Lanham 2012, e, più recentemente, V. D'Urso, *Il furor come chiave di lettura del poema di Lucano*, in *BSL.*, 45.1, 2015, 115 ss.

⁵¹ In tal senso, G. Dumézil, *La religion romaine archaïque*², cit., 239.

⁵² Proprio come il *cerritus* è colui che è preso da Cerere, *larvatus*, un individuo preso dalle *larvae*, e così via. Sul punto, J. H. Michel, *La folie avant Focault: furor et ferocia*, cit., 518; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 28.

⁵³ A Roma il culto metroaco è accolto in un momento di grande difficoltà e dal suo accoglimento dipende la salvezza dell'Urbe: durante le guerre puniche nei Libri Sibillini fu trovata una profezia secondo la quale il nemico straniero si sarebbe potuto sconfiggere conducendo in città la *Mater Idaea*. Cfr. H. Graillet, *Le culte de Cybèle mère des dieux à Rome et dans l'empire romain*, Paris 1912, 346 ss.; J. Carcopino, *Attideia, II, Galles et archigalles*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'école française de Rome*, 40, 1923, 237 ss.; F. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain*⁴, cit., 45 ss.; H. Gressman, *Die orientalischen Religionen im hellenistisch-römischen Zeitalter*,

Il carme 63 di Catullo racconta il gesto di Attis che in preda a un *furor* mistico si reca nel regno di Cibele e lì si evira in onore della dea⁵⁶, mentre Lucrezio, effettuando una digressione sulla *Magna Mater*, dedica alcuni versi alla processione che si svolgeva a Roma in occasione dei *Megalensia*⁵⁷.

Alcuni frammenti delle *Eumenides*, satira scritta da Varrone tra l'81 e il 67 a.C. il cui filo conduttore doveva essere il tema della pazzia, mostrano dettagli relativi ai protagonisti del culto della *Magna Mater* a Roma⁵⁸.

Il ritmo frenetico delle danze dei galli accompagnate da urla e gesti lascivi conferisce al culto una dimensione orgiastica simile a quella che caratterizzava il menadismo e la ritualità dionisiaca⁵⁹.

Berlin-Leipzig 1930, 56 ss.; P. Boyancé, *Dionysiaca. À propos d'un étude récente sur l'initiation dionysiaque*, cit., 33 ss.; M. J. Vermaseren, *Cybele and Attis. The Myth and the Cult*, London 1977, 24 ss.; G. Sfameni Gasparro, *Soteriologia e aspetti mistici nel culto di Cibele e Attis*, Palermo 1979, 151 ss.; ID., *Sotériologie dans le culte de Cybèle et d'Attis*, in U. Bianchi, M. Maarten, J. Vermaseren (a cura di), *La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano. Atti del Colloquio internazionale su La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano, Roma 24-28 settembre 1979*, Leiden 1982, 472 ss.; P. Borgeaud, *La mère des dieux. De Cybèle à la Vierge Marie*, Paris 1996, 95 ss. Sul problema del contesto dell'introduzione del culto a Roma, cfr. J. Burton, *The Summoning of the Magna Mater to Rome (205 B.C.)*, in *Historia*, 45, 1996, 36 ss.; F. Van Haepelen, *Les acteurs du culte de Magna Mater à Rome et dans les provinces occidentales de l'Empire*, in S. Benoist, A. Daguey-Gagey, C. Hoët-van Cauwenberghe (a cura di), *Figures d'Empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial (2e s. av. n.è.- 6e s. de n.è.)*, Villeneuve d'Ascq 2006, 467 ss.; ID., *Les prêtresses de Mater Magna dans le monde romain occidental*, in G. Urso (a cura di), *Sacerdos. Figure del sacro nella società romana. Atti del XIV Convegno Internazionale, Cividale del Friuli 26-28 settembre 2012*, Pisa 2014, 299 ss.; R.M. Sierra del Molino, *Género y misterios: el sitio de las sacerdotisas de Cibele*, in R.M. Cid López, E.B. García Fernández (a cura di), *Debita verba. Estudios en homenaje al profesor J. Mangas Manjarrés*, II, Oviedo 2013, 585 ss.

⁵⁴ Paul. Fest. s.v. «Galli», L 84, 25. La cultura romana ingloba Cibele nella sua tradizione sacrale pur conservando consistenti difficoltà di accettazione riguardo i Galli, e ciò per il loro eunuchismo che li escludeva dalla cittadinanza in una sorta di 'alterità inclusa'. Sull'introduzione del culto metroaco a Roma, cfr. J. Carcopino, *Attideia, I, Sur la date de l'introduction officielle à Rome du culte d'Attis*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'école française de Rome*, 40, 1923, 135-159. Sull'eunuchismo, cfr. D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano 1978, 46 ss.; ID. 'Ubi venus mutatur'. *Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987, 23 ss. Sull'alterità inclusa dei galli si veda F. Dupont, *Rome ou l'altérité incluse*, in *Rue Descartes*, 37, 2002, 41-54. Sui Galli, in generale, cfr. G. Sanders, *Gallos*, in *Reallexikon für Antike und Christentum* 8, Stuttgart 1972, 984-1084; P. Scarpi (a cura di), *Le religioni dei misteri*, Milano 2003, 261-325; J. Latham, "Fabulous Clap-Trap": *Roman Masculinity, the Cult of Magna Mater, and Literary Constructions of the galli at Rome from the Late Republic to Late Antiquity*, in *The Journal of Religion*, 92, 1, 2012, 84-122. Nel 77 a.C. il console Lepido toglie il possesso dei beni già concesso dal pretore a Genucio, liberto e sacerdote di Cibele: *amputatis sua ipsius sponte genitalius corporis partibus neque virorum neque mulierum numero haberi debere*. Cfr. Val. Max. *Fact. et mem.* 7.7.6. Anche l'imperatore Eliogabalo si evira in onore della dea, finendo *inter praecisos fanaticos*. Cfr. Hist. Aug. *Heliogab.* 7.2; Aur. Vitt. *De Caes.* 23.2; Cass. Dio. 79.11.

⁵⁵ L'archigallo era il sommo sacerdote frigio su cui cfr. J. Carcopino, *Attideia, II, Galles et archigalles*, cit., 237-324; F. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain*⁴, cit., 230 ss.

⁵⁶ Cat. *Carm.* 63. Cfr. R.R. Nauta, *Catullus 63 in a Roman context*, in *Mnemosyne*, 57, 5, 2004, 596-628.

⁵⁷ Lucr. *De rer. nat.* 2.595-660. Cfr. B. Licastro, *Lucrezio II 600-660: la digressione sulla Magna mater, tentativo di messa a punto*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Macerata*, 27, 1994, 325-330; C. Craca, *Una danza frigia nel De rerum natura. Lucrezio e i coribanti in 2,618-623*, in *Aufidus*, 33, 1997, 61-71; ID., *Le possibilità della poesia: Lucrezio e la Madre frigia in De rerum natura II 598-660*, Bari 2000, 7 ss.

⁵⁸ Varr. *Eum.* Fr. 149 Büecheler e fr. 131. Cfr. A. Rolle, *Il motivo del culto cibeleico nelle Eumenides di Varrone*, in *Maia*, 61, 3, 2009, 545-563.

⁵⁹ Tale danza riguarda sia gli uomini che le donne, ma, mentre gli uomini sperimentano la comunione con Dioniso anche attraverso la consumazione del vino, bevanda interdetta alle donne sia in Grecia che a Roma, la danza è – insieme alla musica – l'unica via di accesso, riservata alle donne, all'esperienza dell'ἐνθουσιασμός. Cfr. Juv. *Sat.* 6.511-516:

La stessa sfera semantica che connota l'essere e il fare il *gallus* ha ad oggetto verbi e aggettivi che ben rientrano nelle forme dell'alterazione mentale: interessante risulta l'attestazione del verbo *gallari*, interpretato in relazione al *bacchari*, soprattutto delle donne; esso sarebbe utilizzato per indicare un tipo di comportamento "furioso"⁶⁰.

I grammatici lo associavano al gallo (animale), in quanto visto da loro come un essere, appunto, *furiosus*⁶¹.

Il gallo è, tra l'altro, uno degli animali inseriti nel *culleus* in cui il parricida – per isolarlo dal cosmo⁶² – veniva cucito insieme ad un cane, una vipera e una scimmia⁶³, e, non a caso l'uccisore della madre o del padre era considerato un folle⁶⁴.

ecce furentis Bellonae matrisque deum chorus intrat et ingens semivir, obsceno facies reverenda minori, mollia qui rapta secuit genitalia testa iam pridem, cui rauca cohors, cui tympana cedunt plebeia et Phrygia vestitur bucca tiara; Cat. Carm. 63.23: *ubi capita Maenades vi iaciunt ederigerae*; 64.255: *capita inflectentes*; Verg. Aen. 7.394: *ventis dant colla comasque*. Serv. Ad. Aen. 10.220, sostiene che Cibele è chiamata così dai Greci a causa della rotazione del capo, caratteristica dei Galli.

⁶⁰ Per i diversi impieghi del verbo *bacchari*, cfr. L. Bocciolini Palagi, *Il linguaggio dionisiaco nella rappresentazione del furor (a proposito dell'uso di bacchari in Virgilio)*, in *Paideia*, 58, 2003, 113-138. Per un'analisi del lemma, cfr. part. II, § 4.3.

⁶¹ È chiaro che gli antichi non avevano la stessa concezione che l'uomo moderno ha degli animali: a tal proposito si veda Plin. Nat. Hist. 10.24.47; Colum. De re rust. 8.2.11. Isid. Etym. 12.7.50: *Gallus a castratione vocatus; inter ceteras enim aves huic solo testiculi adimuntur. Veteres enim abscisos gallos vocabant*. Isidoro individua nella castrazione quel dato che associa sacerdoti di Cibele e galli/animali: sostiene, cioè, che i sacerdoti della Grande Madre si chiamerebbero galli proprio perché castrati come i galli/animali. Nel *De nat. anim.* 4.29, Eliano, sottolinea l'eccitazione di quest'animale che si agita come un pazzo quando la luna spunta, come se fosse pervaso da uno spirito divino: *Gallinaceum exoriente luna quasi divino quodam spiritu afflatum bacchari atque exultare ferunt*. Ancora oggi il gallo, soprattutto se riferito ad una persona, è utilizzato in un'accezione negativa (ad esempio, fare il galletto). Cfr. E. Nardi, *L'oltre dei parricidi e le bestie incluse*, Milano 1980, 132.

⁶² Lo stesso rituale della *poena cullei* era funzionale a ribadire l'uscita del parricida dal cosmo: elementi come la *verberatio 'virgis sanguineis'*, il *plaustrum iunctum nigris bubus* (cfr. D.48.9.9 pr.; *Hadr. Sent.* 16) che conduce l'individuo al mare, il significato degli animali che lo accompagneranno nella sua sfortunata sorte, gli zoccoli che calza e il cappuccio di pelle di lupo (Cic. De Inv. 2.50.149; Auct. ad Her. Rhet. 1.13.23), i risvolti religiosi che il *culleus* porta con sé, hanno lo scopo di evitare qualsiasi contatto e quindi contaminazione con la comunità umana. Così come il folle nello *ius sacrum* appartiene a un dio in quanto il *furor* è punizione che colpisce l'*impius* (il quale in tal modo è fuori da ogni giurisdizione umana), così il parricida viene isolato dal consorzio dei *cives* per essere consacrato agli dei. Cfr. D. Sabbatucci, *Il peccato 'cosmico'*, in *Le délit religieux dans la cité antique. Actes de la table ronde, Rome, 6-7 avril 1978*, Roma 1981, 173 ss.; F. Zuccotti, *Il testamento di Publicio Malleolo (Cic., De Inv. 2.50.148 s.; Auct. ad Her., Rhet. 1.13.23)*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, VI, Milano 1987, 257 ss.; E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni della pena di morte nell'antichità classica*², Milano 2005, 275 ss. e 279.

⁶³ Sulla *poena cullei*, strumento dell'esecuzione riservata ai parricidi, D.48.9.9 (Mod. 12 *pand.*): *Poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo insuatur cum cane, gallogallinaceo et vipera et simia: deinde in mare profundum culleus iactatur. Hoc ita, si mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Hadriani constitutionem*; Cfr. I.4.18.6; CTh. 9.15.1; C.9.17.1. Si veda, poi, Cic. De inv. 2.149: *Quidam iudicatus est parentem occidisse et statim, quod effugiendi potestas non fuit, lignae soleae in pedes inditae sunt; os autem obvolutum est folliculo et praeligatum; deinde est in carcerem deductus, ut ibi esset tantisper, dum culleus, in quem coniectus in profluentem deferretur, compararetur*; Auct. Ad Her. Rhet. 1.13.23; Sen. De clem. 1.23; Quintil. Decl. 377; Inst. Or. 5.10.19. La bibliografia in materia è vastissima. Si veda, in riferimento alla nostra ricerca, M. Radin, *The Lex Pompeia and the Poena Cullei*, in *The Journal of Roman Studies*, 10, 1920, 119 ss.; E. Nardi, *L'oltre dei parricidi e le bestie incluse*, cit., 123 ss.; F. Egmond, *The Cock, the Dog, the Serpent, and the Monkey. Reception and Transmission of a Roman Punishment, or Historiography as History*, in *International Journal of the Classical Tradition*, 2, 1995, 159 ss.; E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma, op. u. cit.*, 266 ss.

⁶⁴ Si è già visto in precedenza che nella cultura greca le Erinni, divinità punitrici dei delitti di sangue tra consanguinei, perseguitavano l'omicida fino ad indurlo alla follia. Secondo il Düll, gli animali inseriti nel sacco sarebbero idonei a fungere, soprattutto se neri, da emblemi delle *Furiae*, spiriti infernali della vendetta, cui il parricida veniva

L'inserimento di questo animale, secondo alcuni studiosi, potrebbe essere stata opera di Costantino che, da neofita cristiano, l'avrebbe associato ai culti di Mitra, Cibele e Iside, pertanto visto come simbolo del male⁶⁵.

L'elemento *furialis* può ritrovarsi già nel nome dei sacerdoti della *Magna Mater*: secondo Plinio essi sarebbero stati chiamati in questo modo perché coloro che bevevano l'acqua di un fiume della Frigia, chiamato Gallo, si castravano e si comportavano da invasati durante i sacrifici⁶⁶, attestazione presente anche in Ovidio⁶⁷.

È possibile rilevare una certa incomprendimento dei romani per il culto metroaco: oggetto di rifiuto da parte della collettività non è però la presenza della *Magna Mater* sul Palatino, portata a Roma durante le guerre puniche dietro responso dei libri Sibillini⁶⁸, ma l'elemento frigio, orgiastico e fanatico del culto, cioè quanto non era *more romano*⁶⁹.

simbolicamente assegnato. Anche Cic. *De nat. deor.* 3.18.46 afferma, a proposito delle Furie romane, che esse sarebbero *vindices facinorum et sceleris*. Cfr. R. Düll, *Zur Bedeutung der Poena Cullei im Römischen Strafrecht*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano, Roma 22-29 aprile 1933*, 2, Pavia 1935, 386 ss. Anche nella cultura romana al parricidio è costantemente legata l'idea della pazzia, essendo diffusa l'idea che colui che uccide il proprio padre sia nient'altro che un folle, perseguitato dalle Furie. Parte della dottrina, sulla base della lettura di I.4.18.6, ha ritenuto che la *lex Pompeia de parricidiis* - secondo la quale il parricida doveva essere cucito nel culleo con un cane, un gallo, una vipera e una scimmia - è stata introdotta tra 55 o 52 a.C. Sul punto e sulla *lex Pompeia*, cfr. D. Cloud, *Parricidium from the lex Numaie to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS.*, 88, 1971, 34 ss.; S. Tondo, *Leges regiae e paricidas*, Firenze 1973, 154 ss.; L. Fanizza, *Il parricidio nel sistema della lex Pompeia*, in *Labeo*, 25, 1979, 266 ss.; E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*², cit., 270; F. Zuccotti, *Il testamento di Publicio Malleolo* (Cic., *De Inv.* 2.50.148 s.; *Auct. ad Her., Rhet.* 1.13.23), cit., 229 ss.; ID., *Il «furor» del patricida e il testamento di Malleolo*, cit., 175 ss.; O. Diliberto, *Il testamento del matricida*, in *SUC.*, 52, 1988, 177 ss.; A. Guarino, *Variazioni sul tema di Malleolo*, in *Labeo*, 35, 1989, 79 ss.; G. Rizzelli, *Il furor di Elio Prisco. Macer 2 iud. publ. D. 1.18.14*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, VI, Milano 2007, 495-530. D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, I, *Le origini*, cit., 48 ss. Sul parricidio nella retorica e l'invocazione della pena del sacco come tema declamatorio, cfr. M. Lentano, *Il vascello del parricida. Un tema declamatorio tra mito e retorica (Seneca, Controversiae, 7,1)*, in *BSL.*, 1, 2012, 7 ss.

⁶⁵ M. Radin, *The Lex Pompeia and the Poena Cullei*, cit., 123 ss. Il D'Ors, invece, giustifica l'inserimento di quest'animale nel culleo con il fatto che esso sarebbe autore della luce, così come il parricida uccide chi gli ha dato la luce. Cfr. A. D'Ors, *Miscellanea*, in *AHDE.*, 14, 1942-1943, 6 ss.

⁶⁶ Plin. *Nat. Hist.* 5.147; Paul. Fest. s.v. «Galli», L 84, 25: *Galli, qui vocantur Matris Magnae comites, dicti sunt a flumine, cui nomen est Gallo; quia qui ex eo biberint, in hoc furere incipiant, ut se privent virilitatis parte. Alii ptant, ideo eos sibi genitalia incidere, quia violaverint numen patris matrisve, ne possint ipsi fieri parentes.*

⁶⁷ Ovid. *Fast.* 4.361-366.

⁶⁸ In base a tale profezia il nemico straniero, Annibale, si sarebbe potuto sconfiggere conducendo in città la *Mater Idaea*. Cfr. Liv. *Ab Urb.* 29.10.4-8; 29.11.7-8. Sotto il principato di Claudio, due secoli e mezzo dopo l'ingresso della Grande Madre a Roma, il culto da tollerato diviene ufficiale, pur restando nel modo di pensare dei Romani l'antica avversione nei confronti dei suoi sacerdoti, non priva di conseguenze per il diritto. Cfr. D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, cit., 46. Sul problema del contesto storico, cfr. E.S. Gruen, *Studies in Greek culture and Roman Policy*, Leiden 1990, 5 ss.; P.J. Burton, *The summoning of the Magna Mater to Rome (205 B.C.)*, cit., 36 ss., mentre sulla ricezione della *Magna Mater* nel contesto romano, cfr. TH. Köves, *Zum Empfang der Magna Mater in Rom*, in *Historia*, 12, 1963, 321-347; J. Alvar, *Escenografía para un recepción divina: la introducción de Cibele en Roma*, in *DHA.*, 20.1, 1994, 149-169. Per il suggerimento da parte dell'oracolo di Delfi di far accogliere a Roma il simulacro di Cibele dal soggetto che avesse la qualifica di "*bonorum optimus virum*" (scelta ricaduta su Scipione Nastica, Liv. *Ab Urb.* 29.14.8), cfr., più di recente, G. Falcone, *L'attribuzione della qualifica 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana*, in *AUPA.*, 54, 2010-211, 55 ss., ora in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio, Trani 28-29 ottobre 2011*, Bari 2013, 58 ss. con l'aggiunta di un'Appendice su '*optimus*', '*probus*', '*fortis*'; R. Fiori, *La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo*

Del resto, Dionigi di Alicarnasso ricorda che i Romani non sempre hanno adottato rituali che implicassero possessione da parte di un dio in quanto contrari alle loro norme sul decoro e determinanti una perdita di controllo⁷⁰.

Già i riti bacchici, probabilmente aventi una matrice arcaica in Etruria e in Italia meridionale, nella descrizione liviana risultano caratterizzati dall'assenza di ogni senso di pudore, complice il vino e la notte, con danze selvagge e abbondanza di libagioni, cui erano ammessi a partecipare liberi e schiavi, nobili e plebei, con evidente pericolo per l'ordine pubblico e lo Stato⁷¹: *nihil nefas ducere, hanc summam inter eos religionem esse*⁷².

Le menadi, vestite di pelli animali, si abbandonavano sul monte a una danza furiosa spinte dal suono di tamburi e cembali, strumenti capaci di scatenare follia e fenomeni visionari, gridando e agitando il tirso, il feticcio del loro dio⁷³.

La cultura romana condanna il menadismo e i riti dionisiaci intravedendo in essi il pericolo di un sovvertimento dei propri valori e ciò per gli eccessi dell'orgiasmo bacchico⁷⁴, secondo un atteggiamento profondamente radicato che trova la sua più compiuta espressione nella repressione dei Baccanali⁷⁵.

romano arcaico, in C. Masi Doria, C. Cascione (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli 2013, 195 ss.

⁶⁹ L'eunuchismo dei Galli è in contrasto con l'ideale virile romano, sebbene risulti integrato nelle strutture della religione ufficiale nelle forme dell'alterità inclusa. Ciò spingerebbe a domandarsi se sia possibile considerare l'eunuchismo dei Galli come una specifica forma di *furor*, adatta al culto di una divinità *insana et furialis*. Cfr. F. Dupont, *Rome ou l'altérité incluse*, cit., 41-54.

⁷⁰ Dion. Hal. 2.19.3-5.

⁷¹ Liv. *Ab Urb.* 39.8.4-8. Tali riti sarebbero stati importati dapprima in Etruria per poi propagarsi contagiosamente a Roma. Cfr. Liv. *Ab Urb.* 39.8.3; 39.9.1. Si veda A. Bruhl, *Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain*, Paris 1953, 58 ss. G. Franciosi, *Clan Gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*⁶, Napoli 1999, 37 ss., sottolinea l'origine popolare del culto dionisiaco.

⁷² Liv. *Ab Urb.* 39.13.11.

⁷³ Il culto bacchico è tipicamente femminile, e la successiva iniziazione degli uomini avviene per via delle donne, come nel caso di Paculla Annia rispetto ai figli Minio ed Erennio Cerrinio e Durovia rispetto a Ebuzio. Cfr. Liv. *Ab Urb.* 39.9.3-4; 39.13.8. Non a caso, nella tradizione romana ogni episodio di ribellione femminile è messo in correlazione con l'esaltazione bacchica e la follia. Cfr. L. Minieri, «*Vini usus feminis ignotus*», in *Labeo*, 28, 1982, 159. Le associazioni dionisiache femminili che, in periodi prefissati, guidavano le donne della città in zone montuose per celebrare la danza sfrenata (ὄρειβασία), comprendevano donne adulte e fanciulle, che svolgevano funzioni differenti. Cfr. Diod. Sic. *Bibl. Hist.* 4.3; Eur. *Bacc.* 694. Già le *Baccanti* di Euripide descrivono fobie collettive improvvisate, attribuite all'intervento di Dioniso, dio scatenatore di follia. Come si legge, infatti, in Eur. *Bacc.* 302-305: Ἄρεώς τε μοῖραν μεταλαβὼν ἔχει τινά· στρατὸν γὰρ ἐν ὄπλοις ὄντα κἀπὶ τάξεσιν φόβος διεπτόησε πρὶν λόγῃς θιγεῖν. μανία δὲ καὶ τοῦτ' ἐστὶ Διονύσου πάρα. Nella tragedia euripidea il re Penteo, al fine di tutelare la morale cittadina dall'invasamento bacchico, si trova in conflitto con il dio Dioniso: l'indovino Tiresia pronuncia un elogio della pazzia al fine di giustificare l'esplosione del delirio collettivo nelle donne di Tebe. Cfr. Eur. *Bacc.* 298-309. Lo scontro però finisce con la morte del re, crudelmente squartato dalla madre e dalle seguaci del dio. L'episodio è narrato anche da Ovid. *Met.* 3.511 ss. Si veda H. Jeanmaire, *Le traitement de la mania dans les «mystères» de Dionysos et des Corybantes*, cit., 64 ss.; Id., *Dionysos. Histoire du culte de Bacchus*, cit., 171 ss.

⁷⁴ Il tema del *furor* e dell'*insania* connessi al fenomeno bacchico non è un *topos* esclusivamente liviano: si ritrova in Plauto (*Amph.* 703), passando per la poesia augustea, fino a Tacito (*Ann.* 11.31). Cfr. E. Montanari, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, Roma 1988, 123 ss.

⁷⁵ Liv. *Ab Urb.* 39.13.12: *Viros, velut mente capta, cum iactatione fanatica corporis vaticinari*; Cic. *De leg.* 2.15.37; Val. Max. *Fact. et mem.* 1.3.1; 5.3.7; 16.14. Il testo epigrafico su tavola bronzea del *senatus consultum de*

E in effetti, su l'affaire Bacchanali, tutto aveva avuto origine da un *graecus ignobilis*⁷⁶ che, dall'Etruria⁷⁷, aveva portato a Roma i germi del *morbis* bacchico⁷⁸: di fronte a questi pericoli che potevano turbare l'ordine morale e sociale della *civitas*, il senato reagisce con fermezza affidando ai

Bacchanalibus è stata rinvenuto a Tiriolo, in *agro Teurano*, nel 1640 (CIL. I/22 581= ILS. 18 = ILLRP. 511 = FIRA. I n. 30, 240 ss.). L'episodio si colloca temporalmente nel 186 a.C., nel consolato di Sp. Postumio Albino e Q. Marcio Filippo, *consulibus ambobus quaestio de clandestinis coniurationibus decreta est*. Cfr. Liv. *Ab Urb.* 39.8.3. Sulla vicenda dei Bacchanali ricchissima è la bibliografia. Tra i contributi specifici si veda, oltre al classico volume di C. Gallini, *Protesta e integrazione nella Roma antica*, Bari 1976, T. Frank, *The Bacchanalian Cult of 186 B.C.*, in *CQ.*, 21, 1927, 128 ss.; M. Gelzer, *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes*, 71, 1936, 275 ss. ora in *Kleine Schriften*, III, Wiesbaden 1964, 256 ss.; S. Accame, *Il Senatus Consultum de Bacchanalibus*, in *RFIC.*, 16, 1938, 225 ss.; G. Tarditi, *La questione dei Bacchanali a Roma nel 186 a.C.*, in *PP.*, 9, 1954, 265 ss.; M.A. Levi, *Bacchanalia, foedus e foederati*, in *Klearchos*, 1969, 15 ss.; F. Costabile, *Istituzioni e forme istituzionali nelle città del Bruzio in età romana*, Bari 1970; P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Bacchanali*, in *Atheneum*, 62, 1974, 82; F. De Marini Avonzo, *Il senato romano nella repressione penale*, Torino 1977, 155 ss.; C. Rascon, *A proposito de la represion de las Bacanales en Roma*, in *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Ursicino Alvarez Suárez*, Madrid 1978, 383 ss.; A. Luisi, *La lex Maenia e la repressione dei Bacchanali nel 186 a.C.*, in M. Sordi (a cura di), *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente*, Milano 1982, 179 ss.; ID., *La terminologia del terrorismo nella vicenda dei bacchanali del 186 a.C.*, in *Terror et pavor: violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli 22-24 settembre 2005*, Pisa 2006, 145 ss.; J.-M. Pailler, *Bacchanalia. La répression de 186 av. J. C. à Rome et in Italie*, Roma 1988, 831-845; R.A. Bauman, *The Suppression of Bacchanalia. Five Questions*, in *Historia*, 39, 1990, 334 ss.; A. Zoia, *Il s.c. de Bacchanalibus*, in *Zetesis*, 2, 2001; F. Sini, *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino 2001, 62 ss.; B. Albanese, *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del SC De Bacchanalibus (186 a.C.)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca I*, Napoli 2001, 1 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino 2006, 845 ss.; A. Watson, *Bacchanalian rewards: Publius Aebutius and Hispala Faecenia*, in *Ex iusta causa traditum. Essays for Eric H. Pool*, Pretoria 2005, 411 ss.

⁷⁶ Liv. *Ab Urb.* 39.8.3.

⁷⁷ Liv. *Ab Urb.* 39.9.1. Sul problema dell'origine di questi culti, si veda T. Frank, *The Bacchanalian Cult of 186 B.C.*, cit., 128 ss.; F. Cumont, *Les religions orientales dans le paganisme romain*⁴, cit., 191; G. Tarditi, *La questione dei Bacchanali a Roma nel 186 a.C.*, cit., 266; P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Bacchanali*, cit., 87 ss.; C. Gallini, *Protesta e integrazione nella Roma antica*, cit., 29 ss.; C. Rascon, *A proposito de la represion de las Bacanales en Roma*, cit., 386; A. Luisi, *La terminologia del terrorismo nella vicenda dei bacchanali del 186 a.C.*, cit., 147. A.J. Toynbee, *Hannibal's Legacy, II. The Hannibalic War's Effects on Roman Life*, Oxford 1965, 389 ss.

⁷⁸ Significativo risulta l'utilizzo di questo termine da parte di Livio: i Romani erano tolleranti nei confronti di culti stranieri, ma tale apertura trovava un suo limite nelle *superstitiones*, quelle religioni che comportavano un timore eccessivo degli dei. Pericolosi erano poi considerati quei culti che suscitavano nei fedeli forti emozioni (*morbis animi*, cfr. Cic. *De fin.* 1.59.60; *De div.* 2.148; 2.125; 2.81; *De dom.* 40.105) e che li portavano a riunirsi in privato e di notte. Su questi temi, F. Sini, *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, cit. 60 ss. Dalla dimensione pubblica dell'origine di questo morbo, il racconto liviano passa poi alla vicenda di Ebuzio raccontata in diversi capitoli (39.9.2-14.3), che, con la sua denuncia in udienza privata al console Postumio, fornisce alle autorità cittadine l'occasione per poter portare alla luce la latente minaccia gravante sull'Urbe. Lo storico patavino riporta i tentativi del patrigno e della madre [che *dedita viro erat* (39.9.3)], di compromettere il giovane per privarlo dei suoi diritti, venendo in tale contesto a inserirsi la figura di Ispala Fecennia, *scortum nobile, libertina ... non digna quaestu, cui ancillula assuerat* (39.9.5). Su questo personaggio, C. Herrmann, *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles 1964, 1 ss.; M. Humbert, *Hispala Faecenia et l'endogamie des affranchis sous la République*, in *Index*, 15, 1987, 131 ss. Anche Ispala, amante di Ebuzio, viene ascoltata da Postumio sulla pericolosità dei culti bacchici. Venuta a sapere dal giovane della sua intenzione, su richiesta della madre, di essere iniziato ai riti dionisiaci, si oppone strenuamente al progetto dell'inconsapevole Ebuzio, raccontando così le nefandezze di quella *officina corruptelarum omnis generis* (39.10.6). Lei stessa era stata testimone delle atrocità di quei contesti quando, ancora schiava, vi aveva preso parte per accompagnare la sua padrona. Per una più precisa analisi di queste pagine liviane cfr. P.V. Cova, *Livio e la repressione dei Bacchanali*, op. u. cit., 82 ss.; C. Rascon, *ibidem*; A. Luisi, *La terminologia del terrorismo*, op. u. cit., 145 ss. Sui fenomeni sociali che emergono da questa vicenda, cfr. F. Càssola, *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Roma 1968, 367; G. Franciosi, *Clan gentilizio e strutture monogamiche*⁶, cit., 21 ss.

consoli l'incarico di assumere la direzione della *quaestio extra ordinem de Bacchanalibus*⁷⁹; numerosi i cittadini coinvolti⁸⁰, così come le condanne⁸¹.

Il console Postumio, nel suo discorso sottolinea come ogni *cives* debba augurarsi una *bona mens*, affermando che se il *furor* avesse colpito un suo familiare, anch'esso doveva considerarsi come facente parte della massa dei *coniurati*⁸².

È stato sottolineato il carattere di “contro-iniziazione” dei *Bacchanalia* rispetto ai *Liberalia*, festa del 17 marzo in onore del dio Liber, che per i Romani corrispondeva a Dioniso-Bacco⁸³: in quest'occasione i figli maschi (*liberi*) indossavano la toga *virilis*, diventando cittadini romani⁸⁴.

⁷⁹ Liv. *Ab Urb.* 39.14.6. Quella dei Baccanali è la vicenda più risalente rispetto alla quale troviamo l'attestazione di tale locuzione. *Extra ordinem (extraordinarium)*, letteralmente, indica una estraneità rispetto ad un *ordo*. Utilizzata dagli studiosi moderni per indicare i “procedimenti straordinari” che dagli inizi del II sec. a.C. si sostituiscono, in numerosi casi, agli *iudicia populi*, l'espressione, in relazione alla sfera della repressione criminale, nel senso di estraneità rispetto all'*ordo iudiciorum* stabilito, non sembra potersi attribuire ad una età precedente a quella augustea. Forse Livio ricorre a questa espressione, mutuata dalla sua contemporaneità, impropriamente per indicare come la vicenda in questione dovesse trattarsi fuori dell'ordine di ruolo e prima degli altri eventuali affari. In questo senso Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 152, in particolare nt. 2. Per una più approfondita discussione su tale espressione cfr. M. Lauria, *Accusatio – inquisitio. Ordo – cognitio extra ordinem – cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, 56, 1934, 305 ss., ora in *Studi e ricordi*, Napoli 1983, 278 ss.; H. Siber, *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des Römischen Freistaates*, Leipzig 1936, 7 ss.; C.H. Brecht, *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*, München 1938, 234 ss.; W. Kunkel, *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962, 68. In riferimento al racconto liviano e al significato che assume in epoca tardo repubblicana, C. Venturini, *Quaestio extra ordinem*, in *SDHI.*, 53, 1987, 74 ss., ora in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 159 ss.; ID., *Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in A. Burdese (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova 1988, 85 ss.; D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale*, Padova 1989, 1 ss.; B. Santalucia, *Processi «fuori turno» e quaestiones extra ordinem: spunti critici*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65^e anniversaire II*, Amsterdam 1995, 441 ss., ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2010, 264 ss.

⁸⁰ Liv. *Ab Urb.* 39.13.14: *multitudinem ingentem, alterum iam prope populum esse; in his nobiles quosdam viros feminasque*; 39.16.8: *quod ad multitudinem eorum attinet, si dixero multa milia hominum esse*; 39.17.6: *coniurasse supra septem milia virorum ac mulierum dicebantur*.

⁸¹ Liv. *Ab Urb.* 39.18.5: *plures necati quam in vincula coniecti sunt. Magna vis in utraque causa virorum mulierumque fuit*.

⁸² Liv. *Ab Urb.* 39.16.5. L'oscuramento della *mens* poteva essere procurato dal vino, definito *temetum*, il cui significato è ricondotto dagli antichi commentatori al *temptare mentem*. Cfr. Donat. *ad. Eun.* 4.3.13; *ad Andr.* 1.14.2. Si veda anche Macrob. *Sat.* 7.7.13.

⁸³ Cfr. Varr. *l.l.* 6.14; Ovid. *Fast.* 3.763-770. Per G. Wissowa, *Religion und Kultus der Römer*, München 1912, 138, Liber Pater è un'antica divinità italica e romana della fertilità, animale e umana, mentre per F. Altheim, *Terra-Mater*, Giessen 1931, 15 ss., Liber corrisponde alla versione latina del dio greco Dioniso e associa il suo nome alla traduzione di ελευθερέυς, epiteto con cui Dioniso era conosciuto a Eleutherai, città della Beozia, da cui si sarebbe poi diffuso ad Atene e da lì a Cuma e Roma. A. Bruhl, *Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain*, cit., 19 ss. e 28 ss., postula l'esistenza di un dionisismo indigeno, proprio delle popolazioni rurali del Lazio e della Sabina, cioè di quello che costituirà il nucleo originario della plebe romana: quest'elemento autoctono e italico, sarebbe stato poi oggetto di un “ringiovanimento” da parte del dio greco, aprendosi così al suo θίασος. Sulle diverse ricostruzioni dottrinali dell'origine di Liber, cfr. E. Montanari, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, cit., 103 ss. e in particolare 108, secondo il quale, tra l'altro, c'è un Liber “italico” (che è quello analizzato da Bruhl) e un Liber “romano”, o meglio, un'espressione agricola-popolare e una urbana e ufficiale del dio, due facce della stessa medaglia non sovrapponibili tra di loro, pur ammettendo per entrambe una possibile ascendenza da Dioniso.

⁸⁴ Cfr. D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Milano 1988, 103 ss.; C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote*, II, Roma 2005, 419 e *ivi* nt. 269.

Divinità essenzialmente maschile, tanto da postulare l'esigenza di associargli una paredra femminile, Libera⁸⁵, ci si è chiesti come mai l'acquisto della condizione di *civis* avvenga nel giorno dedicato ad un dio che poco o niente ha di civico⁸⁶: Liber esprime il *civis* in potenza, e i *Liberalia* segnano il rito di passaggio da *liberi*, in quanto figli, a *quirites*, in quanto uomini liberi⁸⁷.

L'età degli iniziandi al culto bacchico, così come quella dell'accusatore Ebuizio, corrisponde a quella dell'assunzione della toga *virilis*; inoltre, i maschi risultavano, nel racconto liviano, *simillimi feminis*⁸⁸, dediti alla sodomia⁸⁹ e legati ad un giuramento alla pratica rituale del tutto antitetico al *sacramentum militiae*⁹⁰: vincoli, questi, incompatibili con la condizione di *quirites* e di *militēs*⁹¹.

Nello stesso tempo, alcuni scoliasti di Orazio danno notizia di una tragedia, *Bacchis*⁹², testimonianza di una rappresentazione autorizzata di opere che mettono in scena la vittoria di Dioniso-Liber sui propri avversari, in evidente contraddizione con la vicenda della repressione dei Baccanali⁹³.

In realtà, in *Bacchis*, Liber è rappresentato come *vir bonus et sapiens*⁹⁴ – non più μαῖνόμενος come il Dioniso euripideo⁹⁵ – il quale dinanzi a Penteo si lascia prima imprigionare e legare per poi

Sulla tesi della “contro-iniziazione” nel racconto liviano dei Bacchanalia, cfr. E. Montanari, *Identità culturale, op. u. cit.*, 119 ss.

⁸⁵ La triade Ceres-Liber-Libera istituita all'inizio del V secolo costituisce una formazione originaria del culto pubblico romano, pur richiamando la coppia Demeter-Kore in abbinamento a Dioniso. Un'iscrizione su un vaso di terracotta ritrovato in una tomba della necropoli di Falerii Veteres del VI secolo a.C., mostra la tradizionale associazione di Ceres e Liber, pochi anni prima della costruzione della triade dell'Aventino Ceres-Liber-Libera: in essa si chiede a Ceres della spelta e a Loufir (cioè Libero) del vino. La vicinanza politica e fisica di Falerii con Roma ha fatto ipotizzare che anche i Romani considerassero Liber in associazione al vino. Cfr. Cic. *De nat. deor.* 2.62: *hinc Hercules hinc Castor et Pollux hinc Aesculapius hinc Liber etiam (hunc dico Liberum Semela natum, non eum quem nostri maiores auguste sancteque Liberum cum Cerere et Libera consecraverunt, quod quale sit ex mysteriis intellegi potest; sed quod ex nobis natos liberos appellamus, idcirco Cerere nati nominati sunt Liber et Libera, quod in Libera servant, in Libero non item)*. Su questi temi, E. Montanari, *Identità culturale, op. u. cit.*, 104, con relativa bibliografia.

⁸⁶ Già Ovid. *Fast.* 3.771 ss., si pone quest'interrogativo, dando una serie di risposte il cui filo conduttore è quello della libertà: innanzitutto per l'aspetto del dio, a metà strada tra un *puer* e un *iuvenis*; perché, essendo invocato come Liber Pater, i *patres* gli affidavano i propri *liberi*; per il nome stesso del dio che fa riferimento alla futura libertà di cui godranno i giovani cittadini; perché un tempo, nel giorno di Libero si svolgevano certi *ludi* per assistere ai quali si radunava una gran folla proveniente anche dalle campagne circostanti, circostanza favorevole per rendere noti i nuovi cittadini. Su Liber e i *Liberalia*, cfr. E. Montanari, *Identità culturale, op. u. cit.*, 103-136; D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, cit., 103-106.

⁸⁷ E. Montanari, *Identità culturale, op. u. cit.*, 118.

⁸⁸ Liv. *Ab Urb.* 39.15.9; 39.8.7.

⁸⁹ Liv. *Ab Urb.* 39.13.10; 39.15.9.

⁹⁰ Liv. *Ab Urb.* 39.15.13.

⁹¹ Non a caso, Livio in *Ab Urb.* 39.8.8 e 39.10.7, contrappone efficacemente l'*ululare* dei baccanti al *quiritare* degli iniziandi. Sul punto, cfr. E. Montanari, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, cit., 120.

⁹² La critica tende a identificare questa tragedia con le *Bacchae* di Accio. Cfr. V. D'Antò (a cura di), *L. Accio, I frammenti delle tragedie*, Lecce 1980, 291 ss. Cfr. Ps. Acron. *Ad Epist.* 1.16.73.

⁹³ E. Montanari, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, cit., 134.

⁹⁴ Porphy. *Ad Epist.* 1.16.73: *Hoc paràdeigma de tragoedia est Bacchis, in qua inducitur Liber Pater a rege Penteo ligari iussus ipse solvere se. Quod simile sapienti est, quem carceris difficultates et mori non metuentem nulla vis potest in servitute retinere.*

⁹⁵ Anche in Hom. *Il.* 6.134 Dioniso è presentato come μαῖνόμενος.

liberarsi senza difficoltà, colpendo il re con un fulmine, tutti aspetti che lo avvicinano a Jupiter⁹⁶: e ciò a dimostrazione di un tentativo, da parte della cultura “ufficiale” di contrastare qualsiasi forma di *libertas* che un Liber sfrenato avrebbe potuto rappresentare.

L’esigenza del controllo del *furor* e, di conseguenza, di tutti quei valori che cozzavano con il costume romano, si ritrova anche quando nel III secolo a.C. viene eretto a Roma un tempio a Fauno, dio che rappresentava il *furor* estatico e la sfrenata sessualità: il tempio fu costruito e “isolato” nell’isola Tiberina, prevedendo l’inclusione nello stesso della presenza moderatrice di Giove⁹⁷.

1.4 La furia è trascendente: una prospettiva diacronica

Fino a tutta l’epoca repubblicana la concezione della follia è legata ad una dimensione giuridico-sacrale del fenomeno che vede il *furor* come una pena irrogata dagli dei⁹⁸: essi puniscono l’*impius* con la perdita del senno, in una visione in cui l’alienazione mentale è una conseguenza

⁹⁶ Sul rapporto tra Liber e Jupiter, e su Jupiter Libertator, cfr. E. Montanari, *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, cit., 135 ss.

⁹⁷ Su Fauno, divinità la cui festività ricade il 13 febbraio, cfr. D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all’ordine cosmico*, cit., 41 ss.: “Il tempio di Fauno, che a questa data aveva la sua festa, era dedicato non solo al solo Fauno, ma anche a Giove. Dunque se Fauno invade le idi di Giove, si ristabilisce l’equilibrio portando Giove nel tempio di Fauno, e per giunta proprio nell’Isola Tiberina, la sede di Vediovis l’anti-Giove. (...) Giove sta lì per moderare l’azione di Fauno. In qualità di *Stator*, ossia di ‘colui che arresta il movimento’, Giove moderava in gennaio l’azione di Giano, il dio che metteva in moto ogni cosa; adesso, in febbraio, Giove modera la ‘fatuità’ di Fauno (detto anche *Fatuus*), e pertanto riceve un attributo molto adatto a questa funzione: *Iurarius*, l’*ius* contro la *fatuitas*”. Fauno era un dio oracolare, ispiratore dei *vates*, da intendersi sia nel senso di indovini che di poeti. Cfr. un verso enniano riportato in Cic. *De div.* 1.50: *Versibus, quos olim fauni vatesque canebant*. Rappresentando la sfrenata sessualità, valore rifiutato dalla comunità romana, Fauno era posto nella sfera del mondo animale, sotto il nome di *Inuus* (colui che penetra), la cui azione era rappresentata da una sorta di fecondazione, intesa come penetrazione del dio che rendeva le donne disponibili e dal comportamento sessuale estroso, e nella sfera dell’irrealità dei sogni, sotto il nome di *Incubus*, colui che giace sopra, cui si dava il senso di ‘stupratore’. Cfr. Isid. *Etym.* 8.11.103: *incubi dicuntur ab incumbendo hoc est stuprando*.

⁹⁸ Così, nel caso di Q. Fulvio Flacco, censore che aveva sottratto i marmi dal tempio di Giunone Lacinia, nella testimonianza liviana (*Ab Urb.* 42.28.10-12) espì tale delitto con lutti familiari, la follia e infine il suicidio: da qui il provvedimento senatorio che dispone la restituzione dei marmi alla dea offesa per evitare il coinvolgimento della *res publica* nel *sacrilegium*, senza adottare sanzioni di diritto umano in quanto il castigo doveva essere punito su altri piani. Cfr. F. Zuccotti, *Il testamento di Publio Malleolo* (Cic., *De Inv.* 2.50.148 s.; *Auct. ad Her., Rhet.* 1.13.23), cit., 243 ss., e 247 ss., in cui esamina anche, per il caso di *sacrilegium*, un passo di Gell. *Noct. Att.* 6.18, relativo al caso di due prigionieri romani che non vogliono tornare al campo cartaginese nonostante il giuramento fatto ad Annibale: esclusi dal consorzio dei *cives*, la pena degli *impii* giunge su altri piani, diverso da quello fisico (...*ut taedium vitae ceperint*...). La concezione dell’eziologia sacrale del perturbamento mentale è presente, ad esempio, anche in Cic. *Cluent.* 65.182: *...mulier non iam morbo, sed scelere furiosa...* o in Cic. *Har. resp.* 17-18; 37-39, in cui il *furor* come punizione divina dell’*impius* è vista come prova della colpevolezza di Clodio, da leggere in contrapposizione con la tranquilla sanità mentale di Roscio Amerino in *Rosc. Am.* 23; 62. Sul punto, F. Gnoli, ‘*Rem privatam de sacro subripere*’. Contributo allo studio della repressione del ‘*sacrilegium*’ in diritto romano, in *SDHI.*, 40, 1974, 151-204; J. Scheid, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in *Le délit religieux dans la cité antique, Actes de la table ronde, Rome, 6-7 avril 1978*, Roma 1981, 136 ss.; F. Zuccotti, “*Furor*” e “*eterodossia*” come categorie sistematiche della repressione criminale romana, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Napoli 1994, 290 ss.

dello *scelus* commesso, sancendo dunque la sua appartenenza al dio offeso che si impossessa di lui⁹⁹.

Il *furiosus* è dunque un soggetto lasciato ai margini della comunità in quanto divenuto estraneo al consorzio umano e ciò ormai per la sua appartenenza alla sfera del soprannaturale e della vendetta divina¹⁰⁰.

Così, dinanzi al turbamento della *pax deorum* conseguenza dello *scelus*, la comunità umana, per evitare ogni contaminazione, preferisce espellere l'*impius* in una sorta di procedimento che potrebbe avere delle analogie con una *noxae deditio* al dio offeso¹⁰¹.

⁹⁹ Né la società potrebbe irrogare al folle pene di diritto umano senza incorrere in una sua implicita riammissione nella comunità umana che così condividerebbe con l'*impius* le conseguenze dell'ira divina che lo persegue. Cfr. J. Scheid, *Le délit religieux, op. u. cit.*, 151 ss.; B. Santalucia, *Osservazioni sulla repressione criminale in età regia*, in *Le délit religieux dans la cité antique*, cit., 39 ss.; C. Pascal, *La morte e l'aldilà nel mondo pagano*, Genova 1987, 153 ss.

¹⁰⁰ F. Zuccotti, *Il testamento di Publicio Malleolo (Cic., De Inv. 2.50.148 s.; Auct. ad Her., Rhet. 1.13.23)*, cit., 260 ss. nt. 2 e 254 ss., il quale, tra l'altro, concepisce la *Tab. 5.7a*, come una normazione diretta a riflettere civilisticamente la posizione sacrale di colui che ha subito l'impossessamento divino e che, pertanto, non appartiene all'ambito umano, (divenendo una sorta di "morto civile", un *absens*) perdendo per sempre lo *status* di *sui iuris*.

¹⁰¹ F. Zuccotti, *Il testamento di Publicio Malleolo, op. u. cit.*, 251: "La visione della follia come 'impossessamento divino', infatti, attrae l'individuo colpito dal dio in un ambito che trascende quello umano, ed egli – appartenendo al 'sacro' – viene con ciò stesso immediatamente sottratto ad ogni giurisdizione terrena". Sul punto, si veda B. Santalucia, *Osservazioni sulla repressione criminale in età regia*, cit., 41 ss.; G. Crifò, *Exilica causa, quae adversus exulem agitur*. *Problemi dell' 'aqua et igni interdictio'*, in Y. Thomas (a cura di), *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Actes de la table ronde, Roma 9-11 novembre 1982*, Roma 1984, 472 ss. La *pax deorum* si configura come come quell'insieme di atti e comportamenti cui deve attenersi la comunità per conservare il favore degli dei. Il soggetto che poneva in essere comportamenti volti ad incrinare il rapporto di amicizia tra collettività e dei (e, su tali condotte, cfr. J. Scheid, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, cit., 147; G. Crifò, *Exilica causa, quae adversus exulem agitur*, op. u. cit., 462 ss.) – come tale divenuto *homo sacer* – veniva isolato dal gruppo: questi atti erano considerati talmente gravi da non poter essere puniti dai cittadini, ma solo dagli dei. Sul punto, si veda, in particolare, P. Voci, *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHI.*, 19, 1953, 49 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, I, Padova 1985, 226 ss.; H. Bennet, ' *Sacer esto* ', in *TAPhA.*, 23, 1954, 6 ss.; M. Sordi, *Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma*, in ID. (a cura di), *La pace nel mondo antico*, Milano 1985, 146 ss.; B. Albanese, ' *Sacer esto* ', in *BIDR.*, 91, 1988, 145 ss., ora in *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 3 ss.; G. Bassanelli Sommariva, *Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto criminale (a proposito della sacerità)*, in *BIDR.*, 89, 1986, 367 ss.; L. Garofalo, *Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica*, in *SDHI.*, 54, 1990, 223 ss.; ID., *Studi sulla sacerità*, Padova 2005, 11 ss.; ID. *Sul dogma della sacerità della vita*, in M.P. Baccari, C. Cascione (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, I, Napoli 2006, 555 ss.; ID., *Homo liber e homo sacer: due archetipi dell'appartenenza*, in *Studi in onore di A. Metro*, III, cit., 17-42; ID., *Opinioni recenti in tema di sacerità*, in ID., (a cura di), *Sacerità e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli 2013, 1 ss.; F. Salerno, *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum'*, Napoli 1990, 32 ss.; G. Agamben, ' *Homo sacer* '. *Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 1995, 77 ss.; ID., *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Bari 2008, 12 ss.; R. Fiori, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Roma 1996, 66 ss.; E. Cantarella, *La sacerità nel sistema originario delle pene. Considerazioni su una recente ipotesi*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris 1998, 56 ss.; ID., *I supplizi capitali. Origine e fusione della pena di morte in Grecia e a Roma*², cit., 267 ss.; E. Montanari, *Il concetto originario di 'pax' e la 'pax deorum'*, in P. Catalano, P. Siniscalco (a cura di), *Concezioni della pace, VIII Seminario Internazionale di Studi Storici "Da Roma alla Terza Roma"*, *Relazioni e comunicazioni*, Roma 21-22 aprile 1988, Roma 2006, 39 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², Milano 1998, 7 ss.; ID., *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna 2013, 14 ss.; A. Calore, ' *Per Iovem lapidem* '. *Alle origini del giuramento. Sulla presenza del 'sacro' nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2000, 158 ss.; F. Zuccotti, *In tema di sacerità*, in *Labeo*, 44, 1998, 417 ss.; ID., *Giuramento collettivo e 'leges sacrae'*, in *Studi per G. Nicosia*, VIII, Milano 2007, 511 ss.; ID., *Dall'arcaica sacerità consuetudinaria alla sacerità politica protorepubblicana*, in A. Palma (a cura di), *Scritti in onore di G. Melillo*, III, Napoli 2010, 1562 ss.; ID., *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico*, Milano 2000, 106 ss.; F. Sini, *Diritto e pax deorum in Roma antica*, in *Diritto@Storia*, 5, 2006 online; L. Peppe, *Note minime di metodo intorno alla nozione di 'homo sacer'*, in *SDHI.*, 73, 2007, 437 ss.; P. Madejski, ' *Pax deorum* '?', in *Res historica*, 'Terra, mare, homines', II.

A Roma, dunque, con tutte le difficoltà di dare una veste definita alla malattia mentale, a partire dalla legislazione decemvirale il folle è percepito come un inefficiente, un incapace¹⁰², essendo privato della capacità di agire, non potendo esercitare i propri diritti e doveri né *negotium gerere*¹⁰³:

Furiosus nullum negotium gerere potest quia non intelligit, quid agat.

Dopo l'incontro con le multiformi concezioni dell'alienazione mentale tipiche della cultura greca, soprattutto mediante l'impostazione medico-scientifica che veniva ad assumere il fenomeno in ambito ellenico, la concezione romana del *furor* risulta frantumata in una serie di visioni contrastanti¹⁰⁴.

Se da un lato continua a sopravvivere una concezione di *furor* con valenza punitiva, dall'altro lato si diffonde una nuova percezione della follia in termini di malattia, con la conseguenza che da un originario disinteresse da parte del diritto per il *furiosus* si arriva alla configurazione dell'istituto della *cura furiosi*¹⁰⁵.

Studies in memory of Professor T. Lopuszko, 29, 2010, 109 ss.; L. Gagliardi, *L'uomo sacro*, in U. Eco (a cura di), *L'antichità*. Roma, Milano 2012, 344 ss.; L. Ter Beek, *Divine Law and the Penalty of 'Sacer Esto' in Early Rome*, in O. Tellegen-Couperus (a cura di), *Law and Religion in the Roman Republic*, Leiden - Boston, 2012, 28.

¹⁰² Tab. 5.7a: *Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*. Un individuo socialmente pericoloso in quanto potrebbe, con la sua follia, arrecare un danno non solo al suo patrimonio ma, dunque, alla società in generale, pertanto si richiede l'intervento dell'*adgnatus* e, in subordine, dei *gentiles*. Tale pericolosità si ritrova anche nella disciplina più tarda della *cura furiosi*. Cfr., sul punto, D.1.18.13.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*); D.1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*); D.48.9.9 (Mod. 12 *pand.*).

¹⁰³ Gai 3.106. Cfr. I.3.19.8. Sul passo, si veda F. Lamberti, *Su alcune distinzioni riguardo all'età dell'impubere nelle fonti giuridiche romane*, in S. Cagnazzi, M. Chelotti, A. Favuzzi, F. Ferrandini Troisi, D.P. Orsi, M. Silvestrini, E. Todisco (a cura di), *Scritti di Storia per Mario Pani*, Bari 2011, 212 ss., in particolare 217 ss. Anche per Pomponio, D.50.17.40, il *furiosus* è privo di volontà, passo da confrontare con il brano paolino D.50.17.5: *In negotiis contrahendis alia causa habita est furiosorum, alia eorum qui fari possunt, quamvis actum rei non intellegent: nam furiosus nullum negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potest*.

¹⁰⁴ Già nelle commedie di Plauto è possibile scorgere gli elementi di tale *contaminatio*: accanto a passi che mantengono la tradizione romana consigliando al folle l'espiazione dei peccati, una nuova impostazione "laica", proveniente dalla commedia attica nuova, insiste sulle doti curative dell'elleboro, che determina perdita di scorie e liquidi, sebbene l'assunzione di rimedi medici spesso risulti comunque accompagnata dalla recitazione di formule magico-religiose. Catone poi, in polemica con i medici greci, vanta le maggiori virtù curative della locale erba brassica rispetto all'elleboro greco, indice del diffondersi nella società romana di rimedi medici per curare la follia. Cfr. Cato *De agri cult.* 156 e 157. Sul punto, cfr. I. Mazzini, *Le accuse contro i medici nella letteratura latina e il loro fondamento*, in *Quaderni linguistici e filosofici*, 2, 1982-1984, 75-90; J. André, *Être médecin à Rome*, Paris 1987, 120 ss.; F. Stok, *Medicus amicus: la filosofia al servizio della medicina*, in *Humana.mente*, 9, 2009, 80.

¹⁰⁵ Secondo F. Zuccotti, "*Furor haereticorum*", cit., 23 ss., il passaggio dalla percezione del *furor* come qualcosa di trascendente e divino, retaggio di antiche concezioni giuridico-sacrali, ad una pluralità caotica di nuove concezioni della follia sarebbe la causa di un diffuso scetticismo verso ogni visione religiosa o filosofica dell'anomalia mentale, portando ad un atteggiamento laico e distaccato nei confronti di questa. Il diritto postclassico e giustiniano finiranno per irrigidire maggiormente l'istituto della *cura* per avere un più stringente controllo sul *furiosus* al fine di impedire che i soggetti in preda ad un'ottenebrante follia religiosa potessero disporre della propria persona e dei propri beni, assecondando così i propri errori in materia di fede.

Ma una visione della follia in termini sinistri e negativi non viene superata neppure con il sopraggiungere a Roma delle spiegazioni medico-scientifiche provenienti dalla sapienza greca, in quanto la stessa eziologia della μελαγχολία viene fatta discendere dall'*atra bilis* e al carattere *furvus*, dunque funesto della μέλαινα χολή, con tutte le implicazioni che il colore nero aveva a livello paradigmatico, sempre legato a qualcosa di trascendente¹⁰⁶.

La valenza “medicinale” del castigo della follia¹⁰⁷ sopravvive ancora nella legislazione classica, tanto che Marco Aurelio si richiama ad essa per escludere la possibilità di irrogare ulteriori pene al pazzo che abbia commesso un crimine in quanto “*satis furore ipso puniatur*”, in una visione compatibile con una percezione dell’alienazione mentale in termini di vera e propria patologia¹⁰⁸.

Con la filosofia stoica si verifica per la prima volta una scissione tra visione scientifica e concezione etica dell’alterazione psichica¹⁰⁹: se la *sanitas* coincide con l’autocontrollo razionale dell’uomo saggio (per antonomasia immune da ogni forma di rilassamento della ragione, sebbene non possa dirsi altrettanto per le affezioni atrabiliari), di contro, l’*insanitas* è rappresentata da quella

¹⁰⁶ La negatività della “nerezza” verrà ripresa ed enfatizzata in ambito cristiano in cui il carattere paradigmatico di tale colore, in quanto negazione della luce, sarà associata a Satana. Cfr. F. Zuccotti, ‘...*Qui fruges excantassit...*’. *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo ‘excanto’ e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII*, cit., 184 ss.; ID., *Il «furor» del patricida e il testamento di Malleolo*, cit., 194; ID., “*Furor haereticorum*”, cit., 469. Sulla μελαγχολία, si veda part. II, § 4.5.

¹⁰⁷ Sulla funzione taumaturgica del castigo della follia, cfr. F. Zuccotti, “*Furor*” e “*eterodossia*” come categorie sistematiche della repressione criminale romana, cit., 293.

¹⁰⁸ D.1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*). Cfr. D.48.9.9.2 (Mod. 12 *pard.*). La massima di Marco Aurelio, di stampo stoico, sopravviverà per molto tempo, spesso richiamata anche da Baldo, fino a Tiberio Deciani. Attualmente, si trova anche incisa in una sala del Manicomio Giudiziario di Aversa. Su questi temi, si veda P. Noyen, *Marc-Aurèle et le problème de l’irresponsabilité*, in *La Nouvelle Clio*, 6, 1954, 278 ss.; J.E. Spruit, *The Penal Conceptions of the Emperor Marcus Aurelius in Respect of Lunatics. Reflectios on D. 1, 18, 14*, in ID. (a cura di), *Maior Viginti Quinque Annis*, Assen 1979, 142 ss.; E. Nardi, *L’otre dei parricidi e le bestie incluse*, cit., 94 ss.; M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Milano 1983, 83 ss.; Y. Bongert, *Le mal et sa sanction dans l’oeuvre de Marc-Aurèle*, in *MNHMH Petropulos*, I, Athena 1984, 247 ss. e 263 ss.; G. Villone, *I diritti per gli alieni. Osservazioni di storia della medicina sulla follia*, in A. Maffi, L. Gagliardi (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 461. Il ricorso all’avverbio *satis* dà alla norma carattere di indeterminatezza, rendendo non assoluto il carattere della regola, come nota F. Zuccotti, “*Furor haereticorum*”, cit., 325 e *ivi* nt. 147.

¹⁰⁹ Il tema della filosofia stoica secondo cui le passioni coincidono con la follia si fonda sulla concezione per cui ogni comportamento inaspettato o inconsueto è designato in termini di pazzia. Cfr. G. Rosen, *Madness in Society. Chapters in the Historical Sociology of Mental Illness*², Chicago 1969, 90: “as in English, a strange or unexpected act might lead a Greek or a Roman to exclaim ‘He’s mad!’ without necessarily implying the existence of mental derangement in a strict sense”. Per Crisippo la passione coincide con la deviazione della ragione, a differenza di Zenone, secondo il quale le passioni sono conseguenze dei giudizi e del mancato controllo della ragione sulla parte affettiva dell’individuo. Per una approfondita ricostruzione di tali concezioni, nonché sul carattere monistico o dualistico della dottrina crisippea, cfr. A.M. Ioppolo, *La dottrina della passione in Crisippo*, in *Rivista Critica di Storia della Filosofia*, 27, 1972, 267 ss.; A. Glibert-Thierry, *La théorie stoïcienne de la passion et son évolution chez Posidonius*, in *RPhL.*, 75, 1977, 393-435; R.J. Rabel, *Diseases of Soul in Stoic Psychology*, in *GRBS.*, 22, 1981, 385-393; L. Couloubaritsis, *La psychologie chez Chrysippe*, in I. G. Kidd, K. Bringmann, O. Gigon, L. Couloubaritsis, F. Declève Caizzi, A. Dihle, P. Grimal, A. Long, M. Forscher (a cura di), *Aspects de la philosophie Hellénistique. Neuf exposés suivis de discussions*, Vandœuvres-Genève 1986, 99-146; F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell’età romana*, cit., 2349 ss.

situazione in cui la *mens* non governa più le pulsioni dell'*animus*, abbandonandosi al disordine delle *passiones*¹¹⁰.

Lo stoicismo, qualificando come insensati coloro che perdono il controllo delle proprie passioni, ha esteso i confini della follia, portando influenze dirette sulla giurisprudenza romana che in tal modo ha riconosciuto, oltre la fattispecie del *furiosus* delle XII Tavole, anche figure di alienazione mentale in precedenza sconosciute¹¹¹.

Un contributo significativo nella concezione della follia in senso marcatamente negativo si verifica con l'avvento del cristianesimo, portando, nel diritto romano tardoimperiale, ad un atteggiamento di crescente intolleranza nei confronti dell'alterazione psichica, traducendosi in una legislazione criminale diretta alla repressione penale di coloro i quali non risultano inquadrati nella religione cristiana: si tende a limitare l'autonomia privata e le libertà civili del non ortodosso, tenendo però ferma la sua responsabilità penale¹¹².

¹¹⁰ Questa dicotomia si ritrova nelle nuove concezioni di matrice stoica per cui esiste una forma di *insania* coincidente con la *stultitia* determinata dalle *perturbationes animi*, la cui cura è affidata al filosofo, e un'*insania* (il *furor*) intesa come malattia organica, di competenza del medico. Questo discorso sarà ripreso da Cicerone come oggetto di riflessione nel III libro delle *Tusculanae Disputationes*. Si veda, in particolare, Cic. *Tusc.* 3.1-11, in cui è affrontata una considerazione sulle *perturbationes animi* ed i relativi *morbi*. Nel § 7 delle *Tusculanae*, ci si chiede se il *sapiens* possa cadere vittima delle *perturbationes animi*: al *furor* il *sapiens* è incolpevole, trattandosi di una patologia del corpo, quindi non controllabile attraverso la speculazione filosofica, mentre dell'*insania* provocata dalle passioni sarebbe responsabile essendosi comportato da *stultus* (ciò che, però, per antonomasia, risulta escluso). Anche la *melancholia* sarebbe una malattia del corpo cui, come tale, il saggio non può sfuggire, né prevenirne gli effetti. In particolare, secondo l'Arpinate, in *Tusc.* 3.11, sono *sani* i soggetti la cui *mens* non è sconvolta da un *motus*, intesa come una patologia organica, mentre *insani* si dicono coloro che perdono il controllo di se stessi, essendo sconvolti dal desiderio o dalla collera. Cfr. Diog. Laert. 7.118, il quale, trattando delle *φανθασίαι*, conseguenze dirette della *μελαγχολία*, e della *λήρησις*, cui possono andar soggetti i *sapientes*, sostiene che esse, secondo gli stoici, sono dovute alla natura, non essendo frutto di una scelta. Sul punto, C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, I, Roma 1990, 186; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 107 ss. Sulle *φανθασίαι* e, in generale, sulle allucinazioni e illusioni nella filosofia stoica, epicurea, scettica e nella medicina antica, cfr. J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, cit., 109 ss. Per la differenza tra malattie del corpo e malattie dell'anima nell'approccio medico e filosofico, cfr. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2341 ss., sul rapporto tra malattie e passioni, 2346 ss., mentre sulla possibilità del saggio di essere colpito dalla *melancholia*, 2352 ss.

¹¹¹ In tal senso si è espresso A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, I, *La folie et la prodigalité*, cit., 19 ss. e 92 ss.

¹¹² Cfr. A. Lebigre, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain*, Paris 1967, 31 ss. La normativa postclassica tenderà a considerare al pari del *sacrilegium* o del *crimen maiestatis* tutte le ipotesi di disobbedienza ai precetti divini imposti dalle costituzioni imperiali. La demonizzazione della follia ha tra le sue conseguenze, inoltre, quella di fare dell'eterodosso una sorta di "morto civile" e l'irrigidimento dell'istituto della *cura*, in un più stringente e necessario controllo del *furiosus*. Sul punto, F. Zuccotti, *Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano*, in *AARC.*, 8, Napoli 1990, 271-307; ID., "Furor haereticorum", cit., 29 ss.; ID., "Furor" e "eterodossia" come categorie sistematiche della repressione criminale romana, cit., 273-328. Si veda anche il testo di F. Ruggiero, *La follia dei cristiani. La reazione pagana al cristianesimo nei secoli I-V*, Roma 2002, 15 ss., in cui l'autore prende in esame il dibattito tra cultura antica e cristianesimo e in particolare l'accusa fatta dai pagani ai cristiani di essere individui irrazionali, seguaci di un culto "folle".

Questa nuova concezione è ben visibile nelle *constitutiones* imperiali del periodo, con un ricorso a termini rientranti nella sfera semantica dell'alienazione mentale per designare i seguaci dell'eterodossia religiosa¹¹³.

La *caecitas*, questa volta, si traduce in una causa determinante un “*error*” da cui nasce la “*superstitio*”¹¹⁴.

Ritorna, ancora una volta, una visione della follia come stigma di un'originaria colpa dell'individuo, come tale, ricollegata ad una sorta di contaminazione numinosa, ora però intesa come impossessamento di entità demoniache e sataniche: una concezione totalizzante dell'anomalia in linea con l'unitarietà del credo religioso dell'impero¹¹⁵.

¹¹³ E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Estudos em Homenagem aos Profs. Paulo Merêa e Guilherme Braga da Cruz*, 1983 Coimbra, 3-13, ora in *Scritti minori*, I, Bologna 1991, 598-609; F. Zuccotti, “*Furor haereticorum*”, cit., 49 ss.; M.V. Escribano Paño, *El uso del vocabulario médico en las leyes teodosianas contra los heréticos*, in *La cultura científico-naturalista nei padri della Chiesa (I-V sec.)*. XXXV Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma 4-6 maggio 2006, Roma 2007, 605 ss.; ID., *The Social Exclusion of Heretics in Codex Theodosianus XVI*, in J.J. Aubert, P. Blanchard (a cura di), *Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Troisième Journées d'étude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007*, Genève 2009, 48 ss.

¹¹⁴ F. Zuccotti, “*Furor haereticorum*”, cit., 476.

¹¹⁵ Ciò che rimane ferma è l'idea di un'alterazione psichica che è immediata e intrinseca punizione del peccatore, valore che in età cristiana è fortissimo. Cfr. F. Zuccotti, “*Furor haereticorum*”, cit., 469, il quale osserva come la costruzione pagana del *furor* come pena divina possa durare nel tempo, come fattore inalterato nel nuovo contesto religioso.

SEZIONE II: *Il vocabolario della follia. La terminologia connessa all'infermità mentale ricorrente nelle fonti giuridiche*

SOMMARIO: 2.1. *Il vocabolario della follia*. 2.2. *Amens*. 2.3. *Bacchatus, fanaticus, φρενητικός*. *Rinvio*. 2.4. *(Non) compos mentis; (non) compos sui; (non) sanae mentis; (non) suae mentis*. 2.5. *Demens*. 2.6. *Fatuus e morio*. *Rinvio*. 2.7. *Furiosus*. 2.8. *Insanus*. 2.9. *Lunaticus*. *Rinvio*. 2.10. *Melancholicus*. *Rinvio*. 2.11. *Mente captus*. 2.12. *Vecors e vesanus*. 2.13. *Osservazioni conclusive*.

2.1 *Il vocabolario della follia*

Per *furia* si intende una malattia della mente che comporta alienazione, determinando nel soggetto colpito una perdita del senno¹¹⁶ e, dunque, una conseguente incapacità di intendere e di volere¹¹⁷.

Il *furiosus*, privo di dimensione psicologica, è colui che *non intellegit quid agat*¹¹⁸: un soggetto che, dalla nascita o in un momento successivo, viene a trovarsi in una situazione anche momentanea (*intervalla insaniae*) di malattia mentale¹¹⁹, di squilibrio della mente, dalla quale si ammette però la possibilità di guarigione¹²⁰.

Il vocabolario della follia risulta composto da numerosi termini¹²¹: accanto a *furiosus*¹²²,

¹¹⁶ Per B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979, 537 nt. 585, il concetto di *furor* non si ricollega necessariamente alla fattispecie del pazzo agitato, potendosi avere anche forme di follia non concitate: il pazzo è tale non per la convulsione nervosa, quanto per l'assenza di *mens*. Addirittura, possono verificarsi casi in cui non ci si rende conto di avere a che fare con un *furiosus*. Cfr. D.6.2.7.2 (Ulp. 16 *ad ed.*): ... *qui a furioso ignorans eum furere emit...*; D.12.1.12 (Pomp. 6 *ex Plaut.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putares...*; D.41.2.18.1 (Cels. 23 *Dig.*): *Si furioso, quem suae mentis esse existimas, eo quod forte in conspectu inumbratae quietis fuit constitutus...*; D.41.3.13.1 (Paul. 5. *ad plaut.*): *Eum, qui a furioso bona fide emit...*; D.41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*): *Si a furioso, quem putem sanae mentis...*; D.44.4.16 (Hermog. 6 *iur. epit.*): ...*quem compotem mentis esse existimabat...*; D.44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*): ...*si, cum existimaretur compos mentis esse...*; D.44.7.24 pr. (Pomp. l. s. *reg.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putarem...* Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983, 51; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 81.

¹¹⁷ E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale*, op. u. cit., 25.

¹¹⁸ Gai. 3.106: *Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit, quid agat*.

¹¹⁹ O. Lenel, *Intervalla insaniae*, in *BIDR.*, 33, 1923, 227-239; P. Bonfante, *Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia*, Milano 1963, 644-645.

¹²⁰ In D.27.10.1 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*) si fa riferimento alla possibilità di una remissione della malattia mentale (*sanitatem... receperit*): in tal caso la *potestas curatorum* cessa *ipso iure*. Il tema della reversibilità della malattia mentale è presente in Plauto, nelle cui commedie si fa riferimento ad alienati mentali, quali ad esempio *larvati* e *cerriti*. Cfr. Plaut. *Men.* 890 ss. Si veda, sul punto, O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 36-40.

¹²¹ Per il vocabolario della follia, cfr. D.M. Paschall, *The Vocabulary of Mental Aberration in Roman Comedy and Petronius*, cit., 4 ss.; R.S. Caldwell, *Selected bibliography on psychoanalysis and classical studies*, in *Arethusa*, 7, 1974, 115-134; F. Stok, *Omnes stultos insanire. La politica del paradosso in Cicerone*, Pisa 1981, 101 ss. (si veda in particolare l'appendice: *Elenco dei principali termini latini e greci riferiti alla malattia mentale*). Cfr. anche M.C. García Vázquez, *La polémica en torno al concepto de "furiosus"*, in *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Ursicino Alvarez Suárez*, cit., 185-192. Per uno sguardo alla varietà dei disturbi psichici in diritto canonico, cfr. M. Ferraboschi, *Le anomalie psichiche nel Corpus e nel Codex Iuris Canonici. Annotazioni*, in *Studi di diritto canonico in onore di M. Magliocchetti*, II, Roma 1975, 531 ss., mentre per un riferimento alla Glossa, cfr. M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, cit., 29 ss.

¹²² Connotazione terminologica più utilizzata comparando nelle fonti ben 469 volte, come nota E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 23.

nelle fonti giuridiche compaiono con più o meno frequenza i lemmi *amens*¹²³, *bacchatus*¹²⁴, *demens*¹²⁵, *fanaticus*¹²⁶, *fatuus* e *morio*¹²⁷, *φρενητικός*¹²⁸, *insanus*¹²⁹, *lunaticus*¹³⁰, *melancholicus*¹³¹, *mente captus*¹³², *vecors*¹³³, *vesanus*¹³⁴, utilizzati per indicare una vasta gamma di patologie psichiche che spaziano dalla depressione all'euforia¹³⁵.

¹²³ Interpr. PS. 2.20.4. (*hae.*)= 7. (PS. ed):...*amentia aut furor*...; CTh. 11.39.12:...*tanta erit amentia*...; CTh. 15.5.5:...*amentia*...; CTh. 16.10.24:...*in eadem amentia perseverant*...; Brev. Alar. 11.14.6: ...*amentia*...

¹²⁴ D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*):...*circa fana bacchatus sit*...

¹²⁵ D.1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*): ...*simulatione dementiae*...; D.4.8.27.5 (Ulp. 13 *ad ed.*):...*furioso vel demente*...; D.5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*):...*furiosus vel demens...furiosus esset vel demens*...; D.5.2.13 (Scaev. 3 *resp.*):...*quasi a demente*; D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*):...*quasi demens responsa daret*...; D.24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*):...*propter dementiae*...; D.24.3.2.2 (Ulp. 35 *ad Sab.*):...*per dementiae*...; D.26.1.3.1 (Ulp. 37 *ad Sab.*):...*quasi dementi...dementiae*...; D.26.5.8.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*):...*in furore aut dementiae*...; D.27.10.6 (Ulp. 1 *de omn. trib.*):...*vel furorem vel dementiae*...; D.27.10.7.1 (Iul. 21 *dig.*): *Curator dementi...dementis*...; D.27.10.7.2 (Iul. 21 *dig.*): *Cum dementis curatorem... dementis*...; D.29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Lab.*): *pater demens fuisset*...; D.31.48.1 (Proc. 8 *epist.*):...*dementis curator*...; D.46.7.3.8 (Ulp. 77 *ad ed.*):...*demens factus sit*...; D.47.10.17.11 (Ulp. 57 *ad ed.*):...*propter furorem vel quem alium casum dementiae*...; C.1.1.1.1:...*dementes vesanosque*...; C.1.1.2:...*animi obstinatoris dementiae*...; C.1.4.28: *Tam dementis quam furiosi... tam curatoribus dementis quam furiosi*...; C.5.4.25.2:...*in demente*...; C.5.4.25.3:...*non solum dementis, sed etiam furiosi*...; C.5.4.25.4:...*tam curatoribus dementis vel furiosi*...; C.5.37.28.1a: *vel demens vel furiosus*...; C.9.51.13.2a:...*ut furioso ac dementi*...; CTh. 9.43.1.2 (=Brev. Alar. 9.33.1.2):...*ut furioso ac dementi*...; CTh. 9.43.1.3:...*dementi*...; CTh. 16.1.2.1:...*dementes*...; CTh. 16.5.6:...*obstinatoris dementiae*...; CTh. 16.5.24: *Haereticorum dementiae*...; CTh. 16.5.32:...*tanta dementiae*...; Nov.Th. 3.8:...*pagana dementiae*...; Brev. Alar. 9.33.1.3 Interpr.: ...*dementer...dementi*...

¹²⁶ D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*):...*si servus inter fanaticos non semper caput iactaret*...

¹²⁷ D.3.1.2 (Gai. 1 *ad ed. prov.*): "*fatuo fatua*": *cum istis quoque personis curator detur*; D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. cur.*):...*si ita fatuum vel morionem vendiderit*...; D.42.5.21 (Gai. 24 *ad ed. prov.*): *vel fatuo*; Nov.Th. 3.9:...*haereticae fatuitatis*...

¹²⁸ D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*):...*veluti contingeret φρενητικῶ, quia id ei ex febribus acciderit*...

¹²⁹ D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*):...*vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur*... D.48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*):...*tamen ut insanis illis parcendum est*...; C.1.12.4.1:...*animos insania*; C.1.55.6:...*fervet insania*...; C.9.7.1:...*ex insania*...; C.9.13.1.1:...*crescat insania*...; C.9.50.1.1:...*aut furore aut insania*...; Epit. Gai. 1.8.1... *insani*; Epit. Gai. 1.8.2:... *aut insani sunt*...; Epit. Gai. 2.2.3: *Item et hi, qui furiosi, id est mente insani*...; CTh. 1.29.8 (=Brev. Alar. 1.10.3):...*fervet insania*...; CTh. 6.4.22.3:...*praesumptionis insania*...; CTh. 9.4.1:...*si ex insania*...; CTh. 9.45.5:...*Sed si armorum fiducia resistendi animos insania impellente conceperit*...; CTh. 15.5.5: ...*Si qui etiam nunc vel Iudaeae impietatis amentia vel stolidae paganitatis errore adque insania detinentur*...; CTh. 15.9.2:...*insania curialium vires*...; CTh. 16.5.65: *Haereticorum ita est reprimenda insania*...; CTh. 16.10.2: *Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania*...; Lex Rom. Burg. 36.6:...*si morbo perpeti et insanabili teneatur ac si furiosus aut mente insanus agnoscitur*...

¹³⁰ D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. cur.*):...*si furiosum aut lunaticum sit*...

¹³¹ D.21.1.2 (Paul. 1 *ad ed. aedil. cur.*): *vel melancholici*.

¹³² D.27.1.45.2 (Tryph. 13 *disp.*):...*curator mente capto*...; D.27.10.14 (Pap. 5 *resp.*):...*mente captae curatorem*...; D.28.1.17 (Paul. 3 *sent.*): *In adversa corporis valetudine mente captus*...; D.28.3.20 (Scaev. 13 *dig.*):...*mente captus*...; D.33.2.32.6 (Scaev. 15 *dig.*):...*mente captum...mente capti*...; D.39.5.23.1 (Mod. 15 *resp.*):...*mente captum donare non posse*; I.1.23.4: *Sed et mente captis*...; I.2.16.1:...*si mente captos*...; C.1.4.28: *furiosi vel mente capti*; C.5.4.25.2: *mente capti...mente capti et furiosi*...; C.5.4.25.5:...*furiosi vel mente capti*...; C.5.70.2.1:...*mente capti*...; C.6.26.9:...*mente captus vel mente capta...mente capta persona*...; C.6.26.9.1:...*personis quae mente captae sunt*...; PS. 3.4a.11:...*mente captus*...; Nov.Th. 3.1:...*mente captus*...

¹³³ D.50.16.242.3 (Iav. 2 *ex post. Labeonis*):...*quasi vecors, vesanus, qui sine corde aut sanitate esset*...

¹³⁴ D.50.16.242.3 (Iav. 2 *ex post. Labeonis*):...*vesanus*...; C.1.1.1.1: ...*dementes vesanosque*...; Const. Sirm. 15: ...*At si huius est vesaniae*...; CTh. 11.36.14:...*si procacem vesaniam*...; CTh. 16.1.2.1:...*dementes vesanosque*...; CTh. 16.5.15:...*in deum miserae vesaniae conspirationis exercet*...; CTh. 16.5.25.1:...*illorum vesaniam*...; CTh. 16.6.6.1:...*haereticorum vesaniam*...; CTh. 16.10.7:...*vesanus ac sacrilegus*...; Nov.Th. 3.8:...*naturali vesania et licentia pertinaci*...; Nov.Th. 15.2.1:... *pateretur vesaniam*...; Nov. Val. 23: ... *vesana crudelitas*...

¹³⁵ Papiniano parla anche di debolezza mentale, *languor animi*: D.41.3.44.6 (Pap. 23 *quaest.*), mentre in D.1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*) si fa riferimento alla *continua mentis alienatione omni intellectu careat*.

Altre volte si dice che il folle è (*non*) *compos mentis*¹³⁶, (*non*) *sanae mentis*¹³⁷, (*non*) *suae mentis*¹³⁸, o, ancora che *animus deesse*¹³⁹.

L'*alienatus*¹⁴⁰, inoltre, è più volte paragonato all'*absens*¹⁴¹, al *dormiens*¹⁴², all'*ignorans*¹⁴³, al *pupillus* e all'*infans*¹⁴⁴, al *mortuus*¹⁴⁵, al *captus ab hoste*¹⁴⁶.

¹³⁶ D.1.18.13.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*):...*compos mentis non esset*...; D.12.1.12 (Pomp. 6 *ex Plaut.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putares*...; D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*):...*cum compos mentis esset... compoti mentis*...; D.26.5.12.2 (Ulp. 3 *de off. procons.*):...*quosdam, etsi mentis suae videbuntur ex sermonibus compotes esse*...; D.28.1.16.1 (Pomp. *l. s. reg.*):...*compotibus mentis*...; D.28.1.20.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*):...*compos mentis non sit*...; D.28.7.27 (Mod. 8 *resp.*):...*neque compos mentis esset*; D.33.2.32.6 (Scaev. 15 *dig.*): *mentis compos fiat*...; D.37.3.1 (Pap. 15 *quaest.*):...*aut compos mentis*...; D.38.17.2.11 (Ulp. 13 *ad Sab.*):...*mentis compos*...; D.40.5.30.7 (Ulp. 5 *fideicomm.*):...*quem compotem mentis non esse*...; D.44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*):...*cum existimaretur compos mentis esse*...; D.44.4.16 (Hermog. 6 *iuris epit.*):...*quem compotem mentis esse*...; D.44.7.24 (Pomp. *l. s. reg.*):...*cum eum compotem mentis esse putarem*; D.44.7.24.2 (Pomp. *l. s. reg.*):...*deinde compos mentis esse desierit*...; D.44.7.43 (Paul. 72 *ad ed.*):...*compos mentis*...; I.1.14.2:...*cum compos mentis*...; I.2.12.1: *compos mentis*...; C.6.36.5: *nec codicillos quidem:... tuae mentis eum compotem fuisse*...; C.5.70.3: *Si pater tuus mentis compos non est*...

¹³⁷ D.5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*):...*quasi non sanae mentis fuerunt*; D.5.2.5 (Marcell. 3 *dig.*):...*quasi non sanae mentis fuisse*...; I.2.18:...*quasi non sanae mentis fuerunt*...; D.14.4.4 (Paul. 30 *ad ed.*):...*vel furiosus sanae mentis*...; D.28.6.43 (Paul. 9 *quaest.*): *sanae mentis*...; D.29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Labeonis*):...*si probaretur sana mente*...; D.41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*): *Si a furioso, quem putem sanae mentis*...; D.48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*):...*an sanae mentis fuerit*...; C.2.4.20:...*sanae mentis*...; C.2.4.27: *Sanam mente*...; C.6.22.2:...*sanae mentis fuerit*...; C.6.22.9.1: ...*sana mente*...; Nov.Th. 3.1:...*ad sanitatem mentis*...

¹³⁸ D.1.16.9.5 (Ulp. 1 *de off. procons.*): *qui suae mentis non sunt*; D.5.1.39 (Pap. 3 *quaest.*):...*suae mentis*...; D.9.2.5.2 (Ulp. 18 *ad ed.*):...*cum suae mentis non sit?*...; D.26.1.11 (Paul. 3 *ad Vitell.*):...*cum suae mentis esse coeperit*; D.41.2.18.1 (Cels. 23 *dig.*): *Si furioso, quem suae mentis esse existimas*...; C.3.33.12.1:...*non ad suam mentem venire furentem*...

¹³⁹ Cfr. D.3.3.2.1 (Paul. 8 *ad ed.*): *Furiosus non est habendus absentis loco, quia in eo animus deest*...

¹⁴⁰ Il termine *alienatio*, può avere un senso dinamico (nel senso di *alienum facere*; cfr. Fest. s.v. «*Alienatio*», L 122: «*alienatio, quia alienus est factus*»; si veda, inoltre, *Thesaurus linguae Latinae* I, Lipsiae 1900-1905, s.v. «*Alieno*», 1563 ss.) o un senso statico (alienazione nel senso di «*estraniazione*», che sembrerebbe essere derivato dal tedesco Entfremdung, su cui si veda G. Devoto, *Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico*, Firenze 1967, s.v. «*Aienazione*», 12). Sull'utilizzo di quest'aggettivo nelle fonti giuridiche, cfr. D.1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*): ...*in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat*; D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): ...*si propter febrem loquantur aliena*...; D.47.10.15 (Ulp. 77 *ad ed.*): ...*si quis mentem alicuius medicamento aliove quo alienaverit*... In letteratura, cfr. Plin. *Nat. Hist.* 28.27.92: ...*vimque, qua alliciat ad se homines mente alienans*. Cfr. F. Zuccotti, «*Qui fruges excantassit*...». Il primigenio significato animistico-religioso del verbo «*excanto*» e la duplicità delle previsioni di *xii Tab. VIII*, cit., 183 e *ivi* nt. 211.

¹⁴¹ D.3.3.1.3 (Ulp. 9 *ad ed.*): *Dari autem procurator et absens potest*...; D.3.3.2.1 (Paul. 8 *ad ed.*): *Furiosus non est habendus absentis loco*...; D.4.6.22 (Paul. 12 *ad ed.*):...*ita enim absens defendi non videtur*...; D.12.2.41 (Pomp. *l. s. reg.*):...*absenti et ignorantibus*...; D.26.4.5.2 (Ulp. 35 *ad ed.*):...*vel absentes vel furiosos esse*...; D.29.7.2.3 (Iul. 37 *dig.*): *Furiosus non intellegitur codicillos facere, quia nec aliud quicquam agere intellegitur, cum per omnia et in omnibus absentis vel quiescentis loco habetur*; D.38.15.5.1 (Marcell. 9 *dig.*):...*patre ita absente*...; D.47.10.17.11 (Ulp. 57 *ad ed.*):...*absentis loco est*; D.50.17.124.1 (Paul. 16 *ad ed.*): *Furiosus absentis loco est*... Ma Paolo respinge la qualifica di *furiosus* come *absens* in quanto mentre quest'ultimo può ratificare, non lo stesso può dirsi del furioso, poiché privo di volontà: D.3.3.2.1 (Paul. 8 *ad ed.*): *Furiosus non est habendus absentis loco quia in eo animus deest, ut ratum habere non possit*. Cfr. D.50.16.246 pr. (Pomp. 16 *epist.*); D.50.16.209 (Flor. 10 *inst.*). Cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 93, per cui «*Absentia* è (...) assoluta mancanza di volontà».

¹⁴² D.41.2.1.3 (Paul. 54 *ad ed.*):...*quia affectionem tenendi non habent... si quis dormienti*...; D.41.3.31.3 (Paul. 32 *ad Sab.*):...*dormientes*...; D.50.16.209 (Flor. 10 *inst.*):...*si furiosus aut infans sit aut dormiat*...

¹⁴³ D.6.2.7.2 (Ulp. 16 *ad ed.*):...*a furioso ignorans*...; D.12.1.12 (Pomp. 6 *ex Plaut.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putares, pecuniam quasi mutuam acceperis eaque in rem tuam versa fuerit, conditionem furioso adquire Iulianus ait: nam ex quibus causis ignorantibus nobis actiones adquiruntur*...; D.24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*):...*furiosam repudiari posse, quia ignorantibus loco habetur*...; D.41.2.1.5 (Paul. 54 *ad ed.*): *Item adquirimus possessionem per servum aut filium, qui in potestate est, et quidem earum rerum, quas peculiariter tenent, etiam ignorantes... igitur ex causa peculiari et infans et furiosus adquirunt possessionem et usucapiunt*...; Coll. 16.3.5 (=PS. 4.8.5): *Qui sui heredes sunt, ipso iure heredes etiam ignorantes constituuntur, ut furiosi aut infantes et peregrinantes*...; I.3.1.3: *Sui autem*

L'anomalia mentale è spesso messa in risalto con l'utilizzo di termini in cui è presente un prefisso negativo (*a, ab, de, in, ve*), per sottolineare la mancanza di senno, la sottrazione della mente alla persona stessa: è il caso di *amens, demens, insanus, absens, vesanus, desipiens*¹⁴⁷.

etiam ignorantes fiunt heredes et, licet furiosi sint, heredes possunt existere: quia quibus ex causis ignorantibus adquiritur nobis, ex his causis et furiosis adquiri potest.... Cfr. P.T. 3.1.3.

¹⁴⁴ Gai. 3.109: *Sed quod diximus de pupillo, utique de eo verum est, qui iam aliquem intellectum habet; nam infans et qui infanti proximus est non multum a furioso differt, quia huius aetatis pupilli nullum intellectum habent...*; D.5.1.12.2 (Paul. 17 ad ed.): *...et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent...*; D.29.2.9 (Paul. 2 ad Sab.): *Pupillus si dari possit, licet huius aetatis sit, ut causam acquirendae hereditatis non intellegat, quamvis non videatur scire huiusmodi aetatis puer (neque enim scire neque decernere talis aetas potest, non magis quam furiosus)...*; D.41.2.1.3 (Paul. 54 ad ed.): *Furiosus et pupillus sine tutoris auctoritate non potest incipere possidere...*; D.43.4.1.6 (Ulp. 72 ad ed.): *...neque pupillum neque furiosum teneri constat, quia affectu carent...*; D.50.16.209 (Flor. 10 inst.): *...si furiosus aut infans sit aut dormiat...*; D.50.17.5 (Paul. 2 ad Sab.): *...nam furiosus nullum negotium contrahere potest, pupillus omnia tutore auctore agere potest*; PS. 4.12.7: *...neque furiosus neque pupillus exacti consilii capax est*; PS. 5.4.2: *Furiosus itemque infans adfectu doli et captu contumeliae carent...*; I.3.19.10: *...nam infans et qui infanti proximus et non multum a furioso distant...* L'equiparazione tra *furiosus* e *infans* nelle fonti giurisprudenziali è richiamata anche in D.6.1.60 (Pomp. 29 ad Sab.); D.9.2.5.2 (Ulp. 18 ad ed.); D.44.7.1.12-13 (Gai 2 aur.); D.48.8.12 (Mod. 8 reg.). Cfr., inoltre, D.46.3.68 (Marcell. 16 dig.), in cui *furiosus* e *pupillus* sono messi su uno stesso piano di *imbecillitas*. Sull'equiparazione del *furiosus* all'*infans*, cfr. G. Coppola Bisazza, *Annotatiunculae (II). Qualche puntualizzazione sull'«infanti proximus» ed il «pubertati proximus»*, in *RDR.*, 12, 2012, 2 ss., con relativa bibliografia.

¹⁴⁵ D.19.2.14 (Ulp. 71 ad ed.): *...furere coeperit vel decesserit...*; D.33.5.8.2 (Pomp. 6 ad Sab.): *...quod si ante decessissem vel furiosus ...*; D.39.5.2.5 (Iul. 60 dig.): *...sive furente eo sive mortuo...*; D.41.2.25.1 (Pomp. 23 ad Q. Muc.): *...et si moriantur aut furere incipiant aut alii locent...*; D.46.8.24.1 (Afr. 5 quaest.): *An autem et si mortuus fuisset qui petisset vel furere coeperit...* Sul *furiosus* come "morto civile", si vedano le tesi di Guarino, secondo cui il carattere irreversibile della malattia mentale avrebbe determinato l'apertura della *successio ab intestato* sulle sue *res Mancipi*, mentre le *res nec Mancipi* (la *pecunia*) sarebbero state attribuite *ex lege* a coloro che avrebbero esercitato su di lui la *potestas*. *Contra* il Diliberto, per il quale il *furor* è guaribile, cosa che esclude la possibilità di aprire una successione sui suoi beni, sostenendo l'esistenza di una differente articolazione di poteri sui beni del folle: uno gestorio, avente a oggetto la *pecunia*, poi trasformatosi in *cura*, uno conservativo sulla restante parte del patrimonio, in attesa di una possibile remissione della malattia. Sul punto, A. Guarino, *Il «Furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, in *AUCT.*, IV, 1959, 194 ss. (=Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici, Napoli 1973, 244 ss.), ora in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994 154 ss.; ID., *La 'lex XII tabularum' e la 'tutela' in Le origini quiritarie*, cit., 238; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 44 ss., 85 ss.; ID., *L'inesauribile tematica del furor*, in *Labeo*, 42, 1996, 108. Cfr., inoltre, F. Zuccotti, *Il testamento di Publicio Malleolo (Cic., De Inv. 2.50.148 s.; Auct. ad Her., Rhet. 1.13.23)*, cit., 254 ss., secondo cui il *furiosus*, privo di ogni capacità giuridica privata, diventa una sorta di "morto civile" per il mondo degli uomini; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 86 ss. e 103.

¹⁴⁶ D.23.4.8 (Paul. 7 ad Sab.): *Quotiens patre furente vel ab hostibus capto...* Sulla concezione del *furiosus* come una sorta di *captus ab hoste*, cfr. A. Guarino, *Variazioni sul tema di Malleolo*, cit., 89 nt. 48, 90 e 91 nt. 53; ID., *Il «Furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, cit., 249-251, secondo il quale come il *captus ab hoste* è considerato non più cittadino e libero – salvo riacquisto della sua situazione giuridica in base al *ius postliminii* – così il pazzo non è da intendersi quale soggetto giuridico: per l'illustre romanista non è concepibile un riacquisto *iure postliminii*, sebbene riconosca che il folle, in età postdecemvirale, sia stato considerato come soggetto giuridico *insanus*, cioè passibile di guarigione. Cfr. anche L. Amirante, *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950, 29 e *ivi* nt. 6; ID., s.v. «Postliminio (dir. rom.)», in *NNDI.*, XIII, 1968, 430. O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 103 ss., ha posto l'accento sullo stato di incertezza in cui vengono a trovarsi sia il *furiosus* che il prigioniero, determinato dalla possibilità che si verifichi l'evento guarigione nel primo caso, e nel secondo il rientro in patria, proponendo meccanismi di reintegrazione nei propri diritti per il *pater* rinsavito, così come nel caso del *captivus*. Su questi temi si veda C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus'*, *op. u. cit.*, 38 ss., che ha analizzato le posizioni di Guarino e Diliberto.

¹⁴⁷ Cfr. F. Zuccotti, *'...Qui fruges excantassit...'*. *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo 'excanto' e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII*, cit., 181 e 182 nt. 207. *Desipere*, in particolare, non compare nelle fonti giuridiche ma, in contrapposizione a *furiosus*, si ritrova *sapiens*, mentre per indicare il fenomeno della guarigione viene utilizzato *resipiscere*. Cfr. D.28.6.43 pr. (Paul. 9 quaest.): *cum resipuisset*. Si veda, inoltre, I.2.16.1: *resipuerint*; C.3.33.12.1: *resipuerit*; C.5.70.6.1: *resipuerint*; C.5.70.7.7: *resipuerit*; C.5.70.7.9: *resipuerit*; C.6.26.9: *resipuerit vel resipuerint*; PS. 3.6.18: *resipiscere*; PS. 4.8.6: *resipuerit*; Coll. 16.3.6. PS. 4: *resipuerit*; CTh. 9.1.5. Interpr. (=Brev. Alar. 9.1.3. Interpr.): *resipiscens*. Si veda, sul punto, E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 18 ss., 34 ss., 53 ss. Sul significato di *desipere* nel senso di 'de' e 'sapio' (=avere sapore, odore, e quindi gustare, sentire, da cui deriverebbe 'essere savio, assennato'), cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*.

Per comprendere, ai fini della nostra ricerca, l'ampiezza del fenomeno dell'alienazione mentale a Roma, occorre dunque effettuare un'analisi preliminare dei singoli termini inerenti la sfera dell'alterazione psichica presenti nelle fonti giuridiche, nel tentativo di dare una definizione quantomeno esaustiva di *furia* nel diritto romano¹⁴⁸.

2.2 *Amens*

Amentia indica una situazione in cui un soggetto è privato della sua mente (*a- mens*), intesa come ragione, spirito¹⁴⁹.

È interessante sottolineare in via preliminare l'insistenza delle fonti che richiamano in senso negativo il termine *mens*, intesa come quella parte dell'anima atta a comprendere e pensare, a prendere decisioni, facoltà che tipicamente difettano in chi sia colpito da un disturbo mentale paragonabile al *furor*¹⁵⁰.

Varrone definisce *amens* colui che *a mente sua descendit*¹⁵¹.

Il lemma si ritrova in numerosi passi ciceroniani, in contesti giudiziari e politici in funzione denigratoria dell'avversario politico, per sottolinearne la stoltezza e l'alterazione mentale¹⁵².

*Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Sapio*», 594. Per i richiami al verbo *desipere*, cfr. Iuv. *Sat.* 6.610 ss.; Min. Fel. *Octav.* 24.5; Cic. *De nat. deor.* 1.94; Cels. *De med.* 3.18.2; Aug. *De civ.* 1.27.

¹⁴⁸ Per una ricerca terminologica della follia, cfr. X. D'Ors, *Sobre XII Tab.* V, 7a: «*Si furiosus escit ...*», II, *Consideraciones semánticas. I. "furiosus" in Homenaje al profesor Alfonso Otero*, 1981, 221-224; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 42-43; F. Zuccotti, «*...Qui fruges excantassit...*». *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo 'excanto' e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII*, cit., 181 e ivi nt. 206; P. Toohey, *Madness in the Digest*, in W.V. Harris (a cura di) *Mental Disorders in the classical world*, Leiden-Boston 2013, 441-460.

¹⁴⁹ Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* I, Lipsiae 1900-1905, s.v. «*Amentia*», 1883 ss. Sulla definizione di *amentia*, cfr. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 429; X. D'Ors, *Sobre XII Tab.* V, 7a: «*Si furiosus escit ...*», I, *Consideraciones lexicograficas*, in *AHDE.*, 50, 1980, 812; J. Muñoz Coello, *Entre la furia y la amentia. Dos casos de la antigua Roma*, in *Gerión*, 2000, 18, 235-259.

¹⁵⁰ Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* VIII, Lipsiae 1936-1966, s.v.v. «*Mens*», «*Mentis*», 711, 722 e, specialmente 715 e ss. per l'uso del termine come equivalente a *ratio*, 717 per l'utilizzo da parte di Cicerone del termine *amentia* come contrario, come negazione e assenza di *mens*, 719 ove si riporta Epit. Ulp. 20.13 in cui è detto che *furiosus [...] mentem non habet*, ed infine 721, ove *mens* viene intesa non più come mera facoltà di *cogitare*, ma anche come l'atto stesso del pensare.

¹⁵¹ Varr. *l.l.* 6.44. Cfr. *Fest.* s.v. «*Avidus*», L 22.4.

¹⁵² Cfr., ad esempio, Cic. *Verr.* 1.3: *homo audacissimus atque amentissimus*; 2.1: *nemo quemquam tam audacem, tam amentem, tam impudentem*; 2.1.6: *audacia atque amentia*; 2.1.7: *animum sine furore atque amentia*; 2.1.48: *homo improbissime atque amentissime*; 2.1.54: *tanta audacia atque amentia!*; 2.1.102: *Homo stultissime et amentissime*; 2.1.105: *hominis audaciam amentiamque*; 2.1.141: *omnia aperta, omnia perspicua reperientur, impudentia, amentia, audacia*; 2.158: *homo amentissimus*; 2.2.43: *ista fuit amentia!*; 2.2.98: *istius amentiae fortuna*; 2.2.104: *amentia praeditus atque audacia*; 2.2.106: *Videte porro aliam amentiam*; 2.3.40: *homo audacissime atque amentissime*; 2.3.91: *te tam amentem fuisse*; 2.3.118: *homo amentissimus*; 2.3.126: *homo audacissime atque amentissime*; 2.3.185: *in istam amentiam incidisse*; 2.4.19: *Homo amentissime*; 2.4.27: *Verum hominem amentem*; 2.4.33: *videte hominis amentiam*; 2.4.38: *amentiam singularem et furorem*; 2.4.75: *cupiditate atque amentia*; 2.4.99: *cupiditatem, audaciam, amentiam*; 2.5.11: *homo amentissime*; 2.5.47: *homo amentissime*; 2.5.62: *haec homo amentissimus*; 2.5.103: *hominem amentem... importuni atque amentis*; 2.5.115: *ad hanc improbitatem amentiam crudelitatemque posse*; *Phil.* 2.9: *non inhumanitatis*

Amens è utilizzato sin dai primi comici per designare il *furor* amatorio, in un gioco di parole con *amans*¹⁵³.

Secondo una parte della dottrina a distinguere il *furor* dall'*amentia* sarebbe il riconoscimento della seconda come forma più leggera di follia, a differenza della prima che ammetterebbe la possibilità di essere soggetti a lucidi intervalli¹⁵⁴.

Tuttavia, l'*amentia*, in una definizione di Isidoro indicherebbe uno stato di alterazione mentale tutt'altro che passeggero: mentre la *dementia* è un vizio temporale, l'*amentia* è *vitium perpetuum*¹⁵⁵.

Nell'*excursus* lessicografico del § 10 del III libro delle *Tusculanae Disputationes*, Cicerone assegna all'*amentia*, così come alla *dementia* il significato di *animi adfectio lumine mentis carens*¹⁵⁶.

Da un confronto con il testo 2.19.7 delle *Pauli Sententiae* in tema di impossibilità di contrarre matrimonio per il furioso e la furiosa e di scioglimento in caso di follia sopravvenuta,

solum, sed etiam amentiae; 2.42: *homo amentissime*; 3.2: *hominis amentis*; 4.10: *huius amentiae*; 5.10: *gladiatoris amentis*; 5.32: *scelerati gladiatoris amentiam*; 5.37: *homo amentissimus*; 11.6: *hominis amentia*; 13.24: *suam amentiam*; 13.25: *crudelissimi gladiatoris amentiam!*; *Sest.* 19.43: *amentissimo tribuno plebis*; 34.73: *ita de me illum amentissimum et profligatissimum hostem pudoris*; *Catil.* 1.8: *convenisse eodem complures eiusdem amentiae scelerisque socios*; 2.11: *Cum luxuria nobis, cum amentia, cum scelere certandum est*; 2.25: *mens sana cum amentia*; *Rosc.* 62: *neque audacia solum sed summus furor atque amentia*; 66: *summus furor atque amentia*; *De Dom.* 40: *Videte hominis amentiam*; 144: *ab hominum amentium furore*; *Pis.* 24: *amentissime... o amentem Paulum*; *Vat.* 13.31: *tenuit amentia*; 15.35: *quae tanta in te sit amentia*. Sono *amentes* Catilina e i catilinari, Clodio e i suoi adepti, Pisone, Vatino, Antonio e i suoi accoliti. L'oratore, consapevole della debolezza del termine, lo utilizza spesso nel suo superlativo o in connessione con termini simili o più forti (*demens, furiosus, vecors*). Spesso *amentia* compare insieme con *audacia*, due anti-virtù, per sottolineare la stoltezza dell'avversario politico sul piano personale e l'audacia sul piano politico. Il lemma è frequentemente utilizzato in *Liv. Ab Urb.* 2.40.5: *prope ut amens*; 3.47.4: *tanta vis amentiae verius quam amoris mentem Appi Claudii turbaverat*; 28.27.6: *eum furorem atque amentiam*, 35.31.15: *ne unius amentiam civitati adsignarent*, e nei *Panegyrici* latini, in cui l'avversario è definito *demens* o *amens*. *Paneg.* 10 (4).7.4; 12.4; 25.7; 12 (2).30.3. Cfr. G. Achard, *Pratique rhétorique et idéologie politique dans les discours 'optimates' de Cicéron*, Leiden 1981, 239 ss.; F.R. Berno, *La furia di Clodio in Cicerone*, cit., 69-91; C. Pennacchio, *Della medicina. Storia breve di poche idee di salute, malattia, medicamenti e architri nelle fonti e nella letteratura non medica, I, Strumenti*, Napoli 2012, 312. *Amens* sarebbe anche il padre che non ama il proprio figlio in *Cic. Rosc.* 41.

¹⁵³ I Greci e i Romani interpretavano la passione erotica nei termini di una patologia psicofisica. Cfr., ad esempio, *Verg. Aen.* 4.595: *Quid loquor? Aut ubi sum? Quae mentem insania mutat?*. Tale passione, socialmente non pericolosa, non era dunque affidata alla cura degli agnati, come nota F. Zuccotti, *Il "furor" del patricida e il testamento di Malleolo*, cit., 187.

¹⁵⁴ Stesso discorso varrebbe per *mentecapti* e *dementes*. Cfr. P. De Francisci, *Intorno alla c.6 C.5,70 de curatore furiosi vel prodigi e alle riforme giustiniane anteriori alla c. Deo Auctore*, in *BIDR.*, 30, 1921, 155-177; S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*², I, cit., 526; P. Bonfante, *Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia*, cit., 644 ss. Sui *lucida intervalla*, cfr. *infra* part. I, §§ 2.5; 2.7.

¹⁵⁵ *Isid. Diff.* 1.122; *Etym.* 10.79: *Demens idem quod et amens id est sine mente vel quod diminutionem mentis patitur*.

¹⁵⁶ *Cic. Tusc.* 3.10: *maiores animi adfectionem lumine mentis carentem nominaverunt, amentiam eandemque dementiam*; 4.36: *ut haec tabificae mentis perturbationes sunt, aegritudinem dico et metum, sic hilariores illae, cupiditas avide semper aliquid expetens et inanis alacritas, id est laetitia gestiens, non multum differunt ab amentia*; 4.82: *omnis animi perturbatio gravis est nec multum differt ab amentia*. Già Platone, per designare due tipi di malattia di cui l'anima soffre in conseguenza del corpo, aveva distinto tra *μανία* e *ἀμαθία*. Il significato di quest'ultimo termine non è chiaro, e alcuni studiosi hanno fatto discendere la distinzione ciceroniana *amentia/dementia* di *Cic. Tusc.* 3.10 proprio all' *ἀμαθία* platonica. Cfr. *Plat. Tim.* 86b. Sul punto si veda F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2357.

con la relativa *interpretatio* Visigotica, emerge che l'interprete, specificando il brano paolino¹⁵⁷, ha aggiunto il termine *amentia a furor: amentia aut furor accesserit*¹⁵⁸, probabilmente per la preoccupazione del redattore di cogliere tutti i possibili aspetti dell'alienazione psichica¹⁵⁹.

Dopo l'imposizione, il 27 febbraio 380, a tutti gli abitanti dell'impero della religione cristiana, il termine figura in alcune costituzioni imperiali con cui gli imperatori tacciarono di insensatezza e follia tutti i seguaci di un credo diverso dalla religione ufficiale¹⁶⁰.

In una costituzione del 1 febbraio 425 di Valentiniano e Teodosio si legge¹⁶¹:

Si qui etiamnunc vel Iudaeae impietatis amentia vel stolidae paganitatis errore adque insania detinentur, aliud esse supplicationum noverint tempus, aliud voluptatum.

L'8 giugno 423 una legge generale emanata a Costantinopoli da Asclepiodoto taccia come *amentia* l'atteggiamento di coloro i quali dissentono dall'opinione comune in relazione al venerabile giorno di Pasqua: costoro sono definiti eretici, i peggiori per questa sola convinzione (*hac una persuasione peiores*). Il provvedimento della proscrizione dei beni e dell'esilio li accomuna nel trattamento punitivo ai manichei e agli eretici, chiamati pepuzisti¹⁶²:

Manichaeos illosque, quos Pepyztas vocant, nec non et eos, qui omnibus haereticis hac

¹⁵⁷ PS. 2.19.7: *Neque furiosus neque furiosa matrimonium contrahere possunt: sed contractum matrimonium furore non tollitur.*

¹⁵⁸ Interpr. PS. 2.20.4. (HAE.)= 7. (PS. ed): *Si qui matrimonium sani contraxerint et uni ex duobus amentia aut furor accesserit, ob hanc infirmitatem coniugia talium solvi non possunt.*

¹⁵⁹ Per il Nardi si tratterebbe di un'endiadi, così come anche "*aut furore aut insania*" di C.9.50.1.1. Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 42. Dello stesso parere su C.9.50.1.1 C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 109. *Contra*, P. Pescani, rec. a E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., in *BIDR.*, 86-87, 1984, 171, per il quale l'*aut* servirebbe a separare i due concetti, soprattutto – come nel caso di specie – è doppio, portando a supporto D.27.10.6, in cui Ulpiano affermando che *plerique vel furorem vel dementiam fingunt* si sarebbe riferito a due fenomeni di mali diversi; nello stesso senso anche E. Caiazza, *Il "furiosus" tra "potestas" e "patria potestas"*, rec. a C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., in *Index*, 21, 1993, 568.

¹⁶⁰ CTh. 16.1.2 (C.1.1.1). E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 598 ss.

¹⁶¹ CTh. 15.5.5.

¹⁶² CTh. 16.10.24. I pepuzisti facevano parte di una setta montanista che prende il nome dalla città di Pepuza, centro della predicazione di Priscilla, una delle profetesse seguaci di Montano. Sul tema, cfr. C. Ventrella Mancini, *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Torino 2012, 106. Sull'assonanza tra Manicheo e *Manes*, fatta derivare dalla declinazione e allungamento del primo nome per evitare il sostantivo greco della follia, ma che non significherebbe altro che "*insaniam fundere*", infondere follia, cfr. Aug. *Contr. Faust.* 19.22. Frequente è il richiamo alla metafora del morbo da debellare, paragonando ad esempio la religione manichea ad una malattia mortale che, se non curata, avrebbe potuto seriamente attentare alla salute dell'impero. Così, Coll. 15.3.8: *Ut igitur stirpitis amputari lues haec nequitiae de saeculo beatissimo nostro possit, devotio tua iussis ac statutis tranquillitatis nostrae maturet obsecundare*. Sulla repressione del manicheismo in epoca diocleziana, cfr. il lavoro recente di V. M. Minale, *Legislazione imperiale e manicheismo. Da Diocleziano a Costantino. Genesis di un'eresia*, Napoli 2013, 84 e 105 ss., e *ivi* bibliografia.

una sunt persuasione peiores, quod in venerabili die paschae ab omnibus dissentiunt, si in eadem amentia perseverant, eadem poena multamus, bonorum proscriptione atque exilio.

Il termine in esame ricorrebbe nella traduzione che compare nell'*Authenticum* di ἡ μαινομένων ἢ παραφρονούντων della Novella 72.5.1, tradotto con: “*aut furiosorum aut amentium*”¹⁶³.

Più tardi, nel *Consilium* 347, Baldo degli Ubaldi, approfondendo la questione del *furiosus* per un caso di omicidio commesso da un folle, affermerà che il termine *furiosus* si utilizza sia quando il *furor* è manifesto che non manifesto, mentre quando non è manifesto si parla di *amentia* o *dementia*¹⁶⁴.

2.3 *Bacchatus, fanaticus, φρενητικός*. Rinvio

Per una definizione di questi lemmi si rinvia alla parte II, §§ 4.1, 4.2.

2.4 (Non) *compos mentis*; (non) *compos sui*; (non) *sanae mentis*; (non) *suae mentis*

Frequente, nelle fonti letterarie e giuridiche, l'utilizzo in forma negativa delle locuzioni *compos mentis*, *sanae mentis* e *suae mentis*, per indicare la condizione di un soggetto che non è padrone della sua *mens* e che ha perso il controllo di se stesso, non avendo la mente sana¹⁶⁵.

In particolare, la parola *mens*, vicina ad *animus*, nel senso di riferirsi alla parte razionale dell'anima¹⁶⁶, risulta affiancata a *compos*, vale a dire “chi ha in potere” (da *potis*), indicando la

¹⁶³ Nov. 72.5.1. Secondo E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 449, ἡ παραφρονούντων sarebbe da tradurre nel senso di *dementes*. Sul punto, cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 42 nt. 3.

¹⁶⁴ Baldo, *Consilia*, III, cons. 347. Cfr. M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, cit., 85-86.

¹⁶⁵ Cfr., soprattutto per le fonti letterarie, J. Luque Moreno, *Mentis inops*, in *Myrtia*, 25, 2010, 53-75.

¹⁶⁶ Sul concetto di *mens*, cfr. part. I § 2.2. Cfr. Cic. *Rep.* 2.67: *ea quae latet in animis hominum quaeque pars mens animi vocatur*; *De fin.* 5.34: *animumque ita constitutum, ut et sensibus instructus sit et habeat praestantiam mentis, cui tota hominis natura pareat*; *Ac.* 2.30: *Mens enim ipsa, quae sensuum fons est, atque etiam ipsa sensus est*; *Lucr. De rer. nat.* 3.94: *animum dico, mentem quam saepe vocamus, in quo consilium vitae regimenque locatum est*; *Tert. Anim.* 12, 316.17: *animum, sive mens est νοῦς apud Graecos, [...] non aliud quid intellegimus quam suggestum animae ingenitum [...], quo agit, quo sapit. Mens, dunque, può essere vicina a intellectus, intelligentia, o ratio, designando la capacità di capire e di pensare. Sul concetto di animus (le cui testimonianze risalgono ad Appio Claudio Cieco, Nevio, Ennio, Catone, Lucilio e Pacuvio) e la sua distinzione con il termine anima con le relative fonti e bibliografia, cfr. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, in *SDHI.*, 70, 2004, 98 ss. Cfr. Cic. *Tusc.* 1.19: *alii animam, ut fere nostri - declarat nomen; nam et agere animam et efflare dicimus et animosos et bene animatos et ex animi sententia; ipse autem animus ab anima dictus est...; 1.60:...non est certe nec cordis, nec sanguinis, nec cerebri, nec atomorum; animae sit ignisne nescio, nec me pudet ut istos fateri nescire quod nesciam: illud, si ulla alia de re obscura adfirmare possem, sive anima sive ignis sit animus, eum iurarem esse divinum...**

padronanza di sé¹⁶⁷.

Compos mentis è una locuzione utilizzata, nella sua accezione positiva, per indicare l'essere dotato di ragione e giudizio, di sensibilità¹⁶⁸.

Nelle fonti giuridiche essa si ritrova in D.1.18.13.1, laddove è affermato che per chi avesse commesso *parricidium* doveva accertarsi se costui avesse compiuto tale delitto simulando la follia (venendo così punito) o se possa effettivamente dirsi non padrone di sé (*compos mentis non esset*), con la conseguenza della sua detenzione in carcere¹⁶⁹.

In alcuni casi può accadere che il *furiosus* sia un soggetto dotato di apparente tranquillità, tale che il soggetto con cui entra in contatto non si accorga che egli non è *compos mentis*¹⁷⁰:

Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putares...

o, anche, *sanae mentis*¹⁷¹:

Si a furioso, quem putem sanae mentis...

¹⁶⁷ *Thesaurus linguae Latinae* III, Lipsiae 1907-1912, s.v. «*Compos*», 2136 ss. Cfr. F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «*compos*», 557: “pienamente padrone, di q.c.; in pieno possesso, uso, godimento, di q.c.; in tutto partecipe di q.c., padrone, signore a) del possesso della coscienza, intelligenza, ragione, del corpo e delle sue membra, c. *mentis* o *mentis suae*, padrone di sé, sano di mente, nelle piene facoltà mentali (contrapp. a *mente captus* e sim.)”; K. E. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*, I, Basel 1951, s.v. «*Compos*», 1362; C.T. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionary*, cit., s.v. «*Compos*», 393; A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Compos*», 243, nel riportare la voce in esame rimanda a «*Potis*» (*ivi*, 934 ss.), dando a *compos* il significato di: “en possession de, maître de; et aussi, au sens passif “possédé” (quelques exemples à l'époque impériale); *compotiō* “rendre maître de”.

¹⁶⁸ Così, ad esempio, Cic. *Nat. deor.* 2.22: *quod animi quodque rationis est expers, id generare ex se potest animantem compotemque rationis; mundus autem generat animantis compotesque rationis; animans est igitur mundus composque rationis*; 2.36: *Quid autem est inscitius quam eam naturam, quae omnis res sit complexa, non optumam dici, aut, cum sit optuma, non primum animantem esse, deinde rationis et consilii compotem, postremo sapientem. Qui enim potest aliter esse optima?*; 2.78: *Atqui necesse est, cum sint di (si modo sunt, ut profecto sunt), animantis esse, nec solum animantes, sed etiam rationis compotes inter seque quasi civili conciliatione et societate coniunctos*. Per tutte le ricorrenze di *compos*, spesso in associazione e in antitesi a *mentis inops*, nelle fonti letterarie, cfr. J. Luque Moreno, *Mentis inops*, cit., 54 ss.

¹⁶⁹ D.1.18.13.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*). Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 81 ss. Su tale frammento, cfr., A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994, 64 ss., e, di recente, P. Pavón, *Furiosus in carcerem (Ulp. 7 De off. proc., D.1.18.13.1)*, in *Habis*, 31, 2000, 261-266.

¹⁷⁰ D.12.1.12 (Pomp. 6 *ex Plaut.*). Similmente, D.44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*):...*cum existimaretur compos mentis esse...*; D.44.7.24 (Pomp. 1. *s. reg.*):...*cum eum compotem mentis esse putarem...*; D.44.4.16 (Hermog. 6 *iuris epit.*): *Si debitor a furioso delegatus creditori eius solvat, quem compotem mentis esse existimabat...* Altri esempi, sono offerti da D.41.2.18.1 (Cels. 23 *dig.*): *Si furioso, quem suae mentis esse existimas, eo quod forte in conspectu inumbratae quietis fuit constitutus...*; D.6.2.7.2 (Ulp. 16 *ad ed.*):...*qui a furioso ignorans eum furere emit...*; D.41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*): *Si a furioso, quem putem sanae mentis...*; D.41.3.13.1 (Paul. 5 *ad Plaut.*): *Eum, qui a furioso bona fide emit...* Sul punto, cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 51.

¹⁷¹ D.41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*): *Si a furioso, quem putem sanae mentis, emero, constitit usucapere utilitatis causa me posse, quamvis nulla esset emptio et ideo neque de evictione actio nascitur mihi nec Publiciana competit nec accessio possessionis*. Cfr., sul passo, P.I. Carvajal, *La compraventa a un impúber sin autorización del tutor. Un estado de la cuestión en torno a D. 41,4,2,15*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 33, 2011, 145 ss.

In altri casi, invece, la prova della malattia mentale può fondarsi sull'anormale tenore dei discorsi, come argomenta Ulpiano¹⁷²:

...quosdam, etsi mentis suae videbuntur ex sermonibus compotes esse...

In D.24.3.22.7, ancora, la persona in preda a furore (*furore detenta est*) è *quia sensum non habet*, mentre il coniuge in senno è *compos mentis* in contrapposizione a quello *furens*, e, poche righe più avanti l'antitesi si ripete¹⁷³.

La relazione *furiosus/compos mentis* si ritrova anche in D.28.1.16.1: come il *furiosus* può acquistare un legato o un fedecommesso, anche coloro che sono invece *compotes mentis* acquisiscono azioni personali senza saperlo¹⁷⁴, mentre non può essere adibito come teste il furioso che *compos mentis non sit*¹⁷⁵; in una costituzione di Diocleziano e Massimiano in materia di impossibilità per il folle di fare codicilli, compare il binomio *furentem/mentis compotem fuisse*, l'uno posto a inizio frase e l'altro sul finire del frammento¹⁷⁶.

¹⁷² D.26.5.12.2 (Ulp. 3 *de off. procons.*): *Divus Pius matris querellam de filiis prodigis admisit, ut curatorem accipiant, in haec verba: "non est novum quosdam, etsi mentis suae videbuntur ex sermonibus compotes esse, tamen sic tractare bona ad se pertinentia, ut, nisi subveniatur is, deducantur in egestatem. Eligendus itaque erit, qui eos consilio regat: nam aequum est prospicere nos etiam eis, qui quod ad bona ipsorum pertinet, furiosum faciunt exitum"*. La discussione di Ulpiano relativa al tenore dei sermones sembra richiamare il *quasi demens responsa daret* di D.21.1.1.10 e l'*aliena loqui* e il *per vicos more insanorum deridenda loqui* di D.21.1.4.1.

¹⁷³ D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*): *Si maritus vel uxor constante matrimonio furere coeperint, quid faciendum sit, tractamus. Et illud quidem dubio procul observatur eam personam, quae furore detenta est, quia sensum non habet, nuntium mittere non posse. An autem illa repudianda est, considerandum est. et si quidem intervallum furor habeat vel perpetuus quidem morbus est, tamen ferendus his qui circa eam sunt, tunc nullo modo oportet dirimi matrimonium, sciente ea persona, quae, cum compos mentis esset, ita furenti quemadmodum diximus nuntium miserit, culpa sua nuptias esse diremptas: quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse? Sin autem tantus furor est, ita ferox, ita perniciosus, ut sanitatis nulla spes supersit, circa ministros terribilis, et forsitan altera persona vel propter saevitiam furoris vel, quia liberos non habet, procreandae subolis cupidine tenta est: licentia erit compoti mentis personae furenti nuntium mittere, ut nullius culpa videatur esse matrimonium dissolutum neque in damnum alterutra pars incidat.* Sui dubbi relativi all'autenticità del passo, cfr. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, Milano 1952, 239; K. H. Schindler, *Justinians Haltung zur Klassik, Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, Köln-Graz 1966, 323 nt. 34; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 539 nt. 593 e 543 nt. 617. Si veda anche E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 183 ss.

¹⁷⁴ D.28.1.16.1 (Pomp. l. s. *reg.*): *Marcellus notat: furiosus quoque testamenti factionem habet, licet testamentum facere non potest: ideo autem habet testamenti factionem, quia potest sibi acquirere legatum vel fideicommissum: nam etiam compotibus mentis personales actiones etiam ignorantibus acquiruntur.* Cfr. P. De Francisci, *Intorno alla c.6 C.5,70 de curatore furiosi vel prodigi e alle riforme giustiniane anteriori alla c. Deo Auctore*, cit., 163 nt. 1. Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale*, op. u. cit., 221 nt. 27 che considera classico il frammento. Una contrapposizione tra *furiosus (furioso filio)* e *sanae mentis (homini sanae mentis)*, invece, si ritrova in D.28.6.43 pr. (Paul. 9 *quaest.*).

¹⁷⁵ Ma se ha una remissione/intermissione del male (cioè un lucido intervallo), nel corso di essa lo si può adibire. Cfr. D.28.1.20.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Ne furiosus quidem testis adhiberi potest, cum compos mentis non sit: sed si habet intermissionem, eo tempore adhiberi potest: testamentum quoque, quod ante furorem consummavit valebit et bonorum possessio ex eo testamento competit.* Cfr. P. De Francisci, *Intorno alla c.6 C.5,70 de curatore furiosi*, op. u. cit., 161; O.E. Tellegen-Couperus, *Testamentary succession in the Constitutions of Diocletian*, Zutphen 1982, 59.

¹⁷⁶ C.6.36.5: *furentem posse facere certissimi iuris est. Si igitur scriptura velut codicillorum patris tui fuit prolata, ut aliquid ex hac peti possit, adseverationi tuae mentis eum compotem fuisse negantis fidem adesse probari convenit.* Cfr.,

Giavoleno, invece, adopera *demens* in contrapposizione a *sana mente*, nel senso di avere la testa a posto¹⁷⁷.

Interessante un passo di Modestino contenuto in D.28.7.27 relativo ad una singolare clausola testamentaria: un tale aveva istituito l'erede nel proprio testamento sotto la stravagante condizione di gettare i propri resti in mare, ma non avendo l'*heres* adempiuto la condizione richiesta, ci si chiedeva se fosse o meno da estromettere dall'eredità¹⁷⁸.

Il giurista risponde dicendo che costui, non avendo gettato i resti in mare dandogli piuttosto sepoltura, è semmai da lodare, occorrerà però prima considerare se un soggetto che ha posto nell'istituzione di erede una siffatta condizione non sia *compos mentis* e se tale sospetto può essere rimosso, l'*heres legitimus* non potrà contestare l'eredità all'*institutus*¹⁷⁹.

Un altro caso analizzato da Modestino, relativo alle imputazioni di lesa maestà, è in D.48.4.7.3, in cui i giudici devono porsi in via preliminare un problema di una possibile infermità mentale dell'individuo¹⁸⁰.

Sul versante dell'aspettativa della guarigione dalla malattia mentale, Paolo utilizza *sanae*

circa l'impossibilità di fare codicilli per il pazzo, D.29.7.2.3 (Iul. 37 dig.): *Furiosus non intellegitur codicillos facere, quia nec aliud quicquam agere intellegitur, cum per omnia et in omnibus absentis vel quiescentis loco habetur.*

¹⁷⁷ D.29.2.60 (Iav. 1 ex post. Labeonis). In tal senso, E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 39 e 60.

¹⁷⁸ D.28.7.27 pr. (Mod. 8 resp.): *Quidam in suo testamento heredem scripsit sub tali condicione "si reliquias eius in mare abiciat": quaerebatur, cum heres institutus condicioni non paruisset, an expellendus est ab hereditate. Modestinus respondit: laudandus est magis quam accusandus heres, qui reliquias testatoris non in mare secundum ipsius voluntatem abiicit, sed memoria humanae condicionis sepulturae tradidit. Sed hoc prius inspiciendum est, ne homo, qui talem condicionem posuit, neque compos mentis esset. Igitur si perspicuis rationibus haec suspicio amoveri potest, nullo modo legitimus heres de hereditate controversiam facit scripto heredi.*

¹⁷⁹ È la condizione potestativa "si reliquias eius in mare abiciat" alquanto bizzarra a suggerire una verifica della sanità mentale del testatore: occorre accertare prima di tutto che il testatore non sia pazzo (*neque compos mentis esset*), condizione che avrebbe comportato la nullità del testamento e l'apertura della *successio ab intestato*. Sui casi in cui l'erede istituito viene onerato da gravami piuttosto originali, cfr. A. D. Manfredini, *La volontà oltre la morte. Profilo di diritto ereditario romano*, Torino 1991, 50 ss. In effetti, gli usi funerari determinati dalle credenze pagane richiedevano che le reliquie fossero oggetto più che di un *abicere*, di un pietoso *colligere* o *componere* e, inoltre, il sottrarre le spoglie umane alla rituale sepoltura era, in età tardo-classica, addirittura una pena accessoria da scontarsi nell'altro mondo, per *gravi crimina*. Cfr. V. Capocci, *Sulla concessione e sul divieto di sepoltura nel mondo romano ai condannati a pena capitale*, in *SDHI.*, 22, 1956, 282 ss. e ntt. 32-33; F. De Visscher, *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963, 27, 32 ss.; U.E. Paoli, *Vita romana. Usi, costumi, istituzioni, tradizioni*⁶, Milano 1988, 117; G. Purpura, *La 'sorte' del debitore oltre la morte: 'nihil inter mortem distat et sortem' (Ambrogio, 'De Tobia' X, 36-37)*, in *IAH.*, I, 2009, 42 e 44. Sul passo in questione si veda B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, cit., 257; A. Trisciunglio, *Dispersione delle ceneri del cadavere: considerazioni romanistiche in margine a D.28.7.27 pr. (Mod. 8 resp.)*, in *'Aequitas sive Deus'. Studi in onore di R. Bertolino*, II, Torino 2011, 1520-1529, ora in *TSDP.*, 5, 2012, 4 ss.; C. Baldus, *Verfahren, Wahnsinn und Methode. Modestin D. 27,8,27pr. und die politische Methodengeschichte der Jurisprudenz*, in A. Kiehnle, B. Mertens, G. Schiemann (a cura di), *Festschrift für Jan Schröder zum 70. Geburtstag*, Tübingen 2013, 3-19.

¹⁸⁰ D.48.4.7.3 (Mod. 12 pand.): *Hoc tamen crimen iudicibus non in occasione ob principalis maiestatis venerationem habendum est, sed in veritate: nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerit. Nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est: quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est.* Tale frammento sarebbe riportato anche da Gregorio Magno in *Epist.* 13.45, come avverte E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 265. Sul brano di Modestino e la bibliografia in tema di lesa maestà, si veda part. I, § 2.

*mentis*¹⁸¹, mentre *compos mentis* viene utilizzato in un frammento scevolino, D.33.2.32.6 (*mentis compos fiat et convalescat*)¹⁸².

Sempre nell'ottica di una possibilità che il *furiosus* rinsavisca è utilizzato l'*aut compos mentis* di D.37.3.1, il *mentis compos factus* in D.38.17.2.11 - entrambi in materia di *bonorum possessio*¹⁸³ - così come il *si...furiosus postea compos mentis factus fuerit...* di I.1.14.2¹⁸⁴.

In un rescritto di Antonino Pio in tema di libertà fedecommissarie relativamente ad una persona *furiosa* (*in furiosi persona*) è riportato il caso di un *heres scriptus* che *compotem mentis non esse adfirmatur*¹⁸⁵.

La cessazione dello stato di sanità mentale è espressa con la locuzione *compos mentis esse desierit* in un frammento di Pomponio¹⁸⁶, mentre un *pater familias* che sia *compos mentis* può obbligarsi¹⁸⁷.

¹⁸¹ D.14.4.4 (Paul. 30 *ad ed.*): *Si pupillus, cuius tutor scierit, pubes factus vel furiosus sanae mentis dolum admittant, tenentur ex hoc edicto.*

¹⁸² D.33.2.32.6 (Scaev. 15 *dig.*). Sul frammento si veda *infra*, part. I, § 2.10.

¹⁸³ D.37.3.1 (Pap. 15 *quaest.*). Il *curator* poteva ottenere su cauzione una *bonorum possessio decretalis* (provvisoria), cosicché, se il *furiosus* fosse rinsavito, avrebbe potuto acquistare l'eredità senza la mediazione di questo, altrimenti, se fosse rimasto nella sua condizione o fosse ritornato in sé e tuttavia fosse morto prima d'averla acquisita, i beni sarebbero spettati agli aventi diritto. In D.38.17.2.11 (Ulp. 13 *ad Sab.*) è detto che se è stato domandato per il *furiosus* la *possessio decretalis*, e questo sia morto prima di aver personalmente chiesto il possesso dei beni, una volta tornato sano di mente, egli non risulterà d'ostacolo alla madre, rispetto al *Senatusconsultus Tertullianus*. Sulla *bonorum possessio del furiosus*, cfr. K.A. Vangerow, *Zur Lehre von der bonorum possessio furiosi nomine*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 30, 1847, 1-42; H. Krüger, *Erwerb und Ausschlagung der Erbschaft und der "bonorum possessio" durch das Hauskind, den pupillus und den furiosus*, in *ZSS.*, 64, 1944, 394 ss.; P. Voci, *Diritto ereditario romano*², I, Milano 1967, 189, 642 e *ivi* nt. 91, 643 e *ivi* nt. 96; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 133 ss. e 136.

¹⁸⁴ I.1.14.2: *Furiosus vel minor viginti quinque annis tutor testamento datus tutor erit, cum compos mentis aut maior viginti quinque annis fuerit factus*. Similmente, I.2.12.1: *si...furiosus postea compos mentis factus fuerit...* Il *furiosus*, in quanto *mente carent*, non può testare, né conta che sia morto dopo essere tornato sano di mente (*compos mentis*). Su questo passo, ed il suo confronto con P.T. 2.12.1, cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 59 nt. 6 e 209. Il testamento iniziato, invece, da un soggetto in preda a follia è senza valore, tranne il caso in cui venga a testare o a esprimere un'ultima volontà nel corso di lucidi intervalli durante i quali egli era *sana mente*. Così, in una Costituzione giustiniana del 530 d.C., C.6.22.9.1, su cui si veda S. Solazzi, *I lucidi intervalli del furioso*, in *AG.*, 89, 1923, 89 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 552 ss., e la relativa *rec.* di O. Lenel, in *ZSS.*, 45, 1925, 514 ss. Cfr., sul punto, anche B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 543 nt. 617.

¹⁸⁵ D.40.5.30.7 (Ulp. 5 *fideicomm.*): *In furiosi persona divus Pius rescripsit fideicommissam libertatem non impediri [sub] condicione scripti heredis, quem compotem mentis non esse adfirmatur. Igitur si constiterit ei recte datam per fideicommissum libertatem, decretum interponetur, quod id ipsum complectatur, ad exemplum infantis.*

¹⁸⁶ D.44.7.24.2 (Pomp. l. s. *reg.*): *Item si alienam pecuniam credendi causa quis dederit, deinde compos mentis esse desierit, postea consumpta ea furioso conditio acquiritur.* È accordata una *conditio* per la *datio mutui* da parte del *furiosus*. Sul passo, cfr. C. Longo, *Corso di diritto romano. Il mutuo*, Milano 1933, 38 ss. Si veda, inoltre, U. Lübtow, *Beiträge zur Lehre von der Conditio nach römischem und geltendem Recht*, Berlin 1952, 41 ss.; F. Schwarz, *Die Grundlage der conditio im klassischen römischen Recht*, Köln 1952, 242 ss. Sul passo di Pomponio, da mettere in relazione con D.12.1.12 in cui è riportato il parere di Giuliano, si veda C. Sanfilippo, *Conditio indebiti. I. Il fondamento dell'obbligazione da indebitum*, Milano 1943, 51 ss. (e la relativa *rec.* di A. Guarino, in *SDHI.*, 11, 1945, 319 ss.); G. Donatuti, *Le 'causae' delle 'conditiones'*, in *Studi di diritto romano*, II, Milano 1977, 802 ss. In relazione all'opinione dei *veteres* di esercitare la *conditio* anche per *iniusta causa*, cfr. R. Santoro, *Studi sulla 'conditio'*, in *AUPA.*, 32, 1971, 181 ss., mentre per una ricostruzione della dottrina in materia, cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 94 e *ivi* nt. 22.

¹⁸⁷ D.44.7.43 (Paul. 72 *ad ed.*): *Obligari potest pater familias suae potestatis pubes compos mentis: pupillus sine tutoris auctoritate non obligatur iure civili: servus autem ex contractibus non obligatur.* Cfr. L. Labruna, *Rescriptum divi Pii*.

Gordiano presuppone un padre pazzo usando *mentis compos non est*, non è sano di mente¹⁸⁸.

Non *sanae mentis* risulta in numerosi frammenti accompagnato dal *quasi*¹⁸⁹: D.5.2.2 e D.5.2.5, in particolare, che richiamano il *color insaniae*, la finzione agita in giudizio per ottenere l'invalidazione del testamento inofficioso¹⁹⁰; spesso l'autore di quest'ultimo è, soprattutto nelle fonti giurisprudenziali di epoca severiana, definito *quasi demens*, *quasi furiosus*, *quasi non sanae mentis*¹⁹¹.

La sanità mentale (*sanam mentem*) è condizione per un'efficace transazione¹⁹² o per la conclusione di un patto¹⁹³, mentre non può essere distrutto il testamento di colui che lo ha redatto quando *sanae mentis fuerit* e poi si è suicidato per incapacità di sopportare il dolore o per un accesso di furore, se la sua innocenza è fatta valere dall'*heres scriptus* con limpide prove¹⁹⁴.

Di un folle si dice anche che è *non suae mentis*, da intendersi nel senso di una perdita del dominio di se stesso, *suus non est*¹⁹⁵: così in D.1.16.9.5, laddove gli alienati sono indicati come coloro che non sono in senno (*qui suae mentis non sunt*)¹⁹⁶, mentre Pegaso, citato da Ulpiano, ritiene che un *furiosus* non risponda del danno da *lex Aquilia*: egli, infatti non ha nessuna colpa,

Gli atti del pupillo sine tutoris auctoritate, Napoli 1962, 19 ss.; I. Buti, *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi*, Napoli 1976, 256 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 235.

¹⁸⁸ C.5.70.3: *Si pater tuus mentis compos non est, pete ei curatores, per quos, si quid gestum est, quod revocari oporteat, possit causa cognita in pristinum statum restitui.*

¹⁸⁹ D.5.2.2 (Marcian. 4 inst.): *...quasi non sanae mentis fuerunt*; D.5.2.5 (Marcell. 3 dig.): *...quasi non sanae mentis fuisse...*; I.2.18: *... quasi non sanae mentis fuerunt...*

¹⁹⁰ Cfr. I.2.18. Le fonti si preoccupano di evidenziare la differenza tra follia vera e propria che determina la nullità del testamento, e la finzione di essa, utilizzata in via strumentale per la rescissione del testamento inofficioso. Cfr. P. Voci, *Diritto ereditario romano*², I, cit., 374 ss.; L. Di Lella, *Querela inofficiosi testamenti. Contributi allo studio della successione necessaria*, Napoli 1972, 143 ss.; J. M. Ribas-Alba, *La desheredación injustificada en derecho romano. Querela inofficiosi testamenti: fundamentos y régimen clásico*, Granada 1988, 175 ss.; D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, I, *Le origini*, cit., 112; S. Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli 2013, 147 ss.

¹⁹¹ Oltre ai due frammenti ricordati, cfr. D.5.2.13 (Scaev. 3 resp.); D.5.2.19 (Paul. 2 quaest.); D.32.36 (*Tryph. not. ad Scaev. 18 dig.*). Sul punto, D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, op. u. cit., 40 e 47.

¹⁹² C.2.4.27: *Sanam mente, licet aegram corpore recte transigere manifestum est, nec postulare debueras improbo desiderio placita rescindi valitudinis corporis adversae velamento.* Sull'infermità mentale nella transazione, effettuando un ragionamento *a contrario* di C.2.4.27, cfr. M.E. Petrolongo, *La transazione nel diritto romano*, Milano 1936, 194.

¹⁹³ C.2.4.20: *Non minorem auctoritatem transactionum quam rerum iudicatarum esse recta ratione placuit, si quidem nihil ita fidei congruit humanae, quam ea quae placuerant custodiri. Nec enim ad rescindendum pactum sufficit, quod hoc secunda hora noctis intercessisse proponas, cum nullum tempus sanae mentis maioris quinque et viginti annis consensum repudiet.* Tale costituzione è stata analizzata da F. Pringsheim, *Zu Diocletian's Rescript CI. 2.4.20*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, 1121-1123.

¹⁹⁴ C.6.22.2: *Si is, qui tecum uxorem tuam heredem scripsit, quando testamentum ordinavit, sanae mentis fuerit nec postea alicuius sceleris conscientia obstrictus, sed aut impatiens doloris aut aliqua furoris rabie constrictus se praecipitem dedit, eiusque innocentia liquidis probationibus commendari potest a te, adscitae mortis obtentu postremum eius iudicium convelli non debet.*

¹⁹⁵ Essere nella *potestas* della propria mente significa essere *suus*. Cfr., ad esempio, D.42.4.7.9 (Ulp. 59 ad ed.), in cui è utilizzata l'espressione "*suus non est*". Sul punto, G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca*, cit., 254 nt. 67.

¹⁹⁶ D.1.16.9.5 (Ulp. 1 de off. procons.). Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 89 ss.

non essendo in sè (*suae mentis non sit*)¹⁹⁷.

La locuzione in esame spesso è utilizzata da un punto di vista dell'aspettativa della guarigione, per indicare il ritorno in senno di un giudice (*furiosus iudex...suae mentis effectus*)¹⁹⁸ o di un tutore folle (*furiosus...tutor...suae mentis esse coeperit*)¹⁹⁹.

2.5 Demens

Altro aspetto della *furia* è la *dementia*²⁰⁰, la cui derivazione da *mens*, nel senso della sua privazione (per il prefisso *de*), rende evidente il senso di separazione, di “scissione psicosomatica” che è alla base del fenomeno dell'anomalia mentale²⁰¹.

Ciò che rileva, per questo lemma, è la sua costante associazione alla *furia* e alle sue differenti manifestazioni, nei testi letterari, retorici e giuridici.

Cicerone, in un passo delle *Tusculanae Disputationes* sottolinea come la *dementia*, così come l'*amentia*, sia una condizione dell'anima priva del lume della ragione²⁰², mentre per Orazio *dementia* è la pazzia omicida provocata dalle Furie, *insania* il turbamento che investe la persona dopo la commissione di un crimine, il *furor*, infine, è la furia che spinge Agamennone a sacrificare sua figlia o una necessità che dà luogo a curatela²⁰³.

Anche nelle *declamationes* latine è utilizzata la parola in esame quando ci si rivolge nei

¹⁹⁷ D.9.2.5.2 (Ulp. 18 *ad ed.*). Sul passo, cfr. A. Lebigre, *Qualques aspects de la responsabilité pénale en droit romain*, cit., 34; S. Di Marzo, *Istituzioni di diritto romano*⁵, Milano 1946, 87 e *ivi* nt. 1; F. Schulz, *Classical roman law*, Oxford 1951, 198. A. Burdese, *Sulla capacità intellettuale degli imberbes in diritto classico*, in *AG.*, 150, 1956, 29 ss.; B. Perrin, *Le caractère subjectif de l'iniuria aquilienne à l'époque classique*, in *Studi P. De Francisci*, IV, Milano 1956, 275 ss.; J. Gaudemet, *Le problème de la responsabilité pénale dans l'antiquité*, in *Studi in Onore di E. Betti*, II, Milano 1961, 500 ss., ora in *Études de droit romain*, III, Napoli 1979, 476 ss.; S. Schipani, *Responsabilità “ex lege Aquilia”*. *Criteri di imputazione e problema della “culpa”*, Torino 1969, 270 ss.; G. MacCormack, *Aquilian ‘culpa’*, in A. Watson (a cura di), *Daube noster. Essays in Legal History for D. Daube*, Edinburgh-London 1974, 201-224; M.F. Cursi, *Iniuria cum danno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano 2002, 94 ss.; G. Rizzelli, *Il furor di Elio Prisco. Macer 2 iud. publ. D. 1.18.14*, cit., 498 ss. Sulla configurabilità della posizione di Pegaso, condivisa da Ulpiano, come *regula iuris*, cfr. A. Biscardi, *Il problema dell'imputabilità penale in diritto romano*, in *Studi in onore di C. Grassetti*, I, Milano 1980, 92 ss.

¹⁹⁸ D.5.1.39 (Pap. 3 *quaest.*): *Cum furiosus iudex addicitur, non ideo minus iudicium erit, quod hodie non potest iudicare: ut scilicet suae mentis effectus quod sententiae dixerit, ratum sit: neque enim in addicendo praesentia vel scientia iudicis necessaria est.*

¹⁹⁹ D.26.1.11 (Paul. 3 *ad Vitell.*): *Furiosus si tutor datus fuerit, potest intellegi ita dari, cum suae mentis esse coeperit.* Cfr., in senso negativo, C.3.33.12.1: *...non ad suam mentem venire furentem...*

²⁰⁰ Cfr. Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, II, Patavii 1854, s.v. «*Dementia*», 56.

²⁰¹ Una simile definizione è adottata da F. Zuccotti, ‘...*Qui fruges excantassit...*’. *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo ‘excanto’ e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII*, cit., 181 e *ivi* nt. 205. Cfr., inoltre, C. Lanza, *Ricerche su ‘furiosus’ in diritto romano*, cit., 80 ss.

²⁰² Cic. *Tusc.* 3.5.10: *Nec minus illud acute, quod animi adfectionem lumine mentis carentem nominaverunt amentiam eandemque dementia.* Nota è anche la definizione di *furor atque dementia* per un individuo con manifestazioni violente di furore cieco, contenuta in Cic. *Har. resp.* 18.39: *a dis quidem immortalibus quae potest homini maior esse poena furore atque dementia?* Sul punto, cfr. S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 172.

²⁰³ Hor. *Sat.* 2.3.208-218. Cfr. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 433-434.

confronti del preteso *demens* dinanzi al tribunale immaginario con l'*actio* o *accusatio dementiae*²⁰⁴: spessissimo, in quest'ambito, sono i figli ad accusare i propri padri di demenza²⁰⁵.

La distinzione tra *furor* e *dementia* ha a lungo impegnato la romanistica in relazione al problema della loro qualificazione, dando luogo ad un dibattito acceso, ampliato dalla difficoltà per cui la disamina delle fonti si scontra con l'evidenza delle interpolazioni e l'incertezza semantica dei termini utilizzati: ci si è chiesti, in particolare, se il *furor* connotasse unicamente la pazzia furiosa e dunque se la *Tabula 5.7a* contenente il versetto "*si furiosus escit...*" designasse solo le persone affette da questo tipo di infermità mentale²⁰⁶.

L'opinione dominante riconosceva due specie di folli, che *ab antiquo* sarebbero stati nettamente distinti: il *furiosus*, cui si riferivano le XII Tavole, e il *demens* o *mentecaptus*, ai quali solo in seguito sarebbe stata applicata la cura dativa²⁰⁷.

Secondo Audibert il demente è un monomane²⁰⁸: sono i progressi della medicina che hanno contribuito a definire alcune malattie mentali, con la conseguenza di portare i Romani a

²⁰⁴ Per i testi retorici concernenti la posizione giuridica dei folli, cfr. F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938, 196 ss. Di *actio dementiae* non si fa parola nelle fonti giuridiche. Seneca Retore in tre titoli delle sue *Controversiae* inserisce le locuzioni *dementiae sit actio* (*Contr.* 6.7 e 10.3) e *accusat dementiae* (*Contr.* 2.3). Cfr. D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, I, *Le origini*, cit., 47 nt. 15. In quest'ambito è probabile che declamatori e giuristi parlando di demenza facessero riferimento non all'alienazione mentale come affezione autonoma, ma come conseguenza di singole malattie, ciascuna avente una propria causa e manifestazione, che possono determinare situazioni per cui è richiesta una disciplina specifica. In tal senso, cfr. G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 15 ss.

²⁰⁵ Cfr. ad esempio, Sen. *Contr.* 2.3, 4 e 6; 6.7; 7.6 e 10.3. E. Berti, *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Roma-Pisa 2007, 117-118.

²⁰⁶ Cfr. M.C. García Vázquez, *La polémica en torno al concepto de "furiosus"*, cit., 185.

²⁰⁷ In merito all'effettiva suddivisione compiuta dal diritto romano tra le possibili forme di pazzia si possono riscontrare quattro diverse teorie: una prima, cosiddetta "teoria dei lucidi intervalli", differenzierebbe il *furor* dalla *dementia* ammettendo, per il *furiosus*, la possibilità di un andamento variabile della malattia. Tale teoria si fonda su di una *constitutio* giustiniana, C.5.4.25, che dimostrerebbe, applicando una disciplina riservata al *pater familias mentecaptus* e anche, in certe circostanze, al *furiosus*, l'esistenza di una differenza di trattamento e la possibilità che solo a tratti il *furiosus* fosse incapace di agire, potendo pertanto godere anche dei lucidi intervalli, diversamente dal *mentecaptus* o *demens*. La dottrina tedesca ha invece sostenuto che i *furiosi* siano pazzi agitati, al contrario di altre forme più lievi di follia, fondando le proprie tesi su Cic. *Tusc.* 5.3 e sull'uso, in questo testo, di termini diversi a seconda dei casi, facendo presupporre la consapevolezza di una differenza interna alla pazzia. Una terza teoria, detta eclettica, coniuga le due precedenti, differenziando *furor* e *dementia* da un punto di vista sociale: il *furor*, in quanto forma di pazzia sopraggiunta, avrebbe origine divina, sarebbe incostante per natura e caratterizzato da lucidi intervalli, a differenza della *dementia*, uno stato congenito e perpetuo, immutabile, e del *mentecaptus*. Infine una quarta teoria nega ogni distinzione tra le varie forme di pazzia, propendendo per un trattamento unitario del fenomeno, quantomeno nel diritto classico. Tale posizione è stata sostenuta da S. Solazzi, *Furiosus vel demens*, in *AG.*, 143, 1952, 16-24, ora in *Scritti di diritto romano*, V, 1947-1956, 361-369, e fortemente criticata da O. Lenel, *Intervalla insaniae*, cit., 33, 1924, 227-239, facendo riferimento alle differenze tra le forme di pazzia, sempre a partire dalla dottrina dei lucidi intervalli, introdotte per la prima volta dai giuristi bizantini. Sulla discussione relativa alla pretesa distinzione classica tra le diverse tipologie di pazzi, cfr. P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, I, cit., 643 ss.

²⁰⁸ Il concetto di monomania è stato introdotto dagli alienisti del XIX secolo, in particolare nel processo di patologizzazione della follia operata da Pinel e dal suo allievo Esquirol, intesa come alterazione della volontà e della libertà di scelta. Cfr. P. Pinel, *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie*, Paris 1801; E. Esquirol, *Des Passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale*, Paris 1805. Secondo Pigeaud, l'Audibert avrebbe effettuato una lettura di Ulpiano sulla base dell'Esquirol. Cfr. J. Pigeaud, *La maladie de l'âme. Etude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique*³, cit., 254 nt. 43.

distinguere tra il *furiosus*, un soggetto interamente privo di ragione, e il *demens* o *mentecaptus*, privato solo parzialmente della stessa ma affetto da monomania, intesa come attaccamento morboso a un'idea con conseguente incapacità di liberarsene²⁰⁹.

In tale ricostruzione *furor* e *dementia* non si distinguono per il fatto che solo il primo è caratterizzato da intervalli di lucidità, ma il *demens*, diversamente dal *furiosus*, sarebbe affetto da follia parziale, cosa che non esclude la generale facoltà di ragionare²¹⁰.

Il pretore, proteggendo la legislazione decemvirale solo il pazzo del tutto privo di ragione, avrebbe accordato, in linea con gli insegnamenti della filosofia e della scienza medica, la cura anche ai *dementes* (o *mentecapti*), creando una “curatelle des monomanes”²¹¹.

Con il *demens*, lo studioso aveva poi messo a confronto il *prodigus*, pure considerato dal *praetor* come un folle, con un'incapacità limitata a determinati oggetti²¹².

Renier, collegandosi alle tesi dell'Audibert, ha sostenuto che la distinzione tra *furor* e *dementia* si sarebbe fissata a partire da Ulpiano e consiste nel fatto che il primo andrebbe inteso in un'accezione più ampia, comprendendo “toute folie complète”, mentre la seconda riguarderebbe tutte le forme secondarie di malattia dello spirito che la medicina del tempo ha studiato e catalogato, come la monomania, la demenza senile e l'imbecillità²¹³.

Partendo da un passo delle *Tusculanae Disputationes*²¹⁴, egli ha ritenuto che *furor*, *insania* e *dementia*, starebbero a designare tutti gli atti compiuti in preda ad una passione, trovando diffusione, tra la fine della repubblica e gli inizi del principato l'idea stoica secondo cui ogni passione (πάθος) è follia²¹⁵.

²⁰⁹ A. Audibert, *Essai sur l'histoire de l'interdiction et de la curatelle*, in *RHD.*, 14, 1890, 521-587; ID., *Études sur l'histoire du droit romain, I. La folie et la prodigalité*, cit., 19 ss. Per Audibert nel passo di Cicerone delle *Tusculanae Disputationes* non vi sarebbe contenuta la definizione di *dementia*, poiché in esso vi è solo la distinzione tra follia propriamente detta e passione, intesa come assenza di saggezza. Alle tesi dell'Audibert ha aderito C. Appleton, *Le fou et le prodigue en droit romain. À propos d'un livre récent*, in *RGD.*, 1893, 136 ss. Guarino parla di “pazzia lieve o parziale (monomania)”. Cfr. A. Guarino, *Il «Furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, cit., 157-158.

²¹⁰ Cfr. A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 169-175.

²¹¹ A. Audibert, *Études, op. u. cit.*, 92 ss. Sulla cura dei dementi, cfr. D.27.10.7.1 (Iul. 21 dig.): *Curator dementi datus decreto interposito*; D.27.10.7.2 (Iul. 21 dig.): *Cum dementis curatorem*; D.31.48.1 (Proc. 8 epist.): *Bonorum possessione dementis curatori data legata a curatore*; C.5.4.25.4: *praesentibus tam curatoribus dementis quam furiosi*; C.1.4.28: *praesentibus tam curatoribus dementis quam furiosi*; Nov. 72.5.1: καὶ ταῦτά φαμεν ἐπὶ κηδεμόνος μόνος παντὸς ἐφ' ὃν ὄλωος κηδεμονίας τινὸν εἰσάγουσιν οἱ νόμοι... τυχὸν ἢ μαινομένων ἢ παραφρονούντων...

²¹² A. Audibert, *Études, op. u. cit.*, 169 ss. Sul *prodigus* e il suo rapporto con il *furiosus*, si veda P. Domínguez Tristán, *El prodigus y su condición jurídica en Derecho romano clásico*, Barcelona 2001, 173 ss.; F. Pulitanò, *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, Milano 2002, 117 ss.

²¹³ E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 431-432. Sul dibattito tra *furor* e *dementia* si veda anche G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità. La “Medea” di Seneca*, cit., 243, nt. 9.

²¹⁴ Cfr. Cic. *Tusc.* 3.4-5.

²¹⁵ E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 433 ss.: “la «*dementia*» est identifiée à la μανία des Grecs. Elle consiste en una maladie de l'esprit, «*animi affectionem lumine mentis carentem*» ... Quant à la fureur, «*furorem esse rati sunt, mentis ad omnia caecitatem*». Aveuglement de l'esprit, privation de la lumière de l'intelligence..., nous ne voyons pas en quoi cela diffère. Cicéron n'éclaire pas le problème. (...) Dans la langue courante, à la fin de la République et au premier siècle de notre ère, l'idée stoïcienne a prévalu. Toute passion est folie

Lenel, distruggendo il valore criteriologico della violenza per distinguere tra *furor* e *dementia* ha sostenuto che il demente è un malato meno grave del furioso: mentre quest'ultimo è un folle, il primo è un debole di spirito²¹⁶.

Il Solazzi²¹⁷ non ha riscontrato alcuna differenza nel regime giuridico tra *furiosus* e *demens*, ritenendo la distinzione bizantina²¹⁸ e negando che gli intervalli di lucidità possano fungere da criterio discretivo tra i due termini²¹⁹.

Una corrente intermedia, conciliando le due tendenze precedenti, ha sostenuto che la *furia* è una forma tipica di squilibrio sopravvenuto prodotto da una potenza superiore, mentre le altre forme di demenza comportano una infermità intellettiva congenita, il cui carattere tranquillo fa sì che il legislatore se ne disinteressi²²⁰.

Demens si riscontra in frammenti di giuristi che vanno dal I al II secolo d.C., contenuti

et «*furor*», «*insania*», «*dementia*», désignent tout acte inconsidéré accompli sous l'empire d'une passion quelconque". Cfr. Cic. *Tusc.* 3.7.4. Sulle dottrine epicuree miranti a raggiungere il dominio assoluto sui πάθη, le passioni come affezioni morbose dell'anima che impediscono di raggiungere l'ἀταραξία, l'imperturbabilità, cfr. I. Ronca, *Cura dell'anima ed esercizio dello spirito nella filosofia epicurea*, in *Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello spirito nell'antichità classica e nei primi secoli cristiani. Un magistero ancora attuale? Atti del II Convegno internazionale di studi, Troina 29 ottobre-1 novembre 1997*, Troina 1998, 100-113, in particolare 105. Il pensiero di Cicerone in materia, esposto nel III e nel IV libro delle *Tusculanae* (per la definizione dei πάθη come *perturbationes* cfr. Cic. *Tusc.* 4.5.10), è analizzato da J. Pigeaud, *La maladie de l'âme*, cit., 252; 275 e 287-308; cfr. anche A. Michel, *Rhétorique et maladies de l'âme: Cicéron et la consolation des passions*, in *Littérature, médecine et sociétés*, 5, 1983, 11-13 e 15-18.

²¹⁶ O. Lenel, *Intervalla insaniae*, cit., 227 ss. Questa tesi trova riscontro in R. Monier, *Manuel élémentaire de droit romain*⁶, I, Paris 1948, 330 ss., quando afferma che il furioso, per gli autori di diritto classico e antico, doveva essere un folle nettamente caratterizzato: saranno i giureconsulti bizantini a eliminare la distinzione tra *furiosus* e *demens* sull'esistenza di lucidi intervalli.

²¹⁷ S. Solazzi, *Furiosus vel demens*, cit., 361 ss.

²¹⁸ S. Solazzi, *I lucidi intervalli del furioso*, cit., 552. *Contra*, E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 420 ss., che ritiene classica la distinzione. F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, cit., 197, ha sostenuto che i passi retorici, utilizzando indifferentemente le parole *demens*, *furiosus*, *insanus*, sembrerebbero confermare la tesi del Solazzi sull'inesistenza, nel periodo classico, dei diversi tipi di alienazione mentale. Ma, contro la tesi del Solazzi, sul carattere postclassico della teoria dei lucidi intervalli, egli pone DQ 295 (il cui *thema* è: *Dementiae damnatus a filio et alligatus ruptis vinculis fortiter fecit. Praemio peti<i>t restitutionem. Quam cum filio contradicente accepisset, abdicat filium*; mentre nel *sermo* è detto: *Filius optabit, ut pater sanus sit; dicet id genus furoris fuisse, ut intermissionem haberet.*), testo ritenuto irrilevante dal Solazzi, considerandolo un concetto esposto da profani, contrariamente all'opinione di O. Lenel, *Intervalla insaniae*, cit., 277 ss., che invece sottolinea l'importanza delle fonti retoriche in relazione al diritto.

²¹⁹ S. Solazzi, *Furiosus vel demens*, cit., 368. Aderirono alla tesi del Solazzi, P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, I, cit., 643 ss.; ID., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1946, 232 nt. 1; M.F. Lepri, *I §§ 9-12 del d. 42.4.7. (Appunti in tema di "bonorum distractio")*, in *Scritti in onore di C. Ferrini (Beatificazione)*, II, Milano 1947, 131 n.1; F. Schulz, *Classical Roman Law*, cit., 199; L. Di Lella, *Querela inofficiosi testamenti. Contributo allo studio della successione necessaria*, cit., 241 nt. 124. In parte divergenti dal Solazzi, le tesi di L. Bove, s.v. «*Furiosus*», cit., 688, 2 col.: "nulla esclude che quelle ragioni che vengono addotte come giustificazioni della interpolazione, possano costruire, anche per l'epoca classica, la spiegazione dell'uso della locuzione riprovata"; A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*, Torino 1964, 164 ss. (rist. 1993): "in diritto giustiniano, in base a precedenti fors'anche classici, si perviene a distinguere tra le due forme di pazzia, quella del *furiosus*, pazzo agitato ma suscettibile di lucidi intervalli durante i quali gli si riconosce capacità di agire, e quella del *demens* o *mentecaptus*, infermo di mente senza possibilità di lucidi intervalli"; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*², I, München 1971, 278: "*Demens* oder *mente captus* neben dem Geisteskranken auch, wer geistig gesund ist, aber zeitweilig des Vernunftgebrauchs entbehrt". Per la rassegna delle opinioni sul binomio "*furor vel dementia*", cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 45-48, nt. 4.

²²⁰ Su tali correnti di pensiero, cfr. M.C. García Vázquez, *La polémica en torno al concepto de "furiosus"*, cit., 188.

nel Digesto, comparando per la prima volta in un passo di Proculo in materia di eredità probabilmente come sinonimo di furioso²²¹, ritenuto genuino da Renier²²², a differenza del Solazzi, per il quale il passo sarebbe alterato: data la breve distanza tra le espressioni *dementis curatori* e *curatore, qui furiosum...*, ci sarebbe da concludere, secondo lo studioso, che Proculo non distingue tra *furiosus* e *demens*²²³:

Bonorum possessione dementis curatori data legata a curatore, qui furiosum defendit, peti poterunt: sed qui petent, cavere debebunt, si hereditas evicta fuerit, quod legatorum nomine datum sit redditu iri.

Anche Viviano parla di demente, sebbene faccia riferimento ad uno schiavo che, più che essere *demens*, si comporta alla maniera di un demente, mettendosi a profetizzare intorno ai templi²²⁴.

Giavoleno utilizza *demens* in contrapposizione a *sana mente*²²⁵, mentre in un testo di Giuliano si parla di una *furiosa* che non può ripudiare *propter dementia*²²⁶; altrove, si scorge un *furioso vel demente*²²⁷.

²²¹ D.31.48.1 (Proc. 8 *epist.*).

²²² E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 450.

²²³ S. Solazzi, *Furiosus vel demens*, cit., 625.

²²⁴ D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*): *Idem Vivianus ait, quamvis aliquando quis circa fana bacchatus sit et responsa reddiderit, tamen, si nunc hoc non faciat, nullum vitium esse: neque eo nomine, quod aliquando id fecit, actio est, sicuti si aliquando febrem habuit: ceterum si nihilo minus permaneret in eo vitio, ut circa fana bacchari soleret et quasi demens responsa daret, etiamsi per luxuriam id factum est, vitium tamen esse, sed vitium animi, non corporis, ideoque redhiberi non posse, quoniam aediles de corporalibus vitiis loquuntur: attamen ex empto actionem admittit.* Sul frammento, cfr. part. II, § 4.2.

²²⁵ D.29.2.60, (Iav. 1 *ex post. Labeonis*): *... filius, tamquam pater demens fuisset, bonorum possessionem ab intestato petit et ita hereditatem possedit. Labeo ait, si probaretur sana mente pater testamentum fecisse, filium ex testamento patri heredem esse...* Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 39.

²²⁶ D.24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*): *Iulianus libro octavo decimo digestorum quaerit, an furiosa repudium mittere vel repudiari possit. Et scribit furiosam repudiari posse, quia ignorantis loco habetur: repudiare autem non posse neque ipsam propter dementia neque curatorem eius, patrem tamen eius nuntium mittere posse. Quod non tractaret de repudio, nisi constaret retineri matrimonium: quae sententia mihi videtur vera.* Il passo è stato esaminato da J. Urbanik, *D. 24.2.4: "... patrem tamen eius nuntium mittere posse" l'influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti*, in ID., T. Derda, M. Węcowski (a cura di), *Εὐεργεσίας χάριν. Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples*, Warsaw 2002, 293-336.

²²⁷ D.4.8.27.5 (Ulp. 13 *ad ed.*): *Coram autem dicere sententiam videtur, qui sapientibus dicit: ceterum coram furioso vel demente non videtur dici: item coram pupillo non videri sententiam dictam, nisi tutor praesens fuit: et ita de his omnibus Iulianus libro quarto digestorum scribit.* Cfr. D.27.10.6. (Ulp. 1 *de omn. trib.*): *Observare praetorem oportebit, ne cui temere citra causae cognitionem plenissimum curatorem det, quoniam plerique vel furorem vel dementia fingunt, quo magis curatore accepto onera civilia detrectent.* Ritiene interpolato il *vel demente* di D.4.8.27.5 S. Solazzi, *Furiosus vel demens*, cit., 363. Cfr. M.C. García Vázquez, *La polémica en torno al concepto de "furiosus"*, cit., 191; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 39-40, e 244. A tal proposito il Nardi ha sostenuto che il giurista parlasse solo di *furiosus*, ritenendo il *demens* un'aggiunta ulpiana e, a supporto di tale tesi, ha richiamato un frammento giuliano (D.4.8.49 pr.) in cui è nominato solo il *furiosus*, mentre in altri brani di Ulpiano ricorrono le formulazioni *vel furorem vel dementia* (D.27.10.6) e *in furore aut dementia* (D.26.5.8.1). Per P. Pescani, *rec. a E. Nardi, Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 171, seguito da E. Caiazza, *Il "furiosus" tra*

Sempre in Giuliano si ritrova un *curator dementi datus decreto interposito* a condizione di prestare una *satisfatio*²²⁸, ma nel successivo paragrafo il giurista informa che la cauzione non venne prestata e che questi aveva malamente amministrato, motivo per cui il proconsole lo rimosse dai beni affidando ad altri la cura²²⁹.

Macro riferisce di un rescritto di Marco Aurelio e Commodo in cui compaiono in maniera intercambiabile *furor* e *dementia*, la cui fungibilità è favorita dal loro rapporto di causa ed effetto²³⁰:

Si tibi liquido compertum est Aelium Priscum in eo furore esse, ut continua mentis alienatione omni intellectu careat, nec subest ulla suspicio matrem ab eo simulatione dementiae occisam: potes de modo poenae eius dissimulare, cum satis furore ipso puniatur.

Una volta accertato che Elio Prisco *in eo furore esse*, in modo tale da non avere alcuna capacità di intendere per *continua mentis alienatio*, e non vi sia sospetto alcuno sulla commissione del suo matricidio *simulatione dementiae*, sarà lo stesso *furor* a fungere da pena²³¹.

Ulpiano riporta un rescritto di Caracalla in cui si riscontrano entrambi i termini: anche in questo caso sarebbero utilizzati in maniera fungibile, essendo la *dementia* intesa come effetto del

potestas” e “*patria potestas*”, cit., 568, in quest’ultimo passo ulpiano il *plerique vel furorem vel dementiae fingunt* sembrerebbe fare riferimento a due diversi fenomeni di mali, utilizzando il testo come base per sostenere che in età classica vi fosse una tendenza a distinguere tra *furiosus* ed altre figure di folli, come risulterebbe anche da una costituzione di Caracalla, C.9.50.1.1, in cui si parla di *aut furore aut insaniam*.

²²⁸ D.27.10.7.1 (Iul. 21 dig.): *Curator dementi datus decreto interposito, uti satisfaret, non cavit et tamen quasdam res de bonis eius legitimo modo alienavit. Si heredes dementis easdem res vindicent, quas curator alienavit, et exceptio opponetur “si non curator vendiderit”, replicatio dari debet “aut si satisfatione interposita secundum decretum vendiderit”. Quod si pretio accepto curator creditores furiosi dimisit, triplicatio doli tutos possessores praestabit.*

²²⁹ D.27.10.7.2 (Iul. 21 dig.): *Cum dementis curatorem, quia satis non dederat et res male administraret, proconsul removerit a bonis aliumque loco eius substituerit curatorem, et hic posterior, cum nec ipse satisfecisset, egerit cum remoto negotiorum gestorum, posteaque heredes dementis cum eodem negotiorum gestorum agant et is exceptione rei iudicatae inter se et curatorem utatur: heredibus replicatio danda erit: “aut si is qui egit satisfecerat”. Sed an replicatio curatoris profutura esset, iudex aestimabit: nam si curator sequens pecuniam, quam ex condemnatione consecutus fuerat, in rem furiosi vertisset, doli triplicatio obstat.*

²³⁰ D.1.18.14 (Macer 2 de iudic. publ.). Cfr. M.C. Vázquez, *La polémica en torno al concepto de “furiosus”*, cit., 190 ss.; A. Lebigre, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique*, cit., 34 ss., in opposizione alla tesi di E. Renier, *Observations sur la terminologie de l’aliénation mentale*, cit., 444-447, per il quale *furor* e *dementia* indicherebbero due patologie differenti, ha sostenuto che nel frammento in esame Ulpiano non ha pensato a precisare i due termini. Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 190; G. Rizzelli, *Il furor di Elio Prisco. Macer 2 iud. publ. D. 1.18.14*, cit., 509 nt. 45.

²³¹ L’espressione *mentis alienatio* è ricorrente anche nella letteratura medica. Cfr. Cels. *De med.* 4.2.2. Su D.1.18.14, cfr. M. Havermans, *Furiosus, demens, mentecaptus*, in *Folia psychiatrica neurologica et neurochirurgica neerlandica*, 54, 1951, 124-129; P. Noyen, *Marc-Aurèle et le problème de l’irresponsabilité*, cit., 278-282; B. Cassinelli, *Il rescritto di Marco Aurelio e il concetto di malattia mentale*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 9, 1959, 843 ss.; A. Lebigre, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain classique*, cit., 36 ss.; J.E. Spruit, *The penal conceptions of the Emperor Marcus Aurelius in respect of lunatics. Reflections on D. 1, 18, 14*, cit., 132-154; J. H. Michel, *La folie avant Focault: furor et ferocia*, cit., 517 ss.; O. Diliberto, *Il testamento del matricida*, cit., 177 ss.; G. Rizzelli, *Il furor di Elio Prisco. Macer 2 iud. publ. D. 1.18.14*, cit., 495-530.

*furor*²³², mentre in un altro passo *demens* sembra essere utilizzato in senso generale, confermando che per il giurista severiano il *furiosus* è un demente²³³.

Ancora in Ulpiano, il *furor* è un *casus dementiae*²³⁴, istituendo una sorta di rapporto di genere e specie tra i due termini, in una visione dell'alterazione psichica come entità distinta dai singoli morbi di volta in volta operanti²³⁵:

Filio familias iniuriam passo, si praesens sit pater, agere tamen non possit propter furorem vel quem alium casum dementiae, puto competere iniuriarum actionem: nam et hic pater eius absentis loco est.

Altrove, la restituzione della dote della *furiosa* può essere chiesta dal *pater*, come se la figlia fosse d'accordo: questa infatti *per dementiae* non può contraddire²³⁶.

Scevola, ancora, riporta una notazione di Paolo per cui *probat autem nec fideicommissa ab intestato data deberi, quasi a demente*²³⁷, anticipata in una nota di Trifonino allo stesso

²³² D.26.1.3.1 (Ulp. 37 *ad Sab.*): *Quia autem in pupillorum persona adgnatos curatores non admittimus, idcirco putavi et si minor viginti quinque annis furiosus sit, curatorem ei non ut furioso, sed ut adulescenti dari, quasi aetatis esset impedimentum. Et ita definiemus ei, quem aetas curae vel tutelae subicit, non esse necesse quasi dementi quaerere curatorem, et ita imperator Antoninus Augustus rescripsit, cum magis aetati quam dementiae tantisper sit consulendum.* Altre ipotesi di fungibilità si ritroverebbero in D.27.10.7 pr., in cui si parla di *furiosi*, in connessione con D.27.10.7.1, dove si fa riferimento a *dementi...dementis...furiosi...* e D.27.10.7.2 con *dementis...dementis...furiosi...*; e D.24.2.4, laddove si utilizza la sfera semantica del *furor* e della *dementia*: *furiosa... repudiare... non posse...propter dementiae*; similmente D.24.3.2.2: *furiosam...non potest per dementiae contradicere...* Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 40; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 109.

²³³ D.46.7.3.8 (Ulp. 77 *ad ed.*): *Si reus, postquam iudicatum solvi promisit, demens factus sit, an stipulatio committatur ob rem non defensam, quaeritur: magisque est, ut committatur, si nemo eum defendat.* Cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 114.

²³⁴ D.47.10.17.11 (Ulp. 57 *ad ed.*). Tra i testi in cui *furor* e *dementia* indicano stati non perfettamente coincidenti vi sarebbero D.27.10.6 (Ulp. 1 *de omn. trib.*): *vel furorem vel dementiae fingunt*; D.26.5.8.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): *in furore aut dementiae*. Cfr. E. Caiazza, *Il "furiosus" tra "potestas" e "patria potestas"*, cit., 568; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 157-158

²³⁵ Cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 112 e 115, secondo il quale, tra l'altro, la penetrazione del vocabolo *demens* nelle fonti giuridiche apparirebbe minima e tale impiego evidenzerebbe un particolare atteggiamento nella valutazione della follia, da cui deriva la non necessità di specificare, accanto ai *furiosi*, un'ulteriore categoria di pazzi. Sul punto, cfr. G. Rizzelli, *Modelli di "follia"*, *op. u. cit.*, 160-161.

²³⁶ D.24.3.2.2 (Ulp. 35 *ad Sab.*): *Voluntatem autem filiae, cum pater agit de dote, utrum sic accipimus, ut consentiat an vero ne contradicat filia? Et est ab imperatore Antonino rescriptum filiam, nisi evidenter contradicat, videri consentire patri. Et Iulianus libro quadragesimo octavo digestorum scripsit quasi ex voluntate filiae videri experiri patrem, si furiosam filiam habeat: nam ubi non potest per dementiae contradicere, consentire quis eam merito credit. Sed si absens filia sit, dicendum erit non ex voluntate eius id factum cavendumque ratam rem filiam habituram a patre: ubi enim sapit, scire eam exigimus, ut videatur non contradicere.*

²³⁷ D.5.2.13 (Scaev. 3 *resp.*). S. Solazzi, *Furor vel dementia*, in *Mouseion*, 2, 1924, 10-40, ora in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 623-655, in particolare 631, ID., *Furiosus vel demens*, cit., 364 ss., preferirebbe che il testo dicesse "*furiosus*" invece di "*demens*". Il *quasi a demente* di Paolo ha lo stesso valore del *quasi demens* di Viviano in D.21.1.1.10 e al *quasi furiosae* paolino di D.5.2.19, cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 42-43.

giurista in cui è fatto riferimento, però, al *quasi furiosus*²³⁸.

In una costituzione di Costantino si rinviene un *ut furioso ac dementi, item prodigo*²³⁹, reso dall'*Interpretatio Visigotica* con *inpie ac dementer vastare ac dilapidare* e con *dementi subversione*²⁴⁰.

Giustiniano, oltre a C.5.37.28.1a, in cui riappare il binomio *vel demens vel furiosus*²⁴¹, riferisce una notizia di Ulpiano secondo la quale una costituzione di Marco Aurelio aveva previsto la possibilità per i *fili familias* di un mentecatto (e non del furioso) di contrarre matrimonio senza rivolgersi al *princeps*, lasciando – dice Giustiniano – il dubbio sulla estensibilità di quanto la costituzione aveva deciso per i figli del demente, ai *fili familias* dei *furiosi*²⁴².

L'imperatore bizantino, troncando le ambiguità sul punto, si esprime positivamente, sancendo che²⁴³:

...non solum dementis, sed etiam furiosi liberi cuiuscumque sexus possint legitimas contrahere nuptias...

Per lui, dunque, i *mentecapti* sarebbero *dementes*, non altrettanto i *furiosi*²⁴⁴.

²³⁸ D.32.36 (Claud. not. ad Scaev. 18 dig.): *Nec fideicommissa ab intestato data debentur ab eo, cuius de inofficioso testamento constitisset, quia crederetur quasi furiosus testamentum facere non potuisse, ideoque nec aliud quid pertinens ad suprema eius iudicia valet.* C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 114.

²³⁹ C.9.51.13.2a: *Nam si patria potestate ad corrumpendi atque effundendi patrimonii licentiam abutetur, ut furioso ac dementi, item prodigo, libidinum omnium vitiorumque servo non est eorum pecunia committenda.*

²⁴⁰ C.Th. 9.43.1.3 Interpret. Nelle altre costituzioni costantiniane in cui il *furor* compare da solo, si nota l'aspetto della violenza che allo stesso si vuole dare. Cfr. C.1.9.3; C.8.4.7; C.9.12.8.1. Si veda, a tal proposito, E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 435; M.C. García Vázquez, *La polémica en torno al concepto de "furiosus"*, cit., 187.

²⁴¹ C.5.37.28.1a: *Sed et si quis ex quadam interpellatione admonitus propter litis instructionem consuetam cautelam exposuerit, vel post litem contestatam, quam per se et non per procuratorem suscepit, vel demens vel furiosus factus fuerit, sancimus continuo curatorem ei in competenti iudicio ordinari cura et provisione tam iudicis, sub quo lis vertitur, quam cognatorum et propinquorum et actoris, si voluerit, ut non ab eo instituta lis diutius protrahatur: necessitatem habente creando curatore defensionem subire et cetera litis adimplere.*

²⁴² C.5.4.25: *Si furiosi parentis liberi, in cuius potestate constituti sunt, nuptias possunt contrahere, apud veteres agitabatur; C.5.4.25.1: Et filiam quidem furiosi marito posse copulari omnes paene iuris antiqui conditores admiserunt: sufficere enim putaverunt, si pater non contradicat; C.5.4.25.2: In filio autem familias dubitabatur. Et Ulpianus quidem rettulit constitutionem imperatoris Marci, quae non de furioso loquitur, sed generaliter de filiis mente capti, sive masculi sive feminae sint qui nuptias contrahunt, ut hoc facere possint etiam non adito principe, et aliam dubitationem ex hoc emergere, si hoc, quod in demente constitutio induxit, etiam in furiosis obtinendum est, quasi exemplo mente capti et furiosi adiuvante.*

²⁴³ C.5.4.25.3: *His itaque dubitatis tales ambiguitates decedentes sancimus hoc repleri, quod divi Marci constitutioni deesse videtur, ut non solum dementis, sed etiam furiosi liberi cuiuscumque sexus possint legitimas contrahere nuptias, tam dote quam ante nuptias donatione a curatore eorum praestanda.* Cfr. C.1.4.28, che sviluppa la stessa normativa, utilizzando la coppia *dementes/furiosi*, con l'aggiunta dei *mente capti*: *Tam dementis quam furiosi... tam curatoribus dementis quam furiosi... furiosi vel mente capti.*

²⁴⁴ E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 40 ss. Per il Lanza questa fonte dimostrerebbe che il *furor*, utilizzato in origine per connotare manifestazioni di follia conclamata, sia con il tempo venuto a calarsi nella semantica propria di *demens* (e di *mentecaptus*). Cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 118.

Nei casi in cui il *furor* è legato alla *dementia* da *tam* e *quam*²⁴⁵ o dalle particelle *vel* o *aut*²⁴⁶, i due termini sembrerebbero utilizzati per non lasciar dubbi su quanto si esprime²⁴⁷ o per specificare due diversi aspetti dell'alienazione mentale: la prima parola indicherebbe squilibrio, la seconda deficienza psichica²⁴⁸.

Il termine *dementia* è anche utilizzato in una serie di anatemi legali lanciati dagli imperatori cristiani a difesa della religione ufficiale contro i seguaci di un diverso credo²⁴⁹.

Tra queste, una costituzione di Graziano, Valentiniano e Teodosio in materia di fede cristiana, che ritorna anche in C.1.1.1.1²⁵⁰:

Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos.

L'accusa di demenza, nel senso di insensatezza, si ritrova anche in una costituzione di Valentiniano e Teodosio del 10 gennaio 381²⁵¹, in una del 9 luglio 394 a opera di Teodosio, Arcadio e Onorio²⁵², in un'altra dell'aprile 396²⁵³, e di *pagana dementia* si parla in Nov.Th. 3.8²⁵⁴, a testimonianza di un uso, nelle fonti più tarde, di una diversa accezione del termine:

²⁴⁵ C.1.4.28: *Tam dementis quam furiosi... tam curatoribus dementis quam furiosi... C.5.4.25.4:...tam curatoribus dementis vel furiosi...*

²⁴⁶ D.4.8.27.5 (Ulp. 13 *ad ed.*): ... *furioso vel demente...*; D.5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*):...*furiosus vel demens...si vere furiosus esset vel demens...*; D.26.5.8.1 (Ulp. 8 *de omn. trib.*):...*in furore aut dementia...*; D.27.10.6 (Ulp. 1 *de omn. trib.*):...*vel furorem vel dementia...*; D.47.10.17.11 (Ulp. 57 *ad ed.*):...*propter furorem vel quem alium casum dementiae...*; C.5.37.28.1a:...*vel demens vel furiosus...* In presenza di CTh. 9.43.1.2 (=C.9.51.13.2a): *ut furioso ac dementi, item prodigo*, invece, la congiunzione *ac* che segna il legame tra le due parole servirebbe ad esprimere con forza il carattere di dissipazione che si vuole sottolineare. Cfr. Brev. Alar. 9.33.1.2. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 44.

²⁴⁷ Come nel caso di D.5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*), per affermare la nullità del testamento, pazzo o demente che sia il testatore. Cfr. I.2.18 pr., che in parte ripete il testo di Marciano omettendo però il *vel demens*, parlando solo di *non quasi vere furiosus sit*. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 116.

²⁴⁸ E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 43.

²⁴⁹ Sul punto, E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 598 ss.; F. Zuccotti, "Furor haeticorum", cit., 113 ss.

²⁵⁰ C.1.1.1.1: *Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos*. Cfr. CTh. 16.1.2.1.

²⁵¹ CTh. 16.5.6: *Nullus haeticis mysteriorum locus, nulla ad exercendam animi obstinatoris dementia pateat occasio...* Cfr. C.1.1.2.

²⁵² CTh. 16.5.24: *Haeticorum dementia nec ulterius conetur perpetrare quae repperit nec illicita habere concilia...*

²⁵³ CTh. 16.5.32: *Ne Eunomianorum tanta dementia perseveret, sublimis magnificentia tua omni studio auctores doctoresque Hunomianorum investigare festinet clericique eorum maxime, quorum furor tantum suasit errorem, de civitatibus pellantur extorres et humanis coetibus segregentur*. Sul vocabolario di tale costituzione, cfr. M.V. Escribano Paño, *La quema de libros heréticos en el Codex Theodosianus XVI,5*, in *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, 2007, 19, 181 nt. 42.

²⁵⁴ Nov.Th. 3.8: ...*quamquam pagana dementia cunctorum suppliciorum acerbitates exposcat...*

pazzi non in quanto affetti da una reale tara psichica, ma per modo di dire, in quanto partecipi di una pretesa dissennatezza secondo i dettami dell'intolleranza religiosa²⁵⁵.

2.6 *Fatuus e morio. Rinvio*

Per l'analisi di questi lemmi, sia in senso generale che in riferimento agli schiavi, si rinvia alla parte II, § 4.7.

2.7. *Furiosus*

La parola *furiosus*, che affonda le sue radici nella religione antica²⁵⁶, non risulta documentata con sicurezza nella letteratura antecedente a Cicerone, nemmeno nei commediografi, che invece utilizzano termini affini²⁵⁷, anche se quest'osservazione non è sufficiente a negare una maggiore antichità alla stessa²⁵⁸.

²⁵⁵ E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 562 ss.

²⁵⁶ Sugli aspetti religiosi della *furia*, cfr. part. I § 1.2 mentre sulla connessione tra il termine *furiosus* e le *Furiae*, part. I § 1.3.

²⁵⁷ *Thesaurus linguae Latinae* VI, Lipsiae 1900-1906, s.v.v. «*Furia*», 1613 ss.; «*Furiosus*», 1619 ss.; «*Furor*», 1629 ss. Si veda, inoltre, A. Walde, J.B. Hofmann, *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*³ I, cit., s.v. «*Furō*», 570 ss.; F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v.v. «*Fūriā*», «*Fūriōsus*», «*Fūrōr*», 1177; K. E. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*, cit., s.v.v. «*Furiōsus*», 2885, «*Furo*», 2886, «*Fūrōr*», 2887; C.T. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionary*, cit., s.v.v. «*Fūriā*», «*Fūriōsus*», «*Fūrōr*», 796 ss. *Furiosus* non si riscontra in Plauto o Terenzio [cfr. G. Lodge, *Lexicon Plautinum*, I, Leipzig 1924, 642 ss. (rist. Hildesheim 1971); P. McGlynn, *Lexicon Terentianum*, London-Glasgow 1963], che invece utilizzano altri termini afferenti la sfera dell'alienazione psichica, tra cui *amens*, *cerritus*, *deliro*, *demens*, *desipio*, *excors*, *ineptus*, *insanus*, *inscitus*, *insulsus*, *larvatus*, *mentecaptus*, *rabies*, *stultus*, *vecors*, *vesanus*. Cfr. E. Costa, *Il diritto privato nelle commedie di Plauto*, Torino 1890, 79 e 225, che rileva come in Plauto non si ritrova alcun accenno a malattie e morbi volti a modificare la capacità giuridica di chi ne viene colpito, eccetto un accenno vago all'incapacità giuridica dei *furiosi*; ID., *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, Bologna 1893, che nota l'assenza in questi autori del richiamo alla *cura furiosi*. Il termine non si riscontra nemmeno in autori contemporanei all'Arpinate, come Catullo o Cesare. *Furiosus* comincia ad essere utilizzato in maniera più generalizzata negli autori delle generazioni successive quali Orazio (cfr., ad esempio, *Sat.* 1.3.83: *Labeone insanior inter sanos dicatur. Quanto hoc furiosius atque maius peccatum est*; *Sat.* 2.3.207: *Nempe tuo, furiose? 'meo, sed non furiosus'*; 2.3.222: *furiosus erit*; 2.3.304: *sibi tunc furiosa videtur?*; *Carm.* 2.16.5: *otium bello furiosa Thrace*), Tito Livio (cfr., ad esempio, *Ab Urb.* 21.41: *Pro his impertitis furiosum iuvenem sequentes oppugnatum patriam nostram veniunt*; 24.6: *hanc levitatem ac iactationem animi neque mirabantur in iuvene furioso neque arguebant*; 36.34: *casura praemonens a furioso incepto eos deterreret*; 45.23: *infelix consilium furiosus*), Ovidio (cfr., ad esempio, *Met.* 9.737: *meus est furiosior illo*; 10.370: *indomito furiosaque vota retractat*; *Amor.* 2.2.13: *furiosus amori et castum*; 3.6.87: *quid mecum, furiose, tibi?*; *Ars* 1.281: *furiosa libido*; 2.364: *furiose*; 2.451: *furiosa*; *Fast.* 1.211: *furiosa cupido*; 4.341: *furiosaque tibia flatur*), Valerio Massimo (cfr. *Fact. et mem.* 4.3ext.2: *ex aliqua furiosa profugi dominatione*; 4.7.2: *furiosi conatus tam strenui comites*; 9.1.2: *furiosae luxuriae iuvenem*), Seneca (cfr., ad esempio, *Epist.* 2.15.1: *furiosi aut frenetici*; 11.86.1: *Cambyes furiosus ac furore feliciter usus habuit*; 15.94.17: *Si quis furioso*; 19.110.7: *Vides autem quam sit furiosa res in tenebris impetus*; *Cons. ad Polyb.* 1.17: *furiosa inconstantia*; *De ira* 2.34.1: *superiore furiosum*; *De Benef.* 2.12: *Parum enim foede furioseque insolens fuerat*; *De Brev.* 18.5: *rerum omnium ruina furiosi et externi et infeliciter superbi regis imitatio*; *Med.* 140: *furiose, loquere*; 601: *furiosus ignes*; 897: *amas adhuc, furiose*; *Agam.* 1012: *Furiosa, morere*) e Quintiliano (*Inst. or.* 2.10.8: *aut scaenicae ostentationi aut furiosae uociferationi simillimum est*; 3.8.59: *initio furioso*; 9.2.9: *furiosum, inquam, non inofficiosum testamentum reprehendimus*; 11.1.37: *in alio furiosum, in alio superbum est*; 11.3.146: *Itaque ut laevam involvere toga et incingi paene furiosum est*), mentre non viene impiegato da Tibullo, Propertio, Germanico, Velleio Patercolo, Lucano, Valerio Flacco, Silio e Stazio. Sul

Una terminologia connessa alla *furia* potrebbe però riscontrarsi in due brani attribuiti ad Ennio, sebbene in essi il termine *furiosus* non compaia²⁵⁹:

AUSTRIS *figura est celebrata apud Vergilium: et est species pro genere; legerat apud Ennium furentibus ventis, sed quasi asperum fugit et posuit 'austris' pro ventis*²⁶⁰.

Eheu videte!

iudicavit inclitum iudicium inter Deas tris aliquis,

*quo iudicio Lacedaemonia mulier, Furiarum una, adveniet*²⁶¹.

Di *furor* parlerebbe anche Catone nella testimonianza riportata da Ammiano Marcellino²⁶²:

...quam furoris voluntariam speciem esse Catoniana sententia definivit.

e Lucilio²⁶³:

Ostendit, quid sit furor, ut Lucilius.

punto, X D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a*: «*Si furiosus escit ...*», I, *Consideraciones lexicograficas*, cit., 804 ss., il quale tra l'altro nota l'assenza di documentazione diretta – nella letteratura anteciceroniana – di qualche altra parola etimologicamente imparentata con *furiosus*: così il verbo *furo* (o *furio*), sostantivi come *furia* o *furor*, e, ancora, aggettivi come *furibundus*, *furialis*, avverbi come *furialiter* e *furiose*. Il romanista spagnolo, però, rileva la circostanza che alcuni di questi termini, da parte di alcuni studiosi, siano stati fatti risalire ad Ennio: in *Scaenica* 71 in cui si ritrova una pretesa menzione delle *Furiae*, e *Annales* 594, riportato da Serv. *Ad Aen.* 1.51. Su questi passi, cfr., *infra*.

²⁵⁸ Ciò che depone a favore del riconoscimento di una antichità maggiore della parola in esame potrebbe essere l'utilizzo – frequente in autori quali Livio Andronico, Nevio, Plauto, Ennio, Pacuvio, Catone, Terenzio, Lucilio, Accio, Afranio, Porcio Licinio – di aggettivi in *-ōsus*, e *furiosus* è l'unico caso di aggettivo con questa terminazione che abbiamo nelle XII Tavole. Cfr. A. Ernout, *Les adjectifs latins en -ōsus et en -ūlentus*, Paris 1949, 77 ss. Per X D'Ors, *ibidem*, questa notazione però non è sufficiente a provare l'antichità del lemma.

²⁵⁹ Cfr. A. Ernout, *Les adjectifs latins*, op. u. cit., 19; H. Quellet, *Les dérivés latins en -or. Étude lexicographique, statistique, morphologique et sémantique*, Paris 1969, 28 ss. Su questi brani e sulle fonti più antiche che conservano riferimenti al *furor*, X. D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a*, op. u. cit., 808 ss., che si mostra diffidente sul valore di questa testimonianza, così come di quelle riportate più sotto, ritenendo si tratti di riferimenti fatti da autori molto posteriori a opere di scrittori preciceroniani, dunque poco attendibili. Sul punto, inoltre, si veda O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 25 ss.

²⁶⁰ Cfr. Serv. *Ad Aen.* 1.51. Il brano serviano è inserito dagli editori in *Ann.* 295. Cfr. L. Valmaggì, *I frammenti degli annali*, Torino 1970, 129. X. D'Ors, *ibidem*, esprime perplessità, di fronte all'assoluto silenzio delle altre fonti circa la sfera semantica della *furia*, sulla verosimiglianza di una testimonianza tarda, quale quella di Servio.

²⁶¹ Cic. *De Div.* 1.50.114. Per l'attribuzione ad Ennio del verso in esame, cfr. H.D. Jocelyn, *The Tragedies of Ennius*, Cambridge 1967, 77. X. D'Ors, *ibidem*, la definisce arbitraria.

²⁶² È quanto ci è riportato da Amm. *Hist. Rom.* 15.12.4. Cfr. A. Ernout, *Les adjectifs latins en -ōsus et en -ūlentus*, cit., 19; X D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a*, op. u. cit., 809, che pure su questa fonte mostra perplessità circa la sua attendibilità. Si veda, inoltre, O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 26.

²⁶³ Porfirio, scoliasta dell'opera oraziana, in *ad Hor. sat.* 2.3.41 in cui Orazio si chiedeva *quid sit furere?*, commenta con la frase sopra riportata. Il testo è in fr. 916 B. Anche per questo testo si veda X D'Ors, *ibidem*; ID., *Una recapitulación sobre XII Tab. V.7a*: «*Si furiosus escit ...*», in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 17, 1995, 133; O. Diliberto, *ibidem*.

Il riferimento al *furor* si ritroverebbe poi in un testo di Pacuvio riportato da Servio²⁶⁴:

a Pacuvio Orestes inducitur Pyladis admonitu propter vitandas Furias ingressus Apollinis templum, unde cum vellet exire, invadebatur a Furiis.

e in Accio²⁶⁵:

furere adsimulare, ne coiret, institit.

Il lemma *furiosus* sembrerebbe attestato in Varrone nelle *Saturae Menippeae*²⁶⁶:

insanis sani et furiosi videntur esse insani

e in Lucrezio, due volte:

*si delira haec furiosaque cernimus esse*²⁶⁷

*furiosus vollus et acer*²⁶⁸.

Il termine *furiosus* risulta quello più attestato nelle fonti²⁶⁹ per indicare il soggetto che

²⁶⁴ Serv. *Ad Aen.* 4.473. Sulla collocazione del frammento, cfr. O. Ribbeck, *Tragicorum Romanorum Fragmenta*³, Leipzig 1897, 155, che lo inserisce tra i testi di attribuzione incerta. Cfr., inoltre, G. D'Anna, *M. Pacuvii Fragmenta*, Roma 1967, 163, che lo colloca nell'*Horestes*. Sul passo, O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 27.

²⁶⁵ Cic. *De Off.* 3.26.98. Cfr. O. Ribbeck, *Tragicorum Romanorum Fragmenta*³, cit., 281; A. De Rosalia, *Lexicon Accianum*, Hildesheim-Zürich-New York 1982, 66, che lo colloca in *Arm. Iud.* 111.

²⁶⁶ Varr. *Sat.* 148: *nam ut arquatis et lutea quae non sunt et quae sunt lutea videntur, sic insanis sani et furiosi ease videntur insani*, la cui citazione ci è giunta da Nonio Marcello 35.13 e 549.18. Sempre nelle *Saturae Menippeae* abbiamo invece menzione delle *Furiae*: cfr. Varr. *Sat.* 117: *sed nos, simul atque in summam speculam venimus videmus populum Furiis instinctum tribus diversum ferri exterritum formidine*, citato da Non. 434.17 e 295.23; e *Sat.* 146: *'vix vulgus confluit' non Furiarum, sed puerorum atque ancillarum, qui omnes me bilem atram agitare clamitantes opinionem mihi insaniae meae confirmant*, la cui attestazione è in Non. 153.2; 421.3; 242.21; 356.15. Cfr. X. D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit ...»*, I, *Consideraciones lexicograficas*, cit., 810.

²⁶⁷ Lucr. *De rer. nat.* 2.985.

²⁶⁸ Lucr. *De rer. nat.* 6.1184.

²⁶⁹ E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 22, a proposito delle connotazioni di *furiosus*, *demens* e *mente captus*: "Prevalentissima la prima, la cui famiglia terminologica è impiegata nei testi, dalle *XII tab.* alle *Novelle* di Giustiniano, ben 469 volte. Ricorre 18 volte, da Proculo a Teofilo, la famiglia terminologica del '*demens*', e 16 volte, da Scevola alle *Institutiones* giustiniane, il termine '*mente captus*': e i due gruppi possono affiancarsi, trovandosi poi anche '*demens*' e '*furiosus*' in parallelo in 14 casi, e '*mente captus*' e '*furiosus*', analogamente, in 3". Il numero eccessivo di attestazioni della parola *furiosus* rende impossibile in questa sede un'analisi delle singole fonti che la contengono, con il solo rischio di appesantire la trattazione.

perde il senno, dunque incapace di intendere e di volere²⁷⁰, che non è in grado di realizzare atti giuridici leciti²⁷¹ ed irresponsabile dal punto di vista del diritto penale privato e del diritto criminale pubblico²⁷².

La parola in esame è riportata nelle XII Tavole²⁷³, insieme ad una serie di testi giuridici

²⁷⁰ D.50.17.40 (Pomp. 34 *ad Sab.*): *Furiosi...nulla voluntas est*; D.29.2.47 (Afr. 4 *quaest.*):...*furiosi...voluntas nulla est*. Del *furiosus* si dice anche che *mentem non habet, iudicio o mente caret, nullum intellectum habet, sensum non habet, affectu caret, exacti consilii capax [non] est, non intellegit quid agat, nihil agere natura manifestum est*: su queste espressioni e le fonti che le contengono si veda *infra*.

²⁷¹ Cfr., ad esempio, Gai. 3.106: *Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit, quid agat*; I.3.19.8: *Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit quid agit* (cfr. P.T. h.l.: Ὁ μαινόμενος οὐδὲν συναλλάγμα ποιεῖν δύναται, οὐδὲ γὰρ αἴσθησιν ἔχει τῶν γινομένων, ἐστέρηται γὰρ τῆς διαθέσεως· μήτηρ δὲ τῶν συναλλαγμάτων ἡ διάθησις); D.44.7.1.12 (Gai. 2 *aur.*): *Furiosum, sive stipulatur sive promittat, nihil agere natura manifestum est*; D.50.17.5 (Paul. 2 *ad Sab.*):...*furiosus nullum negotium contrahere potest...*; Epit. Ulp. 20.13: *Mutus, surdus, furiosus, item prodigus, cui lege bonis interdictum est, testamentum facere non possunt... furiosus, quoniam mentem non habet*; Epit. Gai. 2.2.3: *Item et hi, qui furiosi, id est mente insani, fuerint, non possunt facere testamenta*; D.29.7.2.3: (Iul. 37 *dig.*): *Furiosus non intellegitur codicillos facere, quia nec aliud quicquam agere intellegitur, cum per omnia et in omnibus absentis vel quiescentis loco habetur*; D.29.2.63 (Marcell. *not. ad pomp. l. s. reg.*): *Furiosus acquirere sibi commodum hereditatis ex testamento non potest...*; I.2.19.4:...*et ideo et furiosus et mutus et postumus et infans et filius familias et servus alienus testamenti factionem habere dicuntur: licet enim testamentum facere non possunt...*Cfr., inoltre, D.28.6.43 pr. (Paul. 9 *quaest.*). Sul punto, B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 539 e *ivi* nt. 593.

²⁷² Cfr. D.9.2.5.2 (Ulp. 18 *ad ed.*): *Et ideo quaerimus, si furiosus damnum dederit, an legis Aquiliae actio sit?*...In questo passo Ulpiano, accogliendo il parere di Pegaso, esclude la responsabilità del *furiosus*, equiparando il suo atto a un evento accidentale, come il cadere di una tegola o il danno arrecato da un animale. Sul frammento, cfr. S. Di Marzo, *Istituzioni di diritto romano*⁵, cit., 87 e *ivi* nt. 1; F. Schulz, *Classical roman law*, cit., 198. Se invece un soggetto dà una spada ad un *servus furiosus* altrui e questo si uccide, ci si chiede se colui che gliel'ha data sia tenuto in base alla *lex Aquilia*: per Celso no, sarà però tenuto in base ad un'*actio in factum*, avendone causato solo la morte e non avendolo ucciso (cfr. D.9.2.7.6). Si veda, sul punto, A. Castresana Herrero, *Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana*, Salamanca 2001, 31 ss.; A. Corbino, *Actio directa, actio utilis e actio in factum nella disciplina giustiniana del danno aquiliano*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, III, cit., 28 ss. Il *furiosus* non può essere imputato di frode capitale (cfr. D.21.1.23.2), né può essere punito il militare autolesionista o che abbia tentato il suicidio se la conseguenza delle sue azioni sia dipesa da *furia* (cfr. D.49.16.6.7). Sul versante del diritto criminale, cfr., inoltre, D.1.18.13 pr. (Ulp. 7 *de off. procons.*); D.48.4.7.3 (Mod. 12 *pand.*); D.48.8.12 (Mod. 8 *reg.*); D.48.9.9.2 (Mod. 12 *pand.*).

²⁷³ *Tab. 5.7a: Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*. Dati i numerosi problemi in ordine alla ricostruzione del dettato decemvirale, la *Tab. 5.7a* è riportata nella versione di C.G. Bruns (riv. da O. Gradenwitz), *Fontes iuris romani antiqui*⁷, Tübingen 1909-1912 (rist. 1969), 23, e nella versione di S. Riccobono, *FIRA.*, I, *Leges*, Firenze 1968, 39 ss. Le ricostruzioni della norma decemvirale sono state messe variamente in discussione, e oggetto di attacco è stato finanche lo stesso termine *furiosus*. Sul punto, cfr. X D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit...»*, I, *Consideraciones lexicograficas*, cit., 797 ss., che ha dubitato che *furiosus* nelle XII Tavole sia concepibile come sostantivo, intendendolo semmai come aggettivo riferito a *suus heres*: se quest'ultimo mancava o era folle, il patrimonio andava agli agnati e ai gentili; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 3 ss., 22 ss., il quale, *ivi*, 24 nt. 63, critica l'opinione del D'Ors, ritendendo che la sua ipotesi non regga alla luce del contesto retorico del versetto, in cui manca il riferimento al *suus heres*, che conosciamo attraverso altre versioni del versetto in esame. Problematico risulta il possibile inserimento nel versetto decemvirale di un inciso relativo al *custos* (*Tab. 5.7b*) pervenutoci attraverso Festo, ma che non compare nel testo della norma che conosciamo attraverso Cic. *De Inv.* 2.50.148 e Auct. ad Her. *Rhet.* 1.13.23. Fest. s.v. «Nec», L 158: *Nec coniunctionem Grammatici fere dicunt esse disiuntivam, ut nec legit, cum, si diligentius inspiciatur, ut fecit Sinius Capito, intellegi possit, eam positam esse ab antiquis pro non, ut et in XII est: ast ei custos nec escit*. Sui problemi di collocazione palinogenetica dell'inciso all'interno del testo decemvirale si veda F. De Visscher, '*Potestas*' e '*cura*', in *Studi in onore di S. Peruzzi*, Palermo 1925, 398 ss., ora in *Études de droit romain*, Paris 1931, 9, nt. 1; A. Guarino, «*Ast ei custos nec escit*», in *SDHI.*, 10, 1944, 374 ss., ora in *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli, 1973, 258 ss. (= *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 138 ss.); ID., *Notazioni romanistiche. IV. Il «furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, 1949, ora in *Le origini quiritarie*, cit., 244 ss.; ID., «*Sui*» e «*adgnati*» nelle «*XII tabulae*», in *AUCT.*, III, 1949, ora in *Le origini quiritarie*, cit., 254 ss.; ID., *Variazioni sul tema di Malleolo*, cit., 73 ss.; A. Metro, *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano 1966, 8 ss.; P. Voci, *Diritto ereditario romano*², I, cit., 25; R. Santoro, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA.*, 30, 1967, 403 nt. 3; O.

che parlano di *furiosi* in relazione alle stesse²⁷⁴, a differenza di alcuni passi non giuridici – come quelli di Varrone e Columella – che tra l'altro menzionano il *mente captus*²⁷⁵, mentre Orazio

Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., *passim*, spec. 5 ss. (su cui cfr. anche le relative recensioni di H.G. Knothe, in *ZSS.*, 103, 1986, 531; R. Continisio, in *Labeo*, 33, 1987, 97 ss.; A. Guarino, in *Iura*, 35, 1984, 118 ss.). Nella letteratura più recente per quanto riguarda la ricostruzione della portata del versetto in esame, F. Zuccotti, *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in *RDR.*, 9, 2009, 1 ss.; ID., «... Ast ei custos nec escit ...». *Considerazioni estemporanee sulla successione del furiosus nel diritto romano arcaico*, in *Studi in onore di A. Metro*, Milano 2010, VI, 555-565.

²⁷⁴ D.27.10.13 (Gai. 3 ad ed. provinc.): *Saepe ad alium e lege duodecim tabularum curatio furiosi aut prodigi pertinet, alii praetor administrationem dat, scilicet cum ille legitimus inhabilis ad eam rem videatur*; Gai. 2.64: *...agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest ex lege XII tabularum...*; D.50.16.53 pr. (Paul. 59 ad ed.) *...cum dicitur apud veteres "adgnatorum gentiliumque", pro separatione accipitur...*; D.26.1.3. pr. (Ulp. 37 ad Sab.) *...lex duodecim tabularum ita accepta est, ut ad pupillos vel pupillas non pertineat*; Epit. Ulp. 12.2: *Lex duodecim tabularum furiosum, ...in curatione iubet esse agnatorum*; C.5.70.5: *Ne lucrum quidem antea indebitae successionis emancipato vel emancipatis deputasse, nihil vero de oneribus tutelae prospexisse videamur, curatores nihilo minus eos pro duodecim tabularum lege furiosis fratribus et sororibus utpote legitimos existere hac legis sanctione decernimus*; I.1.23.3: *Furiosi...licet maiores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt adgnatorum ex lege duodecim tabularum...*

²⁷⁵ Cfr. Cic. *De Inv.* 2.50.148: *Lex: si furiosus est, agnatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto*; Auct. ad Her. *Rhet.* 1.13.23: *Lex est, si furiosus existit, agnatum gentiliumque in eo, pecuniaque eius potestas esto*; Cic. *Rep.* 3.33.45: *...cum furiosorum bona legibus in adgnatorum potestate sint, ...*; Varr. *De re rust.* 1.2.8: *mente est captus atque ad adgnatos et gentiles est deducendus*; Cic. *Tusc.* 3.5.11: *Hanc enim insaniam...a furore disiungimus...Qui ita sit affectus, eum dominum esse rerum suarum vetant XII tabulae; itaque non est scriptum 'si insanus', sed 'si furiosus escit'*; Colum. *De re rust.* 1.3.1: *Porcius quidem Cato censebat inspiciendo agro praecipue duo esse consideranda, salubritatem caeli et ubertatem loci; quorum si alterum deesset ac nihilo minus quis vellet incolere mente esse captum atque eum ad agnatos et gentiles deducendum*. Sul collegamento tra Cic. *De Inv.* 2.50.148 e Auct. ad Her. *Rhet.* 1.13.23, cfr. E. Nardi, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, cit., 107 ss. Sull'individuazione della nozione decemvirale di *furiosus* nei passi citati e in particolare in quello ciceroniano, cfr. B. Emminghaus, *Von der Geltung des durch Geisteskranke gestifteten Schadens*, in *Archiv für praktische Rechtswissenschaft*, 8, 1871, 36; A. Pernice, *Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle 1873 (rist. 1963), 235 nt. 5; H. Thédénat, s.v. «Curator», in *DS.*, I.2, 1877, 1618 nt. 7; M. Voigt, *Geschichte und allgemeine Lehrbegriffe der XII Tafeln*, I, Leipzig 1883 (rist. 1966), 714 e II, 723 nt. 8, 730 nt. 1; M. Girardin, *La tutelle et la curatelle dans l'ancien droit romain*, in *NRH.*, 13, 1889, 10; A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 10 nt. 10 e nt. 16, 32 ss.; H. Krüger, *rec. a A. Audibert, Études sur l'histoire du droit romain*, cit., in *ZSS.*, 14, 1893, 261 ss.; C. Appleton, *Le fou et le prodigue en droit romain*, cit., 142 ss.; O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig, 1885-1893, 301 nt. 2; H.J. Roby, *Roman private law in the times of Cicero and of the Antonines*, I, Cambridge 1902 (rist. 1975), 121 nt. 1; R. Leonhard, s.v. «Furor», in *PW.*, VII.1, 1910, 380 ss.; P. De Francisci, *Intorno alla c.6 C.5,70 de curatore furiosi vel prodigi e alle riforme giustiniane anteriori alla c. Deo Auctore*, cit., 155 nt. 1; S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 639; V. Ragusa, *Le XII Tavole*, I, Roma 1924, 222 ss.; P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, I, cit., 645; E. Costa, *Cicerone giureconsulto*², I, Bologna 1927 (rist. 1964), 73; J. Declareuil, *Rome et l'organisation du droit*, Paris 1924, 162 nt. 4; ID., *Rome the Law Giver*, London 1927 (rist. 1970) 147 nt. 3; H. Siber, *Römisches Recht in Grundzügen für Vorlesung*, II, *Römisches Privatrecht*, Berlin 1928 (rist. 1968), 327; M. Wlassak, *Studien zum altrömisches Erb- und Vermächtnisrecht*, in *Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte*, 215, 2, 1933, 9; M. Kaser, *Ruhende und verdrängende Hausgewalt im älteren römischen Recht*, in *ZSS.*, 59, 1939, 46 nt. 2; M.F. Lepri, *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano. I. Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII tavole secondo Cicerone*, Firenze 1942, 85; A. Guarino, *Il «furiosus» e «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, cit., 247 e *ivi* nt. 17; E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 432; B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, cit., 239 nt. 2; P. Voci, *Istituzioni di diritto romano*³, Milano 1954, 120; ID., *Manuale di diritto romano, I. Parte generale*², Milano 1984, 278 nt. 2; W.W. Buckland, *A Text-Book of Roman Law: From Augustus to Justinian*³ (a cura di P. Stein), Cambridge 1966, 168 nt. 10; R. Santoro, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, cit., 403 nt. 5; A. Watson, *The Law of Persons in the late Roman Republic*, Oxford 1967, 155 ss. e nt. 1; B. Vonglis, *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris 1968, 134 ss.; A. Douglas, *The Intellectual Background of Cicero's Rhetorica: A Study in Method*, in *ANRW.*, I.3, 1973, 95 ss.; M.C. García Vázquez, *La polémica en torno al concepto de "furiosus"*, cit., 186 e *ivi* nt. 5; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 538 nt. 587, 539 nt. 593, 540 nt. 601; ID., *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982, 355 nt. 426; X. D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit ...»*, I, *Consideraciones lexicograficas*, cit., 803 e 806; ID., *Una recapitulación sobre XII Tab. V.7a: «Si furiosus escit ...»*, cit., 144 ss.; J. H. Michel, *La folie avant Focault: furor et ferocia*, cit., 518 nt. 7 e 520; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 65

descrive il malato mentale senza qualificarlo²⁷⁶, ciò che ha portato ad attribuire a *furiosus* un significato più tecnico e specialistico²⁷⁷.

Numerose risultano le fonti giuridiche che disciplinano la *furia* e le sue conseguenze, tra cui l'incapacità di donare²⁷⁸, di testare²⁷⁹, di obbligarsi²⁸⁰; il fatto di essere *furiosus* non fa però

e 67; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit. 22 e *ivi* nt. 58; F. Zuccotti, *Il furor del "patricida" e il testamento di Malleolo*, cit., 197 ss.; ID., *Il «custos» nel diritto romano arcaico*, cit., 6 ss.; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 8; U. Agnati, *Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone De Inventione 2.148 e Rhetorica ad Herennium 1.23*, in M. Humbert (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 239 ss.; M. Lourdes Martínez de Morentin Llamas, *De la cura furiosi en las XII Tablas, a la protección del disminuido psíquico en el Derecho actual (A propósito de la STS de 20 de noviembre de 2002)*, in ADC., Abril-junio 2004, 775-825, ora in RGDR., 4, 2005, 1 ss.; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 107 ss., e, da ultimo, S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 175.

²⁷⁶ Hor. *Sat.* 2.3.214-218: *si quis lectica nitidam gestare amet agnam, huic vestem ut gnatae, paret ancillas, paret aurum, Rufam aut Pusillam appellet fortique marito destinet uxorem: interdicto huic omne adimat ius praetor et ad sanos abeat tutela propinquos.*

²⁷⁷ A. Ernout, *Les adjectifs latins en -ôsus et en -âlentus*, cit., 19: "très fréquent dans la langue du droit, et surtout employé comme terme technique, pour designer le 'furieux' du point de vue juridique". Il carattere tecnico della parola in esame è stato rilevato anche da X. D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a, op. u. cit.*, 807; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 70 nt. 9. O. Diliberto, *Studi, op. u. cit.*, 32, spiega l'assenza della parola *furiosus* nelle commedie latine con una fonte medica antica in cui Asclepiade, a proposito delle malattie mentali, afferma che mentre *insania* è termine popolare, non altrettanto può dirsi per *furor*, termine più tecnico che come tale può essere utilizzato nelle trattazioni cliniche. Del resto, *insania* e *insanus* è attestatissimo nelle commedie latine, come si vedrà in part. I, § 2.8.

²⁷⁸ Cfr. D.39.5.23.1 (Mod. 15 *resp.*), sebbene in questo testo il termine utilizzato è *mente captus*.

²⁷⁹ In questo senso, cfr., ad esempio, D.28.1.2 (Lab. 1 *post. a lav. epit.*); D.29.2.60 (Iav. 1 *ex post. Labeonis.*); D.28.1.16.1 (Pomp. *l. s. reg.*); D.28.3.20 (Scaev. 13 *dig.*); D.5.2.19 (Paul. 2 *quaest.*); PS. 3.4a.11; Epit. Ulp. 20.13; Epit. Gai. 2.2.3; I.2.12.1; I.2.19.4. La nomina per testamento di un tutore furioso è valida, ma opera solo a guarigione avvenuta: cfr. D.26.2.10.3 (Ulp. 36 *ad Sab.*); D.26.1.11 (Paul. 3 *ad Vitell.*); I.1.14.2. Il *furiosus* non può fare nemmeno codicilli, essendo egli considerato come un assente o un dormiente: cfr. D.29.7.2.3 (Iul. 37 *dig.*); C.6.36.5. Nei lucidi intervalli, egli potrà però testare, come risulta da PS. 3.4a.5; C.6.22.9; C.6.22.9.1. Il *furiosus* non ha invece la *testamenti factio* passiva [D.28.1.16.1 (Pomp. *l. s. reg.*); I.2.19.4]. Circa la capacità ad acquistare *mortis causa in singulas res*, D.28.1.16.1 (Pomp. *l. s. reg.*);...*furiosus...potest sibi acquirere legatum vel fideicommissum*... Si poteva legare ad un *furiosus* per quando non lo fosse più, come espresso in D.32.50.2 (Ulp. 23 *ad Sab.*): *Item si furioso vel prodigo vel ei, cui praetor ex causa curatorem dedit, ita sit legatum, puto et de eo sensum casu, quo curae et tutelae liberetur*. Cfr. anche C.5.70.7. Sul punto, P. Voci, *Diritto ereditario romano*², I, cit., 395 nt. 49, in cui elenca una serie di testi sull'incapacità del *furiosus*. Per la posizione del *furiosus* rispetto alla *bonorum possessio*, cfr. H. Krüger, *Die bonorum possessio für den gewaltfreien furiosus*, in ZSS., 64, 1944, 413 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 227 ss. Rispetto ad un testamento altrui il *furiosus* non può fare da *familiae emptor*, *libripens* o *testis*. Cfr. Epit. Ulp. 20.7; I.2.10.6. Nel corso di un lucido intervallo, il *furiosus* può tuttavia essere adibito come teste, come risulta in D.28.1.20.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*).

²⁸⁰ Cfr. D.44.7.43 (Paul. 72 *ad ed.*): *Obligari potest pater familias ... compos mentis*... Il vincolo può nascere solo per una situazione oggettiva (ad esempio, D.44.7.46: *Furiosus et pupillus, ubi ex re actio venit, obligantur etiam sine curatore vel tutoris auctoritate, veluti si communem fundum habeo cum his et aliquid in eum impendero vel damnum in eo pupillus dederit: nam iudicio communi dividundo obligabuntur*). Al *furiosus* è inoltre preclusa la possibilità di porre in essere contratti e di stringere patti (tranne che nei periodi di remissione della malattia mentale, su cui cfr. C.4.38.2; C.5.70.6.1). Si veda, a tal proposito, anche C.2.4.20. Sull'irrelevanza di stipulazioni e promesse da parte di un *furiosus*, cfr. D.44.7.1.12 (Gai. 2 *aur.*), e dell'eventuale fideiussione prestata, D.46.1.70.4 (Gai. 1 *de verb. oblig.*) e D.45.1.6 (Ulp. 1 *ad Sab.*). Il *furiosus* non può transigere (C.2.4.27) o compiere compravendite (cfr. D.41.4.2.16; PS. 2.17.10, C.4.38.2) e nemmeno è vincolato da un *commodatum* (cfr. D.13.6.2), mentre di un deposito effettuato presso di lui risponde colui che l'ha suggerito (D.16.3.1.14). In tema di ingiurie si veda D.47.10.3.1 (Ulp. 56 *ad ed.*): *Sane sunt quidam, qui facere non possunt, ut puta furiosus et inpubes, qui doli capax non est: namque hi pati iniuriam solent non facere. Cum enim iniuria ex affectu facientis consistat, consequens erit dicere hos, sive pulsant sive convicium dicant, iniuriam fecisse non videri*. Nel caso del *filius familias* che riceve ingiurie, il *pater furiosus* non potrà agire personalmente ma sarà il figlio ad intentare azione (cfr. D.47.10.17.11).

perdere cariche e dignità a chi soffre di malattia mentale²⁸¹, mentre chi lo è permanentemente non può essere dato come *iudex* che, se assegnato, potrà giudicare una volta tornato alla ragione²⁸².

La follia non elimina la *patria potestas*²⁸³, cosa che comporta che il *pater furiosus* tragga vantaggio dagli acquisti dei figli²⁸⁴, ma preclude il matrimonio: se però, l'alienazione mentale è sopravvenuta, non lo invalida²⁸⁵. Il pazzo, poi, conserva il *dominium* dei suoi beni²⁸⁶, così come la *possessio* che aveva nel momento in cui è uscito fuori di senno²⁸⁷. Interessanti, inoltre,

²⁸¹ D.1.5.20 (Ulp. 38 *ad Sab.*): *Qui furere coepit, et statum et dignitatem in qua fuit et magistratum et potestatem videtur retinere, sicut rei suae dominium retinet.*

²⁸² D.5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*). Cfr., inoltre, D.5.1.39 pr. (Pap. 3 *quaest.*); D.5.1.46 (Paul. 2 *quaest.*). Su questi frammenti, si veda C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, in *BIDR.*, 90, 1987, 496 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 172 ss.; S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 193.

²⁸³ D.1.6.8 pr. (Ulp. 26 *ad Sab.*): *Patre furioso liberi nihilominus in patris sui potestate sunt...*

²⁸⁴ D.1.6.8.1 (Ulp. 26 *ad Sab.*): *Adeo autem retinet ius potestatis pater furiosus, ut et adquiratur illi commodum eius, quod filius adquisivit.*

²⁸⁵ Il matrimonio normalmente è precluso perché manca il consenso, come si legge in D.23.2.16.2 (Paul. 35 *ad ed.*): *Furor contrahi matrimonium non sinit, quia consensu opus est, sed recte contractum non impedit.* Cfr., inoltre, PS. 2.19.7: *Neque furiosus neque furiosa matrimonium contrahere possunt: sed contractum matrimonium furore non tollitur.* La stessa cosa vale per gli sponsali (cfr. D.23.1.8). La *furia*, invece, non fa venir meno il concubinato (cfr. D.25.7.2). Più complesso il caso del ripudio: per Giuliano la *mulier furiosa* poteva essere ripudiata, mentre per lei poteva mandare il ripudio suo padre (D.24.2.4; D.24.3.22.9; C.5.70.4). In D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*) è analizzato il caso del coniuge divenuto *furiosus* in costanza di matrimonio: il ripudio senza colpa potrà avvenire solo in casi limite (*tantus furor est, ita ferox, ita perniciosus*). Sul matrimonio del *furiosus*, cfr. S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 626; O. Robleda, *Matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, desolubilidad*, Roma 1970, 134 ss.; ID., *Matrimonio inexistente o nulo en Derecho Romano*, in *Studi in Memoria di G. Donatuti*, III, Milano 1973, 1133 ss.; E. Volterra, *Consensus facit nuptias*, in *La definizione essenziale del matrimonio. Atti del Colloquio romanistico-canonistico, 13-16 marzo 1979*, Roma 1980, 53, ora in *Scritti giuridici, III. Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 589; ID., *Ancora sulla struttura del matrimonio classico*, in *Studi in onore di U. von Lübtov*, 1980, 148 ss., ora in *Scritti giuridici, III*, cit., 598 ss.; M.I. Nuñez Paz, *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*, Salamanca 1988, 72 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 181 ss.; C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, II, 88 nt. 265; J. Urbanik, *D. 24.2.4*: "... *Patrem tamen eius nuntium mittere posse*". *L'influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti*, cit., 293 ss.; R. Astolfi, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano 2006, 33 ss., 94 nt. 144; S. Vallar, *Perseverantia voluntatis*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 3, 2013, 151 ss. Problemi si hanno anche per l'assenso alle nozze per un *pater furiosus* nei confronti dei suoi ascendenti. Cfr., in particolare, D.23.2.9 pr. (Ulp. 26 *ad Sab.*), C.5.4.25 (e la *lex geminata* C.1.4.28); I.1.10 pr.

²⁸⁶ D.1.5.20 (Ulp. 38 *ad Sab.*): *Qui furere coepit, et statum et dignitatem in qua fuit et magistratum et potestatem videtur retinere, sicut rei suae dominium retinet.*

²⁸⁷ Cfr. D.41.3.31.4 (Paul. 32 *ad Sab.*); D.41.3.28 (Pomp. 17 *ad Sab.*); D.41.2.1.5 (Paul. 54 *ad ed.*); D.41.3.31.3 (Paul. 32 *ad Sab.*); D.41.2.25.1 (Pomp. 23 *ad Q. Muc.*); D.41.2.27 (Proc. 5 *epist.*); D.41.3.4.3 (Paul. 54 *ad ed.*); D.41.2.1.10 (Paul. 54 *ad ed.*). In particolare, si richiedeva che l'intermediario attraverso cui si acquistava il possesso avesse quello che Paolo chiamava *intellectum possidendi*: il che impediva, ad esempio, l'acquisto tramite uno schiavo pazzo (*servus furiosus*, cfr. D.41.2.1.9-10). Al contrario, uno schiavo sano di mente poteva ben esser impiegato per acquistare il possesso ad un padrone pazzo o infante (D.41.3.28; D.41.2.1.5). In tema di *possessio* del *furiosus* ed i problemi connessi, cfr. D.41.2.1.3 in cui, paragonandolo al *dormiens*, si dice che il furioso non può cominciare a possedere, non avendo l' *affectio tenendi* (il sentimento del tenere); D.41.3.44.6 laddove è affermato che il possessore che diventa pazzo durante il periodo del possesso non lo perde ma può continuare l'usucapione; D.41.3.31.3, per cui quando lo schiavo (così come il colono o l'inquilino) per cui si possiede e si usucapisce diventa pazzo, il possesso e l'*usucapio* non cessano. Su questi temi, G. Nicosia, *L'acquisto del possesso mediante i 'potestati subiecti'*, Milano 1960, 90 ss.; A. Burdese, *In tema di 'animus possidendi' nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *Studi in onore di B. Biondi*, Milano 1965, 540; ID., *Possessio tramite intermediario e 'possessio animo retenta'*, in *Studi di E. Volterra*, II, Milano 1971, 394 ss.; P. Zamorani, *'Possessio' e 'animus'*, Milano 1977, 148 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 196 ss.; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 100 ss.; P. Lambrini, *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova 1998, 40 ss.; F. Marino, *D.41.4.2.16 di Paolo: un caso di 'ius*

risultano quei passi in cui si tratta della *furia* dello schiavo²⁸⁸.

Un testo di grande rilievo dal punto di vista del vocabolario della *furia* e di *furiosus* in particolare è l'inizio del III libro delle *Tusculanae Disputationes*, in cui Cicerone effettua una riflessione sulle *perturbationes* dell'*animus* e sui suoi *morbi*²⁸⁹.

La riflessione dell'Arpinate è volta ad adottare un lessico più specifico di quello greco, che definisce μελαγχολία ciò che i Romani chiamano pazzia furiosa, risultando particolarmente interessante la distinzione tra *insania*, che unita alla stoltezza abbraccia un significato più ampio, e *furor*, inteso come quel genere di follia cieca che colpì Atamante, Alcmeone, Aiace e Oreste²⁹⁰:

singulare', in *Index*, 27, 1999, 373 ss.; C.A. Cannata, *Corso di istituzioni di diritto romano*, Torino 2001, 188 nt. 30; S. Vallar, *Perseverantia voluntatis e furor*, cit., 156 ss.

²⁸⁸ Di *servus furiosus* si parla in D.40.1.26 (Iav. 4 *ex post. Labeonis.*) in cui è detto che la follia di un servo non è d'impedimento all'ottenimento della libertà in quanto potrà comunque essere manomesso. In D.40.12.6 (Gai. *ad ed. pu.*) è disciplinata la situazione opposta, ossia quella di un *furiosus* che sia messo in schiavitù: in questo caso la sua libertà può essere rivendicata da parenti e estranei. Cfr., inoltre PS. 4.12.7 per cui lo schiavo messo in ceppi da un *dominus furiosus* non diventa dediticio. I *servi furiosi* che vivevano in casa di un *dominus* morto assassinato erano esenti dal senatoconsulto Silaniano, che prevedeva torture invece per gli altri *servi* (cfr. D.29.5.3.11), su cui D. Dalla, *Senatus Consultum Silanianum*, Milano 1994, 121. Sulla *furia* del *servus* come vizio nelle compravendite, cfr. part. II.

²⁸⁹ Il tema delle *animi perturbationes*, di matrice stoica, costituisce spesso lo spunto per un confronto fra le varie scuole filosofiche circa la condotta del saggio di fronte alle passioni, argomento della discussione contenuta nel III libro delle *Tusculanae*. Cfr. *Tusc.* 3.7: *Videtur mihi cadere in sapientem aegritudo...*; 3.9: *(Omnis autem perturbationes animi morbos, philosophi appellant negantque stultum quemquam his morbis vacare. Qui autem in morbo sunt, sani non sunt; et omnium insipientium animi in morbo sunt: omnes insipientes igitur insaniunt). Sanitatem enim animorum positam in tranquillitate quadam constantiaque censebant; his rebus mentem vacuum appellarunt insaniam, propterea quod in perturbato animo sicut in corpore sanitas esse non posset*; 3.10.23: *Hoc propemodum verbo Graeci omnem animi perturbationem appellant; vocant enim πάθος, id est morbum, quicumque est motus in animo turbidus. Nos melius: aegris enim corporibus simillima animi est aegritudo...* Così, mentre i Greci chiamano πάθος ogni passione, il lessico latino è più preciso, consentendo di sostenere l'analogia con la malattia fisica solo in presenza di determinate condizioni psicopatologiche: *ut aegrotatio in corpore, sic aegritudo in animo nomen habet non seiunctum a dolore*. Cfr. Cic. *Tusc.* 3.10.23. L'analogia tra *aegrotatio*, nome con cui è indicata la malattia del corpo, e l'*aegritudo*, l'afflizione dell'anima, è possibile, dunque, perché entrambe sono accomunate dal dolore, contenuto nell'aggettivo *aeger*, presente in tutte e due le voci. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «Aeger», 10. Sui concetti di *aegrotatio* e *aegritudo*, cfr. H. García Gonzáles, *Algunas calas en la denominación del concepto de «enfermedad»*, in *Faventia*, 24.1, 2002, 99-113, in particolare 103. Cicerone, inoltre, distingue quattro tipi di passioni che, se non controllati opportunamente possono portare alla follia: la *libido* o *cupiditas*, la *voluptas gestiens*, il *metus* e l'*aegritudo*. Cfr. Cic. *Tusc.* 3.24-25, da confrontare con *De fin.* 3.35: *ec vero perturbationes animorum, quae vitam insipientium miseram acerbamque reddunt, quas Graeci πάθη appellant—poteram ego verbum ipsum interpretans morbos appellare, sed non conveniret ad omnia; quis enim misericordiam aut ipsam iracundiam morbum solet dicere? At illi dicunt πάθος; sit igitur perturbatio, quae nomine ipso vitiosa declarari videtur [nec eae perturbationes vi aliqua naturali moventur]. Omnesque eae sunt genere quattuor, partibus plures, aegritudo, formido, libido, quamque Stoici communi nomine corporis et animi ἡδονήν ego malo laetitiam appellare, quasi gestientis animi elationem voluptariam. Perturbationes autem nulla naturae vi commoventur, omniaque ea sunt opiniones ac iudicia levitatis. Itaque his sapiens semper vacabit. L'ira, il timor e il dolor sono fattori scatenanti del *furor*, a loro volta parti della *libido*, del *metus* e dell'*aegritudo*. Cfr. Cic. *Tusc.* 4.14; 4.16. Sull'intreccio tra cultura greca e cultura romana nel testo ciceroniano, cfr. M. Citroni, *I poemi delle Tusculanae e la costruzione di un'immagine della tradizione letteraria romana*, in ID., *Memoria e identità. La cultura romana costruisce la sua immagine*, Firenze 2003, 149 ss.*

²⁹⁰ Cic. *Tusc.* 3.5.11. La *caecitas* intesa come metafora della follia costituisce un motivo non isolato. Cfr., ad esempio, Apul. *De mag.* 80: *porro sanus est, qui scit quid sit insania, quippe insania scire se non potest, non magis quam caecitas se videre*, così come la passione che rende ciechi in Lucr. *De rer. nat.* 4.1153: *homines plerumque cupidine caeci*. Sul brano ciceroniano, cfr. E. Narducci, *Introduzione*, in *Cicerone, Tuscolane*⁶, Milano 2007, 22 ss. Sulla tendenza degli antichi a legare la dimensione della follia a eroi come Atamante, Oreste, Aiace e Alcmeone, cfr. G. Guidorizzi, *Ai confini dell'anima. I Greci e la follia*, cit., 34. Per il D'Ors, sono tutti personaggi mitici il cui comune denominatore è la commissione di un crimine empio, che come tale provoca la persecuzione delle Erinni (le *Furiae*), e dunque "furiosi". Cfr. X. D'Ors, *Una recapitulación sobre XII Tab. V.7a: «Si furiosus escit ...»*, cit., 139.

Graeci autem μανίαν unde appellent, non facile dixerim; eam tamen ipsam distinguimus nos melius quam illi. Hanc enim insaniam, quae iuncta stultitiae patet latius a furore disiungimus. Graeci volunt illi quidem, sed parum valent verbo: quem nos furorem, μελαγχολίαν illi vocant; quasi vero atra bili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore vel timore vel dolore moveatur; quo genere Athamantem, Alcmaeonem, Aiacem, Orestem furere dicimus. Qui ita sit adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim tabulae; itaque non est scriptum 'si insanus', sed 'si furiosus escit'. Stultitiam enim censuerunt, constantia id est sanitate vacantem, posse tamen tueri mediocritatem officiorum et vitae communem cultum atque usitatum; furorem autem esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem. Quod cum maius esse videatur quam insania, tamen eius modi est, ut furor in sapientem cadere possit, non possit insania.

In *Tusc.* 3.5.11, interrogandosi sulla derivazione della parola greca μανία, la traduce con *insania*, mentre μελαγχολία è resa con *furor*²⁹¹.

Se i Greci usano μανία per indicare in senso generico la follia, mentre per designare la pazzia furiosa adoperano μελαγχολία, il lessico latino, meglio di quello greco, consente di distinguere tra *insania* e *furor*, quest'ultimo, secondo l'oratore, termine più felice di μελαγχολία, poiché si presterebbe meglio ad esprimere le cause fisiche e morali della follia²⁹².

Il *furor* è una forma particolarmente acuta di pazzia e consiste in un totale obnubilamento delle facoltà mentali: sebbene esso consista in una condizione persino più grave dell'*insania*, la sua natura è tale che il sapiente può essere oggetto di pazzia furiosa (*furor*), ma non della semplice *insania*, patologia che può identificarsi con la *stultitia*²⁹³.

²⁹¹ Cic. *Tusc.* 3.5.11. Sui problemi relativi a tale traduzione in quanto, tenendo come basi le fonti greche, l'accesso di ira dalle conseguenze più gravi non sarebbe la μελαγχολία, che esprime piuttosto una depressione rabbiosa, quanto la μανία, cfr. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2353 ss.

²⁹² Sulle conoscenze mediche di Cicerone, in particolare con riferimento a *insania* e *furor*, E. Orth, *Cicero und die Medizin*, Leipzig 1925, 70-71. Per P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris 1968, s.v. «Μαίνομα», 658, μανία è follia, entusiasmo, ispirato dalla divinità. Sulla μελαγχολία, si veda *infra* part. II, § 4.5. Per Cicerone *furor* e *insania* sono malattie dell'anima, escludendone l'origine somatica: ritenendo abnorme l'idea che la follia della mente debba ridursi a mero squilibrio biliare, egli sostiene che μελαγχολία sia un termine infelice con cui i Greci hanno inteso designare la pazzia furiosa, ma si parla pur sempre di ambito mentale: resta esclusa l'ipotesi che tra anima e corpo vi sia influenza scambievolmente. Cfr. G. Bocchi, *Servus furens/servus melancholicus: un'acrobazia giuridica in Ovidio elegiaco?*, in *La parola del passato. Rivista di studi antichi*, 2010, 65, 184 ss. Per S. Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, cit., 168: "L'*insania*, almeno nell'ultimo secolo dell'età repubblicana, non si identificava affatto con la pazzia. Corrispondeva piuttosto alla *mania* greca, che già gli oratori attici, rifacendosi ad una disposizione soloniana, erano soliti invocare impugnando un testamento".

²⁹³ La *stultitia* è dovuta al prevalere delle *animi perturbationes*, o può essere una loro conseguenza quando esse raggiungono l'esasperazione, divenendo, più propriamente, *furor*. Cic. *Mur.* 61 ironizza sulla figura di Catone, presunto saggio secondo il modello di Zenone (secondo il quale, nella testimonianza di Diog. Laert. 7.124 tutti gli stolti sono pazzi e agiscono spinti dalla follia) affermando che *solos sapientes esse si distortissimi sint formosos, si mendicissimi*

La distinzione tra i due termini ben si coglierebbe nella circostanza che la legislazione decemvirale interdica al *furiosus* la gestione dei propri beni, non lo stesso per gli *insani*, potendo questi comunque adempiere ai propri doveri e al normale tenore di vita²⁹⁴.

A tutela del *furiosus* e dei suoi beni²⁹⁵ interviene dunque la *potestas* degli agnati²⁹⁶, e, in

divites, si servitutum serviant reges; nos autem qui sapientes non sumus fugitivos, exules, hostis, insanos, denique esse dicunt. Cfr. anche Diog. Laert. 7.118. Cicerone riprende il paradosso per cui solo il saggio è sano di mente già nei *Paradoxa Stoicorum*, il IV paradosso, il cui titolo è tradito nella formulazione bilingue, ὅτι πᾶς ἄφρων μαίνεται, *omnes stultos insanire*. Cfr. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2354. Sul concetto di *insania* in Cicerone, cfr. G. Achard, *Pratique rhétorique et idéologie politique dans les discours 'optimates' de Cicéron*, cit., 239 ss.; A. Taldone, *Su insania e furor in Cicerone*, in *BSL.*, 23, 1993, 3-19; S. Morton Braund, C. Grill (a cura di), *The Passions in Roman Thought and Literature*, Cambridge 1997, 213 ss.; F.R. Berno, *La furia di Clodio in Cicerone*, cit., 80 ss.

²⁹⁴ A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain, I. La folie et la prodigalité*, cit., 32 ss. S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 639, sostiene che gli *insani* di cui parla Cicerone in contrapposizione ai *furiosi* "non sono né pazzi né deboli di spirito, ma uomini che, avendo l'animo commosso dalle passioni, non conservano la serenità imperturbabile del saggio". *Contra*, A. Watson, *The Law of Persons in the late Roman Republic*, cit., 155. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2357, pone l'accento sulla differenza quantitativa tra *insania* e *furor* in Cicerone: mentre l'*insania* è propria di quelli che *in potestate mentis non sunt*, ma che sono in grado di condurre una vita ordinaria, il *furor* determinerebbe una perdita totale delle facoltà mentali che comporta la necessità di curatela. Sul punto, G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità*, cit., 257 nt. 82.

²⁹⁵ Il *furiosus*, data la sua infermità mentale, non esercitava alcun diritto, nemmeno di natura patrimoniale. Cfr., a tal proposito, Cic. *Tusc.* 3.5.11: *eum dominium esse rerum suarum vetant XII Tabulae*. In effetti, la *Tab.* 5.7a parla di *Si furiosus escit, adgnatum gentiliumque "in eo pecuniaque" eius potestas esto*. Sulla nozione di *pecunia* con riferimento al *furiosus*, A. Guarino, *Il «furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, cit., 248 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 4 nt. 19. Sul significato di *pecunia* in epoca decemvirale e, in particolare, nella *Tab.* 5.7, come la totalità del patrimonio del *furiosus*, si veda ad esempio V. Ragusa, *Le XII Tavole*, I, cit., 232; J. Declareuil, *Rome et l'organisation du droit*, cit., 162; ID., *Rome the Law Giver*, cit., 147; E. Betti, *Istituzioni di diritto romano*², I, Padova, 1942, 70; E. Weiss, *Institutionen des römischen Privatrechts*, Basel 1949, 114 ss.; G. Longo, *Manuale elementare di diritto romano*², Milano 1953, 291; G.G. Archi, s.v. «Curatela», in *ED.*, XI, Milano 1962, 489 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, I, Milano 1981, 181; G. Diódsi, *Familia pecuniaque. Ein Beitrag zum altrömischen Eigentum*, in *Acta Antiqua*, 12, 1964, 96 ss.; ID., *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest 1970, 28 ss.; F. Sitzia, s.v. «Tutela e curatela (dir. rom.)», in *NNDI.*, 19, 1973, 918; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 540. Per coloro i quali, invece, sostengono che *pecunia* in *Tab.* 5.7 facesse riferimento a una parte soltanto dei beni del *furiosus*, cfr. O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 302 ss.; L. Mitteis, *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig 1902, 81 ss.; H. Siber, *Römisches Recht in Grundzügen für Vorlesung, II, Römisches Privatrecht*, cit., 322; M. Wlassak, *Studien zum altrömischen Erb- und Vermächtnisrecht*, cit., 9 ss.; M.F. Lepri, *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano. I. Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII tavole secondo Cicerone*, cit., 71; U. Lübtow, *Die entwicklungsgeschichtlichen Grundlagen des Römischen Erbrechts*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, Milano 1956, 441 ss. Per una approfondita rassegna della dottrina sul dibattito in materia, nonché sull'interpretazione del binomio *familia pecuniaque*, cfr. O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 49 ss., in particolare 50 ntt. 3 ss.

²⁹⁶ Il carattere potestativo della *cura* è accolto in dottrina, ed è riscontrabile tra l'altro in D.27.10.1 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Lege duodecim tabularum prodigo interdicatur bonorum suorum administratio, quod moribus quidem ab initio introductum est. Sed solent hodie praetores vel praesides, si talem hominem invenerint, qui neque tempus neque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando et dissipando profudit, curatorem ei dare exemplo furiosi: et tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiu vel furiosus sanitatem vel ille sanos mores receperit: quod si evenerit, ipso iure desinunt esse in potestate curatorum*. Più che altro i romanisti si sono interrogati sul contenuto di tale *potestas*, configurandola alcuni come potere assoluto, altri al contrario hanno ritenuto di non poterla paragonare alla *potestas* esercitata nei confronti dei *fili* o delle persone in *causa mancipi*, non mancando chi ha oscillato tra le due posizioni. Si veda, in generale, e per il concetto di *potestas* in *Tab.* 5.7, F. De Visscher, *'Potestas' e 'cura'*, cit., 7 ss.; A. Guarino, *Il «furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, cit., 246 ss.; ID., *Notazioni romanistiche. II. La «lex XII Tabularum» e la «tutela»*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948, 31 ss.; ora in *Le origini quiritarie*, cit., 237; F. Gallo, *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Napoli 1956, 212; ID., «*Potestas*» e «*dominium*» nell'esperienza giuridica romana, in *Labeo*, 16, 1970, 55 ss.; R. Santoro, *Potere e azione nell'antico diritto romano*, cit., 403 ss.; C. Capogrossi Colognesi, *Ancora sui poteri del pater familias*, in *BIDR.*, 73, 1970, 404; ID., *Idee vecchie e nuove sui poteri del pater familias*, in *Poteri Negotia Actiones nell'esperienza romana arcaica. Atti*

subordine, dei *gentiles*²⁹⁷: è la famiglia che deve farsi carico dell'alienato²⁹⁸, mentre Ulpiano riferisce un rescritto di Antonino Pio per cui se i *furiosi* non possono essere custoditi dai congiunti, deve intervenire il preside che ne dispone la detenzione in carcere²⁹⁹.

del I Convegno di diritto romano, Copanello 12-15 maggio 1982, Napoli 1984, 53 ss.; M.N. Andreev, *La propriété foncière dans le très ancien droit Romain*, in *Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum*, Berlin 1968, 11; O Diliberto, *Studi, op. u. cit.*, 115 e 123; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 5 ss. con bibliografia.

²⁹⁷ Per agnati si intendono i collaterali, la cui precedenza rispetto ai *gentiles* è di interpretazione dottrinale. Si veda, sul punto, P. De Francisci, *Primordia civitatis*, cit., 159; A. Guarino, «*Sui*» e «*agnati*» nelle «*XII Tabulae*», cit., 204 ss.; A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*, cit., 332 ss.; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*², cit., 90; G. Hanard, *Observations sur l'adgnatio*, in *RIDA.*, 27, 1980, 201 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 72 ntt. 14 e 15 e *ivi* bibliografia, il quale tra l'altro effettua una ricostruzione dottrinale delle interpretazioni relative alla precedenza dei collaterali rispetto ai gentili. In età postclassica, venuto meno il ruolo delle strutture familiari potestative, saranno considerati curatori al posto degli agnati i cognati del *furiosus*, sebbene manchino esplicite attestazioni, come rileva B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 541. Cfr. D.27.10.1.1, in cui è riportato un rescritto di Antonino Pio che ammise la possibilità di esercitare la cura al figlio – purché probò - del *pater furiosus*, così come in D.27.10.4 è riconosciuta al figlio la cura della madre furiosa. In *Epit. Ulp.* 12.1-2 si parla di curatori *legitimi* e *honorarii*. Cfr. anche I.1.23.3. Ai legittimi una costituzione di Anastasio, C.5.70.5, assimila i fratelli emancipati. In mancanza di curatori legittimi ne potevano essere assegnati altri dal pretore o dal preside (nelle *provinciae*): è la cosiddetta tutela dativa. Cfr. D.26.5.8.3 (*Ulp. 8 de omn. trib.*): *Furioso et furiosae ...tutor vel curator a praetore vel praeside dari poterit*; D.27.10.1 pr. (*Ulp. 1 ad Sab.*):...*sed solent hodie praetores vel praesides...curatorem ei (prodigo) dare exemplo furiosi...*; D.42.4.7.10 (*Ulp. 59 ad ed.*): *Plane si non defendatur furiosus, curatorem ei dandum, aut bona eius ut possideantur, nominatim permittendum est. Labeo autem scribit, si non inveniatur curator vel defensor furiosi, sed et si curator datus eum non defendat, tunc removendum eum et oportere praetorem dare curatorem aliquem ex creditoribus, ut non amplius, quam necesse est, ex bonis furiosi veneat: eaque servanda Labeo ait, quae solent servari, cum venter in possessionem mittitur*. Sempre di curatore dativo si parla in D.27.10.1 pr. (*Ulp. 1 ad Sab.*), e D.46.6.4.8 (*Ulp. 79 ad ed.*), e se egli non è capace di esercitare la cura del furioso, il preside può sempre affidarne l'amministrazione ad altri, come si evince da D.27.10.13 (*Gai. 3 ad ed. provinc.*). Il curatore dativo compare anche per un *demens* in D.27.10.7.1-2 (*Iul. 21 dig.*), per un *fatuo* in D.3.1.2 (*Gai. 1 ad ed. provinc.*) e D.42.5.21 (*Gai. 24 ad ed. provinc.*), ed è l'unica cura ammessa per il *mente captus* [D.27.1.45.2 (*Tryph. 13 disp.*)]. Di *ab agnato vel alio curatore furiosi* parla Marcello in D.27.10.12, sebbene in dottrina siano stati sollevati dubbi circa la genuinità del “*vel alio curatore*”. Cfr. P. De Francisci, *Intorno alla c.6 C.5,70 de curatore furiosi vel prodigi e alle riforme giustinianee anteriori alla c. Deo Auctore*, cit., 157 nt. 1; S. Solazzi, *L'estensione dell'«oratio severi» al curatore del furioso*, in *SDHI.*, 16, 1950, 269, ora in *Scritti di diritto romano*, VI, 1972, 586. La cura si realizzava mediante l'esercizio di una *potestas* da parte degli agnati e in subordine dei gentili, ed è stata definita da Ermogeniano in D.50.4.1.4 (*Hermog. 1 epit.*) come un “*personale munus*” e da Anastasio come un “*onus*” in C.5.70.5. Cfr. S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*², I, cit., 527; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 117.

²⁹⁸ Il dovere di occuparsi del *furiosus* incombeva innanzitutto sulla famiglia. Cfr. L. Bove, s.v. «*Furiosus*», cit., 688. Cfr. D.1.18.13.1 (*Ulp. 7 de off. procons.*): *Furiosis, si non possint per necessarios contineri...* Sul punto, P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, I, cit., 650; S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*², I, cit., 524 nt. 2; F. Schulz, *Classical roman law*, cit., 197; B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, cit., 239 ss.; A. Lebigre, *Quelques aspects de la responsabilité pénale en droit romain*, cit., 31 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 79. Sul versante assistenziale, cfr. anche D.1.16.9.5 (*Ulp. 1 de off. procons.*); D.5.3.51 pr. (*Pap. 2 resp.*); D.24.3.22.8 (*Ulp. 33 ad ed.*); Nov. 115.3.12; 4.6.

²⁹⁹ D.1.18.13.1 (*Ulp. 7 de off. procons.*): *Furiosis, si non possint per necessarios contineri, eo remedio per praesidem obviam eundum est: scilicet ut carcere contineantur. Et ita divus Pius rescripsit. Sane excutiendum divi fratres putaverunt in persona eius, qui parricidium admiserat, utrum simulato furore facinus admisisset an vero re vera compos mentis non esset, ut si simulasset, plecteretur, si fureret, in carcere contineretur*. Si tratta dello stesso carcere in cui è da custodire il pazzo omicida, come testimoniato da un rescritto dei ‘*divi fratres*’ contenuto in D.48.9.9.2 (*Mod. 12 pand.*): *Sane si per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit, ut divi fratres rescripserunt super eo, qui per furorem matrem necaverat: nam sufficere furore ipso eum puniri, diligentiusque custodiendum esse aut etiam vinculis coercendum*. Tale rescritto è riportato da Macro (cfr. D.1.18.14) attribuendolo a Marco e Commodo. Cfr. J.E. Spruit, *The penal conceptions of the Emperor Marcus Aurelius in respect of lunatics. Reflections on D. 1, 18, 14*, cit., 135 ss.; A. Lovato, *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, cit., 64 ss.; P. Pavón, *Furiosus in carcerem (Ulp. 7 De off. proc., D.1.18.13.1)*, cit., 261 ss. Si veda anche E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 82 nt. 9 che intende il carcere come equivalente ai moderni manicomi. Su D.1.18.14 cfr. *infra* part. I, § 2.5. Un richiamo letterario dell'idea della punizione per il folle con il contenimento forzato può essere Ovid. *Amor.* 1.7: *Adde manus in*

Giuliano parla di un curatore che è stato dato al *furiosus*³⁰⁰, il quale è tenuto non solo alla gestione del patrimonio³⁰¹, ma anche a salvaguardare *corpus ac salus furiosi*³⁰², cura che comporta anche la *defensio in iure* del folle³⁰³ e che, secondo Ulpiano, può cessare *ipso iure* con

vincla meas (meruere catenas), dum furor omnis abit, siquis amicus ades! Nam furor in dominam temeraria brachia movit: Flet mea vesana laesa puella manu... in cui il poeta si dà per pazzo per aver alzato le mani nei confronti della sua *domina*, e anzi sembrerebbe che le braccia per proprio conto (*temeraria*) siano state mosse dall'*insania* (si noti l'utilizzo del lessico della follia: *furor* ripetuto due volte, *vaesana*). Sul passo, cfr. D. Mantovani, *Allusione poetica a una lex regia* (Ovidio, *Amores I 7,5*), in *Athenaeum*, 90, 2002, 231-235; G. Bocchi, *Servus furens/servus melancholicus: un'acrobazia giuridica in Ovidio elegiaco?*, cit., 174 ss.

³⁰⁰ Sulla nozione di *cura*, cfr. Varr. *l.l.* 6.46: *Curare a cura dictum. Cura, quod cor urat; curiosus, quod hac praeter modum utitur. Recordari, rursus in cor revocare. Curiae, ubi senatus rempublicam curat, et illa ubi cura sacrorum publica; ab his curiones*; Fest. s.v. «Curatores» L 42: *cura dicta est, quasi coreda, vel quia cor urat*. Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* IV, Lipsiae 1906-1909, s.v. «Cura», 1451; Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, II, Patavii 1854, s.v. «Cura», 547. Si veda, su queste fonti, A. Palma, *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980, 42 ss.; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 106 ss.; A. Carcaterra, *Semiotica e linguistica dei giuristi romani*, in *Studi Sanfilippo*, VI, Milano 1985, 153 nt. 32. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 31 nt. 1 e 32 ss., ha sottolineato, sulla scia del Nardi, come la cura sia attribuita dal *praetor* anche ad altri soggetti, dagli agnati ai curatori dativi, adducendo D.27.10.12 in cui Marcello parla di “*ab adgnato vel alio curatore furiosi*” e Gai. 2.64 dove si dice “*agnatus furiosi curator*”. Potevano esserci anche più *curatores furiosi*, come risulta da D.27.10.7.3 (Iul. 21 *dig.*); D.41.3.4.11 (Paul. 54 *ad ed.*); Epit. Ulp. 12.2; C.5.70.3; C.5.70.5; C.5.4.25.4; C.1.4.28. In caso di conflitto tra più curatori che potesse pregiudicare l'interesse del *furiosus*, era compito del pretore affidare la cura ad uno solo di questi, approvando solo ciò che egli ha fatto ‘*sine dolo malo*’.

³⁰¹ Il curatore ha la gestione piena del patrimonio del *furiosus*. Cfr. *Tab. 5.7a: in eo...potestas esto*; D.26.7.48 (Hermog. 1 *iuris epit.*): *Inter bonorum ventrisque curatorem et inter curatorem furiosi itemque prodigi pupillive magna est differentia, quippe cum illis quidem plane rerum administratio, duobus autem superioribus sola custodia et rerum, quae deteriores futurae sunt, venditio committitur*. Egli è considerato *domini loco* (D.47.2.57.4: *...tutor domini loco habetur. Sed et circa curatorem furiosi eadem dicenda sunt, qui adeo personam domini sustinet, ut etiam tradendo rem furiosi alienare existimetur...*): in numerosi frammenti (cfr., ad esempio, D.27.10.7.3; D.26.7.61; D.12.2.17.2; D.40.1.13; D.27.10.17) gli è riconosciuta la possibilità di compiere atti di alienazione. La facoltà di alienare è fatta risalire già alle XII Tavole, con riferimento all'*adgnatus furiosi*: *... agnatus furiosi curator rem furiosi alienare potest ex lege XII tabularum...*cfr. Gai. 2.64. Le alienazioni possono essere compiute se attengono all'amministrazione degli affari (D.27.10.17; D.27.10.12), e se non fatte in maniera fraudolenta (cfr. D.4.7.10.1, in tal caso al danneggiato spetta un'*actio utilis* per rivalersi del danno subito) ma in età classica avanzata si esclude la possibilità del *curator* di alienare immobili per il pazzo in assenza di un decreto magistratuale di autorizzazione (D.27.9.8.1; C.5.70.2). Con Giustiniano il curatore può essere autorizzato dal giudice a compiere donazioni vantaggiose per il *furiosus* (D.27.10.17). Il curatore, inoltre stipula (D.26.7.61) e riscuote i pagamenti (D.27.10.7.3; D.12.2.17.2; D.35.1.13; D.46.3.14.7; D.46.3.95.7; D.46.3.68) per il *furiosus*. Sui poteri del curatore del furioso nei diversi ambiti, cfr. B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 542 ntt. 607 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 121 ss. Sulla nascita della *cura furiosi*, cfr. A. Guarino, *Il «furiosus» e «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, cit., 252; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 97 ss. Cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 33: “Si può credere che la convinzione (comunque acquisita) della reversibilità della incapacità abbia creato aspettative, le quali hanno trasformato a mano a mano la “funzione” dell'istituto. La “struttura” è stata con ogni probabilità modificata nel momento in cui il pretore ha cominciato a intrudersi nella fattispecie, arrivando, in casi particolari, a prescegliere un soggetto estraneo alle regole del *ius civile*, e lo abbia definito con il termine che esprimeva la funzione, e non la struttura giuridica. All'*adgnatus furiosi* si affianca il *curator furiosi*. L'*adgnatus furiosi* diviene tecnicamente, l'*adgnatus furiosi curator* (Gai. 2.64)”.

³⁰² D.27.10.7 pr. (Iul. 21 *dig.*). Sul passo, B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, cit., 240 nt. 3; A. Lebigre, *Qualques aspects de la responsabilité pénale en droit romain*, cit., 39 nt. 7, che lo ritengono interpolato, tesi contrastata da F. Frigione, *Sulla condizione della 'mulier furiosa'*, in *Labeo*, 3, 1957, 362; G.G. Archi, s.v. «Curatela», cit., 181; A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*, cit., 333; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*², cit., 91 nt. 9; S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 197. Sulle modalità di nomina del curatore secondo la disciplina giustiniana, si veda C.5.70.7.4-6c.

³⁰³ D.42.4.7.10 (Ulp. 59 *ad ed.*); C.5.70.4. Non va emessa sentenza dinanzi ad un *furiosus*, essendo necessaria la presenza di un *curator* (cfr. D.4.8.47.1; D.4.8.48; D.4.8.49 pr.; D.4.8.27.5; D.42.1.9). È inoltre valido il deferimento del giuramento da parte di un *curator furiosi*, così come gli viene riconosciuta la possibilità di alienare beni e, quando agisce, di dedurre la *res in iudicium*. Cfr. D.12.2.17.2, su cui R. Bonini, *Note sulla remissione della cautio de rato ai tutori e ai curatori*, in *BIDR.*, 71, 1968, 190 ss. Sempre in ambito processuale, i curatori dei *furiosi* sono ammessi ad

il recupero della sanità mentale da parte del pazzo³⁰⁴.

E, del resto, la malattia mentale può manifestarsi in diverse forme³⁰⁵, in maniera tranquilla³⁰⁶ o violenta³⁰⁷, può essere permanente o temporanea³⁰⁸, congenita o acquisita³⁰⁹,

agire per loro, come risulta in D.3.1.1.11: *'pro alio ne postulent praeterquam pro...furioso furiosa'* (così come ai curatori del fatuo in D.3.1.2: *'fatuo fatua'*: *cum istis quoque personis curator detur*), gli viene riconosciuta la possibilità di esperire *l'uti possidetis* (D.41.3.31.4), e di chiedere per il *furiosus* una *restitutio in integrum* (C.5.70.3), mentre quando appellano a nome del furioso hanno diritto a un termine di tre giorni (D.49.4.1.13). Cfr. anche C.5.37.28 del 21 ottobre 531 che detta una serie di disposizioni per la difesa giudiziaria dei soggetti a tutela e cura. Essendo la sua funzione precipua l'amministrazione del patrimonio, il curatore non può manomettere i servi del *furiosus* (D.27.10.17; D.40.1.13; D.40.9.22) né mandare il ripudio per una *furiosa* (D.24.2.4). Sull'esercizio della cura e le funzioni del curatore, cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 119.

³⁰⁴ D.27.10.1 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*):...*sed solent hodie praetores vel praesides, si talem hominem invenerint, qui neque tempus neque finem expensarum habet, sed bona sua dilacerando et dissipando profudit, curatorem ei dare exemplo furiosi: et tamdiu erunt ambo in curatione, quamdiu vel furiosus sanitatem vel ille sanos mores receperit: quod si evenierit, ipso iure desinunt esse in potestate curatorum.* Il discorso riguarda la cura dativa, come chiarisce E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 107. Il *furiosus* soggetto a cura non doveva essere *filius familias* e impubere e ciò perché in origine i *filius familias* non avevano beni propri, e, successivamente, perché erano soggetti a *patria potestas*. Cfr. il caso, esaminato a proposito del *mente captus* in part. I, § 2.11, di Giulio Giusto in D.33.2.32.6, o, per gli impuberi, ma anche per i *minores*, D.26.1.3 pr.-1 (Ulp. 37 *ad Sab.*), su cui S. Solazzi, *Furiosus vel demens*, cit., 366; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 539 ss. Sull'esclusione dei minori di 25 anni, cfr. anche C.5.70.1. L'esclusione della *cura furiosi* per gli impuberi è stata da alcuni studiosi ritenuta come base per escluderla anche alle donne finché sussiste la *cura mulierum*. Così S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*², I, cit., 524 nt. 2. *Contra*, F. Frigione, *Sulla condizione della 'mulier furiosa'*, cit., 359 ss., che rileva l'esistenza di passi in cui si parla di un *curator furiosae*: D.3.5.3.5 (Ulp. 10 *ad ed.*); D.24.2.4 (Ulp. 26 *ad Sab.*); D.27.10.15.1 (Paul. 3 *sent.*); D.36.1.36 (Ulp. 6 *de off. procons.*); D.26.5.8.3 (Ulp. 8 *de omn. trib.*).

³⁰⁵ Un passo interessante circa le diverse manifestazioni del *furor* è D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*): *Si maritus vel uxor constante matrimonio furere coeperint, quid faciendum sit, tractamus. ... et si quidem... furor... ferendus his qui circa... sunt, tunc nullo modo oportet dirimi matrimonium...: quid enim tam humanum est, quam ut fortuitis casibus mulieris maritum vel uxorem viri participem esse? sin autem tantus furor est, ita ferox, ita perniciosus, ut sanitatis nulla spes supersit, iura ministros terribilis, et forsitan altera persona vel propter saevitiam furoris vel, quia liberis non habet, procreandae subolis cupidine tenta est...*[Se il marito o la moglie, in costanza di matrimonio, sian divenuti furiosi, esaminiamo cosa si debba fare. ... se la pazzia i circostanti la possano sopportare, non bisogna affatto sciogliere il matrimonio...: cosa c'è infatti di più normale della partecipazione del marito a quello che può capitare alla moglie e viceversa? Ma se la pazzia è tanto grande, così sfrenata e pernicioso, che non resti speranza alcuna di guarigione, e terrorizza i servitori, e l'altro coniuge, forse, o (ha paura) delle furie del pazzo, o, non avendo figli, è preso dal desiderio di metterne al mondo...]. La traduzione del frammento è a cura di E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 50.

³⁰⁶ Il *furiosus* può venirsi a trovare in uno stato di follia tranquilla, tale che chi viene a contatto con lui potrebbe anche non accorgersi del suo stato di infermità mentale. Su questa possibilità, cfr. D.41.2.18.1 (Cels. 23 *dig.*): *Si furioso, quem suae mentis esse existimas, eo quod forte in conspectu inumbratae quietis fuit constitutus...*; D.12.1.12 (Pomp. 6 *ex Plaut.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putares...*; D.44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*):... *si, cum existimaretur compos mentis esse...*; D.44.7.24 pr. (Pomp. l. s. *reg.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putarem...*; D.6.2.7.2 (Ulp. 16 *ad ed.*):... *qui a furioso ignorans eum furere emit...*; D.41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*): *Si a furioso, quem putem sanae mentis...*; D.41.3.13.1 (Paul. 5 *ad Plaut.*): *Eum, qui a furioso bona fide emit...*; D.44.4.16 (Hermog. 6 *iuris epit.*): *Si debitor a furioso delegatus... quem compotem mentis esse existimabat...*Sul *furor* tranquillo, cfr. B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 537 nt. 585, il quale giustifica tale possibilità con D.41.3.44 in cui Papiniano fa riferimento al *languor animi*, e con D.29.7.2.3 in cui è fatto un paragone con *quiescens*.

³⁰⁷ Così, ad esempio, un rescritto di Antonino Pio (cfr. *supra*) per il quale se i congiunti del pazzo non riescono ad assicurare un controllo sul malato, può intervenire il preside della provincia con un ordine di carcerazione. Cfr., in tal senso, D.1.18.13.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*). Si veda anche D.1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*), a proposito del matricida Elio Prisco, laddove si richiama la pericolosità del folle con possibilità di tenerlo in ceppi, cosa che funge, oltre che da pena, da tutela della tranquillità sua e del prossimo. Così, anche D.48.9.9.2 (Mod. 12 *pand.*): *Sane si per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit, ut divi fratres rescipserunt super eo, qui per furorem matrem necaverat: nam sufficere furore ipso eum puniri, diligentiusque custodiendum esse aut etiam vinculis coercendum.* Su questi passi, cfr. E. Nardi, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, cit., 94 ss.

³⁰⁸ Le fonti associano spesso la condizione del *furiosus* a situazioni di potenziale provvisorietà: al *pupillus* e all'*infans* (che si staccheranno dalla tutela al raggiungimento della maggiore età), al *dormiens* (che si sveglierà) e all'*absens* (che

nonché avere intervalli di lucidità³¹⁰, prestandosi anche alla simulazione³¹¹.

ritornerà). Sul punto, S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 183. Cfr., circa la possibilità di guarigione, D.5.1.39 pr. (Pap. 3 *quaest.*); D.14.4.4 (Paul. 30 *ad ed.*); D.26.1.11 (Paul. 3 *ad Vitell.*); D.26.2.10.3 (Ulp. 36 *ad Sab.*); D.27.1.10.8 (Mod. 3 *excus.*); D.27.10.1 pr. (Ulp. 1 *ad Sab.*); D.28.6.43 pr. (Paul. 9 *quaest.*); D.33.2.32.6 (Scaev. 15 *dig.*); D.37.3.1 (Pap. 15 *quaest.*); D.37.11.1.8 (Ulp. 39 *ad ed.*); D.38.17.2.11 (Ulp. 13 *ad Sab.*); PS. 3.6.18; PS. 4.8.6 (=Coll. 16.3.6); I.1.14.2; I.2.12.1; I.2.16.1; P.T. 2.12.1; P.T. 2.16.1; P.T. 2.19.4; C.3.33.12.1; C.5.70.7.9; C.6.26.9 pr.; Nov. 115.3.12. La guarigione definitiva dall'infermità mentale determinava il venir meno della curatela e la riacquisizione della piena capacità di agire. In caso di malattia ritenuta guaribile si affermò il sistema di nominare in via sostitutiva un curatore interinale (su cui si veda anche D.27.1.12 pr.). Cfr., anche D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*). In *Vat. Frag.* 183a si fa riferimento, come conseguenza dei lucidi intervalli, alla possibilità di prevedere la nomina di un curatore *ad tempus*. La guarigione dalla follia poteva ottenersi, come detto nei paragrafi precedenti, attraverso l'uso dell'elleboro, pozioni a base di oppiacei, altre sostanze vegetali quali la reserpina o lo stramonio. Anche il medico plautino dei *Menaechmi*, Arcagato, si occupa della cura della follia, a testimonianza di un approccio diagnostico e terapeutico della malattia mentale, sebbene di certo non possa cogliersi traccia dell'esistenza di una scienza psichiatrica antica: i personaggi delle commedie di Plauto sono chiaramente caricaturali ed estremizzati, dunque testimonianze interessanti ma da leggere in maniera cauta. Cfr. Plaut. *Men.* 948: *Ibi meo arbitrato potero curare meum; Men.* 890 ss.: *Quid esse illi morbi, dixeras? narra, senex. Num larvatus aut cerritus? Fac sciam*. Sul punto, cfr. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2282 ss. In D.27.10.7 pr. (Iul. 21 *dig.*) si fa riferimento ad una cura per il patrimonio e per la salute del folle, a sostegno dell'idea che egli possa ricevere delle cure e dunque guarire. Sui dubbi relativi alla genuinità di questo testo, si veda O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 92 nt. 124. Non mancano, viceversa, dei casi in cui la pazzia è vista come un morbo perpetuo: così, in D.5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*); D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*); C.5.70.7 pr. C.5.70.7.2; C.5.70.7.8; C.6.26.9 pr. Per A. Guarino, *Il «furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, cit., 247, il *furiosus* è un folle perpetuo (sulla cui opinione cfr. M. Kaser, *Vom Begriff des 'commercium'*, in *Studi in Onore di V. Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1953, 158 ss., ora in *Ausgewählte Schriften*, I, Napoli 1976, 300 ss.); *contra* O. Diliberto *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 33 e 99, per cui il furioso è invece in grado di guarire. Per una ricostruzione più dettagliata sulle opinioni dottrinali relative alla possibilità o meno di guarigione del *furiosus*, cfr. part. I, § 2.1.

³⁰⁹ In particolare, la *Tab.* 5.7a è stata interpretata con riferimento ad uno stato di follia acquisita, come testimoniato dal verbo "*escit*", nel senso di "risulta", indicando un momento a partire dal quale si manifesta il disagio mentale. Sul punto, S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 174 ss. Sulla malattia congenita o acquisita, rilevante ai fini dell'esercizio dell'azione redibitoria, cfr. D.21.1.14.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*); Gell. *Noct. Att.* 4.2.7-9, nonché la discussione tra Cassio e Venuleio sul *morbus soticus* (per il primo sarebbe congenito, per il secondo si può anche acquisire dopo la nascita, cfr. D.21.1.65.1; D.50.16.113) su cui si veda la part. II, § 2.

³¹⁰ L'ipotesi dei *lucida intervalla* consiste nella possibile configurazione di momenti in cui il *furiosus* riacquista lucidità, in modo che gli atti da lui compiuti nel corso di questi siano da considerare validi, e ciò probabilmente in linea con un'evoluzione della cultura romana nel senso di una maggiore sensibilità verso la malattia mentale. Il caso più famoso di intervalli di lucidità (di cui abbiamo notizia grazie alla traduzione da parte di san Girolamo del *Chronicon* di Eusebio) è quello che vede protagonista Lucrezio durante la redazione del suo *De Rerum Natura*. Sui lucidi intervalli, cfr. D.1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*); D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*); D.28.1.20.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*); PS. 3.4a.5. Cfr., inoltre, C.5.4.25.2; C.4.38.2; Epit. Gai. 2.2.3. Fondamentale, in materia, risulta poi una costituzione giustiniana del 530 d.C., C.5.70.6, in cui è discusso se negli *intervalla insaniae* resti comunque l'intervento del *curator*, o se, una volta cessato il suo incarico durante questi periodi, debba considerarsi reintegrato alla ricomparsa della malattia mentale. Giustiniano, troncando tutte le ambiguità sul punto, dispone che il curatore debba rimanere investito del suo incarico anche nei periodi di remissione del male, finché il *furiosus* viva: in tali momenti il curatore non agirà, essendo il pazzo rinsavito capace di compiere tutte quelle cose che competono agli individui in senno. Il *curator* potrà però svolgere il suo incarico ogni qualvolta la malattia ritorni, senza dunque la necessità di ricorrere a frequenti e derisorie nomine, seguendo il corso della malattia. Su tale costituzione, si veda P. De Francisci, *Intorno alla c.6 C.5,70 de curatore furiosi vel prodigi e alle riforme giustinianee anteriori alla c. Deo Auctore*, cit., 154 ss.; O. Lenel, *Intervalla insaniae*, cit., 227 ss.; S. Solazzi, *I lucidi intervalli del furioso*, cit., 545 e 554 ss.; S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*², I, cit., 529 nt. 1. Si veda, da ultimo, S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 191 ss. Sulla *testamenti factio* attiva del furioso nei suoi lucidi intervalli, cfr. C.6.22.9; I.2.12.1 (su cui, cfr. P.T. 2.12.1); Epit. Gai. 2.2.3. Oltre alla parola *intervallum*, ricorrente è anche il termine *intermissio*, come risulta in D.28.1.20.4, P.S. 3.4a.5, C.4.38.2, C.5.70.6 pr., e con Giustiniano si parla di *indutiae*, ad esempio in C.5.70.6 pr.: "*breves indutiae*", attestazione presente anche in C.6.22.9 ("*Furiosum in suis indutiis*"). Cfr. A. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 543 nt. 617.

³¹¹ Cfr. Cels. *De med.* 3.18.3 ss., esamina il caso di un paziente insano di mente così violento da essere tenuto legato, ma che ad un certo punto comincia a parlare in maniera razionale per ottenere compassione ed essere liberato. Il celebre

Furiosus nelle fonti giuridiche risulta spesso accompagnato da ulteriori specificazioni, come quelle relative alla *voluntas* mancante³¹², o della mente che *non habet*³¹³, così come *iudicio o mente caret*³¹⁴, *affectu caret*³¹⁵, *nullum intellectum habet*³¹⁶, *sensum non habet*³¹⁷, *suae mentis (non est)*³¹⁸, *compos mentis (non est)*³¹⁹, *exacti consilii capax [non]est*³²⁰, *suus non est*³²¹, *non intellegit quid agat*³²², *neque...scire neque decernere...potest*³²³, *nihil agere natura manifestum est*³²⁴.

La sensazione è quella dell'esigenza, da parte dei giuristi romani, di voler ampliare e in qualche modo orientare la semantica di *furiosus* verso l'area del difetto e della sua manchevolezza psichica, rispetto al senso prettamente originario che lo faceva portatore di un *furor* conclamato e violento, acquistando importanti elementi da tutti quei lemmi che indicano l'assenza di *mens*³²⁵.

medico parla di *dolus insanientis*, espressione impropria presupponendo il *dolus* un soggetto sano di mente, così scaltro da essere in grado di mettere in scena l'inganno. Cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 148, che parla di contraffazione del benessere. Per S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli, op. u. cit.*, 188, a meno che non ci si trovi di fronte ad un soggetto affetto da bipolarismo, più che di simulazione potrebbe parlarsi di rinsavimento. Sulle fonti giuridiche in materia di simulazione, cfr. D.1.18.14 (Macer. 2 *de iud. publ.*), ma si veda anche D.1.18.13.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*); D.27.10.6 (Ulp. 1 *de omn. trib.*). Secondo E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 25, la *furia* si presta alla simulazione e dunque va rigorosamente provata dinanzi ai giudici attraverso manifestazioni verbali e scritte.

³¹² D.50.17.40 (Pomp. 34 *ad Sab.*): *Furiosi...nulla voluntas est.*

³¹³ Epit. Ulp. 20.13: *...furiosus, quoniam mentem non habet...*

³¹⁴ D.5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*): *perpetuo furiosus...iudicio carent...*; I.2.12.1: *...furiosi, quia mente carent...*

³¹⁵ D.43.4.1.6 (Ulp. 72 *ad ed.*): *...neque pupillum neque furiosum teneri constat, quia affectu carent...* D.41.2.1.3 (Paul. 54 *ad ed.*): *Furiosus et pupillus sine tutoris auctoritate non potest incipere possidere, quia affectionem tenendi non habent...*

³¹⁶ Gai. 3.109: *...nam infans et qui infanti proximus est non multum a furioso differt, quia huius aetatis pupilli nullum intellectum habent...* Cfr. I.3.19.10.

³¹⁷ C.6.49.7.1: *...quis enim sensus, quae vox certa furioso esse intellegitur...*; cfr. D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*), che pur non contenendo il lemma *furiosus*, riporta una serie di termini afferenti la sfera del *furor*: *Si maritus vel uxor constante matrimonio furere coeperint, quid faciendum sit, tractamus. Et illud quidem dubio procul observatur eam personam, quae furore detenta est, quia sensum non habet, nuntium mittere non posse...*

³¹⁸ D.9.2.5.2 (Ulp. 18 *ad ed.*): *...furiosus...cum suae mentis non sit...*; D.26.1.11 (Paul. 3 *ad Vitell.*): *Furiosus...cum suae mentis esse coeperit*; D.41.2.18.1 (Cels. 23 *dig.*): *Si furioso, quem suae mentis esse existimas...*; D.5.2.2 (Marcian. 4 *inst.*): *...non sanae mentis fuerunt... furiosus vel demens...furiosus esset vel demens...*(= I.2.18 pr.); D.14.4.4 (Paul. 30 *ad ed.*): *...furiosus sanae mentis dolum admittant...*; D.28.6.43 pr. (Paul. 9 *quaest.*): *furioso filio... sanae mentis...*; D.41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*): *Si a furioso, quem putem sanae mentis...* Cfr. part. I, § 2.4.

³¹⁹ D.28.1.20.4 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Ne furiosus...cum compos mentis non sit...*; D.12.1.12 (Pomp. 6 *ex Plaut.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putares...*; D.28.1.16.1 (Pomp. l. s. *reg.*): *...furiosus...etiam compotibus mentis...*; D.37.3.1 (Pap. 15 *quaest.*): *... furiosus... in eodem furore decesserit aut compos mentis...*; D.38.17.2.11 (Ulp. 13 *ad Sab.*): *si furioso...ipse mentis compos...*; D.40.5.30.7 (Ulp. 5 *fideicomm.*): *In furiosi persona...quem compotem mentis non esse...*; D.44.4.16 (Hermog. 6 *iuris epit.*): *furioso...compotem mentis esse...*; D.44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*): *in furioso ait...compos mentis esse...*; D.44.7.24.2 (Pomp. l. s. *reg.*): *...compos mentis esse...ea furioso condictio...*; I.1.14.2: *Furiosus... cum compos mentis...* Cfr. part. I, § 2.4.

³²⁰ PS.4.12.7: *...neque furiosus neque pupillus exacti consilii capax est...*

³²¹ D.42.4.7.9 (Ulp. 59 *ad ed.*): *...furiosum...qui suus non est.*

³²² Gai. 3.106: *Furiosus nullum negotium gerere potest, quia non intellegit, quid agat.* Cfr. I.3.19.8.

³²³ D.29.2.9 (Paul. 2 *ad Sab.*): *...neque enim scire neque decernere talis aetas potest, non magis quam furiosus...*

³²⁴ D.44.7.1.12 (Gai. 2 *aur.*): *Furiosum, sive stipulatur sive promittat, nihil agere natura manifestum est.*

³²⁵ Come ad esempio *demens* e *mentecaptus*. In tal senso, cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 79 ss. Sul *furor* nella sua espressione violenta, D.M. Paschall, *The vocabulary of mental aberration in Roman comedy and Petronius*, cit., 42.

2.8 *Insanus*

Cicerone, in quel testo delle *Tusculanae* in cui affronta il problema delle *perturbationes animi* e dei suoi *morbi*, utilizza, al § 8, nella definizione di *insania*, un vocabolo piuttosto insolito, *insanitas*³²⁶:

quia nomen insaniae significat mentis aegrotationem et morbum, id est insanitatem et aegrotum animum, quam appellarunt insaniam

neologismo presente anche nel § 10³²⁷:

ita fit, ut sapientia sanitas sit animi, insipientia autem quasi insanitas quaedam: quae est insania eademque dementia.

Cicerone, influenzato dal pensiero degli stoici, ritiene che sani siano coloro la cui mente non risulta perturbata, quasi come un *morbus*, da alcuna passione, mentre si dicono *insani* quelli che, al contrario, ne siano stati colpiti³²⁸.

³²⁶ Cic. *Tusc.* 3.8. Per A. Grilli, *Su due passi delle «Tuscolane» di Cicerone (I, 87-88 e III 8-11)*, in *Mélanges de philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé*, Rome 1974, 351-352, andrebbero espunti sia *id est insanitatem*, sia *quam appellarunt insaniam*. M. Giusta, *Il testo delle «Tuscolane»*, Torino 1991, 248 ss., sposta *id est insanitatem* dopo *insaniam*, correggendo in *ei* l'*et* dei codici, dando a *insania* il senso di malattia della *mens*. Cfr., sul punto, F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2356. Per C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 184 ss., la definizione che l'Arpinate dà all'*insania*, e ciò che segue sugli *insipientes*, in *Tusc.* 3.7 ss. è legata all'idea di *morbus*, mentre quando in *Tusc.* 3.5.11 sostiene che il *sapiens* può cadere nel *furor*, non nell'*insania*, probabilmente pensa ad un *furor* di origine organica. In *Tusc.* 3.9, invece, tutti gli *insipientes* sono detti *insani*, e l'*insania* è definita come lo spirito privo di equilibrio e tranquillità.

³²⁷ Cic. *Tusc.* 3.10. Tale vocabolo è attestato anche in Varr. *Sat.* 133: *apage in dierectum a domo nostra insanitatem*. Cfr. A. Taldone, *Su insania e furor in Cicerone*, cit., 3 nt. 2.

³²⁸ Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, II, Patavii 1854, s.v. «*Insanus*», 859 ss. Cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Sanus*», 593 ss.: «*Insanus*: malsain, malade; presque uniquement employé dans le sens de 'qui n'est pas sain d'esprit, insensé, fou', et aussi 'qui rend fou' (*īnsāna herba* i.e. *laurus*).» Per l'oratore l'*insania* è una malattia dell'anima, e, dal punto di vista della morale, la distingue dal *furor*. Cfr. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 453. La distinzione tra *furor* e *insania* si basa su dottrine stoiche di ascendenza socratica, come rilevato altrove da Cicerone (ad esempio in *Parad.* 4 e *Ac.* 2.136) e nelle testimonianze di Xen. *Mem.* 3.9.6, secondo il quale Socrate non separava conoscenza e saggezza e considerava quasi una forma di follia sia non conoscere se stessi sia presumere di conoscere cose ignote. Anche la distinzione tra malattie del corpo e malattie dell'anima è prettamente stoica, secondo una concezione per cui le passioni sarebbero assimilabili alla follia: ogni comportamento inaspettato, inconsueto o sgradito viene designato in termini di pazzia. Cfr. Cic. *Tusc.* 3.9. L'Arpinate, in *Tusc.* 4.52, chiedendosi se c'è qualcosa di più simile alla follia dell'ira, definita da Ennio come *initium insaniae*, presuppone la differenza qualitativa tra fenomeno passionale e alienazione mentale cronica, accostando gli esempi degli eroi omerici più iracondi, come Achille, Agamennone e Aiace, personaggi mitici divenuti folli per non essere riusciti a controllare le proprie passioni. Aiace, impazzito e ucciso perché vinto da Ulisse nella contesa per l'attribuzione delle armi di Achille, è riportato per segnalare la più pericolosa delle passioni, l'ira, passione tanto veemente da spingere prima all'*insania*, ossia alla perdita dell'equilibrio dell'animo, poi alla pazzia furiosa, e infine alla morte. Su Aiace, si veda Sen. *De ir.* 2.36.5. Cfr. G. Roccatagliata, *Storia della psichiatria antica*, Milano 1973, 84. In Cic. *Tusc.* 4.77, laddove l'oratore afferma che *itaque iratos proprie dicimus*

Insania e *furor* sono termini impiegati molto frequentemente, e ciò per la forte carica di ambiguità che in taluni contesti possono assumere, spesso rinviante ad un eccesso passionale impulsivo e ad un totale offuscamento della mente per denigrare gli avversari politici o religiosi³²⁹.

Anche Celso nel terzo libro del *De Medicina* dedica il capitolo XVIII all'*insania*, dividendola in tre generi: *phrenitis*, *melancholia* e *mania*³³⁰, mentre Celio Aureliano cita l'opinione di Asclepiade, amico e medico di Crasso, secondo il quale solo una specie di alterazione mentale, tra le tre definite da Celso *insania*, ha nome *furor* e, normalmente, essa è chiamata *insania*³³¹.

L'utilizzo del termine in un'accezione atecnica era stata sostenuta da Asclepiade che, a

exisse de potestate, id est de consilio, de ratione, de mente, precisa quali sono le facoltà mentali di cui gli *irati* e i *furiosi* sono capaci di perdere il controllo: il *consilium*, la *ratio* e la *mens*. In *De. off.* 3.95, a proposito dell'episodio di Agamennone costretto a sacrificare a Diana sua figlia Ifigenia, l'oratore, in luogo di vocaboli appartenenti alla sfera semantica *furens/furiosus* utilizza *insaniens*: *si gladium quis apud te sana mente deposuerit, repetat insaniens, reddere peccatum sit, officium non reddere*, e ciò, secondo Taldone, probabilmente per la mancanza di intento polemico in un'opera come il *De Officiis* priva di toni da invettiva politica, a testimonianza della maggior forza del vocabolo *furor* rispetto agli altri termini utilizzati per designare la pazzia. Cfr. A. Taldone, *Su insania e furor in Cicerone*, cit., 7. Per J. H. Michel, *La folie avant Foucault: furor et ferocia*, cit., 518 il *furiosus* si differenzia dall'*insanus*, dal *desipiens* e dallo *stultus*, per rappresentare un pericolo a se stesso e agli altri. Sul punto, cfr. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2349 ss.

³²⁹ Cfr., ad esempio, per *insania*, Cic. *Verr.* 2.4.1: *Venio nunc ad istius, quemadmodum ipse appellat, studium, ut amici eius, morbum et insaniam, ut Siculi, latrocinium*. Sul punto, G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità*, cit., 255 nt. 70. Per il ricorso a tali termini nelle contese religiose, cfr. F. Zuccotti, *Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano*, cit., 271-307. F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2359, sostiene il valore scommatico nelle orazioni politiche ciceroniane di *insanus*, *demens*, *furens*, spesso utilizzati in endiadi.

³³⁰ Cels. *De med.* 3.18.19. Tali disturbi psichici sarebbero *genera* di un'unica malattia, l'*insania*, e ciò perché Celso rifiuta la tradizionale distinzione tra malattie croniche e malattie acute. A proposito di φρενίτις, in 3.18.1 si legge: *incipiam ab insania, primamque huius ipsius partem adgrediar, quae et acuta et in febre est: φρένησις Graeci appellant*. Cfr. *De med.* 2.1.15: *At si a prima hieme austri ad ultimum ver continuarint, laterum dolores et insania febricitantium, quam phrenesin appellant, celerrime rapiunt*. Per la *melancholia*, in 3.18.17, Celso sostiene che essa consiste in *tristitia, quam videtur bilis atra contrahere*. In 3.18.19, è descritto poi il terzo genere di *insania*, non fornendo però indicazioni precise, sebbene la descrizione sia stata fatta rientrare nella *mania*: *Tertium genus insaniae est ex his longissimum, adeo ut vitam ipsam non impediatur; quod robusti corporis esse consuevit. Huius autem ipsius species duae sunt: nam quidam imaginibus, non mente falluntur, quales insanientem Aiacem vel Orestem percepisse poetae ferunt: quidam animo desipiunt*. Anche Sorano di Efeso, medico della scuola metodica, distingue tra frenite (forma di infermità mentale nella sua fase più acuta con deliri febbrili), *mania* (una tipologia agitata di *insania*) e *melancholia* (l'aspetto più tranquillo della pazzia). Cfr. F. Stok, *Concetto e trattamento dell'«insania» in A. Cornelio Celso*, cit., 9-42; ID., *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2332 ss.; G. Penso, *La medicina romana. L'arte di Esculapio nell'antica Roma*, trad. it. E. Barengo, Roma 1989, 351 ss.; D. Gourevitch, *Les mots pour dire la folie en latin. À propos de passages de Celse et de Célius Aurélien*, in *L'Évolution psychiatrique*, 1991, 561-568; J. Pigeaud, *La réflexion de Celse sur la folie*, in *La médecine de Celse: aspects historiques, scientifiques et littéraires*, Saint-Étienne 1994, 257-279; ID., *La follia nell'antichità classica*, cit., 93 ss.

³³¹ Cael. *Acut.* 1.15. Egli inoltre fa riferimento ad una duplice concezione di furore per gli stoici: *Stoici duplicem furorem dixerunt, alium insipientiae genus, quo omnem imprudentem insanire probant; alium ex alienatione mentis et corporis compassione*. Cfr. Cael. *De morb. chron.* 1.5.144. Sul punto, A.M. Urso, *Il vocabolario nosologico di Celio Aureliano fra tradizione e innovazione*, in P. Mudry (a cura di), *Le traité des "maladies aiguës" et des "maladies chroniques" de Caelius Aurelianus: nouvelles approches. Actes du colloque de Lausanne 28-30 novembre 1996*, Nantes 1999, 213-258; M. Ahonen, *Mental Disorders in Ancient Philosophy*, Cham 2014, 105. Questo motivo stoico si risente anche in Hor. *Sat.* 2.3, 41-46: *primum nam inquiram, quid sit furere: hoc si erit in te solo, nil verbi, pereas quin fortiter, addam. quem mala stultitia et quemcumque inscitia veri caecum agit, insanum Chryssippi porticus et grex autumat. haec populos, haec magnos formula reges, excepto sapiente, tenet*.

proposito delle malattie mentali, aveva ribadito il carattere popolare e volgare di *insania*, mentre *furor*, più colto, può impiegarsi nelle trattazioni cliniche come termine specialistico³³².

In effetti, la parola in esame, spesso in contrapposizione a *furor*, risulta avere un carattere meno tecnico di quest'ultimo³³³, come testimonia il suo ampio uso nelle commedie³³⁴, ed è probabilmente utilizzata in tali contesti anche per supportare l'assenza del termine *furiosus* nella letteratura preciceroniana, solo con l'Arpinate portato fuori dall'ambito giuridico, e dunque popolarizzato³³⁵.

Si riscontra, inoltre, una valenza più debole della parola *insania* rispetto a *furor*, come testimoniato dal fatto che quasi mai essa è adoperata isolatamente ma il più delle volte compare insieme a *furor*³³⁶.

Orazio dà una definizione di *insania*, in alcuni casi descritta come *amabilis*³³⁷,

³³² X. D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit ...»*. I. *Consideraciones lexicograficas*, cit., 807; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 70 n. 9; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 32.

³³³ *Insania* e *insanus* si ritrovano di frequente in riferimento ai Galli di Cibebe. Ovid. *Fast.* 4.364: 'inter' ait 'viridem Cybelen altasque Celaenas amnis it insana, nomine Gallus, aqua. Qui bibit inde, furit; Prop. 2.22a.16: et Phrygis insanos caeditur ad numeros?; Aug. *Civ.* 2.7: in templis daemonum Galli abscederentur, molles consecrarentur, insani secarentur; 7.24: Galli, iactatio insana membrorum.; 7.28: Mater scilicet Magna, apud quam mollium et abscisorum seseque secantium atque iactantium insana perstreptit turpitudine. Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* VII.1, II, Lipsiae 1956-1979, s.v. «*Insanus*», 1833 ss.

³³⁴ In Plauto, ad esempio, numerosissime sono le attestazioni relative all'*insania* e alle forme verbali di *insanire*. Cfr., tra queste, Plaut. *Amph.* 704; 719, 753, 798, 1084; *Aul.* 68, 642, 653; *Bacch.* 761; *Capt.* 557, 559, 601, 605, 612, 620; *Cist.* 286; *Curc.* 19, 176, 177, 187; *Epid.* 575; *Men.* 282, 292, 309, 336, 373, 517, 819, 831, 832, 843, 873, 877, 916, 921, 927, 931, 934, 947, 953, 957, 960, 962, 1046; *Merc.* 263, 265, 325, 446; *Mil.* 24, 371, 755; *Most.* 450, 761, 908; *Trin.* 673; *Truc.* 286, 950. Anche in Terenzio si riscontra una certa ricorrenza, tra cui *Andr.* 535, 692; *Eun.* 63, 254, 556, 616, 657, 861; *Phorm.* 6, 642; *Heaut.* 32; *Adel.* 112, 146, 196, 555, 721, 931.

³³⁵ Così X. D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit ...»*. I. *Consideraciones lexicograficas*, cit., 807 nt. 33, il quale individua numerosi luoghi in cui il termine *furiosus* compare in Cicerone: *Att.* 4.3.4: *contiones...furiosissimae Publi*; *Ad Fam.* 11.18.2: *qui illum tam furiosum arbitraretur*; *Leg. Ag.* 2.13.32: *privatus furiosus*; *De Dom.* 1.3: *hominis furiosi non orationi..., sed convicio*; 2.3: *illud a te, homine vesano ac furioso, requiro*; 21.55: *haec furiosa vis vaesani tribuni plebis*; *Phil.* 2.1.1: *furiosior quam Clodius viderere*; 2.39.101: *quid furiosam vinolentiam tuam proferam?*; 14.5.14: *quemquamne fuisse...tam furiosum (ex coniectura) qui crederet?*; *Catil.* 1.10.25: *tua ista cupiditas effrenata ac furiosa*; 3.7.16: *nec C. Cethegi furiosam temeritatem pertimescendam*; *Cluent.* 65.182: *mulier iam non morbo, sed scelere furiosa*; *Mil.* 6.14: *per furiosum illum tr(ibunum) pl(ebis)*; 28.78: *dominante homine furioso*; 33.88: *mentem illi perditum ac furioso dederunt*; *Pison.* 20.47: *ego to non vaecordem, non furiosum, non mente captum*; *Deiot.* 5.15: *nisi eum furiosissimum iudicas*; *Rosc.* 12.33: *aiunt hominein, ut erat furiosus, respondisse*; *Sest.* 8.20: *contra tribunum plebis furiosum et audaeem*; 11.25: *praeter furiosum illum tribunum*; 45.9: *omnes optimates sunt qui neque nocentes sunt nec natura improbi ac (nec?) furiosi*; 52.111: *in furiosissimum atque egentissimum ganeonem*; *Verr.* 2.4.149: *ille furiosus urgere*; *Brut.* 68.241: *fervido quodam et petulanti et furioso genere dicendi*; *De orat.* 1.12.51: *quid est enim tam furiosum*; 2.28.124: *cum hominem seditiosum furiosumque defenderet*; *Cato mai.* 14.47: *sicut a domino agresti ac furioso*. Cfr. Quint. *Inst. or.* 2.2.2: *propter furiosae aedilitatis expectationem*.

³³⁶ Così ad esempio, in Cic. *Pis.* 46; 50. Cfr. A. Taldone, *Su insania e furor in Cicerone*, cit., 9.

³³⁷ Hor. *Carm.* 3.4.5-6: *An me ludit amabilis insania?* Sulla base del verso di Orazio, Erasmo da Rotterdam avrebbe sviluppato nel suo *Elogio della follia*, l'esistenza di due generi di *insania*: ««Niente, dicono, è più miserevole della demenza. Ma una eminente follia è molto vicina alla demenza, o è demenza essa stessa. Che cosa infatti è la demenza, se non l'uscire di senno? E costoro ne sono usciti del tutto». Orsù, vediamo di confutare con l'aiuto delle Muse anche questo sillogismo. Certo il loro ragionamento è sottile, ma, come il Socrate platonico, procedendo per divisione, di una Venere e di un Cupido ne faceva due, così anche i nostri dialettici, se volevano apparire in senno, dovevano distinguere dissennatezza da dissennatezza. Infatti non ogni follia è fonte di guai. Altrimenti Orazio non si sarebbe chiesto: «Si prende forse gioco di me un'amabile follia?», né Platone avrebbe collocato il delirio dei poeti, dei vati e degli amanti tra

mettendola a confronto con *dementia* e *furor*: *dementia* è la pazzia omicida provocata dalle Furie, *furor* la furia superstiziosa che porta Agamennone a sacrificare sua figlia Ifigenia, o una necessità che dà luogo a curatela, *insania* il turbamento e il disturbo successivo alla commissione di un crimine³³⁸, accostando la follia che sconvolge chi si lascia trasportare dalle passioni a quella di Aiace³³⁹.

Nella terza satira del secondo libro dei *Sermones*, egli individua i morbi della mente che determinano l'*insanire*: l'*ambitio mala*, l'*argenti amor*, la *luxuria*, la *tristis superstitio*³⁴⁰.

Anche l'*avaritia* determina *insania*, e per questo gli avari necessiterebbero dell'elleboro, pianta officinale al primo posto nell'armamentario medicamentoso nella cura delle alterazioni psichiche³⁴¹, similmente gli scialacquatori³⁴² e coloro che assumono atteggiamenti puerili³⁴³.

i massimi doni della vita; né la Sibilla avrebbe chiamato folle l'impresa di Enea. In verità ci sono due specie di follia. Una scaturisce dagli inferi tutte le volte che le crudeli dee della vendetta, scatenando i loro serpenti, suscitano nei cuori dei mortali ardore di guerra, o insaziabile sete di oro, o amore turpe e scellerato, parricidio, incesto, sacrilegio, e altri consimili orrori; oppure quando travagliano con le furie e le faci tremende, un animo conscio dei propri delitti. L'altra, non ha nulla in comune con questa; nasce da me e tutti la desiderano. Si manifesta ogni volta che una dolce illusione libera l'animo dall'ansia e lo colma, insieme, di mille sensazioni piacevoli. Proprio questa illusione Cicerone, scrivendo ad Attico, augura a se stesso come un gran dono degli Dèi, per potersi liberare dall'oppressione dei gravi mali incombenti. Né aveva torto quell'argivo che era pazzo al punto da sedere da solo in teatro per giornate intere, ridendo, applaudendo, godendosi, perché credeva vi si rappresentassero tragedie bellissime, mentre non si rappresentava proprio nulla. Eppure, in tutte le altre faccende della vita, era perfettamente normale: cordiale con gli amici, «gentile con la moglie, capace di perdonare ai servi e di non dare in escandescenze se il sigillo rotto denunciava la bottiglia aperta». Guarito dalle cure dei familiari che gli somministrarono le medicine del caso, tornato del tutto in sé, così si lamentava con gli amici: «Per Polluce! M'avete ammazzato, amici miei, e non salvato, privandomi del piacere e togliendomi con la forza quella mia così dolce illusione». Aveva ragione: erano loro che sbagliavano e che, più di lui, avevano bisogno dell'elleboro, loro che credevano di dover estirpare con le medicine, quasi fosse un malanno, una così felice e piacevole follia». Cfr. Erasmo da Rotterdam, *Elogio della follia*², trad. it. E. Garin, Milano 2011, 39 ss. Cfr., sul punto, S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 176 e ivi nt. 17.

³³⁸ Hor. Sat. 2.3.208-218. Cfr., inoltre, Hor. Sat. 1.3.82: *Labeone insanior inter sanos dicatur*; Sat. 2.3.40: *insanos qui inter vereare insanus haberi*; Sat. 2.3.134 ss.: *An tu reris eum occisa insanisse parente, ac non ante malis dementem actum Furiis quam in matris iugulo ferrum tepefecit acutum*. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 433 ss. Sull'*insania* come *topos* ricorrente nell'elegia, cfr. M.P. Pattoni, *L'insania di Ercole (Ovidio, Heroides IX 133)*, in *Studia Tarditi*, I, Milano 1995, 537 ss.

³³⁹ Hor. Sat. 2.3.208-221: *qui species alias veris scelerisque tumultu permixtas capiet, commotus habebitur atque stultitiane erret nihilum distabit an ira. Ajax inmeritos cum occidit desipit agnos: cum prudens scelus ob titulos admittis inanis, stas animo et purum est vitio tibi cum tumidum est cor? Siquis lectica nitidam gestare amet agnam, huic vestem ut gnatae, paret ancillas, paret aurum, Rufam aut Pusillam appellet fortique marito destinet uxorem: interdicto huic omne adimat ius praetor et ad sanos abeat tutela propinquos. Quid, siquis gnatam pro muta devovet agna, integer est animi? Ne dixeris. Ergo ubi prava stultitia, hic summa est insania*. Sui moti pulsionali nella cultura antica, si veda il volume di S. Morton Braund, C. Gill (a cura di), *The Passions in Roman Thought and Literature*, cit., *passim*. Cfr., inoltre, G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità*, cit., 256 nt. 80.

³⁴⁰ Hor. Sat. 2.3.77-81: *audire atque togam iubeo componere, quisquis ambitione mala aut argenti pallet amore, quisquis luxuria tristive superstitione aut alio mentis morbo calet: huc propius me, dum doceo insanire*.

³⁴¹ Hor. Sat. 2.3.82: *danda est ellebori multo pars maxima avaris*. In Sat. 2.3.158-159, sano è colui che non è stolto, mentre l'avarò è stolto ed insano: *Quisnam igitur sanus? Qui non stultus. Quid avarus? Stultus et insanus. Quid, siquis non sit avarus*. In Sat. 2.3.131-141 Orazio confronta l'*insania* di Oreste con la follia di colui che uccide la moglie o la madre perché avido di ricchezze. L'elleboro, nelle due varianti bianca e nera, era utilizzato per curare i folli insieme ad altri rimedi quali salassi, bagni caldanti di olio di malva, acque minerali alcaline, clisteri, la *gestatio*, applicazioni di ventose scarificate e sanguisughe, o diete specifiche. Celio prescrive l'elleboro anche per curare la *melancholia*, poiché si presta a evacuare la bile nera, ma anche epilessia, cefalee, vertigini, letargia, artrite ed elefantiasi. Cfr. Cael. *Acut.* 1.158-169. Le origini mitiche dell'elleborismo sono legate alla cura della follia delle figlie di Preto, re di Argo, da parte di Melampo, medico noto per i suoi poteri taumaturgici che si offrì di guarirle. Cfr. Plin. *Nat. Hist.* 25.47. Si veda E.

Seneca distingue tra un' *insania* pubblica e quella la cui cura è affidata ai medici: l'una è dovuta a malattia che genera infermità fisica, l'altra a false opinioni, il cui accesso determina affezione spirituale³⁴⁴.

L' *insania* è anche invocata in un giudizio centumvirale, come informa Valerio Massimo, in cui Tiberio Longo aveva impugnato il testamento del suo parente Tuditano, un pazzo notorio³⁴⁵.

Nelle fonti giuridiche la parola *insania* è utilizzata in misura minore rispetto a termini che rientrano nella sfera semantica di *furor/furia*, comparando per la prima volta in un rescritto di Caracalla del 21 dicembre 212³⁴⁶:

Eapropter fratrem vel patrem tuum si nullo delato crimine, dolore aliquo corporis aut

Simon s.v. «*Melampous*», in *Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae*, VI, cit., 405-410, mentre sul mito delle Pretidi come vergini folli e la storia della loro guarigione, nonché sul *topos* della follia femminile nella cultura greca, V. Andò, *La verginità come follia: il Perì parthenion ippocratico*, in *Quaderni storici*, 75, 1990, 715-737; ID., *La follia femminile nella Grecia classica tra testi medici e poesia tragica*, in *Genesis*, 2.1, 2003, 17-46; G. Guidorizzi, *La follia delle donne*, in R. Raffaelli (a cura di), *Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del convegno, Pesaro 28-30 aprile 1994*, Ancona 1995, 171-183; F. Marzari, *Paradigmi di follia e lussuria virginale in Grecia antica: le Pretidi fra tradizione mitica e medica*, in *I Quaderni del Ramo d'Oro on-line*, 3, 2010, 47-74. A Roma l'elleboro era un'erba conosciuta per le sue qualità terapeutiche, come testimoniato in Plaut. *Men.* 950, o, ancora, in Cato *De agri cult.* 157.2, che, decantando le doti curative dell'erba brassica le confronta con quelle dell'elleboro. L'elleboro è citato anche in Gell. *Noct. Att.* 17.15; Sen. *De Benef.* 2.35.2. Spesso il termine *elleborosus* ha il senso di *insanus*, come in Plaut. *Most.* 952; *Rud.* 1006, mentre Gal. *Ad Thras.* 24, informa che i medici che curavano i malati di mente erano chiamati ἑλλεβοροδότης. Cfr. J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica*, cit., 234 ss.; C. Fayer, *Aspetti di vita quotidiana nella Roma arcaica. Dalle origini all'età monarchica*, Roma 1982, 205; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 35 ss.

³⁴² Hor. *Sat.* 2.3.225: *vincet enim stultos ratio insanire nepotes.*

³⁴³ Come colui che si diverte ad erigere casette, ad attaccare topi ad un carrettino, a giocare a pari e dispari, ad andare a cavallo di una lunga canna, o chi piange per amore di una prostituta: *amentia verset*. Cfr. Hor. *Sat.* 2.3.247-271.

³⁴⁴ Sen. *Epist.* 15.94.17: *Inter insaniam publicam et hanc quae medicis traditur nihil interest nisi quod haec morbo laborat, illa opinionibus falsis; altera causas furoris traxit ex valetudine, altera animi mala valetudo est. Si quis furioso praecepta det quomodo loqui debeat, quomodo procedere, quomodo in publico se gerere, quomodo in privato, erit ipso quem monebit insanior: [si] bilis nigra curanda est et ipsa furoris causa removenda. Idem in hoc alio animi furore faciendum est: ipse discuti debet; alioqui abibunt in vanum monentium verba; 15.94.36: 'Nemo', inquit, 'praeceptis curat insaniam; ergo ne malitiam quidem.' Dissimile est; nam si insaniam sustuleris, sanitas reddita est; si falsas opiniones exclusimus, non statim sequitur dispectus rerum agendarum; ut sequatur, tamen admonitio conrobabit rectam de bonis malisque sententiam. Illud quoque falsum est, nihil apud insanos proficere praecepta. Nam quemadmodum sola non prosunt, sic curationem adiuvant; et denuntiatio et castigatio insanos coercuit — de illis nunc insanis loquor quibus mens mota est, non erepta. A volte l' *insania* può avere valenza positiva: *Aliquando et insanire iucundum est*. Cfr. Sen. *De Tranq.* 17.10. A proposito dell'ira, che egli definisce *brevis insania*, cita Epicuro per il quale l' *insania* è generata da un'ira smodata: il rapporto di causa ed effetto fra loro le tiene separate, sebbene ne segnali la stretta relazione. Cfr. Sen. *De ir.* 1.2-4; *Epist.* 18.14. Già Cic. *Tusc.* 4.52, aveva citato Ennio per il quale l'ira è l'*initium insaniae*. Cfr. J. Muñiz Coello, *Entre la furia y la amentia. Dos casos de la antigua Roma*, cit., 238.*

³⁴⁵ Val. Max. *Fact. et mem.* 7.8.1: *Quam certae, quam etiam notae insaniae Tuditanus!* Per il giudizio di Cicerone su Tuditano, cfr. Cic. *Phil.* 3.6.16; *Ac.* 2.28.89. Notoria già ai tempi dell'Arpinate, l' *insania* di Tuditano non è stata tuttavia sufficiente a ottenere una pronuncia favorevole dal collegio dei centumviri. Il giurista Marcello, in D.5.2.5, facendo riferimento al *color insaniae*, richiamava la prassi attestata presso il collegio centumvirale di intentare la causa sostenendo l' *insania* del testator per il suo comportamento contrario agli *officia*. Sulla concezione di *insania* presso i retori e sulla vicenda di Tuditano, cfr. D. Di Ottavio, *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti'*, I, *Le origini*, cit., 115 ss.; S. Querzoli, *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, cit., 168 ss.; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 41.

³⁴⁶ C.9.50.1.1. Cfr. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 447.

taedio vitae aut furore aut insania aut aliquo casu suspendio vitam finisse constiterit, bona eorum tam ex testamento quam ab intestato ad successores pertinebunt.

Il rescritto, ricordato anche da Marciano in D.48.21.3.4, ha ad oggetto una risposta negativa dell'imperatore al quesito di una certa Aquilia circa la possibilità di confisca dei beni per un soggetto che si fosse impiccato *aut furore aut insania*, poiché in generale i beni dei suicidi per timore di condanna venivano confiscati³⁴⁷.

Il riferimento all'*insania* si ritrova anche in un frammento di Ulpiano, D.21.1.4.1, in cui è ammessa la redibitoria per quei difetti del corpo che penetrano fino all'animo viziandolo, sfociando così in squilibri psichici: è il caso del *servus* che a causa della febbre deliri e straparli, o che per strada dica cose ridicole *more insanorum*, alla maniera dei dementi³⁴⁸.

In un brano di Modestino si coglie il monito del legislatore romano a valutare, nel perseguire il reato di lesa maestà, il soggetto che lo pone in essere, la sua capacità di commettere il crimine contestatogli nonché di pensarlo: bisogna avere riguardo alla persona che ha commesso il delitto e indagare se l'imputato era mentalmente sano, in quanto gli infermi di mente non vanno puniti³⁴⁹.

Come infatti si legge in D.48.4.7.3³⁵⁰:

³⁴⁷ D.48.21.3.4 (Marcian. *l. s. de delator.*): *Si quis autem taedio vitae vel impatientia doloris alicuius vel alio modo vitam finierit, successorem habere divus Antoninus rescripsit.* Sul rescritto, cfr. E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 599.

³⁴⁸ D.21.1.4.1 (Ulp. *1 ad ed. aedil. cur.*). La maggioranza degli studiosi ritiene che la posizione espressa nel frammento sia viviana, In particolare, O. Lenel, *Palingenesia Iuris Civilis, II*, Lipsiae 1889, 1226 nt. 9, ritiene di Viviano sia il *principium* che il § 1, così che ammetterebbe l'*actio redhibitoria* per i vizi dell'animo determinati da fattori organici, risultando, altrimenti, non facilmente spiegabile l'infinito *redhiberi posse*. *Contra*, L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano 1994, 46-49, che ritiene ulpiana la concessione della *redhibitoria* per tali vizi: Viviano riconoscerebbe solo l'*actio empti*. Sul punto, cfr. C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, Milano 1997, 148; R. Ortu, "Aiunt aediles...". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, Torino 2008, 232 ss., che concordano con la tesi leneliana. Si veda, G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 104 nt. 222. Per un approfondimento su tali temi, cfr. part. II, § 4.6.

³⁴⁹ Sul *crimen maiestatis*, cfr. C.H. Bucht, *Perduellio und crimen maiestatis*, in *ZSS.*, 64, 1944, 354-359; C. Ghisalberti, *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà nel diritto comune*, in *AG.*, 149, 1955, 100-177; J. Gaudemet, *Maiestas populi Romani*, in A. Guarino, L. Labruna (a cura di), *Syntelesia Arangio Ruiz*, II, cit., 698 ss.; M. A. Levis, *Maiestas e crimen maiestatis*, in *La parola del passato*, 24, 1969, 81-96; R. A. Bauman, *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1970; G. Bassanelli Sommariva, *CTh. 9,5 Ad legem Iuliam maiestatis*, in *BIDR.*, 86-87, 1984, 95 ss.; P.G. Caron, *L'imputazione di crimen maiestatis nei confronti dei primi cristiani negli editti imperiali di persecuzione*, in *Studi in memoria di M. Petroncelli*, I, Napoli 1989, 115-145; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*², cit., 256 ss.; Y. Thomas, *Les procédures de la majesté. La torture et l'enquête depuis les Julio-Claudiens*, in M. Humbert, Y. Thomas (a cura di), *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Homage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris 1998, 477 ss.; R. de Castro Camero, *El crimen maiestatis a la luz del Senatus consultum de Cn. Pisone patre*, Sevilla 2000, 28 ss.; L. Solidoro Maruotti, *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002, 39 ss.; ID. *La disciplina del crimen maiestatis tra tardoantico e medioevo*, in F. Lucrezi, G. Mancini (a cura di), *Crimina e delicta nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi, Teramo 19-20 gennaio 2001*, Milano 2003, 129 ss.; F. Arcaria, *Diritto e processo penale in età augustea*, Catania 2009, 63 nt. 208. Per l'ampia letteratura sul tema, si veda, in generale, S. Sciortino, *Gli indices nel processo criminale extra ordinem*, in *IAH.*, 3, 2001, 52, nt. 3.

³⁵⁰ D.48.4.7.3 (Mod. *12 pand.*). Il passo è adottato anche da Gregorio Magno in *epist.* 13.45.

Hoc tamen crimen iudicibus non in occasione ob principalis maiestatis venerationem habendum est, sed in veritate: nam et personam spectandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit et an cogitaverit et an sanae mentis fuerit. Nec lubricum linguae ad poenam facile trahendum est: quamquam enim temerarii digni poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad exemplum legis vindicandum est.

Quasi due secoli dopo il lemma compare in una costituzione di Teodosio, Arcadio e Onorio al prefetto pretorio Rufino³⁵¹:

Si quis modestiae nescius et pudoris ignarus improbo petulantique maledicto nomina nostra crediderit lacessenda ac temulentia turbulentus obtrektor temporum fuerit, eum poenae nolumus subiugari neque durum aliquid nec asperum sustinere, quoniam, si id ex levitate processit, contemnendum est, si ex insania, miseratione dignissimum, si ab iniuria, remittendum.

Nel caso in cui un soggetto abbia parlato male dell'imperatore, se lo ha fatto per infermità di mente non incorrerà in conseguenze spiacevoli in quanto il suo stato merita soltanto compassione³⁵².

Per indicare il folle l'Epitome di Gaio utilizza sistematicamente il termine *insanus* al posto di *furiosus*, in tutto presente in tre differenti luoghi³⁵³:

*Sub curatore sunt minores aetate, maiores eversores, insani*³⁵⁴.

*Hi, qui minores sunt, usque ad viginti et quinque annos impletos sub curatore sunt. Qui vero eversores aut insani sunt, omni tempore vitae suae sub curatore esse iubentur, quia substantiam suam rationabiliter gubernare non possunt*³⁵⁵.

Item et hi, qui furiosi, id est mente insani, fuerint, non possunt facere testamenta. Sed hi,

³⁵¹ CTh. 9.4.1 (=C.9.7.1 pr.).

³⁵² E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 600.

³⁵³ C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 110, individua un'identità, nell'Epitome Gai, tra *furiosi* e *insani*.

³⁵⁴ Epit. Gai. 1.8.1.

³⁵⁵ Epit. Gai. 1.8.2.

*qui insani sunt, per intervalla, quibus sani sunt, possunt facere testamenta*³⁵⁶.

Insanus è anche utilizzato nella *Lex Romana Burgundiorum* per indicare l'infermo di mente in connessione con *furiosus*, quasi a volerne integrare il senso³⁵⁷:

Tutores etiam, si legitimi inveniuntur, taliter excusantur: hoc est, si quattuor masculos filios habeat, si morbo perpeti et insanabili teneatur ac si furiosus aut mente insanus agnoscitur; aetatis etiam sexaginarie ab his oneribus excusantur. Tres quoque tutillae sic liberant, ut ad quartam, etiam si evenerit, non vocetur.

Insanus, però, in una serie di costituzioni è utilizzato in un'accezione marcatamente negativa, per indicare in senso traslato un flagello che tormenta la collettività³⁵⁸.

La prima di queste riguarda i difensori civici invitati a combattere la criminalità dei *latrones*, considerati una vera e propria piaga sociale³⁵⁹:

Per omnes regiones, in quibus fera et periculi sui nescia latronum fervet insania, probatissimi quique atque districtissimi defensores adsint disciplinae et quotidianis actibus praesint, qui non sinant crimina impunitate coalescere. Removeantur patrocina, quae favorem reis et auxilium scelerosis impertiendo, maturari scelera fecerunt.

Nello stesso senso può intendersi una costituzione di Giustiniano in tema di ratto di vergini, monache e vedove: laddove, in avvio, è spiegata la *ratio* della disposizione, *ne igitur sine vindicta talis crescat insania*, la parola *insania* va intesa ancora una volta nel senso figurato di follia, e cioè come male che affligge la società³⁶⁰.

Il termine in esame è anche utilizzato in una serie di anatemi legali lanciati dagli imperatori per colpire i seguaci di un credo diverso dalla religione ufficiale, tacciati di *insania*

³⁵⁶ Epit. Gai. 2.2.3.

³⁵⁷ *Lex Rom. Burg.* 36.6. Cfr. E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 601.

³⁵⁸ In tal senso E. Nardi, *ibidem*.

³⁵⁹ CTh. 1.29.8 (=Brev. Alar. 1.10.3). Cfr. C.1.55.6: *Per omnes regiones, in quibus fera et periculi sui nescia latronum fervet insania, probatissimi quique et districtissimi defensores adsint disciplinae et quotidianis actibus praesint, qui non sinant crimina impunita coalescere: removeantur patrocina, quae feruorem reis et auxilium scelerosis impertiendo maturari scelera fecerunt.*

³⁶⁰ C.9.13.1.1: *Ne igitur sine vindicta talis crescat insania, sancimus per hanc generalem constitutionem, ut hi, qui huiusmodi crimen commiserint et qui eis auxilium tempore invasionis praebuerint, ubi inventi fuerint in ipsa rapina et adhuc flagrante crimine comprehensi a parentibus virginum vel viduarum vel ingenuarum vel quarumlibet feminarum aut earum consanguineis aut tutoribus vel curatoribus vel patronis vel dominis, convicti interficiantur.*

per denotare l'obnubilamento delle loro menti, in tal caso severamente punito³⁶¹:

*...Si qui etiamnunc vel Iudaeae impietatis amentia vel stolidae paganitatis errore adque insania detinentur, aliud esse supplicationum noverint tempus, aliud voluptatum...*³⁶².

*Haereticorum ita est reprimenda insania, ut ante omnia quas ab orthodoxis abreptas tenent ubicumque ecclesias statim catholicae ecclesiae tradendas esse non ambigant, quia ferri non potest, ut, qui nec proprias habere debuerant, ab orthodoxis possessas aut conditas suaque temeritate invasas ultra detineant*³⁶³.

In una costituzione del 432 avente ad oggetto la presenza degli schiavi in chiesa a titolo d'asilo, concepita come minaccia di turbare la quiete dei luoghi sacri e, in generale, del contesto urbano, il legislatore spiega la reazione dei servi che, armati, abbiano resistito alla cattura con l'annebbiamento delle facoltà mentali (*animos insania impellente*), qualificandoli come nemici e assassini (*ex statu servili in hostilis et homicidae condicionem transivit*)³⁶⁴.

Ancora, Costanzo, forte oppositore del paganesimo, nel suo monito alla cessazione della superstizione e della follia – anche nel senso di insensatezza – dei sacrifici³⁶⁵:

³⁶¹ E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 602.

³⁶² CTh. 15.5.5.

³⁶³ CTh. 16.5.65 pr.

³⁶⁴ CTh. 9.45.5: *Super confugientibus ad sanctae religionis altaria sanctionem in perpetuum valituram credidimus promulgandam, ut, si quidem servus cuiusquam ecclesiam altariave loci tantum veneratione confisus sine ullo telo petierit, is non plus uno die ibidem dimittatur, quin domino eius vel cuius metu poenam imminemem visus est declinasse, a clericis quorum interest nuntietur. Isque eum impertita indulgentia peccatorum, ut nullis residentibus iracundiae menti reliquiss, in honorem loci et eius respectu, ad cuius auxilium convolvavit, abducat. Quod si armatus nullis hoc suspicantibus inopinus irruerit, exinde protinus abstrahatur vel certe continuo domino vel ei, unde eum tam furiosa formido proripuit, indicetur eique mox abstrahendi copia non negetur. Sed si armorum fiducia resistendi animos insania impellente conceperit, abripiendi extrahendique eum domino, quibus potest id efficere viribus, concedatur. Quod si illum etiam confici in concertatione pugnaque contigerit, nulla erit eius noxa nec conflandae criminationis relinquetur occasio, si is, qui ex statu servili in hostilis et homicidae condicionem transivit, occisus sit. Quod si quae tam sunt utiliter constituta eorum, qui huic rei pro suo praeficiuntur officio, aut negligentia aut coniventia vel aliqua ratione fuerint depravata, animadversio iusta non deerit, ut sub episcopalis diiudicationis arbitrio loco eo, quem tueri nequivere, submoti et reiecti in ordinem plebeiorum motum iudicarii vigoris excipiant. Cfr. C.1.12.4.1. Sulla costituzione, cfr. M. Melluso, *In tema di servi fugitivi in ecclesia in epoca giustiniana. Le Bullae Sanctae Sophiae*, in *DHA*. 28, 1, 2002, 61-92 e ivi bibliografia.*

³⁶⁵ CTh. 16.10.2: *Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania. Nam quicumque contra legem divi principis parentis nostri et hanc nostrae mansuetudinis iussionem ausus fuerit sacrificia celebrare, competens in eum vindicta et praesens sententia exeratur. Cfr. P. O. Cuneo, *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997; sul valore di questa costituzione si veda L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*², Napoli 1982, 137 ss.; ID., *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985, 128: "È netta e generale la condanna dei sacrifici. Già CTh. 16.10.2, emanata da Costanzo nel 341, riferendosi espressamente a un analogo provvedimento di Costantino il Grande, ingiunge: *cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania*". Per la legislazione pervenutaci nel *Codex Theodosianus*, altre costituzioni in cui il lemma in esame ricorre sono CTh. 6.4.22.3, in cui si fa riferimento all'*insania* temeraria del magistrato che non si attiene alle leggi: *Quod si quisquam iudicum haec praecepta transscenderit vel novae praesumptionis insania...violavit*; e una costituzione di Onorio e Teodosio II, CTh. 15.9.2, che riconosce l'autorità dell'altare, ossia*

Cesset superstitio, sacrificiorum aboleatur insania.

Dall'analisi della parola *insania* nelle fonti giuridiche emerge un significato più generico degli altri termini appartenenti al vocabolario della follia, nel senso di esprimere un'idea generale di pazzia, senza contenere un'allusione precisa alle distinzioni tra le diverse forme di alienazione mentale³⁶⁶: si passa da un significato propriamente appartenente alla sfera dell'infermità mentale e dell'eccesso passionale di matrice stoica, a quello di piaga sociale, fino a designare i seguaci dell'eterodossia pagana³⁶⁷.

2.9 *Lunaticus*. Rinvio

Il termine *lunaticus* sarà oggetto di esame approfondito nella parte II, § 4.8.

2.10 *Melancholicus*. Rinvio

Sul *melancholicus* e la *melancholia* si veda l'analisi svolta nella parte II, § 4.5.

2.11 *Mente captus*

Mente captus è nelle fonti utilizzato per identificare un soggetto che non è in possesso della propria ragione, non padrone di sé, essendo preso nella mente³⁶⁸.

del preposto ai Giochi di Antiochia: *Cunctos iudices admonemus, ut ludorum quidem, quibus moris est, intersint festivitati et oblectamentis favorem eliciant populorum, verum expensarum non excedant duorum solidorum librata impendia, nec inconsulta plausorum insania curialium vires, fortunas civium, principalium domus, possessorum opes, rei publicae robur evellant: exceptis alytarchis Syriarchis agonothesis itemque Asiarchis et ceteris, quorum nomen votiva festivitatis sollemnitas dedicavit.*

³⁶⁶ A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 13.

³⁶⁷ E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 599-602.

³⁶⁸ D.M. Paschall, *The Vocabulary of Mental Aberration in Roman Comedy and Petronius*, cit., 38 ss.: "The latin expression which immediately comes to mind...is *mente captus*, found rather often in Latin literature from the time of Cicero. (...) Varro uses the phrase in a passage which suggests a clause of the Twelve Tables, and it appears in the classical law as a synonym of *furiosus*. *Mente captus* does not however occur in the satirists, the comic poets, or Petronius, and seems rather to have belonged to formal diction. The same is true of the analogous expressions *oculis captus* and *pedibus captus*, while none of these phrases is attested in early Latin. *Captus* alone never refers to madness". Cfr. S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 632, il quale, riscontrando nelle fonti la parola *mente captus*, si chiede se sia sinonimo di *demens* o, piuttosto, se costituisca una terza classe di folli, individuando una sinonimia nei termini *furiosus* e *mente captus* in Cic. Ac. 2.17.52-53. Per una rassegna delle definizioni di *mente captus* nella criminalistica ottocentesca, cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 82 ss.

Possediamo due testimonianze, la cui fonte unica è stata fatta risalire a Catone³⁶⁹, in cui gli autori, per indicare il folle impiegano il termine *mente captus*, al quale è riconosciuta applicazione della cura degli agnati e dei gentili³⁷⁰.

La prima si ritrova in un famoso passo di Varrone del *De re rustica*, 1.2.8, in cui il mentecatto è sottoposto alla cura legittima, probabilmente alludendo al *furiosus* delle XII Tavole³⁷¹:

Quorum si alterutrum decolat et nihilo minus quis vult colere, mente est captus atque ad agnatos et gentiles deducendus.

La seconda testimonianza è di Columella nel suo *De re rustica*, 1.3.1³⁷²:

Porcius quidem Cato censebat inspiciendo agro praecipue duo esse consideranda, salubritatem caeli et ubertatem loci; quorum si alterum deesset ac nihilo minus quis vellet incolere mente esse captum atque eum ad agnatos et gentiles deducendum.

³⁶⁹ Sulla derivazione di tali testimonianze dal *De agri cultura* di Catone, cfr. J. Heurgon (a cura di), *Varron, Économie rurale*, I, Paris 1978, 107, nt. 26; O. Diliberto, *Studi sulle origini della cura furiosi*, cit., 41 ss., ritenendo unica la fonte cui hanno attinto i due autori, ossia il trattato *De Agricultura* di Catone, ha sostenuto come essi, richiamando il dettato decemvirale sull'infermità mentale, la *Tab. 5.7*, abbiano mostrato come il versetto si riferisse genericamente a ogni malato di mente grave e inequivocabile.

³⁷⁰ Su queste fonti, cfr. A. Pernice, *Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, cit., 237 nt. 15; M. Voigt, *Geschichte und allgemeine lehrbegriffe der XII Tafeln*, I, cit., 714 e II, 725 nt. 11 e 730 nt. 2; A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 17; F. Baudry, s.v. «*Furor*», in *DS.*, II.2, 1896, 381; S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 640 ss. e *ivi* nt. 58; R. Monier, *Manuel élémentaire de droit romain*⁶, I, cit., 330 nt. 4; E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 448 e *ivi* nt. 48; P. De Francisci, *Primordia civitatis*, cit., 158 e *ivi* nt. 289; A. Watson, *Rome of the XII Tables. Persons and Property*, Princeton-London 1975, 77 nt. 38; B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 538 nt. 586, 540 nt. 601; ID., *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, cit., 355 nt. 426; X. D'Ors, *Sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit ...»*. I. *Consideraciones lexicograficas*, cit., 813; ID., *Una recapitulacion sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit ...»*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 17, 1995, 133; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 67 ss.; O. Diliberto, *ibidem*; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 34.

³⁷¹ Varr. *De re rust.* 1.2.8. Sul passo, cfr. A. Cenderelli, *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano 1973, 141. Inoltre, con le precauzioni del caso richieste dal tipo particolare di fonte, occorre menzionare l'allusione alla cura legittima degli agnati, disposta dal pretore, su alcuni soggetti che risultano avere la mente alterata in Hor. *Sat.* 2.3.214-218: *si quis lectica nitidam gestare amet agnam, huic vestem ut gnatae, paret ancillas, paret aurum, Rufam aut Pusillam appellet fortique marito destinet uxorem: interdicto huic omne adimat ius praetor et ad sanos abeat tutela propinquos*. Il poeta si riferisce alla situazione di una persona che confonde una candida agnella per una figlia, divertendosi a portarla in giro su una lettiga, vestendola, dandole ancelle e gioielli, chiamandola con nomi di donna e trovandole finanche un fidanzato. Ad un simile soggetto il pretore con l'*interdictio* avrebbe tolto qualsiasi diritto e la cura del folle sarebbe passata ai congiunti sani di mente (*ab sanos abeat tutela propinquo*). In questo passo, tra l'altro, Orazio sembra confondere l'istituto della *tutela* con quello della *cura* dicendo che al pazzo deve essere affiancato un tutore e non un curatore, come previsto a Roma, sebbene il riferimento all'*interdictio* richiamerebbe il procedimento con cui veniva inibito al *prodigus* il *commercium*. Cfr., però, Hor. *Epist.* 1.1.101, dove egli mostra di conoscere la procedura per cui l'*insanus* vada affiancato da un *curator* nominato dal pretore: *Insanire putas sollemnia me neque rides, nec medici credis nec curatoris egere a praetore dati, rerum tutela mearum cum sis, et prave sectum stomacheris ob unguem de te pendentis, te respicientis amici*. Cfr. P. Fedeli (a cura di), *Q. Orazio Flacco, Le Opere, Le Satire, II, Le opere*, II.2, Roma 1994, 630 ss.

³⁷² Colum. *De re rust.* 1.3.1.

Nell'individuare le condizioni indispensabili a non rendere vana la fatica della terra, Varrone e Columella ricordano quanto gli antichi Italici badassero alla salubrità della terra che permettesse di ricavarne un buon reddito: in mancanza di siffatte circostanze, se qualcuno si fosse ostinato ad insistere nella coltivazione, costui *mente est captus atque ad adgnatos et gentiles est deducendus*, e ciò per la concezione secondo cui nessuno che fosse sano di mente insisterebbe nel sopportare ingenti spese di fronte alla possibilità di perdita del raccolto a causa delle cattive condizioni del luogo³⁷³.

Un'altra definizione di *mente captus* si ritrova in Festo, insieme con i lemmi *demens* e *amens*, ribadendo quel senso generale che hanno nelle fonti classiche i termini in questione³⁷⁴:

mente captus dicitur cum mens ex hominis potestate abit et idem appellatur demens quod de sua mente decesserit, et amens, quod a mente abierit.

Mentecatto si dice per un uomo che non è più padrone della sua ragione, *demens* è colui che l'ha abbandonata, mentre è *amens* chi si è allontanato dalla sua mente³⁷⁵.

Anche Cicerone utilizza la variante *mente captus* in associazione a *vecors*, *furiosus* e *demens*, in riferimento a Pisone³⁷⁶:

Ego te non vaecordem, non furiosum, non mente captum, non tragico illo Oreste aut Athamante dementiorem putem...?

Il lemma è utilizzato spesso da Livio, per indicare l'invasamento bacchico che comportava la possessione, il rapimento da parte del dio³⁷⁷.

³⁷³ Cfr. F. D'Ippolito, *Questioni decemvirali*, Napoli 1993, 54 ss., il quale, sostenendo che tali autori abbiano ricondotto implicitamente al *furiosus* il caso di chi insista in una coltura dissipatrice, rimarca la *ratio* della *Tab. 5.7*, diretta a tutelare, a fini sociali, l'uso della ricchezza privata, non potendo la società tollerare che il proprio benessere venga messo in pericolo da comportamenti irragionevolmente antieconomici.

³⁷⁴ Paul. Fest. s.v. «*Mente captus*», L 151.1. Cfr. S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 640.

³⁷⁵ Cfr. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 448.

³⁷⁶ Cic. *Pison.* 20.47. Cfr. S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 639-640: "Se nella gradazione retorica volessimo scorgere una misura precisa, dovremmo concludere che *mente captus* e *demens* erano espressioni più forti di *furiosus*, contrariamente all'opinione comune". Il lemma ricorre anche in Cic. *Catil.* 3.21: *Hic quis potest esse, Quirites, tam aversus a vero, tam praeceps, tam mente captus, qui neget haec omnia, quae videmus, praecipueque hanc urbem deorum immortalium nutu ac potestate administrari?*

³⁷⁷ Liv. *Ab Urb.* 39.13.12: *Viros, velut mente capta, cum iactatione fanatica corporis vaticinari*; 39.15.3: *quae vos admoneret hos esse deos, quos colere, venerari precarique maiores vestri instituissent, non illos, qui pravis et externis religionibus captas mentes velut furialibus stimulis ad omne scelus et ad omnem libidinem agerent.*

In Lucrezio il termine viene utilizzato, in modo significativo, per alludere al terrore che attanaglia le persone in sogno³⁷⁸, mentre in un testo pseudo-quintiliano esso è equiparato alla paralisi provocata dal panico³⁷⁹.

Mente captus è anche impiegato nell'elegia latina in riferimento all'impulsività cieca di chi è vittima della passione amorosa³⁸⁰, mentre Plinio il Vecchio se ne serve per identificare i diversi stati di alienazione³⁸¹.

Se la dottrina francese ha distinto i *furiosi* dai *mente capti* e dai *dementes* sulla base dell'esistenza di lucidi intervalli (cui solo i primi ne andrebbero soggetti), la dottrina tedesca ha ritenuto il *mente captus* un individuo affetto da una forma di follia più lieve, a differenza della pazzia agitata dei *furiosi*, mentre una dottrina eclettica ha tentato di conciliare le tesi precedenti³⁸².

Il lemma *mente captus* in numerosi testi è intercambiabile con *furiosus*³⁸³, e come per il furioso, è disciplinata una *cura mentecapti*³⁸⁴.

Il primo testo giuridico in cui compare il termine è in D.28.3.20 tratto dal tredicesimo libro dei Digesta di Scevola in tema di testamento, in cui *mente captus* è posto in contrapposizione a *integra mente* e dunque è utilizzato nel senso di preso, colpito nella mente o mentecatto, come nel significato odierno del termine³⁸⁵:

Lucius Titius integra mente et valetudine testamentum fecit uti oportet, postea cum in valetudinem adversam incidisset, mente captus tabulas easdem incidit: quaero, an heredes his tabulis instituti adire possint hereditatem. Respondit secundum ea quae proponerentur non ideo minus adiri posse.

³⁷⁸ Lucr. *De rer. nat.* 4.1021-1023: *multi, de montibus altis ut quasi praecipitent ad terram corpore toto, exterruntur et ex somno quasi mentibus capti uix ad se redeunt permoti corporis aestu.*

³⁷⁹ Ps. Quint. *Decl.* 9.7: *obstupui totumque corpus percurrit frigidus pavor, neque aliter, quam si vana obiceretur oculis imago, mente captus steti.* Il termine è utilizzato anche nell'*Institutio oratoria* di Quintiliano per descrivere la reazione entusiastica del popolo dinanzi a un discorso di Cicerone. Cfr. Quint. *Inst. or.* 8.3.4: *atque ego illos credo qui aderant nec sensisse quid facerent nec sponte iudicioque plausisse, sed velut mente captos et quo essent in loco ignaros erupisse in hunc voluptatis adfectum.*

³⁸⁰ Prop. 3.19.3: *vos, ubi contempti rupistis frena pudoris, nescitis captae mentis habere modum;* Ovid. *Met.* 4.62: *ex aequo captis ardebant mentibus ambo.*

³⁸¹ Plin. *Nat. Hist.* 28.58: *medetur et lumborum dolori, oculorum hebetationi, mente captis ac melancholicis.*

³⁸² Per una disamina completa sulla distinzione dei *furiosi* dalle altre forme di follia operata dalla dottrina, cfr. P. Bonfante, *Corso di diritto romano*, I, cit., 643 ss.

³⁸³ Cfr., ad esempio, D.33.2.32.6 (Scaev. 15 dig.), o, ancora, C.5.70.2.1. E. Cuq, *Manuel des institutions juridiques des Romains*², Paris 1928, 223 ss., ha riconosciuto che il *mente captus* era un folle, proponendo di identificarlo con il *furiosus*: la pazzia è caratterizzata da uno stato permanente di rabbia, cecità della mente o imbecillità, e tale definizione può ritrovarsi sia in quella di *furiosus* che di *mente captus*.

³⁸⁴ Varr. *De re rust.* 1.2.8; Colum. *De re rust.* 1.3.1; D.27.1.45.2 (Tryph. 13 disp); D.27.10.14 (Pap. 5 resp.); I.1.23.4.

³⁸⁵ D.28.3.20 (Scaev. 13 dig.). Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit. 40.

Il povero Lucio Tizio ha fatto testamento quando era fisicamente e mentalmente sano, mentre ha inciso le tavole una volta diventato mentecatto, lasciando il dubbio sulla possibilità per gli eredi istituiti in dette tavole di adire l'eredità: il giurista, interpellato sul punto, risponde positivamente³⁸⁶.

In tale contesto *mente captus*, in contrapposizione a *integra mente et valetudine*, è accostato a *valetudo adversa*³⁸⁷, ed è utilizzato probabilmente come sinonimo di *furiosus* in quanto può dirsi tale chi non è più *integra mente*, né *compos sui*³⁸⁸.

Il lemma ricorre ben due volte in un altro frammento di Scevola: un genitore, con due figlie e un maschio malato di mente, dispone della sua eredità provvedendo in modo che dopo la sua morte una delle figlie, Publia Clemeniana, si occupasse del fratello Giulio Giusto, venendo invitata a mantenerlo e tutelarlo spendendo per lui finché egli divenga sano di mente e guarisca, essendo legato alla stessa l'usufrutto della quota del mentecatto³⁸⁹:

Duas filias et filium mente captum heredes scripsit, filii portionis mente capti datae usum fructum legavit in haec verba: "hoc amplius Publia Clementiana praecipiet sibi quartae partis hereditatis meae, ex qua Iulium Iustum filium meum heredem institui: petoque a te, Publia Clementiana, uti fratrem tuum Iulium Iustum alas tuearis dependas pro eo: pro quo tibi usum fructum portionis eius reliqui, donec mentis compos fiat et convalescat".

Ma Giulio Giusto non guarisce, morendo, invece, *in eodem furore*³⁹⁰, e ponendo un problema di continuità o meno del legato, risolto positivamente dal giureconsulto³⁹¹:

³⁸⁶ Per S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 632 nt. 35, la decisione è giusta poiché afferma l'efficacia del testamento, non manifestando Lucio Tizio alcuna volontà di revocare il testamento.

³⁸⁷ C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 117.

³⁸⁸ E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 70. Cfr. *FIRA*. III 166, n. 54, in cui è riportato il *Caput ex testamento Postumii Iuliani* (a. 385): *...Pos(tumius) Iulianus v(ir) c(larissimus) sanus salbus, sana quoq(ue) mente integroq(ue) consilio, memor conditionis omne...*

³⁸⁹ D.33.2.32.6 (Scaev. 15 dig.). Cfr. L. Desanti, *Fedecomesso e protezione degli incapaci*, in *Annali dell'Università di Ferrara*, 5.7, 1993, 105-124.

³⁹⁰ Da ciò si evincerebbe che *mente captus* è in tale luogo sinonimo di *furiosus*. Cfr. P. Bonfante, *Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia*, cit., 649. S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 633 ss., menziona una costituzione giustiniana del 530, C.3.33.12.1, avente a oggetto la stessa questione sottoposta a Scevola in cui si parla però solo del furioso. Il Solazzi dubita che il responso del giurista sia stato modificato dai compilatori per armonizzarlo con la decisione di Giustiniano in quanto, a suo dire, essi non avrebbero aggiunto la frase restrittiva *nisi...sensisse*, contraria allo spirito della decisione stessa: se essi, infatti, avessero emendato il frammento scevolino, si sarebbero accorti che il caso era identico a quello deciso dalla costituzione giustiniana e non avrebbero aggiunto *nisi...sensisse*, ritenendola piuttosto una glossa (o interpolazione) pregiustiniana. La tesi del Solazzi differisce da quella di S. Di Marzo, *Le quinquaginta decisiones*, Palermo 1889-1990, 18, il quale ha ritenuto che i commissari abbiano inserito il *nisi...sensisse* senza concentrare la propria attenzione sulla natura speciale del caso esaminato dal giurista classico. Sulla sinonimia tra *mente captus* e *furiosus* in questo frammento, cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 40; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 117.

Quaesitum est, cum filius in eodem furore in diem mortis suae perseverans decesserit, an usus fructus interciderit. Respondit verbis quae proponerentur perseverare legatum, nisi manifestissime probetur aliud testatorem sensisse.

Della sinonimia tra *mentecaptus* e *furiosus* si sarebbe dubitato, secondo una notizia di Ulpiano riferita da Giustiniano, in una costituzione di Marco Aurelio sul matrimonio dei *fili familias* il cui contenuto è in C.5.4.25³⁹².

In particolare, la costituzione del divino Marco non parlava del furioso, ma genericamente dei figli del *mente captus*, affermando la possibilità di contrarre nozze per loro anche senza rivolgersi al principe; di qui il dubbio se quel che la costituzione introdusse per il demente dovesse esser fatto valere anche per i *furiosi*³⁹³.

³⁹¹ La soluzione data da Scevola nella fattispecie a lui sottoposta, partendo da una ragionevole interpretazione del testamento, ammetteva la continuità del legato, salvo che si provasse in modo indubitabile che il testatore avesse diversamente inteso. Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale, op. u. cit.*, 80.

³⁹² C.5.4.25, che si vuole sia una delle *quingenta decisiones*, riporta che presso i *veteres* ci si chiedeva se potessero contrarre le nozze i figli in potestà del furioso. Ritenuto che per il matrimonio della figlia bastasse il non dissentire da parte del padre, più grave era il dubbio per il *filius familias*. Cfr. C.5.4.25: *Si furiosi parentis liberi, in cuius potestate constituti sunt, nuptias possunt contrahere, apud veteres agitabatur*; C.5.4.25.1: *Et filiam quidem furiosi marito posse copulari omnes paene iuris antiqui conditores admiserunt: sufficere enim putaverunt, si pater non contradicat*; C.5.4.25.2: *In filio autem familias dubitabatur. et Ulpianus quidem rettulit constitutionem imperatoris Marci, quae non de furioso loquitur, sed generaliter de filiis mente capti, sive masculi sive feminae sint qui nuptias contrahunt, ut hoc facere possint etiam non adito principe, et aliam dubitationem ex hoc emergere, si hoc, quod in demente constitutio induxit, etiam in furiosis obtinendum est, quasi exemplo mente capti et furiosi adiuvante*; C.5.4.25.3: *His itaque dubitatis tales ambiguitates decedentes sancimus hoc repleri, quod divi Marci constitutioni deesse videtur, ut non solum dementis, sed etiam furiosi liberi cuiuscumque sexus possint legitimas contrahere nuptias, tam dote quam ante nuptias donatione a curatore eorum praestanda*; C.5.4.25.4: *Aestimatione tamen in hac quidem regia urbe excellentissimi praefecti urbis, in provinciis autem virorum clarissimum earum praesidium vel locorum antistitem tam opinione personae quam moderatione dotis et ante nuptias donationis constituenda, praesentibus tam curatoribus dementis vel furiosi quam his, qui ex genere eorum nobiliores sunt*; C.5.4.25.5: *Ita tamen, ut nulla ex hac causa oriatur vel in hac regia urbe vel in provinciis iactura substantiae furiosi vel mente capti, sed gratis omnia procedant, ne tale hominum infortunium etiam expensarum incremento praegravetur*. Per A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 15, *demens* è sinonimo di *mente captus*, parole entrambe utilizzate indistintamente in opposizione a *furiosus*. H. Krüger, *rec. a A. Audibert, Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 265 ss., ha sostenuto un fraintendimento da parte di Giustiniano in merito alla costituzione di Marco Aurelio: per l'imperatore bizantino, il divo Marco invece di occuparsi specialmente del *furiosus*, avrebbe discusso *generaliter* del *mente captus*, e piuttosto che pronunciarsi in particolare sul figlio, di cui si disputava, avrebbe deciso la questione *generaliter de filiis*. *Contra*, S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 644, nt. 67.

³⁹³ *Demens* e *mente captus* sarebbero sinonimi in quanto *de filiis mente capti* di C.5.4.25.2 è richiamato dalle successive parole *quod in demente constitutio induxit*. Ma *demens* si distingue da *furiosus*: per Giustiniano, dunque, i *mente capti* sarebbero *dementes*, ma non anche senz'altro *furiosi*. Cfr. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 448. Il Nardi ha pensato a un iniziale tentativo di interpretazione restrittiva per cercare di limitare l'area di possibili matrimoni presumibilmente sgraditi ai padri. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 40 ss. In P.T.1.10 pr., viene riferita la situazione che aveva dato luogo alla diatriba in materia, riportando il caso in cui i figli di un *furiosus*, maschio e femmina, avevano entrambi fretta di sposarsi, cercando una soluzione per l'impossibilità del consenso del *pater*: per Teofilo, il consenso dato da un *furiosus* è irrilevante, né può considerarsi sufficiente che egli non si opponga alle nozze, dato che questi, tacendo, non acconsente, poiché non può neppure rendersi conto del fatto cui deve acconsentire. Cfr. K. H. Schindler, *Justinians Haltung zur Klassik. Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, cit., 72 ss.; O Robleda, *Matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, desolubilidad*, cit., 158 ss.; F. Zuccotti, *Il «custos» nel diritto romano arcaico*, cit., 10.

Di fronte a questi dubbi, Giustiniano colma la lacuna della costituzione di Marco Aurelio estendendo tale norma una volta per tutte al figlio del *furiosus*³⁹⁴:

His itaque dubitatis tales ambiguitates decidentis sancimus hoc repleti, quod divi Marci constitutioni deesse videtur, ut non solum dementis, sed etiam furiosi liberi cuiuscumque sexus possint legitimas contrahere nuptias, tam dote quam ante nuptias donatione a curatore eorum praestanda.

C.5.4.25.3-5 (...*non solum dementis, sed etiam furiosi liberi*³⁹⁵...; ...*praesentibus tam curatoribus dementis vel furiosi*³⁹⁶...; ...*iactura substantiae furiosi vel mente capti*³⁹⁷...) e C.1.4.28 (*Tam dementis quam furiosi liberi*...³⁹⁸), *leges geminatae*, comprendono i figli del *demens* e del *furiosus* sotto la stessa disciplina, accostando così i portatori di tali due forme di alienazione mentale³⁹⁹.

Nelle Sentenze di Paolo il passo 3.4.a.11 (= D.28.1.17) ricorda che⁴⁰⁰:

In adversa corporis valetudine mente captus eodem tempore testamentum facere non potest.

Per Paolo *mente captus*, probabilmente qui utilizzato per indicare in via generale un individuo non sano di mente⁴⁰¹, non è il pazzo nel senso clinico del termine, ma colui che colpito da grave malattia corporale è temporaneamente privo di coscienza e pertanto lo presenta come

³⁹⁴ C.5.4.25.3. Sul punto, cfr. S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 643, il quale pur riconoscendo l'incomprensione dell'imperatore verso la decisione di Marco Aurelio, nota come Giustiniano sia anche autore di C.6.26.9, in cui si parla, a proposito della sostituzione pupillare, unicamente di *mente captus*, richiamata in C.5.70.7.1b facendo però riferimento al *furiosus*:...*nostra constitutio, quam promulgavimus de his quae in testamento furioso relinquenda sunt*... La sostituzione pupillare regolata da C.6.26.9 vale, dunque, anche per i *furiosi*. L'illustre romanista, *ivi*, 645, sostiene che "l'espressione generale *mente capti* comprende anche il furioso. È questo un punto luminosamente accertato, che nemmeno Giustiniano sarebbe in grado di oscurare".

³⁹⁵ C.5.4.25.3.

³⁹⁶ C.5.4.25.4.

³⁹⁷ C.5.4.25.5. Il *demens* che si incontra in C.5.4.25.4 diventa ora *mente captus*, in contrapposizione a *furiosus*.

³⁹⁸ C.1.4.28: *Tam dementis quam furiosi liberi cuiuscumque sexus possunt legitimas contrahere nuptias, tam dote quam ante nuptias donatione a curatore eorum praestanda: aestimatione tamen in hac quidem regia urbe excellentissimi praefecti urbis, in provinciis autem virorum clarissimorum earum praesidum vel locorum antistitum tam opinione personae quam moderatione dotis et ante nuptias donationis statuenda, praesentibus tam curatoribus dementis quam furiosi nec non his, qui ex genere eorum nobiliores sunt, ita tamen, ut nulla ex hac causa oriatur vel in hac regia urbe vel in provinciis iactura substantiae furiosi vel mente capti, sed gratis omnia procedant, ne tale hominum infortunium etiam expensarum detrimento praegravetur.*

³⁹⁹ Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 45.

⁴⁰⁰ PS. 3.4a.11. Cfr. D.28.1.17 (Paul. 3 sent.): *In adversa corporis valetudine mente captus eo tempore testamentum facere non potest.*

⁴⁰¹ E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 43.

incapace di testare, ma solo *eo tempore*, fintanto che dura la malattia che gli ha tolto l'uso delle sue facoltà⁴⁰².

Anche in Trifonino D.27.1.45.2 il vocabolo *mente capus* sembrerebbe intendersi nel generico senso di non sano di mente⁴⁰³:

Si a praetore detur curator mente capto aut muto sive ventri, excusatur iure liberorum.

I curatori, dunque, in origine contemplati per i *furiosi*, furono previsti anche per altre categorie di squilibrati, tra cui i mentecatti⁴⁰⁴.

Lo stesso Papiniano in D.27.10.14, riferisce del curatore della mentecatta⁴⁰⁵:

Virum uxori mente captae curatorem dari non oportet.

I.1.23.4 nell'allargare ai *mente capti*, ai sordi e ai muti la necessità del curatore esprime una concettualizzazione ancor più generale: il curatore va dato a coloro *qui perpetuo morbo laborant*⁴⁰⁶:

Sed et mente captis et surdis et mutis et qui morbo perpetuo laborant, quia rebus suis superesse non possunt, curatores dandi sunt.

⁴⁰² Per A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 21 ss., C. Appleton, *Le fou et le prodigue en droit romain*, cit., 136, e E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 448 ss., *demens* e *mentecaptus* sono concetti più miti di follia, osservando che mentre una serie di testi considera il *furiosus* incapace di agire o di delinquere in modo assoluto, il mentecatto non è considerato incapace di fare testamento quando era in condizioni normali di salute. Sul punto, cfr. M.C. García Vázquez, *La polémica en torno al concepto de "furiosus"*, cit., 186.

⁴⁰³ D.27.1.45.2 (Tryph. 13 *disp.*). Per F.C. Savigny, *Vermischte Schriften*, II, Berlin 1850, 361 nt. 2, in questo frammento e in I.1.23.4 *mente captus* è da intendersi nel significato di *fatuus*, mentre A. Pernice, *Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, cit., 235 nt. 5, non individua alcuna differenza tra *fatuus* e *demens*. Solazzi critica le due posizioni non vedendo su quale base possa poggiarsi tale identità. Sul punto, S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., 634; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 43.

⁴⁰⁴ A. Audibert, *Des deux formes d'aliénation mentale reconnues par le droit romain (furor et dementia)*, cit., 850.

⁴⁰⁵ D.27.10.14 (Pap. 5 *resp.*). Per S. Solazzi, *Furor vel dementia*, cit., *ibidem*, ammettendo la genuinità dei due frammenti e che il *mente captus* di cui si parla non sia il *furiosus*, emergerebbe che mentecatto non può essere che un nome generico, applicabile non solo ai pazzi propriamente detti ma a chiunque venga a trovarsi in uno stato di incoscienza.

⁴⁰⁶ Cfr. I.1.23.4. Sul punto, A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 14: "Il y a certains textes où *mente captus* fait évidemment antithèse à *furiosus*, chacun de ces mots désignant ainsi une espèce particulière d'aliénés. C'est d'abord le passage des Institutes où Justinien, après avoir parlé de la curatelle du *furiosus*, seule fondée sur la loi des Douze-Tables, mentionne la curatelle du *mente captus*". In I.1.23.3, si parla di *furiosi*, attribuendo così a *furiosus* e a *mente captus* un significato disomogeneo, distinguendo pertanto le due categorie: *Furiosi quoque et prodigi, licet maiores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt adgnatorum ex lege duodecim tabularum. Sed solent Romae praefectus urbis vel praetor et in provinciis praesides ex inquisitione eis dare curatores.* Cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 117 ss.

L'uso del lemma in esame si caratterizza per la sua genericità anche in un passo di Modestino, D.39.5.23.1, laddove è riportato che il mentecatto, ossia chi non è *compos sui* (e dunque chi non ha la coscienza dei propri atti), da intendersi in senso ampio come malato di mente, non può donare⁴⁰⁷.

L'intercambiabilità tra i termini *furiosus* e *mente captus* è evidente in una Costituzione tramandata da Gordiano, laddove il bene di un furioso soggetto alla curatela del suo agnato è chiamato *fundus mente capti*⁴⁰⁸:

C.5.70.2:

Orationis divi Severi beneficium, quo possessiones rusticas sine decreto praesidis pupillorum seu adulescentium distrahi vel obligari prohibitum est, non iniuria etiam ad agnatum furiosi porrigitur.

C.5.70.2.1:

Si igitur citra decretum praesidis fundus mente capti etiam ab agnato eius tibi pignori nexus est, vinculum pignoris in eo non consistit, utilem tamen adversus eum personalem actionem, si ob eius utilitatem pecunia mutua accepta est, poteris habere.

Giustiniano in C.6.26.9, richiamato da I.2.16.1⁴⁰⁹, in tema di sostituzione testamentaria al figlio furioso, contrappone il *sapiens*, nel senso di sano di mente, al *mente captus*, in quel generico significato di malato o infermo di mente⁴¹⁰.

⁴⁰⁷ D.39.5.23.1 (Mod. 15 *resp.*): *Modestinus respondit mente captum donare non posse.*

⁴⁰⁸ C.5.70.2; C.5.70.2.1. Se, dunque, il curatore di un *mente captus* ha preso a mutuo dei soldi nell'interesse di questo, contro ipoteca d'un di lui fondo rustico concessa in violazione dell'*oratio Severi*, cioè senza decreto autorizzativo del preside, la garanzia non tiene, ma il mutuante può esercitare contro il beneficiario del prestito un'*actio utilis* a carattere personale. B.38.10.19 (=C.5.70.2) ha eliminato la discrepanza dei termini e parla solo del furioso, così come B.44.5.32 (=D.33.2.32). Cfr. S. Solazzi, *L'estensione dell'«oratio severi» al curatore del furioso*, cit., 586 ss. La costituzione, del 1 gennaio 238, tramandataci da Gordiano, sarebbe in realtà di Massimino: su tale circostanza si veda E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 44. Cfr., da ultimo, J.P. Coriat, *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, I, Roma 2014, 81.

⁴⁰⁹ I.2.16.1: *Qua ratione excitati etiam constitutionem in nostro posuimus codice, qua prospectum est, ut, si mente captos habeant filios vel nepotes vel pronepotes cuiuscumque sexus vel gradus, liceat eis, etsi puberes sint, ad exemplum pupillaris substitutionis certas personas substituere: sin autem resipuerint, eandem substitutionem infirmari, et hoc ad exemplum pupillaris substitutionis, quae postquam pupillus adoleverit infirmatur.* La Parafrasi di Teofilo esplica I.2.16.1 rendendo il *mente captos* con μεμηνότας ἢ γουον παραφρονούοντας (furiosi o dementi), risolvendo il problema della categoria generica nelle due specie di cui si alimenta, vale a dire gli squilibrati e i deficienti. Anche la Nov. 72.5.1, in relazione alle curatele, le esemplifica con μαινομένων ἢ παραφρονούντων: furiosi o dementi, o mentecatti, o fatui, che dir si voglia. Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale*, op. u. cit., 45.

Mente captus, infine, appare nella Nov.Th. 3 avente a oggetto Giudei, Samaritani, pagani e altri tipi di eretici: ancora una volta per descrivere la follia dei rivali della fede cristiana si ricorre a termini rientranti nella sfera dell'alienazione mentale⁴¹¹.

2.12 *Vecors e vesanus*

Vecors, aggettivo arcaico formato dal prefisso *ve-* con valore peggiorativo e privativo, in sinergia con il sostantivo *cor*, *cordis* (=cuore, ma anche senno, intelligenza)⁴¹², è utilizzato per connotare stati d'animo rientranti nella sfera dell'insensatezza, della stoltezza e del delirio furioso⁴¹³.

Cicerone lo utilizza spesso nelle sue invettive nei confronti degli avversari politici⁴¹⁴, ed è ampiamente attestato nella storiografia⁴¹⁵, mentre una definizione di *vecors* nelle fonti giuridiche è in D.50.16.242.3 in cui è riportato il pensiero di Labeone sul significato di *vidua*⁴¹⁶:

⁴¹⁰ C.6.26.9: *Humanitatis intuitu parentibus indulgemus, ut, si filium vel nepotem vel pronepotem cuiuscumque sexus habeant nec alia proles descendantium eis sit, iste tamen filius vel filia vel nepos vel neptis vel pronepos vel proneptis mente captus vel mente capta perpetuo sit, vel si duo vel plures isti fuerint, nullus vero eorum saperet, liceat isdem parentibus legitima portione ei vel eis relicta quos voluerint his substituere, ut occasione huiusmodi substitutionis ad exemplum pupillaris nulla querella contra testamentum eorum oriatur, ita tamen, ut, si postea resipuerit vel resipuerint, talis substitutio cesset, vel si filii aut alii descendentes ex huiusmodi mente capta persona sapientes sint, non liceat parenti qui vel quae testatur alios quam ex eo descendentes unum vel certos vel omnes substituere; C.6.26.9.1: Sin vero etiam alii liberi testatori vel testatrici sint sapientes, ex his vero personis quae mente captae sunt nullus descendat, ad fratres eorum unum vel certos vel omnes eandem fieri substitutionem oportet.*

⁴¹¹ Nov.Th. 3.1: *Quis enim tam mente captus, quis tam novae feritatis immanitate damnatus est, ut, cum videat caelum divinae artis imperio incredibili celeritate intra sua spatia metas temporum terminare, cum siderum motum vitae commoda moderantem, dotatam messibus terram, mare liquidum et immensi operis vastitatem finibus naturae conclusam, tanti secreti, tantae fabricae non quaerat auctorem? quod sensibus excaecatos Iudaeos Samaritas paganos et cetera haereticorum genera portentorum audere cognoscimus. Quos si ad sanitatem mentis egregiae lege medica revocare conemur, severitatis culpam ipsi praestabunt, qui durae frontis obstinato piaculo locum veniae non relinquunt.* Sul punto, cfr. E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 604.

⁴¹² Non a caso, *cordatus* è aggettivo utilizzato per indicare un uomo assennato, prudente. Cfr. Cic. *Tusc.* 1.9.18: *aliis cor ipsum animus videtur, ex quo excordes, vecordes concordisque dicuntur et Nasica ille prudens bis consul 'Corculum' et 'egregie cordatus homo, Catus Aelius Sextus'.*

⁴¹³ Cfr. Paul. *Fest.* s.v. «*Vecors*», L 512.12: «*Vecors est turbati et mali cordis*». Si veda anche Isid. *Etym.* 10.279: *Vecors, mali cordis, et malae conscientiae.* Cfr. F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «*Vēcors*», 2866, attribuisce al lemma il significato di «insensato, pazzo, folle, demente, stolido, forsennato, furioso; anche malvagio, tristo, perfido». W.D. Lebek, *Verba Prisca. Die Anfänge des Archaisierens in der lateinischen Beredsamkeit und Geschichtsschreibung*, Göttingen 1970, 314 e 335, individua *vecordia* tra gli arcaicismi preferiti da Sallustio, soprattutto nel suo *Bellum Iugurthinum*.

⁴¹⁴ Cfr., ad esempio, Cic. *De dom.* 141: *Di immortales, suorum templorum custodem ac praesidem sceleratissime pulsum cum viderent, ex suis templis in eius aedis immigrare nolebant, itaque istius vaecordissimi mentem cura metuque terrebant; Harusp. resp. 2: Sed vaecors repente sine suo vultu, sine colore, sine voce constitit; 19: Etenim quis est tam vaecors qui aut, cum suspexit in caelum, deos esse non sentiat, et ea quae tanta mente fiunt ut vix quisquam arte ulla ordinem rerum ac necessitudinem persequi possit casu fieri putet, aut, cum deos esse intellexerit, non intellegat eorum numine hoc tantum imperium esse natum et auctum et retentum; Pison. 20.47: Ego te non vaecordem, non furiosum, non mente captum, non tragico illo Oreste aut Athamante dementiorem putem...?; Sest. 55.117: At cum ille furibundus incitata illa sua vaecordi mente venisset, vix se populus Romanus tenuit, vix homines odium suum a corpore eius impuro atque infando represserunt.*

⁴¹⁵ Sall. *Cat.* 15: *Igitur color ei exsanguis, foedi oculi, citus modo, modo tardus incessus: prorsus in facie vultuque vecordia inerat; Jug. 5: quae contentio divina et humana cuncta permiscuit eoque vecordiae processit; 72: ita formidine*

“*Viduam*” non solum eam, quae aliquando nupta fuisset, sed eam quoque mulierem, quae virum non habuisset, appellari ait Labeo: quia vidua sic dicta est quasi vecors, vesanus, qui sine corde aut sanitate esset: similiter viduam dictam esse sine duitate.

Homo improbus atque inmani vecordia è Lucio Verazio, un iracundo cittadino che, nel racconto labeoniano pervenutoci attraverso le Notti Attiche, si divertiva a schiaffeggiare gli altri uomini e a versare loro repentinamente, per l'*iniuria* commessa, la somma fissata dalle XII Tavole⁴¹⁷.

Similmente l'aggettivo *vesanus*, formato dalla particella privativa *ve-* e *sanus*, indica l'assenza di sanità ed è dunque espressione di follia⁴¹⁸, come testimoniato da un passo di Macrobio⁴¹⁹:

quasi vecordia exagitari; 94: Mario vecordiam obiectare; 99: tumultu formidine [terrore] quasi vecordia ceperat; Liv. Ab Urb. 4.49: vox eius in contione stolidi ac prope vecors; 4.50: ipse ad interpellantes poenam vecors de tribunali decurrit; 7.15: Hic primo impetus prope vecors turbavit hostes; 28.22: ibi quoque trepidatum parumper circa signa est cum caeci furore in volnera ac ferrum vecordi audacia ruerent; 40.8: detertere a vecordi discordia; Tac. Ann. 1.32: plurium vaecordia constantiam exemerat; 1.39: conscientia vaecordes intrat metus; 1.59: Arminium subiectus servitio uxoris uterus vaecordem agebant; 2.30: protulit libellos vaecordes adeo; 2.46: vaecordem Arminium; 3.50: studia illi ut plena vaecordiae, ita inania et fluxa sunt; 4.22: iniecisse carminibus et veneficiis vaecordiam marito; 4.29: qui scelere vaecors, simul vulgi rumore territus robur et saxum aut parricidarum poenas minitantium, cessit urbe; 11.26: sive fatali vaecordia; 13.44: mulieris nuptae amore vaecors; 14.62: insita vaecordia; 16.3: tandem posita vaecordia; Hist. 2.23: scelere et metu vaecordes miscere cuncta; 4.68: seditionibus et plerisque gratus vaecordi facundia.

⁴¹⁶ D.50.16.242.3 (lav. 2 ex post. Labeonis). Il giurista dice chiamarsi *vidua* non solo quella donna che fu una volta maritata ma anche quella che non ebbe marito; *vidua* è detta come si dice *vecors*, *vesanus*, colui che è senza cuore e senza sanità: come *vecors* infatti deriva da “*sine corde*”, *vidua* discende da “*sine duitate*”. Sul punto, L. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino 1892 (rist. 1966), 60. Sullo status di *vidua*, cfr. M. Penta, *La viduitas nella condizione della donna romana*, in *Atti dell'Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, 91, 1980, 341-351; C. Fayer, *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari. Sponsalia, matrimonio, dote*, cit., 300.

⁴¹⁷ Cfr. Gell. *Noct. Att.* 20.1.12-13: *Quod vero dixi videri quaedam esse inpendio molliora, nonne tibi quoque videtur nimis esse dilutum, quod ita de iniuria poenienda scriptum est: “Si iniuriam alteri faxit, viginti quinque aeris poenae sunt”. Quis enim erit tam inops, quem ab iniuriae faciendae libidine viginti quinque asses deterreant? Itaque cum eam legem Labeo quoque vester in libris quos ad duodecim tabulas conscripsit, non probaret: “...” inquit “L. Veratius fuit egregie homo improbus atque inmani vecordia. Is pro delectamento habebat os hominis liberi manus suae palma verberare. Eum servus sequebatur ferens crumenam plenam assium; ut quemque depalmaverat, numerari statim secundum duodecim tabulas quinque et viginti asses iubebat. “Propterea” inquit “praetores postea hanc abolescere et relinquere censuerunt iniuriisque aestumandis recuperatores se daturos edixerunt”*. La pena prevista era di 25 assi. Sulla vicenda di Verazio, cfr. P. Birks, *Lucius Veratius and the lex Aebutia*, in A. Watson (a cura di), *Daube noster. Essays in Legal History for D. Daube*, Edinburgh-London 1974, 39 ss.; D.A. Manfredini, *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano 1977, 79 ss.; G. Galeno, *Verazio il cavaliere*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli 1984, 1883 ss.; O. Diliberto, *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, I, Cagliari 1992, 43 ss.; V. Scarano Ussani, *Gli “scherzi” di Lucio Verazio*, in *ZPE.*, 90, 1992, 127 ss.; A. Guarino, *Labeone e gli schiaffi*, in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 125 ss.; L. Franchini, *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005, 51 ss. nt. 92 e 93; F. Guizzi, *Gli schiaffi di un uomo insensato e imprudente*, in *Iura*, 58, 2010, 229 ss.; A. Milazzo, *Iniuria. Alle origini dell'offesa morale come categoria giuridica*, Roma 2011, 178 e 185 ss. Sull'aggettivo *improbus* con riferimento a *vir*, richiamato per ricavare, a contrario, il senso della qualifica di “*vir probus*”, cfr. G. Falcone, *L'attribuzione della qualifica ‘vir bonus’ nella prassi giudiziaria d'età repubblicana. Con un'Appendice su ‘optimus’, ‘probus’, ‘fortis’*, cit., 88.

⁴¹⁸ Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, IV, Patavii 1868, s.v.v. «*Vesania*» e «*Vesanus*», 963; F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «*Vē-sānus*», 2898: “insano, insensato, pazzo, furioso”. Si veda Gell. *Noct. Att.* 5.12.10: *Nam et augendae rei et minuendae valet, sicuti aliae particulae plurimae; propter quod accidit, ut quaedam*

'vecors' autem et 'vesanus' privationem significat sanitatis aut cordis.

e similmente, di Isidoro⁴²⁰:

inter vecordem et vesanum. Vecors mali cordis, sicut vesanus non probe sanus.

Vesanus è frequentemente utilizzato nell'elegia latina⁴²¹, mentre *homo vesanus ac furiosus* è Clodio nel *De domo sua* ciceroniano⁴²², così come Seneca presenta Alessandro Magno come *vesanus adulescens* nel *De Beneficiis*⁴²³.

Il lemma ricorre nelle fonti giuridiche in relazione all'intolleranza religiosa degli imperatori cristiani che lo usano per esprimere l'insensatezza e la demenza dei seguaci di un diverso credo⁴²⁴.

vocabula, quibus particula ista praeponitur, ambigua sint et utroqueversum dicantur, veluti "vescum", "vehemens" et "vegrande", de quibus alio in loco uberiore tractatu facto admonuimus; "vesani" autem et "vecordes" ex una tantum parte dicti, quae privativa est...Sul punto, cfr. F. Zuccotti, '...Qui fruges excantassit...'. Il primigenio significato animistico-religioso del verbo 'excanto' e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII, cit., 182 e ivi nt. 208, il quale sottolinea come il prefisso negativo di alcuni termini che riguardano il campo semantico della follia rimarcano la nozione di separazione, di "scissione psicosomatica" propria dei fenomeni di alterazione psichica.

⁴¹⁹ Macr. Sat. 6.8.18.

⁴²⁰ Isid. Diff. 1.571; Etym. 10.280: *vesanus, non probe sanus.*

⁴²¹ Cfr., ad esempio, Cat. Carm. 7.10: *vesano satis et super Catullo est*; 100.7: *cum vesana meas torreret flamma medullas*; Ovid. Amor. 1.7: *flet mea vaesana laesa puella manu*; ... *in mea vaesanas habui dispendia vires*; Prop. Eleg. 1.8.a: *tune audire potes vesani murmura ponti*; 2.9: *candida vesana verberat ora manu*; 2.15: *qui finem vesani quaerit amoris*; 3.12: *tu tamen iniecta tectus, vesane, lacerna potabis galea fessus Araxis aquam*; 3.17: *vesanumque nova nequiquam in vite Lycurgum*. S. Commager, *Notes on Some Poems of Catullus, in Harvard Studies in Classical Philology*, 70, 1965, 85, nota che *vesanus* è quasi un termine "tecnico" nella designazione della pazzia amorosa. Non mancano in quest'ambito le attestazioni di *vecors*, cfr. ad esempio, Hor. Sat. 2.5.74: *scribet mala carmina vecors*; Ovid. Met. 5.291: *seque iacit vecors e summae culmine turris*; 12.227-229: *"quae te vecordia," Theseus "Euryte, pulsat," ait, "qui me vivente lacessas Pirithoum violesque duos ignarus in uno?"*.

⁴²² Cic. De dom. 3: *Ac primum illud a te, homine vesano ac furioso, requiro, quae te tanta poena tuorum scelerum flagitiorumque vexet ut hos talis viros - qui non solum consiliis suis sed etiam specie ipsa dignitatem rei publicae sustinent, - quod ego in sententia dicenda salutem civium cum honore Cn. Pompei coniunxerim mihi esse iratos, et aliud de summa religione hoc tempore sensuros ac me absente senserint arbitrere?*; 55: *Verum haec furiosa vis vaesani tribuni plebis facile superari frangique potuit virorum bonorum vel virtute vel multitudine.*

⁴²³ Sen. De Benef. 1.13.3: *Quid enim illi simile habebat vesanus adulescens, cui pro virtute erat felix temeritas?* Cfr. Luc. Phars. 10.20: *proles vaesana Philippi.*

⁴²⁴ Cfr., ad esempio, CTh. 16.5.15: *Omnes diversarum perfidarumque sectarum, quos in deum miserae vesania conspirationis exercet, nullum usquam sinantur habere conventum, non inire tractatus, non coetus agere secretos, non nefariae praevaricationis altaria manus impiae officiis impudenter adtollere et mysteriorum simulationem ad iniuriam verae religionis aptare. Quod ut congruum sortiatur effectum, in specula sublimitas tua fidissimos quosque constituat, qui et cohibere hos possint et deprehensos offerre iudiciis, severissimum secundum praeteritas sanctiones et deo supplicium daturus et legibus.* Cfr. J. Rougé, *La législation de Théodose contre les hérétiques. Traduction de C. Th. XVI, 5, 6-24*, in J. Fontaine, C. Kannengiesser (a cura di), *EPEKTASIS. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou*, Paris 1972, 635-649. Per altri esempi di legislazione antieretica in cui compare il termine *vesania*, cfr. CTh. 16.5.25.1: *Eunomianorum vero perfidam mentem et nequissimam sectam speciali commemoratione damnatae statimusque omnia, quae contra illorum vesaniam decreta sunt, illibata custodiri, illud addentes, ne quis memoratae sectae militandi aut testandi vel ex testamento sumendi habeat facultatem, ut sit omnibus commune damnum, quibus etiam communis est religionis furor, cessante videlicet, si quid a patre nostro quibusdam fuerat super testandi iure beneficio speciali concessum.* Cfr. Const. Sirm. 15; CTh. 11.36.14. Sul punto, E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 603; F. Zuccotti, *"Furor haereticorum"*, cit., 113.

In un rescritto di Graziano, Valentiniano e Teodosio del 381 era identificato come *vesanus ac sacrilegus*, chi, nonostante i divieti, entrasse nei templi per compiere i riti della religione politeistica⁴²⁵; nell'Editto di Tessalonica, con termini quasi identici, gli eretici sono definiti *dementes vesanosque*⁴²⁶.

La Novella 3 di Teodosio del 438, contiene, inoltre, una serie di divieti per giudei, samaritani, eretici e pagani in generale, ossia coloro che, a seguito di *naturali vesania et licentia pertinaci*, si sono allontanati dal percorso della vera religione⁴²⁷.

2.13 Osservazioni conclusive

Passando in rassegna le numerose voci che compongono il vocabolario della follia ciò che salta all'occhio è la pluralità di termini utilizzati nelle fonti giuridiche per designare il fenomeno dell'alienazione mentale.

Accanto a lemmi rientranti nella sfera religiosa come *bacchatus*, *fatuus*, φρενητικός, *lunaticus*, è lo stesso lessico della *furia* a testimoniare un senso di mancanza, di minorazione: si pensi ai termini *absens*, *amens*, *desipiens*, *demens*, *insanus*, *vecors*, *vesanus*, con i loro rispettivi

⁴²⁵ CTh. 16.10.7: *Si qui vetitis sacrificiis diurnis nocturnisque velut vesanus ac sacrilegus, incertorum consultorem se inmerserit fanumque sibi aut templum ad huiusmodi sceleris executionem adsumendum crediderit vel putaverit adeundum, proscriptione se noverit subiugandum, cum nos iusta institutione moneamus castis deum precibus excolendum, non diris carminibus profanandum.* Di "haereticorum vesaniam" si parla anche in CTh. 16.6.6.1.

⁴²⁶ CTh. 16.1.2.1: *Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere nec conciliabula eorum ecclesiarum nomen accipere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos.* Cfr. C.1.1.1.1: *Hanc legem sequentes Christianorum catholicorum nomen iubemus amplecti, reliquos vero dementes vesanosque iudicantes haeretici dogmatis infamiam sustinere, divina primum vindicta, post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos.*

⁴²⁷ Tra i vari divieti, si segnalano quello di assumere cariche pubbliche, di diventare giudici, costruire nuove sinagoghe o essere custodi in carcere. Nov.Th. 3.8: *Hinc perspicit nostra clementia paganorum quoque et gentilis immanitatis vigiliam nos debere sortiri, qui naturali vesania et licentia pertinaci verae religionis tramite discedentes nefarios sacrificiorum ritus et funestae superstitionis errores occultis exercere quodammodo solitudinibus dedignantur, nisi ad supernae maiestatis iniuriam et temporis nostri contemptum eorum scelera professionis genere publicentur. Quos non promulgatarum legum mille terrores, non denunciati exilii poena compescunt, ut, si emendari non possint, mole saltem criminum et illuvie victimarum discerent abstinere. Sed prorsus ea furoris peccatur audacia, iis improborum conatibus patientia nostra pulsatur, ut si oblivisci cupiat dissimulare non possit. Quamquam igitur amor religionis numquam possit esse securus, quamquam pagana dementia cunctorum suppliciorum acerbitates exposcat, lenitatis tamen memores nobis innatae trabali iussione decrevimus, ut, quicumque pollutis contaminatisque mentibus in sacrificio quolibet in loco fuerit comprehensus, in fortunas eius, in sanguinem ira nostra consurgat. Oportet enim dare nos hanc victimam meliorem ara Christianitatis intacta servata. An diutius perferemus mutari temporum vices irata caeli temperie, quae paganorum exacerbata perfidia nescit naturae libramenta servare? Unde enim ver solitam gratiam abiuravit? unde aestas messe ieiuna laboriosum agricolam in spe destituit aristarum? Unde hiemis intemperata ferocitas ubertatem terrarum penetrabili frigore sterilitatis laesione damnavit? Nisi quod ad impietatis vindictam transit legis suae natura decretum. Quod ne posthac sustinere cogamur, pacifica ultione, ut diximus, pianda est superni numinis veneranda maiestas.* Altre Novelle in cui si riscontra il termine *vesania*, cfr. Nov.Th. 15.2.1; Nov. Val. 23.

prefissi negativi, già di per sé, dunque, portatori di una condizione privativa del *sensus*, della *mens*, della *sapientia* e della *sanitas*, del *cor*⁴²⁸.

Questo senso della follia come deficienza, si riscontra nella stessa semantica di *follis*, il cui significato è quello di “mantice, sacco, palla”, cioè mero contenitore, per estensione quindi “testa vuota”⁴²⁹.

Tale carenza di una precisa definizione di *furia* e, dunque, di malattia mentale, non sembra doversi addebitare ad una superficialità nel linguaggio dei giuristi romani, non potendo certo attribuire ad essi il compito di formulare una simile definizione: si preferisce, piuttosto, l'utilizzo, talvolta promiscuo, di termini differenti.

Dall'analisi dei termini inerenti la sfera dell'alterazione psichica emerge che il dizionario della follia, già di per sé ricco di una serie di parole atte a connotare il fenomeno dell'alterazione psichica, si compone a sua volta di termini polisemantici che assumono significati differenti a seconda del contesto in cui compaiono, cambiando senso e trasformandosi anche in relazione ai diversi contesti storici⁴³⁰.

A una mancanza di univocità del lessico della follia corrisponde un atteggiamento altrettanto disomogeneo verso la stessa da parte della società antica, la quale mostra un diverso indirizzo a seconda dell'ambiente socio-culturale e del periodo storico⁴³¹.

⁴²⁸ Mentre, infatti, in Grecia la pazzia è vista oltre che come una punizione del dio offeso anche come un canale di comunicazione con il divino permettendo, attraverso la voce del folle, di entrare in contatto con il mondo straordinario, nel contesto romano l'esperienza trascendentale passa attraverso la percezione di una inefficienza e incapacità del folle, dunque strumento di esclusione del soggetto colpito dalla comunità dei sani. Cfr. part. I, §§ 1.1 e 1.2.

⁴²⁹ *Thesaurus linguae Latinae* VI, Lipsiae 1900-1906, s.v. «*Follis*», 1613 ss.; Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, II, Patavii 1854, s.v. «*Follis*», 512 ss.; F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «*Follis*», 1144. Si ricordi, tra l'altro, il *follitum*, il cappuccio della pelle di lupo destinato al parricida in applicazione della terribile *poena cullei*. Sul punto, si veda part. I, § 1.3. Cfr., inoltre, C. Lanza, *Plautus, Epidicus, 349-351*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, Napoli 2007, 2757-2766, il quale analizza il tormentato testo plautino in cui compare il lemma *follitum*, che segnala come un *hapax*.

⁴³⁰ Emblematico in tal senso l'ambito delle fonti giuridiche in cui si passa da un significato che appartiene propriamente alla sfera dell'infermità mentale, a quello di piaga sociale, fino a designare i seguaci dell'eterodossia pagana. Così, ad esempio, per i termini *amens*, *demens*, *insanus*, *vesanus*, su cui E. Nardi, *Insania autentica e insania per modo di dire*, cit., 599-602.

⁴³¹ Per comprendere la percezione che nel corso del tempo la comunità ha avuto nei confronti del folle, occorre mettere insieme una serie di testimonianze (tecniche e non) ricorrenti in opere mediche, commedie, tragedie, satire, vite di santi, e così via, insomma in quei generi interessati ai comportamenti delle masse (e per le masse). Così, in Plaut. *Aul.* 67 ss., la schiava di Euclione, Stafila, si chiede, dinanzi al comportamento altalenante del padrone, di quale tipo di squilibrio umorale sia affetto. In *Amph.* 727 ss., Plauto a proposito della follia di Alcmena, parla di bile nera (in modo simile, cfr. *Capt.* 994 ss.). La derisione è uno degli atteggiamenti più diffusi. Cfr., ad esempio, Eur. *Her.* 950 ss., per la famosa scena in cui i servi, nel vedere Ercole nel corso della sua follia salire su un carro inesistente frustando i cavalli (altrettanto inesistenti) ridono. Altro comportamento piuttosto frequente è di avversione e ostilità, così come in Plaut. *Poen.* 527 ss., in cui i testimoni, sollecitati da Agorastocle a camminare più in fretta, rispondono che non vogliono essere scambiati per *cerriti* e dunque essere presi a sassate dal popolo, rivelando probabilmente un trattamento di questo tipo diffuso nei confronti dei folli. Altre volte a prevalere è la compassione, come in Apul. *Metam.* 8.6, ed è quella che provano, curiosi e partecipi del dolore, i presenti nei confronti della moglie di Tleptolemo, ucciso da un cinghiale, che a tale nefasta notizia impazzisce: *Necdum satis scelere transacto fama dilabitur et cursus primos ad domum Tlepolemi detorquet et aures infelicis nuptae percutit. Quae quidem simul percepit tale nuntium quale non audiet aliud, amens et vecordia percita cursuque bacchata furibundo per plateas populosas et arva rurestria fertur insana voce casum mariti*

Con il diffondersi delle prime nozioni mediche e soprattutto con il *De morbo sacro* di Ippocrate si giunge ad una razionalizzazione del fenomeno dell'alterazione mentale, la cui causa è fatta discendere da fenomeni aventi sede nel cervello⁴³².

L'atteggiamento del medico è di comprensione e assistenza, come di fronte ad una malattia grave e difficile da curare ma che può essere guarita, riprova data dal *topos* retorico del *medicus amicus* che non abbandona il suo paziente furioso anche se da lui viene picchiato, continuando a curarlo amorevolmente⁴³³.

I filosofi, a proposito della follia di origine organica, concordano con i medici nella concezione della sua natura e nella terapia, ma nel caso della follia che si identifica con le *perturbationes animi*, dunque di origine psichica o spirituale, il loro giudizio è moralmente negativo poiché essa si identificherebbe con la *stultitia*⁴³⁴.

Da parte della gente comune si segnala, poi, un frequente ricorso alla terapia farmacologica a base di elleboro, alla costrizione fisica e all'esorcizzazione⁴³⁵.

quiritans. Confluunt civium maestae catervae, secuntur obvii dolore sociato, civitas cuncta vacuatur studio visionis.

⁴³² Oggetto di trattazione da parte del medico di Coo è l'epilessia, in precedenza ritenuta una malattia sacra in quanto l'individuo veniva visto come un posseduto da un dio che al termine dell'attacco lo abbandona. Cfr. É. Littré, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, VI, cit., 364 ss.

⁴³³ Cfr., ad esempio, Sen. *Const. sap.* 2.13.1: *quis enim phrenetico medicus irascitur?* Interessante una controversia avente a oggetto il caso di un figlio che, dopo esser stato diseredato, diventa medico e guarisce il padre pazzo, ritenuto ormai inguaribile dai medici; per ricompensarlo il padre gli restituisce l'eredità ma, in seguito, il figlio non è in grado di curare la matrigna, tornando così il padre a diseredarlo. Egli, infatti, ordina al figlio di curarla e prepararle il medesimo farmaco utilizzato per salvare lui stesso, pensando erroneamente vi fosse un'unica forma di *mania*. Di questa controversia abbiamo la versione di Seneca retore, pervenuta solo in estratti (*contr.* 4.5), e quella di Luciano di Samosata nella declamazione intitolata *Apokeryttomenos*. Si pensi, inoltre, alla metafora del Cristo medico in voga negli scritti cristiani (ad esempio, Aug. *Epist.* 157.2). Su questi temi, cfr. P. Mudry, *Medicus amicus. Un trait romain dans la médecine antique*, in *Gesnerus*, 37, 1980, 17-20; S. Sconocchia, *La concezione etica nella professione medici dall'antichità classica alla medicina monastica*, in E. Del Covolo, I. Gianetti (a cura di), *Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello spirito nell'antichità classica e nei primi secoli cristiani*, cit., 173-225; F. Stok, *Medicus amicus: la filosofia al servizio della medicina*, cit., 80 ss.; L. Piacente, *Medici, libri e biblioteche nella Roma imperiale*, in V. Maraglino (a cura di), *Scienza antica in età moderna. Teoria e immagini*, Bari 2012, 293 ss.; C. Pennacchio, *Della medicina. Storia breve di poche idee di salute, malattia, medicinali e architetti nelle fonti e nella letteratura non medica*, I, *Strumenti*, cit., 89 ss.

⁴³⁴ Cfr., ad esempio, Sen. *Epist.* 72.7; 94.17-18. Filosofi quali Zenone, Crisippo, ma anche Cicerone e Seneca, sostengono l'esistenza di una pazzia come malattia di origine fisica, della quale si disinteressano, e di una pazzia di origine psichica, provocata da eccessi e passioni, di loro competenza. Si veda, a tal proposito, Cic. *De Off.* 1.20.69, laddove si dice che solo liberandosi dalle perturbazioni dell'animo è possibile vivere in uno stato di perfetta serenità; *Tusc.* 3.4.9, dove è affermata l'opinione diffusa, a partire da Socrate, per cui la salute delle anime trova il suo fondamento nella tranquillità, e dunque follia è la privazione di queste condizioni per la *mens*.

⁴³⁵ Ricorrente, nelle commedie plautine, l'aggettivo *elleborosus* per indicare il pazzo. Cfr., ad esempio, Plaut. *Most.* 952; *Rud.* 1006. Gal. *Ad Thras.* 24 chiama i medici che curavano i folli ἑλεβοροδότης. Ma si veda anche Hor. *Sat.* 2.3.82; Petr. *Satyr.* 88.4. Per quanto riguarda l'uso della costrizione fisica, con il ricorso all'incatenamento e al legamento del malato di mente, cfr. Plaut. *Men.* 844-845, mentre per l'invito all'avversario a farsi esorcizzare, cfr. Plaut. *Men.* 515 ss. Celebre, nella letteratura cristiana (e non solo, si ricordi l'episodio poc'anzi citato di Plaut. *Poen.* 527 ss.), il *topos* del pazzo posseduto preso a sassate dalla gente. Così, Aug. *De pecc. mer.* 1.22.32: *Talium tamen quidam fuit ita christianus, ut, cum esset omnium iniuriarum suarum mira fatuitate patientissimus, iniuriam tamen nominis Christi vel in se ipso religionis, qua imbutus erat, sic ferre non posset, ut blasphemantes videlicet cordatos, a quibus haec ut provocaretur audiebat, insectari lapidibus non desisteret nec in ea causa vel dominis parceret.* Per la reclusione e l'emarginazione dell'alienato, già in Plat. *Leg.* 934c-d era espresso l'intento di tenerlo isolato, prevedendo multe a carico dei parenti nell'ipotesi di mancata sorveglianza in casa. Per la pratica, piuttosto diffusa, di legare i matti,

Le difficoltà nel definire l'alienazione mentale risiede nell'impossibilità di stabilire in termini concreti che cosa debba intendersi per sanità mentale.

In un quadro in cui risulta problematico costruire una valida definizione di malattia mentale, è possibile accettare una sua identificazione nella condotta di un soggetto che non è espressione della sua libera attività cosciente, essendo privo di una dimensione psicologica e dunque incapace di intendere e di volere⁴³⁶.

Attraverso il ricorso a forme semantiche che richiamano elementi quali la *voluntas*, la *mens*, il *iudicium*, l'*intellectus*, l'*affectus*, il *consilium*, sembra soddisfatto il bisogno di ampliare e integrare la semantica del *furor* per incanalarla in un'area che privilegiasse il momento dell'inadeguatezza socio-intellettuale dell'alienato, rispetto a un senso originario di una follia conclamata.

Nonostante ciò, forte è il legame alla tradizione decemvirale che richiama il vocabolo *furiosus*, termine di matrice tecnico-giuridica, il più attestato nelle fonti giuridiche, e il conseguente scarso utilizzo di vocaboli quali *mentecaptus* e *demens*: il *furiosus* però non è più solo un essere violento e nervoso, ma un individuo la cui *mens* è assente, la cui aggressività può essere semmai una delle diverse sfaccettature, dunque una delle possibili conseguenze di questa mancanza⁴³⁷.

Ecco perché la posizione della giurisprudenza che rifugge da definizioni astratte e generali di *furia* e che preferisce, invece, rifarsi a singole anomalie psichiche, sembra la più vicina alla realtà, evitando di trarre inesatte conclusioni da concetti teorici per il caso concreto.

E così, ad esempio, in materia di vizi per l'ipotesi di vendita di un *servus* affetto da un particolare difetto non denunciato dal venditore al momento della stessa, ben si nota l'atteggiamento dei giuristi di descrivere in maniera minuziosa quei *signa furoris* che possono essere rilevanti ai fini dell'esperimento dell'*actio redhibitoria*, o, eventualmente, dell'*actio ex empto*⁴³⁸.

cfr. Xen. *Mem.* 1.2; Plaut. *Capt.* 599 ss. Anche la *declamatio minor* 295 dello Pseudo Quintiliano fa riferimento al motivo del figlio che lega il padre folle, rivelando una diffusione di questa usanza anche in ambito familiare, sul cui esame si veda F. Lanfranchi, *Il diritto nei retori romani*, cit., 197 ss.

⁴³⁶ Frequente, nelle fonti, la constatazione per cui l'alienato è privo di *voluntas* (cfr. D.50.17.40: *Furiosi vel eius, cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est*; D.29.2.47: *...furiosi autem voluntas nulla est*), e, altrove, si segnala il senso di mancanza come per le espressioni *suae mentis non est, suus non est, compos mentis non est* (su cui si veda part. I, § 2.4) *mentem non habet* (Epit. Ulp. 20.13), *iudicio o mente caret* (D.5.1.12.2; I.2.12.1), *nullum intellectum habet* (Gai. 3.109; I.3.19.10), *sensum non habet* (D.24.3.22.7; C.6.49.7.1), *affectu caret* (D.41.2.1.3; D.43.4.1.6); *exacti consilii capax [non] est* (PS. 4.12.7), *non intellegit quid agat* (Gai. 3.106), *nihil agere natura manifestum est* (D.44.7.1.12). Sul punto, cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 79 ss.

⁴³⁷ D.M. Paschall, *The vocabulary of mental aberration in Roman comedy and Petronius*, cit., 42 ss.; U. Klima, *Untersuchungen zu dem Begriff Sapientia. Von der republikanischen Zeit bis Tacitus*, Bonn 1971, 38 ss.; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 80 ss.

⁴³⁸ Così, ad esempio, nel caso, descritto da D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*), del *servus* che imbattendosi in un gruppo di fanatici religiosi si mette a muovere (sebbene in maniera non continuativa) il capo freneticamente e a dare responsi alla maniera dei dementi, considerato sano da Viviano: se però il vizio dell'animo sia tale da dover essere menzionato dal venditore, e questi, pur essendone a conoscenza non lo dichiara, egli sarà tenuto in base all'*actio ex empto*. La redibizione è possibile se invece il *vitium corporis usque ad animum penetrat*, come nel caso di chi a causa di

Senza così, andare spasmodicamente alla ricerca di una definizione assoluta da dare al concetto di *furia*, è da porre all'attenzione l'attività del folle nei diversi aspetti esistenziali, in modo da potersi stabilire, di volta in volta, se egli possa dirsi *furiosus*.

E così si pone il problema dell'accertamento delle condizioni dell'infermità mentale, e cioè del *qui est furiosus*?

La difficoltà più grande consiste nella riconoscibilità del folle, potendo il *furor* manifestarsi nelle forme più differenti⁴³⁹, da quelle più violente e rabbiose⁴⁴⁰, a quelle più calme⁴⁴¹, senza contare la possibilità di andare soggetto a lucidi intervalli⁴⁴² o di guarire completamente⁴⁴³, con tutti i problemi che possono derivare nel caso di simulazione della malattia mentale⁴⁴⁴.

Il versetto decemvirale sembrerebbe fare riferimento ad uno stato di follia acquisita, nel senso che il disagio mentale si manifesta in un certo momento della vita dell'individuo, poiché "*furiosus escit*"⁴⁴⁵.

febbre affermi cose senza senso, o di chi *more insanorum* dica cose ridicole per strada. Cfr., sul punto, D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*). Ancora, in D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*), nel caso del *mancipium* che, in preda a forte agitazione intorno ai templi sacri si mette talora a distribuire oracoli come un demente, non dunque in modo continuativo: per Viviano non vi sarebbe alcun vizio per il fatto che un tempo egli abbia compiuto tale azione, se però permanesse in quel vizio, trattandosi di un *vitium animi*, non del corpo, non può aversi redibizione, parlando gli edili di vizi corporali, sebbene possa esperirsi l'*actio ex empto*. Lo stesso discorso varrebbe, per il giurista, nei confronti dei timidi, cupidi, avari, iracondi e i melanconici. Cfr. Dig. 21.1.1.11-12 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Secondo Pomponio [D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*)], poi, anche se un venditore non è tenuto a prestare un servo particolarmente dotato, tuttavia se sia così *fatuum vel morionem* da non potersene nemmeno servire, risulta un vizio, sebbene egli risponderà dei *vitia animi* solo se ha promesso la loro assenza. Talvolta [cfr. D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*)] dovrà addirittura restituirsì lo schiavo, quantunque si sia agito con l'*actio aestimatoria*, come nel caso del *servus* che sia di valore così insignificante che non convenga neppure che il *dominus* abbia un simile servo, come nel caso del *furiosus* o del *lunaticus*. Su questi argomenti, cfr. più approfonditamente *infra* part. II.

⁴³⁹ Un passo interessante circa le diverse manifestazioni del *furor* è D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*), su cui si veda la part. I, § 2.7.

⁴⁴⁰ Così, ad esempio, un rescritto di Antonino Pio per il quale se i congiunti del pazzo non riescono ad assicurare un controllo sul malato, può intervenire il preside della provincia con un ordine di carcerazione. Cfr., in tal senso, D.1.18.13.1 (Ulp. 7 *de off. procons.*). Si veda anche D.1.18.14 (Macer 2 *de iudic. publ.*), a proposito del matricida Elio Prisco, laddove si richiama la pericolosità del folle con possibilità di tenerlo in ceppi, cosa che funge, oltre che da pena, da tutela della tranquillità sua e del prossimo. Così, anche D.48.9.9.2 (Mod. 12 *pand.*): *Sane si per furorem aliquis parentem occiderit, impunitus erit, ut divi fratres rescripserunt super eo, qui per furorem matrem necaverat: nam sufficere furore ipso eum puniri, diligentiusque custodiendum esse aut etiam vinculis coercendum*. Su questi passi, cfr. E. Nardi, *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, cit., 94 ss.

⁴⁴¹ Il *furiosus* può venirsì a trovare in uno stato di follia tranquilla, tale che chi viene a contatto con lui potrebbe anche non accorgersi del suo stato di infermità mentale. Su questa possibilità, cfr. D.41.2.18.1 (Cels. 23 *dig.*): *Si furioso, quem suae mentis esse existimas, eo quod forte in conspectu inumbratae quietis fuit constitutus...*; D.12.1.12 (Pomp. 6 *ex Plaut.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putares...*; D.44.4.4.26 (Ulp. 76 *ad ed.*):... *si, cum existimaretur compos mentis esse...*; D.44.7.24 pr. (Pomp. l. s. *reg.*): *Si a furioso, cum eum compotem mentis esse putarem...*; D.6.2.7.2 (Ulp. 16 *ad ed.*):... *qui a furioso ignorans eum furere emit...*; D.41.4.2.16 (Paul. 54 *ad ed.*): *Si a furioso, quem putem sanae mentis...*; D.41.3.13.1 (Paul. 5 *ad Plaut.*): *Eum, qui a furioso bona fide emit...*; D.44.4.16 (Hermog. 6 *iuris epit.*): *Si debitor a furioso delegatus... quem compotem mentis esse existimabat...* Sul *furor* tranquillo, cfr. B. Albanese, *Le persone nel diritto privato romano*, cit., 537 nt. 585.

⁴⁴² Sui *lucida intervalla*, cfr. part. I, § 2.7.

⁴⁴³ Sul punto, cfr. part. I, § 2.7, mentre per una ricostruzione relativa alle diverse opinioni dottrinali circa la possibilità o meno di guarigione del *furiosus*, si veda part. I, § 2.1.

⁴⁴⁴ Circa il problema della simulazione della follia, cfr. part. I, § 2.7.

⁴⁴⁵ Tab. 5.7a. S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 174 ss., ritiene che la follia possa acquistarsi sia dalla nascita che nel corso della propria esistenza (e solo quest'ultimo caso sarebbe

Non sappiamo in che modo si giungesse all'accertamento della malattia, questione mai oggetto di trattazione da parte dei giuristi, che rappresenta piuttosto, nella loro visione, una *quaestio facti* da demandare a magistrati e giudici⁴⁴⁶.

La prova della malattia mentale, semmai, poteva basarsi su discorsi⁴⁴⁷ e scritti che possono materializzare comportamenti frivoli e stravaganti⁴⁴⁸.

Era compito del giurista, dunque, sulla base dei dati a disposizione e del contesto socio-culturale in cui operava, giungere alla fissazione del momento in cui la malattia aveva inizio o di quello della sua remissione, valutato poi dal legislatore come contingenza a partire dalla quale porre il rimedio della *cura furiosi*⁴⁴⁹.

preso in considerazione dalla legislazione decemvirale), interpretando l'“*escit*” di *Tab.* 5.7a nel senso di “risulti”, sottolineando il carattere incoativo della voce verbale. Del resto, anche nel linguaggio odierno è utilizzata l'espressione dialettale “uscire pazzo”.

⁴⁴⁶ È a questo tipo di accertamento che andava rivolta l'*inquisitio* dei magistrati cui era richiesto di nominare il *curator furiosi*, secondo quanto si legge in I.1.23.3: *Furiosi quoque et prodigi, licet maiores viginti quinque annis sint, tamen in curatione sunt adgnatorum ex lege duodecim tabularum. Sed solent Romae praefectus urbis vel praetor et in provinciis praesides ex inquisitione eis dare curatores*. È chiaro che, soprattutto in età arcaica, il folle dovesse manifestare segni di infermità mentale evidenti affinché il giudizio sociale lo ritenesse incapace di intendere e di volere. Sul problema dell'accertamento della malattia mentale, si veda l'opinione di S. Solazzi, ‘*Furor vel dementia*’, cit., 655, il quale riconosce il carattere puramente di fatto della questione, mai oggetto di trattazione da parte dei giuristi. Cfr., inoltre, F. Schulz, *Classical roman law*, cit., 197, secondo il quale non sarebbe esistita una procedura in cui un soggetto poteva essere ufficialmente dichiarato insano di mente; per L. Bove, s.v. «*Furiosus*», cit., 688, l'accertamento delle condizioni di incapacità mentale del *furiosus* è compito del magistrato, ciò che costituisce un presupposto per l'assoggettamento alla *cura*; E. Volterra, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma 1961, 111, sostiene l'incapacità *ipso iure* del folle all'insorgere della malattia mentale. Su questi aspetti, cfr. anche A. Lebigre, *Qualques aspects de la responsabilité pénale en droit romain*, cit., 35; P. Voci, *Piccolo manuale di diritto romano, I. Parte generale*, Milano 1979, 233, secondo cui l'intervento dell'autorità pubblica nel giudizio di infermità mentale ha anche il compito di evitare abusi. M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, cit., 69 ss., ha respinto la tesi di M. Foucault, *Storia della follia*, trad. it. F. Ferrucci, Milano 1963, 126 ss., per cui, prima delle “Renaissance”, il diritto romano e il diritto canonico avrebbero fondato la dichiarazione di follia sulla diagnosi medica. Su una ricostruzione della dottrina sul punto, E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 64 nt. 7.

⁴⁴⁷ Cfr., quanto ai discorsi, D.26.5.12.2 (Ulp. 3 *de off. procons.*):...*quosdam, etsi mentis suae videbuntur ex sermonibus compotes esse...*; D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*si propter febrem loquantur aliena vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, in quos id animi vitium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse*; D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*quasi demens responsa daret...* Mentre, senza rilievo sarebbe il *caput iactare* e l'*aliqua profari* di D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*), ma anche il *circa fana bacchari solere* di D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*).

⁴⁴⁸ Per quanto riguarda gli scritti, di solito si tratta di testamenti che possono offrire prova di follia. È il caso di D.28.7.27 pr. (Mod. 8 *resp.*), in cui il testatore aveva apposto la condizione “*si reliquias eius in mare abiciat*”, o, ancora, di D.30.39.8 (Ulp. 21 *ad Sab.*): *Si vero Sallustianos hortos, qui sunt Augusti, vel fundum Albanum, qui principalibus usibus deservit, legaverit quis, furiosi est talia legata testamento adscribere*, in cui è affermato essere da folli legare in un testamento i giardini Sallustiani, appartenenti ad Augusto, o il fondo di Albano, di uso imperiale. Sulle prove della follia, cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 60 ss. e, in particolare, 64 ss.

⁴⁴⁹ S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 182.

PARTE SECONDA

La furia come vizio del servus nella compravendita romana

SOMMARIO: 1. L'editto "De Mancipiis Vendundis" e l'obbligo del venditore di dichiarare i vizi del servus. 2. La distinzione tra morbus e vitium. 3. Vitia corporis e vitia animi. 4. La casistica dei vitia animi in relazione alla furia. 4.1. Servus qui mortis consciscendae sibi causa quid fecerit (D.21.1.1.1). 4.2. Servus fanaticus vel φρενητικός (D.21.1.1.9). 4.3. Servus bacchatus (D.21.1.1.10). 4.4. Servus timidus, cupidus, avarus, iracundus (D.21.1.1.11). 4.5. Servus melancholicus (D.21.1.2). 4.6. Servus insanus (D.21.1.4.1). 4.7. Servus aleator, vinarius, gulosus, impostor, mendax, litigiosus (D.21.1.4.2). 4.8. Servus fatuus vel morio (D.21.1.4.3). 4.9. Servus furiosus aut lunaticus (D.21.1.43.6). 4.10. Servus qui comitialis morbus habet (D.21.1.53). 4.11. Servus "diabolum". 5. Il destino dello schiavo in preda alla furia. 6. Conclusioni.

1. L'editto "De Mancipiis Vendundis" e l'obbligo del venditore di dichiarare i vizi del servus

L'Editto degli edili curuli, testo base sulla compravendita degli schiavi, è organizzato in rubriche⁴⁵⁰ comprendenti numerose statuizioni, le quali sono state oggetto di commento da parte dei giuristi classici, trovando una loro collocazione nel Codice Teodosiano, nel Digesto e nel *Codex giustiniano*⁴⁵¹.

⁴⁵⁰ L'editto edilizio, come sostenuto da O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*³, Leipzig 1927, 48, nella ricostruzione operata da Salvio Giuliano, era formato da tre rubriche principali, *de Mancipiis, de iumentis, de feris* (§§ 293, 294, 295, 554 ss.), cui lo studioso aggiunge la '*stipulatio ab aedilibus proposita*' (§ 296). Precedentemente F. Glück, *Commentario alle Pandette*, XXI, trad. it. S. Perozzi, P. Bonfante, Milano 1898, 11, aveva fatto riferimento ad una divisione in tre capitoli. Buona parte della dottrina impegnata nello studio dell'editto degli edili curuli impiega il termine "editti" per individuare quelle parti del testo edilizio denominate "Rubriken", in riferimento alla ricostruzione giuliana operata da Otto Lenel. Ancora, V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, Napoli 1954, 362, ha parlato di "edicta nel senso più ristretto". Cfr., sul punto, R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, Paris 1930, 2; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955, 1 ss.; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de Mancipiis Vendundis*, cit., 2; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997, 125 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de Mancipiis emundis vendundis*, cit., 40 ss. (e la relativa *rec.* di F. Reduzzi Merola, *Sull'editto «de Mancipiis emundis vendundis»*, in *Index*, 38, 2010, 337 ss.). Per una cognizione del testo dell'editto, cfr. A.F. Rudorff, *Edicti perpetui quae reliqua sunt*, Leipzig 1869, 259 ss.; O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*³, cit., 554 ss., S. Riccobono, *FIRA*, I, *Leges*, cit., 389 ss. Le origini dell'editto degli edili curuli si fanno discendere tra la fine del III secolo e i primi decenni del II secolo a.C., in concomitanza con l'enorme afflusso di schiavi provenienti dalle guerre di espansione. Cfr. F. Gallo, *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino 1997, 105.

⁴⁵¹ Cfr., rispettivamente, CTh. 3.4; D.21.1; C.4.58. Sull'organizzazione dell'Editto edilizio si veda in generale il classico testo di G. Impallomeni, *L'editto, op. u. cit.*, 1 ss.

Il titolo 21.1 del Digesto, in particolare, si apre con un lungo frammento che riporta il testo dell'editto *de mancipiis vendundis*⁴⁵², il quale ha a oggetto la tutela accordata dalla magistratura edilizia all'*emptor* di schiavi per i vizi occulti di cui risultassero affetti⁴⁵³:

⁴⁵² D.21.1.1.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Cfr. la ricostruzione di O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*³, cit., 554, che suddivide l'editto in diverse parti, Stücke (così come nella traduzione francese a cura di F. Peltier, *L'édit perpétuel*, Paris 1903, 303, in cui si legge 'parties') che gran parte della dottrina denomina "rubriche": *de vitiis pronuntiandis* e la concessione dell'*actio redhibitoria* (D.21.1.1.1), la formula della *redhibitoria* (D.21.1.23-27), *actio quanti minoris* (D.21.1.31.16), *actio in factum ad pretium recipendum, si mancipium redhibitum fuerit* (D.21.1.31.17-19), *de cavendo* (D.21.1.31.20), *de natione pronuntianda* (D.21.1.31.21), *si quid ita venierit, ut, nisi placuerit, redhibeatur* (D.21.1.31.22-23), *si alii rei homo accedat* (D.21.1.31.25, 33 e 35), *ne veterator pro novicio veneat* (D.21.1.37), *edictum adversus venaliciarios* (D.21.1.44.1) ed *edictum de ornamentis* (D.50.16.74), mentre la parte dell'editto denominata *de castratione puerorum* (D.9.2.27.28) costituirebbe un'appendice all'editto *de mancipiis vendundis* (cfr. O. Lenel, *Das Edictum, op. u. cit.*, 304). Si tratta di clausole edittali (nell'espressione di V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 368) o sottorubriche, le quali, come sostiene G. Impallomeni, *ibidem*, erano da considerarsi come editti minori. A.F. Rudorff, *Edicti perpetui quae reliqua sunt*, cit., 259 ss., § 310, ha individuato in tutto dieci rubriche, non considerando gli editti '*si alii rei homo accedat*' e '*adversus venaliciarios*', mentre introduceva l'editto *de castratione puerorum*. Anche F. Glück, *Commentario alle Pandette*, XXI, cit., 12 ss., ha incluso undici rubriche nell'editto *de mancipiis vendundis*, proponendo però una sequenza di argomenti diversa da quella proposta da Lenel: il suo ordine sistematico viene criticato da S. Perozzi, (in F. Glück, *Commentario alle Pandette*, XXI, cit., 12 ss. nt. b) che appoggia la ricostruzione leneliana. Tra coloro che impiegano il termine rubrica per indicare le clausole dell'editto, cfr. anche L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 2 ss., A. Wacke, *Die Menschenwürde von Sklaven im Spiegel des Umgehungsgeschäfts nach Sextus Pedius. Si alii rei homo accedat und D. 21,1,44 pr.*, in *Iurisprudentiae universalis. Festschrift T. Mayer-Maly*, Köln - Weimar - Wien 2002, 813. Si riporta qui la dizione tradizionale, ricordando che V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 362, ha preferito la dicitura *edictum de mancipiis emundis vendundis*, sulla scorta di TH. 60, tavoletta ercolanense pubblicata in edizione più completa da V. Arangio-Ruiz, G. Pugliese-Carratelli, *Tabulae Herculanae*. IV, in *La parola del passato*, 9, 1954, 54 ss. (ma edita per la prima volta da M. Della Corte, *Tabellae cerate ercolanesi*, in *La parola del passato*, 6, 1951, 224-230), ritenendo riproduca l'originaria dizione. Cfr. la più recente edizione di G. Camodeca, *Tabulae Herculanae: riedizione delle emptiones di schiavi (TH 59-62)*, in '*Quaestiones iuris*'. *Festschrift für J.G. Wolf*, Berlin 2000, 57. Parte della dottrina ha ritenuto di poter ricavare la datazione dell'editto da Cic. *De off.* 3.17.71, testo pienamente operativo ai tempi dell'Arpinate, in cui è fatto riferimento agli atti fraudolenti in materia di compravendita, frodi che si combattevano non solo con l'ausilio del *ius civile* ma anche, nella vendita dei *mancipia*, attraverso l'editto edilizio. Tale tesi è stata sostenuta da A. Bechmann, *Der Kauf nach gemeine Recht*, I, Erlangen 1876, 396 ss.; H. Vincent, *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions ediliciennes sur la vente et la garantie*, Paris 1922, 131; P.F. Girard, *Manuel élémentaire de droit romain*⁸, Paris 1929, 577 nt. 3. Sul problema della datazione dell'editto *de mancipiis vendundis*, in particolare, cfr. A. De Senarclens, *Le date de l'édit des édiles 'de mancipiis vendundis'*, in *TR.*, 4, 1922, 384 ss.; A. Ravà, *Le origini dell'azione redibitoria e la filosofia greca*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classi di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, 6, 1951, 126 ss., N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano 2004, 40 ss.; R. Ortu, "*Aiunt aediles...*". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 67 ss.

⁴⁵³ Sugli edili curuli, magistrati con funzioni riguardanti la *cura annonae, urbis e ludorum*, nonché con *iurisdictio* sui mercati, cfr. T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig 1887 (rist. Graz 1952), 480 ss.; F. Glück, *Commentario alle Pandette*, XXI, cit., 1 e nt. a; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 361 ss., D. Sabbatucci, *L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze morali storiche e filologiche*, 6, 1955, 255 ss.; M. Kaser, *Die Jurisdiktion der kurulischen Ädilen*, in *Melanges Philippe Meylan*, I, Lausanne 1963, 173 ss., ora in *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli 1976, 479 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*², II, Napoli 1973, 236 ss.; J.-Cl. Richard, *Édilité plébéienne et édilité curule: à propos de Denys d'Halicarnasse*, *Ant. Rom.* VI 95.4, in *Athenaeum* 55, 1977, 428 ss.; F. Serrao, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in E. Lo Cascio (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Incontri capresi di storia dell'economia antica, 13-15 ottobre 1997*, Bari 2000, 38 ss.; A. Daguet-Gagey, *Les édiles et les marchés de Rome (I^{er} siècle a.C. - III^e siècle p.C.)*, in L. Capdetrey, C. Hasenohr (a cura di) *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 61 ss.

Aiunt aediles: "Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntiant. Quodsi mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus⁴⁵⁴, ut id mancipium redhibeatur. Si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum acquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat. Item si quas accessiones ipse praestiterit, ut recipiat. Item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntiant: ex his enim causis iudicium dabimus. Hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicitur, iudicium dabimus"⁴⁵⁵.

⁴⁵⁴ Cfr. O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*³, cit., 436, che ha individuato in questo punto un errore del copista che avrebbe tralasciato l'inciso sul termine entro cui proporre l'*actio redhibitoria*, suggerendo tale riproduzione della clausola: *in sex mensibus quibus primum ea re experiundi potestas fuerit*. G. Noodt, *Commentarium ad Digestum* tit. XXI.I, *Operarum*, t. III, Coloniae 1784, 450 ss., ha proposto, ricavandolo da D.21.1.19.6 e D.21.1.44.1, l'inciso *in eum, qui vendidit cuiusve maxima pars in ea venditione fuit, in sex mensibus, quibus experiundi potestas erit*, aggiunta appoggiata e ripresa da F. Glück, *Commentario alle Pandette*, XXI, cit., 12 ss. *Contra*, S. Perozzi, *Note a Glück*, in *Commentario alle Pandette*, cit., 16, il quale ha sostenuto che *cuiusve maxima pars in ea venditione fuit* apparterebbe all'editto *adversus venaliciarios* e non a questa parte dell'editto. Su una ricostruzione della dottrina su questo punto, cfr. L. Manna, '*Actio redhibitoria*' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto '*de mancipiis vendundis*', cit., 1 nt. 2.

⁴⁵⁵ Su D.21.1.1.1 e tutte le questioni che tale frammento pone la bibliografia è vastissima. Cfr., in particolare, W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908 (rist. 1970), 39 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 362 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 5 ss.; ID., s.v. «*Edictum aedilium curulium*», in *NNDI.*, VI, Torino 1960, 372, ora in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, 74; E. Volterra, *Intorno all'editto degli edili curuli*, in *Studi U. Borsi*, Padova 1955, 3 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993, 467 ss. (su cui, si veda anche la *rec.* di A. Pezzana, in *Iura*, 7, 1956, 249 ss.); U. Lübtow, *Zur Frage der Sachmängelhaftung im römischen Recht*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1956, 489 ss.; M. Balzarini, *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel mondo romano*, Padova 1969, 342 ss.; U. Manthe, *Zur Wandlung des servus fugitivus*, in *TR.*, 44, 1976, 136 nt. 3; P. Mader, *Mortuus redhibetur? Eine Untersuchung zum aedilizischen Sachmängelrecht*, in *ZSS.*, 114, 1984, 220 nt. 81, 222 e 226; A. Watson, *The Imperatives of Aedilician Edict*, in *TR.*, 39, 1971, 73 ss.; ID., *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Praetorian Law*, in *Iura*, 8, 1987, 171 e *ivi* nt. 9; A. Wacke, *Der Selbstmord im römischen Recht und in der Rechtsentwicklung*, in *ZSS.*, 110, 1980, 71 e *ivi* nt. 189; R. Lederle, *Mortuus redhibetur. Die Rückabwicklung nach Wandlung im römischen Recht*, Berlin 1983, 16 ss. (su cui si veda anche la *rec.* di G. Impallomeni, in *Iura*, V, 1983, 215 ss.); G. MacCormack, *Juristic Use of the Term Dolus: Contract*, in *ZSS.*, 113, 1983, 523 ss.; S. Weyand, *Kaufverständnis und Verkäuferhaftung im klassischen römischen Recht*, in *TR.*, 51, 1983, 249 ss.; G. Camodeca, *Le «emptiones» con «stipulatio duplae» dell'archivio puteolano dei Sulpicii (TP. 98; 57; 103)*, in *Labeo*, 3, 1987, 173 ss.; L. Manna, '*Actio redhibitoria*' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto '*de mancipiis vendundis*', cit., 39 ss.; C. Russo Ruggeri, '*Ne veterator pro novicio veneat*', in *Index*, 24, 1996, 251 ss.; R. Zimmermann, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town 1990 (rist. Oxford 1996), 315 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 131 ss.; ID., '*Cavere*' und Haftung für Sachmängel. Zehn Argumente gegen Berthold Kupisch, in ID., W. Ernst (a cura di), *Kaufen nach Römischen Recht. Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen*, Berlin-Heidelberg 2008, 130 ss.; E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, in *RDR.*, 3, 2003, 1 ss.; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 40 ss.; ID., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, in L. Garofalo (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, II, Padova 2007, 504 ss.; ID., *Qualità promesse e qualità essenziali della res vendita: il diverso limite tra la responsabilità per reticentia e quella per dicta promissave nel 'diritto edilizio' o nel ius civile*, in *TSDP.*, 3, 2010, on line; R. Ortu, "*Aiunt aediles...*". *Dichiarazioni del*

Nel testo edittale, che risente dei precedenti greci⁴⁵⁶, si impone ai venditori degli schiavi⁴⁵⁷ di pronunciare apertamente e a voce chiara (*palam recte pronuntianto*) eventuali difetti di cui il

venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis, cit., 93 ss.; F. Reduzzi Merola, *Vente d'esclaves sur les marchés de Campanie*, in M. Garrido-Hory (a cura di), *Routes et marchés d'esclaves, XXVI Colloque du GIREA., Besançon 27-29 septembre 2001*, Paris 2002, 321 ss.; ID., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², Napoli 2010, 31 ss.; ID., *Sull'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 337 ss.; ID., *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, Napoli 2014, 47 ss. Il testo edittale risulta preceduto da un'affermazione attribuita a Labeone in base alla quale gli edili avrebbero applicato l'editto a cose mobili, immobili e semoventi. Cfr. D.21.1.1 pr. (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Labeo scribit edictum aedilium curulium de venditionibus rerum esse tam earum quae soli sint quam earum quae mobiles aut se moventes*. Per la dottrina prevalente D.21.1.1 pr. sarebbe stato rimaneggiato in sede compilatoria in relazione alla differenza tra *res mobiles* e *immobiles*, con l'espressione "(*res*) quae soli sint quam earum quae mobiles aut se moventes". Per l'interpolazione del paragrafo, cfr. L. Mitteis, E. Levy, E. Rabel (a cura di), *Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, II, Weimar 1931, c.1, ad h.l. Già G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 265 ss., ha ritenuto D.21.1.1 pr. compilatorio nella seconda parte, opinione condivisa da L. Manna, 'Actio redhibitoria' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto 'de mancipiis vendundis', cit., 2 ss., che basa la convinzione di un rimaneggiamento sulla circostanza che il *principium* del frammento, facendo riferimento alla vendita di cose di qualunque tipo, contempla una fattispecie più ampia del successivo paragrafo, che invece si riferisce alla vendita dei soli *mancipia*. Cfr. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 55 e 98 ss., secondo il quale, la locuzione *res se moventes* sarebbe genuina, escludendo nel contempo che l'estensione dell'editto alle *res mobiles* e *immobiles* affermata nel testo possa risalire a Labeone. Sulla qualificazione di *res se moventes*, che poneva dubbi sulla sua classicità, cfr. H. Heumann, E. Seckel, s.v. «*Movere*», in *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*⁹, Jena 1907, 353; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 396; P. Mader, *op. u. cit.*, 220 nt. 81; D. Nörr, 'Causa mortis'. *Auf den Spuren einer Redewendung*, München 1986, 26; L. Manna, 'Actio redhibitoria' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto 'de mancipiis vendundis', cit., 3. Sul punto, F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, in *Index*, 30, 2002, 215 ss.; E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 2 ss., in particolare nt. 6; N. Donadio, *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'«emptio venditio»*. *Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, cit., 497 ss.

⁴⁵⁶ Su cui si veda l'ampia trattazione di E. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 53 ss. e 86 ss. In un passo di Plat. *Leg.* 11.916a-b, molto simile ad una contemporanea iscrizione di Abdera, in Tracia (*SEG* 47.1026, c.ca 350 a.C., le cui linee 5-8 trattano della malattia e della disabilità), è detto che quando si vende uno schiavo bisogna dare garanzia contro i difetti latenti: se uno ha venduto uno schiavo malato di tisi, di pleurite, di stranguria, della malattia sacra o di qualche altro male corporale o mentale, che risulti inosservabile agli occhi del volgo, il compratore non potrà ottenere la rescissione se egli è medico o ginnasta, né se gli è stata detta la verità prima della vendita: se la vendita è fatta da un uomo di mestiere a un profano, il compratore avrà diritto di restituirlo in sei mesi, tranne in caso di male sacro, malattia per la quale la rescissione è ammissibile per tutto il corso dell'anno. Del resto, nella Grecia del IV secolo a.C. nelle vendite di schiavi era necessario indicare eventuali vizi di cui fossero affetti per non incorrere nell'ἀναγογή, una sorta di *actio redhibitoria*. Tali notizie si ricavano dall'Orazione di Iperide *Contro Atenogene* (c. *Athen.* 15), su cui si veda F. Pringsheim, *The Greek Law of Sale*, Weimar 1950, 429 ss.; J. Triantaphyllopoulos, *Les vices cachés de la chose vendue d'après les droits grecs à l'exception des papyrus*, in *Scritti in onore di E. Volterra*, V, 1971, 699 ss.; R. Martini, *Diritti greci*, Bologna 2005, 78. Cfr., inoltre, L. Solidoro Maruotti, *La reticenza del venditore in Cic. de off.* 3.12.17, in *Studi in onore di G. Nicosia*, VII, Milano 2007, 471 ss.; ID., *Sulle origini storiche della responsabilità precontrattuale*, in *TSDP.*, 1, 2008, online. Interessante risulta la satira di Luciano, *Vendita di vite all'incanto*, in cui Zeus mette in vendita all'asta in un mercato di schiavi diversi filosofi famosi, mentre Hermes, araldo e banditore, dispone i piedistalli (§ 1): da quest'opera emerge chiara la prassi di un attento esame e un'accurata osservazione degli schiavi prima dell'acquisto. Eraclito, ad esempio, viene rifiutato dall'acquirente proprio perché il *vitium* che lo contraddistingue è la *melancholia*. Sul confronto tra le modalità di vendita degli schiavi nella *Vendita di vite all'incanto* e nei *Digesta*, cfr. K. Bradley, *The Regular, Daily Traffic in Slaves: Roman History and Contemporary History*, in *The Classical Journal*, 87, 1992, 125-138; ID., *Slavery and Society at Rome*, Cambridge 1994, 119-121.

⁴⁵⁷ Tale tipo di commercio si svolgeva su base professionale, configurando una vera e propria attività imprenditoriale, su cui cfr. R. Ortu, "Qui venaliciariam vitam exercebat": ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 1, 2002, online.

servus risultasse affetto⁴⁵⁸, se fosse *fugitivus* o *erro*⁴⁵⁹, o se avesse commesso un delitto comportante per il *dominus* un *ius noxae dandi*, con conseguente perdita del *mancipium*⁴⁶⁰. A tali

⁴⁵⁸ Sull'espressione *morbi vitivae*, cfr. part. II, § 2. L'assenza di tali vizi poteva essere anche affermata in negativo, mediante l'espressione "*sanum esse*", come si ritrova nei documenti della prassi campana (su cui, cfr. *infra*). Si vedano anche le testimonianze di Cic. *De off.* 3.17.71 (*Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis praestat edicto aedilium...*) e di Varr. *De re rust.* 2.10.5 (*In horum emptione solet accedere peculium aut excipi, et stipulatio intercedere, sanum esse, furtis noxisque solutum...*). Cfr. F. Reduzzi Merola, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 65.

⁴⁵⁹ L'*inclinatio* del *servus* alla fuga era rilevante ai fini della responsabilità edilizia. La prima definizione di *servus fugitivus* è quella di Aulo Ofilio come riferitaci da Ulpiano in D.21.1.17 pr.: *Quid sit fugitivus, definit Ofilius: fugitivus est, qui extra domini domum fugae causa, quo se a domino celaret, mansit. Contra, Celio Sabino nell'opinione accolta da Ulpiano in D.21.1.17.1: Caelius autem fugitivum esse ait eum, qui ea mente discedat, ne ad dominum redeat, tametsi mutato consilio ad eum revertatur: nemo enim tali peccato, inquit, paenitentia sua nocens esse desinit.* Cfr., sul punto, D.21.1.17; D.21.1.43.1-2; D.21.1.54. La definizione di *servus erro*, vagabondo abituale, è invece contenuta in D.21.1.17.14 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Si tratta di un vizio che comporta una diminuzione del valore del *mancipium*, essendo egli un "piccolo fuggitivo". Del resto, sia il fuggitivo che il vagabondo rappresentavano ipotesi di *vitia animi*, gli unici previsti espressamente dall'editto come vizi configuranti responsabilità del venditore se non espressamente denunciati all'atto della vendita (cfr. D.21.1.4.3). Sul tema dello schiavo fuggitivo (e del vagabondo), la bibliografia è ampissima. Cfr., ad esempio, C. Arno, *In tema di 'servus fugitivus'*, in *Studi in onore di S. Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1925, 261 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 9 ss.; P. Bonetti, *In tema di 'servus fugitivus'*, in A. Guarino, L. Labruna (a cura di), *Syntelesia Arangio Ruiz*, II, cit., 1095 ss.; R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966, 144 e 145 nt. 18; H. Bellen, *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden 1971, 53 ss.; U. Manthe, *Zur Wandlung des servus fugitivus*, cit., 133 ss.; F. Gallo, *Eredità di giuristi romani in materia contrattuale*, in N. Bellocchi (a cura di), *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di Diritto Romano, Siena 14-15 aprile 1989*, Napoli 1991, 7; M. Talamanca, s.v. «Vendita in generale (dir. rom.)», in *Enc. Dir.*, 46, Milano 1993, 445 nt. 1475; R. Gamauf, 'Ad Statuam Licet Confugere': *Untersuchungen zum Asylrecht im Römischen Prinzipat*, Frankfurt Am Main 1999, 65 ss. (su cui cfr. la rec. di C. Masi Doria in *Iura*, 50, 1999, 251 ss.); L. Garofalo, *Studi sull'azione redibitoria*, Padova 2000, 5 ss.; G. Klingenberg, *Der servus fugitivus pro libero se gerens*, in T. Finkenauer (a cura di), *Sklaverei und Freilassung im römischen Recht, Symposium H.J. Wieling zum 70. Geburtstag*, Berlin-Heidelberg 2006, 109 ss.; J. Annetquin, *Fugitivi, latrones, cimarrones, quelques réflexions sur les espaces du refus et de la résistance*, in *Studia Historica. Historia Antigua. Resistencia, sumisión e interiorización de la dependencia*, Atti del XXXI Congresso GIREA., Salamanca 23-25 novembre 2006, Salamanca 2007, 45 ss.; C. Cascione, 'Fugitivarii' a caccia di schiavi in Roma antica, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi*, I, Napoli 2007, 501-522; N. Donadio, *Sulla comparazione tra 'desertor' e 'fugitivus', tra 'emansor' ed 'erro' in D.49.16.4.14*, in *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano 2004, 157 ss.; ID., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, cit., 467 e ivi nt. 16; F. Reduzzi Merola, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 65 ss.; ID., *Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, 'servi corrupti'*, in *Studia Historica. Historia Antigua*, cit., 325 ss.; ID., *Il 'servus fugitivus' in alcune fonti tardoimperiali*, in A. Pinzone (a cura di), *Forme di dipendenza nelle società di transizione. Atti del XXXII Colloquio GIREA., Messina 15-17 maggio 2008*, Messina 2012, 225 ss.; ID., *La fuga del servus e illeciti connessi*, in A. Palma (a cura di), *Scritti in onore di Generoso Melillo*, II, Napoli 2009, 1041 ss.; ID., *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, cit., 47 ss.; R. Gamauf, *Erro: Suche nach einem verschwundenen Sklaven. Eine Skizze zur Interpretationsgeschichte des ädilischen Edikts*, in J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat (a cura di), *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen 2014, 269 ss.

⁴⁶⁰ Cfr. N. Donadio, *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio*, op. u. cit., 468 nt. 17; F. Reduzzi Merola, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 33. È possibile notare che in Cic. *De off.* 3.17.71 (*Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis praestat edicto aedilium*) sia contemplata solo l'ipotesi di *furtum*, a differenza dei documenti della prassi campana in cui invece si ritrova l'espressione "*furtis noxisque solutus*". Sul punto, cfr. TPSulp. 43; TH. 60 (*furtis noxaeque soluta*); TH. 61; TH. 62. Nel testo ulpiano dell'editto si ritrova solo l'espressione *noxa solutus*. Si veda, inoltre, le testimonianze di Varr. *De re rust.* 2.10.5: *In horum (scil. mancipiorum) emptione solet accedere peculium aut excipi et stipulatio intercedere, sanum esse, furtis noxisque solutum...* Su tale testo cfr. O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, I, Leipzig 1901, 625; P.F. Girard, *Mélanges de droit romain, II, Droit privé et procédure*, Paris 1923, 21, nt. 1; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 14; V.A. Georgesco, *Essay d'une théorie générale des 'leges privatae'*, Paris 1932, 116; K.F. Thormann, 'Auctoritas', in *Iura*, 5, 1954, 36; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 183, 316, 334 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 57; P. Fuenteseca, *Mancipium-Mancipatio-Dominium*, in *Labeo*, 4, 1958, 141; F. Gallo, *Studi sulla distinzione fra 'res mancipi' e 'res nec mancipi'*, Torino 1958, 185; ID., *Il*

fattispecie con il tempo e l'evolversi dei modi di impiego dei *servi*, se ne aggiunsero altre, tenuto conto anche del peculiare interesse perseguito dagli *emptores*: i *venditores* dovevano informare i compratori di altri tre vizi del *mancipium*, di cui uno *animi* (il tentato suicidio) e due giuridici (commissione di una *fraus capitalis* e invio nell'arena per combattere contro le fiere)⁴⁶¹.

principio 'emptio dominium transfertur' nel diritto pregiustiniano, Milano 1960, 57, nt. 82; A. Watson, 'Apochatum pro uncis duabus', in *RIDA.*, 10, 1963, 249, nt. 12 (ora in ID., *Studies in Roman private law*, Londra 1991, 185 ss.); ID., *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, Oxford 1965, 75 e 84; G. Nicosia 'Animalia quae collo dorsove domantur', in *Iura*, 18, 1967, 107; A. Calonge, *Eviccion. Historia del concepto y analisis de su contenido en el Derecho romano clasico*, Salamanca 1968, 25, 27; L. Capogrossi Colognesi, *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum'*, I, Milano 1969, 311; A. Söllner, *Zur Vorgeschichte und Funktion der 'actio rei uxoriae'*, Köln-Wien 1969, 18; D. Pugsley, *The Roman Law of Property and Obligations*, Cape Town 1972, 12; H. Ankum, 'actio auctoritatis' appartenant à l'acheteur 'mancipio accipiens' a-t-elle existé?, in *AARC.*, 3, 1979, 20; ID., *Alla ricerca della 'repromissio' e della 'satisfatio secundum mancipium'*, in *AARC.*, 4, 1981, 744 ss.; G. Camodeca, *L'archivio Puteolano dei Sulpici*, Napoli 1992, 152; P. Gröschler, *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin 1997, 142 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 160 ss.; S. Randazzo, 'Leges Mancipii'. Contributo alla storia dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione, Milano 1998, 111; F.J. Casinos Mora, *Observaciones acerca de la 'stipulatio duplae' en el marco de la evolución de las garantías contra la evicción*, in *REHJ.*, 21, 1999, 16; M. Pennitz, *Das 'periculum rei venditae'. Ein Beitrag zum "aktionenrechtlichen Denken" im römischen Privatrecht*, Wien 2000, 169 nt. 101 e 448 nt. 18; J. Belda Mercado, *Presupuestos romanísticos de la transmisión de la propiedad y compraventa en la dogmática moderna*, Granada 2001, 145, 158; F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compraventa di schiavi: la prassi campana*, cit., 216 ss.; ID., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 33 ss.; C. Cascione, 'Consensus'. Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche, Napoli 2003, 279; U. Manthe, *Die Rechtskulturen der Antike*, München 2003, 288; E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 7 ss.; M. Carbone, «Tanti sunt mi emptae? Sunt». 'Varr. de re rust'. 2.2.5, in *SDHI.*, 71, 2005, 394; R. Ortu, *Garanzia per evizione: 'stipulatio habere licere' e 'stipulatio duplae'*, in L. Garofalo (a cura di), *La compraventa e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, II, cit., 341 ss.; S.A. Cristaldi, *Il contenuto dell'obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell'età imperiale*, Milano 2007, 251 ss.; ID., *Ut bonum pares pecus. In tema di acquisto di res Mancipi, secondo la testimonianza di Varrone*, in *TSDP.*, 5, 2012, online. L'espressione *furtis noxae solutus* è contenuta anche in Sen. Contr. 7.6.23.

⁴⁶¹ Tali ipotesi, contemplate solo successivamente dagli edili come cause redibitorie di vendita degli schiavi, sarebbero quelle contenute in D.21.1.1.1: *Item si quod mancipium capitale fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntiant*. In dottrina si è ritenuto che a tali fattispecie rimanderebbe l'«*et cetera in edicto aedilium curulium huius anni scripta comprehensaque sunt...*» di TPSulp. 43. Cfr., sul punto, L. Garofalo, «Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem» (a proposito di Gai. 1 ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), in *Atti del II Convegno sulla Problematica Contrattuale in Diritto Romano*, Milano, 11-12 maggio 1995, Milano 1998, 57 ss.; ID., *Studi sull'azione redibitoria*, cit., 5 ss. In particolare, G. Camodeca, *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii I-II*, Roma 1999, 116, ha fatto richiamo all'espressione simile contenuta in D.21.2.32 (Ulp. 46 ad Sab.):...*cum quis stipulatur "fugitivum non esse, erronem non esse" et cetera quae ex edicto aedilium curulium promittuntur...*G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 15 ss., ha ipotizzato che l'obbligo imposto al venditore di denunciare che lo schiavo era stato utilizzato nei combattimenti *ad bestias* è una conseguenza della *lex Aelia Sentia* (4 d.C.). In relazione al *servus* che avesse tentato il suicidio, cfr. D.21.1.17.4 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.); D.21.1.43.4 (Paul. 1 ad ed. aedil. curul.), su cui si vedano i contributi di P. Veyne, *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, in *Latomus*, 40, 1981, 217 ss.; N. Bellocchi, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, in *SDHI.*, 63, 1997, 259 ss. [= G. Cordiano, M. Moggi (a cura di), *Schiavi e Dipendenti nell'Ambito dell'«Oikos» e della «Familia»*. *Atti del XXII Colloquio GIREA.*, Pontignano 19-20 novembre, Pisa 1997, 377 ss.]. Cfr. D.15.1.9.7 (Ulp. 29 ad ed.) in cui è affermato che in caso di morte dello schiavo il *dominus* non ha il diritto di rifarsi sul suo peculio per il valore dello stesso poiché egli ha lo stesso diritto naturale di ogni altro uomo di uccidersi. Sul tentato suicidio del *mancipium*, si veda la part. II, § 4.1. In D.21.1.17.19 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.), invece, si fa riferimento all'obbligo di denuncia da parte del *venditor* del fatto che il *servus* sia sottoposto a incarceramento o che dovesse subire la deportazione perché resosi colpevole di un *crimen*, fattispecie non contemplata all'interno dell'editto edilizio.

La redazione più vetusta dell'editto fu oggetto di commento da parte di Trebazio e Labeone⁴⁶², successivamente di Celio Sabino⁴⁶³, per essere abbandonata poco dopo all'epoca della codificazione a opera di Salvio Giuliano⁴⁶⁴.

L'editto *de mancipiis vendundis* è anche riferito, in maniera più stringata, al di fuori della compilazione giustiniana da Aulo Gellio, *Noctes Atticae* 4.2.1⁴⁶⁵:

In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: 'titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit'.

Dal testo gelliano emerge la previsione edilizia dell'obbligo imposto ai *venditores* di indicare su un *titulus*⁴⁶⁶ il nome e la provenienza dei *mancipia* venduti sul mercato, così come informazioni relative ad eventuali *morbi vitiive*⁴⁶⁷ che potevano interessarli, se fossero vagabondi abituali o fuggitivi e se non fossero liberi da nozza⁴⁶⁸.

⁴⁶² Cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.3-12.

⁴⁶³ Gell. *Noct. Att.* 4.2.3: *Celius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit...*

⁴⁶⁴ Sulla base della redazione giuliana dell'editto furono scritti i commenti dei giuristi con i cui frammenti i compilatori giustiniani redassero il titolo 21.1 del Digesto. Cfr., sul punto, M. Kaser, *Zum Ediktssil*, in *Festschrift Fr. Schulz*, II, Weimar 1951, 31 ss.; F. Serrao, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., 42.

⁴⁶⁵ Gell. *Noct. Att.* 4.2.1. Circa i rapporti tra il luogo gelliano e D.21.1.1.1 riportato da Ulpiano, S. Perozzi, *Note a Glück*, in *Commentario alle Pandette*, cit., 21, ha sostenuto che tali testi erano redatti insieme, mentre per O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig 1885-1901, 1289, essi erano divisi, formando due differenti rubriche dell'editto *de mancipiis vendundis*; quest'ultima opinione è stata appoggiata anche da G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 94 ss. Sul punto, cfr. *supra*.

⁴⁶⁶ Sulle testimonianze letterarie relative al *titulus*, cfr. Prop. *Eleg.* 4.5: *at quorum titulus per barbara colla pependit, caelati medico cum saliere foro*; Petr. *Satyr.* 29: *erat venalitium (cum) titulis pictum*; Svet. *De gramm. et reth.* 4.5: *Apud maiores, ait cum familia alicuius venalis producerentur, non temere quam litteratum in titulo sed litteratorem inscribi solitum esse, quasi non perfectum litteris, sed imbutum*; Sen. *Epist.* 47.9: *Stare ante limen Callisti dominum suum vidi et eum, qui illi impegerat titulum, qui inter reicula mancipia produxerat...*Cfr. F. Cancelli, *L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano. Appunti esegetico-critici*, Milano 1963, 58, per il quale *titulus* non sarebbe altro che un termine utilizzato in sostituzione di *lex venditionis*. Sull'abitudine dei venditori di esporre i *servi* nei mercati con un cartello appeso al collo sul quale bisognava indicare, per iscritto, il prezzo, eventuali difetti, pregi e abilità del *mancipium*, cfr. É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 40 ss.; F. Reduzzi Merola, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 31 ss.

⁴⁶⁷ Sulla locuzione *morbi vitiive*, cfr. part. II, § 2. Discussa, tra i giuristi del I secolo d.C., la possibilità di distinguere nel testo editto tra *morbus* e *vitium*, dibattito che emerge da Gell. *Noct. Att.* 4.2.2 ss., ma anche da frammenti nella *sedes materiae* del Digesto. Sul punto, cfr. D.21.1.1.7, D.21.1.1.9-10, D.21.1.4.3. Sul tema, G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen, 1920, 315; F. Schulz, *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen 1916, 22; R. Monier, *La position de Labéon vis à vis de l'expression morbus vitiumque dans l'édit des édiles*, in *Eos. 'Symbolae' Rafael Taubenschlag 'dedicatae'*, III, Warszawa 1957, 444 ss.; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 1 ss.

⁴⁶⁸ Sul punto, cfr. G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 6; R. Ortu, *"Aiunt aediles...". Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 93 ss.; E. Parlamento, *Servus melancholicus, op. u. cit.*, 2; F. Reduzzi Merola, *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, cit., 47 ss.

Tra i due testi riportanti l'editto edilizio si notano delle discrepanze che hanno portato la dottrina a concordare sulla maggiore antichità della versione di Gellio rispetto a quella ulpiana⁴⁶⁹: plausibile risulterebbe l'ipotesi che l'editto fosse stato invocato per le vendite compiute al mercato per lo più dai *venaliciarii*⁴⁷⁰.

⁴⁶⁹ Anche la versione del giurista di Tiro mostrerebbe comunque una certa risalenza, come è stato sostenuto in dottrina portando a sostegno di quest'argomentazione la circostanza dell'utilizzo della forma imperativa, diversamente dagli *edicta* pretorili, che si caratterizzano invece per una forma indiretta. In tal senso, M. Kaser, *Zum Ediktssil*, cit., 31 ss.; A. Watson, *The Imperatives of Aedilician Edict*, cit., 73 ss.; S. Perozzi, *Note a Glück*, in *Commentario alle Pandette*, cit., 14 nt. b; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 365. *Contra*, G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 40 ss. Si veda, sul punto, F. Serrao, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., 44.

⁴⁷⁰ Sulle discrepanze tra la versione di Gellio e quella di Ulpiano, cfr. H. Vincent, *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions édiliciennes sur la vente et la garantie*, cit., 29 ss.; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 32 ss.; F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, cit., 215. Nella versione di Gellio si nota, oltre alla maggiore stringatezza, che l'informativa a tutela degli acquirenti è resa per iscritto, con l'indicazione dei difetti sulla tavoletta appesa al collo dello schiavo in vendita. Cfr. T. Mommsen, *Römisches Staatsrecht*, II, cit., 501 e *ivi* nt. 4, ha legato la redazione del testo restituita dall'antiquario ad un momento storico in cui la *iurisdictio* degli *aediles* era ancora circoscritta alle vendite compiute nei mercati cittadini (*nundinae*). In linea con Mommsen seppur partendo da prospettive differenti, anche M. Wlassak, *Zur Geschichte der 'negotiorum gestio'*, Jena 1879, 167 ss., O. Lenel, *Das Sabinusystem*, in *Strassburger Festschrift R. von Jhering*, 1892, ora in *Gesammelte Schriften*, II, Napoli 1990, 73 ss. Più di recente, É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 40 ss., ha collegato l'editto riportato da Gellio alle vendite all'asta: nell'ottica della studiosa, gli edili avrebbero imposto un dovere di informazione a carico dei *venaliciarii* nelle *auctiones* private. La disposizione più antica dell'editto, sulla base della ricezione di usi già in voga nelle contrattazioni mercantili, potrebbe dunque essere stata diretta a disciplinare forma e contenuto della *proscriptio*. Per L. Manna, *'Actio redhibitoria' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto 'de mancipiis vendundis'*, cit., 5 ss., l'antiquario consapevolmente avrebbe citato solo una parte dell'editto, tesi che elabora analizzando il discorso di Gellio che si sviluppa fino a *Noct. Att.* 4.2.15. Per una ricostruzione dottrinale sul punto si veda N. Donadio, *Le auctiones private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, in E. Cantarella, L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, cit., 165 ss.; ID., *Qualità promesse e qualità essenziali della res vendita: il diverso limite tra la responsabilità per reticentia e quella per dicta promissave nel 'diritto edilizio' o nel ius civile*, cit., online, con bibliografia alle ntt. 54 ss.; ID., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, cit., 525 ss.; A. Petrucci, *Osservazioni minime in tema di protezione dei contraenti con i venaliciarii in età commerciale*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi*, III, cit., 2082 ss. Sui commercianti di schiavi, si veda il classico testo di W.L. Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia 1955, 59 ss. Sull'attività dei *venaliciarii* (termine maggiormente attestato nel linguaggio dei giuristi, contro quello equivalente di *mango*, che compare nelle fonti giuridiche una sola volta, in D.50.16.207, ma frequente in altri contesti), mercanti di schiavi che godevano di pessima fama, cfr. in particolare R. Ortu, *"Qui venaliciariam vitam exercebat": ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi*, cit., online; ID., *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, in *Diritto@storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 2, 2003, online; ID., *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino 2012, 69 ss., ed *ivi* bibliografia. Nondimeno, bisogna constatare che i venditori mettevano in atto numerosi sotterfugi per dissimulare le malattie e i vizi dello schiavo da cui cercavano di liberarsi, vantandone le caratteristiche, talvolta esasperandole, dando un *color* più lusinghiero allo schiavo. I *mancipia* potevano essere venduti cumulativamente o individualmente: in una vendita in gruppo, ad esempio, si poteva far passare qualche vecchio e magro schiavo tra quelli robusti per il lavoro. La vendita individuale permetteva un esame più completo del *servus*, al quale si chiedeva di svolgere prove di ginnastica o di letteratura. Quintiliano denuncia l'abilità dei mercanti di schiavi in *Inst. or.* 2.15.25: *qui colorem fuco et verum robur inani sagina mentiantur...*, inganno rilevato anche da Plin. *Nat. Hist.* 32.47.1; 24.22.3; 30.13.1; 31.47.1 e da Sen. *Ep.* 80.9, rivelando la pratica dei compratori consistente nel far mettere lo schiavo nudo per contrastare i trucchi (usanza confermata da Svet. *Aug.* 49.2). Anche Cicerone (*De off.* 3.17.71) aveva posto l'accento sulla necessità di bandire l'astuzia nella vendita degli schiavi, per la quale l'editto degli edili prevedeva l'obbligo di dichiarare *de sanitate, de fuga, de furtis: Nec vero in praediis solum ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium*. Anche in Grecia era stata espressa diffidenza nei confronti di tali mercanti senza scrupoli, già da Plat. *Leg.* 11.915.

Successivamente, le regole previste furono estese anche per le vendite al di fuori dei mercati⁴⁷¹ ma poiché la tavoletta appesa al collo non si conciliava più con tali modalità di vendita, le prime frasi dell'editto, quelle relative al cartello, furono verosimilmente sostituite da un'espressione più generica, quella del testo ulpiano⁴⁷².

Alla parte dell'*edictum* relativa ai vizi segue quella sull'assenza delle qualità promesse (*dicta promissave*)⁴⁷³: scopo dello stesso era quello di tutelare i compratori ingannati dai venditori di fronte alle loro falsità, essendo questi ultimi obbligati all'editto pur ignorandone le disposizioni⁴⁷⁴.

⁴⁷¹ Tale estensione, secondo F. Serrao, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., 43, potrebbe essere stata opera degli stessi edili curuli o, perlomeno, di Salvio Giuliano. A Roma i mercati di schiavi erano situati principalmente nel Campo di Marte, come si evince da Mart. 9.60; 2.14 e nei pressi del tempio di Castore, come nelle testimonianze di Plaut. *Curc.* 4.1.481; Sen. *Const. sap.* 2.13.14. Non mancavano mercati specializzati nella vendita di particolari tipi di servi, come quelli in cui erano vendute solo donne (Plaut. *Curc.* 4.1.481; Mart. 2.63). Cfr. M. Cocco, *Sulla funzione dell' "Agorà degli Italiani" di Delo*, in *La Parola del Passato*, 25, 1970, 446 ss.; W.V. Harris, *Towards a study of the Roman slave trade*, in "MAAR", *The seaborne commerce of ancient Rome: studies in archaeology and history*, 36, 1980, 117 ss.; F. Coarelli, *L' "Agorà des Italiens" a Delo: il mercato degli schiavi?*, in *Opusc. Acad. Finl.* 2, 1982, 119 ss.; R. Ortu, *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, cit., online, nt. 44.

⁴⁷² Si tratta della frase *Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores* di D.21.1.1.1. Essa risalirebbe, secondo la dottrina maggioritaria, alla redazione giuliana dell'editto. Cfr. F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schivi: la prassi campana*, cit., 215; ID., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 32.

⁴⁷³ Cfr. D.21.1.1.1: *quod si mancipium adversus ea venisset, sive adversus quod dictum promissumve fuerit cum veniret, fuisset, quod eius praestari oportere dicitur: emptori omnibusque ad quos ea res pertinet iudicium dabimus, ut id mancipium redhibeatur*. La dottrina si è mostrata concorde nel ritenere la disposizione sui *dicta promissave* relativa al mancipium venduto un'aggiunta successiva. La tutela dell'*emptor*, che trova la sua realizzazione mediante *actio redhibitoria* o *actio aestimatoria*, contro il mercante che non aveva dichiarato malattie e difetti dello schiavo, viene in un secondo momento estesa anche ai casi in cui il *servus* fosse risultato privo delle qualità dichiarate o promesse (falsamente o per errore) dal venditore, escluso quelle fatte *ad nudam laudem servi* [cfr. D.21.1.19 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Sciendum tamen est quaedam et si dixerit praestare eum non debere, scilicet ea, quae ad nudam laudem servi pertinent...*]. Una tale estensione, che risulterebbe provata da elementi stilistici all'interno della clausola edittale, sarebbe operante nella riflessione dei giuristi già a partire dall'età augustea. Cfr. M. Kaser, *Zum Ediktssil*, cit., 69; B. Nicholas, *Dicta promissave*, in D. Daube (a cura di), *Studies in the Roman law of sale dedicated to the memory of Francis de Zulueta*, Oxford 1959, 91 ss.; A. L. Olde Kalter, *Dicta et promissa. Die Haftung des Verkäufers wegen Zusicherungen für die Beschaffenheit der Kaufsache im klassischen römischen Recht*, Utrecht 1963, 32 ss.; B. Kupisch, *Römische Sachmängelhaftung: Ein Beispiel für die "ökonomische Analyse des Rechts"?*, in *TR.*, 70, 2002, 36 ss.; N. Donadio, *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio*. *Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, cit., 489 ss.; ID., *Qualità promesse e qualità essenziali della res vendita: il diverso limite tra la responsabilità per reticentia e quella per dicta promissave nel 'diritto edilizio' o nel ius civile*, cit., in particolare ntt. 6 ss. L'estensione analogica dell'*actio aestimatoria* contro i falsi o inesatti *dicta vel promissa venditoris*, si desume da D.21.1.18 pr., D.21.1.19.6 e da D.21.1.31.10. Sull'alternatività tra *actio redhibitoria* e *aestimatoria*, cfr. M. Kaser, *Unlautere Warenanpreisungen beim römischen Kauf*, in G. Frotz, W. Ogris (a cura di), *Festschrift für H. Demelius zum 80. Geburtstag*, Wien 1973, 127 ss., ora in *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli 1976, 315 ss.; A. Watson, *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law*, cit., 174.

⁴⁷⁴ D.21.1.1.2 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Causa huius edicti proponendi est, ut occurratur fallaciis vendentium et emptoribus succurratur, quicumque decepti a venditoribus fuerint: dummodo sciamus venditorem, etiamsi ignoravit ea quae aediles praestari iubent, tamen teneri debere. nec est hoc iniquum: potuit enim ea nota habere venditor: neque enim interest emptoris, cur fallatur, ignorantia venditoris an calliditate*. Il riferimento alla fallacia relativa all'operato dei venaliciarii si ritrova in D.21.1.44.1 (Paul. 2 *ad ed. aedil. curul.*): *Proponitur actio ex hoc edicto in eum cuius maxima pars in venditione fuerit, quia plerumque venaliciarii ita societatem coeunt, ut quidquid agunt in commune videantur agere: aequum enim aedilibus visum est vel in unum ex his, cuius maior pars aut nulla parte minor esset, aedilicias actiones competere, ne cogeret emptor cum multis litigare, quamvis actio ex empto cum singulis sit pro portione, qua socii fuerunt: nam id genus hominum ad lucrum potius vel turpiter faciendum pronius est*. Prima dell'introduzione dell'editto edilizio non esisteva a Roma, a carico del venditore, un obbligo di informazione sui difetti

Notevole risulta la circostanza che nel testo edilizio ci si è preoccupati di provvedere, in maniera dettagliata, affinché il *mancipium* venduto non fosse affetto da determinate patologie corporali e da vizi dell'animo: la violazione di tali obblighi di informazione da parte del venditore dava la possibilità all'*emptor* di esercitare l'*actio redhibitoria* per consentirgli di restituire lo

della cosa. Da Cic. *De off.* 3.12.17 risulta che egli rispondeva solo delle qualità promesse espressamente in occasione della *mancipatio*: il silenzio sui difetti della *res* venduta non aveva considerazione. È solo con l'editto degli edili che la reticenza del venditore in relazione alla compravendita di schiavi e animali comincia a essere disciplinata (mentre nel corso delle trattative immobiliari resta priva di conseguenze), e ciò principalmente per responsabilizzare i venditori nella fase delle trattative, introducendo l'obbligo per il venditore di informazione in relazione a taluni vizi della merce venduta. Sul punto, con relativa bibliografia, cfr. C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 251 ss.; L. Solidoro Maruotti, *La rilevanza giuridica del silenzio in diritto romano*, in *Rivista della Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze*, II, 2005, 8/9, 23 ss.; ID., *Aliud est celare, aliud tacere* [Cic., *de off.* 3.12.5]. *Proiezioni attuali di un antico dibattito sulla reticenza del venditore*, in *AG.*, 227, 2007, II, 187 ss.; ID., *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli 2007, 81 ss.; ID., *La reticenza del venditore in Cic. de off.* 3.12.17, cit., 471 ss.; ID., *...Si vero sciens reticuit et emptorem decepit...* [D. 19.1.13 pr.]: 'vizi di fatto', 'vizi di diritto' e reticenza del venditore, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, VIII, Napoli 2007, 5269 ss.; ID., *Sulle origini storiche della responsabilità precontrattuale*, cit., 1 ss.; ID., *La violazione degli obblighi di informazione in compravendita: un difficile recupero della prospettiva storica*, in *Studi R. Martini*, III, Milano 2009, 609 ss. In effetti le compravendite furono il primo ambito di rilevanza della slealtà e scorrettezze prenegoziali, come ha sostenuto L. Vacca, *Risoluzione e sinallagma contrattuale nella giurisprudenza romana dell'età classica*, in ID. (a cura di), *Il contratto inadempito. Realtà e tradizione del diritto contrattuale europeo*, *Atti del III Congresso Internazionale ARISTEC*, Ginevra 24-27 settembre 1997, Torino 1999, 26. Cospicue nelle fonti sono le attestazioni relative agli atti di frode dei venditori di schiavi. L'Editto degli Edili nutrivà una diffidenza verso i mercanti degli schiavi truffatori, così che i giureconsulti hanno moltiplicato i commenti per lasciare poco margine agli atti fraudolenti. Cfr. Cic. *De off.* 3.17.71: *Nec vero in praediis solum ius civile ductum a natura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum venditione vendito ris fraud omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium.* Nel titolo D.21.1 si veda anche D.21.1.37 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Praecipiant aediles, ne veterator pro novicio veneat. Et hoc edictum fallaciis venditorum occurrit: ubique enim curant aediles, ne emptores a venditoribus circumveniantur*, in cui si fa riferimento alla rubrica "*ne veterator pro novicio veneat*" nella quale veniva sanzionata con l'*actio redhibitoria* la mancata o errata dichiarazione dei *servi novicii* e *veteratores* (sulla quale nella letteratura recente si sono soffermate C. Russo Ruggeri, '*Ne veterator pro novicio veneat*', cit., 251 ss.; R. Ortu, "*Qui venaliciariam vitam exercebat*": ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi, cit., ntt. 34 ss. ID., *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, cit., ntt. 43 ss.); ma anche D.21.1.44 pr. (Paul. 2 *ad ed. aedil. curul.*): *Iustissime aediles noluerunt hominem ei rei quae minoris esset accedere, ne qua fraud aut edicto aut iure civili fieret...* in cui si fa riferimento alla rubrica "*si alii rei homo accedat*", per evitare frodi all'editto da parte dei mercanti attraverso vendita di un *mancipium* in qualità di accessorio di una *res* [su cui, cfr. A. Wacke, *Die Menschenwürde von Sklaven im Spiegel des Umgehungsgeschäfts nach Sextus Pedius. Si alii rei homo accedat und D. 21,1,44 pr.*, cit., 813 ss.; R. Ortu, "*Propter dignitatem hominum*". *Nuove riflessioni su D.21.1.44 pr. (Paul 2 ad ed. aed. cur.)*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 3, 2004, online, ora in *Tra storia e diritto. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, II, Soveria Mannelli 2008, 439 ss.; ID., «*Si alii rei homo accedat*», in *RDR.*, 11, 2011, 1 ss. e *ivi* bibliografia]. Lo scopo delle clausole edilizie era di prevenire le frodi degli abili mercanti di schiavi ai danni degli acquirenti, per far in modo che le vendite si svolgessero secondo correttezza, tenendo conto della posizione di debolezza dell'*emptor*. La responsabilità del venditore era oggettiva, essendo inutile per lui invocare la propria buona fede o l'ignoranza del vizio. Si è discusso, in dottrina, circa la possibilità di configurare gli obblighi di informazione imposti dagli edili come una responsabilità contrattuale, problema nato dal fatto che l'azione redibitoria si basava sull'adempimento di obblighi extracontrattuali, fondati sull'editto edilizio. Sul punto, G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 18 ss.; A. Pezzana, *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, in *BIDR.*, 62, 1959, 185 ss.; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 103 ss.; L. Garofalo, *Studi sull'azione redibitoria*, cit., 6 ss.; N. Donadio, *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, in É. Jakab, W. Ernst (a cura di), *Kaufen nach Römischem Recht. Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen*, cit., 78. Sul dibattito si è soffermata di recente anche L. Solidoro Maruotti, *Annotazioni sui precedenti storici degli obblighi precontrattuali di informazione*, in *TSDP.*, 3, 2010, online, ntt. 9 ss. Da Gell. *Noct. Att.* 6.4.1, si legge la spiegazione data da Sabino, nel suo commento all'editto, del perché alcuni *servi* in vendita erano coperti da *pilleus*, un berretto di feltro semiovale: erano quelli che il venditore dava senza garanzia, per dare un segno distintivo, consentendo al compratore di porsi al riparo da errore o frode. Cfr. F. Serrao, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., 50. Per un approfondimento sul *servus pilleatus*, cfr. part. II, § 4.11.

schiaivo⁴⁷⁵ per lui privo di utilità, recuperando il prezzo pagato⁴⁷⁶, o, in epoca più tarda, l'*actio aestimatoria* (o *quanti minoris*) esperibile entro un anno per ottenere una riduzione del prezzo, in ragione del difetto del bene acquistato⁴⁷⁷.

⁴⁷⁵ Lo schiaivo acquistato andava restituito con tutte le accessioni, i nati ed eventuali acquisti avuti durante la permanenza presso l'*emptor*, tenuto conto anche del possibile deterioramento avvenuto dopo la vendita, come si desume da D.21.1.1.1: *Si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit, sive quid ex eo post venditionem natum adquisitum fuerit, et si quid aliud in venditione ei accesserit, sive quid ex ea re fructus pervenerit ad emptorem, ut ea omnia restituat.*

⁴⁷⁶ Se il venditore ometteva di manifestare il vizio del *servus*, l'acquirente poteva convenirlo in giudizio dinanzi al tribunale degli edili curuli con l'*actio redhibitoria*, entro sei mesi dal momento in cui egli ha avuto possibilità di agire: la tutela edilizia trova la sua *ratio* proprio nella volontà di proteggere l'*emptor* che ha comprato il *mancipium* per un determinato uso cui è poi risultato inadatto a causa del vizio non dichiarato dal venditore all'atto della vendita. Cfr. D.21.1.19.6 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Tempus autem redhibitionis sex menses utiles habet...*; D.21.1.45 (Gai. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem: modo enim in duplum, modo in simplum condemnatur venditor. nam si neque pretium neque accessionem solvat neque eum qui eo nomine obligatus erit liberet, dupli pretii et accessionis condemnari iubetur: si vero reddat pretium et accessionem vel eum qui eo nomine obligatus est liberet, simpli videtur condemnari.* Lo stesso verbo *redhibere* significava riavere, sebbene nel lessico tecnico fosse impiegato nel senso di "rendere", su cui cfr. D.21.1.21 pr. (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Redhibere est facere, ut rursus habeat venditor quod habuerit, et quia reddendo id fiebat, idcirco redhibitio est appellata quasi redditio.* Sul tema, V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 369; P. Apathy, *Wandlung bei geringfügigen Mängeln?*, in M.J. Schermaier, Z. Végh (a cura di), *Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein*, Stuttgart 1993, 19; E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 12. In tema di *actio redhibitoria* la bibliografia è sterminata. Cfr., in particolare, W.W. Buckland, *The Roman law of slavery*, cit., 59 ss.; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 59 ss.; A. Pezzana, *D. 21, 1, 45. Contributi alla dottrina romana dell'actio redhibitoria*, in *RISG.*, 3.5, 1951, 275 ss.; F. Pringsheim, *The decisive moment for Aedilician liability*, in *RIDA.*, 5, 1952, 545 ss., ora in *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg 1961, 171 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 137 ss. (e la relativa *rec.* di P. Meylan, in *Labeo*, 2, 1956, 117 ss.); A.M. Honoré, *The history of the Aedilician actions from Roman-Dutch law*, in D. Daube (a cura di), *Studies in the Roman law of sale dedicated to the memory of Francis de Zulueta*, cit., 132 ss.; A. Rogerson, *Implied Warranty against Latent Defects in Roman and English Law*, in D. Daube (a cura di), *Studies in the Roman law of sale dedicated to the memory of Francis de Zulueta*, cit., 123 ss.; G. Thielmann, *'Actio redhibitoria' und zufälliger Untergang der Kaufsache, (mit Beiträgen zur Frage der Pönalität der ädilizischen Klagen)*, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, 1971, 487 ss.; D. Pugsley, *The Aedilician Edict*, in A. Watson (a cura di), *Daube Noster*, Edinburgh-London 1974, 253 ss.; A. Watson, *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Pretorian law*, cit., 167 ss.; G. Hamza, *Osservazioni sul sistema postclassico della garanzia dei vizi nella compravendita romana*, in *Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis*, IV, 1993-1994, 24 ss.; L. Manna, *"Actio redhibitoria" e responsabilità per vizi nell'editto "de mancipiis vendundis"*, cit., 173 ss.; R. Zimmermann, *The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition*, cit., 317 ss.; N. Donadio, *Sull'"actio redhibitoria"*, *rec.* a L. Manna, *'Actio redhibitoria' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto 'de mancipiis vendundis'*, cit., in *Index*, 25, 1997, 649 ss.; ID., *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 1 ss.; L. Garofalo, *«Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem» (a proposito di Gai. 1 ad ed. aed. cur. D. 21,1,45)*, cit., 57 ss.; ID., *Perimento della cosa e azione redibitoria in un'analisi storico-comparatistica*, in *Europa e diritto privato*, 2, 1999, 843 ss.; ID., *Studi sull'azione redibitoria*, cit., 7 e 41 ss.; M.J. Schermaier, *Auslegung und Konsensbestimmung. Sachmängelhaftung, Irrtum und anfängliche Unmöglichkeit nach römischen Kaufrecht*, in *ZSS.*, 128, 1998, 235 ss.; C. Baldus, *'Una actione experiri debet'? Zur Klagenkonkurrenz bei Sachmängeln im römischen Kaufrecht*, in *OIR.*, 5, 1999, 20 ss.; W. Ernst, *Neues zur Sachmängelgewährleistung aufgrund des Ädilenedikts*, in *ZSS.*, 129, 1999, 208 ss.; D. Mantovani, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*², Padova 1999, 113 ss.; D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, in J. F. Drinkwater, R.W.B. Salway (a cura di), *Wolf Liebeschuetz Reflected: Essays Presented by Colleagues, Friends and Pupils*, London 2007, 67-76. In relazione alla risoluzione del contratto che si otteneva mediante il meccanismo della *redhibitio*, gli strumenti offerti dal tribunale degli *aediles curules* erano atti ad incidere sull'operatività di fattispecie contrattuali che sul piano del *ius civile* potevano restare valide ed efficaci. Circa la possibilità di racchiudere le disposizioni dell'editto edilizio nel *ius honorarium*, favorevoli si sono mostrati A. Guarino, *L'editto edilizio e il diritto onorario*, in *Labeo*, 1, 1955, 295 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 267 ss.; ID., *Ancora sull'editto edilizio*, in *Labeo*, 2, 1956, 352 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, IV, cit., 267 ss.; M. Kaser, *Ius honorarium und ius civile*, in *SZ.*, 101, 1984, 68 nt. 318; M. Talamanca, s.v. *«Processo (dir. rom.)»*, in *Enc. Dir.*, 36, Milano 1987, 51 nt. 363. *Contra*, E. Volterra, *Intorno all'editto degli edili curuli*, cit., 3 ss.; ID., *Ancora sull'editto degli edili curuli*, in *Iura*, 7, 1956, 141

Per i difetti fisici⁴⁷⁸, essi rilevavano se presenti prima della vendita, non visibili⁴⁷⁹, a carattere permanente⁴⁸⁰, e se fossero tali da ridurre o eliminare l'utilità del bene acquistato⁴⁸¹; per i

ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, cit., 501 ss. Se nella dottrina risalente R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 71 nt. 2 aveva attribuito all'*actio redhibitoria* il carattere di *actio stricti iuris*, nella dottrina più recente essa è stata definita "doppiamente arbitraria" da L. Garofalo, *Studi sull'azione redibitoria*, op. u. cit., 7, e favorevoli alla natura arbitraria si erano già mostrati M. Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht*, cit., 258 nt. 16; ID., *Das römische Privatrecht*², cit., 559 nt. 49; P. Van Warmelo, *D.21.1.45*, in J.A. Ankum, R. Feenstra, W.F. Leemans (a cura di), *'Symbolae iuridicae et historicae' Martino David 'dedicatae'*, I, Leiden 1968, 226 e 231; U. Wesel, *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs*, in *ZSS.*, 98, 1968, 142 ss. M. Talamanca, s.v. «Processo (dir. rom.)», op. u. cit., 67 nt. 473 ha evidenziato, però, la diversa funzione della *restitutio* della cosa in base all'*arbitratus iudicis* nell'azione edilizia rispetto alla normale clausola arbitraria, essendo l'attore a doverla restituire. Per una ricostruzione dottrinale sul punto, cfr. N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 247 ss. e 276 ss., con ampia bibliografia.

⁴⁷⁷ Gli edili concessero l'*actio redhibitoria* anche nel successivo editto *de iumentis vendundis* e, in alternativa, la *quanti minoris*, se il venditore non aveva denunciato i *morbi* e i *vitia* del *iumentum*. Cfr. *D.21.1.38 pr.* (Ulp. 2 *ad ed. aedil. curul.*): *Aediles aiunt: "Qui iumenta vendunt, palam recte dicunt, quid in quoque eorum morbi vitiiue sit, utique optime ornata vendendi causa fuerint, ita emptoribus tradentur. Si quid ita factum non erit, de ornamentis restituendis iumentisve ornamentorum nomine redhibendis in diebus sexaginta, morbi autem vitiiue causa inemptis faciendis in sex mensibus, vel quo minoris cum venirent fuerint, in anno iudicium dabimus. Si iumenta paria simul venierint et alterum in ea causa fuerit, ut redhiberi debeat, iudicium dabimus, quo utrumque redhibeatur"*. Solo nell'editto *de iumentis vendundis* è menzionata l'*actio aestimatoria*, sebbene diversi frammenti mostrino come essa fosse estesa anche alla vendita di *mancipia* (su cui, cfr. *D.44.2.25.1*; *D.21.1.48.2*; *D.21.1.18 pr.*; *D.21.1.44.2*; *D.21.1.31.16*). Si veda, inoltre l'accento di Gell. *Noct. Att.* 4.2.5: *...quamobrem, cum de homine morbosus agetur, aequae inquit ita dicitur: "quanto ob id vitium minoris erit"*. L'introduzione dell'*actio aestimatoria* risale probabilmente all'età repubblicana, e in dottrina, da O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*³, cit., 561 nt. 4, a H. Honsell, *'Quod interest' im bonae-fidei-iudicium. Studien zum römischen Schadensersatzrecht*, München 1969, 73 nt. 43, si è sostenuto che essa fosse esercitata direttamente nell'editto sulla vendita di servi in base a *D.21.1.31.16* (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Si quis egerit quanto minoris propter servi fugam, deinde agat propter morbum, quanti fieri condemnatio debeat? et quidem saepius agi posse quanto minoris dubium non est, sed ait Iulianus id agendum esse, ne lucrum emptor faciat et bis eiusdem rei aestimationem consequatur*. Nelle fonti si riscontrano diverse denominazioni di quest'azione: *quanto minoris* (*D.21.1.18 pr.*; *D.21.1.19.6*; *D.21.1.31.10*; *D.21.1.31.16*; *D.21.1.43.6*; *C.4.58.2*); *quanti minoris* (*D.21.1.31.5*; *D.21.1.38.13*; *D.21.1.47 pr.*; *D.21.2.32.1*; *D.44.2.25.1*); *quo minoris* (*D.21.1.38 pr.*; Gell. *Noct. Att.* 4.2.5); *aestimatoria* (*D.21.1.18 pr.*; *D.21.1.43.6*; *D.21.1.44.2*; *D.21.1.48.2*). Non è questa la sede per affrontare la questione, ormai superata, della classicità di quest'azione, accettata ormai quasi all'unanimità dalla dottrina, né quella relativa al problema se l'*actio*, attestata per l'*edictum de iumentis vendundis*, fosse presente anche nell'*edictum de mancipiis vendundis* e se essa, creata inizialmente per la vendita di animali sia stata poi estesa a quella di schiavi. Tra i numerosi contributi che prendono in esame tali questioni, cfr. R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 170 ss. (su cui anche la *rec.* di F. Haymann, in *ZSS.*, 51, 1931, 479 ss.); A. Giffard, *L'action édilicienne quanti minoris (D.21.1.38 pr.; 13 et 14)*, in *RHD.*, 12, 1931, 682 ss.; A. Pezzana, *Sulla classicità dell'actio aestimatoria*, in *AG.*, 140, 1951, 53 ss.; F. Pringsheim, *Das Alter der aedilizischen actio quanti minoris*, in *ZSS.*, 82, 1952, 234 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 380 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 194 ss.; L. Lombardi, *L'actio aestimatoria e i 'bonae fidei iudicia'*, in *BIDR.*, 13, 1960, 129 ss.; D. Medicus, *'Id quod interest'*. *Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes*, Köln-Graz 1962, 73 ss. (su cui, anche, la *rec.* di A. Burdese, in *Rivista di filologia e istruzione classica*, 92, 1964, 474 ss., ora in ID., *Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche*, I, Padova 2009, 203 ss.); C. Baldus, *'Una actione experiri debet? Zur Klagenkonkurrenz bei Sachmängeln im römischen Kaufrecht*, cit., 35 ss.; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 106 ss.; ID., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, cit., 518 ss.; B. Abatino, D. Mattiacci, *The Dual Origin of the Duty to Disclose in Roman Law*, in *Amsterdam Law School Research Paper*, 76, 2013, 5 ss.

⁴⁷⁸ Cfr. *D.21.1.1.1-2*, ma anche *D.21.1.38 pr.* (Ulp. 2 *ad ed. aedil. curul.*); *D.21.1.38.5* (Ulp. 2 *ad ed. aedil. curul.*) in relazione alla vendita degli animali.

⁴⁷⁹ *D.21.1.1.6* (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Si intellegatur vitium morbusve mancipii (ut plerumque signis quibusdam solent demonstrare vitia), potest dici edictum cessare: hoc enim tantum intuendum est, ne emptor decipiatur; D.21.1.14.10* (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Si nominatim morbus exceptus non sit, talis tamen morbus sit, qui omnibus potuit apparere (ut puta caecus homo venibat, aut qui cicatricem evidentem et periculosam habebat vel in capite vel in alia parte corporis), eius nomine non teneri Caecilium ait, perinde ac si nominatim morbus exceptus fuisset: ad eos enim morbos vitiaque pertinere edictum aedilium probandum est, quae quis ignoravit vel ignorare potuit*. Cfr. P. Cerami, A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino 2010, 304.

vizi non corporali, la mancata dichiarazione poteva essere rilevante in casi specifici, disciplinati dall'*edictum de mancipiis vendundis*⁴⁸².

In dottrina è stato sostenuto che prima dell'intervento edilizio era possibile ottenere tutela in materia di vizi della merce venduta ricorrendo alle stipulazioni di garanzia⁴⁸³.

⁴⁸⁰ D.21.1.16 (Pomp. 23 ad Sab.): *Quod ita sanatum est, ut in pristinum statum restitueretur, perinde habendum est, quasi numquam morbosum esset.*

⁴⁸¹ D.21.1.1.8 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Proinde si quid tale fuerit vitii sive morbi, quod usum ministeriumque hominis impediatur, id dabit redhibitioni locum, dummodo meminimus non utique quodlibet quam levissimum efficere, ut morbosus vitiosusve habeatur. Proinde levis febricula aut vetus quartana quae tamen iam sperni potest vel vulnusculum modicum nullum habet in se delictum, quasi pronuntiatum non sit: contemni enim haec potuerunt. Exempli itaque gratia referamus, qui morbosi vitiosique sunt. Cfr. L. Garofalo, *Studi sull'azione redibitoria*, cit., 41; N. Donadio, *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, cit., 78.*

⁴⁸² Cfr. D.21.1.1.1. È il caso del *servus erro* o *fugitivus*, *noxia non solutus*, suicida, colpevole di un crimine capitale, costretto a combattere nell'arena le bestie. Cfr. H. Vincent, *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions ediliciennes sur la vente et la garantie*, cit., 35 ss.; A. De Senarclens, *L'extension de l'édit des édiles aux ventes de toute espèce de choses*, in *RHDFE.*, 6, 1927, 385 ss.; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 32 ss.; F. Pringsheim, *The decisive moment for Aedilician liability*, cit., 545 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 364 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 7 ss. e 76 ss.; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 33 ss. In generale, i giuristi evidenziavano la possibilità di ricondurre tra le cause redibitorie solo i difetti fisici, mentre restavano esclusi i *vitia animi* non rientranti nell'elencazione categorica degli edili. L'esclusione secondo alcuni studiosi potrebbe derivare dal fatto che l'accertamento dell'esistenza nel *mancipium* venduto di un vizio dell'animo e della sua rilevanza richiedeva una valutazione discrezionale del *iudex* che non gli era riconosciuta nel processo edilizio, con tutte le difficoltà che potevano derivare da un oggettivo riscontro effettuato mediante un'ispezione diretta sulla cosa. Maggiori erano invece i poteri riconosciuti al *iudex* nell'ambito del *iudicium bonae fidei*, laddove per difetti di questo tipo i giuristi, da Viviano in poi (cfr. i frammenti da D.21.1.1.9-11 a D.21.1.4) cominciarono a concedere l'*actio empti* fondata su un *dolus in contrahendo del venditor*. Sul punto, N. Donadio, *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, cit., 83. Per un approfondimento, cfr. *infra*.

⁴⁸³ P. Jörs, W. Kunkel, L. Wenger, *Römisches Privatrecht*³, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1949, 234. Cfr. G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 100, ha ritenuto che le stipulazioni di garanzia fossero utilizzate ancor prima dell'emanazione dell'editto: così come per le vendite di giumenti e pecore (su cui Varr. *De re rust.* 2.2.5-6 che riporta una *prisca formula* che richiama le solenni parole pronunciate dalle parti e una clausola che garantiva la sanità degli animali acquistati) si usò garantire della sanità degli schiavi venduti in un primo momento tramite *stipulationes* e solo successivamente gli *aediles* emanarono l'editto *de mancipiis vendundis* come tutela contro i vizi. La dottrina si è mostrata concorde nel ritenere le stipulazioni di garanzia aventi a oggetto la sanità dell'animale venduto antecedenti all'introduzione della tutela edilizia (che, tra l'altro, continuarono ad essere utilizzate anche dopo l'editto per le vendite non rientranti nella sua tutela e per colmare le lacune della prassi negoziale). Cfr. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 355; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 162; N. Donadio, *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, cit., 61 ss. Sul punto, E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 7 ss., secondo la quale, tra l'altro, le disposizioni dell'editto, anche per il richiamo contenuto in quello *de mancipiis vendundis* ai *dicta et promissa*, sono il completamento di una precedente e lacunosa prassi negoziale. I documenti della prassi campana, del I secolo a.C., permettono di ricostruire le clausole di garanzia contro i vizi occulti (e contro l'evizione) in uso precisamente a Puteoli e Herculaneum: in essi può riscontrarsi la dichiarazione che lo schiavo è sano (cfr. TH. 60: *puellam sanam esse...praestari*; TH. 61: *hunc hominem sanum...esse praestari*; TH. 62: *puellam...sanam...esse...praestari*), libero da responsabilità nossale (cfr. TPSulp. 43; TH. 61, 62 in cui si trova l'espressione *furtis noxisque solutus*, mentre in TH. 60 solo *noxia solutus*) e che non è *erro* o *fugitivus* (TPSulp. 43; TH. 60, 62). Interessanti su quest'aspetto anche i Trittici di Transilvania (cfr. FIRA. III 87: *eam puellam sanam esse, furtis noxisque/ solutam, fugitivam erronem non esse praestari*; FIRA. III 88: *eum puerum sanum traditum esse, furtis noxae/ solutum, erronem fugitivum caducum non esse/ praestari*) e i documenti di compravendita delle province orientali attestanti la prassi romano-ellenistica del II secolo [cfr. il papiro di Side in Pamfilia, FIRA. III 133: *sanam ex edicto (omni noxia solutam) adversus omnes neque fugitivam neque erronem et sine morbo comitali*; e quello di Seleucia Pieria, FIRA. III 132: *eum puerum sanum esse ex edicto*]. Su questi documenti, si veda F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, cit., 215-226; ID., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 32-35.

Per i difetti che non rientravano nell'elenco tassativo stilato dagli edili curuli, non essendo idonei a dare luogo ad una tutela dell'acquirente con i rimedi edilizi, i giuristi consigliarono un'applicazione estensiva dell'azione contrattuale (*actio empti*), cui era però subordinata una violazione consapevole degli obblighi di informazione del venditore che l'*emptor* aveva l'onere di dimostrare⁴⁸⁴.

2. La distinzione tra *morbis* e *vitium*

Morbis è utilizzato con molta frequenza nei testi medici⁴⁸⁵ e nella letteratura latina, da Plauto a Terenzio fino ad autori di epoca classica⁴⁸⁶, ritrovandosi nelle fonti giuridiche già nelle XII Tavole⁴⁸⁷.

⁴⁸⁴ Tra questi giuristi, Labeone e Sabino, su cui cfr. D.19.1.11.3 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Redhibitionem quoque contineri empti iudicio et Labeo et Sabinus putant et nos probamus*; D.19.1.11.5 (Ulp. 32 *ad ed.*): *Si quis virginem se emere putasset, cum mulier venisset, et sciens errare eum venditor passus sit, redhibitionem quidem ex hac causa non esse, verum tamen ex empto competere actionem ad resolvendam emptionem, et pretio restituto mulier reddatur*. Il venditor poteva essere chiamato a rispondere con l'*actio empti* laddove avesse dichiarato esplicitamente determinate qualità, rivelatesi poi inesistenti, o nel caso in cui avesse mostrato reticenza in relazione ai vizi: ipotesi, queste, configuranti un *dolus in contrahendo*. L'*actio empti* porta al conseguimento dell'*id quod interest*, ossia a un risarcimento dell'*emptor* ingannato che, per il danno che ha subito a opera del venditore, ha pagato la cosa in misura maggiore rispetto al suo valore. La dottrina meno recente ha dubitato della classicità di D.19.1.11.3 e D.19.1.11.5: il diritto classico avrebbe potuto riconoscere, nei confronti del venditore di buona fede, solo un'*actio ex stipulatu* (poiché solo da un'apposita *verborum obligatio* sarebbe potuta derivare una responsabilità oggettiva) e né l'esperimento dell'*actio empti* né dell'*actio ex stipulatu* poteva comportare la risoluzione del contratto; è solo con i compilatori giustinianeî che si sarebbe estesa l'azione contrattuale a queste ipotesi. Cfr. W. Flume, *Zum romischen Kaufrecht*, in *ZSS.*, 54, 1934, 328 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 241 e 352 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 241 ss.; ID., *Applicazioni del principio dell'affidamento nella vendita romana*, in *SDHI.*, 21, 1955, 157 ss. Per la dottrina più recente l'*actio empti* è esercitabile dall'*emptor* di buona fede anche nei riguardi del venditore ignorante a partire dalla giurisprudenza adrianea. Cfr. D. Medicus, *'Id quod interest'*. *Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes*, cit., 126 ss.; H. Honsell, *'Quod interest' im bonae-fidei-iudicium*. *Studien zum römischen Schadensersatzrecht*, cit., 83 ss.; R. Zimmermann, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, cit., 305 ss.; M. Talamanca, s.v. «Vendita in generale (dir. rom.)», cit., 445 ss.; L. Vacca, *Ancora sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'actio empti in età classica*, in *Iura*, 45, 1994, 20 ss., ora in ID., *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianeî*, Padova 2006, 354 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 175 e 232; M. Rainer, *Minima zum Römischen Gewährleistungsrecht*, in *Festschrift P. Putzer*, München 2004, 755 ss.; M.F. Cursi, *Il ruolo dell'azione di dolo edilizia*, in *Studi in onore di A. Metro*, II, cit., 14 ss. Per una ricostruzione della dottrina sul punto, cfr. E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'actio empti*, cit., 9 ss., sostenitrice della tesi della classicità dell'estensione della *redhibitio* all'*actio empti*: la possibilità di *redhibere* in relazione alla vendita di merci diverse da *iumenta* e *mancipia* sarebbe stata ammessa già al tempo di Labeone. Si veda, inoltre, N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 37 ss.; L. Solidoro Maruotti, *Sulle origini storiche della responsabilità precontrattuale*, cit., 18 e ntt. 26-27.

⁴⁸⁵ Cfr., ad esempio, Cels. *De med.* 2.1.8: *tenuioris intestini morbus quem ileon nominant, levitas intestinorum, qui lienteria vocatur, coxae dolores, morbi comitiales*; 2.6.18: *Neque tamen ignorare oportet in acutis morbis fallaces magis notas esse et salutis et mortis*; 2.7.7: *Quibus feminis menstrua non proveniunt, necesse est capitis acerbissimi dolores sint, vel quaelibet alia pars morbo infestetur*; 3.3.1: *Sequitur vero curatio februm quod et in toto corpore et vulgare maxime morbi genus est. Vitium*, invece, si ritrova in un significato vicino a *morbis* per riferirsi a una malattia che colpisce una determinata parte del corpo o un malessere generale del paziente in Cels. *De med.* 1.9.6: *nam frigus lateris dolores aliaque vitia, frigida aqua strumas excitat*; 2.1.22: *vitia longiora aurium*; 2.7.7: *Eademque iis pericula sunt, quibus articulorum vitia*. Sull'utilizzo di *morbis* e *vitia* nella letteratura medica latina, cfr. H. García Gonzáles, *Algunas calas en la denominación del concepto de «enfermedad»*, cit., 104 ss. In Grecia, il termine νόσος e i suoi

Alcuni frammenti del *De Rustica* varroniano ci restituiscono le formule di Manilio relative alla vendita di bestiame in cui, accanto al termine *sanus*, compare anche *morbosus*⁴⁸⁸.

derivati inglobavano le malattie del corpo e della mente, come si riscontra nel *Corpus* ippocratico, ma poteva anche voler designare le passioni, le sofferenze morali, il vizio nel senso di difetto morale, come spesso risulta dalle tragedie (cfr., ad esempio, Eur. *Bacc.* 1060; *Phoed.* 244). Il vizio invece era designato con il termine *κακός* con una connotazione morale indicante qualcosa di negativo e malvagio (cfr. Hesiod. *Erg.* 265; 485). Sul concetto di malattia e vizio in Grecia, cfr. A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, in J. Bouineau (a cura di), *Droit international et antiquité. Aspects culturels*, Paris 2011, 75 ss.

⁴⁸⁶ Lucr. *De rer. nat.* 3.487-489: *Quin etiam subito vi morbi saepe coactus ante oculos aliquis nostros, ut fulminis ictu, concidit*; 3.502-505: *Inde ubi iam morbi reflexit causa, reditque in latebras acer corrupti corporis umor*; Hor. *Carm.* 2.2: *nisi causa morbi fugerit venis et aquosus albo corpore languor*; Plin. *Nat. Hist.* 25.26.7: *Ex hostium exercitu Siculi, ut primum videre ex grauitate loci volgari morbos, in suas quisque propinquas urbes dilapsi sunt*; 41.21.5: *Dilectus consulibus eo difficilior erat quod pestilentia, quae priore anno in boves ingruerat, eo verterat in hominum morbos*. Morbo è anche utilizzato in un senso vicino a *vitium* in Cat. *Carm.* 39.7: *quidquid est, ubicumque quodcumque agit, renidet, hunc habet morbum neque elegantem, ut arbitror, neque urbanum*. Morbo come malattia d'amore si ritrova in Cat. *Carm.* 76.25: *ipse valere opto ut taetrum hunc deponere morbum*. Per il significato di *morbosus* nella letteratura latina, cfr. H. García Gonzáles, *Algunas calas en la denominación del concepto de «enfermedad»*, cit., 102.

⁴⁸⁷ Tab. 1.3: *Si morbus aevitasve vitium escit [qui in ius vocabit] iumentum dato. Si nolet arceram ne sternito*. Così in B. Albanese, *Il processo privato romano delle legis actiones*, II, Palermo 1993, 26 ss. (su cui si veda anche la *rec.*, alla prima edizione del 1987, di L. Amirante, *Il processo delle legis actiones*, in *Labeo*, 36, 1990, 117 ss.). La formulazione letterale del versetto giunge da Gell. *Noct. Att.* 20.1.25: *verba sunt haec de lege... 'si morbus aevitasve vitium escit' – qui in ius vocabit – iumentum dato; si nolet, arceram ne sternito*. La normativa decemvirale disciplina l'ipotesi della malattia o dell'età che possono costituire un impedimento alla presenza *in iure* e per le quali si prevede la fornitura di una bestia da soma per il trasporto al fine di assicurare la regolare costituzione in giudizio. Cfr. P.F. Girard, F. Senn, *Les lois des Romains. 7^e édition des «Textes de droit romain»*, II, Napoli 1977, 42; E. Fraenkel, *Zum Texte römischer Juristen*, in *Hermes*, 60, 1925, 440 ss., ora in *Kleine Beiträge zur klassischen Philologie*, II, Roma 1964, 442 ss., che espunge *vitium*. Sul versetto decemvirale, O. Behrends, *Der Zwölf Tafelprozess. Zur Geschichte des röm. Obligationenrechts*, Göttingen 1974, 14 e 17 ss.; C.A. Cannata, *Profilo istituzionale del processo privato romano. I. Le legis actiones*, Torino 1980, 30 ss.; O. Diliberto, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, cit., 5 nt. 7; G. Nicosia, *Il processo privato romano. II. La regolamentazione decemvirale*, Torino 1986, 21 ss. Si veda, inoltre, Tab. 2.2: *morbosus soticus... quid horum fuit [vitium], iudici arbitrove reove dies diffisus esto*. Cfr. P.F. Girard, F. Senn, *Les lois des Romains, op. u. cit.*, 55. In relazione al testo, M. Kaser, *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966, 44 nt. 2; H. Siems, *Bemerkungen zu sunnis und morbus soticus. Zum Problem des Fortwirkens römischen Rechts im frühen Mittelalter*, in *ZSS.*, 103, 1986, 414, nt. 18; G. Nicosia, *Il processo privato romano. II. La regolamentazione decemvirale*, cit., 14 ss.; A. Corbino, *XII Tab. 2.2 e la presenza del magistrato nel processo privato romano dell'epoca decemvirale*, in *Estudios J. Iglesias*, III, Madrid 1988, 1179 ss.; C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 468 ss.; B. Albanese, *Sulle cause di 'diffisio diei' in XII Tab. 2.2*, in *AUPA.*, 43, 1995, 176 ss.; D. Mantovani, *La 'diei diffisio' nella 'lex Irnitana', in 'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca*, V, Napoli, 2001, 248 ss. e nt. 98; C. Pelloso, *'Giudicare' e 'decidere' in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. 1.8*, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, I, Padova 2012, 72 e *ivi* nt. 23.

⁴⁸⁸ Cfr. Varr. *De re rust.* 2.2.5-6: *Cum emptor dixit 'tanti sunt mi emptae?' et ille respondit 'sunt' et expromisit nummos, emptor stipulatur prisca formula sic: 'illasce oves, qua de re agitur, sanas recte esse, uti pecus ovillum, quod recte sanum est extra luscam surdam minam, id est ventre glabro, neque de pecore morbosus esse habereque recte licere, haec sic recte fieri spondesne?'*; 2.3.5: *De emptione aliter dico atque fit, quod capras sanas sanus nemo promittit; numquam enim sine febris sunt. Itaque stipulantur paucis exceptis verbis, ac Manilius scriptum reliquit sic: 'illasce capras hodie recte esse et bibere posse habereque recte licere, haec spondesne?'*; 2.4.5: *Emi solent sic: 'illasce sues sanas esse habereque recte licere noxisque praestari neque de pecore morbosus esse spondesne?'* *Quidam adiciunt perfunctas esse a febris et a foria*; 2.5.10 ss.: *Eos cum emimus domitos, stipulamur sic: 'illosce boves sanos esse noxisque praestari'; cum emimus indomitos, sic: 'illosce iuvenco sanos recte deque pecore sano esse noxisque praestari spondesne?'* *Paulo verbosius haec, qui Manili actiones secuntur lanii, qui ad cultrum bovem emunt; qui ad altaria, hostiae sanitatem non solent stipulari*; 2.6.3: *In mercando item ut ceterae pecudes emptionibus et traditionibus dominum mutant, et de sanitate ac noxa solet caveri*; 2.7.6: *Emptio equina similis fere ac boum et asinorum, quod eisdem rebus in emptione dominum mutant, ut in Manili actionibus sunt perscripta*. Le formule di Varrone sono utili perché grazie ad esse siamo venuti a conoscenza dell'uso diffuso delle stipulazioni di garanzia per i vizi della cosa comprata. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 27, nota che mentre *sanum esse* ricorre nelle stipulazioni di garanzia, l'espressione *morbosus* è invece propria dell'editto. Sulle formule varroniane, cfr. É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und*

Vitium è spesso utilizzato in riferimento ad un difetto, fisico o morale, e per alludere ad una colpa, in tal senso in contrapposizione a *virtus*⁴⁸⁹.

Il termine *vitium*, pure presente nelle commedie di Plauto⁴⁹⁰, è attestato in Catone in tema di *servus recepticius*, in un'accezione piuttosto ampia⁴⁹¹, e sua è anche la nozione di *morbus* nel senso di perdita dell'integrità fisica⁴⁹²:

römischen Recht, cit., 157 ss.; E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 6 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 5 ss.; L. Gagliardi, *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in L. Garofalo (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, cit., 148 ss., con bibliografia.

⁴⁸⁹ Nel linguaggio degli auguri, il *vitium* era un presagio o un segno contrario, sfavorevole, dato da un animale che presentava delle deformità. A dire il vero, esso ricopre molteplici significati, oscillanti dal difetto morale alla malformazione psichica. Il *vitium* aveva, in filosofia, una forte connotazione etica, dato che significava difetto ma poteva anche indicare la *perturbatio* di un individuo: *Sic igitur inflatus et tumens animus in vitio est*. Cfr. Cic. *Tusc.* 3.19.73. Ae. Forcellini, *Lexicon Totius Latinitatis*, IV, Patavii 1940, s.v. «*Vitium*», 1019 ss. Plaut. *Most.* 11.33.118: *Vetulae edentulae vitia corporis fere occultant*; Ovid. *Fast.* 4.147: *Accipit ille locus posito velamine cunctas. Et vitium nudi corporis omne videt*; Hor. *Epist.* 1.41: *Virtus est vitium fugere*. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Vitium*», 741, in cui viene segnalato come primo significato quello di “défaut physique”; F. Schoknecht, *Die Bedeutungsentwicklung der Wortgruppe "vitium": Ihre psychischen und kulturellen Ursachen*, diss., München – Rostock 1930, 35 ss.; D.M. Paschall, *The Origin and Semantic Development of Latin Vitium*, in *TAPhA.*, 67, 1936, 219 ss., la quale interpreta la parola *vitium* come difetto, fisico e morale, passando a analizzarne il concetto augurale, e quello contenuto nella *Tab.* 1.3 nel senso di ostacolo, impedimento (*hindrance*). Sul concetto augurale di *vitium*, si è anche di recente soffermato C. Cascione, *Dictatorem dicere. Critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, I, cit., 273 e *ivi* nt. 15. Cfr., sul significato in generale di *vitium*, H. García Gonzáles, *Algunas calas en la denominación del concepto de «enfermedad»*, cit., 102 ss.; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 78.

⁴⁹⁰ Il significato di *vitium* che si ritrova nelle commedie plautine non è univoco ma può voler dire difetto, cattiva abitudine, colpa, come afferma C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 146, il quale alla nt. 102 riporta una serie di attestazioni della parola *vitium* nelle commedie di Plauto: *Amph.* 402, 810 ss., 1142; *Capt.* 259; *Epid.* 110, 431; *Asin.* 898; *Aul.* 745; *Pseud.* 1250; *Truc.* 190, 828; *Cas.* 584; *Cist.* 120; *Curc.* 467 ss.; *Merc.* 18, 596 ss.; *Mil.* 727 ss., 1350; *Most.* 105 ss., 275; *Pers.* 49, 386; *Poen.* 1203; *Rud.* 700 ss.; *Stich.* 121.

⁴⁹¹ Gell. *Noct. Att.* 17.6.2: *Quaerebatur, 'servus recepticius' quid esset. Libri statim quaesiti allatique sunt Verrii Flacci 'de obscuris Catonis'. In libro secundo scriptum et inventum est 'recepticius servum' dici nequam et nulli pretii, qui, cum venum esset datus, redhibitus ob aliquod vitium receptusque sit*; Fest. s.v. «*Recepticius servum*» L 356: *recepticius servum, Cato in suasionem legis Voconiae cum ait, significat, qui ob vitium redhibitus sit: 'ubi irata facta est, servum recepticius sectari atque flagitare virum iubet'*. Sul punto, cfr. L. Labruna, *I misteri del 'servus recepticius'*, in *Index*, 17, 1989, 167-184; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 24; C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 146 ss.

⁴⁹² D.21.1.10.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). La testimonianza catoniana è contenuta in un frammento *Ex libris incertis* trascritto da Ulpiano [cfr. F.P. Bremer, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, Leipzig, 1896-1901 (rist. 1985), I, 22]. In essa una mera perdita dell'integrità fisica comporterebbe morbo: si tratterebbe di una diminuzione permanente, di un *vitium*, secondo i *veteres iurisperiti* nella testimonianza di Gell. *Noct. Att.* 4.2.13. Dalla stringata *sententia* riportata dal giurista di Tiro, non è possibile risalire alla nozione di *vitium* di Catone. Sul passo si è soffermato F. Haymann, *Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache*, I, Berlin 1912, 23 nt. 3; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 25 ss.; H. Vincent, *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions édiliennes sur la vente et la garantie*, cit., 124; A. De Senarclens, *Le date de l'édit des édiles 'de mancipiis vendundis'*, cit., 392 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 93 e *ivi* nt. 9; C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 483 ss.; ID., *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 80. Sull'incertezza dell'attribuzione della definizione citata da Ulpiano a Catone il Censore o al figlio di Marco Porcio Catone (con preponderanza, da parte della dottrina, a riconoscerla a quest'ultimo), cfr., per una ricostruzione della dottrina in materia, L. Manna, *Actio redhibitoria, op. u. cit.*, 26 nt. 43; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 46 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 104 nt. 33.

*Catonem quoque scribere lego, cui digitus de manu aut de pede praecisus sit, eum morbosum esse: quod verum est secundum supra scriptam distinctionem*⁴⁹³.

Per Cicerone *morbis* fa riferimento ad un'alterazione che interessa tutto il corpo, il *vitium*, invece, riguarda un difetto delle membra⁴⁹⁴:

Morbis appellant totius corporis corruptionem, aegrotationem morbis cum imbecillitate, vitium, cum partes corporis inter se dissident, ex quo pravitas membrorum, distortio, deformitas.

Mentre *morbis* sembrerebbe indicare un dato legato più specificamente allo stato di salute, come voce più specializzata e spesso utilizzata in formule stereotipate (come *morbis comitialis*, *morbis sonticus*⁴⁹⁵), *vitium* connota uno *status* più generico, non necessariamente inerente all'ambito psicofisico, sebbene con il tempo si assiste ad un'approssimazione semantica dei due lemmi⁴⁹⁶.

⁴⁹³ Circa il problema di comprendere a quale distinzione “*supra scriptam*” faccia riferimento il passo, alcuni studiosi ritengono si riferisca a D.21.1.10 pr. (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*), relativo al caso di un uomo cui sia tagliato un dito o lacerato un membro, per questo motivo non ritenuto sano: *Idem Ofilius ait, si homini digitus sit abscisus membrive quid laceratum, quamvis consanaverit, si tamen ob eam rem eo minus uti possit, non videri sanum esse.* Cfr. N. Donadio, *La tutela del compratore*, op. u. cit., 48. Per C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbis vitiumve*, cit., 78, Ulpiano nel *quod verum est secundum supra scriptam distinctionem* sbilancerebbe l'argomentazione verso il criterio funzionale. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», op. u. cit., 107 ss., ritiene che la *supra scripta distinctio* di D.21.1.10.1 non sia da ricollegare al *principium* di D.21.1.10. La studiosa nota che in D.21.1.10 pr. non si fa accenno ad alcuna distinzione e a tal proposito analizza la sequenza di brani proposta nella *Palingenesia* di O. Lenel, c. 885 ss., fr. 1760 (il cui ordine è D.21.1.1.6-11; D.21.1.6; D.21.1.8; D.21.1.10; D.21.1.12; D.21.1.14): da ciò emergerebbe che l'unica distinzione cui si potrebbe rinviare è quella in D.21.1.6 pr.: *Pomponius recte ait non tantum ad perpetuos morbos, verum ad temporarios quoque hoc edictum pertinere.*

⁴⁹⁴ Cic. *Tusc.* 4.13.28. L'oratore propone una definizione di morbo accanto ai termini *aegrotatio* e *vitium*, differenziazione che risulta anteriore a quella del IV secolo d.C. di Nonio Marcello nella *Compendiosa Doctrina*, in linea con quella dei *veteres* citati da Gellio nel § 13: *Morbis a vitio prudentia veterum sic voluit separari, ut sit morbis cum accessu utique / aut temporis aut contagii; vitium perpetua et insanabilis atque inrevocabilis causa.* Cfr. Non. 5.32, su cui si veda F. Cavazza, *Aulo Gellio, Le Notti attiche, IV-V*, Bologna 1991, 145, che ritiene i *veteres* citati da Nonio gli stessi di Gell. *Noct. Att.* 4.2.13. Per D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, cit., 141, la tesi di Cicerone non avrebbe trovato riscontro nei giuristi che, come risulta dal Digesto, avrebbero preferito le definizioni riportate nel IV libro delle Notti Attiche. Un'altra definizione, più tarda, di *morbis*, è in Isid. *Etym.* 4.5.2: *Morbi generali vocabulo omnes passionis corporis continentur; quod inde veteres morbis nominaverunt, ut ipsa appellatione mortis vim, quae ex eo nascitur, demonstrarent.*

⁴⁹⁵ Sul *morbis comitialis* e il *morbis sonticus*, cfr. part. II, § 4.10.

⁴⁹⁶ *Thesaurus linguae Latinae* VIII, Lipsiae 1936-1966, s.v. «*Morbis*», 1478 ss. Cfr. P. Migliorini, *Alcune denominazioni della malattia nella letteratura latina*, in S. Boscherini (a cura di), *Studi di lessicologia medica antica*, Bologna 1993, 93 ss.; D. Gourevitch, *Étude d'un vaste champ sémantique: les noms de la maladie, continuités et nouveautés*, in ID., *Histoire de la médecine, leçons méthodologiques*, Paris 1995, 52 ss. *Vitium* comincerrebbe ad essere utilizzato come sinonimo di *morbis* dall'epoca di Cicerone: si veda, in proposito, A. Ferraces Rodríguez, «*Un faux terme d'anatomie*», in C. Deroux (a cura di), *Maladie et maladies dans les textes latins antiques et médiévaux. Actes du V^e Colloque International Textes Médicaux Latins, Bruxelles, 4-6 septembre 1995*, Bruxelles 1998, 222.

Come si è visto, la prima disposizione dell'editto *de mancipiis vendundis* consiste nell'imporre al venditore dei *mancipia* l'obbligo di dichiarare i *morbi vitiae* di cui risultassero affetti⁴⁹⁷.

Gellio, nel capitolo II del IV libro delle *Noctes Atticae* dedica ampio spazio alla differenza tra *morbus* e *vitium* secondo i pareri dei *veteres iureconsulti*⁴⁹⁸:

Propterea quaesierunt iureconsulti veteres, quod 'mancipium morbosum' quodve 'vitiosum' recte diceretur quantumque 'morbus' a 'vitio' differret.

Nei successivi paragrafi, l'Antiquario fa riferimento alle definizioni di *morbus* e *vitium* nel pensiero di Labeone⁴⁹⁹, Trebazio Testa⁵⁰⁰ e Servio⁵⁰¹, *veteres* menzionati nominativamente⁵⁰², a differenza degli *alii* dei § 11⁵⁰³ e dei generici *veteres iurisperiti* di § 13⁵⁰⁴.

⁴⁹⁷ D.21.1.1.1. L'espressione *quid morbi vitiae cuique sit* è contenuta anche in Gell. *Noct. Att.* 4.2.1. Cfr. part. II, § 1.

⁴⁹⁸ Gell. *Noct. Att.* 4.2.2. Sul senso di *veteres* nel linguaggio dei giuristi romani, cfr. O. Behrends, *Les "veteres" et la nouvelle jurisprudence à la fin de la République*, in *RH.*, 55, 1977, 7 ss.; ID., *Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni*, in *Index*, 12, 1983-1984, 188 ss.; F. Horak, *Wer waren die «veteres»? Zur Terminologie der klassischen römischen Juristen*, in G. Klingerberg, J.M. Rainer, H. Stiegler (a cura di), *Vestigia iuris romani. Festschrift G. Wesener zum 60. Geburtstag am 3. Juni 1992*, Graz 1992, 201 ss. (su cui si veda anche la *rec.* di M. Talamanca in *BIDR.*, 96-97, 1993-1994, 916 ss.); A. Saccoccio, *Si certum petetur. Dalla conditio dei veteres alle conditiones giustinianee*, Milano 2002, 98 ss. Sull'espressione *veteres iureconsulti* in Gellio, J. A. Beltràn, *Concordantia in Auli Gellii Noctes Atticas*, II, Hildesheim - Zürich - New York 1997, 674 ss. F. Cavazza, *Aulo Gellio, Le Notti attiche, IV-V*, cit., 145 nt. 16, ha posto l'accento sulla diffusione a Roma di opere in cui si analizza la differenza tra parole affini, in cui pure si inserisce quella di Gellio, pullulante di *differentiae verborum* (ben 20 casi).

⁴⁹⁹ Gell. *Noct. Att.* 4.2.3: *Caelius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit, Labeonem refert, quid esset 'morbus', hisce verbis definisse: morbus est habitus cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius facit deteriore.* Sul passo, cfr. *infra*.

⁵⁰⁰ Gell. *Noct. Att.* 4.2.9: *De sterila autem muliere, si nativa sterilitate sit, Trebatium contra Labeonem respondisse dicunt.* Nel caso di una *mulier* sterile che sia stata acquistata da un ignaro *emptor*, per Trebazio non si poteva agire con l'azione *redhibitoria*. In *Noct. Att.* 4.2.10, il giurista ritiene però che solo se la sterilità fosse derivata da un danno sopravvenuto si sarebbero verificati i presupposti per la restituzione della donna: solo in questo caso infatti la schiava doveva considerarsi non sana, mentre è sana la *mulier* sterile dalla nascita, nel senso che ai fini dell'editto edilizio rilevarebbe non la semplice sterilità, ma la presenza di una malattia o evento dannoso che incide sulla normale funzionalità della *serva*. Sul punto, cfr. M. Talamanca, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, in G.G. Archi, (a cura di), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*, Milano 1985, 61. Nello stesso § 10 si ritrova l'opinione di Labeone che riteneva la donna sterile (sia che il vizio fosse congenito sia sopravvenuto) passibile di restituzione in quanto *minus sana*, e ciò in linea con quanto afferma a proposito delle scrofe sterili nel § 8. Sul passo, cfr. *infra*.

⁵⁰¹ Gell. *Noct. Att.* 4.2.12: *Eum vero, cui dens deesset, Servius redhiberi posse respondit, Labeo in causa esse redhibendi negavit: nam et magna inquit pars dente aliquo carent, neque eo magis plerique homines morborum sunt, et absurdum admodum est dicere non sanos nasci homines, quoniam cum infantibus non simul dentes gignuntur.* Servio Sulpicio Rufo aveva ricoperto la carica di edile curule, e, in contrasto col pensiero labeoniano, qualifica *morbosus* ai fini redibitori lo schiavo privo di un dente. Labeone contrariamente a Servio negava tale possibilità, osservando che la maggioranza delle persone è priva di un qualche dente e non per questo è da considerare morbosa: si rischierebbe di arrivare all'assurda affermazione per cui tutti gli uomini, nascendo senza denti, non nascono sani. Dalla concezione serviana non sembrerebbe emergere il criterio di funzionalità, e in dottrina è stata sostenuta la lontananza dal concetto di *morbus* che avevano i *veteres* e la continuità del suo pensiero con quello di Catone (espresso in D.21.1.10.1: *Catonem quoque scribere lego, cui digitus de manu aut de pede praecisus sit, eum morbosum esse: quod verum est secundum supra scriptam distinctionem*), intendendo in maniera estensiva la portata della disposizione edilizia che comportava l'obbligo del venditore di dichiarare i difetti della cosa. Cfr. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 74; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 51 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 110-111 e 140 ss.

Gellio menziona anche il parere di Masurio Sabino⁵⁰⁵ e Celio Sabino⁵⁰⁶, rispetto ai quali in dottrina si è posto il problema di stabilire se possano essere considerati anch'essi come *veteres*⁵⁰⁷.

L'interesse dei giuristi romani rispetto ai vizi del *servus* è testimoniato anche dall'elevato numero di passi nel Digesto dedicati all'argomento e alle copiose citazioni, all'interno dei diversi frammenti, dell'opinione di *iurisperiti* in relazione al significato da attribuire a '*morbus*' e '*vitium*'⁵⁰⁸.

Sull'argomentazione per assurdo di Labeone, cfr. M. Bretonne, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*², Napoli 1982, 100.

⁵⁰² Per R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 96, il fatto di essere indicati da Gellio in maniera nominale rispetto agli altri, sarebbe indice del fatto che sarebbero da lui considerati come *veteres* di particolare importanza.

⁵⁰³ Gell. *Noct. Att.* 4.2.11: *De myope quoque, qui 'luscitiosus' Latine appellatur, dissensum est; alii enim redhiberi omnimodo debere, alii contra, nisi id vitium morbo contractum esset.* Sul passo, cfr. *infra*.

⁵⁰⁴ Gell. *Noct. Att.* 4.2.13: *Non praetereundum est id quoque in libris veterum iurisperitorum scriptum esse 'morbum' et 'vitium' distare, quod 'vitium' perpetuum, 'morbus' cum accessu decessuque sit.* Il termine *iurisperitus* nelle *Noctes Atticae* è attestato una volta in relazione a Celio Sabino (6.4.1), un'altra in riferimento ai *veteres* (4.2.13) e, infine, per indicare "altri giuristi" rispetto a Masurio Sabino (14.2.1). Sul punto, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 101 nt. 20. Gellio nella sua esposizione segue un'ordine temporale che va dal giurista più vicino a Labeone, il suo maestro Trebazio, per poi passare ad esporre le opinioni di Servio fino ai *veteres iurisperiti*.

⁵⁰⁵ Gell. *Noct. Att.* 4.2.15: *Verba Masuri Sabini apposui ex libro iuris civilis secundo: "Furiosus mutusve cuive quod membrum lacerum laesumve est aut obest, quo ipse minus aptus sit, morbosus sunt. Qui natura longe minus videt tam sanus est quam qui tardius currit".* Sul passo, cfr. *infra*.

⁵⁰⁶ Gell. *Noct. Att.* 4.2.3: *Caelius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit, Labeonem refert, quid esset 'morbus', hisce verbis definisse: Morbus est habitus cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius facit deteriore; 4.2.4: Sed 'morbum' alias in toto corpore accidere dicit, alias in parte corporis. Totius corporis 'morbum' esse, veluti sit pthisis aut febris, partis autem, veluti sit caecitas aut pedis debilitas; 4.2.5: Balbus autem inquit et atypus vitiosi magis quam morbosus sunt, et equus mordax aut calcitro vitiosus, non morbosus est. Sed cui morbus est, idem etiam vitiosus est. Neque id tamen contra fit; potest enim qui vitiosus est non morbosus esse. Quamobrem, cum de homine morbosus agetur, [neque] <aeque> inquit ita dicitur: 'quanto ob id vitium minoris erit'. Cfr. *infra*.*

⁵⁰⁷ Si veda B. Albanese, *La nozione del furtum fino a Nerazio*, in *AUPA.*, 23, 1953, 61, in relazione a Masurio Sabino, mentre per entrambi i Sabini, cfr. F. Horak, *Wer waren die «veteres»? Zur Terminologie der klassischen römischen Juristen*, cit., 212 ss., il quale mostra dubbi sul fatto che essi fossero stati qualificati come *veteres* già nel II secolo d.C. Masurio Sabino compare numerose volte nelle *Noctes Atticae* (per un numero preciso di ricorrenze di tale giurista nell'opera gelliana, cfr. J. A. Beltràn, *Concordantia in Auli Gellii Noctes Atticas*, cit., 1142). Per B. Albanese, *L'edictum vetus su 'qui flumina retanda publice redempta habent'*, in *AUPA.*, 41, 1991, 23 e 61, in *Noct. Att.* 5.6.27 (*Praetereundum non est, quod ad ovationes attinet, super quo dissensisse veteres scriptores accipio. Partim enim scripserunt, qui ovaret, introire solitum equo vehementem; set Sabinus Masurius pedibus ingredi ovantes dicit sequentibus eos non militibus, sed universo senatu*) tra i *veteres* sarebbe citato anche Masurio Sabino, mentre non altrettanto in *Noct. Att.* 11.18.12 (*Furti concepti, item oblata, tripli poena est. Sed quod sit 'oblatum', quod 'conceptum' et pleraque alia ad eam rein ex egregiis veterum moribus accepta neque inutilia cognitu neque iniucunda, qui legere volet, inveniet Sabrini librum, cui titulus est de furtis.*). Su Masurio Sabino, cfr. anche R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 98: "Masurio Sabino, sicuramente più vicino dal punto di vista temporale di Aulo Gellio, simboleggia un punto di vista qualificato del pensiero giuridico del I sec. d.C. a proposito della definizione del *servus* come *morbosus* o come *sanus*: è pertanto testimone di una realtà giuridica decisamente più recente rispetto a quella di Servio e Trebazio, mentre lo è un po' meno nei confronti di quella in cui si colloca Labeone (...) Gellio avrebbe tratto dall'opera di Celio Sabino tutto il dibattito dei *veteres*, al quale però aggiunge, al fine di completare la tematica trattata, l'opinione di Masurio Sabino: entrambi i Sabini, pertanto, in questo brano risultano essere collocati da Gellio al di fuori della nozione di *veteres iureconsulti*. (...) Riterrei pertanto di concludere che i *veteres iureconsulti* menzionati da Gellio nel capitolo 4.2 delle Notti Attiche erano i giuristi vissuti fino al primo principato".

⁵⁰⁸ L'ampia casistica comincia da D.21.1.1.7 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*) per estendersi a D.21.1.14. Sul concetto di *morbosus* la dottrina romanistica si è a lungo interrogata. Si vedano, in particolare, le riflessioni di O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 1291 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 364 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 195 ss.; R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., 144 e nt. 17; A.

Sabino riporta la definizione che Labeone ci dà di *morbis*⁵⁰⁹ che compare in due diverse fonti⁵¹⁰:

Gell. Noct. Att. 4.2.3:

Caelius Sabinus in libro, quem de edicto aedilium curulium composuit, Labeonem refert, quid esset 'morbis', hisce verbis definisse: 'Morbis est habitus cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius facit deterioorem'.

D.21.1.1.7:

Cenderelli, *Ricerche su Sesto Pedio*, in *SDHI.*, 44, 1978, 424 e *ivi* nt. 163; H. Honsell, *Von den ädilizischen Rechtsbehelfen zum modernen Sachmängelrecht*, in *Gedächtnisschrift W. Kunkel*, Frankfurt am Main 1984, 58; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 33 ss.

⁵⁰⁹ Sulla definizione labeoniana di *morbis* cfr. W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, cit., 54 ss.; V. Arangio-Ruiz, *ibidem*; R. Monier, *La position de Labéon vis à vis de l'expression morbus vitiumque dans l'édit des édiles*, cit., 443 ss.; R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., 144; D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, cit., 138 ss.; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 4 ss.; C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 132 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 120 ss.

⁵¹⁰ Gell. Noct. Att. 4.2.3; D.21.1.1.7 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). In relazione alla questione di attribuire la definizione di D.21.1.1.7 a Celio Sabino o allo stesso Labeone, per la dottrina maggioritaria i compilatori sembrano riconoscerla al primo, ciò probabilmente per la tendenza a darne la paternità a colui che l'ha riportata. R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., 153, ha sostenuto che Celio Sabino in Gell. Noct. Att. 13.10.3 dichiara di aver ripreso una definizione da Labeone e che Ulpiano avrebbe potuto scrivere "*apud Sabinum*" proprio per non fare un'espressa attribuzione di paternità. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 142 nt. 86 ha ritenuto che la paternità di Sabino risulterebbe confermata dalla frase *sed 'morbis' alias in toto corpore accidere dicit* di Gell. Noct. Att. 4.2.4 che farebbe pensare a lui piuttosto che a Labeone. Su questo problema, cfr. F. Schulz, *Sabinus-Fragmente in Ulpianus Sabinus Commentar*, Halle 1906, ora in *Labeo*, 10, 1964, 50 ss.; ID., *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. G. Nocera, Firenze 1968, 339; R. Astolfi, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova, 1983, 258 nt. 299; R. Zimmermann, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, cit., 311 ss.; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 34 e *ivi* nt. 2. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 128 ss., ipotizza che in Gell. Noct. Att. 4.2.4 Celio Sabino riporti il pensiero di Labeone, parafrasando l'opinione di questo che probabilmente condivideva, portando a sostegno della sua tesi Gell. Noct. Att. 4.2.14 (*Sed hoc si ita est, neque caecus neque eunuchus morbosus est contra Labeonis, quam supra dixi, sententiam*): qui l'Antiquario, commentando la *definitio* di *morbis* e *vitium* dei veteres, rileva che se essa fosse stata valida né il cieco né l'eunuco sarebbero *morbosi*, contrariamente alla *sententia quam supra dixi*. Alla studiosa sembra che Gellio con *supra dixi* volesse rinviare all'opinione labeoniana sulla condizione dell'*eunuchus* (§§ 6-7) e del *caecus* (§ 4). Per i problemi di attribuzione della definizione a Masurio Sabino piuttosto che a Celio Sabino, per il fatto che Ulpiano di solito usa *Sabinus* per riferirsi al primo, cfr. R. Monier, *La position de Labéon vis à vis de l'expression morbus vitiumque dans l'édit des édiles*, cit., 443 ss.; D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, cit., 142 ss. spec. nt. 42. Il passo, come ricorda C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 488 nt. 52, è stato ritenuto interpolato da molti: F. Schulz, *Einführung in das Studium der Digesten*, cit., 22; G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, cit., 315. Il frammento è stato analizzato anche da F. Horak, *Dogma und Dogmatik. Zur Genese und Entwicklung eines Begriffs in der Wissenschaftsgeschichte*, in *ZSS.*, 114, 1984, 280; T. Giaro, *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, in *BIDR.*, 90, 1987, 29 ss.; F. Reinoso Barbero, '*Definitio periculosa*': ¿*Javoleno o Labeon?*, in *BIDR.*, 90, 1987, 309 ss.

Sed sciendum est morbum apud Sabinum sic definitum esse habitum cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius ad id facit deteriolem, cuius causa natura nobis eius corporis sanitatem dedit...

Labeone qualifica il *morbis* come uno stato del corpo contro natura⁵¹¹ che lo rende deteriore nel suo uso⁵¹²: concetto, questo, strettamente legato al criterio di funzionalità⁵¹³.

⁵¹¹ Già presso i Greci il corpo umano doveva imitare la continuità e la tensione della sfera: per Platone (cfr. Plat. *Tim.* 82a), il più perfetto degli uomini tendeva a rassomigliare al cosmo. Di conseguenza, bisognava pensare il corpo umano a partire da quest'universo identico a lui stesso; l'anatomia dell'uomo era in accordo con questi principi, e dunque la malattia era un fenomeno contro natura. Cfr. H. Wismann, *Les analogies cosmiques du corps humain chez les Grecs anciens*, in *Champ Psychosomatique*, 42, 2006, 15; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 84. Sulla concezione del corpo come contro natura nella cultura giuridica romana si veda C.A. Maschi, *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano 1937, 42 ss., mentre R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., 153, nt. 42, ha ritenuto superfluo il *cuius causa natura nobis corporis sanitatem dedit*. Sul *morbis* come evento *contra naturam*, cfr. R. Cardilli, *L'obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano 1995, 334 e *ivi* nt. 46. Cfr., inoltre, D.50.16.38 (Ulp. 25 *ad ed.*): *'Ostentum' Labeo definit omne contra naturam cuiusque rei genitum factumque...* Sul significato di *natura* nell'enunciazione labeoniana si è soffermato C. Lanza, *Impedimenti, op. u. cit.*, 135, che, richiamando un passo di Cic. *De div.* 2.96 (*Quid? illudne dubium est, quin multi, cum ita nati essent, ut quaedam contra naturam depravata haberent, restituerentur et corrigerentur ab natura, cum se ipsa revocasset, aut arte atque medicina?...multi... naturae vitium meditatione atque exercitatione sustulerunt, ut Demosthenem scribit Phalereus, cum rho dicere nequiret, exercitatione fecisse, ut planissime diceret...*), afferma che "Natura indica, per l'epoca che ci interessa, tanto ciò che riveste dimensione di normalità (ad esempio le caratteristiche comuni e ricorrenti della specie umana, la fisiologia), quanto le peculiarità individuali, innate". Riporta, inoltre, il luogo gelliano (*Noct. Att.* 4.2.9) in cui l'Antiquario cita il pensiero di Labeone a proposito della possibilità di esercitare l'azione redibitoria per la donna sterile: egli la riteneva possibile indipendentemente dal fatto che la sterilità fosse congenita o acquisita in un secondo momento, risultando ai suoi occhi *contra naturam* poiché tutti gli esseri viventi di sesso femminile, per natura, nascono con la capacità di procreare. "Questo" – spiega Lanza "ci orienta in modo decisivo a concludere che, quando ci si riferisce a *natura*, egli non dà al vocabolo il senso di costituzione individuale". Lo studioso, inoltre, ha ritenuto *cuius causa natura nobis corporis sanitatem dedit* più che superfluo - come aveva sostenuto Martini - un'appendice "ambigua". L'opinione di Labeone in proposito è in contrasto con l'opinione del suo maestro Trebazio (cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.9: *Trebatium contra Labeonem respondisse...*): mentre il primo sembrerebbe dare maggiore spazio alla capacità riproduttiva della schiava, per il secondo rileverebbe maggiormente la sua capacità lavorativa. Sul punto, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 147.

⁵¹² F. Cavazza, *Aulo Gellio, Le Notti attiche, IV-V*, cit., 21. Il *morbis*, in relazione alla compravendita del *mancipium*, va rapportato all'uso per cui è stato acquistato: lo snaturamento consisterebbe nel non poter utilizzare, a causa del morbo, in maniera ottimale lo schiavo nella mansione per cui è stato comprato. Sul significato di *deterior*, E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 5.

⁵¹³ Parla di una riduzione di funzionalità C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 485 e *ivi* nt. 45, 488 e *ivi* nt. 52; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 125. Da Gell. *Noct. Att.* 4.2.13 apprendiamo che una concezione dinamica di *morbis* non era estranea ai *veteres iurisperiti*: *Non praetereundum est id quoque in libris veterum iurisperitorum scriptum esse 'morbis' et 'vitium' distare, quod 'vitium' perpetuum, 'morbis' cum accessu decessuque sit*. In D.21.1.1.8 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*) Ulpiano estende al vizio il criterio di funzionalità, concentrandosi sull'intensità del malanno, affermando che, per la *redhibitio* del *servus*, la presenza del vizio o del morbo devono impedire l'*usum ministeriumque hominis*: *sive morbi, quod usum ministeriumque hominis impediatur, id dabit redhibitioni locum, dummodo meminimus non utique quodlibet quam levissimum efficere, ut morbosus vitiosusve habeatur. Proinde levis febricula aut vetus quartana quae tamen iam sperni potest vel vulnuscum modicum nullum habet in se delictum, quasi pronuntiatum non sit: contemni enim haec potuerunt. Exempli itaque gratia referamus, qui morbosus vitiosusque sunt*. Sull'espressione *usum ministeriumque*, il termine *usus* come mancata funzionalità del servo viene usata da Labeone (Gell. *Noct. Att.* 4.2.3: *qui usum eius facit deteriolem*) Celio Sabino (D.21.1.1.7: *qui usum eius ad id facit deteriolem*), mentre *ministerium* è usato per la prima volta in Sesto Pedio per indicare l'incidenza della

Dopo aver riportato la definizione labeoniana di *morbus*, Ulpiano aggiunge⁵¹⁴:

...id autem alias in toto corpore, alias in parte accidere (namque totius corporis morbus est puta φθίσις febris, partis veluti caecitas, licet homo itaque natus sit): vitiumque a morbo multum differre, ut puta si quis balbus sit, nam hunc vitiosum magis esse quam morbosum...

Il morbo può colpire tutto il corpo, come nel caso della tisi o della febbre⁵¹⁵, o solo una parte, come accade per la *caecitas*⁵¹⁶, mentre il vizio si distinguerebbe per essere concepito come un mero difetto, come testimoniato dal riferimento al *balbus, vitiosus magis quam morbosus*⁵¹⁷.

funzionalità del corpo sano o meno del servo sull'attività lavorativa (D.21.1.12.1: *si nihil ex ministerio praestando subtrahit*). Sul punto, C. Lanza, *Impedimenti, op. u. cit.*, 144 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 162 ss.

⁵¹⁴ D.21.1.1.7 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.4: *Sed 'morbum' alias in toto corpore accidere dicit, alias in parte corporis. Totius corporis 'morbum' esse, veluti sit pthisis aut febris, partis autem, veluti sit caecitas aut pedis debilitas; 4.2.5: Balbus autem inquit et atypus vitiosi magis quam morbosus sunt, et equus mordax aut calcitro vitiosus, non morbosus est. Sed cui morbus est, idem etiam vitiosus est. Neque id tamen contra fit; potest enim qui vitiosus est non morbosus esse. Quamobrem, cum de homine morbosus agetur, aequae inquit 'ita dicitur: quanto ob id vitium minoris erit.* Gellio non cita la definizione che Celio Sabino dà di *vitium*, ma la illustra attraverso esempi pratici: il balbuziente e chi non articola bene le parole sono *vitiosi magis quam morbosus*, così come il cavallo che scalcia o mordace, aggiungendo che mentre colui che è malato è anche vizioso, tuttavia, viceversa non può dirsi lo stesso; colui che infatti è vizioso, può anche non essere malato. Cfr. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 124 e 131 ss., la quale sostiene che il ragionamento di Celio Sabino è finalizzato ad ampliare la tutela edittale, rendendo possibile l'esperimento dell'*actio quanti minoris* (e ciò per l'espressione *id vitium minoris erit*) in presenza sia di *vitium* sia di *morbus*; tale tesi era già stata sostenuta a suo tempo dalla dottrina maggioritaria: O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 1291 ss.; F. Schulz, *Classical roman law*, cit., 540; A. Pezzana, *Sulla classicità dell'actio aestimatoria*, cit., 59; F. Pringsheim, *Das Alter der aedilischen actio quanti minoris*, cit., 270 nt. 147; ID., *The decisive moment for Aedilician liability*, cit., 555 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 385 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 194 ss. e 213 ss.; D. Medicus, *'Id quod interest'. Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes*, cit., 124 nt. 53; M. Kaser, *Das römische Privatrecht*², I, cit., 559 nt. 51; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 296; C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 95; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 106 ss. *Contra*, R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 172 nt. 2.

⁵¹⁵ Sulla tisi, cfr. Isid. *Etym.* 4.6.1: *Xpovia est prolixus corporis morbus qui multis temporibus remoratur, ut podagra, pthisis; 4.7.1: Chronia est prolixus morbus qui multis temporibus remoratur, ut podagra, pthisis; 4.7.17: Tisis est ulceratio et tumor in pulmonibus, qui in iuvenibus facilius venire solet. Φθίσις autem apud Graecos dicta, quod sit consumptio totius corporis.* Sulla febbre, Isid. *Etym.* 4.6.2: *Febris a fervore dicta; est enim abundantia caloris.*

⁵¹⁶ Sulla definizione ulpiana di *morbus*, cfr. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 141 ss. Per l'inciso *licet homo itaque natus sit*, Ulpiano sembrerebbe avere presente la discussione tra malattia congenita e acquisita, probabilmente alludendo ad un processo temporaneo. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 35, parlando della definizione labeoniana di *morbus* conclude: "Perché ci sia un *morbus* è, quindi, necessario e sufficiente che coesistano tre condizioni: una effettiva riduzione della capacità lavorativa dello schiavo, una particolarità fisica da cui dipenda tale riduzione ed il carattere *contra naturam* di essa".

⁵¹⁷ Il *vitium* si configura, nella concezione labeoniana, come ricomprendente il *morbus*: ogni *morbosus* può considerarsi *vitiosus*, e può sussistere *vitium* laddove non vi sia morbo. Sul punto, L. Manna, *ibidem*. Cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.5: *Balbus autem...et atypus vitiosi magis quam morbosus sunt...* in cui l'Antiquario muove dal pensiero di Celio Sabino che stabilisce un rapporto di subordinazione tra vizio e morbo, nel senso che il primo assorbirebbe il secondo. Sostengono che le parole citate da Gellio *Noct. Att.* 4.2.5 siano da attribuire a Celio Sabino, V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 385 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 210; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 296 nt. 34; C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 95; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 106 ss. *Contra*, O. Karlowa, *Römische Rechtsgeschichte*, II, cit., 1291; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 34; L. Manna, *ibidem*. La tendenza dei giuristi fu quella di concepire il *vitium* come un difetto della

Il giurista di Tiro, ponendo fine alla questione, alla fine del frammento afferma⁵¹⁸:

ego puto aediles tollendae dubitationis gratia bis κατὰ τοῦ αὐτοῦ idem dixisse, ne qua dubitatio superesset.

I *veteres iurisperiti*, scrive poi Gellio, distinsero il *vitium* dal *morbus* perché mentre il primo è perpetuo, il secondo, avendo un culmine e un termine, va inteso come processo patologico: ma, in tal caso, nota, si sarebbe creato un contrasto con quanto detto da Labeone per il cieco e l'eunuco, qualificati come *morbosi*⁵¹⁹.

L'opinione per cui la differenza tra morbo e vizio consiste nel carattere temporale del primo, a dispetto dello *status* permanente del secondo, sembrerebbe essere condivisa da Modestino che, da parte sua, spiega⁵²⁰:

struttura anatomica e fisiologica del servo, e il *morbus* come uno *status* patologico sopraggiunto, ma per V. Arangio-Ruiz, *La compravendita, op. u. cit.*, 364, il criterio non è stato seguito in maniera coerente in quanto mentre nel balbuziente si intravede un *vitiosus*, nel cieco un *morbosus* e ciò probabilmente perché si qualifica il morbo come una *species* di vizio. Cfr. L. Manna, *Actio redhibitoria, op. u. cit.*, 38. Sul rapporto di genere e specie, nelle *Declamationes maiores* dello Pseudo-Quintiliano (8.17) c'è l'attestazione di *vitia morborum*; al contrario, nel *De medicina* di Celso (3.5) si parla di *morbi vitio*. Cfr. D.21.1.5 (Paul. 11 *ad Sab.*): *Et quantum interest inter haec vitia quae Graeci κακοήθειαν dicunt, interque πάθος aut νόσον aut ἀρρωστίαν, tantum inter talia vitia et eum morbum, ex quo quis minus aptus usui sit, differt*, frammento commentato in tal modo da E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 5 nt. 14: "si contrappone la κακοήθεια ('*morbi maligna species*', o più propriamente, nel lessico medico, «la natura maligna» della intrinseca conformazione del soggetto: da ἦθος ossia - cfr. P. Chantraine, *Dictionnaire Étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*, Paris, 1968, III, p. 407 - «manière d'être abituelle, coutume, caractère...comportement...») al πάθος ('*malum*' da πάσχω, quindi letteralmente 'ciò che si prova', di bene o male, nel fisico o nello spirito - «recevoir une impression ou une sensation, subir un traitement...»: cfr. *ivi*, IV.2, p. 861 -, e per tal via, nel linguaggio scientifico, la «mutazione», la «fase», la «vicissitudine»: «πάθος...ce qui arrive a quelqu'un, expérience subie, malheur, émotion de l'âme, accident au sens philosophique du term»), al νόσος («malattia», «infermità», '*morbus*', ma anche «sciagura»: cfr. *ivi*, IV.1, p. 757) e alla ἀρρωστία («debolezza», «cattiva salute», «malattia», '*aegrotatio*'). Sembra, pertanto, che si tenda a distinguere quanto riguarda la costituzione stessa e l'essenza dell'individuo dagli «accidenti» che possono colpirlo". Su questi temi, C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 514 nt. 142; ID., *D.21.1: res se moventes, op. u. cit.*, 148.

⁵¹⁸ D.21.1.1.7 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). In ordine alla distinzione di Ulpiano tra *morbus* e *vitium* parla di "tautologia" G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 195 ss., voluta per evitare qualsiasi tipo di dubbio da parte dell'interprete. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes, op. u. cit.*, 143, sostiene che l'esegesi naturale del passo in esame consente di concludere che per Ulpiano, essendo il balbuziente un vizioso, lo considera passibile di *actio redhibitoria*, scorgendovi però una contraddizione in D.21.1.10.5 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*) in cui si legge che: *Quaesitum est, an balbus et blaesus et atypus isque qui tardius loquitur et varus et vatius sanus sit: et opinor eos sanos esse*. Sostiene lo studioso: "Ora, si potrebbe dire che i brani non sono in realtà incompatibili, in quanto *balbus* (sebbene *vitiosus*) potrebbe considerarsi *sanus* perché non *morbosus*. Se noi pensassimo (...) che a *sanus* si contrapponesse *morbosus* e non anche a *vitiosus*, la incoerenza tra i due passi sarebbe tolta, ma a prezzo di conseguenze irragionevoli. (...) Ulpiano, in D.21.1.6.2 (1 *ad ed. aed. curul.*), mette sullo stesso piano *morbosus* e *vitiosus* in contrapposito a *sanus*: *spadonem morbosorum non esse neque vitiosum verius mihi videtur, sed sanum esse...*".

⁵¹⁹ Gell. *Noct. Att.* 4.2.13: *Non praetereundum est id quoque in libris veterum iurisperitorum scriptum esse 'morbum' et 'vitium' distare, quod 'vitium' perpetuum, 'morbus' cum accessu decessuque sit*; 4.12.14: *Sed hoc si ita est, neque eunuchus neque caecus morbosus est, contra Labeonis quam supra dixi sententiam*. Sul frammento, L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 36; C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 79 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 100 ss.

⁵²⁰ D.50.16.101.2 (Mod. 9 *diff.*). Per D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, cit., 142 ss., in un'opera sulle *differentiae*, a tale distinzione non bisognerebbe dare eccessiva importanza, tra l'altro in un'epoca in cui i giuristi

Verum est 'morbum' esse temporalem corporis inbecillitatem, 'vitium' vero perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: nam et luscus utique vitiosus est.

Il vizio è dunque concepito come un impedimento del corpo, come risulta in un altro frammento riportato da Ulpiano⁵²¹:

...videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora...

Nessuna definizione di *morbus* o *vitium* si riscontra invece in Masurio Sabino che preferisce, piuttosto, elencare caso per caso quando lo schiavo possa dirsi affetto dall'uno o dall'altro⁵²²:

Verba Masuri Sabini apposui ex libro iuris civilis secundo: "Furiosus mutusve cuive quod membrum lacerum laesumve est aut obest, quo ipse minus aptus sit, morborum sunt. Qui natura longe minus videt tam sanus est quam qui tardius currit".

Gellio, inoltre, riporta il parere di Servio che accorda la *redhibitio* allo schiavo cui manca un dente, e ciò a differenza di Labeone per il quale tante persone sono prive di un dente ma non per

discutevano non per esigenze pratiche ma per sottigliezze filosofiche. Sul passo di Modestino, cfr., inoltre, R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., 358; F. Casavola, *Giuristi adrianei*, Napoli 1980, 13 e *ivi* nt. 2; C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 479 e 482 nt. 39; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 5 ss. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 119, ha sostenuto che la differenza operata da Modestino, sia avvenuta in un periodo in cui (III secolo d.C.): «la distinzione tra *morbus* e *vitium* non aveva più una rilevanza nella pratica giudiziaria, poiché in quel periodo si era ormai completato il processo di assorbimento della nozione di *morbus* nella più generale categoria di *vitium*».

⁵²¹ D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Idem Pomponius ait, quamvis non valide sapientem servum venditor praestare debeat, tamen, si ita fatuum vel morionem vendiderit, ut in eo usus nullus sit, videri vitium. Et videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non. Et ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur: hoc enim animi vitium est, non corporis. Unde quidam iumenta pavida et calcitrosa morborum non esse adnumeranda dixerunt: animi enim, non corporis hoc vitium esse.* Sul questo passo, cfr. P. Mader, *Mortuus redhibetur? Eine Untersuchung zum aedilischen Sachmängelrecht*, cit., 220 e *ivi* nt. 93; A. Watson, *Slavery and the Development of Roman Private Law*, in *BIDR.*, 90, 1987, 108 e *ivi* nt. 9; E. Parlamento, *ibidem*; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 161.

⁵²² Gell. *Noct. Att.* 4.2.15. Saranno dunque affetti da *morbus* il *furiosus*, il *mutuus* e colui che ha subito una lesione ad un arto grave tale da pregiudicare l'efficienza dello schiavo, mentre chi per natura ha la vista debole o è lento nel correre è, nell'ottica del giurista, da ritenersi sano. Il criterio della funzionalità emergerebbe nelle parole *quod ipse minus aptus sit*. Cfr. D.29.5.3.8 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Surdus quoque inter inbecillos numerandus est aut inter eos qui sub eodem tecto non sunt, quia ut illi per spatium, ita hic per morbum nihil audit*; D.29.5.3.9 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Caecus quoque veniam mereri debet*; D.29.5.3.10 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Mutum simili modo excipimus, sed ibi, ubi vocis tantum auxilium superfuit*; D.29.5.3.11 (Ulp. 50 *ad ed.*): *Furiosos excipi nequaquam dubium est*. Rilevante anche l'opinione, sempre di Masurio Sabino, espressa in D.21.1.14 pr., a proposito della *mulier* che partorisce feti morti: il giurista la considera *morborum* se il difetto deriva dalla presenza di un *vitium* nella vulva. Sul punto, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 151 ss.

questo devono dirsi necessariamente morbose: sarebbe assurdo, infatti, affermare che gli uomini non nascono sani per il fatto che i bambini ne nascono privi⁵²³.

Un'altra definizione di morbo è data da Pomponio, riportata da Ulpiano⁵²⁴, in cui, distinguendo tra morbi perpetui e temporanei, è sostenuto che l'editto edilizio si estende ad entrambe le ipotesi⁵²⁵:

Pomponius recte ait non tantum ad perpetuos morbos, verum ad temporarios quoque hoc edictum pertinere.

⁵²³ Gell. Noct. Att. 4.2.12: *Eum vero, cui dens deesset, Servius redhiberi posse respondit, Labeo in causa esse redhibendi negavit: "nam et magna" inquit "pars dente aliquo carent, neque eo magis plerique homines morbosus sunt, et absurdum admodum est dicere non sanos nasci homines, quoniam cum infantibus non simul dentes gignuntur".* L'opinione di Labeone risulta anche da D.21.1.11 (Paul. 11 ad Sab.): *Cui dens abest, non est morbosus: magna enim pars hominum aliquo dente caret neque ideo morbosus sunt: praesertim cum sine dentibus nascimur nec ideo minus sani sumus donec dentes habeamus: alioquin nullus senex sanus esset.* Pur non menzionando il parere di Labeone, Paolo propone la stessa soluzione da questi elaborata aggiungendo l'assunto per cui nascendo privi di denti non siamo meno sani di quando li abbiamo: se così non fosse, nessun vecchio sarebbe sano. Cfr. C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 486 ss.; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 37; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», op. u. cit., 143.

⁵²⁴ D.21.1.6 pr. (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.). Sul frammento, C. Lanza, *Impedimenti*, op. u. cit., 488; E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano 2002, 462 ss. Cfr. D.21.1.4.5 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Illud erit adnotandum, quod de morbo generaliter scriptum est, non de sontico morbo, nec mirum hoc videri Pomponius ait: nihil enim ibi agitur de ea re, cui hic ipse morbus obstet.* Sul morbus sonticus, si veda part. II, § 4.10.

⁵²⁵ Sul passo, G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 8 ss.; H. Ankum, *Towards a Rehabilitation of Pomponius*, in A. Watson (a cura di), *Daube Noster*, cit., 6; R. Zimmermann *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, cit., 313. E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio, ibidem*, che a differenza di C. Lanza, *Impedimenti*, op. u. cit., 480 nt. 30 e 488, ritiene difficile identificare il *morbus temporarius* con un "breve stato morboso acuto". Cfr. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 109. Per Pomponio, inoltre, il grado di incidenza del *morbus vitiumve* può essere rilevante ai fini della *redhibitio*, essendo trascurabile una febbre lieve, un leggero dolore di orecchio o di denti, una piccola ferita, mentre vanno denunciati i *morbi* e i *vitia* di una certa entità. Cfr. D.21.1.4.6 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Idem ait non omnem morbum dare locum redhibitioni, ut puta levis lippitudo aut levis dentis auriculaeve dolor aut mediocre ulcus: non denique febriculam quantulumlibet ad causam huius edicti pertinere.* A tal proposito, cfr. D.21.1.53 (Iav. 1 ex post. Labeonis.): *Qui tertiana aut quartana febris aut podagra vexarentur quive comitalem morbum habent, ne quidem his diebus, quibus morbus vacaret, recte sani dicentur*, in cui Giavoleno afferma che non possono considerarsi sani quelli che sono affetti, sebbene non in maniera continuativa, da febbre terzana e quartana, da gotta e da morbo comiziale; D.21.1.4.5 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Illud erit adnotandum, quod de morbo generaliter scriptum est, non de sontico morbo, nec mirum hoc videri Pomponius ait: nihil enim ibi agitur de ea re, cui hic ipse morbus obstet*, in cui Ulpiano sostiene che quanto affermato in precedenza per il morbo in generale, non vale per il *morbus sonticus* che invece è rilevante ai fini dell'*actio redhibitoria*. Su D.21.1.4.5 si veda R. Backhaus, *rec. a U. Manthe, Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, Berlin 1982, in ZSS., 113, 1983, 623 e ivi nt. 42, e H. Siems, *Bemerkungen zu sunnis und morbus sonticus. Zum Problem des Fortwirkens römischen Rechts im frühen Mittelalter*, cit., 419 e nt. 35. Anche per Ulpiano non è necessario dichiarare quei difetti che non influiscono sul normale rendimento dello schiavo: D.21.1.1.8 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Proinde si quid tale fuerit vitii sive morbi, quod usum ministeriumque hominis impediatur, id dabit redhibitioni locum, dummodo meminerimus non utique quodlibet quam levissimumque efficere, ut morbosus vitiosusve habeatur. Proinde levis febricula aut vetus quartana quae tamen iam sperni potest vel vulnusculum modicum nullum habet in se delictum, quasi pronuntiatum non sit: contemni enim haec potuerunt. Exempli itaque gratia referamus, qui morbosus vitiosusque sunt.* Su questi frammenti, G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 8 ss.; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 39 ss.; E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio*, op. u. cit., 462 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», op. u. cit., 163 ss.

Aulo Ofilio, invece, non parla espressamente di *morbus* ma qualifica come *non sanus*⁵²⁶ il *servus* la cui efficienza risulti limitata a seguito di mutilazione, secondo il criterio di funzionalità⁵²⁷.

Trebazio Testa, riprende il criterio funzionale già utilizzato da Ofilio in ordine alla qualificazione del *servus* come *morbosus*⁵²⁸, affermando che, in più, occorre un *vitium corporis* da cui deriva la malattia⁵²⁹.

Il maestro di Labeone fornisce anche un parere sulla distinzione tra morbo congenito e acquisito, rilevante ai fini dell'esperibilità dell'*actio redhibitoria*⁵³⁰:

⁵²⁶ Sul concetto di *sanitas*, cfr. Isid. *Etym.* 4.5.1: *Sanitas est integritas corporis et temperantia naturae ex calido et humido, quod est sanguis; unde et sanitas dicta est, quasi sanguinis status*; 4.5.2: *Morbi generali vocabulo omnes passiones corporis continentur; quod inde veteres morbum nominaverunt, ut ipsa appellatione mortis vim, quae ex eo nascitur, demonstrarent. Inter sanitatem autem et morbum media est curatio, quae nisi morbo congruat, non perducit ad sanitatem*; 4.5.3: *Morbi omnes ex quattuor nascuntur humoribus, id est ex sanguine et felle, melancholia et phlegmate*. L'espressione riportata di Ulpiano secondo cui Ofilio *non videri sanum esse*, richiama l'antico linguaggio utilizzato nelle stipulazioni di garanzia in cui si prometteva della sanità di animali o schiavi venduti, sebbene il giurista si stia occupando dell'editto edilizio. Sul punto, N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 47 nt. 25; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 116 nt. 65.

⁵²⁷ Cfr. D.21.1.8 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Si cui lingua abscisa sit, an sanus esse videatur, quaeritur. Et exstat haec quaestio apud Ofilium relata apud eum in equo: ait enim hunc videri non esse sanum*. Il passo è stato collocato da O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., c. 797, fr. 17 nel commentario relativo all'editto edilizio *de iumentis vendundis*. Aulo Ofilio viene richiamato da Ulpiano per risolvere una questione relativa alla sanità di un individuo cui è stata tagliata la lingua, scrivendo che su una *quaestio* simile Ofilio si era espresso ritenendo non sano il cavallo. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 74, ritiene che in quest'ambito Ofilio si muove sullo stesso piano concettuale di Catone. Cfr. D.21.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Idem Ofilius ait, si homini digitus sit abscisus membrive quid laceratum, quamvis consanaverit, si tamen ob eam rem eo minus uti possit, non videri sanum esse*, frammento relativo ad un *homo*, uno schiavo, cui sia stato amputato un dito o lacerato un membro: esso, quantunque guarito, per Ofilio non è da considerarsi sano, dunque non potrà essere oggetto di *redhibitio*, se ha subito una diminuzione della funzionalità. Cfr. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes*, *op. u. cit.*, 75. In questo passo per la prima volta emerge con forza il criterio della mancata o ridotta funzionalità di un membro. Sui termine *homo*, applicato agli schiavi, *Thesaurus linguae Latinae* VI.3, Lipsiae 1936-1942, s.v. «*Homo*», 2781 ss. Si veda, in dottrina, P. Catalano, *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, I, Torino 1990, 167 ss. N. Donadio, *La tutela del compratore*, *op. u. cit.*, 48 ss., ritiene che in D.21.1.10 e in D.21.1.10.1 vi sia una differenza consistente nel fatto che se fosse stato taciuto un vizio del *venditor*, per Catone il compratore poteva tutelarsi con l'azione edilizia, non già con l'*actio empti*, riconoscendo la possibilità che egli abbia fatto riferimento a questioni relative a ipotesi di minore gravità per la mancata dichiarazione di un *vitium* da parte del venditore. *Contra*, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 115 nt. 63 (cui pure si rimanda per l'analisi del vocabolario del passo in esame, 113 ntt. 60 ss.).

⁵²⁸ D.21.1.6.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Trebatius ait impetiginosum morbosum non esse, si eo membro, ubi impetigo esset, aequae recte utatur: et mihi videtur vera Trebatii sententia*. Si tratta del caso in cui un *servus* sia colpito da *impetigo*, malattia della pelle: per Trebazio non è *morbosus* se essa non risulti essere troppo grave da non permettere un utilizzo corretto del *membrum* per svolgere l'attività lavorativa, in base al criterio della funzionalità del *mancipium*. Cfr. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes*, *op. u. cit.*, 75; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 117-119.

⁵²⁹ D.21.1.12.4 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Per Trebazio non è *morbosus* il *servus* che emette alito cattivo, odora di capro o ha i denti sporchi, potendo questo accadere per sporcizia della bocca; se però ciò proviene da un vizio del corpo, come quando fa male il fegato, il cuore o qualche altra parte, sarà *morbosus*. Tale concezione sarà sposata da Celio Sabino che, procedendo oltre, concepirà il *vitium* come difetto del corpo ricomprendente il *morbus*. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes*, *op. u. cit.*, 81; R. Ortu, *ibidem*.

⁵³⁰ D.21.1.14.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Il frammento relativo all'opinione di Trebazio è riportato in forma più stringata di quella risultante in Gell. *Noct. Att.* 4.2.7-9: *Labeonem respondisse aiunt redhiberi posse quasi morbosum; sues etiam feminae si steriliae essent et venum issent, ex edicto aedilium posse agi Labeonem scripsisse. De sterila autem muliere, si nativa sterilitate sit, Trebatium contra Labeonem respondisse dicunt*. Per Trebazio Testa, dunque, solo in presenza di un difetto acquisito ne deriverebbe la non sanità. Cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.10: *Nam cum redhiberi eam Labeo quasi minus sanam putasset, negasse aiunt Trebatium ex edicto agi posse, si ea mulier a principio genitali sterilitate esset. At si validudo eius offendisset exque ea vitium factum esset, ut concipere fetus non posset, tum sanam non videri et esse in causa redhibitionis*. Cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.11: *De myope quoque, qui 'luscitosus' Latine appellatur, dissensum est; alii enim redhiberi omnimodo debere, alii contra, nisi id vitium morbo contractum esset*. Per

De sterili Caelius distinguere Trebatium dicit, ut, si natura sterilis sit, sana sit, si vitio corporis, contra.

Una definizione di *morbis* è assente anche in Sesto Pedio⁵³¹, quantunque il suo parere sia stato ritenuto importante per fissare il concetto di *morbis* nell'Editto⁵³²: per il giurista, il servo può considerarsi sano se può usare in maniera corretta occhi e mascelle, sebbene non siano proporzionate; tali difformità non sono da ricomprendersi nella redibizione (*extra redhibitionem esse*) purché la loro presenza *nihil ex ministerio praestando subtrahit*⁵³³.

In dottrina, si è molto discusso sulla locuzione *morbis vitiumve*, che risulterebbe riferirsi ai soli *vitia corporis*⁵³⁴: il termine *vitium* nel linguaggio degli edili riguardava i soli difetti fisici⁵³⁵.

alcuni il miope doveva essere restituito, a differenza del parere di altri che lo ritenevano restituibile solo se quel difetto si fosse sviluppato a causa di un *morbis*. Cfr. D.21.1.10.3 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *De myope quaesitum est, an sanus esset: et puto eum redhiberi posse*. D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, cit., 149; C. Lanza, *D.21.1: res se moventes, op. u. cit.*, 139 ss.

⁵³¹ D.21.1.12.1 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Eum, qui alterum oculum aut alteram maxillam maiorem habet, si recte iis utatur, sanum videri Pedius scribit: ait enim inaequalitatem maxillarum oculorum brachiorum, si nihil ex ministerio praestando subtrahit, extra redhibitionem esse. Sed et latus vel crus brevius potest adferre impedimentum: ergo et hic erit redhibendus*. Sul passo, A. Cenderelli, *Ricerche su Sesto Pedio*, cit., 422.

⁵³² Così, C. Ferrini, *Sesto Pedio*, in *Opere*, II, Milano 1929, 50. Su Sesto Pedio e il problema della sua collocazione temporale, cfr. R. Orestano, s.v. «Sesto Pedio», in *NNDI.*, 12, Torino 1965, 761 ss.; A. Cenderelli, *Ricerche, op. u. cit.*, 373 ss.; C. Giachi, *Per una biografia di Sesto Pedio*, in *SDHI.*, 62, 1996, 69 ss. con bibliografia.

⁵³³ Si tratta, dunque, dell'affermazione del criterio di funzionalità: mentre fino ad allora altri giuristi avevano utilizzato espressioni generiche per indicare la mancata funzionalità determinata da un *morbis* (Ofilio in D.21.1.10 pr. usa "*minus uti possit*"; Trebazio in D.21.1.6.1 "*si recte utatur*"; Labeone in Gell. *Noct. Att.* 4.2.3: "*usum eius facit deteriozem*"; Masurio Sabino in Gell. *Noct. Att.* 4.2.15 "*minus aptus sit*"; Celio Sabino in D.21.1.1.7 "*usum eius id facit deteriozem*"), Sesto Pedio utilizza il termine più specifico *ministerium*, che rende esplicito il collegamento tra sanità del *mancipium*, consistente in un corretto uso del corpo, e capacità di svolgere l'attività lavorativa cui è destinato. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 153 ss. Su Sesto Pedio, si veda anche il suo parere espresso in D.21.1.14.4, per il servo affetto da incontinenza: non per questo va considerato non sano poiché potrebbe rilasciare urina nel letto a causa del sonno, del vino o della pigrizia; può essere soggetto ad azione redibitoria se ciò invece deriva da un difetto della vescica. Si confronti, similmente, il parere di Trebazio in materia di donna sterile in Gell. *Noct. Att.* 4.2.9-10 circa la vulva difettosa, legata però ad un vizio sopravvenuto. In D.21.1.14.5, Pedio affronta il problema del servo cui sia stata recisa un'ugola al fine di curare un *morbis*: se l'intervento ha eliminato lo stato di malattia, per il giurista la mutilazione non può dare luogo ad azione redibitoria e ciò in non totale aderenza con il pensiero di Ulpiano che invece precisa che se il morbo non si manifesta più non si può esercitare la redibitoria, tranne nel caso in cui invece continui a persistere. Cfr. A. Cenderelli, *Ricerche, op. u. cit.*, 423 ss.; M. Talamanca, *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, cit., 61; C. Giachi, *Per una biografia di Sesto Pedio*, cit., 82 ss.

⁵³⁴ In particolare, cfr. D.21.1.4.3 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *...et videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non...* da cui risulta che il riferimento a morbo e vizio riguarda solo i *vitia corporis*: il venditore sarà infatti tenuto per i *vitia animi* solo se l'ha promesso, altrimenti no (*si minus non*). Cfr. A. Bechmann, *Der kauf nach gemeinem Recht*, II, Leipzig 1901, 113, ha sostenuto che attribuire una portata più ampia alla locuzione *morbis vitiumve* avrebbe reso la previsione edittale sui signoli *vitia animi* pleonastica. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 40 ss., porta a sostegno di tale tesi l'uso di termini in forma endiadica (*morbis vitiumve*) e i frammenti ulpiani D.21.1.4.3: *...et videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non. Et ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur: hoc enim animi vitium est, non corporis...* e D.21.1.1.7: *vitiumque a morbo multum differre... Ego puto aediles tollendae dubitationis gratia bis κατὰ τοῦ αὐτοῦ idem dixisse, ne qua dubitatio*

In particolare, alcuni studiosi hanno sostenuto un utilizzo di *morbus* e *vitium* in funzione tautologica, per non lasciare dubbi sull'ambito di applicazione del dettato edittale⁵³⁶, per altri i due termini non coinciderebbero ma l'utilizzo dell'uno e dell'altro sarebbe funzionale alla possibilità di contemplare ogni possibile difetto fisico incidente sull'uso economico del *servus*⁵³⁷, per altri ancora l'impegno della giurisprudenza romana di dare forza a tale distinzione è priva di finalità pratiche⁵³⁸.

3. *Vitia corporis e vitia animi*

La disposizione dell'editto in base alla quale *qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitii cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit* è stata intesa dalla giurisprudenza nel senso dell'imposizione al venditore del dovere di dichiarare quelle patologie del corpo di cui sia affetto lo schiavo, ma non del dovere generale di denunciare tutti quei vizi rientranti nella generica categoria dei *vitia animi*⁵³⁹.

I *vitia animi*, al contrario dei *vitia corporis*, spesso non presentano segni visibili (*signa quaedam*) e dovrebbero quindi essere dichiarati dal venditore all'acquirente al momento della messa in vendita del *mancipium*⁵⁴⁰.

superasset. Si veda, inoltre, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 192 ss.

⁵³⁵ H. Vincent, *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions ediliciennes sur la vente et la garantie*, cit., 39 ss., ha sostenuto che all'epoca cui si fa risalire la prima enunciazione dell'editto i termini *morbus* e *vitium* esprimessero concetti limitati e materialistici. Circa la possibilità da parte dei giuristi di fondare la distinzione tra morbo e vizio sulla base della distinzione tra difetti del corpo e quelli del carattere, cfr. É. Jakab, *rec. a L. Schumacher, Sklaverei in der antike. Alltag und Schicksal der Unfreien*, München 2001, in ZSS., 119, 2002, 433 ss.

⁵³⁶ Cfr. G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 7 ss.

⁵³⁷ D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, cit., 143; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 41 ss., la quale a sostegno di tale tesi richiama D.21.1.1.8; D.21.1.4.6; D.21.1.5; D.21.1.12.1-2; D.21.1.12.4; D.21.1.10.2; D.19.1.11.5 e D.21.1.14.1.

⁵³⁸ G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 7; W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, cit., 54 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 364.

⁵³⁹ Cfr. D.21.1.1.1. Se la locuzione *morbus vitiumve* si riferisce ai soli *vitia corporis*, i *vitia animi* possono esser fatti valere mediante apposite *stipulationes*. L'editto edilizio contemplando solo i difetti del corpo, per quelli dell'animo copriva *nominatim* i soli casi dell'*erro* e del *fugitivus* (cfr. *infra*) mentre per tutti gli altri *vitia animi* il *venditor* doveva rispondere *ex edicto* solo se si era impegnato in base ad un *dictum promissumve*. Cfr. V. Arangio-Ruiz, *La compravendita*, *op. u. cit.*, 364; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 39 ss.; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 119 ss.

⁵⁴⁰ D.21.1.1.6 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Si intellegatur vitium morbusve mancipii (ut plerumque signis quibusdam solent demonstrare vitia), potest dici edictum cessare: hoc enim tantum intuendum est, ne emptor decipiatur*. Per non appesantire il contenuto della trattazione non è possibile soffermarsi in questa sede sui singoli *vitia animi*, di cui la bibliografia è ricchissima. Su di essi, oltre ai classici testi di V. Arangio Ruiz, *La compravendita*, *op. u. cit.*, 361 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 7 ss., si veda anche L. Manna, *Actio redhibitoria*, *op. u. cit.*, 39 ss., 55 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 191 ss., e, più di recente, M.P. Cocatre-Zilgien, *La rédhhibition de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, in *Pouvoir, santé et société. Actes des premières journées d'histoire du droit de la santé*, *Revue générale de droit médical*, 2008, 25 ss.; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 94 ss.; J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et*

Gli unici vizi dell'animo previsti dal dettato edittale riguardano solo le ipotesi di *servus fugitivus* o *erro*, con in più il vizio giuridico della nossalità⁵⁴¹.

In una rubrica dell'editto, probabilmente di più recente formazione, viene indicato un ulteriore vizio dell'animo, il tentato suicidio, insieme a due vizi giuridici: la commissione da parte dello schiavo di un crimine capitale e il combattimento nell'arena contro le bestie⁵⁴².

Risulta dunque chiaro che i *vitia animi* non davano luogo ad *actio redhibitoria* se non previsti espressamente: quelli mancanti di specifica previsione nell'editto potevano rilevare in base al rapporto di buona fede tra *venditor* ed *emptor* mediante un'*actio ex empto*⁵⁴³.

Tale affermazione però, non sembra perentoria: spesso le tare psichiche possono dare luogo ad azione redibitoria se derivano da un fattore fisico o psicofisico⁵⁴⁴, e, ancora, in alcuni casi

intellectuelles des esclaves en droit romain, in L. Gagliardi, A. Maffi (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 238.

⁵⁴¹ D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): ...*et videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non. Et ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur...* Sul *servus fugitivus* e *erro*, i giuristi si soffermano in D.21.1.17; D.21.1.43.1-2; D.21.1.54. Sul punto, cfr. H. Vincent, *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions édiliciennes sur la vente et la garantie*, cit., 39 ss.; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 33 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita, op. u. cit.*, 364; P. Stein, *Fault in the formation of contract in Roman Law and Scots Law*, Edinburgh – London 1958, 15 ss.; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 120.

⁵⁴² Si vedano le ricostruzioni di V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 365; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 40. A queste figure, secondo fonti non giuridiche (cfr. Cic. *De off.* 3.17.71; Varr. *De re rust.* 2.10.5) si aggiungerebbe, nel I sec. a.C., l'inclinazione al furto, cosa che troverebbe conferma nei documenti della prassi provenienti da Pozzuoli e dalla Dacia, nonché dell'Egitto greco-romano. Cfr., É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 196 ss.; J.A. Straus, *L'achat et la vente des esclaves dans l'Égypte romaine. Contribution papyrologique à l'étude de l'esclavage dans une province orientale de l'Empire romain*, München-Leipzig 2004, 152 ss.; A. Burdese, *rec. a N. Donadio, La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., in *Iura*, 56, 2006-2007, 247 ss.; L. Solidoro Maruotti, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, cit., 87 e *ivi* nt. 74; P. Artz-Grabner, 'Neither a Truant nor a Fugitive': Some Remarks on the Sale of Slaves in Roman Egypt and Other Provinces, in *Proceedings of the Twenty-Fifth International Congress of Papyrology*, Ann Arbor 2007, Ann Arbor 2010, 21 ss.; J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 238.

⁵⁴³ D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): ...*vitium tamen esse, sed vitium animi, non corporis, ideoque redhiberi non posse, quoniam aediles de corporalibus vitii loquuntur: attamen ex empto actionem admittit*. La responsabilità del *venditor* per mancata dichiarazione dei *vitia animi* dello schiavo si configura solo se egli li abbia dolosamente taciuti, rispondendone con l'*actio ex empto*. Sarà infatti Viviano ad estendere l'*actio empti* fondata sul dolo del *venditor* a quelle fattispecie in cui i venditori di schiavi normalmente non assumevano una garanzia in ordine all'assenza di un vizio, che non fosse ricompreso nell'editto (cfr. D.21.1.1.10), affermazione resa in maniera più decisa da Ulpiano, in D.21.1.4.4, in cui si dice che il *vitium animi* dà luogo a *redhibitoria* nel caso in cui il venditore abbia espressamente dichiarato che lo stesso non esiste. Cfr. F. Haymann, *Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache*, cit., 72 ss.; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 177 ss.; L. Solidoro Maruotti, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, 85; L. Manna, *Actio redhibitoria, op. u. cit.*, 41 ss.; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 3 ss.

⁵⁴⁴ Cfr. D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Sed si vitium corporis usque ad animum penetrat, forte si propter febrem loquantur aliena vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, in quos id animi vitium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse*. L. Manna, *Actio redhibitoria, op. u. cit.*, 46, considera il passo genuino, non ritenendo l'opinione di Ulpiano "rivoluzionaria": pur aprendo alla possibilità di considerare i vizi dell'animo ai fini dell'*actio redhibitoria*, sono tuttavia presi in considerazione solo quei vizi che derivano da stati somatici. Non a caso, G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 7; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 34 ss., hanno ritenuto tali difetti come facenti parte della categoria dei *vitia corporis*. L'opinione espressa da

vengono considerate a fini redibitori alcune fattispecie che rendono così meno rigida la regola dell'esclusione dei *vitia animi* del campo di applicazione del dettato edittale⁵⁴⁵.

Così, ad esempio, è stata sostenuta in dottrina la rilevanza *ex edicto* della follia, sebbene entro certi limiti e cioè come malattia riconducibile ad una situazione fisica⁵⁴⁶.

In un testo ulpiano in cui è contenuto il parere di Pomponio, se da un lato risulta l'esclusione dal dettato edilizio e dunque della redibitoria per i giocatori e gli ubriacconi, i golosi, gli impostori, i bugiardi e gli attaccabrighe⁵⁴⁷, per un *mancipium* così *fatuum vel morionem* tale da non potersene servire⁵⁴⁸, il giurista adrianeo ritiene che per alcune di queste alterazioni vi sia *vitium*, con

Ulpiano nel frammento in esame spesso viene confermata dalla lettura di D.21.1.1.9 in cui è riportato il parere di Viviano per il quale "*interdum tamen, inquit, vitium corporale usque ad animum pervenire et eum vitare*". Cfr. P. Stein, *Fault in the formation of contract in Roman Law and Scots Law*, cit., 16 ss. Già i medici greci avevano scoperto che i problemi mentali traevano uno squilibrio dagli umori nel corpo, con la possibilità per le patologie mentali e le passioni di ricadere sul corpo stesso. Sulla categoria dei vizi dell'animo derivanti da stati somatici come diretta conseguenza dell'influsso delle conoscenze mediche e filosofiche, cfr. F. Zuccotti, "*Furor haereticorum*". *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, cit., 51 ss.; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 148 ss.; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 57 ss.; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 95 ss.

⁵⁴⁵ Cfr. D.21.1.4.4 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *In summa si quidem animi tantum vitium est, redhiberi non potest, nisi si dictum est hoc abesse et non abest: ex empto tamen agi potest, si sciens id vitium animi reticuit: si autem corporis solius vitium est aut et corporis et animi mixtum vitium, redhibitio locum habebit*. Cfr. L. Manna, *Actio redhibitoria*, op. u. cit., 42 nt. 23; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 2.

⁵⁴⁶ Cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.15: *Verba Masuri Sabini apposui ex libro iuris civilis secundo: "Furiosus mutusve cuive quod membrum lacerum laesumve est aut obest, quo ipse minus aptus sit, morborum sunt"*, in cui il *furiosus* è identificato come un *morbosus*; D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Aliquando etiam redhiberi mancipium debet, licet aestimatoria, id est quanto minoris, agamus: nam si adeo nullius sit pretii, ut ne expediat quidem tale mancipium domini habere, veluti si furiosum aut lunaticum sit, licet aestimatoria actum fuerit, officio tamen iudicis continebitur, ut reddito mancipio pretium recipiatur*, in cui è riconosciuta la possibilità di dar luogo alle azioni edilizie nel caso di uno schiavo senza valore, se pazzo o lunatico. Sul punto, cfr. C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 151 ss. Paolo ha considerato il criterio economico del valore (inferiore) dello schiavo: l'azione edilizia poteva fondarsi sulla difficoltà di impiegare il *mancipium* all'attività cui era stato adibito dal suo padrone. Cfr. A. Guarino, *Tagliacarte*, in *Labeo*, 26, 1980, 274; E. Parlamento, *Servus melancholicus*, op. u. cit., 8 ss.; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 120 nt. 79. Se l'esclusione dei *vitia animi* dal campo dei vizi redibitori è assoluta in Ulpiano, non lo stesso può dirsi per gli altri giureconsulti. Così A. Pezzana, *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, cit., 185 ss. Su queste tipologie di schiavi, cfr. *infra* part. II, § 4.9.

⁵⁴⁷ Cfr. D.21.1.4.2 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Sul *servus aleator*, cfr. M. Kuryłowicz, '*Servus aleator*', in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano 1983, 527 ss.; ID., *Das Glücksspiel im römischen Recht*, in *ZSS.*, 115, 1985, 204 nt. 86. Il caso del *servus vinarius* (aggettivo ricorrente nelle fonti giuridiche anche in D.21.1.25.6) è analizzato da A. Watson, *Studies in Roman Private Law*, London 1991, 245 ss. Sul *vinarius* e il *mendax*, cfr., inoltre, la testimonianza di Cic. *De off.* 3.23.91: *In mancipio vendundo dicenda ne vitia non ea quae nisi dixeris redhibeatur mancipium iure civili sed haec mendacem esse aleatorem furacem ebriosum*. Si veda, su questi temi, N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 68 ss. e 128 e per un approfondimento, cfr. part. II, § 4.7.

⁵⁴⁸ D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). La responsabilità del venditore per aver consegnato un *mancipium fatuus* o *morio* potrebbe sorgere se egli, mediante *dictum et promissum*, ha assicurato che lo schiavo sia dotato di determinate abilità rilevanti per il compratore. È sufficiente che lo schiavo non sia stolto, ma tale da poter offrire all'*emptor* una certa utilità: la promessa o la dichiarazione non impegnano infatti il *venditor* a prestare uno schiavo *valide sapiens*. Sul punto, E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 39 ss.; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 119; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 7. Per un'analisi approfondita del *servus fatuus* e *morio*, cfr. *infra* part. II, § 4.8.

una precisazione ulteriore: mentre i vocaboli *vitii morbique* sembrano riferirsi ai corpi, il venditore sarà tenuto dai vizi dell'animo solo se lo aveva promesso⁵⁴⁹.

Va notato che nell'editto edilizio sono indicati tassativamente quei morbi e vizi che determinano l'esercizio dell'*actio redhibitoria* o dell'*actio aestimatoria* senza che si faccia mai ricorso alla categoria dei *vitia corporis* e dei *vitia animi*: i giuristi fino al primo principato si limitano a commentare i singoli casi previsti dal dettato edittale⁵⁵⁰.

⁵⁴⁹ D.21.1.4.2 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Item aleatores et vinarios non contineri edicto quosdam respondisse Pomponius ait, quemadmodum nec gulosos nec impostores aut mendaces aut litigiosos*; D.21.1.4.3 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Idem Pomponius ait, quamvis non valide sapientem servum venditor praestare debeat, tamen, si ita fatuum vel morionem vendiderit, ut in eo usus nullus sit, videri vitium. Et videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non. Et ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur: hoc enim animi vitium est, non corporis. Unde quidam iumenta pavida et calcitrosa morboris non esse adnumeranda dixerunt: animi enim, non corporis hoc vitium esse.* Come già detto, l'editto edilizio si riferisce solo ai difetti del corpo, per quelli dell'animo esso prevedeva *nominatim* i soli casi dell'*erro* e del *fugitivus* (cfr. D.21.1.4.3). Per tutti gli altri vizi dell'animo il *venditor* doveva rispondere in base all'editto edilizio solo se risultava impegnato in base ad un *dictum promissumve*. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 43 ss., osserva che Pomponio ha posto in essere una "scissione tra i *vitia animi* ritenendo che il venditore non dovesse dichiarare quei difetti di natura psichica che venivano a risolversi in mere deficienze morali o imperfezioni del carattere, mentre fosse tenuto a palesare (e costituissero perciò vizi redibitori) quelle tare che fossero di tale gravità da escludere la possibilità di utilizzazione dello schiavo. La chiave di lettura del pensiero di Pomponio va ricercata con ogni evidenza in un criterio economico di valutazione del *vitium*". Sul punto, cfr. C. Ferrini, *Viviano – Prisco Fulcinio*, in *Opere*, II, cit., 78, che sottolinea come la dottrina viviana trionfasse per opera di Pomponio, mentre C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 150 ss., pur riconoscendo che Pomponio si muove sulla scia di Viviano, tuttavia l'esistenza di pareri diversi sarebbe rafforzata dalla frase "*quidam respondisse non contineri edicto*". Per N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 127 ss., D.21.1.4.2 e D.21.1.4.3 fino a *videri vitium* si riferiscono alle riflessioni di Pomponio, mentre il prosieguo del paragrafo e anche D.21.1.4.4 è da attribuirsi ad Ulpiano.

⁵⁵⁰ Si nota così la tendenza prettamente casistica della giurisprudenza romana ad affrontare caso per caso il problema se un determinato difetto del servo possa considerarsi o meno ai fini dell'esperibilità dell'*actio redhibitoria*, su cui si veda il lavoro di L. Vacca, *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano. Ristampa con appendice*, Milano 1982, 93 ss. Così Catone (cfr. D.21.1.10.1) e sulla sua scia Servio (cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.12) che si concentrano sul concetto di *morbus*, mentre Aulo Ofilio (cfr. D.21.1.8; D.21.1.10 pr.) esamina la *sanitas* del servo in base alla presenza di un morbo o di un vizio dando anche una definizione di *fugitivo* (D.21.1.17 pr.: *Quid sit fugitivus, definit Ofilius: fugitivus est, qui extra domini domum fugae causa, quo se a domino celaret, mansit*). Trebazio Testa parla di *vitium corporis* ma non facendone una categoria generale, come risulta in D.21.1.6.1: *Trebatius ait impetiginosum morbosum non esse, si eo membro, ubi impetigo esset, aequae recte utatur: et mihi videtur vera Trebatii sententia*; e in D.21.1.12.4: *Is cui os oleat an sanus sit quaesitum est: Trebatius ait non esse morbosum os alicui olere, veluti hircosum, strabonem: hoc enim ex illuvie oris accidere solere. Si tamen ex corporis vitio id accidit, veluti quod iecur, quod pulmo aut aliud quid similiter dolet, morbosus est.* Anche Labeone risulta legato all'editto degli edili, come si vede dalla definizione che dà di *morbus* (Gell. *Noct. Att.* 4.2.3: *morbus est habitus cuiusque corporis contra naturam, qui usum eius facit deteriorem*, su cui cfr. D.21.1.1.7), di *fugitivus* ed *erro* (D.21.1.17.14) e dall'esame dei casi specifici in modo da ricondurli o meno tra quelli che danno luogo ad *actio redhibitoria* o *quanti minoris*. Ancora, Masurio Sabino, che si occupa delle fattispecie da inserire nell'ambito del *morbus vitiumque* edittale (cfr. D.21.1.9; D.21.1.14 pr.): tra queste il *furius* è qualificato come un *morbosus* (cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.15). Cassio, citato da Venuleio si esprime sul *morbus sonticus* (cfr. D.50.16.113; D.21.1.65.1) e sul *fugitivus* (D.21.1.17.2), così come Proculo che si occupa di quest'ultimo (cfr. D.21.1.17.4). La definizione di Celio Sabino di *vitium* ha una portata tale da ricomprendere in sé il *morbus* (Gell. *Noct. Att.* 4.2.5), trattando del *morbus vitiumve* edilizio (D.21.1.1.7; Gell. *Noct. Att.* 4.2.3-5) e del *fugitivus errove* (cfr. D.21.1.17.1). Egli riconduce alcuni comportamenti atipici degli schiavi nell'ambito del *vitium*, non parlando però di *vitium animi* o *vitium corporis*. In particolare, per i *vitia animi*, a causa della loro molteplicità e della conseguente difficoltà di coglierne gli aspetti comuni, mal si prestavano ad essere riassunti sotto una previsione normativa generale, come poteva essere quella edilizia: per questi vizi non c'è alcun tentativo di definizione da parte dei giuristi romani, che invece preferiscono concentrarsi di volta in volta sui singoli difetti. Sul punto, N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 122. Per una ricostruzione del concetto di *vitium animi* e *vitium corporis* presso i

La categoria dei vizi corporali è stata utilizzata in relazione a quella dei vizi dell'animo da Viviano⁵⁵¹ e Venuleio⁵⁵², mentre in Ulpiano ha carattere generale⁵⁵³, sebbene entrambe fossero già conosciute in letteratura⁵⁵⁴ e filosofia⁵⁵⁵.

giuristi dell'età repubblicana, tardo repubblicana e del primo principato si veda R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 191 ss.

⁵⁵¹ Cfr. D.21.1.1.9-10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Su Viviano e la sua collocazione temporale (I secolo d.C.), cfr. C. Ferrini, *Viviano*, cit., 71 ss.; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 13 ss. La categoria dei *vitia corporis* e dei *vitia animi* non figura in Pomponio, di poco successivo a Viviano: il giurista si limita ad escludere dal novero dell'editto edilizio il caso dei *mancipia* ubriaconi, giocatori, golosi, impostori, bugiardi e attaccabrighe, che secondo il criterio viviano risulterebbero affetti da *vitia animi*. Cfr. D.21.1.4.2 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Item aleatores et vinarios non contineri edicto quosdam respondisse Pomponius ait, quemadmodum nec gulosos nec impostores aut mendaces aut litigiosos*, frammento che va confrontato con Cic. *De off.* 3.23.91: *In mancipio vendundo dicenda ne vitia non ea quae nisi dixeris redhibeatur mancipium iure civili sed haec mendacem esse aleatorem furacem ebriosum*. É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 128 nt. 27.

⁵⁵² Cfr. D.21.1.65 pr. (Ven. 5 *act.*). Per la datazione di questo giurista (II secolo d.C.) si veda il testo di G. Galeno, *I testi attribuiti a Venuleio e Claudio Saturnino*, Napoli 1981. L'uso dell'espressione *vitium animi vel corporis* si ritrova oltre che in Viviano, Venuleio e Ulpiano, anche in un frammento di Macro in tema di congedo militare (*missio*) che può avere tra cause: *honestia* (onore), *causaria* (motivi di salute) e *ignominiosa* (infamia): in particolare, il congedo per motivi di salute si realizzava quando si veniva dichiarati idonei per un difetto del corpo o della mente. Cfr. D.49.16.13.3 (Macer 2 *de re milit.*): *...causaria, cum quis vitio animi vel corporis minus idoneus militiae renuntiat*... su cui si veda il recente contributo di V.M. Minale, *Per uno studio dei frammenti dal De re militari di Macro*, in *TSDP.*, 6, 2013, online con bibliografia.

⁵⁵³ In Ulpiano (cfr. D.21.1.4.3) l'espressione *morbis vitiumve*, essendo riferita solo *ad corpora*, è contenuta nell'unica categoria dei *vitia corporis*: per lui morbo e vizio sono irrilevanti ai fini della tutela edilizia (cfr. D.21.1.1.7: *ego puto aediles tollendae dubitationis gratia bis κατὰ τοῦ αὐτοῦ idem dixisse, ne qua dubitatio superesset*), ma è necessario un *vitium corporis* incidente sull'*usus* e sul *ministerium* del *mancipium*. Cfr. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 104, secondo cui è "proprio il giurista severiano a fondare il limite di vigenza dell'editto ai morbi e ai vizi corporali in forza di una esegesi ex contrario. L'editto menziona espressamente *erro* e *fugitivus*, che sono *animi vitia*. Se dunque la redibitoria per *animi vitia*, non *corporis*, richiede un espresso richiamo normativo, negli altri casi solo i *corporis vitia* conducono alla redibitoria. L'argomentazione è sostanzialmente ulpiana". La categoria dei *vitia corporis*, utilizzata in maniera isolata rispetto a quella dei *vitia animi*, si ritrova in Trebazio Testa: D.21.1.12.4 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Is cui os oleat an sanus sit quaesitum est: Trebatius ait non esse morbosum os alicui olere, veluti hircosum, strabonem: hoc enim ex illuvie oris accidere solere. Si tamen ex corporis vitio id accidit, veluti quod iecur, quod pulmo aut aliud quid similiter dolet, morbosus est*; D.21.1.14.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *De sterili Caelius distinguere Trebatium dicit, ut, si natura sterilis sit, sana sit, si vitio corporis, contra*; in Marciano: D.30.114.5 (Marcian. 8 *inst.*): *Si quid alicui licite fuerit relictum vel ius aliud, quod ipse quidem propter corporis sui vitium vel propter qualitatem relictum vel aliam quamcumque probabilem causam habere non potuit, alius tamen hoc habere potuit: quanti solet comparari, tantam aestimationem accipiet*; e Modestino: D.1.7.40.2: (Mod. 1 *diff.*): *Spado adrogando suum heredem sibi adsciscere potest nec ei corporale vitium impedimento est*; D.50.16.101.2 (Mod. 9 *diff.*): *Verum est 'morbis' esse temporalem corporis inbecillitatem, 'vitium' vero perpetuum corporis impedimentum, veluti si talum excussit: nam et luscus utique vitiosus est*. Sul punto, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 194 ss.

⁵⁵⁴ Sen. *Epist.* 11.1: *Nulla enim sapientia naturalia corporis aut animi vitia ponuntur: quidquid infixum et ingenitum est lenitur arte, non vincitur*; Cic. *De fin.* 5.12.35: *Corporis igitur nostri partes totaque figura et forma et statura quam apta ad naturam sit, apparet, neque est dubium, quin frons, oculi, aures et reliquae partes quales propriae sint hominis intellegatur. Sed certe opus est ea valere et vigere et naturales motus ususque habere, ut nec absit quid eorum nec aegrum debilitatumve sit; id enim natura desiderat. Est autem etiam actio quaedam corporis, quae motus et status naturae congruentis tenet; in quibus si peccetur distortionem et depravationem quadam aut motu statu deformi, ut si aut manibus ingrediatur quis aut non ante, sed retro, fugere plane se ipse et hominem ex homine exuena naturam odisse videatur. Quam ob rem etiam sessiones quaedam et flexi frantique motus, quales protervorum hominum aut mollium esse solent, contra naturam sunt, ut, etiamsi animi vitio id eveniat, tamen in corpore immutari hominis natura videatur*; *Tusc.* 4.13.28: *Quo modo autem in corpore est morbus, est aegrotatio, est vitium, sic in animo*.

⁵⁵⁵ Cfr. C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 102 ss., che ripercorre le definizioni filosofiche in tema di *anima* e di *corpus*, partendo dall'antica Grecia con le concezioni platoniche, fino a Seneca.

È infatti dal I secolo a.C. che i giuristi cominciarono a interessarsi a quei comportamenti attinenti l'indole dell'essere umano, chiedendosi se alcune condizioni legate all'*animus* o alla *sanitas* del *mancipium* potessero dirsi rilevanti per configurare una responsabilità *ex edicto*⁵⁵⁶.

Il primo di questi ad utilizzare le espressioni *vitium corporis* e *vitium animi* è Viviano: per lui un servo affetto da vizi dell'animo è sano; è tuttavia possibile esperire l'*actio ex empto*⁵⁵⁷, mentre l'*actio redhibitoria* potrà essere esercitata se il *vitium corporis usque ad animum penetrat*⁵⁵⁸.

La distinzione tra *vitia corporis* e *vitia animi* è riadottata nel II secolo d.C. da Venuleio per il quale sono *vitia animi*, piuttosto che *vitia corporis*, la volontà del *mancipium* di assistere assiduamente agli spettacoli, il fissare con attenzione i quadri, l'essere bugiardo⁵⁵⁹.

Sarà infine Ulpiano a riprendere, in diversi luoghi, la contrapposizione, astraendo le due categorie per giungere a formulare quei principi espressi in D.21.1.4.3⁵⁶⁰ e D.21.1.4.4⁵⁶¹.

⁵⁵⁶ Cfr. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 194 ss.

⁵⁵⁷ Cfr. D.21.1.1.9-11; D.21.1.4 pr. – 1. Il contenuto di questi frammenti sarà esaminato in maniera approfondita nei paragrafi successivi. Si ricorda, in questa sede, la ricostruzione di O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, Leipzig 1889, c. 1226 fr. 1760; D.21.1.1.9; D.21.1.1.10; D.21.1.1.11; D.21.1.4 pr.; D.21.1.4.1. Viviano è dunque uno strenuo sostenitore dell'esclusiva applicazione delle disposizioni edilizie ai *mancipia* colpiti da difetti fisici. Tale posizione è stata letta (in particolare, cfr. C. Ferrini, *Viviano*, cit., 78 ss.) come un'opposizione all'atteggiamento di chi giustifica la *redhibitoria* anche per il servo affetto da vizi dell'animo argomentando ciò sulla base dell'impossibilità di utilizzarlo da parte dell'*emptor*. Sull'esperibilità dell'*actio ex empto* nella visione viviana, cfr. N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 125 ss.

⁵⁵⁸ D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). L'estensione della tutela *ex edicto* è giustificata dal collegamento tra *vitium animi* e *vitium corporis*, come tra l'altro è stato interpretato nella Glossa *Posse* a D.21.1.4.1: "*propter vitium corporis*". Sul dibattito relativo alla concessione viviana della *redhibitoria* per i *vitia animi* derivanti dai *vitia corporis*, cfr. part. II, § 4.2.

⁵⁵⁹ D.21.1.65 pr. (Ven. 5 *actionum*): *Animi potius quam corporis vitium est, veluti si ludos adsidue velit spectare aut tabulas pictas studiose intueatur, sive etiam mendax aut similibus vitiis teneatur*. I *vitia animi* richiamati da Venuleio evocano quelle ipotesi già elencate da Pomponio per le quali pure escludeva l'*actio redhibitoria*, riconoscendo invece l'*actio empti*: è il caso del *servus mendax* di D.21.1.4.1. L'*aut similibus vitiis teneatur* con cui il testo si chiude farebbe pensare a una responsabilità del venditore oltre che per i difetti indicati anche per altri simili. G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, Tübingen 1913, 76, ha ritenuto il testo in esame una glossa postclassica. Sul frammento di Venuleio, cfr. in particolare, F. Lucrezi, *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, Napoli 1984, 147 ss. (su cui, anche le *rec.* di A. Bürge, in *ZSS.*, 96, 1986, 566; e di G. Coppola, in *Index*, 16, 1988, 403), il quale a proposito di individuare come vizio dello schiavo il fatto di soffermarsi ad osservare i quadri, lo giustifica con la necessità che essi lavorassero senza distrarsi o, addirittura, nella difesa della fruizione esclusiva della nobile arte di ammirare le *tabulae pictae*. Sull'argomento, cfr., inoltre, F. Horak, *Ästhetische Probleme bei den römischen Juristen*, in *Jura*, 8, 1987, 158; A. Carcaterra, *Concezioni epistemiche dei giuristi romani*, in *SDHI.*, 44, 1988, 64; N. Donadio, *La tutela del compratore, op. u. cit.*, 132 ss.; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 80 nt. 96.

⁵⁶⁰ D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*), su cui si veda *supra*.

⁵⁶¹ D.21.1.4.4 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *In summa si quidem animi tantum vitium est, redhiberi non potest, nisi si dictum est hoc abesse et non abest: ex empto tamen agi potest, si sciens id vitium animi reticuit: si autem corporis solius vitium est aut et corporis et animi mixtum vitium, redhibitio locum habebit*. Per Ulpiano, dunque, la *redhibitoria* non si concede per i *vitia animi* ma per i *vitia corporis et animi mixtum vitium* (cioè un difetto fisico e psicologico combinato), mentre l'*actio empti* è concessa se il *venditor* aveva consapevolmente taciuto la presenza di un vizio dell'animo. Sul frammento, A. De Medio, *Il patto di non prestare l'evizione e il dolo del venditore nel diritto romano classico*, in *BIDR.*, 16, 1904, 30 e *ivi* nt. 2 che esclude nel diritto classico l'ammissibilità dell'*actio empti* basata sul dolo del venditore per un vizio che non dà luogo alle azioni edilizie, ritenendo il paragrafo una *summa* che è stata aggiunta dei commissari; F. Schulz, *Einführung in das Studium der Digesten*, cit., 35; R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 126, reputa il testo un'aggiunta pre-giustiniana. Sull'espressione *mixtum*

4. La casistica dei vicia animi in relazione alla furia

Il titolo 21.1 del Digesto presenta un interessante spaccato in relazione alla compravendita di *mancipia* affetti da patologie inerenti la sfera dell'alterazione psichica⁵⁶².

Ulpiano sottolinea, spesso citando Viviano, che l'*actio redhibitoria* a favore dell'acquirente di uno schiavo copre solo i difetti fisici latenti, non i difetti psicologici e morali⁵⁶³.

Ci si è chiesti, però, come mai *vitium* nell'editto degli edili curuli significasse soltanto *vitium corporis* e non includesse anche il *vitium animi*, se nel latino a partire da Plauto il secondo senso è quello predominante: proprio questa maggiore diffusione linguistica di vizio come riferito ai difetti morali ha portato a domandarsi come mai gli edili, laddove il venditore è costretto a rivelare i *morbi*

vitium, considerata dalla dottrina maggioritaria non classica, A. Berger, *Miszellen aus der Interdik-tenlehre*, in *ZSS.*, 36, 1915, 217 ss.; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 256 e 257 nt. 49 a favore invece della classicità del passo, così come A. Pezzana, *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, cit., 193 nt. 30; P. Stein, *Fault in the formation of contract in Roman Law and Scots Law*, 17 ss. Si veda, inoltre, H. Honsell, *'Quod interest' im bonae-fidei-iudicium. Studien zum römischen Schadensersatzrecht*, cit., 85 e ivi nt. 95; D. Liebs, *Gemischte Begriffe im römischen Recht*, in *Index*, 1, 1970, 148; M. Memmer, *Der "schöne Kauf" des "guten Sklaven". Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, cit., 24; M. Talamanca, s.v. «Vendita in generale (dir. rom.)», cit., 445 nt. 1468; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 43; L. Vacca, *Ancora sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'actio empti in età classica*, cit., 65 e ivi nt. 57; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 150 ss.; A. Wacke, *Zur Folgen-Berücksichtigung bei der Entscheidungsfindung besonders mittels deductio ad absurdum*, in J.F. Gerkens, H. Peter, P. Trenk-Hinterberger, R. Vigneron (a cura di), *Mélanges Fritz Sturm*, I, Liège 1999, 562 ss.; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 129 e 168 nt. 51. Per R. Ortu, «Aiunt aediles ...». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 237 ss., in questo passo il giurista severiano pone in essere un'operazione di sintesi che rappresenta il punto di arrivo di un percorso interpretativo risalente alla giurisprudenza dell'età repubblicana, individuando nell'espressione *corporis et animi mixtum vitium un tertium genus di vitia* in cui egli racchiude le fattispecie vivianee dei cosiddetti *vicia animi* cagionati da *vicia corporis* espresse in D.21.1.1.9 e D.21.1.4.1.

⁵⁶² Esso mostra l'infelice realtà dello schiavo travagliato dalla follia, *furiosus* (D.21.1.43.6), dunque, ma anche *fatuum vel morionem* (D.21.1.4.3) *melancholicus* (D.21.1.2), φρενητικός (D.21.1.1.9), *bacchatus* (D.21.1.1.10), *quasi demens* (D.21.1.1.10), *insanus* (D.21.1.4.1), *iracundus* (D.21.1.1.9; D.21.1.1.11), *vinarius* (D.21.1.4.2; D.21.1.25.6), *litigiosus* (D.21.1.4.2), con tendenze suicide (D.21.1.1.1; D.21.1.23.3), solo per citare alcune delle possibili forme di alterazione mentale/caratteriale, su cui cfr. *infra*. L'oggetto principale del titolo 21.1 del Digesto non è di certo la cura per il benessere dello schiavo ma è solo indirettamente, e cioè in occasione del contratto di vendita dei *mancipia*, che è possibile scoprire la concezione che i Romani ebbero di loro, considerati contemporaneamente uomini e cose, con la primaria preoccupazione da parte del *dominus* che il disturbo mentale non andasse ad intaccare l'uso del *servus* stesso. Sul punto, N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 378; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 57 ss. Sull'interesse da parte dei giuristi romani in relazione al tema della follia, cfr. G. De Simone, *La ricerca sulla follia dei giuristi romani. Una storia poco conosciuta*, in *Il sogno della farfalla*, 2, 2005, 30-52.

⁵⁶³ Cfr. D.21.1.4.3: *Videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora*; D.21.1.4.4: *In summa si quidem animi tantum vitium est, redhiberi non potest*. In D.21.1.1.10 il giurista di Tiro richiama Viviano per lo stesso motivo e a proposito della mania religiosa: *vitium tamen esse sed vitium animi, non corporis, ideoque redhiberi non posse, quoniam aediles de corporalibus vitiis loquuntur: attamen ex empto actionem admittit*. Si ribadisce ancora una volta che la categoria dei *vicia animi*, essendo difficilmente inquadrabile, escludeva generalmente la possibilità per l'*emptor* di esercitare la *redhibitoria*: il venditore, infatti, aveva solo il dovere di dichiarare quelle malattie e difetti del corpo che colpivano il *mancipium*, ma non anche quello di denunciare i *vicia* appartenenti alla categoria dei *vicia animi*, tranne per quelli espressamente previsti dall'Editto per i quali era imposta tale dichiarazione, e per quelli che fossero conseguenza di un vizio corporale; semmai, si poteva esperire l'*actio ex empto*. Il *vitium animi* comporta esercizio dell'*actio redhibitoria* anche nel caso in cui il venditore ha espressamente escluso la sua presenza. Cfr. D.21.1.4.4. Sul punto, part. II, § 3.

e i *vitia* di cui il *mancipium* sia affetto, non abbiano aggiunto la parola *corporis* se intendevano coprire solo i difetti fisici⁵⁶⁴.

Prove verso una interpretazione più ampia della parola *vitia*, si potrebbero avere da Orazio⁵⁶⁵ e, nella tarda Repubblica, da Cicerone che però sembra attribuire un senso piuttosto ambiguo alla parola⁵⁶⁶.

La rilevanza, poi, di un difetto psichico ai fini del dettato edilizio si ritrova nelle parole di Masurio Sabino nell'opera gelliana, in cui il *furiosus* è definito *morbosus*⁵⁶⁷.

⁵⁶⁴ Cfr. H. Vincent, *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions ediliciennes sur la vente et la garantie*, cit., 44 ss., che però ha risolto il problema sostenendo una visione materialistica del *vitium*, anche psicologico, da parte dei Romani. Di questa questione si è interessato, in particolare, D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, cit., 69, per il quale l'editto copriva entrambi i tipi di vizi occulti, sia fisici che morali. Lo studioso, infatti, rileva la ricorrenza della parola *vitium* in Plauto in tutto 33 volte: interessante risulta l'espressione *vitio vortere*, inteso come "fare i conti con un difetto, un errore", che ricorre 8 volte: in tutte queste occorrenze, nota Cloud, il difetto è del tutto o in gran parte di tipo morale. Cfr. Plaut. *Amph.* 1142; *Asin.* 450; *Capt.* 259; *Epid.* 108, 431, *Mil.* 1350; *Pers.* 387; *Rud.* 700. Tutte, tranne quattro delle altre ricorrenze plautine (cfr. *Most.* 107; 275; 826; *Mil.* 729) si riferiscono al vizio in termini etici [cfr. *Amph.* 402; *Asin.* 898; *Aul.* 745 (*vini vitio atque amoris*); *Cas.* 584; *Cist.* 120; *Curc.* 469; *Epid.* 110; *Merc.* 18, 596; *Mil.* 423; *Pers.* 49, 387; *Poen.* 251, 1203; *Pseud.* 1250; *Stich.* 121; *Truc.* 190, 612, 828 (*animi impos vini vitio*)]. Il materiale plautino dà spunto al Cloud di concludere che nel latino ordinario, nel momento in cui gli edili curuli hanno creato l'*actio redhibitoria*, il senso morale e psicologico di *vitium* era saldamente riconosciuto e che probabilmente era il senso predominante. Altri autori che egli richiama a supporto della sua tesi sono Catone, Accio, Stazio, ma soprattutto Terenzio in cui, dei 17 esempi di *vitium*, nessuno si riferisce a difetti fisici (cfr., ad esempio, *Hec.* 2, 112, 154, 270, 542; *Ad.* 5, 418, 833, 953; *Heaut.* 30, 1021; *An.* 8; *Eun.* 59). Conclude il Cloud, *ibidem*: "It is puzzling therefore that, while the mid-republican literary evidence attests that *vitium* is normally used of moral or character failings and is only once used of a human being's physical defects, the imperial jurists claim that in the curule aediles' edict the word is only used of physical defects. Without the assertions of Vivianus and Ulpian we would have assumed automatically that the edict covered both sorts of latent defects".

⁵⁶⁵ Hor. *Sat.* 2.3.281-286: *Libertinus erat, qui circum compita siccus lautis mane senex manibus currebat et 'Unum quid tam magnum?' addens, 'unum me surpitem morti! Dis etenim facile est' orabat, sanus utrisque auribus atque oculis; mentem, nisi litigiosus, exciperet dominus, cum venderet*. Se, quindi, il proprietario vende lo schiavo senza menzionare che è un maniaco religioso, sarebbe stato perseguibile da parte dell'acquirente, dovendo comunque menzionare anche i vizi corporali (*sanus utrisque auribus atque oculis*). Sul passo, e l'affinità con il servo che corre intorno ai templi delirando di D.21.1.1.10, cfr. *infra* part. II, § 4.3. Cfr., inoltre, il commento di Porfirio su queste linee: *Quia hi qui vendunt mancipia solent hoc adicere: sanum corpore et animo*. Similmente Ps. Acro: *Iuris erat apud veteres ut cum servum distraheret quis, eius omnia vitia vel animae vel corporis publicaret*. In questo passo in realtà chi parla non è Orazio, piuttosto, egli riporta una lezione dello stoico Damasippo sul tema "tutti sono pazzi tranne il saggio": potrebbe trattarsi di una ripresa stoica dei diritti dell'acquirente. Sul paradosso stoico per cui tutti gli uomini sono folli, cfr. Diog. *Laert.* 8.124; Cic. *Mur.* 61; *Parad.* 4.27; *Tusc.* 3.4, 3.9. Secondo alcuni Orazio potrebbe riferirsi a un'*actio ex empto*, non a un'*actio redhibitoria*, e, su quest'aspetto, si veda N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliae e actio empti*, cit., 135; D. Cloud, *The Actio Redhibitoria, op. u. cit.*, 70; R. Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico*, Napoli 2014, 152 ss.

⁵⁶⁶ Se infatti Cic. *De Off.* 3.91 sembrerebbe escludere i *vitia animi* (*Haec sunt quasi controversiae iura Stoicorum. In mancipio vendendo dicendane vitia, non ea, quae nisi dixeris, redhibeatur mancipium iure civili, sed haec, mendacem esse, aleatorem, furacem, ebriosum. Alteri dicenda videntur, alteri non videntur*), laddove è detto che Antipatro (*alteri...*) pensava che alcune carenze morali in uno schiavo dovessero attivare un'*actio redhibitoria* anche se l'editto riguardava solo i difetti fisici, in *De Off.* 3.71 sembrerebbe includerli: *in mancipiorum venditione venditoris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium*, poiché in tal caso, argomenta D. Cloud, *The Actio Redhibitoria, op. u. cit.*, 71 nt. 15: "Since *sanitas* includes mental as well as physical soundness in Ciceronian Latin and theft is indubitably not a physical defect, we might reasonably infer that Cicero did think that the edict included moral defects".

⁵⁶⁷ Gell. *Noct. Att.* 4.2.15: *Verba Masuri Sabini apposui ex libro iuris civilis secundo: "Furiosus mutusve cuive quod membrum lacerum laesumve est aut obest, quo ipse minus aptus sit, morbosi sunt"*. Sabino vede la follia come *morbosus* e quindi implicitamente ne fa oggetto dell'editto degli edili sulla base del criterio per cui tutto ciò che altera l'utilità di

Lo schiavo può risultare deteriorato non soltanto per un vizio del corpo dunque, ma anche dell'animo⁵⁶⁸, che potrebbe comprometterne l'utilizzo⁵⁶⁹.

Presso gli antichi la psicologia servile è caratterizzata da una profonda affinità con quella infantile: lo schiavo è considerato un eterno bambino⁵⁷⁰ e, al pari di un *adulescens*, la sua personalità era percepita come facilmente influenzabile e debole⁵⁷¹.

Già Platone si era occupato della psicologia del trattamento dello schiavo, essendo la sua fragile mente modificabile dalla fiera autorità o dalla violenza del *dominus*⁵⁷².

Come le malattie fisiche, anche quelle psichiche possono essere di intensità forte, media o leggera, così come congenite, acquisite dall'infanzia o nel corso dell'esistenza: di fronte a una tale

uno schiavo è una malattia. La restituzione del servo per follia o lunaticità è riconosciuta anche da Paolo in D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*).

⁵⁶⁸ D.21.1.25.6 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Hoc autem, quod deterior factus est servus, non solum ad corpus, sed etiam ad animi vitia referendum est...* Sul passo, cfr. U. Wesel, *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs*, cit., 143 e nt. 165; R. Knütel, *Die Haftung für Hilfspersonen im römischen Recht*, in *ZSS.*, 100, 1983, 352 e nt. 40; P. Mader, *Mortuus redhibetur? Eine Untersuchung zum aedilizischen Sachmängelrecht*, cit., 225; M. Kurilowicz, *Das Glückspiel im römischen Recht*, in *ZSS.*, 102, 1985, 211 e nt. 114; L. Maganzani, *La dignità umana negli scritti dei giuristi romani*, in A. Sciarrone Alibrandi (a cura di), *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Lecce 2010, 90. Cfr., inoltre, D.21.1.23 pr. (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Cum autem redhibitio fit, si deterius mancipium sive animo sive corpore ab emptore factum est, praestabit emptor venditori, ut puta si stupratum sit aut saevitia emptoris fugitivum esse coeperit...*

⁵⁶⁹ Sulla visione produttiva dello schiavo come *instrumentum vocale*, ossia strumento pensante, cfr. A. Cardini, *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra tarda Repubblica e medio Impero*, Roma 1988, 34 ss.; A. Postiglione, *La schiavitù nella società e nella cultura antica attraverso le testimonianze degli scrittori greci e latini*, Napoli 1988, 8 ss. Cfr., inoltre, *infra*.

⁵⁷⁰ Cfr., nel mondo greco, le testimonianze letterarie in cui *παῖς* è utilizzato per indicare lo schiavo adulto, come nel caso di Aesch. *Choeph.* 653; Aristoph. *Neph.* 132. Per P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, cit., s.v. «Παῖς», 848 ss.: «παῖδιον n. 'jeune enfant', désigne aussi un jeune esclave de sexe masculin ou féminin". Nelle fonti letterarie latine, invece, si trova spesso il riferimento allo schiavo come *puer* (cfr. Plaut. *Most.* 1.3.150; Cic. *Rosc. Am.* 28.77), mentre sul significato di *puer* nelle fonti giuridiche si veda in particolare D.50.16.204 (Paul. 2 *epit.*), riferibile ad Alfeno Varo: "*pueri*" *appellatio tres significationes habet: unam, cum omnes servos pueros appellaremus: alteram, cum puerum contrario nomine puellae diceremus: tertiam, cum aetatem puerilem demonstraremus*. Cfr. C.T. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionary*, cit., s.v. «Puer», 1486 ss. Anche nelle arti figurative lo schiavo viene rappresentato con una statura inferiore a quella del *dominus*, e spesso privo di barba, proprio come gli *adulescentes*. Cfr. M. Golden, Pais, "Child" and "Slave", in *L'Antiquité classique*, 54, 1985, 91-104; M.M. Sassi, *La scienza dell'uomo nella Grecia antica*, Torino 1988, 30. Sull'utilizzo, invece, nelle fonti giuridiche del termine *homo* per designare lo schiavo, si veda lo studio di M. Miglietta, 'Servus dolo occisus'. *Contributo allo studio del concorso tra 'actio legis Aquiliae' e 'iudicium ex lege Cornelia de sicariis'*, Napoli 2001, 39 ss., il quale ha sostenuto che l'estensione del termine *homo* al *servus* sia avvenuta sulla base di un procedimento logico-giuridico, non filosofico, frutto di interpretazione giurisprudenziale precedente a Gaio, testo analizzato da F. Reduzzi Merola, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 77 ss.

⁵⁷¹ M. Finley, *Una istituzione peculiare?*, in L. Sichirillo (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, Napoli 1979, 134 ss., che a proposito del processo di infantilizzazione dello schiavo parla di un tentativo di "disumanizzare" lo stesso. Sul punto, G. Bonabello, *La 'fabbricazione' dello schiavo nell'antica Roma. Un'antropo-poesi a rovescio*, in F. Remotti (a cura di), *Forme di umanità*, Milano 2002, 69. Lo schiavo poteva risultare corrotto nell'animo o avere una naturale tendenza ad imitare i costumi altrui, come nel caso di colui che fosse divenuto giocatore, ubriacone o bigellone per emulare i compagni di schiavitù o *erro* come conseguenza delle sevizie subite dal *dominus*. Cfr. D.21.1.25.6 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). In tal caso il pretore dispone un'*actio servi corrupti*, per il doppio del valore del *servus*, contro chi abbia attentato la sua moralità (nel caso in cui lo avesse accolto con dolo malevolo, cfr. D.11.3.5 pr.), su cui si veda part. II, § 4.7.

⁵⁷² Plat. *Leg.* 6.776c; 777a.

varietà e complessità del fenomeno dell'alterazione psichica è facile comprendere le esitazioni e le difficoltà degli autori antichi nel descrivere e rappresentare tali disturbi⁵⁷³.

I servi soffrivano il dolore del corpo e della mente allo stesso modo dei liberi, essendo comuni malattie, passioni ed handicap⁵⁷⁴:

Vides a medicis, quamquam in adversa valetudine nihil servi ac liberi differant...

Lo schiavo, come *res Mancipi*, era un bene patrimoniale: ne risulta un'attenzione molto forte al contratto di vendita dello stesso, per tutte le malattie, disturbi e tare che potevano impedire o ostacolare l'utilizzo⁵⁷⁵.

⁵⁷³ I *vitia animi* durante la messa in vendita dello schiavo sul mercato potevano essere più difficili da dichiararsi rispetto ai vizi corporali, non presentando segni visibili. Cfr. D.21.1.1.6 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Si intellegatur vitium morbusve Mancipii (ut plerumque signis quibusdam solent demonstrare vitia), potest dici edictum cessare: hoc enim tantum intuentum est, ne emptor decipiatur.* Nelle perturbazioni mentali gli antichi comprendevano una vasta gamma di moti dell'animo quali la rabbia (*ira*), la paura (*metus*), il dolore (*aegritudo*), l'intossicazione da vino o alcolismo (*ebrietas*), che possono portare alla follia o essere un sintomo della stessa. Cfr. Cic. *Tusc.* 3.4.9: *Omnis autem perturbationes animi morbos, philosophi appellant.* Tra questi, vanno aggiunti i comportamenti perversi, la depressione, il *taedium vitae*, che possono condurre anche al suicidio [cfr., il *taedium vitae* a proposito del soldato autolesionista, che si ferisce nel tentativo di suicidio, D.49.16.6.7 (Men. 3 *de re milit.*), da confrontare con D.48.19.38.12 e PS. 5.31.6, su cui M.R. De Pascale, *Sul suicidio del miles*, in *Labeo*, 31, 1985, 57 ss.]. Sul punto, A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, 1983, 707 ss.; N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 387; M. Kuryłowicz, *Taedium vitae im römischen Recht*, in C. Cascione, C. Masi Doria (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, IV, cit., 2721 ss.; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 59. I vizi come le disabilità modulavano il prezzo di vendita del *servus*. Cfr. Mart. *Epig.* 8.13. *Morio dictus erat: viginti milibus emi. Redde mihi nummos, Gargiliane: sapit.*

⁵⁷⁴ Cfr. Plin. *Epist.* 8.24.5: *Vides a medicis, quamquam in adversa valetudine nihil servi ac liberi differant, mollius tamen liberos clementiusque tractari. Recordare quid quaeque civitas fuerit, non ut despicias quod esse desierit; absit superbia asperitas.* Cfr. B. Isaac, *The Invention of Racism in Classical Antiquity*, Princeton 2004, 399. La *summa divisio* tra uomini liberi e schiavi si trova in Gai. 1.9: *Et quidem summa divisio de iure personarum haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi.* Quando i giuristi fanno riferimento agli squilibri mentali del *servus* essi constatavano l'esistenza di vizi o di malattie dell'animo di cui egli soffriva come un essere umano, e che non erano state rilevate durante la negoziazione del contratto di vendita, configuranti un'interferenza al buon uso dello schiavo che pregiudicava l'acquirente. Questi moti dell'animo erano sempre esistiti fin dall'antichità: la novità stava nella loro presa in considerazione e nella loro formalizzazione in un testo giuridico.

⁵⁷⁵ Gli schiavi avevano uno *status* contraddittorio, essendo considerati come persone con il ruolo di oggetti. Cfr. C. Castello, *Lo schiavo tra persone e cose nell'arcaico diritto romano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, I, cit., 93 ss., ora in *Scritti scelti di diritto romano. Servi filii nuptiae*, Genova 2002, 3 ss.; B. Huwiler, *'Homo et res': Skizzen zur hellenistischen Theorie der Sklaverei und deren Einfluss auf das römische Recht*, in H.A. Ankum, C.A. Cannata, R. Feenstra, Y. Le Roy, J.E. Spruit, P. Weimar, (a cura di), *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg 1993, 207 ss.; A. Metro, *'Personae' e 'status' nell'esperienza giuridica romana*, in *Index*, 28, 2000, 123. Di "reificazione imperfetta" ha parlato E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 395 ss., per indicare una riduzione di uomini a cose non totale, ossia non annullando del tutto l'umanità del *servus*. Cfr., inoltre, J.J. Aubert, *L'esclave en droit romain ou l'impossible réification de l'homme*, in J.M. Larralde (a cura di), *Esclavage et travail forcé, Cahiers de la Recherche sur les droits fondamentaux*, 10, 2012, 20 ss. Il pensiero antico, del resto, mai concepì un assetto sociale senza schiavi, la cui condizione era ritenuta "naturale", come nel caso di Arist. *Polit.* 1.2; 1.5-7; 1.13. Per lo Stagirita i servi sono un bene patrimoniale dotati di anima (cfr. *Polit.* 1.4; *Eth. Nic.* 8.13), mentre Varrone li definisce *instrumentum vocale* del fondo, da distinguersi dall'*instrumentum mutuum* (gli attrezzi) e dal bestiame (*instrumentum semivocale*). Cfr. Varr. *De re rust.* 1.17.1. La metafora dello schiavo come strumento non è un'invenzione varroniana ma si trova già formulata nel IV secolo a.C. in Arist. *Et. Nic.* 8.11.6 (1161b1-4): *ὄφελείται μὲν γὰρ πάντα ταῦτα ὑπὸ τῶν χρωμένων, φιλία δ' οὐκ ἔστι πρὸς τὰ ἄψυχα οὐδὲ δίκαιον. Ἄλλ' οὐδὲ πρὸς ἴππον ἢ βοῦν, οὐδὲ πρὸς δοῦλον ἢ*

Questo *homo*-proprietà doveva essere produttivo per il *dominus*, e dunque era apprezzato anche per le sue capacità psichiche e mentali.

In una situazione in cui l'economia schiavistica conobbe un forte sviluppo, le compravendite dei servi assunsero un ruolo fondamentale, con la conseguente necessità di provvedere a renderle sicure, garantendo l'acquirente della buona qualità del *mancipium* acquistato e della possibilità di poterlo utilizzare e sfruttare per il tipo di attività cui era destinato⁵⁷⁶.

δοῦλος. Οὐδὲν γὰρ κοινόν ἐστιν· ὁ γὰρ δοῦλος ἔμψυχον ὄργανον, τὸ δ' ὄργανον ἄψυχος δοῦλος. Su questi aspetti, cfr. G. Perl, *Zu Varros 'instrumentum vocale'*, in *Klio*, 59.2, 1977, 423 ss.; N. D. Smith, *Aristotle's theory of natural slavery*, in *Phoenix*, 37, 1983, 109 ss.; A. Schiavone, *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù merce*, in M. Moggi, G. Cordiano (a cura di), *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia»*. Atti del XXII Colloquio GIREA., Pontignano (Siena) 19-20 novembre 1995, Pisa 1997, 174; G. Cambiano, *Aristotele e gli oppositori anonimi della schiavitù*, in M.I. Finley (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, trad. it., Roma - Bari 1990, 27 ss., e, più recentemente, J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 236. M. Fioravanti, *Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione*, Roma 2012, 27 ss. (su cui cfr. E. Stolfi, *La schiavitù degli antichi e dei moderni*, in *Historia et Ius*, 4, 2013, online), nota che la concezione aristotelica dello schiavo per natura sarebbe stata destinata a supportare "le dottrine giuridiche dell'età moderna come modello autoritativo". Sen. *Ep.* 47.1 parla di schiavi come *humiles amici* del *dominus* e critica i *domini* che li terrorizzano rendendoli ostili, elogiando coloro i quali li trattano invece con familiarità (cfr. *Epist.* 47.2.4). All'inizio del III secolo d.C. in Ulpiano [D.1.1.4 (Ulp. 1 *inst.*); D.50.17.32 (Ulp. 43 *ad Sab.*)], Trifonino [D.12.6.64 (Tryph. 7 *disp.*)] e Fiorentino [D.1.5.4.1 (Flor. 9 *inst.*)], si ritrova l'idea che la schiavitù sia un'istituzione propria di tutti i popoli che partecipano del *ius gentium*, contraria alla natura e al *ius naturale*, cosicché su tale piano tutti gli uomini sono da considerarsi altrettanto liberi e, addirittura, uguali. Cfr. P. Didier, *Les diverses conceptions du droit naturel a l'oeuvre dans la jurisprudence romaine des II et III siecles*, in *SDHI.*, 47, 1981, 247 ss.; E. Cavallini, *Legge di natura e condizioni dello schiavo*, in *Labeo*, 40, 1994, 80 ss.; S. Querzoli, *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli 1996, 110 ss.; A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 393 ss.; E. Stolfi, *La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane*, in *TSDP.*, 2, 2009, 15. Nemmeno il cristianesimo, pur criticando la schiavitù, di fatto fece qualcosa per eliminarla. Essa fu addirittura considerata da San Paolo come uno *status* legittimo di dipendenza giuridica: solo sul piano religioso era consentita la libertà dello spirito nei confronti di Dio, il vero *Dominus* di ogni essere vivente (cfr. ad esempio, Paul. *I ad Cor.* 7.21-23; *Ad Col.* 3.9-11 e 3.22-24 e 4.1; *Ad Eph.* 6.5-9; *Ad Philem.* 10-16; *I ad Tim.* 6.1-2; *Ad Tit.* 2.9). Sulla qualificazione degli schiavi come *persona*, cfr. Gai. 1.3 (cfr. D.1.1.3; I.1.3 pr.; *Epit.* Gai. 1.1 pr.); Gai. 1.48-52 (cfr. D.1.6.1; I.1.8 pr.-1; *Epit.* Gai. 1.3 pr.-1); D.1.5.4.1 (cfr. I.1.3.3); D.12.6.4. Cfr. B. Albanese, s.v. «*Persona (diritto romano)*» in *ED.*, 33, Torino, 1983, 169-181, ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1605-1617, *ivi* 174, rimanda per i servi come *personae* a Gai. 1.3 e 1.48-52, D.15.4 e D.12.6.4, mentre per i servi come *res* a Gai. 2.13 (*res corporales*), 2.120-121, 2.14a, oltre a *Epit.* Ulp. 19.1, *Vat. Frag.* 259, e Varr. *De re rust.* 1.17.1. M. Morabito, *Esclavage et enseignement du droit: les Institutes de Gaius*, in *Index*, 15, 1987, 55, fa riferimento al fatto che il *servus* nelle Istituzioni gaiane compare come *res* nella metà dei passi in cui viene in considerazione, a conferma dell'*ambiguitas* del suo *status*. Per una ricostruzione, sul punto, U. Agnati, *'Persona iuris vocabulum'. Per un'interpretazione giuridica di 'persona' nelle opere di Gaio*, in *RDR.*, 9, 2009, 32 nt. 129; 40 e *ivi* nt. 154. Sullo *status* di *res mancipi* dello schiavo, cfr. *Epit.* Ulp. 19.1. Si parla, inoltre, del prezzo dello schiavo come di quello di qualsiasi altra *res* in D.6.1.15.3 (Ulp. 16 *ad ed.*): *Si servus petitus vel animal aliud demortuum sit sine dolo malo et culpa possessoris, pretium non esse praestandum plerique aiunt....* Cfr. O. Robleda, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma 1976, 68 ss.

⁵⁷⁶ Cfr. E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 4. Da qui anche l'attenzione a non scambiare uno schiavo veterano per uno novello: fra i difetti dell'animo umano vi è infatti anche l'attaccamento inveterato alle proprie abitudini che rende il *mancipium* refrattario ai cambiamenti e inadatto ai nuovi servizi, cosa che spiega il prezzo maggiore con cui un novizio veniva di solito venduto, nonostante la scarsa esperienza: essi sono infatti più semplici, maggiormente plasmabili e docili. Su D.21.1.37 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*), in cui Ulpiano riferisce della clausola *ne veterator pro novicio veneat* in base alla quale veniva sanzionata con l'*actio redhibitoria* la mancata o errata dichiarazione dei *servi novicii* e di quelli *veteratores* e alla pratica dei *venaliciarii* di camuffare i *mancipia veterana* tra i novizi al fine di venderli ad un prezzo superiore rispetto al loro valore di mercato, si veda G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 69 ss.; R. Freudenberg, *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians*, München 1969, 84; L. Manna, *'Actio redhibitoria' e responsabilità per vizi della cosa nell'editto 'de*

Per questo, rilevanti risultano anche i difetti psichici dello schiavo: si deve denunciare il *servus fugitivus* o *erro*⁵⁷⁷, se lo schiavo abbia combattuto nell'arena *ad bestias*⁵⁷⁸ o abbia commesso un delitto (*fraudem capitalem admiserit*)⁵⁷⁹, e il tentativo di suicidio⁵⁸⁰.

Dall'analisi di tutte le possibili tare psichiche del *mancipium* si evidenzia un'elencazione casistica delle stesse in connessione al *furor*: sorprendente risulta il realismo della descrizione dello schiavo fanatico che partecipa ai culti di invasati e comincia a fare profezie⁵⁸¹, o del frenetico che preso dalle febbri straparla⁵⁸², di colui che colpito da delirio bacchico intorno ai sacrari dà responsi⁵⁸³, o, ancora, dello schiavo che, come un demente, per strada pronuncia frasi ridicole⁵⁸⁴.

Altri aggettivi vengono poi utilizzati per descrivere eventuali disturbi dello schiavo, rilevanti o meno ai fini dell'editto edilizio: esso può essere leggero, superstizioso, iracondo, riottoso⁵⁸⁵, timido, cupido, avaro, ancora una volta iracondo⁵⁸⁶, malinconico⁵⁸⁷, fatuo, *morio*⁵⁸⁸, furioso⁵⁸⁹ e lunatico⁵⁹⁰.

Da non da sottovalutare erano poi quelle inclinazioni caratteriali dello schiavo che in quanto tali potevano rappresentare un inconveniente per il *dominus*: come quella che lo portava a bramare gli spettacoli, a soffermarsi ad osservare i quadri, o ancora, a dire bugie⁵⁹¹:

mancipiis vendundis', cit., 75 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 141 ss.; F. Serrao, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., 46. Sulla definizione dei servi *novelli* e *veteratores*, cfr. D.21.1.65.2 (Ven. 5 *actionum.*), su cui R. Ortu, "*Qui venaliciariam vitam exercebat*": ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi, cit., online; ID., *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, online; ID., *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, cit., 69 ss.

⁵⁷⁷ Sul servo *erro* o *fugitivus*, cfr. part. II, § 1.

⁵⁷⁸ È il caso che risulta da Petr. *Satyr.* 45. Uno schiavo di questo tipo era considerato di moralità dubbia, cosa che imponeva al venditore di dichiarare tale difetto. Cfr. D.21.1.1.1; Gai. 1.13. Cfr. part. II, § 1.

⁵⁷⁹ D.21.1.1.1. Cfr. part. II, § 1.

⁵⁸⁰ D.21.1.1.1. Cfr. part. II, § 4.1.

⁵⁸¹ D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*si servus inter fanaticos non semper caput iactaret et aliqua profatus esset...*

⁵⁸² D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*φρηνητικῶς, quia id ei ex febribus acciderit...*; D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*si propter febrem loquantur aliena...*

⁵⁸³ D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*quis circa fana bacchatus sit et responsa reddiderit...circa fana bacchari soleret et quasi demens responsa daret...*

⁵⁸⁴ D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *qui per vicos more insanorum deridenda loquantur...*

⁵⁸⁵ D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*levem superstiosum iracundum contumacem et si qua similia sunt animi vitia...*

⁵⁸⁶ D.21.1.1.11 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*qui praeter modum timidi cupidi avarique sunt aut iracundi...*

⁵⁸⁷ D.21.1.2 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *vel melancholici.*

⁵⁸⁸ D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*si ita fatuum vel morionem vendiderit...*

⁵⁸⁹ D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*veluti si furiosum...*; Gell. *Noct. Att.* 4.2.15: *Furiosus mutusve...morboosi sunt...*

⁵⁹⁰ D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*):...*aut lunaticum sit...*

⁵⁹¹ D.21.1.65 (Ven. 5 *actionum.*). Le parole "*adsidue*" e "*studiose*", utilizzate da Venuleio, che marcano la persistenza, l'ostinazione del *servus* nell'assistere agli spettacoli o l'ardore, la passione per le *tabulae pictae*, esprimono chiaramente dei vizi dell'animo che potrebbero essere paragonati a ciò che oggi chiamiamo "comportamenti di dipendenza". Sul significato di queste parole, A. Carcaterra, *Concezioni epistemiche dei giuristi romani*, cit., 64. Sul punto, si veda anche A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 80 nt. 96. Cfr. F. Lucrezi, *Pictores servi*, in *Opus. Rivista internazionale per la storia economica e sociale dell'antichità*, 2, 1982, 85 ss.; ID., *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, cit., 147 ss., che giustifica il vizio con la

Animi potius quam corporis vitium est, veluti si ludos adsidue velit spectare aut tabulas pictas studiose intueatur, sive etiam mendax aut similibus vitiis teneatur.

Pomponio, invece, fa riferimento ai giocatori d'azzardo, ubriaconi, golosi, impostori, mendaci e attaccabrighe⁵⁹².

Occorre, poi, per il legame che l'epilessia o malattia sacra aveva con l'elemento della *furia*⁵⁹³, includere tra i difetti del *mancipium* che interessano ai fini della trattazione, il *morbus comitialis*⁵⁹⁴.

Qui tertiana aut quartana feбри aut podagra vexarentur quive comitalem morbum habent, ne quidem his diebus, quibus morbus vacaret, recte sani dicentur.

Questa proliferazione dei vizi del *mancipium*, accompagnata da una serie di espressioni che collegano i diversi casi (*idem dicit, vel*)⁵⁹⁵, ci restituiscono - quasi come una litania - un'immagine negativa del *servus*, come un essere instabile mentalmente, pieno di passioni e di vizi, che già Platone giudicava severamente, non riscontrandovi nulla di sano nella sua anima⁵⁹⁶.

L'idea del servo malinconico, depresso, affetto da tare psichiche, riporta alla triste immagine dello schiavo nero ottocentesco che, nella visione del medico statunitense Cartwright, risulterebbe

necessità imposta ai *servi* di lavorare senza distrazioni o nella difesa della fruizione esclusiva - riservata ai *domini* - dell'arte di ammirare le opere pittoriche. Cfr. Hor. *Sat.* 2.7.95-101: *cum Pausiaca torpes, insane, tabella, qui peccas minus atque ego, cum Fulvi Rutubaeque aut Pacideiani contento poplite miror proelia rubrica picta aut carbone, velut si re vera pugnent, feriant vitentque moventes arma viri? nequam et cessator Davus; at ipse subtilis veterum iudex et callidus audis*, in cui Orazio immagina che un *servus* gli rimproveri comportamenti che, a sua volta, riprova in lui: come quando questi dice di essere considerato un fannullone se si ferma a guardare un quadro, mentre il padrone che ha lo stesso atteggiamento appare un intenditore esperto e raffinato di arte. A. Plisecka, 'Tabula picta'. *Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Milano 2011, rileva il controsenso tra la concezione diffusa di istruire lo schiavo ad un mestiere artigianale, come la pittura, che poteva comportare un aumento del prezzo dello schiavo [cfr. D.17.1.26.8 (Paul. 32 *ad ed.*); D.6.1.28 (Gai. 7 *ad ed. provinc.*); Juv. *Sat.* 9.145-147: *sit mihi praeterea curvus caelator, et alter qui multas facies pingit cito; sufficiunt haec, quando ego pauper ero*] e il frammento di Venuleio in cui si afferma il vizio di carattere del *servus* avezzo ad ammirare i quadri.

⁵⁹² D.21.1.4.2 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Su questo testo, cfr. part. II, § 4.7.

⁵⁹³ Su questo legame, cfr. part. I, § 1.1; come malattia *melancholica*, cfr. part. II, § 4.10.

⁵⁹⁴ D.21.1.53 (Iav. 1 *ex post. Labeonis*). Tra i sinonimi utilizzati per indicare l'epilessia si utilizza, nei documenti della prassi, anche il termine *caducus*, quando il venditore dà garanzia della sanità dello schiavo, assicurando che il *mancipium* venduto non è affetto da epilessia. Cfr. *FIRA*. III 88, 285 ss. II. 5 ss. Sul *morbus comitialis*, cfr. part. II, § 4.10.

⁵⁹⁵ Cfr., ad esempio, D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Idem Vivianus ait...*; D.21.1.1.11 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Idem dicit etiam in his, qui praeter modum timidi cupidi avarique sunt aut iracundi*; D.21.1.2 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *vel melancholici*; D.21.1.3 (Gai. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *vel protervi vel gibberosi vel curvi vel pruriginosi vel scabiosi, item muti et surdi*.

⁵⁹⁶ Plat. *Leg.* 776d-778a. Questa visione negativa dello schiavo sopravvive a lungo: Giovanni Crisostomo nella quarta omelia sull'Epistola a Tito considerava la razza degli schiavi vergognosa, difficile a formare e condurre, e troppo poco propensa a ricevere l'insegnamento della virtù. Cfr. P. Garnsey, *Conceptions de l'esclavage d'Aristote à Saint Augustin*, Paris 2004, 108 ss.

affetto da una malattia mentale che comporta alienazione e desiderio di fuga, la drapetomania⁵⁹⁷, sebbene questi vizi psicologici siano pensati in chiave organica, e non come *vitia animi*⁵⁹⁸.

Seguendo il metodo casistico della giurisprudenza romana, l'intento dei paragrafi seguenti sarà quello di chiarire qual è stata la considerazione che i giuristi avevano in ordine alla *furia* come vizio dello schiavo oggetto di vendita, tenendo in considerazione i frammenti di commento al testo dell'Editto edilizio situati nella *sedes materiae* e, laddove necessario, con il supporto dei documenti della prassi.

4.1. *Servus qui mortis consciscendae sibi causa quid fecerit (D.21.1.1.1)*

L'Editto degli edili affronta il problema della tendenza suicida del *servus*: il venditore è tenuto a dichiarare, tra i difetti del *mancipium*, anche l'eventuale tentato suicidio dello stesso⁵⁹⁹ e cioè *se mortis consciscendae sibi causa quid fecerit*⁶⁰⁰:

⁵⁹⁷ S.A. Cartwright, *Report on the diseases and physical peculiarities of the Negro race*, in *The New Orleans Medical and Surgical Journal*, 7, 1851, 691-715, ora in A.I. Caplan, J.J. McCartney, D.A. Sisti (a cura di), *Health, Disease, and Illness: Concepts in Medicine*, Washington DC 2004, 28-35. La drapetomania è, nella descrizione del Cartwright, una malattia mentale che induce gli schiavi neri alla fuga. Si tratterebbe, in particolare, della "Ethiopian race", secondo la denominazione tradizionale dei popoli al sud dell'Egitto, che sarebbe caratterizzata da un "lymphatic temperament", con la presenza dominante di linfa, flegma, muco e altri umori sul sangue rosso. Egli spiega così, su basi medico-biologiche, l'organizzazione schiavistica del lavoro. La drapetomania, come il medico si preoccupa di spiegare, deriva dal greco δραπέτης, "schiavo fuggitivo" e da μανία ("Drapetomania is from δραπέτης, a runaway slave, and μανία, mad or crazy"). La drapetomania è dunque quella malattia della mente che induce gli schiavi alla fuga, un disturbo non dissimile da altri tipi di alienazione mentale, anche se, aggiunge Cartwright, molto più curabile (cfr. S.A. Cartwright, *Report on the diseases*, op. u. cit., 33 ss.). Cfr., in relazione a questi studi, il fondamentale apporto di C. Lombroso, *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alla psichiatria. Cause e rimedi*, Torino 1897.

⁵⁹⁸ Sull'affinità tra lo schiavo *melancholicus* e i disturbi mentali degli schiavi neri studiati da Cartwright, cfr. G. Rizzelli, *Drapetomania e autori antichi*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 2009, 81-108, ora in *Scritti in onore di G. Melillo*, II, Napoli 2009, 1048-1067, in particolare, 1058 ss.

⁵⁹⁹ Il suicidio degli schiavi era già oggetto di discussione da parte della filosofia antica: Socrate proibiva loro di uccidersi senza il consenso del padrone, e ciò contrariamente a Seneca, che invece lo ammetteva. Sul punto, A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, cit., 707; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 117 ss.

⁶⁰⁰ D.21.1.1.1 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.). O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., c. 885, fr. 1758. In diritto romano non c'è una traduzione unica del termine suicidio, ma sono utilizzate diverse perifrasi: *mortis sibi adsciscere*, *manus sibi inferre*, *manus sibi afferre*, *mors voluntaria*, *vitam finire*, *se interficere*, *se occidere*, *se praecipitare*. Sul suicidio nel mondo antico, cfr. in generale A. Bayet, *Le Suicide et la morale*, Paris 1922, 82 ss.; ID., *Le suicide mutuel dans la mentalité des Romains*, in *L'Année sociologique*, 5, 1951, 35 ss., ora in ID., *Croyances et rites dans la Rome antique*, Paris 1971, 130 ss.; A. Vandenbossche, *Recherches sur le suicide en Droit Romain*, in *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'histoire orientale et slaves*, 12, 1952, 471 ss., ora in *Mélanges H. Grégoire IV*, Bruxelles 1952, 471 ss.; M. Battaglini, *Libertà e determinazione nel suicidio in Roma antica*, in *Scritti in onore di G. Ambrosini*, Milano 1970, 93 ss.; J.L. Voisin, *Pendus, crucifiés, 'oscilla', dans la Rome païenne*, in *Latomus*, 38, 1979, 422 ss.; A. Wacke, *Der Selbstmord im römischen Recht und in der Rechtsentwicklung*, cit., 71 ss.; P. Veyne, *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, cit., 217 ss.; Y. Grisé, *De la fréquence du suicide chez les Romains*, in *Latomus*, 39, 1980, 16 ss.; ID., *Le suicide dans la Rome antique*, Montréal-Paris 1982; A.J.L. van Hooff, *From Autothanasia to suicide. Self-Killing in classical Antiquity*, London – New York 1990; M. Brutti, *Il potere, il suicidio, la virtù. Appunti sulla "consolatio ad Marciam" e sulla formazione intellettuale di Seneca*, in A. Calore (a cura di), *Seminari di Storia e di Diritto*, Milano 1995, 138 ss.; E.P. Garrison, *Groaning Tears. Ethical and Dramatic aspects of suicide in Greek Tragedy*, Leiden-New York-Köln 1995; E. Jobbe-Duval, *Les morts malfaisants*, Paris 2000, 82; E. Cantarella, *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni della pena di morte nell'antichità classica*², cit., 162 ss.; A.D. Manfredini, *Il suicidio. Studi di*

...item si quod mancipium capitalem fraudem admiserit, mortis consciscendae sibi causa quid fecerit, inve harenam depugnandi causa ad bestias intromissus fuerit, ea omnia in venditione pronuntianto: ex his enim causis iudicium dabimus. Hoc amplius si quis adversus ea sciens dolo malo vendidisse dicetur, iudicium dabimus.

La *ratio* della disposizione edilizia è stata individuata in argomentazioni di carattere economico e cioè nel fatto che chi ha attentato alla propria vita, anche una volta soltanto, può essere affetto da uno squilibrio mentale come la depressione psichica o la mania suicida⁶⁰¹, potendo essere più facilmente portato a reiterare il tentativo, privando l'*emptor* del *servus* acquistato⁶⁰².

Se da un lato l'obbligo di denunciare il tentato suicidio è letto in termini economici in virtù dei servizi che lo schiavo svolge per la famiglia e il *dominus*⁶⁰³, dall'altro è stato ipotizzato che Ulpiano, nel riportare il testo edittole, così come tramandato da Labeone, semplicemente non abbia modificato il testo⁶⁰⁴, o, ancora, che il giurista abbia di proposito riportato l'editto comprendendo

diritto romano, Torino 2008, 151 ss. Il termine *suicidium* deriva da *sui-cadere*, e, per A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, cit., 697, risale alla metà del 1600. L'espressione *mortis consciscendae*, in particolare, esprime l'intenzione cosciente di darsi la morte. Dello stesso avviso M. Battaglini, *Il problema filosofico-religioso del suicidio nel mondo romano*, in *Il bollettino dei protesti cambiari*, 2, 1950, 3 ss., che sottolinea l'origine recente del lemma, essendo del tutto sconosciuto al latino classico. Il verbo *consciscere* è utilizzato nel diritto pubblico romano e ha il significato di discutere, dibattere, nel senso di una decisione presa in cognizione di causa. Cfr., sul punto, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 223 nt. 94.

⁶⁰¹ In tal senso, cfr. G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 14 e 15 nt. 27, che a proposito dello schiavo suicida afferma: "Perché il vizio sussista si richiede che il *mancipium* abbia compiuto atti idonei al suicidio, quali l'autoimpiccagione, l'avvelenamento, un salto da un precipizio. Argomentando *a contrario*, la semplice mania suicida, anche dichiarata espressamente, sembrerebbe irrilevante: cfr. fr. 23,3 e 43,4. Naturalmente se il fatto fu dovuto a forza maggiore o compiuto in istato di incapacità di intendere e di volere, il vizio è da escludersi; in tal senso Paolo, fr. 43,4 che fa l'esempio di chi abbia tentato il suicidio, non per nequizia, bensì per por termine a dolori fisici insopportabili". *Contra*, L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 68 ss., la quale parte dalla constatazione che l'ipotesi secondo cui il soggetto che tenta il suicidio possa diventare un omicida è piuttosto remota: sebbene essa possa dirsi esatta da un punto di vista logico, ha però il difetto di subire l'influsso della scienza psichiatrica moderna.

⁶⁰² Cfr. W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery*, cit., 57, secondo il quale la *ratio* della norma sta nel fatto che non si vuole far perdere all'*emptor* quanto pagato acquistando un *mancipium* che potrebbe da un momento all'altro suicidarsi. Sulla stessa scia G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 14 ss.; P. Veyne, *La società romana*, trad. it. C. Del Nonno, Bari 1990, 93. *Contra*, A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, cit., 709, che ritiene quest'argomento non particolarmente convincente ad una prima analisi dato che molti suicidi, in stato di depressione endogena, tendono per lo più all'autodistruzione, ammettendo poco dopo che gli antichi non conoscevano metodi di suicidio indolori e, pertanto, il suicidio richiedeva un'energia criminale e una forza d'animo di non poco conto. Per Y. Grisé, *Le suicide dans la Rome antique*, cit., 276, la laconicità dei testi sulla repressione del suicidio mancato rinvia allo status di *res* dello schiavo, privo di capacità testamentaria e, quindi, di alcuna prospettiva di guadagno per lo Stato: si trattava dunque di un affare domestico, privato, tra *dominus* e *servus*.

⁶⁰³ Si veda, in particolare, P. Veyne, *La società romana*, cit., 95.

⁶⁰⁴ Cfr. G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 96 ss., ipotesi rafforzata da N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 382, la quale ritiene la giustificazione economica valida solo fino all'epoca di Labeone, in cui i giuristi danno massima rilevanza economica ai *mancipia*, mentre invece sarebbe in contrasto con la teoria 'egualitaria' di Paolo e Ulpiano. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 69, ritiene che la giustificazione

tra i difetti da denunciare anche il tentativo di suicidio per proteggere la vita dei padroni, in un periodo caratterizzato dalla ripresa delle ribellioni servili e quindi in un contesto di deterioramento del rapporto *servus – dominus*: chi si suicida, o almeno ci prova, è capace di commettere qualsiasi gesto; è, dunque, un assassino potenziale⁶⁰⁵.

Oltre al testo edittale, vi sono altri frammenti tratti dal libro 21 del Digesto aventi a oggetto la rilevanza giuridica del tentativo di suicidio ai fini della *redhibitio* del *mancipium*⁶⁰⁶.

Si trattava di un fenomeno piuttosto diffuso: era naturale che uno schiavo maltrattato dal padrone, in un'esistenza con nessuna prospettiva, cominciasse un processo depressivo, con conseguente squilibrio della mente, che poteva portarlo al suicidio⁶⁰⁷.

L'impulso del suicidio dello schiavo era simile a quello degli uomini liberi: il dolore era la molla della passione, così come la paura, *metus*, o il desiderio ardente che non si può reprimere,

dell'inclusione del tentativo di suicidio tra le cause redibitorie vada ritrovata nella possibilità di perdita patrimoniale subita dal compratore nel caso in cui l'istinto violento si manifestasse concretamente e nel fatto che il servo che tenta di uccidersi rivela un carattere malvagio e corrotto.

⁶⁰⁵ Ulpiano esprime la paura dei padroni, spesso troppo duri, circondati da orde di schiavi che li detestano, lasciando spazio alle minacce latenti della ribellione. Cfr. N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo, op. u. cit.*, 382, la quale nota come le norme del senatoconsulto Silariano siano in quell'epoca storica ancora in vita: il giurista di Tiro potrebbe aver voluto inserire tra i difetti dello schiavo da dichiarare al momento della vendita anche il tentativo di suicidio con la motivazione che chi fa del male a se stesso può essere in grado di farlo a tutti. Così anche Sen. *Contr.* 8.4: *nihil non ausurus fuit, qui se potuit occidere*. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 231, pur riconoscendo che tutti i vizi contemplati nell'editto edilizio siano passibili di valutazione economica, intravede ulteriori motivazioni sottese all'obbligo di dichiarare il tentativo di suicidio, tra cui la necessità di denunciare la pericolosità sociale del *mancipium*, propria di un individuo che abbia tentato di togliersi la vita.

⁶⁰⁶ Si tratta dei passi tratti dai commentari all'editto degli edili di Paolo (D.21.1.43.4) e Ulpiano (D.21.1.17.4; D.21.1.23.3). Si veda, per essi, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 223-232. Oggetto di attenzione da parte dei giuristi è pure la distinzione tra *servus fugitivus* e schiavo con tendenze suicide, essendo sia la fuga che il suicidio modi attraverso cui ci si allontana dal consorzio umano: i *mancipia* tendenti a metter fine alla propria vita hanno un valore inferiore, quantunque in entrambi i casi il compratore sia legittimato ad esercitare l'*actio redhibitoria* o *quanti minoris*. Cfr. D.21.1.17.4-6 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Per Ulpiano non dovrebbe essere considerato come fuggitivo colui che è nell'ordine di idee di commettere un suicidio altrimenti potrebbe dirsi fuggitivo colui che, montato sul lato superiore della casa al fine di buttarsi giù, voleva suicidarsi. Il giurista riporta anche l'opinione di Celio per il caso dell'*emptor* che chiede se uno schiavo, andato a buttarsi nel Tevere, possa dirsi fuggitivo: se la prima intenzione che l'ha spinto ad allontanarsi era la fuga, sarà da considerarsi un *fugitivus*, anche se poi ha deciso di gettarsi nel fiume; diversamente nell'ipotesi in cui la prima intenzione fosse quella di morire. Il giurista di Tiro, inoltre, ritiene non responsabile il magistrato municipale per il suicidio dello schiavo pignorato, essendo il suicidio un evento imprevedibile. Cfr. D.9.2.29.7 (Ulp. 18 *ad ed.*): *...si quid tamen magistratus adversus resistentem violentius fecerit, non tenebitur Aquilia: nam et cum pignori servum cepisset et ille se suspenderit, nulla datur actio*. Su questo passo si veda T. Giaro, «*De ponte» oder «de monte»? Banalitäten in den römischen Jurisprudenz*, in *Labeo*, 36, 1990, 190 ss.; A.D. Manfredini, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, cit., 154 ss. Oggetto di discussione da parte dei giuristi romani è anche il caso dello schiavo fuggito o ucciso dietro suggerimento di un terzo, chiedendosi se il comportamento di quest'ultimo possa configurare un furto. Per Ulpiano chi ha persuaso uno schiavo a fuggire non è da considerarsi ladro, così come colui che l'abbia persuaso a uccidersi: in entrambi i casi non riconosce l'*actio furti*. Cfr. D.47.2.36 pr. (Ulp. 41 *ad Sab.*). Sul punto, C. Ferretti, *Complicità e furto nel diritto romano*, Milano 2005, 123 ss.

⁶⁰⁷ Lo schiavo stanco del suo destino, nell'ambito di un rapporto difficile con il *dominus* caratterizzato dall'annullamento della sua personalità, con la sottoposizione a ritmi di lavoro estenuanti e in condizioni di vita precarie, può maturare nel suo animo l'idea folle, ma umana, di procurarsi la morte. Numerose sono le fonti che attestano la durezza dei padroni, come Gaio che ricorda l'interdizione delle punizioni fuori misura e senza motivo (cfr. Gai. 1.53) e le ammonizioni di Seneca, dirette ai *domini*, ad avere un atteggiamento meno severo verso i propri *servi*. Cfr., ad esempio, Sen. *Epist.* 47.

libido; lo schiavo che temeva una punizione per qualche crimine che aveva commesso, si dava la morte⁶⁰⁸, così come poteva decidere di suicidarsi *propter nequitiam*⁶⁰⁹, per i suoi cattivi costumi (*malos mores*); il servo può inoltre cercare la morte per un insopportabile dolore fisico che in tal caso può fungere da esimente⁶¹⁰:

Mortis consciscendae causa sibi facit, qui propter nequitiam malosque mores flagitiumve aliquod admissum mortem sibi consciscere voluit, non si dolorem corporis non sustinendo id fecerit.

Il giurista dà per scontato che il tentato suicidio dello schiavo sia da considerarsi come un difetto ma prova a individuare i casi che possono configurarne una giusta causa⁶¹¹.

⁶⁰⁸ Il *dolor* per lo schiavo è un processo mentale che gli rende la vita insopportabile, ben potendolo portare al suicidio. Anche Cic. *Tusc.* 3.6.12, aveva percepito che non si può abolire la sofferenza e mettere a tacere le proprie passioni se non a prezzo di una disumanizzazione dell'essere. Sul *dolor* nella cultura antica cfr. P. Vigneron, *Le douleur vue par les jurisconsultes romains*, in H. Jones (a cura di), *Le monde antique et les droits de l'homme. Actes de la 50ème session de la Société internationale Fernand De Visscher d'histoire des droits de l'antiquité, Bruxelles 16-19 septembre 1996*, Bruxelles 1998, 32; F. Le Blay, *Penser la douleur dans l'Antiquité: enjeu médical ou enjeu philosophique*, in F. Prost, J. Wilgaux (a cura di), *Penser et repenser le corps dans l'Antiquité. Actes du colloque international de Rennes, 1-4 septembre 2004*, Rennes 2006, 79 ss. Si veda, inoltre, A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 119: "L'Edit des Ediles curules avait prévu la tendance suicidaire des esclaves et l'action rédhibitorie qui pouvait en découler. Si la douleur corporelle avait justifié le suicide, l'action rédhibitorie était exclue mais non pas si elle était justifiée par des causes morales".

⁶⁰⁹ D.21.1.43.4 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*), su cui si veda *infra*. *Nequitia* ha il senso di malvagità: i Romani dicevano di uno schiavo suicida che è un *servus nequam*, quasi a voler negare il sostantivo, per dire che egli non si comporta alla maniera dello schiavo, non adempiendo alle sue funzioni. La *nequitia* del *mancipium*, quindi, più che essere una sua presunta cattiveria rappresenta il suo essere inadatto all'uso. Su quest'aspetto, cfr. G. Bonabello, *La 'fabbricazione' dello schiavo nell'antica Roma. Un'antropo-poiesi a rovescio*, cit., 68. Cfr., inoltre, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 225 nt. 97, la quale sottolinea come l'aggettivo *nequam* per connotare il *servus* sia comune nelle fonti per indicare gli schiavi peggiori.

⁶¹⁰ D.21.1.43.4 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Risulta escluso che rientri nella previsione edittale il caso di colui che si suicida per mettere fine ad atroci sofferenze, in quanto in ciò non si riscontrano i caratteri della nefandezza. Su questo frammento, in cui risulta chiara l'influenza stoica, cfr. A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, cit., 709; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 69. Sull'influsso stoico, Y. Grisé, *Le suicide dans la Rome antique*, cit., 193 ss.; J.C. Genin, *Réflexions sur l'originalité juridique de la répression du suicide en droit romain*, in *Mélanges L. Faletti*, Paris 1971, 257; C.E. Manning, *Stoicism and Slavery in Roman Empire*, in *ANRW.*, II, 36.3, Berlin – New York 1989, 1518 ss. Anche M. Battaglini, *Il problema filosofico-religioso del suicidio nel mondo romano*, cit., 17 ss., fa riferimento a Sen. *Epist.* 104 in cui il filosofo concepisce la morte come un mezzo per raggiungere la libertà dello spirito.

⁶¹¹ Del resto, un motivo di suicidio che esclude la punibilità è proprio la presenza di malattie mentali (*furor, insania mentis*). Cfr. D.28.3.6.7 (Ulp. 10 *ad Sab.*). Il principio della *iusta causa* non era nuovo alla giurisprudenza romana, come nel caso di Marciano a proposito del tentato suicidio di un libero (su cui cfr. *infra*): esso sarà punito solo in assenza di una giusta causa, e in questa buona ragione sono fatti rientrare il *taedium vitae*, l'*impatientia* e il caso in cui l'individuo fosse *doloris coactus*. Cfr. D.48.21.3.6-8 (Marcian. *l. s. de delator.*). Paolo, invece, a differenza degli uomini liberi, individua come causa giustificante il tentato suicidio dello schiavo solo la sofferenza fisica e non anche il *taedium vitae*, la stanchezza di vivere. Cfr. P. Veyne, *La società romana*, cit., 85; N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 386 ss.; A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano, op. u. cit.*, 699; M. Kuryłowicz, *Taedium vitae im römischen Recht*, cit., 2721 ss.

Già la filosofia stoica aveva individuato una serie di motivazioni giustificanti il suicidio, tra cui figurava un morbo insanabile, una decrepitezza grave o una sofferenza insopportabile: significativi risultano alcune affermazioni senecane sulla libertà che tale gesto può provocare⁶¹², anche in una situazione di schiavitù: *haec servitutem invito domino remittit*⁶¹³.

Per Marciano causa giustificante il suicidio di un uomo libero è una sofferenza insopportabile (un dolore fisico o una malattia incurabile), motivazione già individuata da Paolo per il *servus*, aggiungendovi però il *taedium vitae*, una depressione nervosa che provoca disinteresse in tutte le cose⁶¹⁴, non contemplata per lo schiavo⁶¹⁵.

Lo scarso interesse nei confronti della vita (*taedium vitae*) è un tratto tipico del carattere *melancholicus*⁶¹⁶, motivo che si ritrova anche in un rescritto adrianeo tramandatoci nei *Digesta* attraverso un frammento del *De re Militari* di Arrio Menandro⁶¹⁷, e da un passo delle *Pauli Sententiae*, con riferimento al tentato suicidio del *miles*⁶¹⁸.

È stata notata un'antinomia tra D.21.1.1.1, in cui, comprendendo il suicidio tra quei difetti che il padrone deve denunciare all'atto della vendita, sembra prevalere una concezione dello

⁶¹² Seneca individua tre livelli di libertà: morale, intellettuale e quella derivante dal suicidio. Cfr. Sen. *Cons. ad Marc.* 1.3.6. Solo dopo una lunga malattia il filosofo ammetterà il suicidio in casi limite. Cfr. Sen. *Ep.* 78.2. Sul punto, M. Brutti, *Il potere, il suicidio, la virtù. Appunti sulla "consolatio ad Marciam" e sulla formazione intellettuale di Seneca*, cit., 186 ss.

⁶¹³ Sen. *Cons. ad Marc.* 20.1-2.

⁶¹⁴ Il giurista distingue i casi di suicidio *sine causa* (equiparati ad una confessione di colpevolezza: colui che ha tentato il suicidio sarà punito sul principio per cui se non risparmi se stesso ancor meno risparmierà gli altri) da quelli provocati dal *taedium vitae vel inpatientia alicuius doloris* (ipotesi in cui la punibilità è esclusa). Cfr. D.48.21.3.6 (Marcian. *l. s. de delator.*). Sul frammento, cfr. A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, cit., 703 ss.; P. Veyne, *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, cit., 117 nt. 31; N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 386; M.U. Sperandio, *Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli 1998, 44 nt. 144; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 277 ss. L'espressione *taedium vitae* figura in altri passi del Digesto: D.3.2.11.3 (*non taedio vitae, sed mala conscientia*); D.28.3.6.7 (*taedio vitae vel dolore*); D.29.5.1.23 (*taedio vitae vel inpatientia doloris*); D.29.1.34 pr. (*doloris inpatientia vel taedio vitae*); D.49.14.45.2 (=PS. 5.12.1: *taedio vitae aut pudore*). Essa si ritrova inoltre in C.9.50.1.1 (*aut taedio vitae aut furore aut insaniam*).

⁶¹⁵ Cfr. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 228, che individua forti motivazioni economiche alla base della presa di posizione dei giuristi romani, i quali negano che lo schiavo possa mettere fine alla propria vita per *taedium vitae*.

⁶¹⁶ Già Archigene di Apamea aveva annoverato tra i sintomi della *melancholia* la tendenza al suicidio. Cfr. Aret. *Caus. et sign.* 2.3.5, in C. Hude (ed.), *Corpus medicorum graecorum*, II, Berlin 1958, 39 ss. Sul punto, inoltre, Sen. *De tranq.* 2.14; 2.15. Cfr. A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 99.

⁶¹⁷ D.49.16.6.7 (Men. 3 *de re milit.*): *Qui se vulneravit vel alias mortem sibi conscivit, imperator Hadrianus rescripsit, ut modus eius rei statutus sit, ut, si inpatientia doloris aut taedio vitae aut morbo aut furore aut pudore mori maluit, non animadvertatur in eum, sed ignominia mittatur, si nihil tale praetendat, capite puniatur. Per vinum aut lasciviam lapsis capitalis poena remittenda est et militiae mutatio irroganda.* Il tentativo di suicidio dei soldati, in assenza di una valida giustificazione, comportava l'irrogazione della pena di morte, altrimenti la *missio ignominiosa*, oppure una degradazione in caso di tentativo perpetrato "*per vinum aut lasciviam*". Sull'argomento, cfr. J.C. Genin, *Réflexions sur l'originalité juridique de la répression du suicide en droit romain*, cit., 241 nt. 10 bis; A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, cit., 706 ss.; N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 377-390; M.U. Sperandio, *Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo*, cit., 43 ss.; D.A. Centola, *Le sofferenze morali nella visione giuridica romana*, Napoli 2011, 96 ss.

⁶¹⁸ PS. 5.31.6: *Miles, qui sibi manus intulit nec factum peregit, nisi inpatientia doloris aut morbi luctusve alicuius vel alia causa fecerit, capite puniendus est: alias cum ignominia mittendus est.* Cfr. M.R. De Pascale, *Sul suicidio del miles*, cit., 57 ss.; R. Mentxaka, *El suicidio de los militares en época de Adriano*, in *Index*, 38, 2010, 113 ss. e *ivi* bibliografia.

schiaivo come una *res in patrimonio*, e D.15.1.9.7, che invece riconosce allo schiaivo un diritto naturale di uccidersi⁶¹⁹.

Il *dominus*, difatti, deve soggiacere al suicidio del *mancipium* come a qualsiasi catastrofe naturale che possa colpirlo in quanto a questi è riconosciuto lo stesso diritto naturale che ha l'uomo libero di procurarsi la morte⁶²⁰:

Si ipse servus sese vulneravit, non debet hoc damnum deducere, non magis quam si se occiderit vel praecipitaverit: licet enim etiam servis naturaliter in suum corpus saevire. Sed si a se vulneratum servum dominus curaverit, sumptuum nomine debitorem eum domino puto effectum, quamquam, si aegrum eum curasset, rem suam potius egisset.

Per Ulpiano, influenzato delle idee filosofiche⁶²¹, chi è capace di uccidere conserva tale capacità anche nei confronti di terze persone e sarà dunque un *malus servus*⁶²²:

Excipitur et ille, qui mortis consciscendae causa quid fecerit. Malus servus creditus est, qui aliquid facit, quo magis se rebus humanis extrahat, ut puta laqueum torsit sive medicamentum pro veneno bibit praecipitemve se ex alto miserit aliudve quid fecerit, quo facto speravit mortem perventuram, tamquam non nihil in alium ausurus, qui hoc adversus se ausus est.

Sarà da considerarsi *malus* lo schiaivo che faccia qualcosa per mettere fine alla sua vita, come chi si stringe un laccio, ha bevuto una droga come veleno o si è buttato giù da un luogo: la spiegazione sta nel fatto che colui che si è reso capace di una tale azione verso se stesso dà prova della sua pericolosità sociale, potendo in qualsiasi momento porla in essere nei confronti degli altri⁶²³.

⁶¹⁹ D.15.1.9.7 (Ulp. 29 *ad ed.*). Cfr. N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 382 ss., che spiega l'antinomia in forza del nuovo modo di considerare il tentato suicidio ai tempi di Ulpiano: a quest'ultimo non interessa condannare il suicidio, ritenendo peraltro il gesto un diritto naturale, ma il tentativo viene concepito come misura per valutare il grado di pericolosità sociale dello schiaivo.

⁶²⁰ D.15.1.9.7 (Ulp. 29 *ad ed.*). In caso di morte dello schiaivo, quindi, il *dominus* non potrà rifarsi sul suo peculio per il valore dello stesso. Sul punto, P. Veyne, *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, cit., 220 ss.; A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, cit., 708; N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo, op. u. cit.*, 379; A.D. Manfredini, *Il suicidio. Studi di diritto romano*, cit., 162 ss., il quale, tra l'altro, effettua una panoramica relativa all'interpretazione del passo da parte dei glossatori.

⁶²¹ Sen. *Contr.* 8.4; Quint. *Inst. or.* 7.3.7. Cfr. Y. Gris , *Le suicide dans la Rome antique*, cit., 278.

⁶²² D.21.1.23.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Cfr., per l'analisi del frammento, A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, cit., 709; N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 384.

⁶²³ Per N. Bellocci, *Il tentato suicidio del servo, op. u. cit.*, 385, il testo di Ulpiano, oltre a essere interprete della necessità dell'*emptor* di essere tutelato nell'acquisto del *servus* in un momento particolarmente difficile per i rapporti schiavi/padroni, è anche specchio di una nuova connotazione data al servo per il gesto che ha compiuto: non più solo

È chiaro che in un contesto di contatto continuo tra schiavi e *dominus* con tutti i membri della sua *familia*, diventa necessario prendere in considerazione la psicologia dei *mancipia* di cui ci si circonda, dei loro atteggiamenti e modi di pensare⁶²⁴.

La cattiva considerazione di colui che avesse tentato il suicidio va colta anche nella circostanza del sentimento di timore quasi religioso che coglieva i Romani nei confronti di chi avesse in qualche modo a che fare con la morte: è il caso dei *vispelliones*, i portatori di cadaveri, o dei gladiatori, che rischiavano la vita ogni giorno combattendo con le belve⁶²⁵.

L'obbligo di dichiarare il vizio dell'animo del tentativo di suicidio del *mancipium* emerge, dunque, anche da questa motivazione sociale, proprio come nel caso del *timor* religioso che la società antica nutriva nei riguardi del *furiosus*⁶²⁶.

4.2. *Servus fanaticus vel φρενητικός* (D.21.1.1.9)

Nelle fonti giuridiche i lemmi *fanaticus* e φρενητικός ricorrono una sola volta, precisamente in un frammento di Ulpiano che riporta un parere di Viviano in materia di vizi del *mancipium*⁶²⁷:

strumento o mercanzia, ma si dà rilievo a quanto allo schiavo spetti come persona. Circa i modi più frequenti per togliersi la vita nella società romana, cfr. A. Wacke, *Il suicidio nel diritto romano, op. u. cit.*, 691 ss. Quello più nobile era la morte mediante spada, mentre gli schiavi per lo più usavano precipitarsi dall'alto o avvelenarsi. L'impiccagione era considerato un modo infamante e ignobile di togliersi la vita, e ciò per il convincimento che attraverso lo stringimento delle vie respiratorie l'anima non avesse abbastanza spazio per uscire dalla bocca, ostacolando l'ingresso nel regno dei morti. Sul punto, M. Morabito, *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris 1981, 185; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de *mancipiis emundis vendundis*, cit., 229 nt. 109.

⁶²⁴ Cfr. N. Bellocchi, *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, cit., 385, la quale ben coglie le nuove tendenze volte a considerare lo schiavo non più come pura e semplice *res* quando, in riferimento a D.21.1.23.3, afferma che: “esso traduce in termini giuridici due aspetti peculiari della società romana del suo tempo, da una parte riconosce la connotazione personale negativa data al servo per il gesto che ha compiuto, mostrando di ritenere quest'ultimo non più uno strumento o una persona anonima, né tanto meno una mercanzia; dall'altra è l'interprete della necessità del compratore che diventerà *dominus* in un momento di crisi di rapporti schiavo-padrone di essere tutelato nell'acquisto di un servo, che ha mostrato di essere particolarmente pericoloso”.

⁶²⁵ P. Veyne, *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, cit., 88 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de *mancipiis emundis vendundis*, cit., 232.

⁶²⁶ Cfr. part. II, § 4.9.

⁶²⁷ D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*). Cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., c. 885 s., fr. 1760, che riunisce e pone uno di seguito all'altro D.21.1.1.6-11, D.21.1.4.pr.-6, D.21.1.6.pr.-2, D.21.1.8, D.21.1.10.pr.-5, D.21.1.12.pr.-4 e D.21.1.14.pr.-9. C. Ferrini, *Viviano*, cit., 80, nota come nei passi D.21.1.1.9 e D.21.1.4 pr.-1 la relazione di Ulpiano “non poteva essere fatta più male”, distinguendo tre specie di *vitia animi* che possono cogliersi nella visione di Viviano: quelli più leggeri e comuni che non producono azione, i più gravi e dannosi che comportano la possibilità di esperire *actio ex empto*, quelli congiunti ad una malattia del corpo che legittimerebbero l'esercizio della *redhibitoria*. Sul problema dell'esperibilità dell'*actio redhibitoria* e su D.21.1.1.9 in particolare, cfr. G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 243 ss.; P. Stein, *Fault in the formation of contract in Roman Law and Scots Law*, cit., 16 e 21; D. Liebs, *Gemischte Begriffe im römischen Recht*, cit., 148; A. Watson, *Slavery and the Development of Roman Private Law*, cit., 108; ID., *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Praetorian Law*, cit., 1173 nt. 16; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 144 ss.; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 1-20; M.P. Cocatre-Zilgien, *La rédhibition de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, cit., 9 ss.; J. Hernando, *L'estat físic dels esclaus: malalties i defectes. La redhibició i l'evicció i la compravenda d'esclaus (s. XIV-XV)*, in *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, 23-24, 2002-2003, 415-440, che però si sofferma su questi tipi di

Apud Vivianum quaeritur, si servus inter fanaticos non semper caput iactaret et aliqua profatus esset, an nihilo minus sanus videretur. Et ait Vivianus nihilo minus hunc sanum esse: neque enim nos, inquit, minus animi vitiis aliquos sanos esse intellegere debere: alioquin, inquit, futurum, ut in infinito hac ratione multos sanos esse negaremus ut puta levem superstitiosum iracundum contumacem et si qua similia sunt animi vitia: magis enim de corporis sanitate, quam de animi vitiis promitti. Interdum tamen, inquit, vitium corporale usque ad animum pervenire et eum vitiare: veluti contingeret φρενητικῶ, quia id ei ex febris acciderit. Quid ergo est? Si quid sit animi vitium tale, ut id a venditore excipi oporteret neque id venditor cum sciret pronuntiasset, ex empto eum teneri.

I casi disciplinati sarebbero⁶²⁸:

1. Ipotesi di un *servus* che, imbattendosi in un gruppo di fanatici religiosi, comincia, non in maniera continuativa (*non semper caput iactaret*), a muovere il capo freneticamente e a fare dichiarazioni profetiche (*profatus esset*)⁶²⁹;
2. Caso del *servus* che diventa frenetico in seguito a febbri, configurante una fattispecie in cui un vizio corporale arriva all'animo e lo vizia⁶³⁰: elementi rivelatori sono *l'aliena loqui*, o il *per vicos more insanorum deridenda loqui*⁶³¹.

Viviano più che considerare lo schiavo fanatico, considera il caso del *servus* tra fanatici⁶³², ipotesi associata al profetizzare e al compimento di gesti smisurati e irragionevoli, come lo scuotere scoordinato della testa⁶³³.

vizi occulti degli schiavi con riferimento ai Costums de Tortosa (XIII secolo), una compilazione di diritto consuetudinario che sulla base del diritto romano contiene una disciplina molto simile (anche per le malattie mentali, *L'estat físic dels esclaus, op. u. cit.*, 433), con la previsione a favore del compratore della possibilità di esperire l'*actio redhibitoria* e *quanti minoris*; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 57 ss.

⁶²⁸ Cfr. sul punto, A. Guarino, *La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, Padova 2009, 159. Si ricordi che Viviano è il primo giurista ad aver utilizzato le categorie generali di *vitium animi* e *vitium corporis*. Cfr. part. II, § 3.

⁶²⁹ D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*): *Apud Vivianum quaeritur, si servus inter fanaticos non semper caput iactaret et aliqua profatus esset...*

⁶³⁰ D.21.1.1.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*): *...veluti contingeret φρενητικῶ, quia id ei ex febris acciderit. Quid ergo est? Si quid sit animi vitium tale, ut id a venditore excipi oporteret neque id venditor cum sciret pronuntiasset, ex empto eum teneri.*

⁶³¹ D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*): *Sed si vitium corporis usque ad animum penetrat, forte si propter febrem loquantur aliena vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, in quos id animi vitium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse.*

⁶³² Cfr. R. Knütel, *Pamphilus inter fanaticos*, in T. Baums, M. Lutter, K. Schmidt, J. Wertenbruch (a cura di), *Festschrift für Ulrich Huber zum siebzigsten Geburtstag*, Tübingen 2006, 41-50. Per A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 95: "L'emploi du mot

L'aggettivo *fanaticus*⁶³⁴ rimanda inizialmente alla sfera di *Faunus* e dei *fana* intesi come luogo sacro, con un chiaro rimando alla divinazione⁶³⁵, per poi assumere in seguito una connotazione negativa venendo utilizzato per indicare i seguaci dei culti orientali⁶³⁶.

Knütel ha ipotizzato che Viviano e Ulpiano facessero riferimento ad un partecipante al culto di Cibele⁶³⁷.

Secondo Guarino, invece, non tutti i fanatici del mondo romano possono dirsi necessariamente devoti alla *Magna Mater*, mancando un riferimento alla dea nel frammento

inter par Vivien pouvait signaler des intervalles lucides pendant lesquels l'esclave était considéré comme sain (...). Dans ces cas, l'esclave était en mesure de servir son maître. On peut aussi interpréter le mot inter comme visant le cas d'un esclave qui focalisait son délire sur les questions religieuses et y trouvait une sorte d'exutoire, laissant par ailleurs ouverte la possibilité d' être utilisé dans des tâches serviles qu'il accomplissait correctement".

⁶³³ Per Quintiliano il fare gesti con la testa *non caret vitio*, dunque, *iactare id et comas excutientem rotare fanaticum est*. Cfr. Quint. *Inst. or.* 11.3.71. Si veda anche Liv. *Ab Urb.* 39.13.12: *Viros, velut mente capta, cum iactatione fanatica corporis vaticinari*. Per la *iactatio* come sinonimo nei cardiaci, Cael. *De morb. chron.* 1.150: *furor nunc iracundia, nunc hilaritate, nunc maestitudine siue uanitate occupat mentem, nunc timore comminante inanum rerum (...)* Item *esse furorem cum quadam vaticinatione veteres posuerunt*. Sulle *Malattie acute* e le *Malattie croniche* di Celio Aureliano, si veda l'edizione e le relative traduzioni di I.E. Drabkin (ed.), *Caelius Aurelianus. On Acute Diseases and on Chronic Diseases*, Chicago 1950. Sul movimento forsennato della testa, cfr. E. Nardi, *Rabelais e il diritto romano*, Milano 1962, 216 ss.; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 100.

⁶³⁴ Cfr. *Thesaurus Latinae Linguae* VI.1, Lipsiae 1912-1926, s.v. «*Fanaticus*», 270. Per alcune attestazioni di *fanaticus* in letteratura, cfr. Liv. *Ab Urb.* 37.9: *fanatici Galli*; 39.13: *cum iactatione fanatica corporis vaticinari*; Juv. *Sat.* 2.112: *crine senex fanaticus albo sacrorum antistes*; Prud. *Perist.* 10.1061: *cultrum in lacertos exerit fanaticus sectis Matrem brachii placat deam*. Per L. Minieri, *Vini usus feminis ignotus*, in *Labeo*, 28, 1982, 159, n. 52, il termine *fanatici* viene impiegato per designare i seguaci dei culti demoniaci e bacchici. Anche M.P. Cocatre-Zilgien, *La rédhibition de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, cit., 25, parla di culti bacchici: "Il s'agissait probablement de cultes bachiques dont les cérémonies plus ou moins enthousiastes, qui faisaient une certaine place à l'oracle et à la divination, pouvaient inquiéter les propriétaires des esclaves".

⁶³⁵ Juv. *Sat.* 4.123 ss.: *Non cedit Veientem, sed ut fanaticus oestro percussus, Bellona, tuo divinam et ingens omen habes "inquit" magni clarique triumphum*; K. L. Roth (ed.), *C. Suetoni Tranquilli quae supersunt omnia (Fasc. II): De grammaticis et rhetoribus: Deperditorum librorum reliquiae*, Leipzig 1907, 313.1-2: *fanum Fauno regi dictum vel a fando, ut illi qui futura videntur canere fanatici dicuntur*; Serv. *Ad Georg.* 1.10: *qui futura praecinerent, fanaticos dici*. Macr. *Sat.* 3.3.3: *profanum omnes paene consentiunt id esse quod extra fanaticam causam sit*. Si veda D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, cit., 41 ss., in particolare, 45, in cui riporta che per "fanatica" si intende l'organizzazione in *fana*, mentre *fanatici* sono gli abitanti del territorio del "fanum". Cfr. F. Kudlien, *Sklaven-Mentalität im Spiegel antiker Wahrsagerei*, Stuttgart 1991, 32.

⁶³⁶ Sul punto, cfr. anche V. D'Alessio, *Ibunt semimares. I Galli di Cybele e l'etica sessuale romana*, in *SMSR.*, 2, 2013, 440-462. Eppure, il coinvolgimento degli schiavi nell'organizzazione religiosa e l'aura negativa di cui si ricopre è dimostrato dalla vicenda della repressione dei Baccanali, su cui cfr. part. I, § 1.3. Il culto di Bacco, infatti, portava all'eliminazione delle differenze di *status*, ciò che non era *more romano*. Inoltre da Valerio Massimo (*Fact. et mem.* 7.7.6.) si conosce la vicenda dell'ex schiavo Genucio, sacerdote della Magna Mater, cui il console Lepido toglie il possesso dei beni che gli era stato già concesso perché non era possibile determinare se fosse uomo o donna. Cfr. R. Knütel, *Pamphilus inter fanaticos*, cit., 45 ss. Lo schiavo, in ogni caso, poteva partecipare alla vita religiosa, nel senso che con l'autorizzazione del *dominus* poteva fare voti alla divinità (obbligandosi come il *filius familias*, cfr. D.50.12.2.1: *filius enim familias vel servus sine patris dominive auctoritate voto non obligantur*), vincolandosi anche ai giuramenti (cfr. D.40.12.44 pr.: *Licet dubitatum antea fuit, utrum servus dumtaxat an libertus iurando patrono obligaretur in his quae libertatis causa imponuntur, tamen verius est non aliter quam liberum obligari...*) e il suo luogo di sepoltura era, tra l'altro, considerato *religiosus* (cfr. D.11.7.2: *Locum in quo servus sepultus est religiosum...*). Su questi aspetti, cfr. O. Robleda, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, cit., 88 ss.; J.L. Hilton, *Furor, Dementia, Rabies: Social Displacement, Madness and Religion in the Metamorphoses of Apuleius*, in P. Bosman (a cura di), *Mania. Madness in the Greco-Roman world*, cit., 84 ss.

⁶³⁷ Cfr. R. Knütel, *Pamphilus inter fanaticos*, cit., 47 ss., il quale ha ritenuto, tra l'altro, che Viviano e Ulpiano avessero ancora chiare riserve contro il culto di Cibele, sottolineando che nella realtà romana non esisteva solo il culto statale della *Magna Mater*, ma anche, presso gli strati più bassi, l'antico e selvaggio culto orgiastico di Cibele proveniente dalla Frigia.

ulpiano, pur riconoscendo che i sintomi della malattia descritta rientrerebbero nel “convulsionismo religioso” le cui vittime sono spesso gli umili e gli oppressi, dunque anche gli schiavi⁶³⁸.

Il fanatismo, così come l’aspetto del menadismo, si ritrova spesso applicato ai sacerdoti di Cibele, impegnati *vaticinantes fanatico carmine*⁶³⁹.

Secondo il parere di Viviano, dunque, lo schiavo fanatico è da considerarsi sano, altrimenti, egli dice, con questo criterio si negherebbe senza limiti che molti sono sani⁶⁴⁰, come ad esempio uno leggero⁶⁴¹, superstizioso⁶⁴², ostinato⁶⁴³, iracondo e altri simili *vitia animi*⁶⁴⁴.

⁶³⁸ A. Guarino, *La coda dell’occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, cit., 160.

⁶³⁹ Liv. *Ab Urb.* 37.9.9.

⁶⁴⁰ Il riferimento ai *multi* che, altrimenti non verrebbero considerati sani, potrebbe costituire un rimando al motivo stoico della follia (secondo cui tutti gli uomini sono pazzi), ma che non impedisce loro di svolgere le normali attività, confermando una linea di continuità con la tradizione medico-filosofica in materia secondo cui, tra l’altro, come dirà Viviano poche righe più avanti, le patologie mentali e le passioni possono ricadere sul corpo. Cfr. G. Rizzelli, *Modelli di “follia” nella cultura dei giuristi romani*, cit., 102.

⁶⁴¹ Per indicare lo schiavo leggero viene qui utilizzato l’aggettivo *levis*. L’espressione è utilizzata in relazione al *mancipium* anche in D.21.1.18 pr. (Gai. 1 *ad ed. aedil. curul.*), insieme ad altri aggettivi che connotano un atteggiamento negativo: *protervus*, *desidiosus*, *somniculosus*, *piger*, *tardus* e *comesor*. Infatti, secondo Gell. *Noct. Att.* 6.11.1, si tratterebbe di un termine che, in età precedente a quella in cui scriveva, sarebbe stato usato con connotazione negativa, richiamando Cic. *Phil.* 2.31.77 in cui si accenna alla *levitas* di Marco Antonio. Il tema dell’*animi levitas* si incontra a proposito delle donne per indicare la loro debolezza e la loro minore fermezza in quanto appartenenti al sesso più debole. Potrebbe dirsi similmente per gli schiavi ma in questo caso la debolezza deriva più che da un difetto di genere, da un difetto di tipo sociale. Cfr., in relazione alle donne, Gai. 1.144, 1.190; Isid. *Etym.* 9.7.30, in cui ricorre l’espressione (spesso si parla anche di *infirmetas* o di *imbecillitas sexus*). Cfr. sull’argomento, V. Scialoja, *Infirmetas aetatis* e *infirmetas sexus*, in *AG.*, 104, 1930, 3 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli 1960, 357 ss.; J. Beaucamp, *Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les teste juridiques romains du IIIe au VIe siècle*, in *RHDFE.*, 54, 1976, 485 ss.; S. Dixon, *Infirmetas sexus: Womanly Weakness in Roman Law*, in *TR.*, 52, 1984, 343 ss.; R. Quadrato, *Infirmetas sexus e levitas animi: il sesso “debole” nel linguaggio dei giuristi romani*, in F. Sini, R. Ortu (a cura di), *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del Convegno di Studi Sassari, 22-23 novembre 1996*, Milano 2001, 154 ss., ora in *ID.*, *‘Gaius dixit’ la voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, 137 ss.; F. Mercogliano, *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *TSDP.*, 4, 2011, online. Riportando B. Albanese, *‘Animi levitas’ femminile in Gai 1.144 e 190*, in *AUPA.*, 48, 2003, 11 ss.: “In realtà, a me sembra, dopo un esame delle fonti d’ogni epoca, che *levis* e *levitas* siano stati sempre usati, se riferiti all’animo umano, come allusivi alla mancanza di serietà, di carattere saldo (il loro contrario è rappresentato dalla coppia *gravis* e *gravitas*), quindi proprio con il riferimento all’incostanza che per Gellio (6.11.1, ove si parla di *inconstantia et mutabilitas*) sarebbe invece un valore più recente”.

⁶⁴² Vale la pena soffermarsi sul termine *superstitiosus*, pure afferente alla sfera religiosa, indicando nel suo significato originario il *timor* nei confronti degli dei, paura di scatenare la loro ostilità, e dunque di turbare la *pax deorum*. Sulla semantica di *superstitio*, di valenza marcatamente negativa, cfr. D. Grodzinsky, *Superstitio*, in *Revue de études anciennes*, 76, 1974, 36 ss.; L. De Giovanni, *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*², cit., 134 ss.; M.R. Saltzman, *‘Superstitio’ in the Codex Theodosianus and the Persecutions of Pagans*, in *Vig. Christ.* 41, 1987, 172 ss.; A. Di Mauro Todini, *A proposito di CTh. 16.10.13*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, III, cit., 206 nt. 49. Sulla parola *superstitiosus*, cfr., poi, G. De Bonfils, *‘Honores’ e ‘munera’ per gli ebrei di età severiana*, in *Labeo*, 44, 1998, 199, il quale nota come il termine *superstitio* ricorra nel Digesto solo quattro volte (D.12.2.5.1; D.28.7.8 pr.; D.48.19.30; D.50.2.3.3) con in più il derivato *superstitiosus* di D.21.1.1.9, paragonandolo al difetto del frivolo, dell’irascibile e dell’ostinato. Ulpiano, però, non dice per lui cosa significhi *superstitiosus*: il termine si affaccerà nel linguaggio giuridico con Antonino Pio (cfr. D.12.2.5.1) in un rescritto in cui attribuisce validità al giuramento pronunciato chiamando a testimone il proprio credo religioso. Cfr. G. De Bonfils, *‘Honores’ e ‘munera’, op. u. cit.*, 200: “si può solo concludere dal contesto del commento editale ulpiano che con questo termine si intendesse ogni pratica o credo religioso differente da quello tradizionalmente accolto dalla Roma del II-III secolo. Il giurista nel richiamare l’atteggiamento imperiale nei confronti dei culti diversi sembra non attribuire a *superstitio* alcun giudizio negativo e quindi mettere da parte quanto invece afferma nel commento all’editto degli edili curuli”. È stata evidenziata la difficoltà di definire la linea di demarcazione tra *superstitio* e *religio*: mentre quest’ultima è quella prevista dal *ius divinum*, *superstitio* sarebbe allora ogni *religio iniusta*, cioè non riconosciuta dallo stato romano: ne deriva che

Quest'ultima categoria di vizi, infatti, configura imperfezioni del carattere o difetti morali che non rendono il soggetto vizioso, per questo il compratore non ha alcuna tutela⁶⁴⁵.

Il giurista risulta impegnato in una polemica contro coloro che volevano estendere i *vitia*, inclusi nel campo di applicazione della *actio redhibitoria*, ai *vitia animi* con lo scopo di difendere l'interpretazione di *vitium* ristretta ai soli difetti fisici⁶⁴⁶.

La sua preoccupazione sembrerebbe infatti quella di evitare un abuso e dunque una facile strumentalizzazione della tutela offerta dagli edili attraverso l'*actio redhibitoria*⁶⁴⁷.

superstitiones sono tutte quelle forme di rapporto tra un soggetto e la divinità che non rientrano nel culto ufficiale romano. Cfr., sul punto, S. Calderone, *Superstitio*, in *ANRW.*, I.2, New York-Berlin 1972, 377 ss.

⁶⁴³ Sul termine *contumax*, nel senso di "disobbediente", cfr., E. Volterra, *Contumacia nei testi giuridici romani*, in *BIDR.*, 38, 1930, 121 ss., e, in particolare nel contesto dei vizi dello schiavo venduto, cfr. M. Sargenti, *Interrogatio in iure. Iudicium noxale. Iudicium sine noxae deditio (Considerazioni su alcuni problemi della responsabilità nossale)*, in *SDHI.*, 48, 1982, 518 nt. 23, che elencando una serie di passi in cui *contumax* e *contumacia* sono utilizzati per configurare atteggiamenti di rifiuto di fronte a ordini magistratuali, fa riferimento anche a D.21.1.1.9. Si veda, inoltre, L. Chiazzese, *Iusiurandum in litem*, Milano 1958, 113 ss.

⁶⁴⁴ Qui Viviano ragiona *ad absurdum*, tecnica già utilizzata da Labeone per escludere la redibizione del servo cui mancasse un dente, ritenuta invece possibile da Servio. Cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.12. Sul punto, C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 146 nt. 184. Per F. Zuccotti, "Furor haereticorum". *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, cit., 361, in questo passo Viviano rifiuta di riconoscere qualsiasi valore alla sintomatologia temperamentale in quanto i *superstitiosi* e i *contumaces* corrisponderebbero al carattere melanconico. Del resto, anche l'*iracundia* è stata vista come una caratteristica del *melancholicus*. Sul punto, E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 15 nt. 63. Essa non va intesa nel senso di violenza, piuttosto come inclinazione a trascendere in atteggiamenti di rabbia, dunque nel senso di 'complesione', come attitudine costituzionale, perché come nota J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 242: "Paradoxalement, il n'est jamais fait état du cas d'un esclave enclin à la violence". Sullo schiavo iracondo, cfr. part. II, § 4.4.

⁶⁴⁵ In queste ipotesi poteva essere semmai riconosciuta una responsabilità *ex edicto* se il venditore ha dichiarato o promesso espressamente all'acquirente l'assenza di vizi del *servus*. C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 147; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 124.

⁶⁴⁶ D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, cit., 71 ss., il quale a differenza della Russo Ruggeri (cfr. *infra*) vede Viviano, e di riflesso Ulpiano che ne condivide il pensiero, come un formalista impegnato nella guerra continua tra coloro che difendono il formalismo della legge e quei giuristi che hanno una visione più creativa dello sviluppo del diritto. Il fatto che alcuni di questi sostengono la possibilità di allargare la *redhibitoria* ai *vitia animi* può evincersi da D.21.1.4.2, un passo di Pomponio riportato da Ulpiano in cui non si ammette la redibitoria per il servo ubriacone, giocatore d'azzardo, mendace, goloso e impostore. Pomponio nega, sulla scia di Viviano, che alcune di queste alterazioni possano considerarsi vizi, ma esse non facevano parte della previsione edittale che si riferiva ai soli vizi del corpo (e a quelli dell'animo espressamente indicati: fuga, vagabondaggio, responsabilità nossale); per gli altri *vitia animi* il venditore avrebbe risposto in base all'editto solo se impegnato da un *dictum promissumve*. Cfr. C. Russo Ruggeri, *ibidem*. Chi erano questi avversari contro cui Viviano si rivolge non è chiaro, c'è chi li ha identificati con gli stoici, riconosciuti come coloro che hanno cominciato a discutere della possibilità degli schiavi con gravi difetti di carattere (così come quelli con gravi difetti fisici) di essere oggetto di redibizione. Si veda, in particolare, il discorso di Damasippo riportato in Hor. *Sat.* 2.3.281-286, su cui cfr. *supra*. Cfr., in particolare, D. Cloud, *The Stoic πάθη, 'Affectus' and Roman Jurists*, in *ZSS.*, 123, 2006, 41 ss.

⁶⁴⁷ D.21.1.1.9: *...alioquin, inquit, futurum, ut in infinito hac ratione multos sanos esse negaremus*. Cfr. C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 150, la quale, sulla scia di L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 48, non ritiene che la difesa viviana del dettato edittale contro i tentativi di estendere i *vitia animi* risponda a un'esigenza di puro formalismo, ma più che altro alla volontà di voler evitare il pericolo di concedere all'*emptor* uno strumento comodo per porre rimedio ad una qualunque compera di cui si fosse pentito. Nello stesso senso, N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 124.

Importante è la questione se lo stato dissociativo della mente (il fanatismo del *servus*) sia temporaneo o permanente: il *non semper caput iactaret* dimostra un atteggiamento non continuo; il difetto può essere più o meno grave, ma se colpisce solo occasionalmente l'individuo *sanum esse*⁶⁴⁸.

Viviano riconosce un'altra categoria di vizi dell'animo, in particolare quei difetti che hanno un'origine fisica e che penetrano fino all'animo viziandolo, tra cui rientra il caso dello schiavo frenetico⁶⁴⁹: il suo pensiero è stato interpretato come una conferma dell'opinione di Ulpiano espressa in D.21.1.4.1 per cui *si vitium corporis usque ad animum penetrat...redhiberi posse*⁶⁵⁰.

L'attività profetica, aspetto già proprio del *servus fanaticus* che *aliqua profatus esse*, è tradizionalmente associata anche al delirio provocato da stati febbrili nella frenite, patologia acuta

⁶⁴⁸ È la discontinuità dell'atteggiamento a essere decisiva ai fini della riconoscibilità della *sanitas* dello schiavo, come si evince coerentemente anche da D.21.1.1.10 per il caso del *servus* che intorno ai templi abbia dato talora *responsa* ma che poi abbia cessato di farlo: in tal caso *nullum vitium esse*. Se il *mancipium* venduto era solito fare il fanatico, o anche nel caso di manifestazioni del carattere che, sebbene in forma leggera, si manifestassero *praeter modum* nell'individuo (cfr. D.21.1.11: *Idem dicit etiam in his, qui praeter modum timidi cupidi avarique sunt aut iracundi*) per Viviano c'è *vitium* ma, essendo un vizio dell'animo, riconosceva solo la possibilità per il compratore di esperire l'*actio ex empto*. Cfr. A. Pezzana, *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, cit., 193 nt. 30; H. Honsell, *Quod interest im bonae-fidei-iudicium. Studien zum römischen Schadenersatzrecht*, cit., 85 nt. 30; L. Vacca, *Ancora sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'actio empti in età classica*, cit., 244 ss.; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 147; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 234; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 101.

⁶⁴⁹ La presenza della febbre che, come vedremo, caratterizza lo *status* del frenetico, comporta il delirio che funge da ponte di collegamento tra stato mentale e stato fisico. Sul punto si veda G. Rizzelli, *Modelli di "follia", op. u. cit.*, 103.

⁶⁵⁰ La dottrina maggioritaria è incline a sostenere la concessione viviana della redibitoria per i *vitia animi* derivanti dai *vitia corporis*. Sul punto, cfr. C. Ferrini, *Viviano*, cit., 78; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 7 ss.; P. Stein, *Fault in the formation of contract in Roman Law and Scots Law*, cit., 16 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 283; E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 458 ss. *Contra*, L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 47 ss., per la quale la concessione dell'*actio redhibitoria* per i vizi dell'animo che derivano da quelli del corpo è da attribuire più che a Viviano, ad Ulpiano, opinione criticata da C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 148 nt. 187 e 236 ss., per la quale nel frammento Ulpiano richiama il pensiero viviano, portando a sostegno di tale tesi il *principium* del passo (*ob quae vitia negat redhibitionem esse, ex empto dat actionem*) in cui il soggetto dell'affermazione è sempre Viviano riportato da Ulpiano, nel suo collegamento con il *redhiberi posse*. La studiosa, però, condivide con la Manna l'idea che la decisione di considerare redibitori i *vitia animi* possa essere stata suggerita dalla volontà di evitare che gli stati fisici incidenti sulla psiche dell'individuo possano essere considerati come meri *vitia animi*, perciò irrilevanti. Sul frammento cfr. anche N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 126. In adesione con la Russo Ruggeri, R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 235, che tra l'altro sottolinea l'importanza e l'innovazione dell'interpretazione estensiva in relazione ai vizi psichici causati da un vizio corporale, poiché ha dato vita ad un nuovo principio giurisprudenziale che sarà condiviso anche da Ulpiano nel III secolo d.C. La studiosa, inoltre, evoca D.21.1.4.4, in cui il giurista di Tiro dimostra di aver fatto un ulteriore passo avanti ponendo in essere un'operazione di sintesi che rappresenterebbe la tappa conclusiva di un percorso portato avanti dalla giurisprudenza repubblicana, affermando che: *In summa si quidem animi tantum vitium est, redhiberi non potest, nisi si dictum est hoc abesse et non abest: ex empto tamen agi potest, si sciens id vitium animi reticuit: si autem corporis solius vitium est aut et corporis et animi mixtum vitium, redhibitio locum habebit*. Ancor prima, G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 8 nt. 9, non aveva intravisto alcun elemento di novità, sostenendo che D.21.1.1.9 e D.21.1.4.1 (la cui paternità di quest'ultimo frammento sarebbe per lui ulpiana, non considerando la ricostruzione leneliana che nel fr. 9 dei testi vivianeî include D.21.1.4.1) vanno ricondotti nel vizio fisico, ed è per questo che essi sono rilevanti ai fini della tutela edilizia. Come Impallomeni, anche L. Manna, *Actio redhibitoria*, op. u. cit., 46, che non ha visto nella scelta ulpiana alcun elemento rivoluzionario, ritenendo D.21.1.4.1 del giurista di Tiro. Ciò ha dato spunto alla studiosa per ritenere, come si è detto, che l'ammissione dell'*actio redhibitoria* per i *vitia animi* causati da vizi corporali sia da addebitare all'interpretazione estensiva ulpiana: Viviano si sarebbe limitato solo a concedere l'*actio empti* in caso di mancata dichiarazione di alcuni vizi dell'animo da parte del venditore.

tra i cui sintomi figura l'alienazione mentale⁶⁵¹: lo *status* di frenetico è caratterizzato dalla presenza di febbre che causa delirio continuo, spesso violento, sebbene il trasporto intenso conosca periodi di remissione⁶⁵².

La promiscuità tra delirio e alienazione mentale è offerta anche dalla ricostruzione etimologica di *delirium*, inteso come uscita dal solco (*de* “fuori”, *lira* “solco”), che riproduce il movimento dall'interno verso l'esterno e dunque nel senso di vaneggiamento⁶⁵³.

Sintomi del delirio febbrile sono l'*aliena loqui*, o il *per vicos more insanorum deridenda loqui*⁶⁵⁴: l'espressione *loquantur aliena* di D.21.1.4.1 trova un riscontro significativo in un discorso di Celso sulla frenite nel suo *De medicina*⁶⁵⁵:

⁶⁵¹ Cfr. H. Stephanus, *Thesaurus Graecae linguae* IX, cit., s.v. «Φρενίτις», 1045 ss.; s.v. «Φρενήτης», 1044, Paris 1831-1865; P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, cit., s.v. «Φρήν», 1227 ss. Sul frenetico, cfr. J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 242; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, 97 ss.

⁶⁵² Anche la parola φρενητικός dunque, è strettamente connessa al vocabolario della follia e ciò attraverso il significato medico di frenite, patologia acuta che porta delirio e, tra i suoi sintomi, alienazione mentale. È proprio la febbre a essere l'elemento distintivo tra frenite e mania, quest'ultima considerata dai medici antichi quale alienazione mentale senza febbre. In *Malattie* 1.30, il medico di Cos si occupa dell'eziologia della malattia, dovuta alla bile che, messa in movimento, penetra nel sangue e nelle vene, mettendo a sua volta in moto il liquido e riscaldandolo, provocando un aumento della temperatura corporea così che il malato delira e non è più se stesso per la febbre. In tal senso, φρενίτις e μελαγχολία si somigliano: i *melancholici* si ammalano quando il sangue è perturbato dalla bile e dal flegma e la conseguenza è il delirio, similmente accade per i frenetici. Cfr. R. Wittern (ed.), *Die hippokratische Schrift «De Morbis»*, I, Hildesheim-New York 1974, 86. Ippocrate menziona la φρενίτις anche in *Af.* 7.82; 4.72; 7.12; 3.30. Si veda, inoltre, S. Byl, W. Szafran, *La phrenitis dans le Corpus hippocratique*, in *Vesalius*, II, 2, 1996, 89-105. Galeno, chiedendosi quale significato avesse la φρενίτις per Ippocrate, nel suo commento al *Prorretico* I scrive che per il medico di Cos essa consisteva nel delirio continuo presente durante le febbri acute, distinguendo tra il verbo μαίνεσθαι, adoperato per indicare i malati che delirano in assenza di febbre, e φρενιτίζειν, per i deliranti a causa della febbre. Cfr. C.G. Kühn (ed.), *Claudii Galeni Opera Omnia. Opera quae exstant*, XVI, Lipsiae 1829 (rist. Hildesheim 1965), 492-494 (da ora in poi abbreviato con K). *Cael. Acut.* 1.42, a proposito della prossimità di frenite e mania afferma: *similes sunt atque vicinae phraeneticae passioni ex ipsa alienatione furor, quam vulgo insaniam vocant*. Cfr. I.E. Drabkin (ed.), *Caelius Aurelianus. On Acute Diseases and on Chronic Diseases*, cit., 26. Per una testimonianza letteraria sull'associazione tra febbre e φρένησις, cfr. *Mart.* 4.80.1: *Declamas in febre, Maron: hanc esse phrenesin / si nescis, non es sanus, amice Maron...* Sulla febbre, cfr., inoltre, D.21.1.1.7 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*); *Gell. Noct. Att.* 4.2.4, su cui si veda la part. II, § 4. Se in D.21.1.1.8, il fatto di non aver dichiarato una febbretta lieve o una vecchia quartana che non merita più alcun riguardo non costituisce delitto, essendo cose immeritevoli di attenzione, in D.21.1.4.6 una *febricula* non è, per Pomponio, rilevante ai fini della *rehabilitio*, essendo una cosa di trascurabile entità. Per una definizione del concetto di frenite, cfr. R. Semelaigne, *Étude historiques sur l'aliénation mentale dans l'Antiquité*, I, Paris 1869, 15 ss.; D. Gourevitch, *La psychiatrie de l'antiquité gréco-romaine*, in *Nouvelle histoire de la psychiatrie*, Toulouse 1983, 18-19. Sull'argomento, M. Centanni, *Nomi del male. "Phrenitis" e "Epilepsia" nel corpus Galenicum*, cit., 47; J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, cit., 43 ss.; ID., *La phrénitis dans l'oeuvre de Caelius Aurélien*, in C. Deroux (a cura di), *Maladie et maladies dans les textes latins antiques et médiévaux*, Bruxelles 1998, 330-341, ID., *La maladie de l'âme. Etude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique*³, cit., 71-100. La descrizione della frenite in diversi medici dell'antichità ha consentito di rintracciare in essa i sintomi di una malattia infettiva come la meningite o la malaria. Cfr. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 108.

⁶⁵³ Il cui corrispettivo etimologico sarebbe dato da *ekstasis* (*ex* “fuori”, *stasis* “stabilità”), dunque “uscita dal posto”, “estraneazione”, “smarrimento”. Cfr. G. Scalerà McClintock, *L'eredità misterica nel lessico dell'estasi*, in ID., R. Conforti, (a cura di), *La mente e l'estasi. Atti del Convegno, Salerno 20-22 ottobre 2005*, Soveria Mannelli 2009, 77 ss.; C. Pennacchio, *Della medicina. Storia breve di poche idee di salute, malattia, medicamenti e architri nelle fonti e nella letteratura non medica*, cit., 174 n. 220 e 221.

⁶⁵⁴ D.21.1.4.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*). In generale, l'*inordinata loquela* è uno dei principali indizi di anomalia mentale (i cosiddetti *signa furoris*), come testimoniato anche dal *Decret. Gratian.* C. 24, D. 93 (*fatuus est qui fatua*

Incipiam ab insania, primamque huius ipsius partem adgrediar, quae et acuta et in febre est: φρένησιw Graeci appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione aegros desipere et loqui aliena.

Per lui la frenite, una dei tre *genera* di *insania*⁶⁵⁶, appare quando *continua dementia esse incipit*⁶⁵⁷: stato febbrile e alterazione mentale sono viste di pari passo⁶⁵⁸:

...ubi maxime furor urget... simul... febris quoque increscit...

Viviano, dunque, considera i *vitia animi* legittimanti l'*actio redhibitoria* da parte dell'*emptor* quelli che sono determinati da un vizio corporale: il caso del frenetico che sia divenuto tale in seguito a febbre⁶⁵⁹, similmente, la situazione di chi vaneggia per effetto della febbre⁶⁶⁰, e coloro che *per vicos more insanorum deridenda loquantur*⁶⁶¹.

loquitur), e rimarrà tale anche fino al Cinquecento. Cfr. M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, cit., 63 ss.

⁶⁵⁵ Cels. *De med.* 3.18.1-2. Cfr. E. Renier, *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, cit., 438; C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 106-109; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 104.

⁶⁵⁶ Celso dedica tutto il XVIII Capitolo del *De Medicina* all'*insania*, che divide in *phrenitis, melancholia e mania*. Tali disturbi psichici sarebbero *genera* di un'unica malattia e ciò perché egli rifiuta la tradizionale distinzione tra malattie croniche e malattie acute. La frenite esisterebbe solo quando l'insensatezza è continua, in particolare quando il malato, pur conservando buon senso, tuttavia riceve alcune immagini vane, diventando completa quando cade nell'allucinazione, poiché il soggetto si abbandona del tutto a tali visioni. Cfr. F. Marx (ed.), *A. Cornelii Celsi opera quae supersunt*, in *Corpus Medicorum Latinorum, I*, Berlin-Leipzig 1915, 122. Diversa la posizione di Asclepiade secondo la testimonianza di Cael. *Acut.* 1.15: *Hoc [passio sensuum] intardans, inquit Asclepiades, ac sine febris furor vocatur, quem vulgo insaniam dicunt; recens autem atque cum febribus neque cum sensu phrenitis intelligitur*. La scelta di utilizzare il termine *insania* probabilmente tiene conto della discussione di Cic. *Tusc.* 3.11. Cfr., sul punto, F. Stok, *Concetto e trattamento dell'«insania»* in A. Cornelio Celso, in *Studi di filologia e letteratura*, 4, 1980, 9-42; ID., *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2332 ss.; D. Gourevitch, *Les mots pour dire la folie en latin. A propos de passages de Celse et de Célius Aurélien*, cit., 561-568; J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica*, cit., 14-15 e 139-141. Mentre Cael. *Acut.* 1.65 nella cura dei frenetici raccomanda l'uso di legacci nel caso in cui non vi siano servi a sufficienza per tenere a bada il paziente delirante o quando questo risulti turbato alla loro vista, Areteo prescrive un letto grande e soffice, la tranquillità assoluta, una dieta specifica, salassi, l'utilizzo di supposte e unguenti per attirare gli umori alla testa, eliminare il vapore dal petto e purgare l'intestino. Cfr. J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica, op. u. cit.*, 139 ss. e 291.

⁶⁵⁷ Cels. *De med.* 3.18.3.

⁶⁵⁸ Cels. *De med.* 3.18.6.

⁶⁵⁹ D.21.1.1.9: *...veluti contingeret φρενητικῶ , quia id ei ex febribus acciderit...*

⁶⁶⁰ D.21.1.4.1: *Sed si vitium corporis usque ad animum penetrat, forte si propter febrem loquantur aliena... redhiberi posse.*

⁶⁶¹ D.21.1.4.1: *...qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, in quos id animi vitium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse.* Per una ricostruzione schematica della casistica relativa ai *vitia animi* legittimanti la *redhibitoria*, cfr. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 235.

4.3. *Servus bacchatus* (D.21.1.1.10)

Sempre viviana, nel testo riportato da Ulpiano, è l'immagine del *servus* invaso da religioso furore⁶⁶²:

*Idem Vivianus ait, quamvis aliquando quis circa fana bacchatus sit et responsa reddiderit, tamen, si nunc hoc non faciat, nullum vitium esse: neque eo nomine, quod aliquando id fecit, actio est, sicuti si aliquando febrem habuit: ceterum si nihilo minus permaneret in eo vitio, ut circa fana bacchati soleret et quasi demens responsa daret, etiamsi per luxuriam id factum est, vitium tamen esse, sed vitium animi, non corporis, ideoque redhiberi non posse, quoniam aediles de corporalibus vitiis loquuntur: attamen ex empto actionem admittit*⁶⁶³.

Le fattispecie disciplinate sarebbero:

1. Ipotesi di un *mancipium* che, in preda a forte agitazione intorno ai templi sacri (*circa fana bacchatus sit*) si mette a fare profezie, sebbene non in modo continuativo, in quanto al momento non si sta comportando in quel modo (*tamen, si nunc hoc non faciat*)⁶⁶⁴;
2. Caso di uno schiavo che, invece, abbia continuato quel comportamento agitato, distribuendo oracoli quasi come un demente (*quasi demens responsa daret*)⁶⁶⁵.

⁶⁶² D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*). Cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, c. 886, fr. 1760, che ricomprende nel frammento 1760 tutti i passi di Ulpiano relativi alle opinioni giurisprudenziali sui *vitia corporis* e *vitia animi*.

⁶⁶³ La frase *attamen ex empto actionem admittit* è stata considerata insitica da G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, cit., 37, mentre F. Schulz, *Einführung in das Studium der Digesten*, cit., 33, ha ritenuto una glossa la frase *quoniam aediles de corporalibus vitiis loquuntur: attamen ex empto actionem admittit*. Per R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 122 ss., i riferimenti all'*actio empti* contro il silenzio del venditore sui vizi dell'animo presenti nel commento ulpiano che si legge in D.21.1.1.9-11 sarebbero glosse pregiustiniane: per lui l'estensione dell'*actio empti* ai vizi della cosa è postclassica, nel senso che fino a Giustiniano ad esse si sarebbe applicato l'editto edilizio. *Contra*, G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 243 nt. 8, 256.

⁶⁶⁴ D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*): *Idem Vivianus ait, quamvis aliquando quis circa fana bacchatus sit et responsa reddiderit...* In questo caso, secondo Viviano, non vi sarebbe alcun vizio. L'espressione *circa fana bacchatus sit et responsa reddiderit* è adoperata per indicare i fanatici cui l'esaltazione religiosa aveva confuso la mente e che, per ispirazione di un essere superiore, profetizzavano il futuro. Cfr. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 48 nt. 34; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 269 ss.; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 147; R. Ortu, *"Aiunt aediles...". Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, 238 ss.

⁶⁶⁵ D.21.1.1.10 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*): *...si nihilo minus permaneret in eo vitio, ut circa fana bacchati soleret et quasi demens responsa daret*. In questo caso, per Viviano, si tratta di un vizio dell'animo e riconosce non l'*actio redhibitoria* bensì l'*actio ex empto*. Su questo frammento, cfr. S. Solazzi, *Furiosus vel demens*, cit., 368.

Il delirio profetico è collegato tradizionalmente al motivo della pazzia: esso caratterizza anche il *servus* che *circa fana bacchatus sit*, cioè colui che, in preda a forte agitazione, *responsa reddiderit*⁶⁶⁶.

Bacchatus è un termine di evidente appartenenza alla sfera dionisiaca, sebbene non esclusivamente utilizzato in tale ambito⁶⁶⁷, e deriva dal verbo *bacchari*, nella sua corrispondenza greca βακχεύειν⁶⁶⁸.

Si tratta di una parola carica di espressività, volta a richiamare una serie di comportamenti propri di chi è in preda al *furor* bacchico, il quale poteva a sua volta condurre ad una sorta di furore profetico⁶⁶⁹, con tutte le implicazioni foniche e vocali proprie delle Baccanti nella fase orgiastica⁶⁷⁰.

Utile a tal proposito risulta la comparazione tra la sfera semantica che connota i sacerdoti eunuchi detti galli, officianti il culto della *Magna Mater*, con il verbo *bacchari*⁶⁷¹.

Nella lingua latina il verbo *bacchari*, utilizzato anche nel linguaggio popolare⁶⁷², si discosta dal suo corrispondente greco per aver acquisito una connotazione marcatamente negativa: oltre all'impiego religioso⁶⁷³, si segnala un utilizzo metaforico nel senso di *furere* per evocare gli

⁶⁶⁶ Cfr. part. II, § 4.2. Già Platone aveva distinto quattro tipi di furore prodotti da un'alterazione di origine divina delle condizioni normali, e cioè uno di tipo profetico che ha per patrono il divino Apollo, uno teletico o rituale il cui patrono è Dioniso, uno ispirato dalle Muse di tipo poetico e, infine, quello erotico, ispirato da Eros e Afrodite. Cfr. Plat. *Phaedr.* 244a-245a; 265a-c; Tim. 71e. Sul legame tra follia e delirio profetico, si veda *supra* § 1. Non mancano voci discordanti come quella di Cicerone per il quale, a differenza di Aristotele [secondo cui gli ammalati di pazzia furiosa (i cosiddetti atrabiliari) avevano nelle loro anime qualcosa di profetico e divinatorio], la divinazione e la capacità profetica sarebbe invece propria delle anime integre: *Aristoteles quidem eos etiam qui valetudinis vitio furerent et melancholici dicerentur censebat habere aliquid in animis praesagiens atque divinum. Ego autem haud scio an nec cardiacis tribuendum hoc sit nec phreneticis; animi enim integri non vitiosi est corporis divinatio.* Cfr. Cic. *De div.* 1.81. Cfr. F. Zuccotti, "Furor Haereticorum", cit., 327, il quale contrappone l'ironia distaccata del giurista di Tiro nei confronti del delirio vaticinante delle religioni orientali alla prospettiva canonistica in cui il '*fatua loqui*' si connette alle profezie di Isaia: al *circa fana bacchari* e al *quasi demens responsa reddere* "sembra rispondere la truce e demoniaca orgia dei nemici di Dio che profetizzano incomprensibili balbettii vacillando tra vomito e lordure". Sul punto, cfr. *Vulg. Is.* 28.7 ss.

⁶⁶⁷ Come già rilevato, *bacchari* si presta a evocare anche altri culti, come quello della *Magna Mater Idaea*. Cfr. V. D'Alessio, *Ibunt semimares. I Galli di Cybele e l'etica sessuale romana*, cit., 448.

⁶⁶⁸ Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* II, Lipsiae 1900-1906, s.v. «Bacchor», 1663 ss. Sulla potenza evocativa del βακχεύειν e di altri termini appartenenti alla sfera dionisiaca, si veda H. Jeanmaire, *Dioniso. Religione e cultura in grecia*, trad. it. F. Jesi, Torino 1972, 56.

⁶⁶⁹ Verg. *Aen.* 6.78: *bacchatur vates*; Sen. *Agam.* 724: *bacchor furens*; Luc. *Phars.* 5.169: *bacchatur demens*.

⁶⁷⁰ Si tratta di movimenti frenetici accompagnati da suoni – dall'ansimare fino a invocazioni e grida ritmate dalla musica di tamburi e cembali, strumenti capaci di scatenare follia – e da gesti rituali, come il movimento rotatorio del capo, gettato rapidamente avanti e indietro. Cfr. Cat. *Carm.* 63.23: *ubi capita Maenades vi iaciunt*; 64.255: *capita inflectentes*; Verg. *Aen.* 7.394: *ventis dant colla comasque*. Serv. *Ad. Aen.* 10.220, dice che Cibele era chiamata così dai Greci a causa della rotazione del capo, caratteristica dei Galli quando *semper Galli per furorem motu capitis comam rotantes, ululatu futura praenuntiabant*. Cfr., sul punto, H. Graillot, *Le culte de Cybèle, mère des dieux, à Rome et dans l'Empire romain*, cit., 288 ss. Sul menadismo, P. Boyancé, *Dionysiaca. À propos d'un étude récente sur l'initiation dionysiaque*, cit., 33 ss.; E.R. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*⁵, cit., 329 ss. Su Cibele e i sacerdoti eunuchi, detti Galli, si veda *supra* part. I, § 1.3.

⁶⁷¹ Per i diversi impieghi del verbo in esame, cfr. L. Bocciolini Palagi, *Il linguaggio dionisiaco nella rappresentazione del furor (a proposito dell'uso di bacchari in Virgilio)*, cit., 113-138.

⁶⁷² Plaut. *Amph.* 703: *Bacchae bacchanti*; Mil. 856: *bacchabatur*. Cfr. Ter. *Adel.* 30-31: *Si satis iam debacchatus es...Egon autem debacchatus sum...*

⁶⁷³ Cfr. Sen. *Agam.* 720 ss., applica la parola all'invasamento profetico di Cassandra: *Quid me furoris incitami stimuli novi, quid mentis inopem, sacra Parnasi iuga, rapitis?...cui nunc vagor vesana? Cui bacchor furens?* Lucrezio

eccessi o per dare al discorso implicazioni polemiche o ironico-satiriche⁶⁷⁴, e, ancora, per sottolineare il carattere delirante di determinate argomentazioni definite assurde e aberranti⁶⁷⁵.

Nella sfera amorosa è utilizzato in riferimento alla follia d'amore, per connotare il piacere o il dolore che tale sentimento può provocare⁶⁷⁶, mentre in ambito bellico può assumere il significato della furia cieca e bestiale, come testimonia l'utilizzo del termine quando si parla dei nemici di Roma o dei barbari⁶⁷⁷.

Nel linguaggio epico *bacchatus* è utilizzato per indicare la personificazione del *furor*, e cioè le *Furiae*, come nel caso di Aletto in Virgilio, Tisifone in Stazio e Megera in Claudiano⁶⁷⁸.

L'immagine del servo che *bacchatus* delira intorno ai sacrari evoca la grottesca figura dell'attempato liberto oraziano che ogni mattina, digiuno e con le mani immacolate, corre concitatamente da un crocicchio all'altro, dove si trovavano le cappelle dei Lari, per pregare gli dei di concedergli l'immortalità⁶⁷⁹:

*Libertinus erat, qui circum compita siccus
lautis mane senex manibus currebat et 'Unum
quid tam magnum?' addens, 'unum me surpite morti!
Dis etenim facile est' orabat, sanus utrisque
auribus atque oculis; mentem, nisi litigiosus⁶⁸⁰,*

utilizzerà *bacchatur* in relazione alle furibonde scorribande degli animali allo stato brado, evocando l'ὄρεϊβασία del culto dionisiaco. Cfr. Lucr. *De rer. nat.* 5.822: *Omne, quod in magnis bacchatur montibus.*

⁶⁷⁴ Spesso è infatti utilizzato per bollare l'eccessiva enfasi oratoria. Cfr. Cic. *Brut.* 276; Quint. *Inst. or.* 12.10.73.

⁶⁷⁵ *Bacchatus*, ad esempio, si ritrova frequentemente in Cicerone per indicare il *furor* degli avversari politici, come nel caso di Verre, (Cic. *Verr.* 2.1.33, in cui *bacchationes* sono le gozzoviglie dell'imputato), Catilina (Cic. *Cat.* 1.26) e il suo compagno Cetego (Cic. *Cat.* 4.11: *furor incesta caede bacchantis*). Cfr. L. Bocciolini Palagi, *Sull'uso del verbo bacchari in Virgilio*, cit., 117.

⁶⁷⁶ Verg. *Aen.* 4.300-304: *saevit inops animi totamque incensa per urbem bacchatur, qualis commotis excita sacris Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron*; Apul. *Metam.* 3.20.3: *bacchatur in Venerem*.

⁶⁷⁷ Claud. *Bell. Get.* 155-156: *Spartacus omne per latus Italiae ferro bacchatus et igni*; Oros. *Hist.* 7.37.8: *Gothorum populi cum duobus potentissimis regibus suis per Romanas provincias bacchabantur*.

⁶⁷⁸ Cfr. Verg. *Aen.* 10.41; St. *Th.* 7.466 ss.; Claud. *In Ruf.* 1.82.

⁶⁷⁹ Hor. *Sat.* 2.3.281-286. Orazio intendendo colpire la superstizione (come spiegherà al v. 295: *quone malo mentem concussa? Timore deorum*) attraverso Stertino riporta come esempio oltre l'episodio appena descritto di mania di immortalità, anche quella di una madre che fa il voto a Giove di gettarlo nudo nel Tevere in cambio della guarigione: *'Iuppiter, ingentis qui das adimisque dolores,' mater ait pueri mensis iam quinque cubantis, 'Frigida si puerum quartana reliquerit, illo mane die, quo tu indicis ieiunia, nudus in Tiberi stabit.' Casus medicusve levarit aegrum ex praecipiti: mater delira necabit in gelida fixum ripa febrimque reducet, quone malo mentem concussa? Timore deorum*. Cfr. Hor. *Sat.* 2.3.288-295. Per una disamina relativa alla narrazione oraziana in materia di vizi occulti, cfr. R. Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico*, cit., 149 ss.

⁶⁸⁰ Sull'espressione *nisi litigiosus*, cfr. N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 134 nt. 104, la quale, ricordando che l'interpretazione prevalsa negli scolii (cfr. Ps. Acro 2.3.285-286) collega la locuzione alla possibilità di un'agere del compratore nel tribunale di un organo giurisdicente, afferma che essa: "può essere riguardata in riferimento a un'eventuale reazione del compratore in sede processuale". Si veda, anche, ID., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio*. *Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, cit., 455 ss.

exciperet dominus, cum venderet.

Il *dominus*, vendendolo, avrebbe dovuto dichiarare la sua infermità mentale, a meno che non volesse incorrere in un processo⁶⁸¹.

Del resto, il comportamento del liberto descritto dal poeta venosino non è lontano da quello tenuto dallo schiavo in D.21.1.1.10, ipotesi per cui è ammessa l'*actio ex empto* contro il *venditor* che tace la circostanza dell'uso da parte del *mancipium* di correre intorno ai templi dando, *quasi demens*, responsi⁶⁸².

Il frammento viviano in esame, così come altri⁶⁸³, suggerisce che Orazio e i giuristi riecheggiano alcuni *topoi* (presumibilmente giuridici) riguardo la vendita di schiavi che sono invasi dal *furor* religioso, e dunque rimarcando un dibattito relativo al problema se il venditore sia tenuto o meno a rendere noto il fatto⁶⁸⁴.

Secondo Viviano il vizio, per essere rilevante, deve continuare a sussistere: se esso si è manifestato in passato ma non si è più ripresentato, come nel caso di chi ha una febbre che poi

⁶⁸¹ Orazio nella prima riga utilizza la parola *libertinus*, mentre poche righe dopo (v. 286) parla di vendita dello stesso: probabilmente si sta riferendo al momento anteriore a quello della sua liberazione. Il poeta augusteo, affermando che il *dominus* vendendo lo schiavo avrebbe dovuto menzionarne l'*insanitas* mentale, evoca un linguaggio giuridico ben preciso afferente la sfera della garanzia per i vizi occulti della cosa oggetto di compravendita. Sul brano in esame, cfr. N. Donadio, *La tutela del compratore*, op. u. cit., 113 nt. 68, 134 ss. e *ivi* nt. 104, 136 nt. 108, 139, 325 nt. 7; D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, cit., 70 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 198 e *ivi* nt. 31; 268 nt. 229; P. Cerami, A. Petrucci, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, cit., 301 ss.; G. Finazzi, *Amicitia e doveri giuridici*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, 805. Cfr., su questo brano in particolare e i riferimenti giuridici utilizzati dal poeta venosino, R. Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico*, 152 ss. Un altro testo in cui Orazio fa riferimento ai vizi del *mancipium* è *Epist.* 2.2.1-20, su cui cfr. part. II, § 4.4.

⁶⁸² È stato avanzato in dottrina che questo testo oraziano potesse costituire la prova dell'interpretazione dell'editto da parte dei primi giuristi in modo tale da includere anche i difetti morali e psichici, per una disamina della quale si veda D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, cit., 70 ss. Cfr. R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 118 ss., ha collegato questi versi con l'*actio empti*; A. Kiessling, R. Heinze (a cura di), *Q. Horatius Flaccus: Satiren*⁸, Berlin 1961, 259, ha ritenuto che Orazio si riferisse sia alla *actio redhibitoria* che *quanti minoris*. Per A. Pezzana, *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, cit., 195 ss., gli accenni oraziani non costituirebbero prova dell'estensione in età augustea dell'*actio empti* al silenzio sui vizi dello schiavo in vendita (essendo poco uniforme nella giurisprudenza romana l'esclusione dei *vitia animi* dall'ambito della *redhibitoria*) ma sarebbero riferibili alla portata dell'azione edilizia. Cfr. N. Donadio, *La tutela del compratore*, op. u. cit., 136, la quale ritiene comunque inverosimile cercare di individuare dalle considerazioni oraziane l'allusione ad un'eventuale *actio redhibitoria* o *actio empti*, sottolineando però l'importanza della fonte riguardo a un possibile coinvolgimento del venditore in un processo qualora non abbia dichiarato i difetti mentali dello schiavo: più plausibile, sarebbe, piuttosto, il collegamento dei versi del venosino con il tema della repressione del *dolus in contrahendo* in base all'azione contrattuale di buona fede.

⁶⁸³ D.21.1.1.9, in cui Viviano riferisce degli schiavi fanatici che agitano le loro teste e profetizzano; D.21.1.4.1, in cui sono descritti coloro che *per vicos more insanorum deridenda loquantur*. Cfr. part. II § 4.2.

⁶⁸⁴ D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, cit., 72.

scompare, non dà luogo ad azioni di sorta: lo schiavo che *aliquando id fecit* (cioè manifesta saltuariamente il suo *vitium animi*) è infatti paragonato a chi *aliquando febrem habuit*⁶⁸⁵.

In questo caso il *mancipium* che si aggira allucinato dando responsi potrebbe “costituire la descrizione di una semplice ‘macchietta’ caratteriale che di tanto in tanto ha ciclotimiche crisi di tale tipo, che però in ogni caso può normalmente essere utilizzato”⁶⁸⁶.

Il servo che al contrario perduri nel *vitium*, come quello che continua ad aggirarsi intorno ai templi in qualità di baccante dando responsi come un demente⁶⁸⁷, e anche se agisca *per luxuriam*⁶⁸⁸, non potrà essere oggetto di *actio redhibitoria* – trattandosi di un difetto dell’*animus* – ma il compratore sarà legittimato ad agire con l’*actio ex empto*⁶⁸⁹.

⁶⁸⁵ Cfr. C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 147 ss. Diversamente, la febbre terzana e quartana è una patologia e chi ne è affetto è considerato non sano anche nei giorni in cui il male dà una tregua in D.21.1.53 (Iav. 1 *ex post. Labeonis*): *Qui tertiana aut quartana febri aut podagra vexarentur quive comitalem morbum haberent, ne quidem his diebus, quibus morbus vacaret, recte sani dicentur*.

⁶⁸⁶ Così E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 19.

⁶⁸⁷ In questo caso il *servus* ha quel *quid* in più - oltre all’elemento della continuità - che legittima l’*actio ex empto*: egli è *quasi demens*. Il *quasi demens* di D.21.1.1.10 ha lo stesso valore del *quasi a demente* contenuto in D.5.2.13, un frammento scevolino che riporta il parere di Paolo, e del *quasi furiosae* paolino di D.5.2.19. Sul punto E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 42.

⁶⁸⁸ Cfr. Hor. *Sat.* 2.3.79, in cui sono individuati una serie di atteggiamenti tipici dell’*insanus*, tra cui la *luxuria*, la *tristis superstitio* e altri simili comportamenti visti come *mentis morbi* capaci di causare un generale *insanire*. La *luxuria*, in quanto *affectus*, è un *vitium* e viene spesso richiamata dai declamatori come segno di una patologia giustificante l’*accusatio dementiae*. Il servo – si legge nel frammento – agisce *per luxuriam*: ciò rafforza la circostanza che si configuri qui un *vitium animi*. Si veda, inoltre, Auct. ad Her. *Rhet.* 2.21.34, in cui *luxuria* e *avaritia* sono viste come i due fattori che spingono al *maleficium*. Cfr., su questi aspetti, G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca*, cit., 256 nt. 80; ID., *Modelli di “follia” nella cultura dei giuristi romani*, cit., 47 e 106, il quale richiama Sen. *Contr.* 2.6.7, in cui Cestio segnala la somiglianza tra le condizioni di *nimis luxuriosus* e di *parum sanus*, “somiglianza che”, afferma lo studioso, “se evoca il rapporto problematico fra l’eccesso del *vitium animi* e la follia, esclude che il primo si identifichi con la seconda”. La figura del *servus luxuriosus* potrebbe riscontrarsi anche in D.11.3.1.5 (Ulp. 23 *ad ed.*) laddove è detto che realizza una corruzione di schiavo chi persuade un servo altrui a darsi agli amori, a vagabondare, a darsi ai vizi, a frequentare gli spettacoli o a essere sedizioso.

⁶⁸⁹ A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l’esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 96 ss. L’elemento della continuità ai fini della rilevanza del comportamento difettoso è in linea con D.21.1.1.9: il “*non semper*” che si ritrova in quest’ultimo frammento diventa ora “*aliquando*”, con l’uso del perfetto (*bacchatus sit et responsa reddiderit*). Cfr. J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 242. Il servo dunque non è affetto da una patologia fisica: gli edili parlano di *vitia corporis*, pertanto la *redhibitio* è esclusa, e tra i vizi dell’animo legittimanti quest’azione l’editto fa riferimento solo all’*erro* e al *fugitivus*. Poiché però il *mancipium* presentava comunque un vizio che il venditore *sciens* doveva denunciare, Viviano ritiene possibile da parte del compratore esercitare l’*actio ex empto*. Condizione, infatti, per l’applicazione dell’*actio empti* in funzione di garanzia è che il venditore *tacens* sia consapevole del difetto: è la *scientia venditoris* ad integrare la violazione della *fides bona*, che costituiva il presupposto dell’esercizio dell’azione contrattuale. Cfr. L. Solidoro Maruotti, *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, cit., 84.

4.4. *Servus timidus, cupidus, avarus, iracundus (D.21.1.1.11)*

Nel frammento successivo del Digesto si legge un'ulteriore testimonianza viviana che conferma (*Idem dicit...*) quanto affermato a proposito del *servus* che perduri nel *vitium* del delirio religioso, ammettendo anche per queste ipotesi il compratore ad esercitare l'*actio ex empto*⁶⁹⁰:

Idem dicit etiam in his, qui praeter modum timidi cupidi avarique sunt aut iracundi.

In questo passo è preso in considerazione lo *status* di quei *mancipia* che sono timidi, cupidi, avari o collerici: la parola chiave è *praeter modum*, nel senso che solo un eccesso di questi comportamenti sarà ritenuto rilevante ai fini dell'esperibilità dell'*actio ex empto*⁶⁹¹.

Interessante la circostanza che questi stati caratteriali siano stati considerati tipici del *melancholicus* nel sistema dei quattro temperamenti e nella visione che i medici avevano della *melancholia*⁶⁹².

Con la formulazione definitiva della teoria temperamentale, sviluppatasi pienamente tra II e III secolo d.C., che provava a spiegare il rapporto tra sostanze presenti nel corpo umano e il carattere degli individui sulla base del principio per cui gli umori provocano diversità nello stesso, la *melancholia* viene concepita non più come malattia in termini medici, ma come un carattere in cui sono riconducibili una serie di segni come la timidezza, l'avarizia, la magrezza: tutti stati caratteriali presi in considerazione nel Digesto in quei frammenti relativi al *morbis* e al *vitium*⁶⁹³.

⁶⁹⁰ D.21.1.1.11 (Ulp. *I ad ed. aedil. curul.*). Cfr. A. Carcaterra, *Le operazioni dell'avvocato. Euristica e logica a fronte della 'narratio' dell'interessato*, in *SDHI.*, 52, 1986, 84, che evidenzia come i giuristi abbiano tenuto conto delle caratteristiche delle persone, come nel caso dei *vitia* di schiavi che siano *timidi cupidi, avarique iracundi*.

⁶⁹¹ Determinate manifestazioni del carattere che, in forma leggera non incidono sulla *sanitas* dell'individuo, se sono presenti *praeter modum* – oltre misura – secondo Viviano configurano un *vitium* che legittima l'*emptor* ignaro all'esercizio dell'*actio ex empto*. Cfr. J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 242, il quale afferma: "le mot clé étant 'praeter modum', l'évaluation du degré de défectuosité étant laissée aux soins des parties ou, le cas échéant, d'un juge".

⁶⁹² In particolare, Archigene di Apamea ha ricompreso tra i sintomi della *melancholia* la tendenza al suicidio e gli improvvisi passaggi dalla grettezza e l'avarizia alla socievolezza e alla generosità. Cfr. Aret. *Caus. et sign.* 2.3.5, in C. Hude (ed.), *Corpus Medicorum Graecorum*, II, cit., 39 ss.

⁶⁹³ Nel *Corpus Hippocraticum* si parla di malattie melancoliche, sostenendosi che in alcune persone prevalgono certe sostanze a dispetto di altre, così che risultano "predisposte" a determinate patologie, pur non potendosi definire malate: seguendo la teoria temperamentale si riconosce un individuo "melancolico", "collerico", "flemmatico" e "sanguigno". Si tratta di un'attitudine costituzionale, di una complessione, che in alcuni casi – ma non necessariamente – può degenerare e trasformarsi in malattia in atto. Cfr. V. Di Benedetto, *Il medico e la malattia: la scienza di Ippocrate*, Torino 1986, 57 ss.; R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melancolia. Studi su storia della filosofia naturale, medicina, religione e arte*², trad. it. R. Federici, Torino 2002, 52 ss. E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 16 ss., ritiene che è questo il motivo che spiega la scelta dei giuristi di non considerare la *melancholia* come una malattia rilevante ai fini dell'*actio redhibitoria*, essendo per loro determinante solo la follia "in atto": il temperamento sarebbe solo una patologia "in potenza". Su una più completa disamina di questi argomenti, cfr. part. II, § 4.5.

La timidezza intesa come timore⁶⁹⁴ non è certamente un valore della cultura maschilista romana, e potrebbe portare lo schiavo a porre in essere azioni riprovevoli, come nel caso dello schiavetto oraziano che, per paura che il *dominus* afferrasse la frusta, fugge sotto le scale⁶⁹⁵:

*Semel hic cessavit et, ut fit,
in scalis latuit metuens pendentis habenae”:
des nummos, excepta nihil te si fuga laedat:
ille ferat pretium poenae securus, opinor.
Prudens emisti vitiosum, dicta tibi est lex:
insequeris tamen hunc et lite moraris iniqua?*

Orazio nel descrivere la compravendita di un giovane schiavo nato nei pressi di Roma, immaginando che venga proposto all'amico Floro, elenca tutte le sue qualità e solo alla fine ne dichiara un unico difetto: un tentativo di fuga, perpetrato una sola volta, risoltosi con il suo repentino ritorno per timore di prendere frustate dal *dominus*⁶⁹⁶, spiegando infine di non temere di incorrere nei rigori della legge avendo dichiarato i difetti dello schiavetto⁶⁹⁷.

⁶⁹⁴ Cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Timeō*», 1221 ss., in cui è affermato che l'aggettivo verbale in *-idus* (*timidus*) deriva da *timeō*. Cfr. F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «*Tīmīdus*», 2747, che fa derivare *timidus* da *timeo*, attribuendogli il significato di “timido, timoroso, pauroso”.

⁶⁹⁵ Hor. *Epist.* 2.2.14-19. Circa la datazione dell'epistula, e sulle relative ricostruzioni dottrinali, si veda K. Freudenburg, *Writing to/through Florus: Criticism and the Addressee in Horace “Epistles” 2.2*, in *MAAR.*, 47, 2002, 33 nt. 1.

⁶⁹⁶ Cfr. R. Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico*, cit., 157, la quale quando il *venditor* dichiara la mancanza di vizi dello schiavetto nominando però un suo unico difetto, traduce in tal modo il passo in esame: “ne ha soltanto uno (*scil.* di difetti): è fuggito una volta, una sola ed unica volta, ma è tornato subito per timore dello staffile”. L'interpretazione della studiosa è stata di recente criticata da F. Reduzzi Merola, la quale, rievocando l'immagine della “plastica e terrorizzante” frusta appesa al muro, e intendendo la frase *semel cessavit* in riferimento al *puer* come “una volta venne meno al suo dovere”, osserva che l'avvenuta fuga dello schiavetto rende incompatibile la possibilità di prendere frustate dal padrone, proponendo un'interpretazione nel senso di paura dettata dal fatto che se lo avesse riacciuffato, il *dominus* lo avrebbe frustato. Cfr. F. Reduzzi Merola, *Orazio, il servus fugitivus e l'editto*, in *Scritti in onore di A. Corbino*, in corso di stampa.

⁶⁹⁷ Nel rivolgersi a Giulio Floro, Orazio utilizza un'interessante metafora avente a oggetto un tema giuridico: così come se uno compra un servo dopo che è stato avvisato dal venditore di un suo tentativo di fuga e non può poi lamentarsi se lo schiavo scappa, allo stesso modo Floro non può dolersi se il poeta non gli scrive poichè era già stato precedentemente avvertito della sua pigrizia. Cfr. Hor. *Epist.* 2.2.20-25. Il venditore (vv. 3 ss.) elenca tutte le qualità dello schiavetto, tra cui l'aspetto estetico, il colorito candido, l'obbedienza, l'approssimativa conoscenza del greco, la capacità di adattamento e la bravura nel canto, e dichiara inoltre che è nato in casa (*verna*). Attraverso l'utilizzo di *semel et ut fit* il venditore cerca di minimizzare il difetto. L'ipotetico acquirente ha comprato lo schiavo con un difetto consapevolmente: egli è *prudens sciens*, cioè già a conoscenza del vizio, cosa che tranquillizza Orazio che si è preventivamente cautelato rispetto alla garanzia per i vizi occulti della cosa. Cfr. P. Fedeli, *Q. Orazio Flacco, Le opere, II.4, Le Epistole, L'Arte poetica*, Roma 1997, 1399; R. Hassan, *La poesia e il diritto in Orazio, op. u. cit.*, 155 ss.

Nel frammento del Digesto si parla degli schiavi che presentano manifestazioni di *vitia animi* antagonisti delle virtù e come tali possono costituire *signa* rivelatori di follia⁶⁹⁸: essi sono *praeter modum cupidi avarique*⁶⁹⁹.

In particolare, l'*avaritia* configura un comportamento in cui manca il senso della misura⁷⁰⁰.

Essa, intesa come ingiusta brama di beni altrui⁷⁰¹, è un comportamento opposto alla prodigalità, riprovevole⁷⁰², uno dei vizi peggiori⁷⁰³: si tratta di un *morbus*⁷⁰⁴, una malattia dell'animo⁷⁰⁵ che rende gli uomini malvagi⁷⁰⁶.

⁶⁹⁸ G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 44.

⁶⁹⁹ Galeno, sul presupposto della tripartizione platonica dell'anima, ha contrapposto l'anima razionale e l'irrazionale, articolando la seconda in anima irascibile ed anima concupiscibile, riconducendo a ognuna di queste facoltà specifiche passioni. Cfr. M. Menghi, *Introduzione*, in ID., M. Vegetti (a cura di), *Galeno. Le passioni e gli errori dell'anima. Opere morali*, Venezia 1984, 19 ss.; M. Vegetti, *La terapia dell'anima. Patologia e disciplina del soggetto in Galeno*, in ID., M. Menghi (a cura di), *Galeno. Le passioni e gli errori dell'anima*, cit., 135 ss. Cfr. G. Rizzelli, *Adulterium, immagini, etica, diritto*, in *RDR.*, 8, 2008, 48: "Accade, di conseguenza, che l'ira venga assegnata all'anima irascibile ed il desiderio a quella concupiscibile, riconoscendosi, al contempo, alla facoltà collocata nel cuore (ossia l'irascibile) la funzione (positiva, nel processo terapeutico delle passioni) di «alleata» della parte razionale e contro l'anima concupiscibile, debole, irrecuperabile alla ragione e, dunque, da reprimere". Sull'aggettivo *cupidus*, sempre riconducibile ad un meccanismo passionale, cfr. G. Biondi, *Semantica di cupidus (Catull. 61,32)*, Bologna 1979, *passim*.

⁷⁰⁰ Cfr. A. Arnese, *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari 2013, 41: "l'*avaritia* è dunque un eccesso, un qualcosa che supera il *modus*: un dato che emerge anche dal lavoro dei giuristi".

⁷⁰¹ Auct. ad Her. *Rhet.* 4.25.35; Sen. *De Benef.* 7.10.1: *Quid agis, avaritia?...*Cfr. Gell. *Noct. Att.* 10.5.1-3: '*Avarus*' non simplex vocabulum, sed iunctum copulatumque esse P. Nigidius dicit in commentariorum undetricesimo. '*Avarus enim*' inquit 'appellatur, qui avidus aeris est. Sed in ea copula 'e' littera' inquit 'destrita est'. Item 'locupletem' dictum ait ex compositis vocibus, qui pleraque loca, hoc est, qui multas possessiones teneret. Sed probabilius id firmissimum est, quod de locuplete dixit. Nam de 'avaro' ambigitur: cur enim non videri possit ab uno solum verbo inclinatum, quod est 'aveo', eademque esse fictura, qua est 'amarus', de quo nihil dici potest, quin duplex non sit?. Di avarizia si parla anche in D.1.16.6.3; D.1.18.8.9, D.24.1.32.2, D.47.11.6 pr.; D.48.22.1. Di *ardor avaritiae* si tratta in una costituzione dell'imperatore Leone, C.1.3.30.3. Cfr. Isid. *Etym.* 10.9: *Avidus dictus ab avendo; avere enim cupere est. Hinc et avarus. Nam quid est avarum esse? progredi ultra quam sufficit. Avarus ex eo dictus, quod sit avidus auri...*

⁷⁰² Essa per Cicerone porta, nelle persone che governano la *res publica*, a servirsi della stessa per arricchirsi, cosa turpe e nefanda. Cfr. Cic. *De Off.* 2.22.27: *Nullum igitur vitium taetrius est... quam avaritia, praesertim in principibus et rem publicam gubernantibus. Habere enim quaestui rem publicam non modo turpe est, sed sceleratum etiam et nefarium.*

⁷⁰³ L'idea dell'*avaritia* come vizio si ritrova ad esempio in Cic. *De Fin.* 2.9.27: *cupiditatis nomen servet alio, ut eam, cum de avaritia, cum de intemperantia, cum de maximis vitiis loquetur, tamquam capitis accuset*; 3.22.75: *Sulla, qui trium pestiferorum vitiorum, luxuriae, avaritiae, crudelitatis, magister fuit*; *De Off.* 1.8.24: *in quo vitio latissime patet avaritia*; Liv. *Ab Urb.* 34.4.1: *diversisque duobus vitiis, avaritia et luxuria*; Sen. *Contr.* 2.7: *Muliebrium vitiorum fundamentum avaritia est. È considerata addirittura un crimen* in Cic. *Flac.* 17.41; 36.89; 39.98; *Verr.* 2.1.86; 2.5.153.

⁷⁰⁴ Cfr. Hor. *Sat.* 2.3.82 ss., per cui gli avari sono insani: la loro malattia richiederebbe l'utilizzo dell'elboro, la pianta prescritta per la cura dei folli. Sul punto, G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca*, cit., 256 nt. 80.

⁷⁰⁵ Cfr. Cic. *Tusc.* 4.11.24: *Nam cum est concupita pecunia nec adhibita continuo ratio quasi quaedam Socratica medicina, quae sanaret eam cupiditatem, permanat in venas et inhaeret in visceribus illud malum, existitque morbus et aegrotatio, quae evelli inveterata non possunt, eique morbo nomen est avaritia*; 4.11.26: *Aegrotationi autem talia quaedam subiecta sunt: avaritia, ambitio, mulierositas, pervicacia, ligurritio, vinulentia, cuppedia, et si qua similia. Est autem avaritia opinatio vehemens de pecunia, quasi valde expetenda sit, inhaerens et penitus insita, similisque est eiusdem generis definitio reliquarum*; 4.37.79: *Quis enim dubitarit quin aegrotationes animi, qualis est avaritia, gloriae cupiditas, ex eo, quod magni aestumetur ea res ex qua animus aegrotat, oriantur?*; Sen. *Ep.* 56.10: *Et avaritiam itaque et ambitionem et cetera mala mentis humanae tunc perniciosissima scias esse cum simulata sanitate subsidunt*; 75.11: *Quid inter morbos animi intersit et adfectus saepe iam dixi. Nunc quoque te admonebo: morbi sunt inveterata vitia et dura, ut avaritia, ut ambitio.*

⁷⁰⁶ Essa è generata da *cupiditates infinitae e immoderatae*, che spinge a qualsiasi misfatto. Cfr. Auct. ad Her. *Rhet.* 2.21.34; 2.22.34.

Essa è, assieme alla *luxuria* che si ritrova in D.21.1.1.9, ricondotta nell'alveo di quegli eccessi ricollegabili al fenomeno passionale e che pure costituiscono manifestazione del *furor*⁷⁰⁷.

Stessa sorte per lo schiavo iracondo⁷⁰⁸: come evidenziava già Areteo, un attacco d'ira può far ricadere nella mania chi sia in via di guarigione, secondo un orientamento sviluppatosi con Asclepiade di Bitinia per cui vi è un rapporto tra forme di alienazione mentale e eccesso passionale⁷⁰⁹ e che si ritrova anche nell'etica stoica⁷¹⁰.

Inoltre l'ira si ricollega all'eccesso di vino, che pure genera *melancholia*⁷¹¹: il vino, producendo calore, è sconsigliato ai *calentibus ingeniis*⁷¹², quali sono considerati gli *iracundi*⁷¹³.

Viviano già aveva parlato dello schiavo iracondo in D.21.1.1.9 quando, nel suo ragionamento *ad absurdum* aveva detto che il *servus fanaticus* sia da considerarsi sano, altrimenti si finirebbe di negare senza limiti la sanità di molti come uno che sia leggero, superstizioso, iracondo

⁷⁰⁷ Sen. *Ep.* 95.18 e 33. Cfr. G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca*, cit., 256. Sullo schiavo che agisce *etiamsi per luxuriam*, cfr. part. II, § 4.3.

⁷⁰⁸ L'ira è un complesso pulsionale largamente analizzato da filosofi e medici dell'antichità. La lettura stoica delle passioni risalente a Crisippo ha distinto i morbi dell'animo (tra cui l'ira) e le *aegrotationes* dalla *proclivitas*, l'inclinazione alle passioni (come l'*iracundia*). Cfr. Cic. *Tusc.* 4.10.23-13.30. Sembra rivestire il carattere di schiavo rabbioso Diogene nell'opera di Luciano, *Vendita di vite all'incanto*, in cui (§ 7) egli mentre solleva il bastone appare dinanzi al possibile futuro acquirente con il volto scuro e l'espressione severa, le sopracciglia aggrottate e lo sguardo minaccioso. Nella stessa opera il compratore chiama avaro e usuraio Crisippo che viene venduto come schiavo. Cfr. K. Bradley, *The Regular, Daily Traffic in Slaves: Roman History and Contemporary History*, cit., 125 ss.

⁷⁰⁹ Cael. *Acut.* 1.6; 1.147. Già Aristotele aveva individuato nella passione un'alterazione psichica determinante effetti sul corpo, fino a produrre *μαρία* (cfr. Arist. *De anim.* 1.403a, *Eth. Nic.* 7.1147a, 14-17). Sul punto, G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 31.

⁷¹⁰ Per gli Stoici infatti il fenomeno passionale era strettamente connesso all'ira. Cfr. J. Fillion Lahille, *Le 'De ira' de Sénèque et la philosophie stoïcienne des passions*, Paris 1984, 17. Per Cic. *Tusc.* 4.54, l'ira è il peggiore dei *vitia* per i *mores*. Essa nella letteratura antica rappresenta la passione che maggiormente è in grado di esemplificare le devastanti conseguenze del fenomeno passionale. Cfr. J. Pigeaud, *La maladie de l'âme. Étude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique*, cit., 318. Le tragedie sono spesso il luogo in cui l'ira come passione trova la sua massima espressione. Così, nell'*Hercules furens* sono a confronto la follia di Ercole (Sen. *Herc. f.* 1219-1221) e l'ira di Giunone, definita *cupiditas ulciscendae iniuriae* (Sen. *De ir.* 3.2.3b e 3.3). L'ira, come forma del desiderio di vendicare un torto subito, rientra in una delle quattro passioni fondamentali secondo la tradizione stoica. Cfr. Cic. *Tusc.* 3.24, 4.11; *De Fin.* 3.35; Diog. Laert. 7.110. Anche Medea è in preda all'ira: costretta all'esilio e abbandonata da Giasone che la preferisce ad un'altra, si abbandona al *furor* dalle conseguenze fatali. L'ira si accompagna al *dolor* che ha bisogno di distruggere e il *furor* ne diventa lo strumento. In questo senso l'ira è assimilabile al *caecus furor*. Lo stesso Sen. *Epist.* 18.14, sostiene che l'*insania* sia generata da un'ira smodata. Cfr. M. Vegetti, *Passioni antiche: l'io collerico*, in S. Vegetti Finzi (a cura di), *Storia delle passioni*, Roma-Bari 2000, 39 ss.; G. Rizzelli, *Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca*, cit., 247 ss., in cui si evidenziano le analogie e le differenze tra *ira* e *furor* (spesso quest'ultimo è conseguenza della prima). Sul concetto antico di ira, più intenso e aggressivo di quello moderno, e la sua assimilazione alla follia, cfr. W.V. Harris, *Restraining Rage. The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity*, Cambridge-London 2001, 50 ss.

⁷¹¹ Cfr. Arist. *Prob.* 30, 953a, 33-953b, 22, su cui si veda part. II, § 4.5.

⁷¹² Sen. *De ir.* 2.20.2, citando Platone.

⁷¹³ Cfr. Arist. *Eth. Nic.* 5.1130a, 28-31. Cfr. G.A. Lucchetta, *Perchè agli ubriacconi piace il sole? (Problemata III 32). Attività vitale, virtù del corpo ed effetti del vino*, in A. Fermani, M. Migliori (a cura di), *Attività e virtù. Anima e corpo in Aristotele*, Milano 2009, 180 ss. Il *topos* del rapporto tra ubriachezza, collera e stati passionali in genere è molto diffuso nell'antichità greco-romana: lo *status* di ubriaco è equiparato a colui che cede alle passioni. Cfr. Plat. *Leg.* 2.666a; *Rep.* 33, 396d; 398e; Arist. *Magn. Mor.* 2.1202a, 1-9; Diog. Laert. 7.111. Cic. *De inv.* 2.17 in relazione alla *causa impulsiva*, la *vinolentia* è considerata un'*affectio animi*. Il motivo dell'analogia tra vino e eccesso passionale si ritrova anche nella medicina: per Aret. *Caus. et sign.* 2.1.6, entrambi gli eccessi possono portare alla follia. Sul punto, G. Rizzelli, *Adulterium, immagini, etica, diritto*, cit., 70 e *ivi* nt. 259.

o ostinato, e ciò a conferma del fatto che il *praeter modum* sia il dato decisivo per rendere possibile quantomeno l'esercizio dell'*actio ex empto*⁷¹⁴.

Tutto ciò sicuramente testimonia un'attenta valutazione giuridica della varietà delle patologie che la realtà umana presenta e di un approccio critico da parte della giurisprudenza che si mostra sensibile alle sfaccettature dell'animo e delle possibili alterazioni del carattere e della mente⁷¹⁵.

4.5. *Servus melancholicus* (D.21.1.2)

L'ordine con cui si susseguono i frammenti nel Digesto riconduce nell'elenco anche i *melancholici* in un brano paolino piuttosto stringato in cui compare solo la locuzione *vel melancholici*⁷¹⁶.

Il riferimento alla *melancholia* compare nei Digesta un'unica volta laddove viene escluso che nel caso del *servus melancholicus* l'*emptor* possa agire con l'azione edilizia, considerando la *melancholia* alla stregua di un vizio dell'animo e non di un *vitium corporis*⁷¹⁷, allungando la lista dei *vitia animi* del paradigma viviano espresso in D.21.1.1.9-11 e D.21.1.4 pr.⁷¹⁸.

Occorre, dunque, condurre un'indagine preliminare intorno al concetto di *melancholia* per comprendere il motivo per cui la stessa, a differenza del *furor*, non viene fatta rientrare tra i vizi redibitori.

La parola *melancholia* (μελαγχολία), utilizzata anche per indicare l'insieme dei moti dell'animo che può generare follia⁷¹⁹, si riferisce ad una patologia dell'animo la cui causa era fatta

⁷¹⁴ D.21.1.1.9:...*et ait Vivianus nihilo minus hunc sanum esse: neque enim nos, inquit, minus animi vitiis aliquos sanos esse intellegere debere: alioquin, inquit, futurum, ut in infinito hac ratione multos sanos esse negaremus ut puta levem superstitiosum iracundum contumacem et si qua similia sunt animi vitia...*

⁷¹⁵ C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 153, la quale sottolinea la sensibilità giuridica di Viviano che già era stata notata dai giuristi successivi, come dimostrato dai richiami che essi fanno dello stesso.

⁷¹⁶ D.21.1.2 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *vel melancholici*. Si tratta di un brano che evidenzia la spia dell'interesse del giurista Paolo verso questo *status* mentale, ma componendosi solo di poche parole risulta impossibile anche solo ipotizzarne un contesto di appartenenza. Cfr. A. Dell'Oro, *Tecniche compositive del Digesto: citazioni reciproche tra giuristi come Paolo e Ulpiano e richiami a Gaio*, in *RDR.*, 1, 2001, 471 ss. Cfr. G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 105 nt. 225, il quale non esclude che Paolo si sia potuto inserire nell'ambito di un dibattito sullo schiavo melancolico come possibile oggetto di redibizione.

⁷¹⁷ D.21.1.2 (Paul. *ad ed. aedil. curul.*). O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., c. 1095 fr. 833. Cfr. P. Mader, *Mortuus redhibetur? Eine Untersuchung zum aedilizischen Sachmängelrecht*, cit., 220 nt. 82; A. Watson, *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Praetorian Law*, cit., 173; A. Mantello, *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in *BIDR.*, 94-95, 1991-1992, 349 ss.; E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 42.

⁷¹⁸ Sul punto, cfr. F. Zuccotti, *"Furor Haereticorum"*, cit., 361 ss.

⁷¹⁹ Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* VIII, Lipsiae 1936-1966, s.v. «*Melancholia*», 611 ss.; H. Stephanus, *Thesaurus Graecae linguae* VI, cit., s.v. «*Μελαγχολία*», 707 ss.; P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, cit., s.v. «*Μέλας*», 680 ss. Sul concetto di *melancholia*, cfr. J. Starobinski, *Geschichte der Melancholiebehandlung von den Anfängen bis 1900*, Basilea 1960; W. Leibbrand, A. Wettley, *Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen*

discendere dagli antichi da un eccesso di bile nera (*atra bilis*, μέλαινα χολή)⁷²⁰ che insieme con il flegma, la bile gialla e il sangue, costituiva uno dei quattro umori⁷²¹.

Il punto di partenza per lo studio della μελαγχολία nel panorama medico è dato della teoria umorale, le cui origini risalgono alla filosofia pitagorica che, attribuendo al numero quattro un significato particolare, inteso come la radice e la sorgente della natura eterna, contribuì a preparare il terreno per postulare una serie di categorie tetradiche (terra, aria, acqua, fuoco; primavera, estate, autunno e inverno), senza giungere però alla formulazione di una vera e propria teoria⁷²².

Psychopathologie, Freiburg-München 1961; H. Flashar, *Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der Antike*, Berlino 1966; A. Lewis, *Melancholia: a historical review*, in A.L., *The State of Psychiatry*, London 1967, 71-110; H. Tellenbach, *Melancholie: Problemgeschichte, Endogenität, Typologie, Pathogenese, Klinik*², Berlin-Heidelberg-New York 1976, 4-13; S.W. Jackson, *Melancholia and depression. From Hippocratic times to Modern Times empirio*, New Haven – London 1986; W. Lepenies, *Melanconia e società*, trad. it. F.P. Porzi, Milano 1981, 28 ss.; P. Lerza, *Sogni e incubi dei melanconici. Possibili casi di sindromi narcolettiche nell'antichità?*, in *SIFC.*, 4, 1986, 213-221; I. Mazzini, *Il folle da amore*, in S. Alfonso, G. Cipriani, P. Fedeli, I. Mazzini, A. Tedeschi (a cura di), *Il poeta elegiaco e il viaggio d'amore. Dall'innamoramento alla crisi*, Bari 1990, 39-83; F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2316 ss.; R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia. Studi su storia della filosofia naturale, medicina, religione e arte*², cit., 6 ss.; J. Pigeaud, *Melancholia. Le malaise de l'individu*, Paris 2008, *passim*. Spesso i *melancholici* erano anche definiti *mentecapti*, come ha osservato Paolo Zacchia nelle *Quaestiones medico-legales: Distinguuntur vero Melancholici, Iuriconsultis Mentecapti dicti, a Furentibus et Maniacis, quia in quiete sunt timidi ac moerentes, Furiosi vero in perpetuo motu, audaces, ac praecipites. Porro Melancholici nomen apud Iuriconsultos in usu minime est, nisi de raro. (...) Pro Melancholico utuntur illi, nomine mentecapti et idcirco inter furiosum, et mentecaptum eandem illi ponunt differentiam, quam nos inter Melancholicum et Furiosum, seu maniacum, cum furiosum rabie quad am animi agitari dicant, mentecaptum in quiete esse, nulla que extrinsecus signa non sanae mentis ostendere*. Cfr. Paulus Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, Venetiis 1771, lib. II, tit. I, quaestio IX, *De Melancholicis*, n. 3.

⁷²⁰Cfr. Cic. *Tusc.* 3.5.11; Cels. *De Med.* 3.18; Cael. *De morb. chron.* 1.5-6. Sul concetto di bile nera, cfr. L. Roy, *Le concept de χολή, la bile dans le Corpus hippocratique*, Laval 1981; P. Manuli, *Medico e malattia*, in M. Vegetti (a cura di), *Il sapere degli antichi*, II, Torino 1992, 229-245. Seguendo A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 13: "Le mot mélancolie (μελαγχολία), employé parfois dans le sens général de folie, désigne le plus souvent cette maladie morale qui se manifeste par une profonde tristesse et dont les anciens plaçaient la cause dans la bile: *atra bilis*".

⁷²¹ Sulla teoria umorale, che ha finito per influenzare la fisiologia e la psicologia fino ai giorni nostri, cfr. W.H.S. Jones (a cura di), *Hippocrates*, I, London-Cambridge 1962, XLVI ss.; Gal. *plac.* 8.674 ss., in I. Müller (a cura di), *Claudii Galeni De placitis Hippocratis et Platonis libri novem*, I, Leipzig 1874, 676 ss. Fondamentale il lavoro di R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia*, cit., 7 ss.

⁷²² Ai Pitagorici non solo la natura in generale, ma anche l'uomo razionale, sembrava governato da quattro principi localizzati nel cervello, nel cuore, nell'ombelico e nel fallo. Anche l'anima fu in seguito concepita come quadrupla, composta dall'intelletto, ragione, opinione e percezione (νοῦς, ἐπιστήμη, δόξα, αἴσθησις). Essi, inoltre, definirono la salute come l'equilibrio di qualità differenti, e malattia il predominio di una di queste. Secondo Alcmeone di Crotona, medico pitagorico vissuto nel 500 a.C., l'uguaglianza dei diritti (ἰσονομία) tra le qualità umido, bagnato, freddo, caldo, amaro, dolce, preservavano la salute, mentre il predominio (μοναρχία) di uno di essi produce malattia. Filolao, invece, fece un passo in avanti verso l'umoralismo descrivendo il numero quattro come il principio della salute (ὑγιείας ἀρχή). Il merito di aver dato un impulso decisivo allo sviluppo della dottrina umorale fu di Empedocle che individuò in quattro primordiali radici (ρίζωματα) l'origine di ogni cosa: fuoco (πῦρ), aria (αἰθήρ), terra (γᾶ), acqua (ὑδωρ), abbinata ai quattro elementi cosmici (sole, terra, cielo e mare). Queste radici erano di uguale valore e potere, ma ciascuna aveva un particolare compito e una sua natura. Gli immediati successori di Empedocle sentirono l'esigenza di dare maggiore elasticità ai concetti antropologici che egli aveva formulato, privando gli elementi che compongono l'uomo dalla loro natura puramente materiale e attribuendo loro un carattere più dinamico. Filistione, principale esponente della scuola siciliana di medicina fondata da Empedocle, descrisse l'uomo come una combinazione di quattro elementi, terra, aria, fuoco e acqua, così come il suo maestro aveva fatto, aggiungendovi però la nozione secondo cui ciascuno di questi elementi possedeva una particolare qualità: al fuoco appartiene il calore, all'aria il freddo, all'acqua l'umido, alla terra il secco. Cfr. Diog. Laert. 8.86. Sul punto, D. O'Brien, *Empedocles' Cosmic Cycle. A Reconstruction from the Fragments and Secondary Sources*, Cambridge 1969; D.W. Graham, *Symmetry in the Empedoclean Cycle*, in *Classical Quarterly*, 38, 1988, 297-312; O. Primavesi, *The Structure of Empedocles' Cosmic Cycle: Aristotle and the Byzantine Anonymous*, in A.L. Pierris (a cura di), *The Empedoclean Κόσμος: Structure, Process and the Question of Cyclicity*, Patras 2005,

Fu però l'autore del *Περὶ φύσιος ἀνθρώπου* a combinare in un unico sistema le nozioni pitagoriche riprese da Empedocle, creando così una vera e propria dottrina umorale⁷²³.

I quattro umori determinavano salute in una situazione di equilibrio, malattia in caso di predominanza o difetto di uno di essi⁷²⁴.

Queste quattro sostanze erano connesse alle quattro qualità universali e dunque alle stagioni, primeggiando, ciascuna, in un determinato periodo dell'anno, senza necessariamente comportare disturbi o patologie gravi⁷²⁵.

Comincia così a diffondersi la tendenza a utilizzare gli aggettivi derivanti da ciascuno dei diversi umori, prima impiegati per connotare unicamente una patologia, per riferirsi a determinate caratteristiche della natura umana (melanconica, collerica, sanguigna e flemmatica)⁷²⁶, aprendo la strada alla dottrina temperamentale, basata sul tentativo di stabilire un rapporto tra sostanze presenti nel corpo umano e il carattere degli individui, soggetto a modifiche in base agli umori⁷²⁷.

245-264; D. Sedley, *Empedocles' Life Cycles, The Empedoclean Κόσμος*, op. u. cit., 331-371; R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia*, cit., 9 ss.

⁷²³ Il *Περὶ φύσιος ἀνθρώπου* è un trattato attribuito da Galeno a Ippocrate o al suo genero Polibio, scritto non dopo il 400 a.C., il cui autore elaborò uno schema che rimase in vita per più di duemila anni, finendo per influenzare la fisiologia e la psicologia fino ai giorni nostri:

Umore	Stagione	Qualità
Sangue	Primavera	Caldo e umido
Bile gialla	Estate	Caldo e secco
Bile nera	Autunno	Freddo e secco
Flegma	Inverno	Freddo e umido

Cfr. *Περὶ τῆς τοῦ κόσμου κατασκευῆς τοῦ ἀνθρώπου*, in J.L. Ideler, *Physici et medici graeci minores*, I, Amsterdam 1963, 303 ss.; ps. Hipp. *nat. hom.* 4, in W.H.S. Jones (ed.), *Hippocrates*, IV, cit., XXVI ss. A questi umori saranno fatti corrispondere, tra il II e il III secolo d.C., quattro temperamenti: flemmatico, melanconico, collerico e sanguigno. Sulla teoria umorale si veda la testimonianza alto-medievale di Beda, *De mundi coelestis terrestisque constitutione liber*, sv. «Humores», in J.P. Migne, PL. 90, c. 881D: *Sunt enim quattuor humores in homine, qui imitantur diversa elementa; crescunt in diversis temporibus, regnant in diversis aetatibus. Sanguis imitatur aerem, crescit in vere, regnat in pueritia. Cholera imitatur ignem, crescit in aestate, regnat in adolescentia. Melancholia imitatur terram, crescit in autumnno, regnat in maturitate. Phlegma imitatur aquam, crescit in hieme, regnat in senectute. Hi cum nec plus nec minus justo exuberant, viget homo*. Cfr. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia*, cit., 14 e 57.

⁷²⁴ Cfr. ps. Hipp. *nat. hom.* 4, in W.H.S. Jones (a cura di), *Hippocrates*, IV, cit., 10 ss.; Isid. *Etym.* 4.5.7: *Ex his quattuor humoribus reguntur sani, ex ipsis laeduntur infirmi*. Sul punto, M. Vegetti, *Anima e corpo*, in ID. (a cura di), *Il sapere degli antichi*, cit., 201 ss.; R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia*, cit., 15 ss.

⁷²⁵ R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *ibidem*.

⁷²⁶ E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 14 n. 58: “il termine «melanconico», al pari di quello di «collerico» e «flemmatico» e, se pur in misura minore, anche di «sanguigno», diventa passibile di due significati e, precisamente: la presenza di uno stato patologico o l'indicazione di un'attitudine costituzionale («complessione»), la quale in presenza di determinate circostanze può degenerare e trasformarsi da semplice predisposizione in malattia effettiva”.

⁷²⁷ Per la dottrina dei quattro temperamenti, il cui sistema fu sviluppato del tutto solo tra II e III secolo d.C., gli individui vengono divisi in modo sistematico in quattro categorie fisiche e mentali (flemmatico, sanguigno, collerico e melanconico) e le differenze tra gli stessi vengono fatte risalire alla prevalenza di un umore o di un altro. Galeno aveva sostenuto un rapporto di questo tipo, trattando sistematicamente le caratteristiche mentali determinate dagli umori: il malinconico dunque non è più visto nei termini medici di un malato, ma si guarda ad esso come a “un tipo” di carattere. Cfr. K XV 97; J. Scarborough, *Roman Medicine to Galen*, in ANRW., II.37.1, Berlin - New York 1993, 3 ss.; V. Nutton, *Roman Medicine: Tradition, Confrontation, Assimilation*, in ANRW., II.37.1, cit., 49 ss.; J. Pigeaud, *L'introduction du Méthodisme à Rome*, in ANRW., II.37.1, cit., 565 ss.; F. Stok, *La scuola medica Empirica a Roma. Problemi storici e prospettive di ricerca*, in ANRW., II.37.1, cit., 600 ss.; M.D. Grmek, D. Gourevitch, *Aux sources de la doctrine médicale de Galien: l'enseignement de Marinus, Quintus et Numisianus*, in ANRW., II.37.2, Berlin - New York 1994,

La concezione della μελαγχολία nella medicina antica porta a intravedere un quadro sintomatico caratterizzato da sbalzi umorali estremi, indice di una patologia che presenta una sintomatologia vasta, da uno stato di indeterminato disagio fino all'anticamera della follia vera e propria⁷²⁸: caratteristica dello *status* di atrabiliare è quello di avere il corpo morso continuamente per la sua stessa costituzione, come risulta in un passo dell'Ἠθικὰ Νικομάχεια⁷²⁹:

Οἱ δὲ μελαγχολικοὶ τὴν φύσιν δέονται ἀεὶ ἰατρείας· καὶ γὰρ τὸ σῶμα δακνόμενον διατελεῖ διὰ τὴν κρᾶσιν, καὶ ἀεὶ ἐν ὀρέξει σφοδρᾷ εἰσὶν· ἐξελάνει δὲ ἡδονὴ λύπην ἢ τ' ἐναντία καὶ ἡ τυχοῦσα, ἐὰν ἢ ἰσχυρά· καὶ διὰ ταῦτα ἀκόλαστοι καὶ φαῦλοι γίνονται.

Accanto al medico anche il filosofo interviene a definire la μελαγχολία⁷³⁰: nel pseudo-aristotelico *Problemata* 30.1, essa viene indicata come caratteristica propria dell'uomo eroico, geniale⁷³¹, intesa come esasperazione di una predisposizione già presente in misura maggiore o minore in ciascun individuo sano⁷³².

1491 ss.; D. Manetti, A. Roselli, *Galeno commentatore d'Ippocrate*, in ANRW., II.37.2, cit., 1529 ss.; M. Vegetti, *L'immagine del medico e lo statuto epistemologico della medicina in Galeno*, in ANRW., II.37.2, cit., 1672 ss.; F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2282 ss.; E. Stolfi, *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in SDHI., 63, 1997, 86 n. 409; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 16.

⁷²⁸ La teoria dei quattro temperamenti, in particolare, tendeva a connotare il melanconico come un individuo affetto da misantropia. Cfr. M. Galzigna, *L'enigma della malinconia. Materiali per una storia*, in Aut-Aut, 195-196, 1983, 75-97; S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 175.

⁷²⁹ Arist. *Eth. Nic.* 7.1154b, 10-15. Anche per Rufo di Efeso il *melancholicus* è un soggetto morso dal desiderio, eccentrico, depresso, misantropo, in una perenne alternanza tra stati di tristezza e allegria. Egli ha insistito nel mettere in relazione la bile nera con l'ipocondrio, idea che ha lasciato tracce indirette nel linguaggio comune: l'ipocondria, legata ad un'acuta sensibilità e ad una permanente tristezza, è un disturbo vicino alla melanconia depressiva. Cfr. K I 703 ss. Su Rufo di Efeso, si veda A. Sideras, *Rufus von Ephesos und sein Werk im Rahmen der antiken Medizin*, in ANRW., II.37.2, cit., 1077 ss.; H. Thomssen, C. Probst, *Die Medizin des Rufus von Ephesos*, in ANRW., II.37.2, cit., 1254 ss.; M. Ullmann, *Die arabische Überlieferung der Schriften des Rufus von Ephesos*, in ANRW., II.37.2, cit., 1293 ss. Cfr. E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 15 nt. 63; S. Abis, *Il furor melancholicus nella cultura giuridica di età moderna. Osservazioni e ipotesi di ricerca*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 7, 2015, online.

⁷³⁰ Mentre la medicina rispettava una sorta di linea di demarcazione tra malattie del corpo e malattie dell'anima, queste ultime lasciate alla sfera di competenza dei filosofi, la filosofia non contestava l'eziologia somatica di μανία e μελαγχολία derivante dalle conoscenze mediche. Cfr. L. Edelstein, *The relation of ancient philosophy to medicine*, in O. Temkin, C.L. Temkin (a cura di), *Ancient medicine. Selected papers of Ludwig Edelstein*, 1967, Baltimora 1967, 349-397; F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2346 ss.; J. Pigeaud, *La maladie de l'âme. Étude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition medico-philosophique antique*, cit., 247-250, il quale ha sostenuto che è stato Cicerone - nel terzo libro delle *Tusculanae disputationes* - a fissare la tradizione filosofico-giuridica della follia, destinata a rimanere autonoma da quella medica.

⁷³¹ Arist. *Probl.* 30.1 ss. (953a, 10 ss.): "Perché tutti gli uomini eccezionali, nell'attività filosofica o politica, artistica o letteraria, hanno un temperamento «melanconico» - ovvero atrabiliare - alcuni a tal punto da essere persino affetti dagli stati patologici che ne derivano?". Arist. *Problema XXX, I*, trad. it. C. Angelino, E. Salvaneschi (a cura di), *La "melanconia" dell'uomo di genio*, cit., 10-13, da cui si cita. Tramandato sotto il nome di Aristotele, la paternità di tale trattato risulta incerta, sebbene la fonte peripatetica di maggior conto sia stata individuata dai critici moderni in un saggio non pervenutoci di Teofrasto περί μελαγχολίας, secondo la testimonianza di Diog. Laert. 5.44. Non gli stessi dubbi sulla paternità dell'opera avevano gli antichi. In particolare, cfr. Cic. *Tusc.* 1.33.80: *Aristoteles quidem ait omnes ingeniosos melancholicos esse*; Sen. *De tranq.* 17.10: *nam sive Graeco poetae credimus 'aliquando et insanire*

Per l'autore del trattato, non solo eroi tragici come Aiace, Eracle e Bellerofonte, erano *melancholici*, ma anche uomini eccezionali, sia nel mondo delle arti che della poesia, filosofia o uomini di stato, finanche Socrate e Platone⁷³³:

Διὰ τί πάντες ὅσοι περιττοὶ γέγονασιν ἄνδρες ἢ κατὰ φιλοσόφειαν ἢ πολιτικὴν ἢ ποιήσιν ἢ τέχνας φαίνονται μελαγχολικοὶ ὄντες, καὶ οἱ μὲν οὕτως ὥστε καὶ λαμβάνεσθαι τοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς ἀρρωστήμασιν, οἷον λέγεται τῶν τε ἡρωϊκῶν τὰ περὶ τὸν Ἡρακλέα ; καὶ γὰρ ἐκεῖνος ἔοικε γενέσθαι ταύτης τῆς φύσεως, διὸ καὶ τὰ ἀρρωστήματα τῶν ἐπιληπτικῶν ἀπ' ἐκείνου προσηγόρευον οἱ ἀρχαῖοι ἱερὰν νόσον. καὶ ἡ περὶ τοὺς παῖδας ἔκστασις καὶ ἡ πρὸ τῆς ἀφανίσεως ἐν Οἴτῃ τῶν ἑλκῶν ἔκφυσις γενομένη τοῦτο δηλοῖ· καὶ γὰρ τοῦτο γίνεται πολλοῖς ἀπὸ μελαίνης χολῆς. συνέβη δὲ καὶ Λυσάνδρῳ τῷ Λάκωνι πρὸ τῆς τελευτῆς γενέσθαι τὰ ἔλκη ταῦτα. ἔτι δὲ τὰ περὶ Αἴαντα καὶ Βελλεροφόντην, ὧν ὁ μὲν ἐκστατικὸς ἐγένετο παντελῶς, ὁ δὲ τὰς ἐρημίας ἐδίωκεν, διὸ οὕτως ἐποίησεν Ὅμηρος “αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ κείνος ἀπήχθετο πᾶσι θεοῖσιν, ἦτοι ὁ καππεδίον τὸ Ἀλήϊον οἶος ἀλάτο, ὃν θυμὸν κατέδων, πάτον ἀνθρώπων ἀλεείνων.” καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν ἡρώων ὁμοιοπαθεῖς φαίνονται τούτοις. τῶν δὲ ὕστερον Ἐμπεδοκλῆς καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης καὶ ἕτεροι συχνοὶ τῶν γνωρίμων.

Anche l'uomo normale è certamente suscettibile di malattie melancoliche, ma può trattarsi di disturbi temporanei senza particolare significato per la sfera mentale⁷³⁴.

*iucundum est', sive Platoni 'frustra poeticas fores compos sui pepulit', sive Aristoteli 'nullum magnum ingenium sine mixture dementiae fuit': non potest grande aliquid et super ceteros loqui nisi mota mens; Plut. Lys. 2.3: Ἀριστοτέλης δὲ τὰς μεγάλας φύσεις ἀποφαίνων μελαγχολικάς, ὡς τὴν Σωκράτους καὶ Πλάτωνος καὶ Ἡρακλέους, ἱστορεῖ καὶ Λύσανδρον οὐκ εὐθύς, ἀλλὰ πρεσβύτερον ὄντα τῇ μελαγχολίᾳ περιπεσεῖν. Sul punto, cfr. C. García Gual, *Del melancólico como atrabiliario. Según las antiguas ideas griegas sobre la enfermedad de la melancolia*, in *Faventia*, 6, 1984, 41-50; P. Toohey, *Some Ancient Histories of Literary Melancholia*, in *ICS.*, 15, 1990, 143-161; S. Abis, *Il furor melancholicus nella cultura giuridica di età moderna. Osservazioni e ipotesi di ricerca*, cit., 1 ss.*

⁷³² Negli scritti ippocratici, il concetto di μελαγχολία, meno incerto di quello di μανία, è utilizzato come designazione più che di malattia, di sintomo o di condizione patologica. Cfr. Hipp. *Morb.* 3.13. In *Aph.* 6.23 (=É. Littré, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, IV, cit., 568), è definita come una condizione caratterizzata da paura e tristezza: Ἦν φόβος ἢ δυσθυμία πολλὸν χρόνον διατελέη, μελαγχολικὸν τὸ τοιοῦτον. Essa con la φρενίτις condivide l'atrabiliarità e il delirio.

⁷³³ Arist. *Probl.* 30.1, 953a10-953a28. La prova dell'appartenenza di Eracle alla natura *melancholica* è data dall'episodio del raptus di follia in cui massacra i figli e dall'insorgere delle piaghe poco prima della sua morte sul monte Eta, sintomo di affezione atrabiliare, come pure accadde al lacedemone Lisandro. Anche ad Aiace e Bellerofonte è riconosciuto un temperamento melancolico: mentre il primo perse del tutto la ragione facendo strage di capi di bestiame scambiati per i suoi nemici, il secondo, resosi colpevole di ὕβρις, e per questo divenuto odioso agli dei, vagava per la piana di Alea rodendosi l'anima. Cfr. Hom. *Il.* 6.200-203; Soph. *Aj.* 450-453: νῦν δ' ἡ Διὸς γοργῶπις ἀδάματος θεὰ ἦδη μ' ἐπ' αὐτοῖς χεῖρ' ἐπεντόνοντ' ἐμὴν ἔσφηλεν, ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον, ὥστ' ἐν τοιοῖσδε χεῖρας αἰμάξαι βοτοῖς. N.E. Collinge, *Medical terms and clinical attitudes in the tragedians*, cit., 43-55. Al riguardo, si veda anche J. Jouanna, *La maladie sauvage dans la Collection Hippocratique et la tragédie grecque*, cit., 343-360; ID., *Médecine Hippocratique et tragédie grecque*, cit., 109-121; ID., *La maladie comme agression dans la collection hippocratique et la tragédie grecque: le maladie sauvage et dévorante*, cit., 75-112. In relazione all'idea aristotelica di genio, cfr. G. Lombardo, *Il 'genio' dall'Antichità classica al Medioevo*, cit., 1 ss. Sulla *melancholia* come temperamento tipico degli eroi, si veda, da ultimo, R.M. Viegas, *Do humor excepcional. Uma melancolia para o herói ou os limites da proporção*, in *Anamorfose – RidEM.*, 1, 2014, consultabile online.

Dalla lettura del testo pseudo-aristotelico, risulta diffusa l'idea secondo cui alcune sostanze assunte dall'organismo non influiscono sulle condizioni mentali (acqua, latte, miele), mentre altre, come il vino, incidono immediatamente sulla psiche, determinando nel soggetto una serie di condizioni spirituali normalmente a lui estranee⁷³⁵, rendendolo triste o felice, taciturno o chiacchierone, apatico o delirante, così come la bile nera influisce sulle diverse condizioni mentali⁷³⁶.

Il vino, bevuto in grande quantità rende le persone simili agli atrabiliari conferendo baldanza in chi continua a bere, ma se la quantità è eccessiva rende sfrenati ed esaltati, fino a condurre alla follia⁷³⁷.

La μελαγχολία è all'origine di una serie di comportamenti che spaziano dalla depressione rabbiosa alla pazzia furiosa e la cui vastità di ricadute porta a considerare questo disturbo in stretta relazione con la μανία⁷³⁸.

⁷³⁴ Cfr. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia*, cit., 40 ss. Sui sintomi della *melancholia* con riferimento anche a quelli transitori, I. Mazzini, *Il folle d'amore*, cit., 53-55.

⁷³⁵ Cfr. Plat. *Rep.* 9.573c, in cui si dice che un uomo è tiranno quando risulta incline all'ebbrezza, all'amore e all'atrabile per natura o per abitudine o, ancora, per entrambi questi fattori.

⁷³⁶ Il vino, umore melanconico importato dall'esterno, come quello interno, produce o elimina calore provocando rispettivamente euforie e scoramenti: come l'umore melanconico, esso contiene aria, cui è subordinata la caratteristica comune di produrre schiuma. Cfr. Aristotele, *Problema XXX, 1*, trad. it. C. Angelino, E. Salvaneschi (a cura di), *La "melanconia" dell'uomo di genio*, cit., 38. Tale bevanda alcolica era utilizzata anche in campo medico e ciò per il suo accostamento al sangue e quindi alla vita, concezione ben presente ancora in epoca tarda, come testimonia Isid. *Etym.* 20.3.2: *Vinum inde dictum quod eius potus venas sanguine cito repleat. Vita vinum est*, dunque, come già aveva detto Trimalchione in Petr. *Satyr.* 34: massima prettamente maschile, poiché il rapporto vino-donna era controverso e difficile, in quanto a Roma vigeva il divieto per la stessa di bere vino, proibizione posta in relazione con l'adulterio e la trasgressione sessuale. Dion. Hal. *Hist. Rom.* 2.25 spiega che Romolo impose questo divieto, essendo l'adulterio considerato come origine di follia e l'ubriachezza origine di adulterio, così come Plin. *Nat. Hist.* 14.13.89-90. Anche Val. Max. *Fact. et mem.* 6.3.9 riporta la vicenda di Ignazio Mecennio che aveva ucciso a bastonate la moglie scoperta nell'atto di bere vino. Da questa esigenza di controllo della cosiddetta "colpa del vino" derivava l'istituto del *ius osculi*: i parenti avevano il diritto del bacio sulla bocca nei confronti delle donne *ut deprehendendi causa, ut odor indicium faceret, si bibissent*, come risulta in Gell. *Noct. Att.* 10.23. L'odore del vino costituiva prova dell'avvenuta trasgressione: questo aveva un sapore ed un odore forte, a differenza di altre bevande *dulcia* che in quanto tali le donne potevano bere come la *lorea, murrina, passum*, bevande vicine alla sfera del latte e del miele. Sul punto, G. Piccaluga, *Bona Dea. Due contributi all'interpretazione del suo culto*, in *Studi e materiali di storia delle religioni*, 35, 1964, 195-237; C. Menini, *Il vino nella storia della medicina*, in *Il ruolo del vino nell'alimentazione dell'uomo e nella terapia medica*, Bologna 1982, 16-17; L. Minieri, *Vini usus feminis ignotus*, cit., 150 ss.; M. Gras, *Vin et société à Rome et dans le Latium à l'époque archaïque*, in *Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes. Actes du Colloque de Cortone, 24-30 Mai 1981*, Pisa-Roma 1983, 1069 ss.; M. Bettini, *Le donne romane, che non bevono vino*, in R. Raffaelli (a cura di), *Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma*, Ancona 1995, 534 ss.; ID., *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna 2009, 239-258; M. Poux, M. Dietler, *Du vin, pour quoi faire?*, in J.-P. Brun, M. Poux, A. Tchernia (a cura di), *Le vin, Nectar des Dieux, Génie des hommes*, Gollion 2004, 13; I. Sandei, *Il vino nella società romana (maschile): la medicina, la 'cena', la sfera religiosa*, in *Ager Veleias*, 3.14, 2008, 1-14; ID., «Vita vinum est»: *il controverso rapporto donna – vino a Roma tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C.*, in *Ager Veleias*, 4.04, 2009, 1-19.

⁷³⁷ In omaggio a una visione naturalistica, l'autore di *Probl.* 30.1, lega l'umore melanconico al grado di riscaldamento dell'atrabile: quando questa si riscalda rende gli uomini invasati, geniali, inclini ad amare, facilmente iracondi e voluttuosi, alcuni oltremodo ciarlieri. Il riscaldamento o il raffreddamento della bile nera può avere un differente riflesso a seconda dell'età: i vecchi sono di temperamento più freddo, i giovani hanno un maggiore calore interno. In riferimento al rapporto vino/malinconia nel testo aristotelico, cfr. Arist. *Probl.* 30.1, 953a33-954a6; 954b37-955a13; 955a22-955a40.

Circa la distinzione tra μανία e μελαγχολία, ricorrente era la tendenza a considerare la seconda come una forma della prima⁷³⁹, sebbene una differenza sarebbe riconoscibile nel fatto che per la trattatistica antica nella μανία prevalgono i disturbi dell'intelletto, nella μελαγχολία quelli dell'umore⁷⁴⁰.

Nel contesto latino⁷⁴¹, Cicerone nelle *Tusculanae Disputationes* interrogandosi sulla derivazione del termine greco μανία riconosce come i Romani abbiano distinto meglio questa patologia - definita dall'Arpinate nel periodo successivo *insania* - la quale, insieme con la *stultitia*, abbraccia un significato più ampio: essa va distinta dal *furor*, chiamato μελαγχολία dei Greci⁷⁴².

⁷³⁸ La peculiarità della *melancholia*, nel senso di malattia, che ha influenzato la netta separazione tra patologia melancolica e semplice temperamento, è costituita dal fatto che questa comporta in chi ne sia affetto turbe quali la depressione, la misantropia e, a volte, persino la pazzia. Cfr. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia*, cit., 18; G. Bocchi, *Servus furens/servus melancholicus: un'acrobazia giuridica in Ovidio elegiaco?*, cit., 174-198.

⁷³⁹ Tale tesi è attribuita da Celio Aureliano, *De morb. chron.* 1.151, ad Apollonio di Cizio, esponente della scuola empirica del I secolo a.C., e ad altri quali Temisone, *De morb. chron.* 1.183: *hanc passionem [scil. melancholiam] furoris speciem alii plurimi atque Themisonis sectatores vocaverunt*. Su questo tema, cfr. M. Horstmanshoff, *Les émotions chez Caelius Aurelianus*, in P. Mudry (a cura di), *Le traité des "maladies aiguës" et des "maladies chroniques" de Caelius Aurelianus*, cit., 259-290.

⁷⁴⁰ Nel *Corpus Hippocraticum* i concetti di μανία e μελαγχολία, dai contorni sfumati nella loro differenziazione, sono spesso intercambiabili e affini, come dimostrato dal tentativo da parte dei medici di definire le due patologie e dall'alternanza di stati euforici e depressivi che accompagnano entrambe le sindromi. In Hipp. *Aph.* 6.23, la μελαγχολία è vista come una forma di paura e tristezza, stati però registrati nei trattati medici anche per le forme di μανία. Cael. *De morb. chron.* 1.183, colloca nello stomaco la sede della *melancholia*, nel capo la sede della *mania*: *differt autem, siquidem <in> ista principaliter stomachus patiat, in furiosis vero caput*. Celio Aureliano si è chiesto se la *melancholia* dovesse intendersi come un genere di follia: *Melancholiam inquit (Apollonius) speciem furoris esse nuncupandam, non vero ipsam quoque discernimus a furore*. Cfr. Cael. *De morb. chron.* 1.5.151. Anche Areteo di Cappadocia considera la μελαγχολία come principio e parte della μανία, o anche riconosce che la prima, caratterizzata da λύπη e ἀθυμία, possa essere una parte della seconda, sintesi di ὀργή e θυμηδής. Per l'illustre medico, l'afflusso di bile nelle parti superiori - stomaco e diaframma - determina *melancholia*, generando aria maleodorante, e potendo coinvolgere anche le facoltà intellettive. Cfr. Aret. *Caus. et sign.* 3.5, in C. Hude (ed.), *Corpus Medicorum Graecorum*, II, cit., 39-41. Cfr. J. Starobinski, *Histoire du traitement de la mélancolie, des origines à 1900. Thèse, Acta psychosomatica*, Bâle 1960, 38; I. Mazzini, *Il folle d'amore*, cit., 50 ss. Per una approfondita diagnosi differenziale tra i due concetti si veda F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2326 ss.

⁷⁴¹ Già nelle commedie plautine è possibile individuare un'impostazione insistente sulle proprietà curative dell'elleboro che, eliminando l'eccesso di *atra bilis* (μέλαινα χολή) scatenante follia, porterebbe alla guarigione del pazzo. Cfr. F. Zuccotti, *"Furor Haereticorum"*, cit., 20. Sui rimedi per combattere la *melancholia*, cfr. ad esempio, Plin. *Nat. Hist.* 20.25: *lienem item extenuant, iocineri prosunt et lumborum doloribus, hydropicis quoque ex aceto aut sinapi sumpti et lethargicis et comitialibus et melancholicis*; 22.133: *miscent ibi et ellebori albi unum et dimidium obolum, purgationem eam adhibentes maxime insaniae melancholicae, comitialibus, podagris*.

⁷⁴² Cic. *Tusc.* 3.5.11: *Graeci autem μανίαν unde appellant, non facile dixerim; eam tamen ipsam distinguimus nos melius quam illi. Hanc enim insaniam, quae iuncta stultitiae patet latius a furore disiungimus. Graeci volunt illi quidem, sed parum valent verbo: quem nos furorem, μελαγχολίαν illi vocant; quasi vero atra bili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore vel timore vel dolore moveatur*. Per la corrispondenza tra *furor* e *melancholia*, significativo è Sen. *Epist.* 94.17: *bilis nigra curanda est et ipsa furoris causa removenda*. In Verg. *Aen.* 4.465-473, Didone affetta da *furor* è paragonata ad Oreste, personaggio melancolico per eccellenza. Cfr. Hor. *Sat.* 2.3.137-141. Sulla caratteristica del linguaggio stoico di riconnettere la spiegazione di un fenomeno all'etimologia della parola postulando una sorta di lessico universale per ottenere una corrispondenza tra un termine greco ed uno latino, cfr. W. Leszl, *Linguaggio e discorso*, in M. Vegetti (a cura di), *Il sapere degli antichi*, cit., 13-44; P. Matthews, *La linguistica greco-latina*, in G.C. Lepschy (a cura di), *Storia della linguistica*, I, Bologna 1990, 209 ss. Sul lessico ciceroniano relativo alla μελαγχολία, A. Taldone, *Su insaniam e furor in Cicerone*, cit., 4 ss. Per G. Bocchi, *Servus furens/servus melancholicus: un'acrobazia giuridica in Ovidio elegiaco?*, cit., 186, Cicerone dallo pseudo-Aristotele ricava l'idea che la μελαγχολία si associa a forme di violenta inquietudine, cosa che spiegherebbe la scelta di rendere il termine greco

Per l'oratore la parola latina *furor* è più appropriata perché descrive una convulsione dell'animo che non può essere contenuta nel mero concetto di atrabiliosità: *μελαγχολία* è un termine non felice, troppo metaforico, con cui i Greci hanno inteso designare la pazzia furiosa⁷⁴³.

Nella lingua latina, così, la parola *melancholia* comincia ad allontanarsi dal contesto originario della medicina e filosofia greca in cui era concepita essenzialmente come avente origine in cause fisiche (l'eccesso di bile nera), per indicare più specificatamente una malattia dell'anima, coincidente con una rappresentazione caratteriale dell'individuo⁷⁴⁴.

Il collegamento con la bile nera era ben noto agli antichi, come testimoniato anche da Isidoro in un passo delle sue *Etymologiae*⁷⁴⁵:

dicta eo quod sit ex nigri sanguinis faece admixta abundantia fellis. Graeci enim μέλαν nigrum vocant, fel autem χολήν appellant.

La *μελαγχολία*, come *morbus*, ma anche come semplice predisposizione, pareva essere caratterizzata da una peculiare connotazione, comprovata dalla stessa etimologia (*μέλαινα χολή*), per cui in essa a prevalere era l'idea della degenerazione, nel senso di predisposizione alla patologia *melancholica*⁷⁴⁶: l'obnubilamento della coscienza era considerato l'effetto di una sostanza sinistra il cui nome (*μέλας*, nero) evocava l'idea di tutto ciò che è malvagio e notturno⁷⁴⁷.

con *furor*, traduzione di *μανία*. Che l'oratore conoscesse *Problemata* 30.1 si ricava anche da *Tusc.* 1.33.80: *Aristoteles quidem ait omnes ingeniosos melancholicos esse.*

⁷⁴³ Cfr. R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melanconia*, cit., 43.

⁷⁴⁴ Si veda al riguardo F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2362; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 245 nt. 156. A Roma spesso per designare lo stato d'animo del *malinolicus* si utilizzava l'aggettivo *veternus*, parola che è in connessione con la vecchiaia (da *vetus*, vecchio). Ad esempio, per descrivere la cupa affezione dell'animo che lo afferrava, Orazio impiega *veternus*: indirizzando l'*Epist.* 1.8 all'amico Celso Albinovano, il poeta scriveva: "vivere nec recte nec suaviter, haud quia grando contunderit vitis oleamque momorderit aestus, nec quia longinquis armentum aegrotet in agris; sed quia mente minus validus quam corpore toto nil audire velim, nil discere, quod levet aegrum, fides offendar medicis, irascar amicis, cur me funesto properent arcere veterno". Se infatti, il suo corpo è sano, non lo stesso può dirsi per l'anima: egli si trova in un funesto *veternus*, che comporta incapacità di muoversi ma anche di stare fermi. Questo "torpore smanioso" sarà descritto meglio in *Epist.* 1.11.28-30, utilizzando l'espressione ossimorica *strenua inertia* che denota attività nell'aggettivo *strenua*, e inattività nel sostantivo *inertia*: "*strenua nos exercet inertia; navibus atque quadrigis petimus bene vivere. Quod petis, hic est, est Ulubris, animus si te non deficit aequus*". Seneca parla in *Epist.* 56.8 di *quies inquieta*, e di *inquieta inertia* in *De tranq.* 12.3.

⁷⁴⁵ Isid. *Etym.* 4.5.5. In relazione al nesso tra la bile nera, il freddo e il secco, cfr. Gal. *Temp.* 1.522, in G. Helmreich (ed.), *Galenus de temperamentis libri III*, Stuttgart 1969, 8 ss.

⁷⁴⁶ F. Kudlien, *Der Beginn des Medizinischen Denkens bei den Griechen*, Zurich 1967, 66-88; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 14 ss.

⁷⁴⁷ E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 8, pone l'accento sul legame etimologico tra *furor* e *melancholia*, derivando il primo da *furvum*, indicante una sinistra oscurità cui si ricollegano le *Furiae*, mentre la *μελαγχολία* (da *μέλαινα χολή*) si collegherebbe al colore nero ed alle arcaiche implicazioni della follia divina. Già per F. Zuccotti, "*Furor Haereticorum*", cit., 95: "il nero è il colore della follia, già intrinsecamente connesso alla più risalente valenza negativa della *μελαγχολία* greca e alle implicazioni più sinistramente numinose del *furor* latino, che gli eruditi, al di là dell'incerta etimologia, tentano comunemente di riportare alla *furva* oscurità ove si muove ciò che non è consentito agli uomini, e dove abitano le *Furiae* e i minacciosi *manes*". L'autore, "*Furor*

La semplice propensione umorale alla follia *melancholica*, non ancora estrinsecatasi in una vera e propria malattia, non sarebbe rilevante agli effetti redibitori⁷⁴⁸: il breve passo paolino si inserisce nella *sedes materiae* tra un frammento di Ulpiano e due successivi brani⁷⁴⁹ – uno di Gaio e l’altro ulpiano – in cui si ritrova la regola per cui non è possibile l’esercizio dell’*actio redhibitoria* in presenza di un *vitium animi*, ma ci si dovrà accontentare dell’*actio ex empto*⁷⁵⁰.

Il duplice carattere di temperamento o complessione psicofisica e di vera e propria patologia, ha portato i giuristi romani a non guardare alla potenzialità degenerativa della *melancholia* temperamentale: malattia in potenza, non in atto, ciò che spiegherebbe il motivo per cui non è stata fatta rientrare tra i vizi redibitori⁷⁵¹.

Enrica Parlamento, in un suo studio sul *servus melancholicus*, ha ricavato argomenti atti a confermare l’esclusione della *melancholia* dai vizi redibitori per il fatto che i giuristi non consideravano le patologie in potenza, ma solo quelle in atto (non essendo interessati alla potenzialità degenerativa della *melancholia* ma all’effettiva malattia) dal confronto con il *servus*

Haereticorum”, cit., 96, nota poi come Isid. *Etym.* 10.176 ricollegghi etimologicamente il termine μελαγχολία a *malus* – epiteto del Diavolo, spesso rappresentato con gli attributi del melancolico – nella sua correlazione con μέλαν: *Malus appellatus a nigro felle, quod Graeci μέλαν dicunt: unde et melancholici appellantur homines qui et conversationem humanam refugiunt et amicorum carorum suspecti sunt.* Questa sostanza era così generalmente accettata come fonte di insanità che il verbo μελαγχολᾶν (con il quale, cfr. χολεριᾶν) era usato dalla fine del V sec. a.C. come sinonimo di μαίνεσθαι (essere pazzo). Cfr., ad esempio, Plat. *Phaed.* 268e: ω μοχθηρέ, μελαγχολᾷς. Sul punto, W. Müri, *Melancholie und schwarze Galle*, in *Museum Helveticum*, 10, 1953, 21 ss.; R. Klibansky, E. Panofsky, F. Saxl, *Saturno e la melancholia*, cit., 19. Sulle ulteriori ricorrenze del verbo μελαγχολᾶν nella cultura greca, cfr. C. García Gual, *Del melancólico como atrabiliario. Según las antiguas ideas griegas sobre la enfermedad de la melancholia*, cit., 43. Sull’accezione negativa del colore nero, si pensi già alla φρένες ἀμφὶ μέλαιναί di Agamennone in Hom. *Il.* 1.103-104, o a Clitemnestra, μήτηρ κελαινόφρων, madre dal nero diaframma di Aesch. *Eum.* 459-460, al fegato corroso e nero di Prometeo in Aesch. *Prom.* 1025 (cui si ricollega, tra l’altro, la peculiarità dello *status* di atrabiliare, ossia quello di avere il corpo morso continuamente per la sua stessa costituzione, cfr. *supra*). Anche i dardi intinti di bile nera sono la causa lontana della morte di Eracle in Soph. *Trach.* 572-577: ἐὰν γὰρ ἀμφίθρεπτον αἷμα τῶν ἐμῶν σφαγῶν ἐνέγκῃ χερσίν, ἢ μελαγχόλους ἔβαψεν ἰοὺς θρέμμα Λερναίας ὕδρας, ἔσται φρενός σοι τοῦτο κηλητήριον τῆς Ἡρακλείας, ὥστε μήτην’ εἰσιδῶν στέρξει γυναῖκα κείνος ἀντὶ σοῦ πλέον. Sul collegamento tra colore nero della follia e mancanza di luce caratterizzante l’elemento satanico nella cultura cristiana, cfr. F. Zuccotti, “*Furor Haereticorum*”, cit., 26, 94 ss., mentre sulla *melancholia* come peccato capitale, 306 ss. Sul legame tra il colore nero e gli stati di alterazione mentale si veda *supra*, part. I, § 1.3.

⁷⁴⁸ Secondo E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 16, l’interesse esclusivo dei giuristi verso la malattia “in atto” sarebbe testimoniato anche da D.21.1.53 (Iav. 1 *ex post. Labeonis*): *Qui tertiana aut quartana febris aut podagra vexantur quive comitalem morbum habent, ne quidem his diebus, quibus morbus vacaret, recte sani dicentur.* In tale frammento, infatti, sono considerate alcune patologie in atto come la febbre terzana e quartana, collegata, tra l’altro, nell’ambito della teoria umorale, alla bile nera.

⁷⁴⁹ Più precisamente, D.21.1.2 è posto tra D.21.1.1.10-11 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*) e i successivi D.21.1.3 (Gai. 1 *ad ed. aedil. curul.*); D.21.1.4. pr.-1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*).

⁷⁵⁰ Il vizio dell’animo (che però può dare luogo ad *actio redhibitoria* se il venditore ha espressamente dichiarato la sua inesistenza) non deve ovviamente rientrare tra quelli indicati nel dettato edittale, né essere conseguenza di un vizio corporale. Cfr. D.21.1.4.4. Sul punto, E. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell’editto de mancipiis vendundis*, cit., 42 ss.; E. Parlamento, *Servus melancholicus*, *op. u. cit.*, 2 ss.

⁷⁵¹ Così E. Parlamento, *Servus melancholicus*, *op. u. cit.*, 17 ss.: “È perciò verosimile che i giuristi, anche alla luce della spiccata sensibilità del tempo verso gli aspetti psicologici, abbiano voluto escludere che qualsiasi tratto temperamentale visto come sintomo di una complessione degenerativa potesse di per sé dare luogo alla redibitoria, contrastando, verosimilmente, diffusi atteggiamenti della società romana che portavano a scorgere nel temperamento *melancholicus* un fattore di per sé negativo e quindi a tentare di rifiutare la validità dell’acquisto dello schiavo che ne fosse afflitto”.

furiosus: se il *furor* acclarato rendeva restituibile la merce⁷⁵², non altrettanto era previsto quando al servo venisse riconosciuta la *μελαγχολία*, essendo essa, a differenza del *furor*, una caratteristica del temperamento, una mera propensione umorale, non un difetto che si traduceva in atto⁷⁵³.

Essendo lo schiavo melanconico solo predisposto a determinate patologie, persino alla follia, per i giuristi non è così scontato che esse si realizzeranno in concreto, ben potendo rimanere latenti; qualora invece il temperamento *melancholicus* si tramutasse in pazzia vera e propria, essa sarebbe già di per sé *furor*, e quindi morbo redibitorio indipendentemente dalla sua eziologia⁷⁵⁴.

4.6. *Servus insanus (D.21.1.4.1)*

L'elencazione viviana dei *vitia animi* non citati nell'Editto e di cui si discute circa la possibilità di ricomprenderli nella tutela edilizia continua con un testo riportato da Gaio di difficile interpretazione, soprattutto per il luogo in cui è stato collocato dai compilatori⁷⁵⁵:

vel protervi vel gibberosi vel curvi vel pruriginosi vel scabiosi, item muti et surdi.

Ad un primo esame del testo può subito notarsi che sono qui menzionati per lo più difetti corporali⁷⁵⁶, ciò che ha fatto ipotizzare un intervento dei compilatori nel senso di riportare solo una

⁷⁵² Cfr. D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*).

⁷⁵³ E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 17 ss.

⁷⁵⁴ E. Parlamento, *Servus melancholicus, op. u. cit.*, 18. Un altro esempio risulterebbe offerto anche dal *servus fugitivus*: la fuga, se da una parte viene trattata come vizio dell'animo previsto espressamente dal dettato edilizio, dall'altro lato il compratore sarà legittimato a esercitare l'*actio redhibitoria* se una fuga si sia verificata prima della compravendita. Cfr. D.21.1.54 (Pap. 4 *resp.*): *Actioni redhibitoriae non est locus, si Mancipium bonis condicionibus emptum fugerit, quod ante non fugerat.*

⁷⁵⁵ D.21.1.3 (Gai. 1 *ad ed. aedil. curul.*). O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., c. 235 fr. 378. Su questo frammento si veda L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de Mancipiis vendundis*, cit., 50 ss.; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 116 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de Mancipiis emundis vendundis*, cit., 170.

⁷⁵⁶ Sono citati infatti oltre i *protervi* (a proposito dei quali, da ultimo, M.P. Cocatre-Zilgien, *La rédhibition de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, cit., 27, ha detto: «Gaius, dans la seconde moitié du II^e siècle de notre ère, refuse quant à lui la rédhibition des esclaves *protervi*, terme qui peut se traduire aussi bien par «impudents», voire «agressifs» que par «lascifs»), i *gibberosi*, i *curvi*, i *pruriginosi*, gli *scabiosi*, i *muti* e i *surdi*. I *protervi* sono citati anche in D.21.1.18 pr., laddove è riconosciuta la possibilità al compratore di esercitare l'*actio redhibitoria* o *quanti minoris* nell'ipotesi in cui il venditore avesse dichiarato qualità inesistenti nel *Mancipium* (come la costanza, la laboriosità, la frugalità), in quanto rivelatosi incostante, protervo, ozioso, torpido, pigro, tardo e smodato. Cfr. poi, per quanto riguarda i *curvi*, la Glossa *Curvi* a D.21.1.3: *Quia curvum habent corpus retro, non rectum, et directo dispositum*; e la Glossa *Scabiosi* a D.21.1.3: *Dum tamen perdant vires corporis*. Cfr., per la scabbia, morbo che colpisce la pelle, Isid. *Etym.* 4.8.10: *Scabies et lepra. Utraque passio asperitas cutis cum pruritu et squamatione, sed scabies tenuis asperitas et squamatio est... Nam scabies quasi squamies*. Ha destato perplessità l'esclusione del muto dai morbi e ciò sia perché il mutismo non è un vizio di lieve entità, sia perché è stata rilevata una divergenza di opinioni rispetto a quanto affermato in questo passo e a quanto invece afferma Masurio Sabino [cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.15: *Verba Masuri Sabini apposui ex libro iuris civilis secundo: "Furiosus mutusve...morbosi sunt"*; D.21.1.9 (Ulp. 44 *ad Sab.*): *Mutum morbosum esse Sabinus ait: morbum enim esse sine voce esse apparet. Sed qui graviter loquitur, morbosus non est, nec qui ὀσαφῶς: plane qui ὀσῆμῶς loquitur, hic utique morbosus est*]. Questo contrasto ha visto un tentativo di conciliazione da parte del

parte del passo, eliminando dall'elenco altri vizi dell'animo che se fossero stati mantenuti avrebbero spiegato la collocazione del frammento in un contesto in cui oggetto di trattazione erano i *vitia animi*⁷⁵⁷.

Il discorso di Viviano prosegue nel *principium* di D.21.1.4, in cui si dice che per tutta questa elencazione di difetti non si applica l'*actio redhibitoria* ma è concessa l'*actio ex empto*⁷⁵⁸.

Essa, invece, sarà esperibile, se il vizio dell'animo sia derivato da un difetto corporale⁷⁵⁹, il che può verificarsi in due situazioni:

1. Caso di chi a causa di una febbre straparli⁷⁶⁰;
2. Ipotesi di colui che per strada *more insanorum* dica cose ridicole⁷⁶¹:

Sed si vitium corporis usque ad animum penetrat, forte si propter febrem loquantur aliena vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur, in quos id animi vitium ex corporis vitio accidit, redhiberi posse.

La prima ipotesi sembra rimandare al caso, sempre prospettato da Viviano in D.21.1.1.9,

Pothier, il quale ha ritenuto che il muto e il sordo menzionati nel testo gaiano non integravano soggetti privi totalmente della capacità di esprimersi e di sentire, ma come individui che presentano delle difficoltà in questi ambiti, così da poterli equiparare al *balbus*, al *blaesus* e all'*atypus* (colui che *tardius loquitur*), ritenuti sani da Ulpiano (cfr. D.21.1.10.5): si tratterebbe, pertanto, di disturbi non gravi, in quanto ai fini della responsabilità edilizia rilevarebbero solo quelli più importanti e che potrebbero incidere sulla capacità del *mancipium* a svolgere attività lavorativa. Cfr. Glossa Muti a D.21.1.3: *hoc contra est infra eod l. mutuum. Sol. Hic de muto ex natura, ibi de nullo modo loquente*. Sul punto, R.G. Pothier, *Le pandette di Giustiniano*³, II, trad. it. A. Bazzarini, Venezia 1841, 14 nt. 1. Cfr. L. Manna, *Actio redhibitoria*, op. u. cit., 51; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», op. u. cit., 172; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 78 ss.

⁷⁵⁷ N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 126; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», op. u. cit., 171.

⁷⁵⁸ D.21.1.4 pr. (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *ob quae vitia negat redhibitionem esse, ex empto dat actione*. Cfr. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 48.

⁷⁵⁹ Sembra possa farsi risalire a Platone l'intuizione dell'interdipendenza tra malattia fisica e mentale con le relative cure. Cfr. Plat. *Rep.* 3.406c; *Charm.* 155b; Arist. *De anim.* 1.403a, 1-29; *Ethic. Nic.* 7.1147a, 14-17, riconosce nelle passioni un'alterazione della psiche con effetti diretti sul corpo. Plut. *Lib. et aegr.* 6 fa riferimento alla suddivisione della passioni in Posidonio, il quale elenca, oltre a quelle dell'anima e del corpo, le passioni che colpiscono l'anima e, viceversa, quelle dell'anima che incidono sul corpo. Si tratta di motivi che verranno ripresi dalle scuole di retorica (cfr. Sen. *Contr.* 6.7 th.; Quint. *Decl.* 291 th.); diffusa era la convinzione che a fronte di un'animo corrotto, difficilmente il corpo poteva essere casto (cfr. Auct. ad Her. *Rhet.* 4.16.23). Sul punto, G. Rizzelli, *Adulterium, immagini, etica, diritto*, cit., 39 nt. 137; ID., *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 52 ss., 96 e ivi bibliografia.

⁷⁶⁰ D.21.1.4.1 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *Sed si vitium corporis usque ad animum penetrat, forte si propter febrem loquantur aliena...*

⁷⁶¹ D.21.1.4.1 (Ulp. 1 ad ed. aedil. curul.): *vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur...* La maggioranza degli studiosi ritiene che la posizione espressa nel frammento sia viviana. In particolare, C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 148 nt. 187, pone come argomenti a sostegno di tale tesi il collegamento con il *principium* del frammento, in cui il contenuto dell'affermazione riportata da Ulpiano è ancora viviano, e il riferimento all'infinito "redhibere posse", altrimenti difficilmente spiegabile. *Contra*, L. Manna, 'Actio redhibitoria' e responsabilità per i vizi della cosa nell'editto 'de mancipiis vendundis', cit., 46-49, che ritiene ulpiana la concessione della *redhibitoria* per tali vizi: Viviano riconoscerebbe solo l'*actio empti*. In adesione alla tesi dell'attribuzione viviana anche R. Ortu, "Aiunt aediles...". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 232 ss. Cfr., per una ricostruzione della dottrina in materia, G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 104 nt. 222. Per un approfondimento su quest'aspetto cfr. part. II, §§ 3 e 4.2.

del frenetico, riportato dal giurista come esempio di vizio del corpo che arriva all'animo viziandolo, e il *loquantur aliena* ne costituirebbe uno dei sintomi⁷⁶².

Il secondo caso riguarda il servo che vagando per le strade si comporti da *insanus* dicendo cose ridicole, evocando l'immagine dello schiavo che *quasi demens responsa daret*⁷⁶³.

Mentre però per il *mancipium quasi demens* occorre l'elemento della continuità per giustificare l'esercizio dell'*actio ex empto*, per il *servus insanus* il fondamento per l'esercizio dell'*actio redhibitoria* sta nel carattere patologico dell'*insania* e cioè la sua derivazione da un difetto corporale⁷⁶⁴.

4.7. *Servus aleator, vinarius, gulosus, impostor, mendax, litigiosus (D.21.1.4.2)*

Ulpiano riporta un parere di Pomponio in merito alla rilevanza, ai fini del dettato edilizio, di alcuni vizi dell'animo, in particolare per il caso di *mancipia aleatores, vinarii, gulosi, impostores, mendaces e litigiosi*⁷⁶⁵:

⁷⁶² Cfr. D.21.1.1.9, in cui si ritrova l'espressione simile "*vitium corporale usque ad animum pervenire et eum vitare*", facendo subito dopo l'esempio del frenetico, *quia id ei ex febribus acciderit*. Proprio la febbre è l'elemento che caratterizza la frenesia. Cfr. part. II, § 4.2. L'*inordinata loquela* è un tipico indizio della follia (si parla di *signa furoris*) e trova riscontro anche in Cels. *De med.* 3.18.1-2: *Incipiam ab insania, primamque huius ipsius partem adgrediar, quae et acuta et in febre est: φρένησιν Graeci appellant. Illud ante omnia scire oportet, interdum in accessione aegros desipere et loqui aliena*. Il segno che sarà maggiormente citato dai giuristi delle epoche successive è oltre il *proicere lapides per viam* (cfr. Paulus Zacchia, *Quaestiones medico-legales*, Venetiis, 1771, lib. II, q. III, n. 3), gesto ritenuto tipico della follia se compiuto *more furiosorum*, quello del ridere e del parlare *more insanorum* (cfr. Il "*per vicos more insanorum loquitur vel deridendo vadit*" di Iacobus Menochius, *De praesumptionibus*, Coloniae Agrippinae 1587, q. 45, n. 24). Sul punto, M. Boari, *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, cit., 63 ss.; S. Abis, *Il furor melancholicus nella cultura giuridica di età moderna. Osservazioni e ipotesi di ricerca*, cit., 7. Cfr., inoltre, part. II, § 4.2.

⁷⁶³ Se in D.21.1.1.10 l'attività di delirare *quasi demens* (alla maniera dei dementi) intorno ai templi avviene *circa fana*, in D.21.1.4.1, il delirio *more insanorum* si svolge *per vicos*...sembrerebbe quasi un delirio "laico", e di certo di spirituale c'è poco trattandosi di un vizio mentale che discende dal corpo. Su D.21.1.4.1, si veda in particolare D. Liebs, *Gemischte Begriffe im römischen Recht*, cit., 148.

⁷⁶⁴ Già la medicina greca aveva riconosciuto la possibilità per le patologie mentali e le passioni di ricadere sul corpo, interpretando l'anomalia mentale sulla base della teoria umorale nel senso di un eccesso di *atra bilis* nell'individuo. Cfr. M. Vegetti, *Anima e corpo*, in ID. (a cura di), *Il sapere degli antichi*, cit., 201 ss.; P. Manuli, *Medicina e antropologia nella tradizione antica*, Torino 1980, 201 ss.; F. Zuccotti, "*Furor haereticorum*". *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, cit., 51 ss.; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 148 ss.; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 57 ss.; G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 95 ss. C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 109, sottolinea, in relazione all'espressione *more insanorum*, come il riferimento all'*insania* sia piuttosto raro nella letteratura giuridica pervenutaci. Sul lemma *insanus*, cfr. part. I, § 2.8.

⁷⁶⁵ D.21.1.4.2 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Sul frammento, U. Wesel, *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs*, cit., 143 e *ivi* nt. 165; R. Knütel, *Die Haftung für Hilfspersonen im römischen Recht*, in *ZSS.*, 113, 1983, 352 e *ivi* nt. 40; P. Mader, *Mortuus redhibetur? Eine Untersuchung zum aedilizischen Sachmängelrecht*, cit., 225; M. Kuriłowicz, *Das Glückspiel im römischen Recht*, cit., 204 nt. 86; A. Bürge, *rec. a F. Lucrezi, La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, cit., 566 nt. 15; T. Giaro, «*De ponte*» oder «*de monte*»? *Banalitäten in den römischen Jurisprudenz*, cit., 192 nt. 51; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 7 ss.; E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 457; J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 242 ss. Cfr. R. Ortu, «*Aiunt*

Item aleatores et vinarios non contineri edicto quosdam respondisse Pomponius ait, quemadmodum nec gulosos nec impostores aut mendaces aut litigiosos.

Il frammento va confrontato con Cic. *De off.* 3.23.91, in cui pure è fatto cenno ai giocatori, ai bugiardi e agli ubriacconi (in questo caso è utilizzato l'aggettivo *ebriosus* al posto di *vinarius*) in cui l'Arpinate riferisce di un dibattito tra Diogene di Babilonia e Antipatro di Tarso sulla correttezza del comportamento dell'alienante che taccia, nella vendita, di determinati vizi della cosa⁷⁶⁶:

In mancipio vendundo dicenda ne vitia non ea quae nisi dixeris redhibeatur mancipium iure civili sed haec mendacem esse aleatorem furacem ebriosum.

Il gioco d'azzardo avendo una componente oscura consistente nell'aleatorietà, era associato alla magia: se il divertimento era una cosa frequente nella società romana⁷⁶⁷, l'eccesso

aediles ...». Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis, 201, la quale nota come nel lessico dei giuristi di poco successivi a Viviano, nonostante l'attenzione ad alcuni aspetti relativi al modo di essere dei *mancipia*, non compaia l'espressione *vitium corporis* e *vitium animi*, sulla cui questione si veda part. II, § 3.

⁷⁶⁶ Cic. *De off.* 3.23.91. L'oratore di certo era a conoscenza delle ipotesi che configuravano una responsabilità edilizia, come dimostra il richiamo all'editto *de mancipiis vendundis* in *De Off.* 3.17.71. Per G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 201, sulla base di questo testo non può dedursi l'esistenza o meno dell'*actio quanti minoris* all'epoca di Cicerone, né consente di collocare tale azione in senso cronologicamente anteriore rispetto all'*actio redhibitoria*. Si veda, anche riguardo la questione relativa alla possibilità di collegare il testo ciceroniano con l'*actio empti* fondata sul *dolus venditoris*, A. Pezzana, *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, cit., 193 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 128 nt. 27; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 68 ss.; ID., *Qualità promesse e qualità essenziali della res vendita: il diverso limite tra la responsabilità per reticentia e quella per dicta promissave nel 'diritto edilizio' o nel ius civile*, cit., nt. 44; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 202 nt. 42; D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, cit., 73. L'Arpinate in più considera il caso del *servus fur*, cioè incline al furto. Si tratta di un vizio dell'animo che come tale non rileva ai fini della responsabilità edilizia se non quando il venditore abbia prestato garanzia circa l'assenza di tale inclinazione. A tale circostanza, nelle stipulazioni di garanzia imposte dagli edili, corrisponde la promessa in base alla quale lo schiavo è *furtis noxisquae solutus*. Cfr. TPSulp. 43; TH. 60; 61; 62. Sull'inclinazione del servo alla fuga, cfr. É. Jakab, *Diebische Sklaven, marode Balken: Von den römischen Wurzeln der Gewährleistung für Sachmängel*, in M. Schermaier (a cura di), *Verbraucherkauf in Europa. Altes Gewährleistungsrecht und die Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG*, München 2003, 43 ss.; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 169 ss.

⁷⁶⁷ Come si evince ad esempio dal paradigma contenuto nella celebre espressione di Juv. *Sat.* 10.81: *panem et circenses*. L'inclinazione al gioco riguardava soprattutto gli strati più ricchi della società romana; sappiamo ad esempio che gli imperatori erano grandi appassionati di giochi di dadi, come Augusto che, stando al racconto di Svetonio perse in una notte 20.000 sesterzi (Svet. *Aug.* 71); Nerone che scommetteva sempre quantità elevatissime per ogni lancio di dadi (Svet. *Ner.* 30.3); Claudio che scrisse un libro sul gioco d'azzardo (Svet. *Claud.* 33.2) e ancora Caligola (Svet. *Calig.* 41); Vitellio (Svet. *Vitel.* 4); Domiziano (Svet. *Domit.* 21). Cfr. M. Fittà, *Giochi e giocattoli nell'antichità*, Milano 1997, 110 ss.

del gioco era avvertito come una patologia⁷⁶⁸. Cicerone assimila i giocatori a persone di bassa condizione sociale, al pari di mimi e lenoni⁷⁶⁹, o di ladri e adulteri⁷⁷⁰.

Anche l'ubriachezza era considerata un vizio dell'animo: nella cultura antica era legata alle pratiche religiose come i rituali dionisiaci e fu considerata causa di follia o strettamente legata agli stati *melancholici*⁷⁷¹.

La menzione a vizi quali il vino e il gioco viene fatta anche in relazione al tema della corrottezza dell'animo del *mancipium* e della sua tendenza a imitare i cattivi costumi⁷⁷²:

Hoc autem, quod deterior factus est servus, non solum ad corpus, sed etiam ad animi

⁷⁶⁸ M. Kuryłowicz, 'Servus aleator', cit., 527 ss. Quint. *Inst. or.* 2.4.22, utilizza l'espressione "vizio morale" (*vitium moris*): *vitia moris...ut in adulterum, aleatorem, petulantem*. Cfr. E. Quintana Orive, *D.11.5 (De aleatoribus y C.3.43 (De aleae lusu et aleatoribus): Precedentes romanos del contrato de juego*, in *Anuario Jurídico y Económico Escorialense*, 42, 2009, 20 ss.: "El calificativo de jugador, *aleator*, era considerado socialmente como algo deshonesto y la pasión por el juego se contemplaba como un defecto del carácter de una persona. Así, por ejemplo, vemos que cuando se trataba de un esclavo jugador (*servus aleator*), esta calificación suponía una disminución de su valor de la misma forma que si se tratase de un esclavo embustero, borracho o ladrón; además, la inclinación al juego aparece en las fuentes como fundamento para la devolución del esclavo mediante el ejercicio de la *actio redhibitoria* por el comprador a tenor de D.21.1.19.1". Cfr., in riferimento sia al *servus aleator* che *fur*, D.21.1.19.1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Plane si dixerit aleatorem non esse, furem non esse, ad statuam numquam confugisse, oportet eum id praestare*, passo esaminato da N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliae e actio empti*, cit., 150 e *ivi ntt.* 54 e 55.

⁷⁶⁹ Cfr. Cic. *Phil.* 8.26: *Cavet mimis, aleatoribus, lenonibus*.

⁷⁷⁰ Cic. *Catil.* 2.23: *...in his gregibus omnes aleatores, omnes adulteri, omnes impuri impudicique versantur*.

⁷⁷¹ Per l'ubriachezza nel mondo antico, in particolare quello greco, cfr. P. Villard, *Recherches sur l'ivresse dans le monde grec*, Aix-Marseille 1988. Circa le testimonianze relative al vino come scatenatore di follia, cfr. ad esempio, Herod. *Hist.* 6.84; Arist. *Probl.* 30.1; Cic. *Ad Fam.* 12.25; Phil. *De plant.* 147. Sulla figura dello schiavo "ubriaco ed eruttante" come modello contrario al *vir sobrius*, cfr. C. Cascione, *Vir malus*, in A. Lovato (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio, Trani 28-29 ottobre 2011*, cit., 92 ss., che in nt. 4 richiama alcune fonti plautine tra cui Plaut. *Pseud.* 1287: *ebrium*; 1296: *ebrius inructas*; 1298: *madide madeam*; 1299: *ebrium*; 1300: *mihi ructare in os*; 1301: *suavis ructus mihi est*. Sull'incidenza del vino sulla psiche, dunque come elemento capace di alterare la *mens*, cfr. part. II, § 4.5. Sul *servus vinarius*, A. Watson, *Studies in Roman Private Law*, cit., 245 ss., il quale nota che l'espressione *vinarius* per indicare l'uomo che beve è contenuta, oltre che in D.21.1.4.2, solo in D.21.1.25.6.

⁷⁷² Cfr. D.21.1.25.6 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*), in cui il rilievo dei vizi dell'animo è effettuato in rapporto a D.21.1.1.1 per cui *"si quid autem post venditionem traditionemque deterius emptoris opera familiae procuratorisve eius factum erit... ut ea omnia restituat"*, che deve riferirsi anche ai *vitia animi*. Il fatto di aver reso lo schiavo peggiore, deve riguardare non solo i vizi del corpo ma anche quelli dell'animo, risultando egli suscettibile di corruzione morale come qualsiasi libero: si pensi a uno schiavo divenuto giocatore, ubriacone o bighellone per imitare i compagni di schiavitù o divenuto *erro* come conseguenza delle sevizie subite dal *dominus*. Se ciò accade il pretore dispone un'*actio servi corrupti*, per il doppio del valore del *servus*, contro chi abbia attentato la moralità di costui (accogliendolo con dolo malvagio, evidenzia Ulpiano, cfr. D.11.3.5 pr.), mentre gli edili dispongono che il *pretium* da restituire all'*emptor* per il *servus* viziato sia da ridurre proporzionalmente alla perdita di valore subito. Cfr. D.21.1.23 pr. (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Sulla *corruptio servi*, cfr. D.11.3.1 pr. (Ulp. 23 *ad ed.*): *Ait praetor: 'Qui servum servam alienum alienam recepisse persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deteriolem faceret, in eum quanti ea res erit in duplum iudicium dabo'*. Sull'*actio servi corrupti*, introdotta dal pretore nel I secolo a.C., B. Albanese, "Actio servi corrupti", in *AUPA.*, 27, 1959, 5 ss.; B. Bonfiglio, *Corruptio servi*, Milano 1998, 157 ss.; F. Reduzzi Merola, *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 69 ss.; L. Maganzani, *La dignità umana negli scritti dei giuristi romani*, cit., 89 ss. È, poi, considerato *deterior* lo schiavo che sia stato convinto ad abbandonarsi alle passioni, dandosi all'amore o al vagabondaggio, ai vizi e agli spettacoli, alla *luxuria* insomma: cfr. D.11.3.1.5 (Ulp. 23 *ad ed.*). In D.47.10.26 (Paul. 19 *ad ed.*), in materia di ingiuria, è detto, tra l'altro, che è esercitabile l'*actio servi corrupti* nei confronti di chi abbia condotto a una taverna (*si in popinam duxerit illum*) il *servus* (o il *filius*) o se lo avesse giocato a sorte (*si alea luserit*).

vitia referendum est, ut puta si imitatione conservorum apud emptorem talis factus est, aleator forte vel vinarius vel erro evasit.

Sesto Pedio, in un testo riportato e condiviso da Ulpiano, aveva parlato dello schiavo che beve vino in materia di *mancipium* affetto da enuresi, aggiungendo un ulteriore vizio, la *pigritia*: se egli rilascia urina per effetto del sonno, del vino o della pigrizia è da considerarsi sano, a differenza dell'ipotesi in cui l'impossibilità di contenere tali liquidi derivi da un difetto della vescica, caso che legittima l'esercizio dell'*actio redhibitoria*⁷⁷³.

Nell'elenco pomponiano dei *vitia animi* non sono risparmiati i golosi⁷⁷⁴ gli impostori⁷⁷⁵, e

⁷⁷³ D.21.1.14.4 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Item de eo qui urinam facit quaeritur. Et Pedius ait non ob eam rem sanum non esse, quod in lecto somno vinoque pressus aut etiam pigritia surgendi urinam faciat: sin autem vitio vesicae collectum umorem continere non potest, non quia urinam in lecto facit, sed quia vitiosam vesicam habet, redhiberi posse: et verius est quod Pedius.* Cfr. A. Cenderelli, *Ricerche su Sesto Pedio*, cit., 235 ss., il quale ha rilevato, tenuto anche conto delle prime frasi e quelle di chiusura del frammento, che probabilmente il caso in questione aveva suscitato una disputa tra i giuristi, riscontrando similitudini tra l'argomentazione di Pedio e quella di Trebazio relativamente alla *mulier sterile* (cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.9-10): come non rileva l'incontinenza in sé ma un difetto della vescica a considerare non sano lo schiavo, anche per Trebazio non è rilevante la sterilità in sé considerata ma pure deve derivare da una malattia. Sulla stessa linea C. Giachi, *Per una biografia di Sesto Pedio*, cit., 82 ss. Cfr. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 157, la quale rinviene una differenza in merito tra i due giuristi: mentre Trebazio ricollega la non sanità della donna sterile al verificarsi di un difetto sopravvenuto, in Pedio non si fa differenza tra difetto congenito o manifestatosi successivamente, vedendo una maggiore affinità di pensiero tra questo giurista e Labeone che “mostrando di oltrepassare la distinzione tra difetto congenito e sopravvenuto, anche in questo caso avrebbe plausibilmente reso ammissibile la concessione dell'*actio redhibitoria* poiché si trattava di un difetto *contra naturam* la cui presenza nel *servus* avrebbe comportato una diminuita capacità nello svolgimento delle mansioni a cui sarebbe stato preposto”. Sul passo si veda anche N. Donadio, *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, cit., 77. Il termine *pigritia* è in questo frammento considerata come una semplice inclinazione del carattere del *servus* che può essere oggetto di interesse per il *dominus* (seppur non rilevante ai fini dell'*actio redhibitoria*), potendo la sua accidia influire sulla capacità lavorativa del *mancipium*. Del resto essa era stata definita da Cicerone come *metus consequentis laboris*. Cfr. Cic. *Tusc.* 4.8.19. Il caso del servo incontinente in relazione ad aspetti quali la *pigritia* e l'*ebrietas* è stato preso in considerazione anche da J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 244, mentre per la pigrizia nel lavoro come forma di resistenza nei confronti del *dominus* e di alienazione del servo, soprattutto in Petronio, Marziale e Giovenale, cfr. M. Garrido-Hory, *Résistance et aliénation des esclaves dans les textes de Pétrone, Martial et Juvénal*, in *Studia Historica. Historia Antigua*, cit., 320 ss. Il riferimento alla *pigritia* si ritrova anche in D.21.1.18 pr. (Gai. 1 *ad ed. aedil. curul.*) in cui è detto che se il *venditor* abbia affermato qualcosa in relazione al *servus* e l'*emptor* si lamenti che non sia così, quest'ultimo potrà esercitare l'*actio redhibitoria* o *aestimatoria*: a tal proposito viene fatto il caso del venditore che abbia dichiarato tra le qualità del *mancipium* la laboriosità, la velocità, la frugalità o il fatto di essere vigile, quando in realtà esso si sia rivelato incostante, protervo, ozioso, torpido, pigro, tardo e smodato: *Si quid venditor de mancipio adfirmaverit idque non ita esse emptor queratur, aut redhibitorio aut aestimatorio (id est quanto minoris) iudicio agere potest: verbi gratia si constantem aut laboriosum aut curracem vigilacem esse, aut ex frugalitate sua peculium adquirentem adfirmaverit, et is ex diverso levis protervus desidiosus somniculosus piger tardus comesor inveniatur...* Il frammento si chiude con l'affermazione del criterio della moderazione nella valutazione delle qualità dichiarate dal venditore, in base a ciò che è buono ed equo, così che se abbia affermato che il servo sia costante, non si pretenda la *constantia* propria di un filosofo, o, se abbia dichiarato che egli sia laborioso e vigile, non si esiga che lavori continuamente per giorni e notti: *...haec omnia videntur eo pertinere, ne id quod adfirmaverit venditor amare ab eo exigatur, sed cum quodam temperamento, ut si forte constantem esse adfirmaverit, non exacta gravitas et constantia quasi a philosopho desideretur, et si laboriosum et vigilacem adfirmaverit esse, non continuus labor per dies noctesque ab eo exigatur, sed haec omnia ex bono et aequo modice desiderentur. Idem et in ceteris quae venditor adfirmaverit intellegemus.*

⁷⁷⁴ I golosi in quanto viziosi (e come difetto consistente in un eccesso di desiderio di cibo) potrebbero essere assimilati agli odierni bulimici. La golosità è contingente alla ricchezza di una società: le cene descritte da Svetonio (*Ner.* 27), Petronio (*Satyr.* 70), Giovenale (*Sat.* 8.9-12), fanno riferimento all'usanza di mangiare senza freni ed imbarazzo perché

i litigiosi⁷⁷⁶, così come il difetto di dire bugie, quest'ultimo discusso anche da Venuleio: si tratta di un vizio dell'animo, pari al caso del *mancipium* bramoso di assistere agli spettacoli e di contemplare le pitture⁷⁷⁷.

Pomponio dà atto della posizione di coloro che ritengono che questi tipi di vizi non rientrano nella categoria dei *morbi vitiaque* e dunque vanno esclusi dal campo di applicazione dell'editto⁷⁷⁸.

È stato notato che se il giurista afferma che alcuni esperti legali (*respondisse* è termine tecnico) hanno sostenuto che tali categorie di vizi non rientrano nel campo di applicazione dell'editto, ciò implica che altri li abbiano invece inclusi⁷⁷⁹.

Si tratta, comunque, di difetti che possono rilevare sotto il profilo di un interesse soggettivo del singolo *emptor*, di una gravità non rilevante al punto di giustificare la richiesta di esercitare la redibitoria⁷⁸⁰.

4.8. *Servus fatuus vel morio* (D.21.1.4.3)

Ulpiano riporta l'opinione di Pomponio in riferimento non solo al *servus fatuus* ma anche al *morio*: per il giurista c'è da riscontrarsi un vizio qualora un venditore, sebbene non sia tenuto a

ciò era ammesso dalla società imperiale. Con lo stoicismo diventa una passione da reprimere, dato che gli eccessi vengono concepiti come una malattia dell'anima (cfr. Sen. *Cons. ad Helv.* 11.3-4), così come con il cristianesimo è considerato un peccato capitale. Sul tema della golosità, O. Pitte, *Rome à table*, Lyon 1991; Ph. Jost, *La gourmandise: le chefs-d'œuvre de la littérature gastronomique de l'Antiquité à nos jours*, Paris 1998. Di certo interessante è la circostanza che tale vizio sia stato contemplato per lo schiavo. Cfr. D.21.1.18 pr., in cui si fa riferimento al *servus comesor*, smodato, mangione, ghiottone (cfr. F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «Comesor», 530). Sul punto, J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 9 ss.; A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 79.

⁷⁷⁵ Per gli schiavi *impostores*, il termine è utilizzato anche in un altro frammento ulpiano, D.50.13.1.3 (Ulp. 8 *de omn. trib.*), in cui mentre si attribuisce la qualifica di medico a coloro che sono specializzati nella cura di una parte del corpo, non la si riconosce altrettanto a coloro che si servono di incantesimi: questi ultimi non appartengono alla categoria dei medici ma si chiamano piuttosto impostori.

⁷⁷⁶ Sugli attaccabrighe, cfr. A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 79 nt. 95: "Les litigiosos peuvent être ceux que l'on nomme les querulents processifs: ils cherchent les querelles et ont une obsession processuelle. C'est une forme de paranoïa".

⁷⁷⁷ D.21.1.65 pr. (Ven. 5 *actionum.*), su cui cfr. part. II, § 4.

⁷⁷⁸ E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 458. Per N. Donadio, *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, cit., 83, il fondamento di quest'esclusione potrebbe ravvisarsi nel fatto che accertare alcuni *vitia animi*, nello schiavo venduto (come nel caso del *servus aleator*, *vinarius*, *litigiosus*, ma anche del *melancholicus*) potrebbe richiedere una valutazione discrezionale da parte del *iudex*, non riconosciutagli nel processo edilizio.

⁷⁷⁹ Cfr. C. Ferrini, *Viviano*, cit., 78; A. Pezzana, *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, cit., 195 ss.; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendendis*, cit., 44; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 151; D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, cit., 73, per il quale: "The *quemadmodum* clause is ambiguous: the accusative ending *-os* demonstrates that indirect speech is continuing, but whether the governing verb is *ait* or *respondisse* is unclear"

⁷⁸⁰ N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 70.

prestare un servo particolarmente dotato (*non valide sapientem*), tuttavia ne abbia venduto una così sciocco (*fatuum*) o imbecille (*morionem*) al punto che non è possibile servirsene affatto⁷⁸¹:

Idem Pomponius ait, quamvis non valide sapientem servum venditor praestare debeat, tamen, si ita fatuum vel morionem vendiderit, ut in eo usus nullus sit, videri vitium. Et videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non. Et ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur: hoc enim animi vitium est, non corporis. Unde quidam iumenta pavida et calcitrosa morborum non esse adnumeranda dixerunt: animi enim, non corporis hoc vitium esse.

Occorre previamente soffermarsi sul termine *fatuus* che compare anche in altri due passi del Digesto, entrambi di Gaio, in tema di curatela e *privilegium competentiae*⁷⁸².

Gaio, infatti, in D.3.1.2 informa che, così come i *furiosi*⁷⁸³, anche i *fatui* ricevono un curatore⁷⁸⁴:

“fatuo fatua”: *cum istis quoque personis curator detur.*

Il curatore del fatuo è ricordato ancora in un altro frammento gaiano, D.42.5.21⁷⁸⁵, il quale va letto in collegamento con due precedenti passi, D.42.5.19.1⁷⁸⁶ e D.42.5.20⁷⁸⁷, tutti in

⁷⁸¹ D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*). O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., c. 886 fr. 1760. Per il Nardi, si tratterebbe di un caso in cui è illustrato il versante della deficienza mentale e non dello squilibrio, come invece risulterebbe in Viviano per gli invasati e i deliranti di D.21.1.1.9 e D.21.1.1.10. Cfr. E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 39.

⁷⁸² D.3.1.2. (Gai. 1 *ad ed. prov.*): *“fatuo fatua”*: *cum istis quoque personis curator detur*; D.42.5.21 (Gai 24 *ad ed. prov.*): *vel fatuo*. Per l’analisi del termine *morio*, cfr. *infra*.

⁷⁸³ D.3.1.1.11 (Ulp. 6 *ad ed.*): *Deinde adicit praetor: “pro alio ne postulent praeterquam pro parente, patrono patrona, liberis parentibusque patroni patronae”: de quibus personis sub titulo de in ius vocando plenius diximus. Item adicit: “liberisve suis, fratre sorore, uxore, socero socru, genero nuru, vitrico noverca, privigno privigna, pupillo pupilla, furioso furiosa”*; Epit. Ulp. 12.2: *Lex duodecim tabularum furiosum...in curatione iubet esset...*; I.1.23.3: *Furiosi...in curatione sunt...ex lege duodecim tabularum...* Per l’estensione della curatela, accanto ai *furiosi*, a tutti gli altri tipi di folli, cfr. I.1.23.4: *sed et mente captis...curatores dandi sunt*; D.27.10.14: *Virum uxori mente captae curatorem dari non oportet*; D.27.1.45.2: *Si...detur curator mente capto...*; Epit. Gai. 1.8.1: *Sub curatore sunt...insani*; C.5.4.25.4: *...praesentibus tam curatoribus dementis vel furiosi...*; C.1.4.28: *...praesentibus tam curatoribus dementis quam furiosi...*; Nov. 72.5.1: *...Καὶ ταῦτά φαμεν ἐπὶ κηδεμόνος ἐφ’ ὧν ὅλως κηδεμονίας τινῶν εἰσάγουσιν οἱ νόμοι, ...τυχὸν ἢ μαινομένων ἢ παραφρονούντων...* Sul punto, si veda S. Perozzi, *Istituzioni di diritto romano*², I, cit., 525 ss.

⁷⁸⁴ D.3.1.2. (Gai. 1 *ad ed. prov.*). A C. Lanza, *Ricerche su ‘furiosus’ in diritto romano*, cit., 119 n. 44, data l’extrapolazione del puro riferimento a *fatuus* da Gaio, viene il sospetto che il termine in oggetto sia riscontrabile specificamente in questo giurista, sebbene riconosca la difficoltà di andare oltre una generica osservazione.

⁷⁸⁵ D.42.5.21 (Gai 24 *ad ed. prov.*): *vel fatuo*.

⁷⁸⁶ D.42.5.19.1 (Ulp. 63 *ad ed.*): *Si quis, cum tutor non esset, pro tutore negotia gessit, privilegio locum esse manifestum est: nec interest, ipse debeat qui gessit sive heres eius ceterique successores. Ipse autem pupillus habet privilegium, sed eius successores non habent. Sed aequissimum erit ceteros quoque, quibus curatores quasi debilibus vel prodigis dantur.*

⁷⁸⁷ D.42.5.20 (Paul. 60 *ad ed.*): *Vel surdo muto.*

connessione con D.42.5.22 pr.⁷⁸⁸: così come i crediti del furioso e della furiosa sono privilegiati sui beni del curatore *ex edicto*, lo stesso privilegio è riconosciuto ai crediti del fatuo⁷⁸⁹.

Nella Novella di Teodosio 3.9, si segnala, poi, un utilizzo del termine *fatuitas* in un'accezione marcatamente negativa nei confronti degli attentatori al culto ufficiale⁷⁹⁰.

Circa l'etimologia del termine *fatuus*, secondo Varrone l'uomo comincia a parlare, e cioè *fatur*, appena emette dalla bocca una parola che abbia un senso ed è per questo che i bambini sono detti *infantes* (non parlanti): quando siano in grado di far ciò si dice che essi già parlano (*fari*) e per analogia col parlare del bambino si usa non solo questo vocabolo, ma anche *fariolus* e *fatuus*⁷⁹¹.

Dal fatto che le Parche parlando (*fando*), continua il grammatico, fissano il periodo della vita per gli infanti, deriva il termine *fatum* (destino) e l'espressione *res fatales*, così che quelli che parlano (*fantur*) sono detti *facundi*, mentre quelli che sogliono *fari* (parlare) divinando il futuro, sono detti *fatidici* così come gli stessi sono detti *vaticinari* perché lo fanno *vesana mente* (essendo fuori di sé)⁷⁹².

La *fatuitas* era assimilabile al difetto di intelligenza⁷⁹³: Isidoro identifica il *fatuus* con una sorta di sordomuto⁷⁹⁴, informando che tale nome deriva dal fatto che un uomo fatuo non comprende né ciò che dice egli stesso né quello che dicono gli altri⁷⁹⁵.

Il vescovo spagnolo, riporta poi il pensiero di coloro che ritengono che i primi fatui furono gli ammiratori di Fatua, l'indovina sposa di Fauno⁷⁹⁶, chiamati così in quanto,

⁷⁸⁸ D.42.5.22 pr. (Ulp. 63 ad ed.): *Idem privilegium competere.*

⁷⁸⁹ E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 164.

⁷⁹⁰ Nov.Th. 3.9: *Superest, ut, quae in Manichaeos deo semper offensos, quae in Eunomianos haereticas fatuitatis auctores, quae in Montanistas Frygas Fotinos Priscillianistas Ascodrogos Hydroparastatas Borboritas Ofitas innumerabilibus constitutionibus lata sunt, cessante desidia celeri executioni mandentur, Florenti parens karissime atque amantissime.*

⁷⁹¹ Varr. l.l. 6.52: *Fatur is qui primum homo significabilem ore mittit vocem. Ab eo, ante quam ita faciant, pueri dicuntur infantes; cum id faciunt, iam fari; cum hoc vocabulum, tum a similitudine vocis pueri fariolus ac fatuus dictum.*

⁷⁹² Varr. l.l. 6.52: *Ab hoc tempora quod tum pueris constituent Parcae fando, dictum fatum et res fatales. Ab hac eadem voce qui facile fantur facundi dicti, et qui futura praedivinando soleant fari fatidici; dicti idem vaticinari, quod vesana mente faciunt: sed de hoc post erit usurpandum, cum de poetis dicemus.* Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* VI.1, Lipsiae 1912-1926, s.v. «*Fatuus*», 370. *Fatuus*, insieme con *faunus*, derivando da *fari* (parlare), ha una relazione stretta con il *vaticinari*, e cioè il pronunciare parole in uno stato di trance, sotto ispirazione divina. Cfr. Serv. *Ad Aen.* 8.314: *hos faunos etiam fatuos dicunt, quod per stuporem divina pronuntiant.* Non a caso, Viviano in D.21.1.1.9 a proposito dei vizi dell'animo dello schiavo fanatico, aveva indicato come elemento rivelatore il *profari*, il mettersi a fare, cioè, dichiarazioni profetiche. Si veda anche, *Decret. Gratian.* C. 24, D. 93: *fatuus est qui fatua loquitur.* Sul *fatuus*, cfr. D.M. Paschall, *The Vocabulary of Mental Aberration in Roman Comedy and Petronius*, cit., 33 ss., 45 ss.; D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, cit., 83 nt. 12.

⁷⁹³ Di intelligenza debole, non nulla. Cfr. Isid. *Etym.* 10.246: *id est obtunsis quidem sensibus, non tamen nullis.*

⁷⁹⁴ L'accostamento del soggetto alienato al sordo e al muto non è un motivo nuovo. Cfr., ad esempio per il *furiosus*, part. II, § 4.9.

⁷⁹⁵ Isid. *Etym.* 10.103. Cfr. Serv. *Ad Aen.* 7.47: *fatuos dicimus inconsideratae loquentes.*

⁷⁹⁶ Così D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, cit., 44-45: «i terreni in cui si vive e in cui si trae da vivere appartengono ad un dio; ogni dio ha un proprio tempio; ogni tempio ha una propria

completamente stupefatti dai vaticini di quella, arrivavano ad impazzire⁷⁹⁷.

Fatuus più che al folle è stato assimilato ad un debole di spirito, più precisamente si tratterebbe di un sinonimo di *stultus*⁷⁹⁸, ma con una carica espressiva maggiore⁷⁹⁹ ed è termine atecnico, come si riscontra dal suo maggiore utilizzo nell'ambito comico⁸⁰⁰, epigrammatico⁸⁰¹ e, in generale, letterario⁸⁰², rispetto a quello giuridico⁸⁰³.

Dalle fonti mediche, inoltre, emerge un significato di *fatuitas* non come un mero dato caratteriale bensì come vera e propria patologia, che poteva così colpire il *mancipium* in modo da

area; gli abitanti di quell'area debbono pagare a quel tempio le decime dei prodotti della coltivazione e dell'allevamento. A Roma questo tipo di tempio con territorio annesso era detto *fanum*, donde nei termini dell'arcaica organizzazione per *fana* si diceva «profano» quanto era di spettanza del tempio (*profanus* da *pro fano*, per il tempio) in contrapposizione a «proprio» (*proprius* da *pro priuo*, per il singolo soggetto). Bene, secondo una tradizione Fauno e i fani avevano la stessa origine: «Cincio e Cassio dicono che Fauno abbia avuto questo nome da Evandro, e così in origine furono chiamati fauni quegli edifici sacri che in seguito vennero detti fani; e dal dio, che prediceva il futuro, prendono nome i fanatici». «Fanatica» era l'organizzazione e in *fana* e «fanatici» erano gli abitanti del territorio di un *fanum*. Quando un nuovo tipo di organizzazione, il tipo che nella sua forma ultima potremmo chiamare *civitas*, sostituì l'organizzazione in *fana*, coloro che prima erano *fanatici*, cioè appartenenti a un *fanum*, diventarono *cives*. La condizione del *civis* si caratterizza soprattutto per il fatto che egli è «padrone di sè» (*compos sui*), in contrapposizione alla condizione del *fanaticus* caratterizzata dalla sua sudditanza al *fanum*, come se il dio del *fanum* fosse il suo «padrone». Essere «padroni di sè» o *compotes sui* significò non soltanto la condizione del libero cittadino, ma anche quella di chi è in pieno possesso delle facoltà mentali, in contrapposizione alla condizione di chi agisce come se la sua mente fosse posseduta da un dio e da un demone, per esempio di coloro che predicevano il futuro in uno stato di trance; e costoro (...) erano appunto detti *fanatici*. A livello di una rappresentazione divina di questo tipo di possessione corrispondente all'"entusiasmo" (=indiamiento) dei greci, fu assunto Fauno, peraltro identificato con il greco Pan, (...) come il dio che significasse la possibilità dell'invasamento da parte di una qualsiasi divinità". Cfr. Serv. *ad Georg.* 1.10.⁷⁹⁷ Isid. *Etym.* 10.103: *Fatuus ideo existimatur dictus, quia neque quod fatur ipse, neque quod alii dicunt intellegit. Fatuus origine duci quidam putant a miratoribus Fatuae, Fauni uxoris fatidicae, eosque primum fatuos appellatos, quod praeter modum obstupefacti sunt vaticiniis illius usque ad amentiam.* Cfr. A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Fātuus*», 220: «Étymologie inconnue. On ne peut décider si *Fatuus* et *Fatua* sont le même mot que l'adjectif *fatuus*; mais il est possible que le nom de ces vieilles divinités italiques, de caractère prophétique, ait servi par dérision à désigner des personnages qui déraisonnent". Su Fauno, come dio oracolare ispirato dai *vates*, intesi sia come poeti che come indovini estatici, D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica, op. u. cit.*, 42.

⁷⁹⁸ F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «*Fatuus*», 1098, che attribuisce al lemma il significato di "sciocco, semplice, stupido, stolto, fatuo, insensato, stravagante", ma anche, con riferimento al modo di comportarsi, "stolido, baggiano", così come "scemo, buffone", in riferimento a quei soggetti che i romani usavano tenere in casa per divertimento (assumendo un significato, vedremo, simile a *morio*).

⁷⁹⁹ A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 14. Secondo R. Ortu, "Aiunt aediles...". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 253, la parola *fatuitas* nelle fonti è utilizzata nel senso di *dementia*, *stultitia*, *stoliditas*, e dunque *fatuus* coinciderebbe con *stultus*, *hebes*, *vecors*.

⁸⁰⁰ Plaut. *Amph.* 1026: *Ita, rogo. Paene effregisti, fatue, foribus cardines; Bacch.* 1088: *quicunque...sunt...stulti, stolidi, fatui, fungi, bardi, blenni, buccones; Ter. Eun.* 604: *quid "quid tum", fatue?*

⁸⁰¹ Cfr., ad esempio, Mart. 3.72.8: *Vis futui nec vis mecum, Saufeia, lavari: nescio quod magnum suspicor esse nefas. Aut tibi pannosae dependent pectore mammae aut sulcos uteri prodere nuda times aut infinito lacerum patet inguen hiatus aut aliquid cunni prominet ore tui. Sed nihil est horum, credo, pulcherrima nuda es. Si verum est, vitium peius habes: fatua es.*

⁸⁰² Cic. *Ad Fam.* 15.19.4: *Scis, Gnaeus quam sit fatuus; Apul. Metam.* 5.16: *Quid, soror, dicimus de tam monstruoso fatuae illis mendacio?; 2.24: "Abi", inquit "fatue, qui in domo funesta cenas et partes requiris, in qua totiugis iam diebus ne fumus quidem visus est ullus..."*

⁸⁰³ Già a C. Lanza, *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, cit., 119 n. 44, in D.21.1.4.3 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. cur.*) il contesto e l'accostamento a *morio* fanno pensare a un'espressione atecnica, utilizzata *exempli gratia*, con la finalità di rafforzare l'argomentazione di Pomponio.

non essere più utilizzabile⁸⁰⁴.

Morio, secondo Isidoro così chiamato in riferimento alla morte in quanto *non vigeat intellectu*⁸⁰⁵, è presente nelle fonti giuridiche solo in D.21.1.4.3 in associazione al servo *fatuus*, mentre numerosi sono i richiami nelle fonti letterarie nel senso di giullare, buffone⁸⁰⁶, ma anche per indicare un individuo stupido, sciocco⁸⁰⁷.

Il *servus morio* spesso era accomunato al *fatuus*, in modo tale da essere considerato uno zimbello o accostato agli animali ed era dunque colpito da un vizio che riguardava sia il corpo, spesso caratterizzato anche da difetti fisici, sia l'*animus* da imbecille⁸⁰⁸.

La deformità, del resto, poteva comportare un aumento del prezzo di vendita degli schiavi, costituendo una sorta di valore aggiunto, come si legge in Marziale⁸⁰⁹:

⁸⁰⁴ Si veda, in tal senso, R. Ortu, "Aiunt aediles...". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 253, la quale giustifica proprio su quest'aspetto la tutela edittale del *servus fatuus vel morio*.

⁸⁰⁵ Isid. *Etym.* 10.183: *morio, a morte vocatus, eo quod non vigeat intellectu*. Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* VIII, Lipsiae 1936-1966, s.v. «*Morio*», 1493. Alcuni fanno derivare la parola dal termine greco *μωρός*, che ha proprio il significato di sciocco, insensato, folle. Cfr., ad esempio, Eur. *Med.* 61; *Bacch.* 369. Così Aug. *De pecc. mer.* 1.22.32: *Quis non secundum istos, qui ex meritis prioris vitae ante hoc corpus in caelestibus gestae animas terrenis corporibus magis minusve gravari opinantur, adfirmet eos ante istam vitam sceleratius immaniusque peccasse, qui mentis lumen sic amittere meruerant, ut sensu vicino pecoribus nascerentur, non dico tardissimi ingenio - nam hoc de aliis dici solet - sed ita excordes, ut etiam cirrati ad movendum risum exhibeant cordatis delicias fatuitatis, quorum nomen ex graeco derivatum moriones vulgus appellat?*. Sul punto, si veda F. Zuccotti, '...*Qui fruges excantassit...*'. *Il primigenio significato animistico-religioso del verbo 'excanto' e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII*, cit., 184 nt. 216. Cfr., inoltre, M.P. Cocatre-Zilgien, *La réhabilitation de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, cit., 28 nt. 127: "Morio, du grec *μωρός*. Le célèbre psychologue américain Henry Herbert Goddard (1866-1957), peu avant la première guerre mondiale, acclimata ce terme en anglais (*moron*) pour qualifier les *high-grade defectives*, ces «tarés» qui commençaient à être l'objet de la sollicitude des législateurs du XX^e siècle: nombre d'entre eux, dans plusieurs États soucieux de promouvoir la santé publique, furent privés de tout ou partie de leur capacité juridique, stérilisés ou tués".

⁸⁰⁶ Cfr. Mart. 3.82.24: *Opimianum morionibus nectar crystallinisque murrinisque vasis propinat*; Plin. *Epist.* 9.17.1: *Recepi litteras tuas quibus quereris taedio tibi fuisse quamvis lautissimam cenam, quia scurrae cinaedi moriones mensis inerrabant*; 9.17.12: *si quid molle a cinaedo, petulans a scurra, stultum a morione profertur*.

⁸⁰⁷ Seneca, ad esempio, racconta di *Arpaste uxoris meae fatuam*, lasciatagli in casa come fastidiosa eredità, la quale non sapendo di essere cieca affermava continuamente che la casa era buia. Sen. *Ep.* 5.50.2: *Harpasten, uxoris meae fatuam, scis hereditarium onus in domo mea remansisse. Ipse enim aversissimus ab istis prodigiis sum; si quando fatuo delectari volo, non est mihi longe quaerendus: me rideo. Haec fatua subito desiit videre. Incredibilem rem tibi narro, sed veram: nescit esse se caecam; subinde paedagogum suum rogat ut migret, ait domum tenebricosam esse*. Ritorna, qui, il motivo della follia come *mentis caecitas*. Cfr., inoltre, Mart. 6.39: *Hunc vero acuto capite, auribus longis, quae sic moventur ut solent asellorum. Quis morionis filium negat Cyrtae?*; 8.13: *Morio dictus erat: viginti milibus emi, Redde mihi nummos, Gargiliane: sapit*; 12.93: *Qua moechum ratione basiaret Coram coniuge, repperit Fabulla. Parvum basiat usque morionem; Hunc multis rapit osculis madentem Moechus protinus, et suis repletum. Ridenti dominae statim remittit. Quanto morio maior est maritus!*; 14.210: *Morio. Non mendax stupor est, nec fingitur arte dolosa. Quisquis plus iusto non sapit, ille sapit*.

⁸⁰⁸ Cfr. *Thesaurus linguae Latinae* VIII, Lipsiae 1936-1966, s.v. «*Morio*», 1493. "homo imbecillo animo (atque deformi [...] corpore) praeditus". Sul punto, R. Ortu, "Aiunt aediles...". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 245-246.

⁸⁰⁹ Mart. 8.13. Un motivo originale del principato è dato da un rinnovato interesse per le anomalie corporee su basi di tipo edonistico, come la moda diffusa nelle famiglie più ricche di far ricorso a schiere di nani, insipienti e gibbosi per destare ilarità nelle occasioni conviviali. Se, infatti, Tiberio (Svet. *Tib.* 61) ammetteva alla sua mensa un nano con il compito di giudicarlo nei suoi affari privati, Domiziano (Svet. *Domit.* 4) si faceva accompagnare agli spettacoli gladiatori da un *puerulus*, organizzando durante i Saturnalia combattimenti tra nani. Mart. 93, ancora, attesta l'uso diffuso delle matrone di utilizzare nani come accompagnatori, e Seneca ricorda che se ne crearono addirittura artificialmente, chiudendo i bambini in casse che ne impedissero il normale sviluppo, per accrescerne il valore

Morio dictus erat: viginti milibus emi, redde mihi nummos, Gargiliane: sapit.

L'epigrammista, infatti, riferisce di un tale che si lamenta di aver speso ben 20.000 sesterzi per uno schiavo descritto dal venditore come *morio* e che invece tale non è, evocando, seppure ironicamente, il meccanismo tipico della tutela edilizia, l'*actio redhibitoria*⁸¹⁰.

Nel § 3 di D.21.1.4, secondo quanto scrive Ulpiano, Pomponio sostiene che il *venditor* sebbene non sia tenuto a prestare uno schiavo particolarmente intelligente, se il *mancipium* è così *fatuus vel morio* da non poter essere utilizzato, *videri vitium*⁸¹¹.

Una parte della dottrina ha ritenuto il senso della testimonianza di Pomponio in linea con quella viviana, nel senso che si limiterebbe a dare conto dell'esistenza di una corrente che cominciava ad affiorare e che ammetteva l'esistenza di un *vitium animi* redibitorio in caso di inutilizzabilità del *servus*, ma escludendo, di fatto, che si potesse esercitare l'*actio redhibitoria* (trovando spazio l'*actio ex empto*)⁸¹² e ciò in contrasto con chi ha sostenuto che il giurista accettasse la possibilità della *redhibitio*, ammettendo l'esistenza di un vizio in questi casi di specie: sono rilevanti anche le ipotesi di *fatuus vel morio* e, per esse, sarà necessaria una esplicita

economico (Sen. *Contr.* 10.4). Come la follia, anche la deformità aveva alla base motivazioni religiose, essendo le caratteristiche fisiche degli uomini concepite come premi o punizioni della divinità, in una società in cui la bellezza e le capacità mentali erano segni del favore divino. Per uno studio sulla deformità nel mondo antico, si veda il classico testo di R. Garland, *The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Graeco-Roman World*², London 2010. Cfr. L. Monaco, *Percezioni sociali e riflessi giuridici della deformità*, in A. Maffi, L. Gagliardi (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, cit., 396 ss.; A. Maiuri, *Enorme monstrum: deformità e difformità nel mondo greco-romano*, in M. Passalacqua, M. De Nonno, A.M. Morelli (a cura di), *Venuste noster. Scritti offerti a Leopoldo Gamberale*, Hildesheim-Zürich-New York 2012, 525 ss. L'interesse per la deformità fisica si rileva anche nell'uso delle signore romane di circondarsi di eunuchi (cfr. Mart. 6.67; 10.91; Juv. *Sat.* 6.366-368). Il mercato degli schiavi castrati era infatti particolarmente florido: erano considerati merce pregiata, e il prezzo elevatissimo era dovuto alla grande richiesta nella società romana e bizantina, ai divieti legislativi che resero necessaria l'importazione e il carico fiscale in quanto beni di lusso. Sul mercato degli eunuchi, cfr. D. Dalla, *L'incapacità sessuale in diritto romano*, cit., 37 ss.

⁸¹⁰ Mart. 8.13.

⁸¹¹ Ulpiano non specifica quale tipo di *vitium* si tratti (se *animi* o *corporis*), proprio come accade per Celio Sabino nel testo riportato da Gell. *Noct. Att.* 4.2.5. Sul punto, E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 459.

⁸¹² In particolare, C. Ferrini, *Viviano*, cit., 78 ("pare appunto che per opera di Pomponio la dottrina di Viviano trionfasse definitivamente"), così come R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 126. Anche C. Russo Ruggieri, *Viviano giurista minore?*, cit., 150 ss., ha ritenuto che Pomponio in ordine alla distinzione tra *vitia corporis* e *vitia animi* si muovesse sulla scia di Viviano, negando espressamente che i vizi dell'animo rientrassero nella tutela *ex edicto*. Si veda anche R. Ortu, *"Aiunt aediles..."*. *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 250 nt. 173, secondo cui Pomponio non proporrebbe mai la distinzione tra *vitia corporis* e *vitia animi*, e a differenza della Russo Ruggieri sostiene che la parte finale di D.21.1.4.3 (*et videmur hoc iure uti, ut vitii morbique appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non*) sia ulpiana e non pomponiana, rimandando alla palingenesia leneliana (cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, II, cit., c. 41 fr. 167) che pur attribuendo il paragrafo 4.3 a Pomponio, esclude la frase considerata dalla Russo Ruggieri. Cfr. anche E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 39 e 283, il quale citando il frammento in esame parla di vendita di individui "così scemi o imbecilli ('*ita fatui vel moriones*') da non potersene in alcun modo servire", e, dall'altro lato, afferma che "il vizio di mente in sé e per sé non sarebbe stato preso in considerazione dagli edili; avrebbe potuto dar luogo solo ad *actio ex empto*, se dal venditore escluso, o tale che, se dal venditore conosciuto, avrebbe dovuto essere indicato e viceversa era stato taciuto".

dichiarazione del venditore⁸¹³.

Un'apertura di questo tipo avrà fortuna in età severiana quando l'esistenza di un vizio dell'animo che preclude all'*emptor* ogni possibilità di utilizzare il *mancipium* sarà considerato presupposto per poter esercitare l'*actio redhibitoria*: è il caso del *servus furiosus aut lunaticus* ricordato da Paolo⁸¹⁴.

Nella seconda parte del frammento risulta che la denominazione di morbo e di vizio è pertinente solo *ad corpora*, così che il *venditor* sarà tenuto dai vizi dell'animo solo se l'aveva promesso, altrimenti no, eccezione fatta per i casi dello schiavo *erro* o *fugitivus* che sono ricondotti nella sfera dei *vitia animi*⁸¹⁵.

⁸¹³ In tal senso G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 8 nt. 9, che parla, a proposito del *servus fatuus*, di vizio dell'animo derivante da difetto fisico, dunque rilevante ai fini del dettato edilizio. Cfr. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 44, secondo cui per Pomponio ciò che rileva sono quei vizi della mente così gravi da rendere il *mancipium* inutilizzabile, come il caso del servo di D.21.1.4.3. E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 459, non giudicando pomponiana la frase che va da *et videmur* fino a *nisi ad corpora* di D.21.1.4.3, ritiene possibile l'esercizio dell'*actio redhibitoria* anche per quei vizi che, pur rientrando nella sfera psichica e senza essere necessariamente causati da disturbi fisici, rendono lo schiavo inutilizzabile, dunque anche per il caso del *servus fatuus vel morio*. E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 18, parla di *redhibitio* ammessa per vizi dell'animo non previsti dall'editto edilizio ma così invasivi da influire sul rendimento dello schiavo. Cfr. anche N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 131 ss., la quale ha ritenuto che il venditore sia responsabile per aver consegnato uno schiavo *fatuus vel morio* se ha assicurato mediante *dictum promissumve* che egli era dotato di certe caratteristiche significative per il compratore (l'espressione *quamvis non valide sapientem servum venditor praestare debeat* potrebbe far pensare a una promessa del venditore), con la possibilità di esercitare l'*actio ex empto* in supporto alle azioni edilizie per il falso e inesatto *dictum promissumve*. Cfr. R. Ortu, *ibidem*, per una ricostruzione della dottrina sul punto: la stessa studiosa ha condiviso l'orientamento che prevede la tutela editale per il caso dello schiavo *fatuus* o *morio*. Ha sostenuto, inoltre, che dal significato di *fatuus* come patologia medica ben precisa, che poteva colpire il servo e renderlo non più utilizzabile, risulterebbe che il *fatuus*, se non idoneo all'uso, poteva essere ricompreso nel dettato edilizio: "il *servus fatuus vel morio* esaminato da Pomponio in D.21.1.4.3 (...) risultava essere affetto da *vitia* qualificati rilevanti per la concessione delle azioni edilizie in quanto, pur incidendo sull'*animus* e sulla mente dello schiavo, derivano da fatti di natura fisica". Cfr. E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 7 ss., che riassume il dibattito in materia di vizi redibitori in questo modo: "si può quindi affermare che il significato dell'espressione '*quid morbi vitiae cuique sit*' usata nel testo dell'Editto degli edili curuli deve essere inteso nel senso di giustificare il ricorso alla redibitoria solo in presenza di malattie e difetti del corpo e solo qualora questi siano tali da pregiudicare l'impiego dello schiavo. In riferimento ai *vitia animi*, invece, sembra potersi desumere che questi legittimino il compratore alla redibitoria solo qualora rientrino tra quelli indicati nell'Editto ovvero siano una conseguenza di un *vitium corporis* o ancora il venditore abbia espressamente escluso la loro presenza: con un emergente tentativo da parte di alcuni giuristi - non del tutto condiviso e, anzi, a quanto pare da altri esplicitamente avversato - di tollerare l'estensione delle norme editali anche a quelle ipotesi in cui il difetto dell'animo sia tale da compromettere l'impiego del servo (ossia ricorrendo anche per il vizio psichico al regime riservato a quello corporale)".

⁸¹⁴ D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Per un approfondimento in materia di *mancipium furiosus* e *lunaticus*, part. II, § 4.9. Cfr. C. Russo Ruggieri, *Viviano giurista minore?*, cit., 152, la quale a proposito di Paolo afferma che mentre questo giurista fa rientrare nella previsione editale il caso dello schiavo che avesse un vizio dell'animo da non essere conveniente per il *dominus* (come nel caso del pazzo e del lunatico), Pomponio "esulava invece cionondimeno dall'ambito di applicazione dell'editto degli edili curuli". Per L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 45 ss., l'estensione del criterio economico di valutazione di Pomponio non sarebbe stata accolta da Ulpiano, seguendo piuttosto il criterio giuridico-formalistico secondo cui la designazione di vizio o di morbo si riferisce solo *ad corpora*, regola che Paolo avrebbe applicato in maniera più elastica. Sul punto, E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio, op. u. cit.*, 461.

⁸¹⁵ D.21.1.4.3: *...et videmur hoc iure uti, ut vitii morbi que appellatio non videatur pertinere nisi ad corpora: animi autem vitium ita demum praestabit venditor, si promisit, si minus, non. Et ideo nominatim de errone et fugitivo excipitur: hoc enim animi vitium est, non corporis...* Cfr. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 44, la quale nota come in questo passo Pomponio abbia operato una

Il giurista di Tiro riferisce, in conclusione del passo, che perciò alcuni (*quidam*) ritengono che i giumenti paurosi e ricalcitranti non siano *morbosi* essendo questo un *vitium animi*, riguardando l'indole dell'animale, e non *corporis*⁸¹⁶.

4.9. *Servus furiosus aut lunaticus* (D.21.1.43.6)

Il riferimento alla *furia* del *servus* come vizio rilevante ai fini redibitori si ritrova in un passo paolino in cui oltre allo schiavo *furiosus* si fa riferimento al *lunaticus*⁸¹⁷:

dicotomia tra vizi dell'animo: mentre i difetti psichici che si concretano in imperfezioni caratteriali non vanno dichiarati, il venditore sarà invece tenuto a denunciare quei difetti di una gravità tale da rendere inutilizzabile il *mancipium*, leggendo quindi il pensiero pomponiano nel senso di una valutazione economica del *vitium*. Sull'attribuzione della seconda parte del frammento ad Ulpiano (da *et videtur* fino alla fine), cfr. E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 457 nt. 251; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 127 ss. Si veda inoltre C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 104 ss., che individua in Ulpiano il giurista che fonda il limite di vigenza dell'editto ai morbi e ai vizi del corpo: l'editto fa riferimento all'*erro* e al *fugitivus*, *vitia animi*; se l'*actio redhibitoria* per i vizi dell'animo richiede un esplicito richiamo normativo, negli altri casi solo i vizi del corpo porteranno alla *redhibitoria*. Per R. Ortu, "*Aiunt aediles...*". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 194, le riflessioni ulpiane contenute in questo testo sarebbero il punto d'arrivo di un lungo percorso interpretativo operato dai giuristi romani in relazione alla configurabilità della responsabilità *ex edicto* per la risoluzione delle controversie giudiziarie: egli arriva a sintetizzare l'espressione *morbis vitiumve* comprimendola nell'unica categoria dei vizi corporali che vanno ad incidere sull'*usus* e il *ministerium* dello schiavo, affermando che sia *morbis* che *vitium pertinere nisi ad corpora*.

⁸¹⁶ La tendenza dell'animale a dare calci sarebbe così annoverabile tra i vizi dell'animo. Sul punto, L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 72, la quale nota che nell'editto *de iumentis vendundis* queste fattispecie non sono contemplate. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 173, contrappone la *vitiositas* di Celio Sabino a proposito del *balbus* e dell'*atypus* (cfr. D.21.1.10.5) alla *morbositas* di Ulpiano del frammento in esame, contrasto in realtà solo apparente, potendo tali fattispecie rientrare in quella categoria dei vizi dell'animo - poi utilizzata da Ulpiano - non rilevante per configurare una responsabilità *ex edicto*. A sostegno di tale affermazione la studiosa pone la Glossa *Sanos esse* a D.21.1.10.5 in cui risulta che il glossatore riporta il caso del balbuziente e di colui che parla stentatamente in quella generale categoria dei vizi dell'animo esclusi dalla tutela edilizia. Cfr. Gell. *Noct. Att.* 4.2.5, in cui Celio Sabino definisce il cavallo mordace o che tira calci *vitiosum*, su cui C. Lanza, *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, cit., 95 ss. Sulla discussione relativa ai *vitia corporis* e ai *vitia animi*, cfr. part. II, § 3. Gli Antichi avevano spesso fatto un parallelo tra gli schiavi e le bestie da soma. Tuttavia, gli schiavi soffrivano di morbi e di vizi dell'animo che gli erano propri e che non si ritrovano nei cavalli e negli altri animali utilizzati nei lavori agricoli. Sul punto, A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 78 e 136: "l'esclave y est comparé au cheval, et à la bête de somme dont les vices cachés peuvent conduire également à la réhibition. Les motifs de l'Edit ainsi que les règles qu'il prévoit sont les mêmes pour les esclaves et pour les animaux. Les vices des maladies de l'animal le faisaient considérer comme défectueux, 'exemplo mancipiorum'. L'expression souligne que l'esclave était une sorte de référence pur les ventes d'animaux. Un cheval vicieux a une humeur tellement mauvaise qu'il ne peut pas être attelé; il se révèle impropre à l'usage, rejoignant le cas de l'esclave vicieux ou malade". Cfr. D.21.1.38.2-3 (Ulp. 2 *ad ed. aedil. curul.*); D.21.1.38.10 (Ulp. 2 *ad ed. aedil. curul.*).

⁸¹⁷ D.21.1.43.6 (Paul. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., c. 1096 fr. 837. Circa il possibile rimaneggiamento del passo, G. Beseler, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, cit., 158; B. Biondi, *Studi sulle actiones arbitrariae e l'arbitrium iudicis*, Palermo 1913 (rist. 1970), 142. Sulla semantica di *furia* e *furiosus* si rinvia al I capitolo, mentre sul *lunaticus* cfr. *infra*. Sul passo, cfr. R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, 177 ss.; A. Pezzana, *Sulla classicità dell'actio aestimatoria*, cit., 60 ss.; F. Pringsheim, *Das Alter der aedilischen actio quanti minoris*, 288 ss.; V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 388 nt. 1; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, 204 ss.; ID. s.v. «*Edictum aedilium curulium*», cit., 79 ss.; P. Stein, *Fault in the Formation of Contract in Roman Law and Scots Law*, cit., 59; H. Honsell, *Quod interest in bonae fidei iudicium. Studien zum römischen Schadensersatzrecht*, cit., 77; M. Memmer, *Der "schöne Kauf" des "guten Sklaven"*. *Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, cit., 15; A. Guarino, *Tagliacarte*, cit., 274; P. Apathy, *Wandlung bei geringfügigen Mängeln?*, cit., 23; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per i vizi della*

*Aliquando etiam redhiberi mancipium debet, licet aestimatoria, id est quanto minoris*⁸¹⁸, *agamus: nam si adeo nullius sit pretii, ut ne expediat quidem tale mancipium domini habere, veluti si furiosum aut lunaticum sit, licet aestimatoria actum fuerit, officio tamen iudicis continebitur, ut reddito mancipio pretium recipiatur.*

Paolo ammette la redibitoria anche quando il compratore abbia agito con l'*actio aestimatoria* se il *mancipium* venduto sia di un valore così trascurabile che non convenga neppure al padrone averlo, *si furiosum aut lunaticum sit*.

In questo modo il *furor* si configura come un vizio che, se non dichiarato, dà la possibilità all'*emptor* di esercitare non solo l'*actio redhibitoria* ma, nel caso si agisca con l'*actio quanti minoris*, il *iudex* d'ufficio potrà disporre la riconsegna dello schiavo con contestuale restituzione del prezzo se esso non vale nulla⁸¹⁹.

L'*actio aestimatoria* poteva portare alla *redhibitio rei emptae* se il vizio era tale da togliere al *servus* qualsiasi utilità per l'*emptor*⁸²⁰.

cosa nell'editto De mancipiis vendundis, cit., 45; C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 151 ss.; É. Jakab, *'Praedicere' und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 179; E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 11 nt. 42; N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 115 e 130 nt. 96; R. Ortu, "Aiunt aediles...". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 238 ss.; S.A. Cristaldi, *Il contenuto dell'obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell'età imperiale*, cit., 133.

⁸¹⁸ Sul possibile carattere interpolatorio o glossatorio dell'*id est quanto minoris*, cfr. *Index Interpolationum*, II, Weimar 1931, c. 10, ad *h.l.* Sul punto, G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 204, che la ritiene una glossa postclassica o un'interpolazione esplicativa del pensiero classico. Cfr., inoltre, E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 285 nt. 21; R. Ortu, «Aiunt aediles ...». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 248 nt. 166.

⁸¹⁹ E. Nardi, *ibidem*, il quale nota come la griglia della redibitoria dovesse essersi allargata se si è giunti a ricomprendere i casi dello schiavo furioso e dei maniaci, e addirittura *officio iudicis*. Nelle ipotesi di *vitia animi* presi in considerazione nel frammento paolino si riconosce una possibilità di scelta tra la redibizione del *servus* e, in alternativa, il totale rimborso del *pretium*, in base all'*actio quanti minoris*, raggiungendo un effetto analogo all'*actio redhibitoria*. Cfr. V. Arangio-Ruiz, *La compravendita in diritto romano*, II, cit., 388 nt. 1 e 393, connette la scelta tra le due azioni (*redhibitoria* e *quanti minoris*) all'eventualità di un comportamento soddisfacente da parte dell'attore per iniziativa della controparte. Altri studiosi (cfr. H. Honsell, *'Quod interest' im bonae-fidei-iudicium. Studien zum römischen Schadenersatzrecht*, cit., 77; P. Apathy, *Wandlung bei geringfügigen Mängeln?*, cit., 23 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 179 ss.) sostengono la possibilità per il *iudex* di condannare, nel processo edilizio, il convenuto al rimborso del *pretium* solo con la restituzione al reo della cosa comprata. C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 152 ss., la quale ritiene che l'estensione della tutela *ex edicto* a casi estremi di *vitia animi* come il caso del *furiosus aut lunaticus* sia da attribuire all'interpretazione estensiva di Paolo, che non trova riscontro in altri giuristi. Cfr. N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 130 nt. 96, secondo la quale Paolo, nel frammento in esame, si sarebbe ispirato ad un criterio economico di valutazione dell'espressione *vitium*, che, puntando sul rendimento del *mancipium*, conteneva gli estremi per un superamento della tradizionale dicotomia *vitia corporis/vitia animi*, sulla base dell'unico principio dell'inutilizzabilità dello schiavo. Sull'*actio quanti minoris*, cfr. part. II, § 1.

⁸²⁰ Il passo è stato messo a confronto con D.44.2.25.1 (*Est in potestate emptoris intra sex menses, redhibitoria agere mallet an ea quae datur, quanti minoris homo cum veniret fuerit. Nam posterior actio etiam redhibitionem continet, si tale vitium in homine est, ut eum ob id actor empturus non fuerit: quare vere dicitur eum, qui alterutra earum egerit, si altera postea agat, rei iudicatae exceptione summoveri*) da B. Biondi, *Studi sulle actiones arbitrarie e l'arbitrium*

Di *servus furiosus* discute anche Masurio Sabino, in una testimonianza pervenutaci attraverso Gellio⁸²¹:

Verba Masuri Sabini apposui ex libro iuris civilis secundo: "Furiosus mutusve cuive quod membrum lacerum laesumve est aut obest, quo ipse minus aptus sit, morbosi sunt. Qui natura longe minus videt tam sanus est quam qui tardius currit".

In quest'ultimo passo il *servus furiosus* viene paragonato al *mutus*⁸²², e viene qualificato

iudicis, cit., 142 ss., attribuendo la possibilità di una condanna sostanzialmente analoga tra le due azioni edilizie al diritto giustiniano. Sia per Paolo che per Giuliano l'*actio aestimatoria* avrebbe potuto portare alla redibizione della *res empta* se il vizio era di un'entità tale da togliere qualsiasi utilità per il compratore. I due frammenti sono stati ritenuti interpolati da R. Monier, *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, cit., 177 ss. e da A. Pezzana, *Sulla classicità dell'actio aestimatoria*, cit., 68. G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 204 ss. e 221, si è detto a favore della genuinità di D.21.1.43.6, ponendo come motivazione la derivazione della regola enunciata nel frammento dal principio (espresso in D.21.1.31.16 e D.21.2.32.1) per cui l'*actio quanti minoris* è azione di arricchimento, e dall'osservazione che se il passo fosse stato compilatorio esso sarebbe stato redatto dai giustiniani diversamente (non vedendo "perché avrebbero dovuto complicare il contesto"), e cioè tralasciando la parola *aestimatoria*, scrivendo solo "*licet quanto minoris agamus*". Lo studioso ha osservato, inoltre, che nella *redhibitoria* la circostanza che il giudice può stabilire prestazioni a carico delle parti non previste nella formula è indice del fatto che l'*actio aestimatoria* sia l'effetto di una trasformazione della *redhibitoria*, conservando della stessa il carattere arbitrario. La natura arbitraria dell'*aestimatoria* è data, del resto, dalla facoltà riconosciuta al giudice di subordinare la condanna alla previa *restitutio* dello schiavo al convenuto. Come già F. Pringsheim (*Das Alter der aedilischen actio quanti minoris*, cit., 290 ss.), il romanista rinviene la genuinità del frammento in esame anche dalla sua analogia con un passo paolino, D.11.3.14.9, in riferimento all'*actio de servo corrupto*, ritenendoli informati dallo stesso principio ispiratore: in quest'ultimo l'attore ha facoltà di scegliere tra due differenti domande, ossia la richiesta del valore che lo schiavo onesto, non corrotto, avrebbe avuto - accompagnata dalla preventiva cessione del *servus* - e la richiesta della *poena*; se il *servus* avesse perso ogni valore a causa della corruzione l'attore, chiedendo la *poena*, avrebbe ottenuto, pur trattenendo il *mancipium*, l'intero valore che questi avrebbe avuto se non fosse divenuto corrotto. Impallomeni, inoltre, ha ritenuto genuino il "*veluti si furiosum*" in D.21.1.43.6, e ciò per la possibilità della follia, come vizio dell'animo, di essere generata da un difetto fisico, mentre sarebbe spuria la locuzione *aut lunaticum*, e ciò a differenza di A. Guarino, *Tagliacarte*, cit., 274, sulla cui questione cfr. *infra*.

⁸²¹ Gell. *Noct. Att.* 4.2.15. Cfr. A. Pezzana, *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, cit., 196. Su questo passo e il collegamento con D.21.1.9 (*mutum morbosum esse Sabinus ait*), cfr. F.P. Bremer, *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, cit., II.1, 545 nt. 173 a; R. Astolfi, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, cit., 258 ss. Osserva D. Cloud, *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, cit., 71 nt. 16: "Interestingly, Sabinus includes madness as a disease (*morbis*) and therefore by implication covered by the aediles' edict and also puts forward the criterion that anything which (seriously) impairs a slave's usefulness is a disease".

⁸²² L'equiparazione del *furiosus* al *mutus* è frequente nelle fonti giuridiche. Si vedano al riguardo i seguenti passi: Gai 1.180: *Item si qua in tutela legitima furiosi aut muti sit, permittitur ei senatus consulto dotis constituendae gratia tutorem petere*; PS. 2.17.10: *Mutus emere et vendere potest: furiosus autem neque vendere neque emere potest*; 2.27.4: *Post susceptam tutelam caecus aut surdus aut mutus aut furiosus aut valetudinarius deponere tutelam potest*; Epit. Ulp. 20.7: *Mutus, surdus, furiosus, pupillus, femina neque familiae emptor esse, neque testis libripensve fieri potest*; 20.13: *Mutus, surdus, furiosus, item prodigus, cui lege bonis interdictum est, testamentum facere non possunt: mutus, quoniam verba nuncupationis loqui non potest; (...) furiosus, quoniam mentem non habet, ut testari de ea re possit...;* D.4.8.9.1 (Ulp. 13 *ad ed.*): *Sed neque in pupillum neque in furiosum aut surdum aut mutum compromittetur, ut Pomponius libro trigensimo tertio scribit*; D.5.1.12.2 (Paul. 17 *ad ed.*): *Non autem omnes iudices dari possunt ab his qui iudicis dandi ius habent: quidam enim lege impediuntur ne iudices sint, quidam moribus. Natura, ut surdus mutus: et perpetuo furiosus et impubes, quia iudicio carent...;* D.26.1.17 (Paul. 8 *ad Sab.*): *Complura senatus consulta facta sunt, ut in locum furiosi et muti et surdi tutoris alii tutores dentur*; D.26.5.8.3 (Ulp. 8 *de omn. trib.*): *Furioso et furiosae et muto et surdo tutor vel curator a praetore vel praeside dari poterit*; D.27.1.40 pr. (Paul. 2 *sent.*): *Post susceptam tutelam caecus aut surdus aut mutus aut furiosus aut valetudinarius deponere tutelam potest*; D.28.6.43 pr. (Paul. 9 *quaest.*): *Ex facto quaeritur: "qui filium habebat mutum puberem, impetravit a principe, Ut muto substituere ei liceret,*

insieme a questo e a chi abbia un arto rotto, ferito o mutilato, come *morbosus*: il motivo è che *minus aptus sit*; in quest'ipotesi infatti il *mancipium* può configurare “un soggetto monomaniacale senza considerevoli intervalli di normalità, che non può essere di alcuna utilità per il *dominus*”⁸²³.

Si noti, inoltre, che in un passo ulpiano in cui Sabino ribadisce la configurazione del muto come *morbosus*, facendo riferimento a diversi difetti della voce, viene anche menzionato quello del parlare senza dare significato alle parole, vizio che incide sulla funzionalità del servo nello svolgimento dell'attività lavorativa⁸²⁴.

La prima notazione che può farsi di quanto detto finora è perché l'*actio redhibitoria*, negata per uno schiavo che comunque manifesti segni di squilibrio psichico⁸²⁵ sia riconosciuta per lo schiavo *furiosus* (*aut lunaticus*).

Bisogna preliminarmente cercare di indagare quali siano i disturbi specifici che

*et substituit Titium: mutus duxit uxorem post mortem patris et nascitur ei filius: quaero, an rumpatur testamentum. respondi: beneficia quidem principalia ipsi principes solent interpretari: verum voluntatem principis inspicientibus potest dici eatenus id eum tribuere voluisse, quatenus filius eius in eadem valetudine perseverasset, ut, quemadmodum iure civili pubertate finitur pupillare testamentum, ita princeps imitatus sit ius in eo, qui propter infirmitatem non potest testari. Nam et si furioso filio substituisset, diceremus desinere valere testamentum, cum resipuisset, quia iam posset sibi testamentum facere...; D.50.4.1.4 (Hermog. 1 epit.): Aequae personale munus est tutela, cura adulti furiosive, item prodigi, muti, etiam ventris, etiam ad exhibendum cibum potum tectum et similia...; D.50.16.246 pr. (Pomp. 16 epist.): ...qui mutum aut furiosum aut infantem exhibet, non potest videri eius praestare praesentiam: nemo enim ex eo genere praesens satis apte appellari potest; I.2.10.6: Testes autem adhiberi possunt ii, cum quibus testamenti factio est. Sed neque mulier neque impubes neque servus neque mutus neque surdus neque furiosus nec cui bonis interdictum est nec is, quem leges iubent improbum intestabilemque esse, possunt in numero testium adhiberi. In particolare, C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 516 ss.; ID., 'Surdus mutus' in D.5.1.12.2, in S. Schipani, N. Scivoletto (a cura di), *Atti del Convegno Internazionale 'Il latino del diritto', Perugia 8-10 ottobre 1992*, Roma 1994, 287 ss., e in *Labeo*, 40, 1994, 234 ss.; ID., *Un dubbio 'esegetico' creato dall'ed. Mommsen del Digesto*, in L. Minieri, O. Sacchi (a cura di), *Problemi della traduzione dei Digesta giustinianeii nelle lingue europee*, Napoli 2007, 117 ss., analizzando D.5.1.12.2 ha notato che nell'elenco dei soggetti cui non è dato ricoprire *natura* la carica di *iudex* c'è un asindeto dato dalle parole *surdus mutus* e un polisindeto composto da *et perpetuo furiosus et impubes*: solo a questi ultimi sarebbe riferita l'espressione *quia iudicio carent*. Sull'accostamento del *furiosus* al *mutus* e anche al *surdus*, cfr. D. Dalla, *Sordo, muto e sordomuto*, in *ED.*, 42, Milano 1990, 1294 ss.; V. Carro, *Ciechi, muti e sordi nell'esperienza giuridica romana*, in *Index*, 23, 1995, 359 ss.; L. Minieri, *C.6.22.10 e la condizione dei sordi e dei muti*, in A. Maffi, L. Gagliardi (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, cit., 445 ss., spec. 456 e *ivi ntt.* 36 ss., con bibliografia.*

⁸²³ Si cita da E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 19.

⁸²⁴ D.21.1.9 (Ulp. 44 *ad Sab.*): *Mutum morbosum esse Sabinus ait: morbum enim esse sine voce esse apparet. Sed qui graviter loquitur, morbosus non est, nec qui ἀσαφῶς: plane qui ἀσήμως loquitur, hic utique morbosus est: plane qui ἀσήμως loquitur, hic utique morbosus est.* Sabino facendo riferimento ai quattro vizi che colpiscono l'uso della parola individua quelli che non incidono sulla sanità del *mancipium*, ossia il parlare a stento e il parlare confusamente, mentre il mutismo e il parlare senza dare significato alle parole configurano il *servus* come *morbosus*. Cfr., circa il significato di ἀσήμως, H.G. Lidell, R. Scott, *A greek-English lexicon*, cit., s.v. «ἀσήμως», 255 ss. Del resto, l'*inordinata loquela* è un indizio di alterazione mentale (cfr. ad esempio D.21.1.4.1: *...loquantur aliena vel qui per vicos more insanorum deridenda loquantur; Decret. Gratian. C. 24, D. 93: fatuus est qui fatua loquitur*), e per un approfondimento su tale *signum furoris* si veda part. II, § 4.6. Sul passo, e in generale sui vizi che interessano il linguaggio, cfr. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 169 ss.

⁸²⁵ Cfr. D.21.1.1.9; D.21.1.1.10; D.21.1.2; D.21.1.4.1; D.21.1.4.3 (ma per i problemi su quest'ultimo passo e la discussione dottrinale in materia, cfr. part. II, § 4.8).

colpiscono il *mancipium furiosus*, tale da farlo classificare come *morbosus*⁸²⁶.

I termini fin qui incontrati per indicare i difetti caratteriali dello schiavo che orbitano intorno al concetto di *furia* sono per lo più *bacchatus*, *demens*, *fanaticus*, *fatuus*, *insanus*, *melancholicus*, *morio*, lemmi che sono usati per indicare il delirio magico-religioso⁸²⁷, un temperamento o una “complessione”⁸²⁸, e caratterizzati per una minore tecnicità, essendo impiegati per indicare genericamente la follia anche in ambiti che esulano da quello propriamente giuridico⁸²⁹.

Furiosus è parola tecnica, come risulta sia dai numerosi frammenti nelle fonti giuridiche che trattano del soggetto *furiosus*⁸³⁰, sia dalla terminologia degli autori antichi che si sono occupati del fenomeno dell’alterazione psichica e della semantica connessa⁸³¹, mentre con la medicina ippocratica e quella posteriore comincia a svilupparsi una concezione della follia come conseguenza di un cattivo funzionamento del cervello⁸³² che vedrà i suoi riflessi nelle dottrine romane delle epoche successive⁸³³.

Galeno, infatti, influenzato dal pensiero ippocratico, concepisce il cervello come

⁸²⁶ Il riferimento al carattere della morbosità in relazione alla *furia* non è nuovo nella letteratura giuridica: in D.24.3.22.7 (Ulp. 33 *ad ed.*), il *furor* è *morbosus*, nel senso di mancanza di *sanitas*, mentre in C.5.70.6 il *furor*, come *morbosus*, si contrappone a *sanitas*. Sul punto, G. Rizzelli, *Modelli di “follia” nella cultura dei giuristi romani*, cit., 97 nt. 208.

⁸²⁷ È il caso di *bacchatus*, *fanaticus*, *fatuus*, su cui cfr. part. II, § 4.2; 4.3; 4.8.

⁸²⁸ Per la *melancholia*, cfr. part. II, § 4.5.

⁸²⁹ Si veda la semantica di *dementia* e *insania*, part. I, §§ 2.5, 2.8.

⁸³⁰ Cfr., sul punto, part. I, § 2.7.

⁸³¹ Cfr. Cic. *Tusc.* 3.5.11: *Graeci autem μανίαν unde appellant, non facile dixerim; eam tamen ipsam distinguimus nos melius quam illi. Hanc enim insaniam, quae iuncta stultitiae patet latius a furore disiungimus. Graeci volunt illi quidem, sed parum valent verbo: quem nos furorem, μελαγχολίαν illi vocant; quasi vero atra bili solum mens ac non saepe vel iracundia graviore vel timore vel dolore moveatur; quo genere Athamantem, Alcmaeonem, Aiacem, Orestem furere dicimus. Qui ita sit adfectus, eum dominum esse rerum suarum vetant duodecim tabulae; itaque non est scriptum 'si insanus', sed 'si furiosus escit'. Stultitiam enim censuerunt, constantia id est sanitate vacantem, posse tamen tueri mediocritatem officiorum et vitae communem cultum atque usitatum; furorem autem esse rati sunt mentis ad omnia caecitatem. Quod cum maius esse videatur quam insania, tamen eius modi est, ut furor in sapientem cadere possit, non possit insania.*

⁸³² Ciò si verificava o quando esso era divenuto troppo caldo, freddo, umido o secco, o se aveva subito una lesione *contra natura*. Cfr. Hipp. *De morb. sacr.* 14. Sul punto, I. Mazzini, *La medicina dei Greci e dei Romani. Letteratura, lingua scienza, II, Scienza*, Milano 1997, 274 ss. Il cervello per la medicina ippocratica era il fulcro delle funzioni intellettuali e sede dell’anima razionale e la follia veniva fatta derivare da cause fisiche, in particolare dalla bile gialla (mentre la *μελαγχολία*, come suggerisce l’etimologia della parola, da un’eccesso di bile nera). Cfr. Hipp. *De morb. pop.* 5.1. Già Platone nel *Timeo* aveva inteso la follia come uno scompenso del sottile equilibrio dei movimenti di rotazione delle sfere la cui cura poteva consistere nel ristabilirne l’equilibrio, contrariamente all’altro tipo di follia rappresentata dalla stupidità che troverebbe una soluzione nella metempsicosi e nella reincarnazione in un essere regredito nell’ordine della creazione. Il pensiero platonico sulla follia comprendeva, nel *Timeo*, le perturbazioni mentali in un senso largo: essa includeva la malattia mentale di origine corporale improntata alla teoria umorale ippocratica e la malattia dell’anima, che era il risultato di un errore di giudizio (*αματία*), mentre la stupidità occupava un posto minore, poiché questo termine rinvitava a una deficienza costitutiva o della nascita. Cfr. Plat. *Tim.* 82c. Sul punto, A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l’esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 85.

⁸³³ Per una panoramica della concezione che la scienza medica romana aveva a proposito della follia, imprescindibile è il testo di J. Pigeaud, *La follia nell’antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, cit., 17 ss. Si veda, inoltre, V. Nutton, *Roman Medicine: Tradition, Confrontation, Assimilation*, cit., 49 ss.; F. Stok, *La scuola medica empirica a Roma. Problemi storici e prospettive di ricerca*, cit., 60 ss.

principio dei nervi e sede dell'anima razionale: proprio per questo la follia, colpendo la razionalità, costituisce una malattia del cervello, e deriva dunque da cause fisiche⁸³⁴; similmente Celio Aureliano (V secolo d.C.), da cui risulta un tentativo di ricondurre la *mania* a cause organiche, già a suo tempo individuate dalla medicina ippocratica, con in più un tentativo di aggiungervi un elemento psichico: l'eccesso di bile viene fatto derivare da stati quali l'ira, il dolore, l'odio e l'amore, prescrivendo per le relative cure oltre ai tradizionali rimedi (come salassi ed evacuazioni) anche terapie alternative quali svago, viaggi, letture, sport⁸³⁵.

Sulla base di queste considerazioni, la qualifica di servo furioso come un *morbosus* ben risulta in linea con le concezioni medico-filosofiche della follia allora circolanti come male di natura fisica⁸³⁶.

Il *servus furiosus*, dunque, poteva essere oggetto di *redhibitio* potendo essere colpito da una situazione di follia cieca, di pazzia furiosa, perciò un *morbosus* vero e proprio, che come tale poteva renderlo inadatto all'uso e, quindi, privo di valore⁸³⁷.

Secondo la Ortu, quando con Viviano la tutela edilizia viene allargata anche ai vizi dell'animo derivanti da difetti corporali non è improbabile che la follia sia stata ricondotta in quest'alveo, finchè, nel III secolo d.C., Paolo non fa accenno ad alcuna distinzione tra *morbosus* e *vitium*, né tra vizi del corpo e dell'animo⁸³⁸.

A ciò si aggiunga la considerazione che la *furia* aveva presso gli antichi: in origine lo *status* del folle era legato ad una dimensione sacrale, essendo il *furor* una sanzione irrogata dagli

⁸³⁴ Gal. *Placit. Hipp. Plat.* 8.1; *De San. tuend.* 1.13. Sul punto, D. Manetti, A. Roselli, *Galeno commentatore di Ippocrate*, cit., 1529 ss.; I. Mazzini, *La medicina dei Greci e dei Romani. Letteratura, lingua scienza, II, Scienza*, cit., 332 ss.

⁸³⁵ Sul punto, Cels. *De med.* 3.18. Cael. *De morb. chron.* 1.154, in particolare, porta avanti una polemica nei confronti di coloro che vogliono ricondurre il *furor/mania* nelle malattie dell'anima di competenza dei filosofi. Sul punto, F. Stok, *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, cit., 2346 ss.; R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 243 ss.

⁸³⁶ Cfr. L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 46, la quale individua in D.21.1.4.1 un indizio dell'orientamento volto ad attribuire rilevanza all'origine patologica dei vizi dell'animo, mentre R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 246, parla di *vitium corporis* generante un *vitium animi*, servendosi delle categorie lessicali vivianee.

⁸³⁷ Si può trattare di quella follia cieca che colpì gli eroi Atamante, Alcmeone, Aiace e Oreste, su cui cfr. Cic. *Tusc.* 3.5.11. La tutela edilizia discenderebbe dal fatto che essa "poteva essere ricondotta al *morbosus vitiumve* previsto nell'editto degli edili curuli". Cfr. R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*», *op. u. cit.*, 248. Sull'esercizio dell'*actio redhibitoria* giustificata dalla mancata utilità del *servus* per l'acquirente, dunque di valore nullo per lo stesso, cfr. A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 132. Per quanto riguarda il *furor* da intendersi come patologia, può notarsi che non a caso, nel luogo gelliano in cui risulta l'opinione di Masurio Sabino sul *furiosus*, esso viene accostato, oltre al *mutus*, ad altre ipotesi lampanti di *vitia corporis*: *cuive quod membrum lacerum laesumve est aut obest*. Se il *servus furiosus* è tale in quanto manifesta atteggiamenti materialmente e psichiatricamente folli che lo rendono inutilizzabile, il *servus melancholicus* è dai giuristi ritenuto solo potenzialmente incapace di controllarsi, essendo visto solo nella sua potenzialità degenerativa, ciò che comporta che l'*emptor* non ha diritto di invocare l'*actio redhibitoria*. Sul punto, E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 17.

⁸³⁸ R. Ortu, *ibidem*.

dei che puniscono l'*impius* con la perdita della ragione⁸³⁹.

Il *furiosus*, lasciato ai margini della società, era dunque guardato con timore religioso, appartenendo ormai alla sfera della punizione divina, e la possibilità riconosciuta al compratore di esercitare l'*actio redhibitoria* in caso di *furia* del *mancipium* emerge, dunque, anche da questa motivazione sociale di particolare *timor*, essendo lo schiavo acquistato “un invasato da mali spiriti”⁸⁴⁰.

Un discorso simile può essere affrontato anche per il *servus lunaticus*, e ciò impone la risoluzione di una questione in senso lato “pregiudiziale”: chiarire in via prioritaria il concetto di *lunaticus* nella prospettiva degli antichi romani.

Del resto, l'essere *lunaticus* a Roma ha avuto anche una rilevanza giuridica, come dimostra l'inserimento di questo lemma nel passo paolino in esame.

In questo frammento *lunaticus*, collegato al *furiosus* dalla disgiuntiva *aut*⁸⁴¹, è stato inteso nell'accezione di maniaco, in funzione completiva del primo termine⁸⁴² o come soggetto che, in opposizione al furioso cronico, soffre di una follia caratterizzata da crisi periodiche e ricorrenti⁸⁴³.

Lunaticus, l'essere posseduto dalla luna, a Roma indicava l'individuo affetto da una sorta di follia⁸⁴⁴.

La luna, come corpo celeste opposto al sole, rappresentava ciò che è oscuro e tenebroso, proprio come le malattie mentali, le cui origini misteriose si prestavano perfettamente ad animare le fantasie degli antichi⁸⁴⁵.

⁸³⁹ Cfr. part. I, § 1.4.

⁸⁴⁰ Cfr. S. Peruzzi, *Istituzioni di diritto romano*², I, cit., 525 n.t 2.

⁸⁴¹ Cfr. *Index Interpolationum*, II, Weimar 1931, ad *h.l.* G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 204 ss., mentre sostiene la classicità di D.21.1.43.6, ritiene però spuria la locuzione *aut lunaticum*, non così per A. Guarino, *Tagliacarte*, cit., 274, che la ritiene genuina: non solo al *furiosus* ma anche e soprattutto al *lunaticus* si adatterebbe il marchio, richiesto dagli edili per l'impugnabilità della vendita, del vizio corporale, del difetto fisico. Per E. Nardi, *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, cit., 42, l'*aut lunaticum*, nell'accezione di maniaco, è una variante isolata e secondaria di *furiosum*. Cfr., inoltre, C. Russo Ruggeri, *Viviano giurista minore?*, cit., 151-152. N. Donadio, *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, cit., 130 nt. 96, come già Guarino, esclude che l'*aut lunaticus* sia frutto di interpolazione.

⁸⁴² Cfr. E. Nardi, *ibidem*; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 45. *Contra*, R. Ortu, "Aiunt aediles...". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 248 nt. 165.

⁸⁴³ Così A. Audibert, *Études sur l'histoire du droit romain*, cit., 13: “le *lunaticus* a périodiquement des accès de folie et des retours de raison, suivant le cours des révolutions lunaires”. Cfr. J.J. Aubert, *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, cit., 8: “Pour compliquer les choses, Paul va jusqu'à affirmer qu'il appartient au juge de prononcer une rescision même lorsque l'acheteur se prévaut de l'action estimatoire, en particulier lorsque l'esclave souffre de folie, sous forme chronique ou par crises périodiques et récurrentes (*furiosus aut lunaticus*)”.

⁸⁴⁴ *Thesaurus linguae Latinae* VII.2, II, Lipsiae 1970-1979, s.v. «*Lunaticus*», 1838 ss. *Lunaticus* deriva chiaramente da *luna*, la cui radice *luc-* designa la luce, fatta discendere dagli autori latini da *lucere*. Cfr. Varr. *l.l.* 5.68; Cic. *De nat. deor.* 2.27.68. Potrebbe, perciò, significare “preso dalla luna”, come nel caso di chi sia preso da Cerere (*cerritus*), dalle *Larvae* (*larvatus*) o dalle *Lymphae* (*lymphaticus*). Cfr. part. I, § 1.2. Sulla luna nelle fonti latine, cfr. S. Lunais, *Recherches sur la lune, I. Les auteurs latins*, Leiden 1979, 74 ss.

⁸⁴⁵ S. Iannaccone, *La luna, il sangue, l'incenso. Intervista sull'epilessia tra scienza e mito*, Napoli 2000, 165.

Questo satellite influenzava l'agricoltura e se inizialmente il rapporto era di tipo meteorologico, a poco a poco ha acquisito anche un aspetto astrologico e magico⁸⁴⁶.

Da Varrone conosciamo l'esistenza di un culto di Luna Noctiluga sul Palatino⁸⁴⁷, così come Tacito nelle pagine in cui racconta dell'incendio a Roma da parte di Nerone, collega a Servio Tullio la costruzione di un altro tempio della luna sull'Aventino, confermando l'antichità del culto⁸⁴⁸.

Più tardi Luna si confonde con Diana⁸⁴⁹, e più occasionalmente con la divinità infernale Ecate, terza persona della trinità lunare latina, svelando la natura magica e misteriosa dell'astro, legata per molti aspetti al regno dei morti⁸⁵⁰.

Non a caso Ecate ed il relativo culto era, già nella cultura greca, spesso indicata come possibile causa di alterazione psichica, insieme ad altre divinità quali Dioniso ed i suoi culti bacchici, i Coribanti, la frigia Cibele e Pan⁸⁵¹.

L'uomo, sebbene creatura suprema dell'universo, nelle credenze popolari non sfuggiva all'influenza della luna, sia da un punto di vista fisico⁸⁵² che mentale.

⁸⁴⁶ S. Lunais, *Recherches sur la lune*, cit., 79. Virgilio consiglia ai suoi lettori di evitare il quinto giorno della luna, in quanto il pallido Orco e le Eumenidi sono nati quel giorno. Cfr. Verg. *Georg.* 1.276-278: *Ipsa dies alios alio dedit ordine luna felicis operum. Quintam fuge: pallidus Orcus Eumenidesque satae.*

⁸⁴⁷ Varr. *l.l.* 5.68: *Luna vel quod sola lucet noctu, itaque ea dicta Noctiluca in Palatio; nam ibi noctu lucet templum.* Cfr. Varr. *De re rust.* 1.37.3; Hor. *Sat.* 3.8.3; *Carm.* 4.6.38. L'invocazione ricorre anche in Macrob. *Sat.* 3.8.3 e in Hor. *Carm.* 4.37 ss. Sull'origine del culto si veda F. Coarelli, *Palatium. Il Palatino dalle origini all'impero*, Roma 2012, 194 ss.

⁸⁴⁸ Tac. *Ann.* 15.41.1; Vitruv. 5.5.8.

⁸⁴⁹ Varr. *l.l.* 5.74. Cic. *De nat. deor.* 2.27.69: *Dianam autem et lunam eandem esse putant, cum sol dictus sit vel quia solus ex omnibus sideribus est tantus vel quia cum est exortus obscuratis omnibus solus apparet, luna a lucendo nominata sit.* In Ovid. *Met.* 15.196 la luna è *nocturnae forma Dianae*. Anche Orazio parla di Diana come la dea triforme in *Fast.* 1. 387. Hor. *Ars* 454, nella sua lista di malattie parla di rogna, scabbia (*mala scabies*), itterizia (*morbus regius*), mania religiosa (*fanaticus error*) e di Diana iracunda (*iracunda Diana*). Essendo Diana la dea della luna, probabilmente per Diana irata si vuole intendere "l'essere *lunaticus*". In Val. Flac. 7.179, Medea presiede una cerimonia in onore di Diana lucifera che il poeta chiama Ecate tre versi più tardi (7.182). Sen. *Phaed.* 406-407, offre un esempio di invocazione a Diana nel corso della quale la dea è chiamata Ecate triplice. Cfr. M. Stol, *Epilepsy in Babylonia*, Groningen 1993, 121 ss.

⁸⁵⁰ Sul collegamento della luna ad Ecate e sul triplice volto lunare, cfr. S. Lunais, *Recherches sur la lune*, cit., 119 ss., e sulla confusione con Proserpina, 145. Cfr. Varr. *l.l.* 5.68 afferma che Ennio nel suo Epicarno chiama la luna Proserpina perché spesso si nasconde nel grembo della terra. La qualifica di *triplex*, correntemente utilizzata per designare Ecate stessa nella sua natura infernale, è associata da Ovidio al nome di Diana nelle Eroidi, quando Medea supplica Giasone per il viso e i misteri sacri della triplice Diana. Cfr. Ovid. *Heroid.* 12.79. Del resto, Medea è detta sacerdotessa di Diana in Val. Flac. 5.239. Nella letteratura latina il nome di Ecate può designare egualmente Diana, come ad esempio in St. *Th.* 12.125, 129; *Silv.* 3.1.58 e 60. Su Ecate triplice gli epiteti sono: *tergemina* (Verg. *Aen.* 4.511) *triceps* (Ovid. *Met.* 7.194), *triplex* (Ovid. *Fast.* 1.387; *Heroid.* 12.79), *triformis* (Ovid. *Met.* 7.94 e 7.177; Sen. *Med.* 7).

⁸⁵¹ Due sono gli elenchi di "potenze" cui i Greci del V secolo erano soliti ricollegare i disturbi mentali: uno è contenuto nell'*Ippolito* di Euripide, 141 ss., e l'altro nel *De morbo sacro* di Ippocrate in cui figurano Ecate, Cibele, Pan, i Coribanti, Posidone, Apollo Nomios e Ares. Cfr. É. Littré, *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, VI, cit., 360 ss. E. Dodds, *I Greci e l'irrazionale*³, cit., 122 ss. Sul punto, cfr. part. I, § 1.1. È interessante notare come negli Inni Orfici, in quello dedicato ad Ecate sia dato alla dea l'epiteto di *ψυχᾶς νεκρῶν μετὰ βακχεύουσας*, baccheggianti con le anime dei morti. Cfr. G. Ricciardelli (a cura di), *Inni orfici*, Milano 2000, 12-13.

⁸⁵² Anche gli animali secondo gli antichi ne subivano l'influsso. Così Gell. *Noct. Att.* 20.8.4, cita Lucilio secondo il quale la luna ingrassa le bestie e ne influenza l'umore, così come Plin. *Nat. Hist.* 11.149, per il quale le bestie da soma

Sotto quest'ultimo aspetto, l'influenza lunare era ben conosciuta, seppure da un punto di vista meramente empirico, ed era normalmente messa in relazione con i fenomeni di alterazione psichica e in particolare con l'epilessia, malattia *melancholica*: tra i termini adoperati per indicare la stessa, oltre a *morbus maior*, *morbus comitialis*, *morbus soticus*, *morbus divinus*, *morbus sacer*, vi si può trovare anche *lunaticus* e *caducus*⁸⁵³.

Dalla nozione di lunatico che si ricava dalla lettura del *Thesaurus Linguae Latinae*, ben si coglie questo collegamento: “*insania quaedam, maxime morbus comitialis; fere i.q. caducus, epilepticus vel daemonicus*”⁸⁵⁴.

Sotto questo profilo, dunque, come patologia del corpo, anche e ancor più il *lunaticus* risulta affetto da *morbus* ed è per questo che Paolo ammette la redibizione, come nel caso del *furiosus*⁸⁵⁵.

4.10. *Servus qui comitialis morbus habet (D.21.1.53)*

Interessante per la nostra ricerca risulta l'espressione *morbus comitialis*: essa è utilizzata da Plinio che identifica l'epilessia come vizio comiziale⁸⁵⁶, mentre in Celso – che descrive in

patiscono alcune malattie al crescere della luna. Plin. *Nat. Hist.* 2.221, inoltre, afferma che il sangue, anche quello umano, aumenta e diminuisce con la luce della luna, così come le unghie e i capelli che crescono come qualsiasi pianta.

⁸⁵³ Il carattere *melancholicus* dell'epilessia si evince da Gal. *Loc. aff.* 3.9, in K VIII 176 ss., ma anche in *De dieb. decret.* K IX 903 in cui si fa riferimento al legame tra influsso della luna e crisi epilettiche. Sul punto, M. Memmer, *Der “schöne Kauf” des “guten Sklaven”. Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, in *ZSS.*, 107, 1990, 15 nt. 58. Il termine greco σεληνιασμός è usato come sinonimo di epilessia dall'astrologo ellenico Vettio Valente (II secolo d.C.) così come dal medico bizantino Alessandro di Tralle. L'aggettivo *lunaticus* compare anche nella Vulgata: nel Vangelo di Matteo un padre chiede a Gesù di curare il proprio figlio *lunaticus*. *Vulg. Mat.* 17:14: *Domine, misere filio meo, quia lunaticus est, et male patitur*. Confrontando il passo con altri Vangeli (Luc. 9:37-43; Marc. 9:17-29, in cui però non compare l'aggettivo *lunaticus*), l'accurata descrizione dello stesso episodio e della relativa sintomatologia del figlio (schiuma dalla bocca, bruxismo, rigidità, convulsioni) ha portato alcuni studiosi a ipotizzare che *lunaticus* sia da intendersi nel senso di epilettico. Cfr. M. Stol, *Epilepsy in Babylonia*, cit., 122; NT. Economu, J. Lascaratos, *The Byzantine physicians on epilepsy*, in *Journal of the History of the Neurosciences*, 14, 2005, 346-352; M.A. Riva, L. Tremolizzo, M. Spicci, C. Ferrarese, G. De Vito, G.C. Cesana, V.A. Sironi, *The Disease of the Moon: The Linguistic and Pathological Evolution of the English Term 'Lunatic'*, in *Journal of the History of the Neurosciences*, 20, 1, 2011, 65-73. Un uso diffuso del significato di *lunaticus* connesso alle malattie psichiche e in modo particolare all'epilessia sembra apparire tra IV e V secolo nei lavori di astrologi come Giulio Firmicio Materno (*Math.* 4.19.30: *et si Luna male fuerit collocata, aut spasticos aut lunaticos aut caducos facit; 6.29.16: facient lunaticos epilepticos, et quorum mentem iratum vel malignum numen semper exagitet; 4.14.3: facit plerumque lunaticos aut sacrarum valitudinum vitia decernit, facit caducos et misera commotione dementes; cfr. anche 6.31.63*). Cfr. Isid. *Etym.* 4.7.6: *Hos etiam vulgus lunaticos vocant, quod per lunae cursum comitetur eos insidia daemonum. Item et larvatici. Ipse est et morbus comitialis, id est maior et divinus, quo caduci tenentur. Cui tanta vis est ut homo valens concidat spumetque; 10.61: Caducus a cadendo dictus. Idem lunaticus eo quod [certo lunae tempore patiatur]*. Sul punto, cfr. O. Temkin, *The falling sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology*², cit., 83 ss. Cfr. part. II, § 4.10 per un approfondimento sul tema dello schiavo epilettico e del termine *caducus*, adoperato per lo più nei documenti della prassi.

⁸⁵⁴ *Thesaurus linguae Latinae* VII.2, II, Lipsiae 1970-1979, s.v. «*Lunaticus*», 1838 ss.

⁸⁵⁵ Nello stesso senso A. Guarino, *Tagliacarte*, cit., 274; G. Rizzelli, *Modelli di “follia” nella cultura dei giuristi romani*, cit., 98.

⁸⁵⁶ Cfr. Plin. *Nat. Hist.* 24.114: *infantibus comitale vitium aut contractiones sentientibus; 28.259: Cerebrum caprae Magi per anulum aureum traiectum, priusquam lac detur, infantibus instillant contra comitiales ceterosque infantium morbos*.

termini medici la malattia – mantiene un’accezione superstiziosa⁸⁵⁷, essendo il manifestarsi di un morbo comiziale possibile causa di rinvio dei comizi⁸⁵⁸.

Se *morbis comitalis* poteva riferirsi all’epilessia, come si evince dai lessici⁸⁵⁹, c’è da rilevare che i romani non utilizzavano solo questa parola, non avendo un unico termine per definire tale malattia: in relazione ad essa, a parte *morbis sacer* o *divinus* (essendo diffusa l’idea della sua origine divina⁸⁶⁰), si utilizzavano diverse espressioni tra cui *morbis maior*⁸⁶¹, *morbis*

⁸⁵⁷ Cels. *De med.* 3.23.1: *Inter notissimos morbos est etiam is, qui comitalis vel maior nominatur. Homo subito concidit, ex ore spumae moventur, deinde interposito tempore ad se redit, et per se ipse consurgit. Id genus saepius viros quam feminas occupat. Ac solet quidem etiam longum esse usque mortis diem et vitae non periculosum: interdum tamen cum recens est, hominem consumit. Et saepe eum, si remedia non sustulerunt, in pueris veneris, in pullis menstruorum initium tollit.*

⁸⁵⁸ Cfr. Paul. Fest. s.v. «Prohibere comitia», L 268.14: *dicitur vitiare diem morbo, qui vulgo quidem maior, ceterum ob id ipsum comitalis appellatur... Morbis comitalis* compare spesso anche in Scrib. Larg. *Comp. Ind.* 13.128.139; 6.4; 12.1; 13.12; 15.1; 16.2; 98.5; 107.2. Cfr. anche Svet. *Iul.* 45.2: *comitali quoque morbo bis inter res agendas correptus est*; Isid. *Etym.* 4.7.5: *Epilemsia vocabulum sumpsit, quod mentem adpendens pariter etiam corpus possideat. Graeci enim adpensionem ἐπιληψίαν appellant. Fit autem ex melancholico humore, quotiens exuberaverit et ad cerebrum conversus fuerit. Haec passio et caduca vocatur, eo quod cadens aeger spasmos patitur*; 4.7.6: *Hos etiam vulgus lunaticos vocant, quod per lunae cursum comitetur eos insidia daemonum. Item et larvatici. Ipse est et morbis comitalis, id est maior et divinus, quo caduci tenentur. Cui tanta vis est ut homo valens concidat spumetque*; 4.7.7: *Comitalis autem dictus, quod apud gentiles cum comitiorum die cuiquam accidisset, comitia dimittebantur. Erat autem apud Romanos comitiorum dies sollennis in kalendis Ianuarii. Si veda, per le fonti giuridiche in cui ricorre l’espressione, oltre D.21.1.53 (Iav. 1 *ex post. Labeonis*), anche D.26.8.1.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*); C.6.23.28. Cfr., in materia, W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, cit., 55; M. Memmer, *Der “schöne Kauf” des “guten Sklaven”. Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, cit., 15 ss.; R. Zimmermann, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, cit., 313 nt. 132; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 179 e *ivi* nt. 72.*

⁸⁵⁹ Si veda, sul significato di *comitalis* in riferimento a *morbis* per connotare l’epilessia, *Thesaurus linguae Latinae* III, Lipsiae 1907-1912, s.v. «Comitalis», 1708 ss.; F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «Comitalis», 531: «*morbis* o *vitium*, mal caduco, epilessia (così chiamata, poiché un attacco epilettico nei giorni dei comizi, come di malaugurio, li faceva rimandare), Cels. e Sen.; anche come sost., al plur., gli epilettici, Plin., e (sott. *morbis*) l’epilessia»; cfr., inoltre, K. E. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*, I, cit., s.v. «Comitalis», 1295, che parla di “die fallende Sucht, Epilepsie”; C.T. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionary*, cit., s.v. «Comitalis», 374: “one who has the epilepsy”. Si veda anche A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «Comitium», 135, che a proposito del derivato ‘*comitalis*’ fa riferimento a “«le haut mal, l’épilepsie»: *prohibere comitia dicitur vitare diem morbo, qui vulgo quidem maior, ceterum ob id ipsum comitalis appellatur*, F. 268,13”.

⁸⁶⁰ Nel mondo antico l’epilessia era conosciuta come una malattia sacra (*morbis sacer* o *divinus*) che colpiva i sensi e la mente per la concezione diffusa secondo cui la causa era ascrivibile a un dio che si impossessa dell’individuo, del quale si libera solo al termine dell’attacco, tesi questa confutata per la prima volta nel *De morbo sacro* ippocratico. La *μαρία* del re persiano Cambise viene fatta derivare dalla malattia sacra in Herod. *Hist.* 3.33-35. Cfr. E.R. Dodds, *I Greci e l’irrazionale*⁵, cit., 110. Per O. Temkin, *The falling sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology*², cit. 15, però la malattia di Cambise non coinciderebbe con l’epilessia. Per un approfondimento sull’argomento, cfr. part. I, § 1.1. Come per la *mania* (e la *melancholia*), veniva prescritto l’elleboro per la cura delle crisi epilettiche ripetute. Sul punto, J. Pigeaud, *La follia nell’antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, cit., 234. I Greci, in particolare, vedevano gli epilettici e i folli come posseduti da un dio, come Pan, Ecate o spiriti di eroi e di persone morte. Si tratta di una condizione simile a quella di chi cade in estasi (ἔκστασις), come il caso descritto da Eur. *Med.* 1167-1177, in cui la maga della Colchide risulta πανόληπτος, presa da Pan. La vittima può essere presa (-ληπτος), colpita (-πληκτος) o posseduta da un dio (κάτοχος, ἐνθουσιασμός). Eur. *Phoed.* 141-144, fa riferimento al comportamento di Fedra, posseduta da Pan o Ecate. La cura prescritta dai medici per questi stati era a base di unguenti, intrugli, clisteri ma soprattutto esorcismi. Cfr. M. Stol, *Epilepsy in Babylonia*, cit., 51. Anche per Plat. *Tim.* 85a-b, l’epilessia ha una natura sacra. A partire da Ippocrate si diffonde l’idea per cui la malattia e i disturbi psichici sono determinati dall’ereditarietà e non da una contaminazione da parte di un dio sul corpo del malato, come risulta ben espresso nel suo *De Morbo Sacro*. Cfr. É. Littré, *Oeuvres complètes d’Hippocrate*, VI, cit., 363-365. Per un quadro generale dell’argomento, cfr. G.E.R. Lloyd, *La scienza dei Greci*, trad. it. A. Salvadori, Roma-Bari 1978, 50 ss.; P.

*sonticus*⁸⁶², *lunaticus*⁸⁶³ e il soggetto epilettico era anche definito *caducus*⁸⁶⁴.

Il *morbus sonticus*, già nominato al tempo delle XII Tavole in relazione all'ipotesi di differimento dell'udienza per grave stato di salute⁸⁶⁵, fu al centro di una discussione tra Sesto Cecilio e Favorino: il primo, a differenza del filosofo, sosteneva che *morbus* non alludesse ad una malattia grave, spiegando ciò anche sulla base del fatto che i decemviri quando avevano voluto riferirsi alla stessa come causa di impedimento giustificante il differimento del processo avevano parlato di *morbus sonticus*⁸⁶⁶.

Manuli, M. Vegetti, *Cuore, sangue e cervello. Biologia e antropologia nel pensiero antico*, Milano 1977, 40 ss.; P. Manuli, *Medicina e antropologia nella tradizione antica*, cit., 33 ss.; M.D. Grmek, *Le malattie all'alba della civiltà occidentale. Ricerche sulla realtà patologica nel mondo greco preistorico, arcaico e classico*, trad. it. R. Albertini, Bologna 1985, 485 ss. Gli scritti medici tendono ad annotare le manifestazioni psicopatologiche, ponendo l'accento su cause di natura organica e umorale: numerose sono le storie di malati che presentano disturbi afferenti la sfera della psiche, sebbene il concetto di mania non risulti ancora ben definito. Nelle *Epidemie* Ippocrate annota se il malato conserva o meno lo stato di lucidità e ricorrente è l'uso dei verbi παρακρούω, avere la mente disturbata (54 volte nelle *Epidemie* I e III), e κατανοέω, avere consapevolezza di sé (38 volte). Sul punto si veda P. Berrettoni, *Il lessico tecnico del I e III libro delle Epidemie ippocratiche*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, 39, 1970, 290-311; J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica, op. u. cit.*, 21 ss. e 22 nt. 7. Galeno nel suo commento al I libro delle *Epidemie* ritiene che Ippocrate utilizzi un lessico piuttosto ricco per descrivere in senso graduale il delirio dei pazienti: così i termini ληρῆσαι (vaneggiare), παραληρῆσαι (sragionare), παραφρονῆσαι (delirare), παρενεχθῆναι (restare colpito), παρακόψαι (avere la mente disturbata a seguito di un colpo), ἐκστῆναι (uscire fuori di sé), μανῆναι (essere in preda alla follia), ἐκμανῆναι (essere preso da un accesso maniacale). Cfr. Gal. *Hipp. Epidem. III*, in K XVII 481 ss. In particolare, a Ippocrate va il merito di aver tentato di indagare le cause naturali e una terapia razionale per questo male: nei suoi scritti mai ha addebitato agli dei la causa dello stesso. Tali informazioni ben si estrapolano dal *Corpus galenicum* (CG). Cfr., ad esempio, CG in *Hipp. Prognost.* K XVIII B 18; *Loc. aff.* K VIII 173; VIII 174; VIII 190-200; VIII 231; VIII 270; VIII 340-341; *Intr.* K XIV 739-740; *De sympt. caus.* K VII 144; VII 145; *Def.* K XIX 414; *De sympt. diff.* K VII 59; *De acut. vict.* K XV 775; *De usu part.* K IV 187; *Aph.* K XVII B 544; K XVII B 548; *In Hipp. Epidem.* K XVII A 364; K XVII A 824-825; K XVII B 343; XVII B 342. Interessante risulta anche il trattato *De puero epileptico* (CG, K XI 357-378) in cui sono contenute un'insieme di prescrizioni mediche e dietetiche contro l'epilessia, come una sorta di breviario di terapia quotidiana. Su queste fonti e la relativa analisi si veda in particolare H. Grensemann, *Die hippokratische Schrift Über die heilige Krankheit (Ars Medica, II 1)*, Berlin 1968, 68; M. Centanni, *Nomi del male. "Phrenitis" e "Epilepsia" nel corpus Galenicum*, cit., 63 ss.

⁸⁶¹ Cfr. ad esempio, Apul. *De mag.* 50.7: *Eum nostri non modo maiorem et comitalem, verum etiam divinum morbum...Isid. Etym.* 4.7.6: *Hos etiam vulgus lunaticos vocant, quod per lunae cursum comitetur eos insidia daemonum. Item et larvatici. Ipse est et morbus comitalis, id est maior et divinus, quo caduci tenentur.*

⁸⁶² Sul significato di *morbus sonticus*, cfr. Paul. Fest. s.v.v. «*Sonticum morbum*», L 372, 373; «*sontica causa*», L 464; «*sons*», L 382, 383, 372; «*insons*», L 99.15. Si veda, in particolare, C. Daremberg, E. Saglio, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, III, Paris 1877, s.v. «*Morbus sonticus*», 2000 ss.

⁸⁶³ Su *lunaticus*, cfr. part. II, § 4.9.

⁸⁶⁴ Cfr. *infra*, con riguardo ai documenti della prassi.

⁸⁶⁵ Cfr. *Tab. 2.2: morbus sonticus... quid horum fuit [vitium], iudici arbitrove reove dies diffisus esto*. Su questa norma, cfr. M. Kaser, K. Hackl, *Das römische Zivilprozessrech*, cit., 116 ntt. 10 ss.; C. Lanza, *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, cit., 470 ss.; T. Giménez-Candela, *Los llamados cuasidelitos*, Madrid 1990, 36 ss.; B. Albanese, *Sulle cause di 'diffisio diei' in XII Tab. 2.2*, cit., 176 ss.; A. Corbino, *XII Tab. 2.2 e la presenza del magistrato nel processo privato romano dell'epoca decemvirale*, cit., 1179 ss.; D. Mantovani, *La 'diei diffisio' nella 'lex Irnitana'*, cit., 248 ss. e *ivi* nt. 98; C. Pelloso, «*Giudicare*» e «*decidere*» in *Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. 1.8*, cit., 73.

⁸⁶⁶ Cfr. Gell. *Noct. Att.* 20.1.11-30, sulla nota disputa tra Sesto Cecilio (per il quale - § 27 - *morbus sonticus* è *morbus vehementior vim graviter nocendi habens*) e Favorino. Sul punto, P. Petot, *Le défaut in judicio dans la procédure ordinaire romaine*, Paris 1912, 85 ss.; F. Casavola, *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW.*, II.15, Berlin-New York 1976, 132 ss.; ID., *Giuristi adrianei*, cit., 12 ss.; V. Scarano Ussani, *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli 1979, 134 e *ivi* nt. 82; A. Schiavone, *Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny*, Roma-Bari 1984, 31 ss.; M. Ducos, *Favorinus et la loi des XII Tables*, in *REL.*, 62, 1984, 288 ss.; C. Lanza, *Impedimenti, op. u. cit.*, 472-476; C. Pelloso, *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2008, 10 ss. A proposito del significato di *morbus sonticus* nella dottrina, cfr. P.

Nell'editto edilizio l'ipotesi del *morbis sonticus* non è espressamente indicata, sebbene sia stata oggetto di discussione dei giuristi la possibilità di ricondurla nel novero delle cause redibitorie (in particolare tra *i morbi vitiaque*): era uso però, nella prassi provinciale, che i compratori chiedessero garanzia per questo morbo⁸⁶⁷.

La varietà semantica riscontrata per designare l'epilessia porta a chiedersi se essa possa identificare una stessa condizione psicofisica⁸⁶⁸, risultando opportuno, a questo punto, passare in

Petot, *Le défaut in judicio*, op. u. cit., 78 ss.; H. Siems, *Bemerkungen zu sunnis und morbus sonticus. Zum Problem des Fortwirkens römischen Rechts im frühen Mittelalter*, cit., 414 ss.; J. Guillen, *El latín de las XII Tablas*, in *Helmantica*, 19, 1968, 90 ss. e 102 ss.; U. Manthe, *Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, cit., 73 ss. (su cui, cfr. F. Bona, *I 'libri iuris civilis' di Cassio e i 'libri ex Cassio' di Giavoleno*, in *SDHI*, 50, 1984, 401-461); E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 461 ss. e *ivi* nt. 266. Più di recente, M.P. Cocatre-Zilgien, *La réhabilitation de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, cit., 9: "«*Morbis sonticus*», ou «maladie fatale», *sonticus* étant l'adjectif de *sors*, ou *sons*, le «sort»". L'espressione si ritrova anche in alcuni frammenti del Digesto in cui emerge che essa lascia trasparire diversi significati tra cui quello di *qui cuique rei nocet*, come pregiudizio oggettivo limitante la funzionalità degli organi; ancora nel senso generico di *qui noceat*; o nel senso più specifico di male *qui inciderit in hominem postquam is natus sit*. Cfr. i frammenti del Digesto in cui emergono questi significati: D.2.11.2.3 (Ulp. 74 *ad ed.*); D.5.1.46 (Paul. 2 *quaest.*); D.21.1.4.5 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*); D.21.1.65.1 (Ven. 5 *actionum.*); D.42.1.60 (Iul. 5 *dig.*); D.50.16.113 (Iav. 14 *ex Cass.*).

⁸⁶⁷ Sul punto, M. Memmer, *Der "schöne Kauf" des "guten Sklaven". Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, cit., 14 ss. Sul significato di *morbis sonticus* i giuristi classici mostrano opinioni discordanti: se per Cassio è congenito, per Venuleio si può acquisire dopo la nascita. Cfr. D.21.1.65.1; D.50.16.113. Sulla definizione di Venuleio e Cassio, cfr. L. Ceci, *Le etimologie dei giureconsulti romani*, cit., 112 ss.; G. Pugliese, *Il processo civile romano, I: Le legis actiones*, Roma 1962, 160 ss.; R. Martini, *Le definizioni dei giuristi romani*, cit., 158; M. Brutti, *Il problema del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano 1973, 464 nt. 163; R. Astolfi, *I libri tres iuris civilis di Sabino*, cit., 258 nt. 299; C. Lanza, *Impedimenti*, op. u. cit., 476 ss. Da ultimo, S. Randazzo, *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, cit., 194 ss., ha ritenuto D.21.1.65.1 poco comprensibile: se, come afferma Venuleio richiamando Cassio, la denominazione *morbis sonticus* riguarda un comportamento nocivo, ed è nocivo se riguarda una situazione perpetua, sfugge la logica dell'affermazione, essendo più nocivo un comportamento inatteso e quindi temporaneo (il cosiddetto *raptus*), così come pure poco chiaro, per lo studioso, risulta il fatto che il giurista specifica che il *morbis sonticus* incide sul soggetto *postquam is natus sit*. Un'ampia analisi della dottrina in materia è contenuta in L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 39 nt. 12. L'espressione si ritrova in D.2.11.2.3 e nella *lex Coloniae Genetivae Iuliae*, come scusa legale per rinviare il processo. Cfr. D.2.11.2.3 (Ulp. 74 *ad ed.*); *Lex Col. Gen. Iul.* 95 (lin. 20 ss.). La *diffissio*, e cioè il rinvio dell'udienza, già prevista dalla legislazione decemvirale, andava disposta nei casi di grave malattia da cui derivasse l'impossibilità a comparire o proseguire nel giudizio. Cfr. D.42.1.60 (Iul. 5 *dig.*). Al quesito se, essendosi allontanato febbricitante uno dei litiganti, il *iudex* avesse potuto pronunciare la sentenza, Giuliano risponde che il *morbis sonticus* differisce il giorno del giudizio anche contro la volontà dei litiganti e del *iudex*, sostenendo in più che dovesse considerarsi come *sonticus* il morbo che impedisce qualsiasi attività (in questo caso la febbre). C'è chiaramente differenza tra le febbri: non sarà colpito da morbo sontico l'individuo sano preso da un lieve accesso febbrile e nemmeno chi ha una quartana (su cui cfr. *infra*) così cronica da soprassedere nello svolgimento di tutte le attività. Cfr. il *morbis* nella *lex Iritana*, 87 (lin. 45 ss.):...*nisi si ei de / quo conveniet morbus causae erit quo minus rebus iudican/dis operam dare possit*... Si veda inoltre C. Lanza, *Impedimenti*, op. u. cit., 471 e *ivi* nt. 11, il quale richiama l'attenzione su un brano del *De re militari* di Cincio, in Gell. *Noct. Att.* 16.4.3-4 in cui è contenuta l'espressione in esame; F. D'Ippolito, *Questioni decemvirali*, cit., 96 ss.; ID., *Forme giuridiche di Roma arcaica*³, Napoli 1998, 178 ss., che analizza i brani festini in cui è stabilita la relazione fra *sontica causa* e *sonticus morbus*, legame già rilevato da Catone (su cui F. Bona, *Contributo allo studio della composizione del De verborum significatu di Verrio Flacco*, Milano 1964, 115 nt. 204), richiamando il capitolo 95 della *lex Ursonensis* in cui si fa riferimento, tra le *excusationes* concesse in vista della comparizione dinanzi alle giurie dei *recuperatores*, al *morbis sonticus*.

⁸⁶⁸ Si noti che nella cultura antica l'epilettico era visto da un lato con paura e diffidenza in quanto essere sprovvisto dei caratteri propri della naturalità fisio-biologica dell'uomo, dall'altro con riverenza, in quanto essere portatore e rivelatore della volontà degli dei. Cfr. G. Alciati, M. Fedeli, V. Pesce Delfino, *La malattia dalla preistoria all'età antica*, cit., 121; M. Bonghi Jovino, *A proposito del bambino epilettico di Tarquinia. Una rivisitazione*, in *Athenaeum*, 97, 2009, 471 ss. Ciò che colpiva l'immaginario collettivo era la violenza improvvisa della malattia, come emerge dalla descrizione che Lucrezio fa dell'attacco epilettico e dei suoi sintomi: l'individuo che ne è affetto cade a terra come colpito da un

rassegna le diverse fonti, giuridiche e letterarie, non solo romane, con l'ulteriore supporto dei documenti della prassi che fanno riferimento a questo male.

In un passo di Giavoleno Prisco tratto dai *Posteriorum libri* di Labeone si parla di morbo comiziale in relazione a quei difetti di cui i *mancipia* possono essere affetti: coloro che sono colpiti da febbre terzana o quartana, o dalla podagra⁸⁶⁹ e da *morbis comitialis*, non possono dirsi

fulmine, producendo schiuma, gemendo e tremando, con conseguente delirio e irrigidimento del corpo, e ciò finché la causa del morbo non si acquieta in quanto solo allora *quasi vaccillans primum consurgit et omnis paulatim redit in sensus animamque recepat*. Lucr. *De rer. nat.* 3.487-509. Del resto, se nella sintomatologia della malattia viene frequentemente descritta la bava alla bocca, interessante risulta la circostanza che in una commedia plautina si parla di *insputatur morbus* in riferimento ad uno schiavo *rabiosus*. Cfr. Plaut. *Capt.* 547-557: *Hegio, hic homo rabiosus habitus est in Alide, ne tu quod istic fabuletur auris immittas tuas. Nam istic hastis insectatus est domi matrem et patrem, et illic isti qui insputatur morbus interdum venit. Proin tu ab istoc procul recedas. Vltro istum a me. Ain, verbero? me rabiosum atque insectatum esse hastis meum memoras patrem, et eum morbum mi esse, ut qui me opus sit insputarier? Ne verere, multos iste morbus homines macerat, quibus insputari saluti fuit atque is profuit. Quid tu autem? Etiam huic credis? Quid ego credam huic? Insanum esse me?.* Sul punto, cfr. M. Stol, *Epilepsy in Babylonia*, cit., 49; P. Migliorini, *Scienza e terminologia medica nella letteratura latina di età neroniana: Seneca, Lucano, Persio, Petronio*, Frankfurt am Main 1997, 174.

⁸⁶⁹ Cfr. E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 16, che afferma a proposito del frammento: “in esso, infatti, sono considerate alcune patologie in atto come la febbre terzana e la febbre quartana, la quale, tra l'altro, nell'ambito della teoria umorale è collegata alla bile nera, secondo il seguente schema: bile nera - acido / freddo secco / milza / terra / autunno / temperamento melanconico / febbre quartana”. Per la studiosa, inoltre, questo passo confermerebbe l'interesse dei giuristi in relazione alle patologie “in atto”. Sulla podagra, anche denominata *morbis dominorum* perché colpiva principalmente gli appartenenti alle classi più ricche per gli stili e le abitudini di vita (alimentazione, uso di bevande alcoliche), cfr. ad esempio, Cels. *De med.* 4.31: *In manibus pedibusque articularum vitia frequentiora longioraque sunt, quae in podagris cheragrisve esse consuerunt. Ea raro vel castratos vel pueros ante femina coitum vel mulieres, nisi quibus menstrua suppressa sunt, temptant.— Ubi sentire coeperunt, sanguis mittendus est: id enim inter initia statim factum saepe annuam, nonnumquam perpetuam valetudinem tutam praestat;* 4.31.3: *Cum vero dolor urget, mane gestari debet; deinde ferri in ambulationem; ibi se dimovere, et, si podagra est, interpositis temporibus exiguis invicem modo sedere, modo ingredi; tum, antequam cibum capiat, sine balneo loco calido leviter perfricari, sudare, perfundi aqua egelida: deinde cibum sumere ex media materia, interpositis rebus urinam moventibus, quotiensque plenior est, vomere;* 4.31.8-9: *Equitare podagricis quoque alienum est. Quibus vero articularum dolor certis temporibus revertitur, hos ante et curioso victu cavere oportet, ne inutilis materia corpori supersit, et crebriore vomitu; et si quis ex corpore metus, vel alvi ductione uti vel lacte purgari. Quod Erasistratus in podagricis expulit, ne in inferiores partes factus cursus pedes replet, cum evidens si omni purgatione non superiora tantummodo sed etiam inferiora exinaniri.* Essa era già stata osservata da Ippocrate, cogliendone l'assenza nelle donne prima della menopausa e negli eunuchi (cfr. Hipp. *Af.* 6.28), e in seguito anche da Galeno, il quale si sofferma su genesi, sintomi, evoluzione e rimedi. Cfr. Hipp. *De hum.* K XVI, 48 ss. La podagra fu anche oggetto di una tragedia attribuita a Luciano (tra l'altro contemporaneo di Galeno) dall'omonimo titolo. Nel prologo, il podagroso, indirizza un'imprecazione solenne a Podagra, invocata come una dea, e cioè come la figlia del fiume Còcito concepita da Megeira nel Tartaro dove la Furia Aletto le fece da balia (vv. 2 ss.). Si tratta di un male cronico e dolorosissimo, contro la quale gli uomini nulla possono, se Ovidio, sconcolato, afferma: *tollere nodosam nescit medicina podagram*. Cfr. Ovid. *Ep. ex Pont.* 1.3.23. Il tema della gotta è presente in Marziale, che se ne avvale per ridicolizzare la tirchieria del litigioso Diodoro (1.98) e la furberia di un certo Celio (8.39), o in Giovenale, che fa riferimento all'invidia del povero nei confronti della doviziosa podagra (13.96 ss.). Il tema compare anche in un'elegia restituitaci da un papiro in cui è descritto il comportamento dei podagrosi che, per sfuggire agli scherni della gente, fanno di tutto per mascherare la malattia, conseguenza di una vita dissoluta, adducendo scuse di ogni tipo per giustificare il loro male. Cfr. P. *Oxy* XXXI 2532. Il *topos* dell'encomio paradossale riguarda anche la celebrazione della febbre quartana da parte del sofista Favorino, secondo quanto raccontato da Gell. *Noct. Att.* 17.12: *Thersitae laudes quaesivit et cum febrim quartis diebus recurrentem laudavit...* Del resto, *Febris* era una dea, celebrata con i riti dei Lupercalia nel mese di febbraio, cui erano dedicati tre templi. Tali testimonianze si ritrovano in Cic. *De nat. deor.* 3.63; Val. Max. *Fact. et mem.* 2.5.6. Cfr. Ovid. *Fast.* 2.19: *Februa Romani dixere piamina patres: februa è voce antica per indicare piamina, ossia i mezzi di espiazione, mentre Varr. l.l. 6.13 spiega che februum è sinonimo di purgamentum, attestando l'origine sabina del termine. Febbraio difatti era il mese delle purificazioni: cfr. Fest. s.v. «Februarius» L 75.23-76.5. Sul punto, D. Sabbatucci, *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, cit., 38 ss. La febbre, che si è visto essere elemento distintivo tra frenite e mania, può provocare delirio, come per il caso dello schiavo che a causa delle*

sani nemmeno nei giorni in cui *morbus vacaret*⁸⁷⁰:

Qui tertiana aut quartana febri aut podagra vexarentur quive comitalem morbum haberent, ne quidem his diebus, quibus morbus vacaret, recte sani dicentur.

La regola della presenza del vizio al momento della conclusione del contratto non va applicata rigorosamente poiché in alcuni casi lo schiavo può andare soggetto a malattie che si presentano ciclicamente, con il pericolo di essere ritenuto sano nei momenti di apparente salute. Vanno infatti denunciati tutti quei vizi e morbi particolarmente gravi, indipendentemente dal fatto che si manifestino periodicamente o perpetuamente: per i giuristi gli intervalli tra una fase e l'altra della malattia non sono sintomo di guarigione, come può accadere per il caso dell'intermittenza delle febbri o del *morbus comitalis*, ma rappresentano un normale decorso della stessa⁸⁷¹.

Gli edili non fecero espressa menzione all'epilessia, trattando l'Editto del morbo in generale: Pomponio, con il quale Ulpiano sembrerebbe d'accordo, afferma – probabilmente per

febbri straparla (D.21.1.4.1), e può essere anche intermittente, ossia comparire a giorni alterni, come per la terzana (ogni tre giorni) e la quartana (ogni quattro giorni): si tratta di sintomi spesso associati alla malaria. Già Ippocrate aveva descritto il rapporto tra febbri ed epilessia, in particolare con la febbre quartana: CG, *In Hipp. Epid.* K XVII A 364; K XVII B 343; K XVII B 342, in cui afferma rispettivamente che la febbre quartana guarisce l'epilessia, che non si può essere affetti contemporaneamente da entrambi i morbi e che mentre nell'epilessia l'umore è denso e freddo, nella quartana l'umore è assente, caratterizzandosi per il calore della febbre. Cfr. M. Centanni, *Nomi del male. "Phrenitis" e "Epilepsia" nel corpus Galenicum*, cit., 67.

⁸⁷⁰ D.21.1.53 (Iav. 1 *ex post. Labeonis.*). Cfr. O. Lenel, *Palingenesia iuris civilis*, I, cit., c. 300, fr. 161. Sul passo, cfr. W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, cit., 55; G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 8; R. Zimmermann, *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, cit., 313 e *ivi* nt. 132; L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 156; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 179 e *ivi* nt. 72. L'espressione *morbus comitalis* si ritrova in D.26.8.1.1 (Ulp. 1 *ad Sab.*): *Tutor si invitus retentus sit per vim, non valet quod agitur: neque enim praesentia corporis sufficit ad auctoritatem, ut si somno aut morbo comitali occupatus tacuisset*. Essa figura, inoltre, nel *Codex* giustiniano in materia di testamento in cui si prescrive che al momento in cui viene posta in essere una disposizione di ultima volontà debbano osservarsi le prescrizioni da parte degli antichi per cui i *testamenta* devono esser fatti in un unico atto, occorrendo però separare le cose necessarie da quelle superflue: il testamento sarà valido se al testatore ammalato succede un bisogno naturale che non può trascurare, o al testatore o ai testimoni sopraggiunga il bisogno di scaricarsi da un peso incomodo, o se sopraggiunga un *morbus comitalis*; in tutti questi casi si potrà continuare ad erigere *testamentum*. Cfr. C.6.23.28.

⁸⁷¹ Cfr. C. Lanza, *Impedimenti del giudice*, cit., 512, il quale tra l'altro in nt. 137 cita G. Simon, *De la condition des aliénés en droit romain et en droit français*, thèse, Paris 1870, 129 ss.: "...la folie constitue une cause d'excuse que le fou peut invoquer pendant ses intervalles lucides pour être dispensé de juger", riportando anche D.21.1.53. Cfr. E. Stolfi, *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, cit., 462 e *ivi* nt. 270. Sul punto, cfr. inoltre R. Ortu, «*Aiunt aediles ...*». *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, cit., 164, la quale pure accosta al frammento in esame D.21.1.4.5 e D.21.1.6 pr., in cui è detto rispettivamente che quanto affermato per il morbo in generale non poteva applicarsi al *morbus soticus* - che è da ritenersi rilevante ai fini redibitori - mentre nell'ultimo frammento è riportato un testo di Pomponio secondo cui l'editto si riferisce sia alle malattie perpetue che temporanee. Anche nella *declamatio* 295 pseudoquintiliana si scorge un'esitazione circa i possibili segni di guarigione della follia caratterizzata da intermissione. Cfr., sul punto, G. Rizzelli, *Modelli di "follia" nella cultura dei giuristi romani*, cit., 87 e *ivi* nt. 179.

il carattere intermittente della malattia⁸⁷² – che questo male non è d’ostacolo alla vendita degli schiavi⁸⁷³, sembrando riprendere in tal modo l’opinione dei Greci⁸⁷⁴.

Nelle fonti giuridiche l’espressione *epilepticus* è piuttosto tarda: in quella parte dei *Fragmenta Vaticana* in cui si fa riferimento a una serie di stati invalidanti come motivo di esonero dai *munera* e dagli *officia*, si menziona, oltre la follia⁸⁷⁵, anche l’epilessia, con l’utilizzo dell’aggettivo *epilepticus*⁸⁷⁶:

Item. Si quando autem huiusmodi valetudo adfirmetur, inspectio praetoris necessaria est. Sive autem quis arthriticus sit sive posicus sive epilepticus sive orbus, et his similia, excusantur.

I disturbi epilettici essendo in relazione diretta con uno squilibrio neurofisiologico costituiscono una malattia del corpo, *morbus*, che mostra incidenze dirette sullo spirito⁸⁷⁷, sebbene negli ambienti popolari continuasse a sussistere una concezione dell’epilessia come un male inviato dalla sfera divina; Apuleio rivela questa dualità di approccio a proposito dello schiavetto Thallus⁸⁷⁸:

⁸⁷² Questo carattere sembrerebbe confermato da D.21.1.53 (Iav. 1 *ex post. Labeonis.*) in cui si parla di *his diebus, quibus morbus vacaret...*

⁸⁷³ D.21.1.4.5 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Illud erit adnotandum, quod de morbo generaliter scriptum est, non de sonto morbo, nec mirum hoc videri Pomponius ait: nihil enim ibi agitur de ea re, cui hic ipse morbus obstet.* Sulla figura del *servus epilepticus*, cfr. A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l’esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, 102 ss., alla cui trattazione dedica un apposito paragrafo. Sul significato di *sonticus* in riferimento a *morbus*, cfr. *supra*.

⁸⁷⁴ A.M. Voutyras-Pierre, *ibidem*, che cita la testimonianza di Iperide nella sua orazione *c. Athen.* 15.7: “la présence d’un esclave épileptique n’a pas pour conséquence de ruiner la fortune du maître”.

⁸⁷⁵ *Vat. Frag.* 184: *In furorem qui inciderit, item excusabitur etiam ab ea quam antea susceperat tutela, neque tamen in totum, sed in locum furiosi ad tempus curator dabitur.*

⁸⁷⁶ *Vat. Frag.* 130. Si noti che espressione *epilepticus* non si ritrova nei *Digesta*. Cfr. F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v.v. «*Épilēpsia*», «*Épilēpticus*», 978; C.T. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionary*, cit., s.v.v. «*Épilēpsia*», «*Épilēpticus*», 651, che riporta per entrambi i lemmi l’espressione latina *morbus comitalis*.

⁸⁷⁷ Cfr. A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l’esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 106, la quale tra l’altro nota che nel *Digesto* non si allude mai alla presenza di una divinità per evocare l’eziologia dell’epilessia, prova che in alcuni ambienti si è passati ad un livello di conoscenza superiore, che non elimina, comunque, la persistenza di credenze popolari.

⁸⁷⁸ *Apul. De mag.* 43. Apuleio, quando viene accusato di aver ‘incantato’ un fanciullo di nome *Thallus* non esclude la possibile efficacia di tali pratiche, tuttavia sostiene che nel suo caso il bambino è un povero tonto afflitto dall’epilessia: per dimostrare la malattia di questo e che la sua trance sia stata solo una crisi della stessa, egli infatti chiede che si interrogino tutti i compagni di schiavitù del ragazzo in un processo in cui però Tallo non è presente perché allontanato *in longinquos agros* per evitare il contagio agli altri schiavi. Cfr. *De mag.* 44-45. Apuleio ammette, inoltre, di aver aiutato un medico a curare una donna epilettica, negando però di averla stregata, trattando delle malattie in generale e in particolare dell’epilessia per dimostrare il valore scientifico e non magico della sua visita alla malata. *De mag.* 49-52. In *De mag.* 52, in particolare, è messo a confronto il *furor* derivante da una malattia mentale e quello derivante da una malattia fisica, come nel caso del povero Thallus, colpito dal male caduco: *Immo enim si verum velis, Aemiliane, tu potius caducus qui iam tot calumniis cecidisti. Neque enim gravius est corpore quam corde collabi, pede potius quam mente corruiere, in cubiculo desui quam in isto splendidissimo coetu detestari. At tu fortasse te putas sanum, quod non domi contineris, sed insaniam tuam, quoquo te duxerit, sequeris. Atqui contende, si vis, furorem tuum cum Thalli furore: invenies non permultum interesse, nisi quod Thallus sibi, tu etiam aliis furis. Ceterum Thallus oculos torquet, tu veritatem, Thallus manus contrahit, tu patronos, Thallus pavimentis inliditur, tu tribunalibus; postremo ille quidquid*

ceterum Thallus, quem nominastis, medico potius quam mago indiget; est enim miser morbo comitiali ita confectus, ut ter an quater die saepe numero sine ullis cantaminibus corruat omniaque membra conflictationibus debilitet...

Lo stesso Apuleio testimonia che a richiamare i sintomi di un tale male bastava un pezzo di gagate infuocata, essendo d'uso nei mercati degli schiavi farla odorare ai *mancipia* per assicurarsi della buona salute o della malattia di questi, così come la ruota fatta girare dal vasaio coglieva l'epilettico nella sua vertigine, poiché la rotazione colpiva i sensi del malato⁸⁷⁹.

L'epilessia ha molto interessato i medici romani⁸⁸⁰: ricorrente nei testi clinici è l'affermazione che essa derivi da un eccesso di bile nera; epilettici e melanconici soffrirebbero dello stesso male ma mentre i primi riversano i loro sintomi sul corpo, i secondi sulla mente: la

agit in aegritudine facit, ignorans peccat: at tu, miser, prudens et sciens delinquis, tanta vis morbi te instigat; falsum pro vero insimulas, infectum pro facto criminaris, quem innocentem liquido scis, tamen accusas ut nocentem.

⁸⁷⁹ Cfr. Apul. *De mag.* 45: *nam caducum esse puerum nec tu audebis negare. Cur ergo carmini potius quam morbo attribuat eius ruina? An evenire non potuit, ut forte praesente me idem pateretur, quod saepe alias multis praesentibus? Quod si magnum putarem caducum deicere, quid opus carmine fuit, cum incensus gagates lapis, ut apud physicos lego, pulchre et facile hunc morbum exploret, cuius odore etiam in venaliis vulgo sanitatem aut morbum venalium experiantur? Etiam orbis a figulo circumactus non difficile eiusdem valetudinis hominem vertigine sui corripit, ita spectaculum rotationis eius animum saucium debilitat; ac multo plus ad caducos consternendos figulus valet quam magus.* Il gajetto o gagate, di colore nero, è un minerale il cui nome deriva da un fiume della Licia, in Asia minore. Su questa pietra e sulle sue proprietà abbiamo una serie di notizie da Plin. *Nat. Hist.* 36.141: *Gagates lapis nomen habet loci et amnis Gaxis Lyciae. Aiunt et in Leucolla expelli mari atque intra XII stadia colligi. Niger est, planus, pumicosus, levis, non multum a ligno differens, fragilis, odore, si teratur, gravis. Fictilia ex eo inscripta non delentur; cum uritur, odorem sulphureum reddit; mirumque, accenditur aqua, oleo restinguitur;* 142: *Fugat serpentes ita recreatque volvae strangulationes. Deprendit soticum morbum et virginitatem suffitus.* Cfr. S. Iannaccone, *La luna, il sangue, l'incenso. Intervista sull'epilessia tra scienza e mito*, cit., 42.

⁸⁸⁰ Essa è stata sicuramente una delle malattie più studiate dalla medicina antica. L'epilessia era già conosciuta e descritta con i relativi sintomi nei testi medici babilonesi, come risulta in un manoscritto neobabilonese, *BM 47753* (ca. 626-539), attualmente conservato presso il British Museum. Questa malattia era anche chiamata *miqtu*, malattia del cadere. Cfr. J.V. Kinnier Wilson, E. H. Reynolds, *Texts and Documents: Translation and Analysis of a Cuneiform Text Forming Part of a Babylonian Treatise on Epilepsy*, in *Medical History*, 34, 1990, 185-198; N.P. HeeBel, *Babylonisch-assyrische Diagnostik*, *AOAT 43*, Münster 2000, 278 ss. A Roma Galeno, riprendendo il concetto di labilità delle malattie e commentando le Epidemie IV di Ippocrate, dichiara che gli epilettici possono divenire melanconici se la malattia si dirige verso l'intelligenza, e che all'inverso i melanconici possono divenire epilettici se la malattia si dirige verso il corpo. Egli, inoltre (*Acut.* 1.11.99), designa l'epilessia come malattia di Eracle, in riferimento all'eroe che nel mito popolare fu preso dalla malattia sacra. In *Herac.* 930, Euripide descrive l'immobilismo dello stesso, ciò che corrobora il quadro clinico di Celio Aureliano (*Acut.* 1.4.61) che nota un sonno dopo la crisi. Tra l'altro Seneca raffigura per Eracle dei segni che sembrerebbero essere quelli di una crisi epilettica: i problemi della vista che Celio Aureliano (*De morb. cron.* 1.4.6.2) aveva rilevato. Difatti, il genere tragico ha attinto dalle conoscenze mediche che sono emerse nell'epoca stessa in cui i suoi autori scoprirono la psicologia umana. Seneca, inoltre, compara l'attacco epilettico all'ira (*De ira* 3.10.3: *qui comitiali vitio solent corripit iam adventare valetudinem...caputque versatur*). In questo caso, O. Temkin, *The falling sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology*², cit., 17, pensa più che ad un'analogia con l'epilessia, ad un'utilizzo indeterminato, come l'uso che gli Antichi facevano del *furor*. Areteo di Cappadocia [*Aret. Chron.* 3.4, in C. Hude (ed.), *Corpus medicorum graecorum*, II, cit., 38 ss.], parlando dell'epilessia, dipinge il comportamento dell'epilettico simile a quello di un animale, rilevando come colpisca soprattutto i giovani: egli coglie la stretta connessione tra male caduco e follia, potendo il primo portare direttamente alla seconda, dato che l'attacco epilettico può colpire la facoltà di pensare. Sull'epilessia nelle concezioni dei medici antichi a partire da Ippocrate si è soffermato J. Pigeaud, *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, cit., 58 ss.

cura per entrambe le patologie è l'elleboro nero, pianta tradizionalmente utilizzata per curare la follia⁸⁸¹.

Il riferimento all'epilessia come difetto nascosto dello schiavo comprato ha una lunga tradizione e si ritrova già nel Codice di Hammurabi in cui, nel § 278, si parla di un servo affetto dal morbo di *bennu*, parola accadica che è stata identificata con l'epilessia⁸⁸².

In particolare è detto che se qualcuno compra uno schiavo maschio o femmina, e, prima che sia trascorso un mese, si manifesta il morbo di *bennu*, questi restituirà il servo al venditore, e riceverà il denaro che aveva pagato⁸⁸³.

La parola *bennu* per indicare l'epilessia come punizione divina si ritroverebbe anche in un testo relativo alla vendita di uno schiava nell'archivio della città di Mari⁸⁸⁴.

⁸⁸¹ Hipp. *Epid.* 6.8.31. Sul punto, O. Temkin, *The falling sickness, op. u. cit.*, 54.

⁸⁸² L'origine della parola *bennu* è sconosciuta. In un contratto neo-assiro di vendita di uno schiavo si ha la variante *bi-bi-it* in una clausola in cui di solito si ritrova *bennu*. Cfr. ND 2327:23. Questa forma differente ha portato gli studiosi a identificare *bibītu* con una malattia demoniaca, dunque come una forma di epilessia. In relazione alla coppia *bennu* e *sibtu*, tradotte rispettivamente come epilessia e lebbra, la cui occorrenza permetteva la risoluzione del contratto di vendita entro cento giorni dalla sua conclusione, è stata notata l'assonanza con la coppia *ἰερά νόσος καὶ ἐπαφῆς*. Sul punto, cfr. K. Sudhoff, *Die Krankheiten bennu und sibtu der babylonisch-assyrischen Rechtsurkunden*, in *Achiv für Geschichte der Medizin*, 4, 1910-1911, 353 ss.; ID., *Ἐπαφῆ der Ausatz?*, in *ZRG RA*, 30, 1909, 406 ss.; P. Koschaker, *Babylonisch-Assyrisches Burschaftsrecht: Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung*, Leipzig 1911 (rist. Aalen 1966), 246 ss.; F. Pringsheim, *The Greek Law of Sale*, cit., 465 ss.; J. A. Straus, *L'achat et la vente des esclaves dans l'Égypte romaine. Contribution papyrologique à l'étude de l'esclavage dans une province orientale de l'Empire romain*, cit., 153. Cfr., inoltre, M. Stol, *Epilepsy in Babylonia*, cit., 5, che ha affermato: "the Akkadian word *bennu* means 'epilepsy' (...) this word was indeed used for the disease in everyday language; in present-day Iraq *sara* 'or *ra* 'ayasa (...) Sumerian word a n.t a š u b.b a, lit. 'falling from heaven', again denoting epilepsy". Spesso nei contratti neo-assiri di compravendita di schiavi si ritrovano clausole di garanzia contro *bennu*, ma anche contro *šeḫū*, verbo indicante in accadico la follia. Una parola con il significato di 'follia' potrebbe anche essere, secondo Stol, *ši-hi-tú*.

⁸⁸³ Sui problemi di questo testo, cfr. M. Stol, *Epilepsy, op. u. cit.*, 133 ss., il quale tra l'altro afferma che cinquant'anni dopo il regno di Hammurabi, i contratti di vendita degli schiavi adottarono una nuova clausola: "three days: *teb'itum*; one month: *bennum*; he will be responsible (lit. "stand") for claims, according to the regulation of the king. (...) it is noteworthy that the one month for *bennu* is also standard according to the Hammurabi Code. Next, the warranty for claims (*baqrū*) is reflected by the following section of the Code, § 278: 'If a man buys a male (or) female slave and he gets claims, his seller will answer (=satisfy) the claims. This refers to eviction; (...). The third element is that of three days for *teb'itum* (some texts have two days). Because of the proximity to *bennu* many scholars have thought of another connects hidden disease, like the onset of leprosy (...). We believe that *teb'itum* means exactly this: 'investigation (of legal status). (...) *Teb'itum* will remind us *anákrisis* in the Greek papyri, i.e., establishing the origin and parentage of a slave when he is sold in Egypt for the first time; most of them were imported slaves". Nei contratti neo-assiri di vendita di schiavi, circa mille anni dopo Hammurabi, troviamo una clausola in cui si fissa un termine di cento giorni per il morbo di *bennu*. Stol spiega il termine di cento giorni con il fatto che al tempo di questi contratti tale lasso di tempo era concepito come periodo di pericolo (per il manifestarsi del morbo) dopo un'eclissi di luna. Anche nell'antica Grecia nel giorno della nuova luna si svolgevano i mercati di schiavi e bestiame: era questo, infatti, il periodo in cui il difetto dell'epilessia poteva manifestarsi maggiormente. Cfr. M. Stol, *Eine Prozeßurkunde über 'falsches Zeugnis'*, in D. Charpin, F. Joannès (a cura di), *Marchands, diplomates et empereurs: études sur la civilisation mésopotamienne offertes à Paul Garelli*, Paris 1991, 335. Per un collegamento con l'astrologia e l'importanza delle eclissi lunari in questi ambiti, cfr. F. Rochberg-Halton, *Aspects of Babylonian Celestial Divination: The Lunar Eclipse Tables of Enūma Anu Enlil*, Horn 1988, 43 ss.

⁸⁸⁴ ARMT 26 (=AEM 1/2) 71 n. 312:36-39. I testi cuneiformi di Mari (ca. 1820 – 1758 a.C.), l'odierna Tell Hariri, sulla riva destra dell'Eufrate, rappresentano una delle scoperte più importanti del Vicino Oriente. La città costituiva una potente entità politica autonoma, punto strategico di contatto tra Est e Ovest. I testi e i materiali epigrafici ritrovati riguardano oltre duemila tavolette di argilla scritte in accadico e sono stati pubblicati dalla fine degli anni settanta nella raccolta ARMT: *Archives Royales de Mari. Transcription et traduction (ARMT)*, in G. Dossin, D. Charpin (a cura di), Guichard 1997, 420. Altri documenti sono stati singolarmente pubblicati in riviste specializzate come *Syria* o *Revue*

In Grecia l'epilessia era considerata un vizio occulto dello schiavo che il venditore doveva dichiarare se non voleva incorrere nell'ἀναγωγή, una sorta di *actio redhibitoria*: il compratore in tal caso aveva il diritto di restituirlo entro un anno⁸⁸⁵.

Anche il Talmud babilonese tratta della vendita di una schiava pazza, epilettica o apatica⁸⁸⁶.

Proficuo, ai fini della ricostruzione del concetto di epilessia, risulta poi il riferimento ai documenti della prassi, relativi ad ambiti diversi da quello romano: uno sguardo agli stessi risulta utile per un mero confronto e per capire cosa i romani hanno (o meno) in comune con altri popoli in relazione alla concezione o alle concezioni di epilessia.

In alcuni di questi documenti il venditore dà garanzia della sanità del *mancipium* facendo riferimento all'assenza dei *vitia animi* espressamente indicati nell'editto, garantendo anche che il servo venduto non sia affetto da epilessia, a conferma dell'importanza rivestita da questo vizio: il termine utilizzato in questi casi è *caducus*⁸⁸⁷.

d'Assyriologie, oltre la specifica rivista *MARI. Annales des recherches interdisciplinaires*, che si occupa delle ricerche archeologiche relative alla città. Per una sintesi sulla storia di Mari, cfr. D. Charpin, *Histoire de Mari*, in *Les dossiers d'Histoire et Archéologie*, 80, 1984, 20 ss.; ID., *La Syrie au IIIe millénaire*, in *Syrie. Mémoire et civilisation*, Paris 1993, 92 ss., mentre su questi testi, cfr., in particolare, ID., *Tablettes présargoniques de Mari*, in *M.A.R.I.*, 5, 1987, 65 ss.; J.M. Durand, *Textes administratifs des salles 134 et 160 du palais de Mari (=ARM XXI)*, Paris 1983; ID., *Les documents épistolaires du palais de Mari*, Paris 1997. Seguendo le traduzioni di M. Stol, *Epilepsy in Babylonia*, cit., 5, relativamente al testo in esame: "She mutilates (?) her fingers and *bennu* 'falls' on her time and again", e ciò in quanto aveva ricevuto una punizione dal dio del suo padrone perché aveva calunniato quest'ultimo. La parola *bennu* si ritrova anche in alcuni testi medici, tra cui *BAM* 3 311:51-55: "If a man is quivering all the time when lying down, shouts like the shouting of a goat, roars, is apprehensive, shouts a lot all the time (variant: 'talks a lot'), (the nit is) the Hand of *bennu*, the demon (*šēdu*), deputy of *Sin*...".

⁸⁸⁵ Cfr. Plat. *Leg.* 11.916a-b, in cui, tra i vizi occulti da dichiarare, oltre al male sacro, figurano anche la tisi, la pleurite e la stanguria: in queste ipotesi il compratore potrà restituire lo schiavo in caso di difetto non dichiarato entro sei mesi e non un anno. Questo passo risulta simile ad un'iscrizione di Abdera (*SEG* 47.1026, c.ca 350 a.C.). Tali notizie si ricavano anche da Iperide c. *Athen.* 15. Cfr., su questi aspetti, F. Pringsheim, *The Greek Law of Sale*, cit., 474 e 429 ss.; J. Triantaphyllopoulos, *Les vices cachés de la chose vendue d'après les droits grecs à l'exception des papyrus*, cit., 699 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 53 ss. e 86 ss. R. Martini, *Diritti greci*, cit., 78; L. Solidoro Maruotti, *La reticenza del venditore in Cic. de off. 3.12.17*, cit., 471 ss.

⁸⁸⁶ B.M. 80 a. Anche il diritto islamico ha trattato di vizi latenti degli schiavi, facendo riferimento ai difetti mentali (tra cui rientrerebbe anche l'epilessia) e alla lebbra. Sul punto, cfr. G. Wiedensohler, *Mängel beim Kauf nach islamischem Recht*, Walldorf 1960, 50 ss.; R. Lohlker, *Der Handel im mālakitischen Recht. Am Beispiel des K. al-buyu 'im Kitāb al Muwattā'*, Berlin 1991, 39; M. Stol, *Epilepsy in Babylonia*, cit., 141.

⁸⁸⁷ Sul termine *caducus*, cfr. F. Calonghi, *Dizionario latino italiano*³, cit., s.v. «*Caducus*», 372, che accanto al significato classico di "cadente, caduto", "caduco, destinato a cadere", segnala che nel linguaggio medico il lemma in esame si utilizza per designare l'epilessia e, dunque, l'epilettico; K. E. Georges, *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*, I, cit., s.v. «*Caducum*», 895, parla di "die Fallsücht, Epilepsie"; C.T. Lewis, C. Short, *A Latin Dictionary*, cit., s.v. «*Caducus*», 260, che nel linguaggio tecnico gli attribuisce il senso di "falling sickness, epilepsy". Si veda anche A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «*Cadō*», 81, che parla di caduta in senso fisico e morale, riportando tra i derivati del verbo l'aggettivo *cadūcus*: "qui tombe et 'enclin à tomber, caduc, épileptique". Per *caducus* si veda anche la testimonianza di Isid. *Etym.* 10.61: *Caducus a cadendo dictus. Idem lunaticus eo quod [certo lunae tempore patiatur]*. Per i testi delle Tavole di Transilvania relative a *emptio*, V. Arangio-Ruiz, *Fontes Iuris Romani Antejustiniani (FIRA.) III*, Firenze 1972, nn. 87-90; G. Ciulei, *Les Triptyques de Transylvanie*, Zutphen 1983, 8 ss. Sul tema, cfr. C. St. Tomulescu, *Le droit romain dans les triptyques de Transylvanie. Les actes de vente et de mancipation*, in *RIDA.*, 3, 1971, 691 ss.; J. Macqueron, *Contractus scripturae. Contrats et quittences dans la pratique romaine*, Camerino 1982; G. Ciulei, *Problèmes*

Occorre menzionare, in particolare, tra i trittici di Transilvania, tavolette cerate scoperte nel 1855 nelle miniere aurifere della Dacia, un documento del 142 d.C. attestante un' *emptio pueri* in cui si legge⁸⁸⁸:

eum puerum sanum traditum esse furtis noxaque/ solutum, erroneam fugiti<v>um caducum non esse / pr<a>estari.

Interessanti anche i documenti delle province orientali testimonianti la prassi romano-ellenistica del II secolo d.C.: un papiro greco di Side, in Panfilia, conosciuto come ' *Emptio puellae pamphilica* ' del 151 d.C., riguardante la compravendita di una giovane schiava, in cui la garanzia che il *venditor* presta in materia di vizi è espressa con la formula $\acute{\upsilon}\gamma\eta\eta\ \acute{\epsilon}\kappa\ \delta\iota\alpha\tau\acute{\alpha}\gamma\mu\alpha\tau\omicron\varsigma\ |\ [καὶ\ οὐδ\epsilon\acute{\mu}\iota\alpha\ν\ \acute{\epsilon}\chi\omicron\ν\ \zeta\eta\mu\iota]\acute{\alpha}\nu\ \pi\rho\delta\varsigma\ \pi\acute{\alpha}\nu\tau\omega\ν\ \kappa\alpha\iota\ \ \mu\acute{\eta}\tau\epsilon\ \rho\acute{\epsilon}[\mu\beta]\omicron\ν\ \mu\acute{\eta}\tau\epsilon\ \delta\rho\alpha\pi\epsilon\tau\iota\kappa\acute{\omicron}\nu\ \iota\epsilon\rho\acute{\alpha}\varsigma\ \tau\epsilon\ \nu\acute{\omicron}\sigma\omicron\upsilon\ \acute{\epsilon}\kappa\tau\acute{\omicron}\varsigma$, la cui traduzione latina è:

sanam ex edicto et (omni noxa solutam) adversus omnes neque fugitivam neque erroneam

juridiques posés par les Triptyques de Transylvanie, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano 1983, 285 ss.; L. Bove, *Le tabulae ceratae*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia*, III, Napoli 1984, 144 ss.; V. Sotropa, *Le droit romain en Dacie*, Amsterdam 1990, 205 ss.; G. Camodeca, *L'archivio Puteolano dei Sulpici*, cit., 153; E. Weßel, *Das Recht der Tablettes Albertini*, Berlin 2003, 146 ss.; T. Sambrian, *La mancipatio nei trittici della Transilvania*, in *Diritto@storia*, 4, 2005 on line; S. Romeo, *L'appartenenza e l'alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010, 123 ss. Numerose sono le dichiarazioni per cui lo schiavo è *sanus* (TH. 62: *puellam...sanam...esse...praestari*; TH. 60: *puellam sanam esse...praestari*; TH. 61: *hunc hominem sanum...esse praestari*), menzione che doveva essere inserita alternativamente all'indicazione dei *vitia* e, in ogni caso, prima di tutte le altre dichiarazioni: ciò si dedurrebbe da Cic. *De off.* 3.17.71: *etiam in mancipiorum venditione vendito ris fraus omnis excluditur. Qui enim scire debuit de sanitate, de fuga, de furtis, praestat edicto aedilium*. L'espressione ricorre anche in fonti non giuridiche, come in Varr. *De re rust.* 2.10.5: *In horum emptione solet accedere peculium aut excipi, et stipulatio intercedere, sanum esse, furtis noxisque solutum...* Sul punto, cfr. F. Reduzzi Merola, *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, cit., 33.

⁸⁸⁸ FIRA. III 88, 285 ss. ll. 5 ss., il cui testo completo è: *Dasius Breucus emit mancipioque accepit | puerum Apalaustum, sive is quo alio nomine | est, n(atione) Gr<a>ecum, apocatum pro uncis duabus, | (denariis) DC de Bellico Alexandri, f.r. M. Vibio Longo. | Eum puerum sanum traditum esse, furtis noxaque || solutum, erroneam fugiti<v>um caducum non esse | pr<a>estari: et si quis eum puerum q(uo) d(e) a(gitur) | partenve quam quis ex eo evicerit, q(uo) m(inus) | emptorem s(upra) s(criptum) eunve ad q(uem) ea res pertinebit | uti frui habere possidereq(ue) recte liceat, || tunc quantum id erit, quod ita ex eo evic(tum) fuerit, | t(antum) p(ecuniam) duplam p(robam) r(ecte) d(ari) f(ide) r(ogavit) Dasius Breucus, d(ari) f(ide) p(romisit) | Bellicus Alexandri. id[em] fide sua esse | iussit Vibius Longus. || Proque eo puero, q(ui) s(upra) s(criptus) est, pretium | eius (denarios) DC accepisse et habere se dixit | Bellicus Alexandri ab Dasio Breuco. | Act(um) kanab(is) leg(ionis) XIII g(eminiae) XVII kal(endas) Iunias | Rufino et Quadrato cos. Appi Proculi vet(erani) | leg(ionis) XIII G(eminnae). | Antoni Celeris, | Iul(i) Viatoris. Vlpi Severi | ni, | L. Firmi Primiti|vi. M. Vibi Longi | fideiussor(is). | Bellici Alex[a]n[dri] vendit(oris). Cfr. O. Lenel, *Das Edictum Perpetuum*³, cit., 567; G. Ciulei, *Les Triptyques de Transylvanie*, cit., 13-14; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 167 ss. Il riferimento a *caducum* sembra ridondante rispetto a *sanum esse* ed è stato ipotizzato che possa trattarsi di una ripetizione standardizzata di formulari tratlatizi tipici dell'ambiente provinciale. Cfr. FIRA. III 87, in cui però non si fa riferimento all'epilessia: *eam puellam sanam esse, <a>furtis noxisque | solutam, fugitivam erroneam non esse praestari*. Sul punto, cfr. F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, cit., 215 ss.; ID., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 35 ss.*

*et sine morbo comitiali*⁸⁸⁹.

Un testo tardo da Ascalona del 12 ottobre 359 d.C. presenta, invece, una formula inusuale nei termini; sei mesi per la malattia sacra (ἱερὰν δὲ νόσον), difetti fisici e malattie occulte, dodici mesi per la fuga⁸⁹⁰:

⁸⁸⁹ Cfr. *FIRA*. III 133, 429, ll. 5 ss. Si tratta di *P. Turner* 22, in lingua greca, tradotto in italiano da L. Migliardi Zingale, *Vita privata e vita pubblica nei papiri d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*, Torino 1992, 58 ss., con “è sana in conformità dell’editto...e che non è soggetta a vincolo (nossale) nei confronti di alcuno”. Per completezza si riporta il testo integrale di *P. Turner* 22: [Σέξτω Κουντιλίω Μαξιμίω καὶ Σέξτω [Κ]ουντιλίω Κονδ[ιανῶ] ὑπάτο[ις] π[ρὸ] ἡ εἰδῶν Ἰουλίω ἐν Σίδῃ ἐπὶ δημιουργοῦ ἱερέως | [θεᾶς Ῥώμης - ca. 11 -]κου Δημονείκου υἱου μηνὸς Πανήμου ((unintelligible)) Ἀρτεμίδωρος Καισέου Ἀλεξανδρεὺς ἐπρίατο ἐν ἀγορᾷ | [παρὰ Λουκίου Ἰουλίου] Πρωτοκλήτου κοράσιον Σαμβατίδα τὴν μετονομασθεῖσαν Ἀθηναίδα ἢ εἴ τι ἐτέρω ὀνόματι καλεῖται/ γένει Φρυγίαν ὡς ἐ-[τῶν δεκαδύο ἀργ]υρίου (δηναρίων) τν βεβαιῶντος καὶ τῆ ἰδία πίστει κελεύον[το]ς Ἑρμείου Ἡφαιστᾶ ὑγιᾶ ἐκ διατάγματος | [- ca. 14 - ἀνέπα]φρον πρὸς πάντων καὶ μήτε ῥέ[μ]β[ο]ν μήτε δραπετικὸν ἱεράς τε νόσου ἐκτός· ἐὰν δέ τι τούτων ἢ | [ἢ μὴ ἢ ὑγιᾶς ἢ ἐπαφ]ῆ αὐτοῦ ἢ ἐκ μέρους γένηται καὶ ἐκνεικηθῆ, τότε διπλῆν τὴν τιμὴν χωρὶς παραγγελί-[[ας καλῶς δοθῆναι] πίστει ἐπῆρώτησεν Ἀρτεμίδωρος [Κα]ισ[ί]ου] πίστει δοῦνα[ι]. ὠμολόγησεν Λούκιος Ἰούλιος Πρωτόκλη-[[τος τὴν τιμὴν] κεκομ[ε]ισθ[α] καὶ [τ]αῦτ[α] ὑπὲρ αὐτοῦ τῆ [ι]δία π[ί]στει καὶ βεβαιῶσει εἶναι ἐκέλευσεν Ἑρμείας Ἡφαιστᾶ. | (*II.a manus*) [Λούκιος Ἰούλιος] Πρωτόκ[η]τος πέπρ[α]κα τὸ κ[ο]ρ[ά]σιον δηναρίων τριακοσίων πεντή-[[κοντα καὶ] τῆ[ν] τιμὴν κεκόμ[ι]σμαι ὡς προγέ[γ]ραπται. | (*III.a manus*) [Ἑρμείας Ἡφαιστᾶ] βεβαιῶ τ[ὸ] κοράσιον καὶ τῆ ἰδία πίστει κελεύω ὡς προγέγραπται. | , mentre il testo integrale latino, che si legge in *FIRA*. III 133, 429 ss. è: *Sexto Quintilio Maximo Sexto Quintilio Condiano cos. a. d. VIII idus Iulias Sidae, Demiurgo sacerdote Demonici Myri (fil. ?) mense Panemo XVI. Artemidorus Caesii filius Alexandrinus in foro emit ab L. Iulio Protocteto puellam Sambatida quae et Athenais vel quo ea alio nomine vocitatur natione Phrygiam annorum circiter XII pretio argenteorum denariorum CCCL, auctore (secundo) constituto et fide sua (esse) iubente Hermia Hephaestae filio, sanam ex edicto et (omni noxa solutam) adversus omnes neque fugitivam neque erroneam et sine morbo comitiali: sin autem posthac actio de ea parteve eius mota sit et evicta sit, tunc duplum pretium sine denuntiatione recte dari fide rogavit Artemidorus Caesii filius, fide dari promisit L. Iulius Protoctetus, (qui etiam dixit) pretium se recepisse; haec autem pro eo fide sua et auctoritate esse iussit Hermias Hephaestae filius. (Subscriptio venditoris). L. Iulius Protoctetus puellam vendidi denariis trecentis quinquaginta (et fide promisi et) pretium accepi ita ut supra scriptum est. (Subscr. fideiussoris). Hermias Hephaestae filius puellae vendendae auctor sum et mea fide (esse) iubeo ita ut supra scriptum est. Anche un altro papiro proveniente dalla Siria, da Seleucia Pieria, del 166 d.C. (*FIRA*. III 132), attesta un’*emptio pueri* in cui si garantisce che lo schiavetto è sano in conformità dell’editto: *eum pue|rum sanum esse ex edicto*. Cfr. É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 178 ss.; F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi*, cit., 218 nt. 32; J. Nollé, *Side im Altertum: Geschichte und Zeugnisse*, II, Bonn 2001, 617 ss. Secondo E. Parlamento, *Servus melancholicus. I vitia animi nella giurisprudenza classica*, cit., 17 nt. 74, il richiamo all’epilessia nei documenti della prassi non deve stupire dato che la condizione del *mancipium lunaticus* è stata ritenuta giuridicamente rilevante nel dibattito intorno a ciò che è morbo e vizio secondo le disposizioni edittali. Sul punto, cfr. anche J. Urbanik, P. *CAIRO MASP. I 67120 recto and the Liability for Latent Defects in the Late Antique Slave Sales or Back to Epaphe*, in *The Journal of Juristic Papyrology*, 40, 2010, 233.*

⁸⁹⁰ *BGU* I 316 (=MChr. 271), la cui traduzione latina che si legge in *FIRA*. III 135 è: *Similiter praestabit venditor eiusque successores emptori eiusque successoribus comitalem morbum et ulcus vetus et vitium latens per menses sex, fugam autem per menses duodecim...* Si riporta il testo greco integrale: Ὑπατεία Φλ(αουίου) Εὐσεβίου καὶ Φλ(αουίου) Ὑπατείου τῶν λαμπροτάτων [τῆ] πρὸ τεσσά-[[ρ]ων εἰδῶν [Ο]κτωβρίων, ἀγαθῆ τύχη, ἐν κολωνία Ἀσκ[άλωνι] | τῆ πιστῆ καὶ ἐλευθέρᾳ, ἔτους δευτέρου ἐξηκοστοῦ τετρακοσιοστο[ῦ] τοῦ ? | μηνὸς Γορπιαίου ιδ. | ἐπρίατο καλῆ αἰρέσει Φλ(αουίος) Βιταλιανὸς βίραρχος οὐεξελλ[ατίωνος] | ἰπέων καταφρακταρίων εἰδρυμένων τὰ νῦν ἐν [τῆ] Ἀρσι|νοειτῶν πόλει τῆς Αἰγύπτου ὑπὸ Δωρόθεον τριβού[νον] | παρὰ Φλ(αουίου) Ἀγεμούνδο[υ] σιγάτορος νομῆρου αὐσιλ[ιανῶν] | Κωνσταντιακῶν ὑπὸ Βάριον τριβούνον νῦν ἐξ[.....] | τῆ ἐνταῦθα διατριβούση φαμιλία τῶν γεννητ[άτων] | Κωνσταντιακῶν στρατιωτῶν δοῦλον αὐτοῦ ὀ[νόματι] | Ἀργούτιν εἰ καὶ εἴ τι ἐτέρω ὀνόματι καλίτε ἢ κληθ[ήσεται] | γένι Γάλλον, ὄντα ὡς ἐτῶν δέκα τεσσάρων μικ[ρό-]πλεον, λευκόχρουν, ὑπόσιμον, εὐόφθαλμον, εὐθύ[τριχα] | τειμῆς τῆς συμφωνηθείσης μεταξὺ αὐτῶν χρυσ[ινῶν] | δεσποτικῶν τετραγραμμιαίων διζῶδων δέκ[α] ὀκτώ , | οὔσπερ τῆς τειμῆς χρυσινοῦς δέκα ὀκτώ ἀπέσχεν κ[αὶ] ἐπλη-[[ρ]ώθη ὁ πεπρακὸς παρὰ τοῦ πριαμένου κατὰ τῆ[ν] προκειμ[ένου] | ὀνήν καὶ διὰ χιρός, καὶ παρέδωκεν αὐτῶ τὸν [προγεγρ[αμμένον]] | δοῦλον κυρίως ἔχειν καὶ δεσποτικῶς κτᾶσθ[αι] χρᾶσθ[αι] | πωλεῖν διοικεῖν, ὄν ἂν αἰρήτε τρόπον, ἀπὸ τῆς σ[ή]μερον | ἡμέρας καὶ εἰς ἀεί. κᾶν τις τοῦ πεπραμένου δ[ούλου] | ἀντιποιηθῆ ἢ ἐπενεχθῆ τι κατ’ αὐτοῦ τρόπῳ | οἶψ δὴ τι, ὁ πεπρακὸς \((*II.a manus*) καὶ

e che si ritrova anche in un papiro di Dura Europos del 227 d.C a proposito di una vigna oggetto di vendita⁸⁹².

I documenti greci dei tempi della dominazione romana in Egitto prevedono che lo schiavo in questione sarà consegnato τοῦτον τοιοῦτον ἀναπόριφον πλὴν ἱερᾶς νόσου καὶ ἐπαφῆς, nel senso che non potrà essere restituito tranne che per il caso di ἱερὰ νόσος⁸⁹³ ed ἐπαφή⁸⁹⁴.

siècle après J-C), III. Actes divers et lettres (P. Euphr. 11 à 17), in *Journal des savants*, 2, 2000, 157-208. Questi papiri sono datati secondo il sistema dell'eponimato consolare, affiancati dall'era locale seleucide, e contengono la clausola di garanzia contro l'evizione, la clausola 'katharopoiesis' che garantisce il titolo di proprietà dell'acquirente contro possibili contestazioni future, infine la clausola redibitoria contro eventuali vizi occulti (tra cui l'epilessia). Per una panoramica di questi documenti e sulla documentazione papirologica in generale, come importante fonte di cognizione della prassi giuridica antica, cfr. L. Migliardi Zingale, *Diritto romano e diritti locali nei documenti del Vicino Oriente*, in *SDHI.*, 65, 1999, 217 ss. Sul significato di ἐπαφή, esiste una vecchia e annosa discussione che tiene ancora impegnati papirologi e studiosi di diritto romano, su cui cfr. nt. successiva. Tra i testi in cui il venditore fornisce garanzia per la salute dello schiavo, in particolare in relazione all'epilessia, cfr. P. Euphr. 6 (= SB XXIV 16167) e 7 (= SB XXIV 16168) 9 (= SB XXIV 16170). Si vedano, inoltre, SB III 6016; P. Abinn. 64; SB V 8007; P. Cairo Masp. I 67120; P. Hamb. I 63 con BL VII, 66, forse di provenienza tebana. Cfr. É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 183 ss. (e la relativa rec. di J.A. Straus, in *RHD.*, 1998, 597 ss.). Sul collegamento tra ἐπαφή e ἱερὰ νόσος, cfr. J.A. Straus, *L'achat et la vente des esclaves dans l'Égypte romaine. Contribution papyrologique à l'étude de l'esclavage dans une province orientale de l'Empire romain*, cit., 153 nt. 282.

⁸⁹² FIRA. III 138. Cfr. D. Feissel, J. Gascou, J. Teixidor, *Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J-C), II. Les actes de vente-achat (P. Euphr. 6 À 10)*, cit., 17 nt. 34. In particolare, P. Euphr. 6 e 7, due testationes relative alla vendita dello schiavo tredicenne Apsalmas per seicento denari: in esso la parola ἀνέπαφος, oggetto di numerose discussioni, potrebbe significare integro, non toccato (da lebbra) o non soggetto ad evizione, libero da diritti di terzi. Sul punto, cfr. L. Dorner, *Zur Sachmängelhaftung beim gräko-ägyptischen Kauf*, Erlangen-Nürnberg 1974, 118 ss. In effetti, nei diritti greci vige il principio secondo cui nessuno può servirsi, come mezzo di credito, di una cosa che non sia ἀνέπαφος, nel senso di libera da pretese altrui, quand'anche la cosa fosse di sua proprietà e nella sua disponibilità materiale. Per É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 205 ss., e J. A. Straus, *L'achat et la vente des esclaves dans l'Égypte romaine. Contribution papyrologique à l'étude de l'esclavage dans une province orientale de l'Empire romain*, cit., 152 ss., ἐπαφή indica la lebbra, mentre ἀνέπαφος si riferirebbe all'esonazione da diritti di terzi e dunque avrebbe il senso di *noxal solutus*. Egli inoltre fa riferimento a BGU I 193, col. II, dove ἀνέπαφος (nel senso di "saisie légale", come traducono gli editori) e ἐπαφή (nel significato medico) risulterebbero chiari: "l'on a d'une part les garanties habituelles contre les vices (ἀναπόριφον πλὴν ἐπαφῆς καὶ ἱερᾶς νόσου, ligne 13) et d'autre part, clairement distinguée d'elles, le garantie contre l'éviction (κ[αὶ βε]β[α]τ[ί]ω[σειν] τὴν C[ε]γ[α]θιν καὶ τοὺς παρ' αὐ[τῆ]ς [τ]ὸ πεπραμένο[ν ὡς] | πρόκειται δουλικὸν ἔργονον [Cωτ]ᾶν [πᾶς]η βεβ[α]τ[ί]ω[σει] καὶ παρέξεσθαι | ἀνέπαφον καὶ ἀνεπ[ε]χύρα[στο]ν καὶ ἀνεπι[δ]άνει[ε]τ[ο]ν, lignes 16-19)". J. Urbanik, *P.CAIRO MASP. I 67120 recto and the liability for latent defects in the late antique slave sales or Back to Eparphe*, cit., 219 ss., ha sostenuto il significato di noxal liability, noxal claim per ἐπαφή. Cfr. A. Biscardi, *Diritto greco antico*, Milano 1982, 223 ss.; H.A. Rupprecht, *Die Eviktionshaftung in der Kautelarpraxis*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, III, Milano 1982, 463 ss.; J. A. Straus, *Liste commentée des contrats de vente d'esclaves passés en Égypte aux époques grecque, romaine et byzantine*, in *ZPE.*, 131, 2000, 135-144; F. Reduzzi Merola, *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, cit., 215 ss.; ID., *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, cit., 81-102; M. Mazza, *Processi di interazione culturale nel Medio Eufrate: considerazioni sulle Papyri Euphratenses*, in *MedAnt.*, 10, 2007, 49 ss.; G.D. Merola, *Per la storia del processo provinciale romano: i papiri del medio Eufrate*, Napoli 2012, 1 ss.

⁸⁹³ Cfr. H.G. Lidell, R. Scott, *A greek-English lexicon*, Oxford 1953, s.v. «ἱερός», 822, in cui si fa riferimento a ἱερὰ νόσος nel senso di "epilepsy", mentre in riferimento al solo lemma «νόσος», 1181, è riportato oltre il senso generico di "sickness, disease, plague", anche quello di "disease of mind, esp. caused by madness, passion, vice, etc."

⁸⁹⁴ Cfr. CPR VIII 18, l. 4 (Oxyrynchos, III sec. d.C.). Formulazioni simili si ritrovano anche in BGU III 937, l. 11 (Hera, 250 d.C.); P. Col. VIII 222, l. 21 (= SB V 7533, Oxyrynchos, 160/161 d.C.); P. Col. VIII 222, col. II, l. 50; P. Oxy. XXXVI 2777, l. 24 (Oxyrynchos, forse 212 d.C.); P. Stras. VI 505, l. 18 (Tebtynis, 108-116 d.C.), su cui si veda A. Kränzlein, *Τοῦτον τοιοῦτον ἀναπόριφον in den Eselsverkaufsakten aus dem kaiserzeitlichen Ägypten*, in *Grazer Beiträge*, 12-13, 1985-1986, 225 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf*, op. u. cit., 200 ss. [la quale nota come in alcuni documenti la clausola τοῦτον τοιοῦτον ἀναπόριφον manchi, mentre si fa riferimento solo alla lebbra e all'epilessia (cfr. PSI XII 1228, Fayum, 188 d.C.; P. Hamb. I 63, Thébaïde, 125-126 d.C.; SB V 8007, Hermoupolis Magna, 300 d.C.)]; J. Urbanik, *P.CAIRO MASP. I 67120*, op. u. cit., 229 e nt. 25; J. A. Straus, *L'achat et la vente des*

L'acquirente, dunque, avrà diritto alla redibitoria se lo schiavo risulterà affetto da epilessia ed ἐπαφή⁸⁹⁵.

Così, in *P. Cairo Masp. I 67120* si garantisce, tra le altre cose, che lo schiavo è venduto, nella traduzione di Urbanik⁸⁹⁶, “without hidden illness and epilepsy and vice and epaphe, laborious without inclination to run away and not dishonestly”⁸⁹⁷:

esclaves dans l'Égypte romaine. Contribution papyrologique à l'étude de l'esclavage dans une province orientale de l'Empire romain, cit., 86 nt. 335 e 155. Quest'ultimo, in particolare, nota che in alcuni documenti, tutti peraltro riguardanti individui romani, si ritrova la formula per cui l'acquisto è fatto secondo prezzo semplice (ἀπλή χρημάτων), seguito dall'esclusione dell'epilessia e dell'ἐπαφή. Così una donna romana in *P. Col. VIII 219* (Alessandria, 13 luglio, 140 d.C.), ll. 9-10: ἀπλῶ χρημάτων καὶ οὐ||σης ἐκτὸς ἱερᾶς νόσου καὶ ἐπαφῆς, oppure un soldato romano in *P. Oxy. XLI 2951* (26 May ad 267), l. 3: 'si]mplam pecuniam ta[n]tam' e ll. 23-32 nella sottoscrizione greca; due sorelle e un fratello adottivo del veterano Caio Giulio Gemello in *P. Freib. II.8* (forse dopo il 20 febbraio 144 d.C.) ll. 12-13: ἀπλῶ χρημάτων καὶ ὄντω(v) || ἐκτὸς ἱερᾶς νόσου καὶ ἐπαφῆς. La stessa espressione si ritrova anche *P. Cair. Preis. 1* (Fayum, II sec. d.C.), l. 14, ma il testo presenta molte lacune per poter correttamente accertare il contenuto. Per questo, continua Urbanik, “One could perhaps advance the hypothesis, that ‘single sale’ is the Roman formulary transposition of the Greek ‘sale of the slave as he/she is’”. Sulla vendita *simplex*, cfr. part. II, § 4.11.

⁸⁹⁵ Cfr. J. A. Straus, *L'achat et la vente des esclaves dans l'Égypte romaine*, op. u. cit., 153 nt. 283, che menziona una serie di contratti di vendita che contengono tale clausola: *P. Mich. V 278* (Tebtynis, c. 30), ll. 6-8; *P. Mich. V 279* = 1 (Tebtynis, c. 30), ll. 3-5; *P. Mich. V 264* (Tebtynis, 37), ll. 19 ss.; *P. Mich. V 265* = 2 (Tebtynis, 37), 4 (copia della precedente *subscriptio*); *P. Mich. V 281* (Tebtynis, c. 48), l. 4; *SB XXII 15702* (Ptolémaïs Euergétis, 65), ll. 12-14; *P. Oxy. II 375* descr. (c. 79), l. 15; *P. Stras. VI 505* (Tebtynis, 107-115), ll. 18-19; *BGU I 193*, col. II = *M. Chr. 268* (136), ll. 12-13; *P. Col. VIII 222* (Oxyrhynchus, 160-161), ll. 55-56; *BGU III 859* = *CPGr I 34* (162 o 163), ll. 8-9; *P. Mich. inv. 5722a* (Ptolémaïs Euergétis, 186-190), l. 10; *P. Oxy. XIV 1706* (207), ll. 18-19; *P. Oxy. XXXVI 2777* (Oxyrhynchus, 211 o 212), ll. 23-25; *PSI III 182* (Oxyrhynchus, 234), ll. 20-21; *P. Coll. Youtie II 75* (Hermoupolis Magna, 270?), ll. 8-9; *CPR VIII 18* (Oxyrhynchus, III sec.), ll. 4-5. Lo studioso, inoltre, fa anche riferimento a *BGU III 987* l. 5; *P. Mich. XV 707* l. 11; *P. Stras. IV 264*, l. 13.

⁸⁹⁶ J. Urbanik, *P. CAIRO MASP. I 67120 recto and the liability for latent defects in the late antique slave sales or Back to Epaphe*, cit., 223. Cfr. il testo di *P. Cairo Masp. I 67120, recto*: προπρ[ιαι]ταρίαν ?, μὴ προυποκει[μένας] οἷα [δήποτε] ὀφειλῆ μὴ\τε/ συναλλάγματι ἢ πράγματι ἢ οἷα δήποτε ἀφορμῆ καὶ σκῆψει, ἀλλ' οὐσας τὰς εἰρημένας δύο θεραπενίδας Εὐλογίαν τε καὶ τὴν ταύτης θυγατέρα Ῥοδοῦν οἰκογενεῖς καὶ εὐτακτης διαθέσεως καὶ καθαρᾶς προαιρέσεως, ἃς ὑμῖν πέπρακα καλῆ καὶ πιστῆ αἰρέσει, δίχα κρυπτοῦ πάθους καὶ ἱερᾶς νόσου \καὶ σινουσίας/ καὶ ἐπαφῆς, ἀδράστως ὑπουργούσας καὶ ἀρραδιουργήτως, ὥστε ὑμᾶς τοὺς περὶ τὸν λαμπρότατον καὶ ἀγοραστήν τούτων Ἰωάννην τὸν εἰρημένον τρακτευτήν, καὶ τοὺς σοὺς μετὰ σὲ κληρονόμους καὶ διαδόχ[ους] καὶ διακατόχους τῶν προωνομασθεισῶν δύο δουλίδων κρατεῖν 10καὶ κυριεύειν καὶ δεσπόζειν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν παντελῆ ἅπαντα χρόνον, καὶ ἐλάσαι αὐτὰς καὶ ἀπαγαγεῖν εἰς δουλικὸν ζυγὸν [ὑ]φ' ὑμᾶς αἰεὶ ποτε, καθ' ὃν ἂν βουλευθῆτε τρόπον, ἐμῶ κινδύνῳ καὶ πόρῳ τῆς παντοίας μου ὑποστάσεως γενικῶς καὶ ἰδικῶς, πλήρει τύπῳ κρατουμένῳ καὶ ἐνεχομένῳ τῷ -- -- -- -- --
Verso: [.] εἰς πρὸς τοῦτον καὶ ὁμολογημάτων ἐπερωτηθεὶς ὡ[μο]λόγησα ταῦθ' οὕτως ἔχειν δ[ώσειν] (hand 1) ποιεῖν φυλάττειν εἰς πέρας ἄγειν \ἀ[π]έλυσ[σ]α/. 2α[εἰσίν] οἱ μάρτυρες τῆς πράσεως Ἰεζε[κ]ι[ήλ] (καὶ) Φιλίμων εκφ. λ (καὶ) Ἀχιλλεὺς σιγγ(ουλάριος). Il testo è tradotto dallo studioso polacco, *ibidem*, in questo modo: “During the consulship and reign of our Lord Flavius Iustinus the Eternal August [I declare to have sold to you according to the whole?] proprietary power and not subjected previously to any other debt or contract or deed or burden or claim but being declared two female slaves, Eulogia and her daughter Rhodus, born-at-home and of ordered behaviour and pure conduct whom I have sold to you in good faith and will, without hidden illness and epilepsy and vice and epaphe, laborious without inclination to run away and not dishonestly and so, by you, by the illustrious purchaser Ioannes, the said finance official, and by your - after you - heirs and successors and praetorian heirs the above-named two slave-girls may be governed and mastered and empowered from now till the end of times; and to drive them and to lead them to the slave-fate by you for ever, in whatever way you may want, on my risk and under mortgage of my whole property, the inherited one and my own, in every way mortgaged and obliged to....*Verso*: and to all, that is agreed, having been asked, I have agreed, in this way to have and to give and to do and to warrant and to fulfil till the limits - I have destroyed? And the witnesses of the act are Jezechiel and Philemon ekphal() and Achilleus singularius”.

⁸⁹⁷ Il testo, scritto a fianco ad alcuni esempi di produzione letteraria di Dioscoro, è un esemplare molto interessante di pratica legale tardoantica. L'atto dioscario scritto *transversa charta* sul *recto* di *P. Cairo Masp. I 67120* è datato al periodo del notariato (567-568 d.C.) e ha ad oggetto l'acquisto di due schiave, Eulogia e Rhodus, madre e figlia. Una formulazione analoga, con l'indicazione sia dell'epilessia che dell'ἐπαφή si ritrova anche in *SB XXIV 15969* ll.13-14: κ[α]λῆ αἰρέσει πιστὸν καὶ ἄδραστον ἐκτὸς ὄντα ἱερᾶς γ[ό]σ]ου καὶ σίνους καὶ ἐπαφῆς καὶ κρυπτοῦ πάθους καὶ

δίχα κρυπτοῦ πάθους καὶ ἱερᾶς νόσου \καὶ σινοσίας/ καὶ ἐπαφῆς, ἀδράστως ὑπουργούσας καὶ ἀρραδιουργήτως.

Da quanto detto risulta facile riscontrare che la menzione del morbo sacro come vizio dello schiavo acquistato è antichissima e che la garanzia da epilessia si ritrova con frequenza nei documenti che vanno dal I fino al VI secolo d.C., dunque in un arco temporale piuttosto lungo, e ciò a dimostrazione della rilevanza che veniva data a questa malattia: da un attacco improvviso da parte di un dio che si impossessa dell'individuo, a patologia vera e propria che colpisce il corpo (con ripercussioni sulla mente), rendendo il servo inadatto all'attività lavorativa.

La pluralità di termini utilizzati per designare le crisi epilettiche, infine, si pone in linea con la varietà lessicale tipica del vocabolario della follia, indice della difficoltà di stabilire in termini precisi una singola patologia, potendo gli attacchi manifestarsi in modo differente da persona a persona, apportando conseguenze disparate sulla psiche dell'individuo: ogni malattia, si sa, è una guerra personale.

4.11. *Servus “diabolum”*

Proficuo ai fini della nostra ricerca risulta l'esame di alcuni passi in cui si fa riferimento alla *redhibitio* del *servus* tratti da una fonte postclassica, il *Liber Syro – Romanus Iuris*, da cui emerge la menzione di uno schiavo posseduto dal demonio⁸⁹⁸.

συμπτώσεως δαίμονος; SB XVIII 13173 ll. 21-22, ll. 28-34: κατὰ ἦνδε τὴν ἀπλὴν ἔγγραφον ὄνην... μὴ προυποκειμ(ένην) οἰφδήποτε κεφ[αλαίῳ] καὶ πράγματι καὶ συναλλάγματι καὶ οἰφδήποτε σίνει π[α]λ[αίῳ] καὶ ἐπαφῆς καὶ ραπίσματος καὶ κρυπτοῦ πάθους, ἀλλ' ἐλευθέραν οὖσαν ἀπὸ παντὸς κεφαλαίου καὶ πρ[ά]γματος καὶ συναλλάγματος καὶ οἰουδήποτε σ[ίνους] παλαιοῦ καὶ ἐπαφῆς καὶ ραπίσμ(α)τ(ος) καὶ οἰουδήποτε κρ[υπτοῦ] πά[θους]. Per l'edizione e il commento ad alcuni testi letterari di P. Cairo Masp. I 67120, J.L. Fournet, *Hellénisme dans l'Égypte du VI^e siècle: la bibliothèque et l'oeuvre de Dioscore d'Aphrodité*, Le Caire 1999, 404 ss. J. Urbanik, P.CAIRO MASP. I 67120 recto and the liability for latent defects in the late antique slave sales or Back to Epaphe, cit., 232, in cui fa riferimento alla similitudine con i passi dell'Editto degli edili: *quid morbi vitivae cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit* di D.21.1.1.1, vedendo anche una reminiscenza dell'obbligo editale di *pronuntiare* nell'espressione οὖσας τὰς εἰρημένας.

⁸⁹⁸ Il Libro-Siro romano è un'opera tarda scritta in lingue orientali che non costituisce una fonte diretta per ricostruire il diritto vigente nell'Impero romano: il confronto con quest'ultimo sarà tuttavia utile per identificare la cultura, le concezioni giuridiche e sociali degli ambienti orientali, individuando influenze reciproche tra questi due diritti. Si tratta, in ogni caso, di una realtà differente dal diritto romano, che apre scenari di ricerca diversi, affascinanti e che certamente richiedono un approfondimento, non possibile in questa sede, che mi riservo di compiere in un prossimo studio in relazione agli aspetti che interessano la compravendita del servo furioso in tale opera. Sul Libro Siro-Romano di diritto, raccolta mista di *iura* e *leges* frutto di una traduzione da un originale greco andato perduto, il cui contenuto è per lo più di diritto romano (con influssi minimi da parte di diritti stranieri), cfr. i fondamentali studi di C.A. Nallino, *Sul Libro Siro-Romano e sul presunto diritto siriano*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, I, Milano 1930, 201 ss.; E. Volterra, *Un'ipotesi intorno all'originale greco del libro Siro-romano di diritto*, in *Rend. Acc. Naz. Lin.*, 8, 1953, 21 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, Napoli 1993, 449 ss.; ID., *Il libro Siro-Romano nelle recenti ricerche*, in *Atti del Convegno*

In esso è detto che se un uomo compra un servo con καλή πράσει⁸⁹⁹ ed entro sei mesi, termine stabilito dai νόμοι, scopre che è affetto da una malattia o posseduto da un *diabolum*, può restituire al venditore lo schiavo acquistato (§113)⁹⁰⁰.

internazionale sul tema: l'Oriente cristiano nella storia della civiltà, Roma 1964, 297 ss., ora in *Scritti giuridici*, V, Napoli 1993, 43 ss.; W. Selb, *Das Problem rechtlicher Bindung an den Konsensualkauf im syrisch-römischen Rechtsbuch*, in *SDHI.*, 28, 1962, 27 ss.; ID., *Probleme des Systems und des Systemsvergleichs im syrischrömischen Rechtsbuch*, in *ZSS.*, 79, 1962, 28 ss.; ID., *Zum Plan einer Neuedition des Syrisch-Römischen Rechtsbuches*, in *Labeo*, 11, 1965, 329 ss.; ID., *Diritto romano nella tradizione delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo?*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo IX Colloquio Internazionale Romanistico-Canonistico, Roma 9-11 dicembre 1993*, Roma 1994, 539 ss.; R. Yaron, *Syro-romana*, in *Iura*, 17, 1966, 114 ss.; A. Vööbus, *Discovery of very important manuscript sources for the Syro-Roman lawbook: the opening of a new epoch of research in this unique monument of jurisprudence*, Stockholm 1971; ID., *New Light on the Textual History of the Syro-Roman Law Book*, in *Labeo*, 19, 1973, 156 ss.; ID., *The Syro-Roman Lawbook: The Syriac Text of the Recently Discovered Manuscripts Accompanied by a Facsimile Edition and Furnished with an Introduction and Translation*, I-II, Stockholm 1982-1983; G.L. Falchi, *Sull'origine delle due classi di manoscritti del libro siro-romano del diritto*, in *SDHI.*, 58, 1992, 143 ss.; F. Gorla, *Un'ipotesi sulla destinazione didattica del Libro Siro-Romano di Diritto*, in *AARC.*, 16, Napoli 2007, 153 ss. La sua datazione è fatta risalire intorno al VI-VIII secolo, e reca in sé diversi calchi in aramaico e grecismi che testimoniano la ricezione di concetti giuridici latini. Di tale raccolta possediamo diverse versioni fatte sulla base di un originale greco che però non ci è pervenuto (di esse, alcune in siriano, della metà dell'VIII secolo, una in arabo e una in armeno). C.A. Nallino, *Sul Libro Siro-Romano, op. u. cit.*, 203, a proposito dell'originaria versione greca, ha ritenuto si trattasse di un manuale elementare destinato agli studenti del primo anno delle scuole di diritto, redatto in una provincia orientale dell'impero, in un arco temporale che va dal 476 al 480 d.C. Per le edizioni critiche si segnala K.G. Bruns, E. Sachau, *Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert herausgegeben. Übersetzt und erleutert*, Leipzig 1880. La raccolta, detta anche *Leges Saeculares* in un manoscritto londinese *Liber iuris syro-romanus*, è stata però chiamata nell'edizione di K.G. Bruns, E. Sachau, *Syrische Rechtsbücher. I, Leges Constantini, Theodosii, Leonis*. L'edizione di Lipsia del 1880 a cura di K.G. Bruns, E. Sachau viene seguita da quella di Berlino del 1907 e dopo di questa C. Ferrini, *Beiträge zur Kenntniss des sog. römisch-syrischen Rechtsbuchs*, in *ZSS.*, 23, 1902, 101 ss., ora in *Opere*, I, Milano 1929, 398 ss., aveva tradotto il contenuto di un manoscritto di tradizione siriana (quello del cosiddetto Parigino). La prima traduzione dall'aramaico al latino è dell'orientalista J.P.N. Land, che nel British Museum aveva scoperto un manoscritto che riportava una delle versioni in siriano, pubblicandola con il titolo *Leges saeculares e lingua Romana in Aranaeam versae*, in *Adecodota syriaca*, 1, 1862. Nella *pars altera* di *FIRA* dedicata agli *Auctores (FIRA II², Firenze 1968, 751 ss.)*, il libro Siro-Romano appare con questa intestazione: *Leges saeculares. Ex lingua siriana latine vertit et adnotationibus instruxit CONTARDUS FERRINI. Interpretationem canstigavit iterum edidit novis adnotationibus instruxit JOSEPHUS FURLANI*. Il Ferrini volle così offrire del manoscritto (di tradizione siriana, indicato come Londinese) una trasposizione dal siriano al latino (cfr. *praef.* in *FIRA*, II², cit., 758).

⁸⁹⁹ Nella versione di C. Ferrini in *FIRA II², cit.*, 770 ss., si trova il riferimento al fatto che un uomo compri uno schiavo καλή πράσει, tradotto con *pulchrum pactum* (cfr. §113). M. Memmer, *Der "schöne Kauf" des "guten Sklaven". Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, cit., 1 ss., afferma che il *mancipium* viene acquistato con schöner Vertrag. Cfr. W. Selb, H. Kaufhold, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, Wien 2002, 143, che recano al §101 (corrispondente al §113 di Ferrini) καλή αἴρεσις, traducendolo con Vertrag (accordo, contratto). Per M. Memmer, *Der "schöne Kauf"*, *op. u. cit.*, 10 ss., καλή αἴρεσις corrisponderebbe al latino *bonis condicionibus (emere)*. Si noti che F. Galgano, *Nomoi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriana*, in *SDHI.*, 78, 2012, 389, nel tradurre in italiano la versione latina del *Liber Syro-Romanus* sulla base della versione di Ferrini parla, al §113, di 'patto bello'.

⁹⁰⁰ Cfr. §113 nella versione di Ferrini in *FIRA II², cit.*, 793 (riportato da M. Memmer, *Der "schöne Kauf"*, *op. u. cit.*, 6, come §113.a): 113. *Si emerit vir servuum καλή πράσει quod est pulchrum pactum, et invenerit in eo servo quid antequam impleantur menses sex, quae est προθεσμία quae statuta est a νόμοις, absconditum morbum vel diabolum, praecipiant νόμοι ut redhibeat eum servum viro qui vendidit eum et recipiat argentum quod dedit ei. Si vero impleti fuerint sex menses postquam emit eum neque vidit in eo morbum absconditum, non licet ei redhibere eum domino suo priori. Ita etiam ancilla eo iure est.* Cfr. W. Selb, H. Kaufhold, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, cit., 143, che così traducono il §101 (corrispondente al §113 di Ferrini): [1] Wenn ein Mann einen Sklaven "kalé haíresis" (καλή αἴρεσις), das ist "schöner Vertrag", kauft und in dem Sklaven etwas findet, bevor er sechs Monate verstreichen läßt, das ist die Frist (προθεσμία), die von den Gesetzen festgelegt ist, eine verborgene Krankheit oder einen Dämon, erlaubt das Gesetz, daß er den Sklaven dem Mann zurückgibt, der ihn verkauft hat, und sein Geld nimmt, das, was er ihm gegeben hat. [2]: Wenn aber sechs Monate abgelaufen sind, nachdem er ihn gekauft hat, und er in ihm keine verborgene Krankheit gesehen hat, kann er ihn nicht seinem früheren Eigentümer zurückgeben. [3] Ebenso auch eine Sklavin, nach demselben Recht. Cfr. F. Galgano, *Nomoi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriana*, cit., 389. Il riferimento

Il paragrafo prosegue prospettando l'ipotesi di un servo comprato con κακῆ πράσει ο ἀπλῆ ὄνῃ⁹⁰¹, senza redibizione: il compratore non potrà restituire lo schiavo in forza del patto cattivo, possibilità che gli viene però concessa qualora abbia trovato in lui un demone⁹⁰².

Già al § 39 è detto che in caso di vendita di un servo che sia in buone condizioni l'emptor ha sei mesi per verificare che il *servus* sia tale effettivamente; se scopre che il *mancipium* non è *bonus* potrà, prima della scadenza dei sei mesi, *redhibere* lo schiavo consegnandolo all'*ex dominus*, recuperando il prezzo pagato⁹⁰³.

Il passo continua riportando l'ipotesi di un acquisto di uno schiavo senza chiarire se sia di

allo schiavo posseduto dal demone ha fatto pensare a influenze orientali, come sostenuto da B. Biondi, *Studi sulle actiones arbitrariae e l'arbitrium iudicis*, cit., 144 ss.; A. Pezzana, *D.21.1.45: contributi alla dottrina romana dell'actio redhibitoria*, cit., 284 ss. Sul punto, L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, cit., 240. È stato detto, in particolare dal Bruns, che il testo dei §§ 39, 113, 133a, 113b del Libro Siro-romano comprende due norme distinte: la prima è quella di D.21.1.19.6 [*Tempus autem redhibitionis sex menses utiles habet: si autem mancipium non redhibeatur, sed quanto minoris agitur, annus utilis est. sed tempus redhibitionis ex die venditionis currit aut, si dictum promissumve quid est, ex eo ex quo dictum promissumve quid est* (Volterra vi aggiunge anche D.21.1.55: *Cum sex menses utiles, quibus experiundi potestas fuit, redhibitoriae actioni praestantur, non videbitur potestatem experiundi habuisse, qui vitium fugitivi latens ignoravit: non idcirco tamen dissolutam ignorationem emptoris excusari oportebit*)] e C.4.58.2 (*Cum proponas servum, quem pridem comparasti, post anni tempus fugisse, qua ratione eo nomine cum venditore eiusdem congredi quaeras, non possum animadvertere: etenim redhibitoriam actionem sex mensum temporibus vel quanto minoris anno concludi manifesti iuris est*), mentre la seconda si ritrova in D.21.1.48.8 (*Simpliarum venditionum causa ne sit redhibitio, in usu est*). Sul punto, si veda la ricostruzione di E. Volterra, *Un'ipotesi intorno all'originale greco del libro Siro-romano di diritto*, cit., 35.

⁹⁰¹ Cfr. la versione latina curata dal Ferrini in *FIRA II*², cit., 770 ss., del §113a: *Si vero emerit vir servum vel ancillam κακῆ πράσει et ἀπλῆ ὄνῃ, quod interpretatur pactum malum et venditio simplex, sine redhibitione, et voluerit vir qui emit redhibere eum servum eamve ancillam, non potest, quoniam pacto malo emit. Si vero invenerit in eo servo vel ancilla diabolum, licet ei redhibere et sumere argentum suum*. Questo stesso testo, nella traduzione tedesca di W. Selb, H. Kaufhold, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, cit., 143, è reso in tal modo: 101: [4] Wenn aber ein Mann einen Sklaven oder eine Sklavin "kaké haíresis" (κακῆ αἴρεσις) und "haple oné (ἀπλῆ ὄνῃ) kauft, übersetzt "schlechter Vertrag" und "einfacher Kauf" ohne daß er zurückgebe (n kann) und der Mann, der gekauft hat, den Sklaven oder die Sklavin zurückgeben will, kann er es nicht, weil er mit "schlechtem Vertrag" gekauft hat. [5] Wenn er aber in dem Sklaven oder der Sklavin einen Dämon findet, kann er zurückgeben und sein Geld nehmen. F. Galgano, *Nomoi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca*, cit., 389.

⁹⁰² Su questi passi, cfr. E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 19 ss., la quale sottolinea come in tali testi "assuma un'importanza preponderante la circostanza che l'emptor riscontri nello schiavo comprato un 'diabolum'. Si prospetta infatti, nei paragrafi in questione, l'ipotesi della compravendita di un servo o di una schiava senza la possibilità per il compratore di ricorrere alla *redhibitio*, alla quale lo stesso ha rinunciato in forza di un *pactum malum* e di una *venditio simplex*".

⁹⁰³ Nella versione di C. Ferrini in *FIRA II*², cit., 770 ss., si legge: 39: *Si emerit vir servum tamquam servum bonum, qui non sit fugitivus, tempus dat ei (νόμος) ad probandum eum sex menses dierum; si non placuit ei, antequam impleatur tempus mensium, licet emptori ex νόμοις redhibere servum et tradere eum domino suo priori et recipere ab eo τιμήν quam dedit. Si vero fugerit ei puer, quem emerat tamquam servum bonum, antequam completi sint sex menses et quaerit eum is qui eum emit, adprehendit et tradit ei, qui vendidit eum, et petit ab eo τιμήν quam dedit pro eo servo...Cfr. W. Selb, H. Kaufhold, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, cit., 58 ss.: 35: [1] Wenn ein Mann einen Sklaven als "guten Sklaven" kauft, daß er kein Ausreißer sei, erlaubt ihm der Kauf, daß er ihn sechs Monate lang prüfe. [2] Wenn er ihm nicht gefällt, bevor die Zeit der Monate abgelaufen ist, kann der Käufer aufgrund der Gesetze den Sklaven zurückgeben und ihn seinem früheren Herrn wieder bergeben und von ihm den Kaufpreis (τιμή), den er gegeben hat, nehmen. [3] Wenn ihm aber eine Junge, der als "guter Sklave" gekauft wurde, entflieht, bevor die sechs Monate abgelaufen sind, soll jener, der ihn gekauft hat, ihn suchen, ergreifen und jenem übergeben, der ihn verkauft hat, und von ihm den Kaufpreis (τιμή) fordern, den er für jenen Sklaven gegeben hat. Cfr. la traduzione italiana curata da F. Galgano, *Nomoi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca*, cit., 364. Per E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 19, prospettandosi nella parte iniziale del testo il caso della vendita di uno schiavo "tamquam servum bonum, qui non sit fugitivus", sembrerebbe esservi una restrizione dell'ambito di applicazione della *redhibitoria* al solo caso del *servus fugitivus*.*

buono o cattivo valore, fatto *simpliciter*: in tal caso il νόμος⁹⁰⁴ non consente al compratore di restituirlo a meno che non abbia trovato in lui un demonio⁹⁰⁵.

Del resto, l'esclusione della *redhibitio* nell'ipotesi di *simplaria venditio*, un tipo di compravendita in cui il *vendor* dichiara di non assumersi alcuna garanzia per i vizi occulti⁹⁰⁶, si ritrova anche in un frammento del Digesto laddove è affermato che⁹⁰⁷:

⁹⁰⁴ Il termine νόμος non viene tradotto da C. Ferrini (cfr. *FIRA II*², cit., 751 ss.), e ciò in ossequio al significato ampio e pregnante del termine: sarebbe infatti risultato riduttivo tradurlo semplicemente con legge. In W. Selb, H. Kaufhold, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, cit., 15, si parla di das Gesetz.

⁹⁰⁵ Cfr. la versione latina curata dal Ferrini in *FIRA II*², cit., 770 ss., in cui il prosieguito del passo risulta: 39:...*Si vero emerit vir puerum servum simpliciter, sive bonum sive malum, eo pacto ne homo revertatur contra socium suum, quae vocatur graece ἀπλή ὄνῆ, et voluerit is qui emit reddere eum ei qui vendidit, non permittit ei νόμος ut reddat eum et non potest reddere eum, nisi invenerit in eo servo diabolium. Si vero apparuerit in eo servo daemon, volueritque (reddere eum), redhibet eum ei qui vendidit eum.* W. Selb, H. Kaufhold, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, cit., 97, nella traduzione tedesca, rendono il passo in tal modo: 35: [4] Wenn aber ein Mann einen Jungen als Sklaven "einfach" kauf, sei er gut oder schlecht, mit der Abmachung, dass keiner sich gegen seinen Partner wende, was griechisch "haplē ōne" (ἀπλή ὄνῆ) genannt wird, und der, welcher gekauft hat, ihn dem, der verkauft hat, zurückgebe will, erlaubt ihm das Gesetz nicht, daß er ihn zurückgebe. Und er kann ihn nicht zurückgeben, außer wenn er in dem Sklaven einen Dämon gefunden hat. Wenn sich aber in dem Sklaven ein böser Geist zeigt und er ihn zurückgeben will, gibt er ihn demjenigen, der ihn verkauft hat, zurück. L'espressione "sei er gut oder schlecht, mit der Abmachung, dass keiner sich gegen seinen Partner wende", corrisponde alla clausola τούτων τοιούτων ἀναπόριον. Cfr. L. Dorner, *Zur Sachmängelhaftung beim gräko-ägyptischen Kauf*, Erlangen-Nürnberg 1974, 117 ss., per la presenza di tale clausola nei papiri greco egizi. Cfr. F. Galgano, *Nomoi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca*, cit., 364. Si noti che il Memmer riporta il §39 suddividendolo in §39.a e §39.b. Cfr. M. Memmer, *Der "schöne Kauf" des "guten Sklaven"*. *Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, cit., 4 ss.

⁹⁰⁶ Una compravendita di questo tipo, in una testimonianza gelliana, si intendeva conclusa quando il *mancipium* veniva venduto con il capo coperto da un *pilleus*, una sorta di cappello: quest'ultimo escludeva l'assunzione di ogni garanzia da parte del venditore nella vendita dello schiavo. Gell. *Noct. Att.* 6.4.1: *Pilleatos servos venum solitos ire, quorum nomine venditor nihil praestaret, Caelius Sabinus iurisperitus scriptum reliquit.* In questo modo il *servus* diveniva *pilleatus* e, come scrive Celio Sabino, diveniva riconoscibile da parte dei compratori come *servus* sul cui nome il *vendor* non prestava alcuna garanzia. Sul punto, cfr. G. Impallomeni, *L'editto degli edili curuli*, cit., 22; A. Watson, *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, cit., 84; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 36 ss.; F. Serrao, *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, cit., 50; E. Chevreau, *L'édit des édiles curules, un droit économique avant la lettre?*, in L. Capdetrey, C. Hasenohr (a cura di) *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, cit., 223 ss., spec. 230. Sul passo gelliano, cfr. anche R. Ortu, *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005, online, che lo cita a proposito della vendita pubblica dei prigionieri di guerra: anticamente, stando all'antiquario romano, essi andavano venduti con una corona sul capo (perciò si parlava di vendita *sub corona*): "Così come la corona contrassegnava i prigionieri di guerra messi in vendita, allo stesso modo, dice il giurista, il *pilleum/pilleus* posto sul capo dei servi escludeva l'assunzione di ogni garanzia (*quorum nomine emptori venditor nihil praestaret*) da parte del venditore nella loro vendita". Sulla *venditio sub corona*, che prevedeva l'uso dei prigionieri di guerra di essere esposti, per la loro vendita, incoronati, cfr. M. Talamanca, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Rend. Acc. Naz. Lin.*, 8, 1954, 157 ss.; F. Coarelli, 'Magistri Capitolini' e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana, in *Index*, 15, 1987, 182; K.-W. Welwei, 'Sub corona vendere'. *Quellenkritische Studien zu Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges*, Stuttgart 2000; C. Cascione, 'Consensus'. *Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, cit., 371; N. Donadio, *Le auctiones private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, cit., 121 e ivi nt. 9. Sul significato di *pilleus*, cfr. *Thesaurus linguae Latinae* X, Lipsiae 2003, s.v. «Pilleum», 2139 ss.; A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «Pilleus», 897.

⁹⁰⁷ Cfr. D.21.1.48.8 (Pomp. 23 ad Sab.). Per A. Ernout, A. Meillet, *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, cit., s.v. «Simplus», 1106 ss., *simplus*, spesso utilizzato in opposizione a *duplus*, è l'equivalente di ἀπλοῦς: "ἅπαξ 'une fois', ἄ-πλοῦς 'simple'". Cfr. J.-P. Callu, «Follis singularis». *À propos d'une inscription de Ghirza (Tripolitaine)*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, 71, 1959, 321-337, che, nel ripercorrere il significato dell'aggettivo *singularis* che si ritrova in un'iscrizione di Ghirza in Tripolitania (CIL. VIII 10970), afferma: "Singularis, en effet, a son correspondant dans l'adjectif ἀπλοῦς, si bien que, grâce aux données papyrologiques, on peut remonter jusqu'à l'époque ptolémaïque. A la fin du IIe siècle avant J.-C., ἀπλοῦς est employé par les praticiens

Simpliarum venditionum causa ne sit redhibitio, in usu est.

In caso di *simplaria venditio*, dunque, il compratore che voglia in ogni caso porre in essere la compravendita lo fa a suo rischio e pericolo, essendogli negata la tutela *ex edicto*⁹⁰⁸.

Il Libro Siro-Romano di diritto, discostandosi parzialmente da questa disciplina prevede, nonostante la *simplaria venditio*, la possibilità per l'*emptor* di ricorrere all'*actio redhibitoria* qualora avesse riscontrato nel *mancipium* un *diabolum*.

Nel tradurre quest'ultimo termine, il Selb, facendo notare che il diritto a restituire lo schiavo perduri anche nell'ipotesi di *venditio simplex*, ha reso la parola Dämon con Epilepsie: in tal senso la restituzione dello schiavo che può aversi anche nell'ipotesi di vendita semplice

dans les textes notaries. Les contrats de mariage prévoient qu'en cas de divorce, l'époux doit restituer ἀπλῆν la dot de sa femme; si, passé un certain délai, il ne le fait pas, l'argent est alors rendu avec un supplément de moitié «ἡμιόλον». De même pour les emprunts: le débiteur qui n'exécute pas les clauses qu'il a souscrites est obligé de payer le capital, la moitié en sus, les intérêts restant dus au simple. Les derniers papyrus attestant ce rapport 1 à 1 1/2 avoisinent l'ère chrétienne. A l'époque romaine, ἀπλοῦς ou mieux son équivalent non distributif simplus, est intégré dans les stipulations des grands jurisconsultes Paul et Ulpien. Il est alors prévu dans les *instrumenta* que, si le vendeur ou ses héritiers remettent en question, d'une manière ou d'une autre, les droits de jouissance conférés par l'acte de vente, ils sont tenus de payer à l'acquéreur le prix d'achat multiplié par deux: «*tantum pretium quo mercato res erit et alterum tantum*». C'est la *stipulatio duplae*. Au contraire, si le dommage subi l'est par le fait d'un tiers, notamment pour tout ce qui concerne une éventuelle éviction, le vendeur ne souscrit qu'une *stipulatio simplae*, soit la restitution de la somme versée par l'acheteur *quanta ea res erit*". Sui diversi modi di indicare la vendita *simplaria* nel mondo orientale, cfr. F. Pringsheim, *The Greek Law of Sale*, cit., 484 ss. In età postclassica in Oriente l'esclusione della responsabilità per i vizi del posseduto dal demonio non era ammessa. Cfr. E. Volterra, *Un'ipotesi intorno all'originale greco del libro siro-romano di diritto*, cit., 34 ss. Sulla vendita *simplaria*, cfr. G. Impallomeni, *L'editto, op. u. cit.*, 21: "La dichiarazione di non assumere la garanzia per i difetti occulti esime quindi il venditore di buona fede da ogni responsabilità; essa può essere limitata solo a determinati morbi, come nella fattispecie del fr. 14,9, oppure può essere generale: in questo secondo caso la compravendita è detta *simplaria* o *simplex*, così come risulta dal fr. 48,8 di Pomponio, messo in relazione con il Libro Siro-Romano 39, 113, 113a, 113b". In particolare, in D.21.1.48.8, la dichiarazione da parte del venditore di buona fede di non assumere garanzia per i vizi occulti è generale, a differenza di quella contemplata in D.21.1.14.9, limitata solo a determinati difetti. Cfr. D.21.1.14.9 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*): *Si venditor nominatim exceperit de aliquo morbo et de cetero sanum esse dixerit aut promiserit, standum est eo quod convenit (remittentibus enim actiones suas non est regressus dandus), nisi sciens venditor morbum consulto reticuit: tunc enim dandam esse de dolo malo replicationem*. In D.21.1.48.8 il richiamo alla *simplaria venditio* è stato interpretato come un riferimento all'ipotesi in cui il *venditor* espressamente dichiara di non voler garantire per i vizi occulti della merce. Su quest'aspetto, cfr. E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 21. É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 210 ss., la quale ha tra l'altro parlato di vendita *simplex* (schlichter Kauf) da un lato, e di vendita buona (guter Kauf), dall'altro. J. Urbanik, P. CAIRO MASP. I 67120 *recto and the Liability for Latent Defects in the Late Antique Slave Sales or Back to Epaphe*, cit., 230 ss., ha notato che gli atti greci di vendita di schiavi della tarda antichità optarono per questo regime contrattuale per i loro accordi: così ad esempio SB XVIII 13173, II.21-22: κατὰ τήνδε τὴν ἀπλῆν ἢ ἔγγραφον ὄνην, in cui la seconda parte della clausola (II. 28-34) fa responsabile il venditore per tutti i tipi di vizi fisici e giuridici.

⁹⁰⁸ Molto efficacemente G. Impallomeni, *L'editto, op. u. cit.*, 20: "s'intende che il compratore rinunci alla propria azione quando il venditore lo avverta di non assumere garanzia circa l'assenza di un determinato vizio, vizio che non viene espressamente denunciato. L'aver detto 'lo schiavo è sordo', senza dubbio toglie ogni responsabilità al venditore circa la sordità. Ma praticamente ad un risultato equivalente porta l'aver detto: 'non intendo garantire circa l'efficienza dell'udito', perché, se nonostante un simile avvertimento il compratore compera, compera a suo rischio, in quanto dimostra di voler rinunciare alla garanzia offertagli dagli edili. Tuttavia, siccome il vizio non è stato espressamente denunciato, la contravvenzione vi è stata, e quindi formalmente il compratore è legittimato all'azione: ma la responsabilità del venditore viene a cessare *ope exceptionis*, in quanto si considera concluso un *pactum de non petendo*". Cfr., sul punto, anche E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 21.

risulta possibile quando il *servus* sia *epilepticus*, difetto non nuovo per la disciplina della responsabilità del venditore per i vizi occulti⁹⁰⁹.

Anche da un confronto tra D.21.1.53 e B.19.10.53 emerge un legame tra le crisi epilettiche e la sfera della possessione⁹¹⁰:

Ὁ τριταίζων καὶ ὁ ποδαγρὸς καὶ δαιμονιζόμενος οὐτε τὸν καιρὸν ἐν ᾧ σχολάζουσιν, ὑγιαίνειν δοκοῦσι.

Nel testo greco, infatti, non si parla espressamente di epilessia ma di possesso da parte di un demone (δαιμονιζόμενος)⁹¹¹.

L'ipotesi della compravendita di un servo ossesso sembra piuttosto ricorrente, come dimostra l'ulteriore testimonianza – sempre tarda – fornita da quella raccolta di diritto longobardo che è l'Editto di Rotari in cui pure la possessione legittima il compratore ad esercitare l'*actio redhibitoria*⁹¹²:

230. *De mancipio lebroso. Si quis comparaverit mancipium, et postea lebrosus aut demoniosus apparuerit, tunc vinditor, si pulsatus fuerit, preveat sacramentum singulus, quod in conscientia ipsius de ipsa infirmitate non fuisset, quando eum vindedit, et amplius non calomniatur.*

⁹⁰⁹ W. Selb, H. Kaufhold, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, cit., 97. Sullo schiavo epilettico si veda part. II, § 4.10.

⁹¹⁰ B.19.10.53. Cfr. D.21.1.53 (Iav. 1 *ex post. Labeonis*): *Qui tertiana aut quartana febris aut podagra vexarentur quive comitalem morbum habent, ne quidem his diebus, quibus morbus vacaret, recte sani dicentur.*

⁹¹¹ In tal senso, J. Urbanik, P. CAIRO MASP. I 67120 *recto and the Liability for Latent Defects in the Late Antique Slave Sales or Back to Epaphe*, cit., 233, che effettua tale comparazione traducendo così il passo dei Basilici: “those who suffer from third-day or fourth-day fever, or gout, or attacks of a daemon do not seem to be healthy even in the time in which they illnesses leave them in peace”. Il cambio dall'epilessia alla possessione del demone, malattia mentale nel testo, mostra una stretta associazione tra loro, legame che ha trovato espressione nel Libro Siro-Romano di diritto (§ 101 [4], nella versione di Selb e Kaufhold) e SB V 8007 l. 5: [πίσ]τι καὶ καλῆ αἰρέσει, πισ[τὴν κ]αὶ ἄδραστον οὔσαν ἐκτὸς [ἰ]ερᾶς νόσου καὶ ἐπαφῆς [κ]αὶ ἀνεπίλημpton ἀπὸ δαίμονος. .

⁹¹² *Ed. Roth*. 230. Cfr., inoltre, 180. *Si puella sponsata lebrosa apparuerit. Si contigerit, postquam puella aut mulier sponsata fuerit, lebrosa aut demoniaca aut de ambos oculos excecata apparuerit, tunc sponsus recepiat res suas et non compellatur ipsam invitus tollere ad uxorem, nec pro hac causa calomniatur: quia non suo neclicto dimisit, sed peccatum eminente et egritudine superveniente: 323: De homine rabioso. Si peccatis eminentibus homo rabiosus aut demoniacus factus fuerit, et damnum fecerit in hominem aut in peculium, non requiratur ab heredibus; et si ipse occisus fuerit, simili modo non requiratur; tantum est, ut sine culpa non occidatur.* Si veda, in materia, G. Vismara, *Cristianesimo e legislazioni germaniche. Leggi longobarde, alemanne, bavare, in La conversione al Cristianesimo nell'Europa dell'alto medioevo. Atti della XIV settimana di Studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 14-19 aprile 1966, Spoleto 1967, 395 ss.*, ora in *Scritti di storia giuridica, I. Fonti del diritto nei regni germanici*, Milano 1987, 476 nt. 64; F. Zuccotti, “*Furor haereticorum*”. *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, cit., 97 ss.

Ciò che si nota, anche sulla base del confronto di questi dati testuali, è che dal cristianesimo in poi si sviluppa la tendenza ad accentuare l'equivalenza tra difetto morale e patologia fisica, verificandosi un'attrazione della coppia alienazione mentale e *morbus* sotto la sfera della malattia organica.

Se da un lato si intravede la tendenza a dare rilievo all'epilessia come difetto redibitorio⁹¹³, dall'altro si percepisce la propensione propria del diritto postclassico a estendere la *redhibitio* a fattispecie in cui normalmente era esclusa, come nell'ipotesi del *servus diabolum* in caso di *simplaria venditio*, sebbene sia stata vista come un'ipotesi relativa alla possibilità di intentare l'*actio empti* a fini redibitori e non la redibitoria⁹¹⁴.

Da queste testimonianze emerge inoltre il collegamento tra follia e ambito demoniaco, quest'ultimo inteso come elemento rivelatore di una connotazione negativa della malattia mentale che si riflette ancor prima che nelle concezioni cristiane relative alla devianza religiosa, in un atteggiamento di distacco da parte della comunità nei riguardi del folle⁹¹⁵.

Nel mondo antico, abitato dalle Furie e dai minacciosi Manes, ma ancor più nel tardo

⁹¹³ La tendenza a ritenere l'epilessia rilevante ai fini dell'*actio redhibitoria* potrebbe essere frutto di un influsso orientale, su cui si veda L. Dorner, *Zur Sachmängelhaftung beim gräko – ägyptischen Kauf*, cit., 141; M. Memmer, *Der "schöne Kauf" des "guten Sklaven"*. *Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, cit., 16. Frequente risulta infatti il richiamo ad essa, di cui si garantisce l'assenza, nei documenti della prassi negoziale. Cfr., ad esempio l'*Emptio puellae pampholica* del 151 d.C. (*FIRA*. III, § 133, ll. 5 ss.) dove si parla di *morbus comitialis*, l'*Emptio pueri* del 142 d.C. (*FIRA*. III, § 88, ll. 5 ss.) in cui si trova l'indicazione che lo schiavetto "*caducum non esse*", e un papiro d'Egitto, *P. Turner 22*, pubblicato in *Papyri Greek and Egyptian edited by Various Hands in Honour of Eric Gardiner Turner*, London 1981, n. 22, in cui pure compare l'espressione μήτε δραπετικὸν ἱεράς τε νόσου ἐκτός. Sullo schiavo epilettico nei documenti della prassi, cfr. part. II, § 4.10.

⁹¹⁴ Ci si è chiesti, al proposito, se l'ammissione della redibizione per questa fattispecie comporti la facoltà di agire con l'*actio redhibitoria* o sia indice della possibilità di ottenere la *redhibitio* tramite l'*actio empti*. E. Parlamento, *Labeone e l'estensione della «redhibitio» all'«actio empti»*, cit., 22, si è espressa a favore di quest'ultima tesi: se la prima parte del § 39 della versione del Ferrini (§ 35 nella versione di Selb e Kaufhold) fa riferimento all'*actio redhibitoria*, richiamando il termine di sei mesi per *redhibere* il *servus fugitivus*, il prosieguo del paragrafo, relativamente allo schiavo *diabolum* non fa riferimento a questi elementi che inducono a pensare alla *redhibitoria* (termini processuali – essendo l'*actio empti* non soggetta agli essi – e vizi indicati nel testo editale). La studiosa ritiene, inoltre, che la circostanza che una fonte postclassica quale il Libro Siro-Romano di diritto documenti l'estensione della *redhibitio*, insieme ai documenti della prassi che danno rilevanza redibitoria all'epilessia, e ai numerosi frammenti di D.21.1 che cercano di allargare l'ambito di applicazione delle disposizioni edilizie, suggerendo di impiegare la *redhibitio* per ipotesi non coperte dall'editto edilizio (cfr. D.21.1.1.9-11; D.21.1.2; D.21.1.3; D.21.1.4 pr.-4), rappresentano una conferma del fatto che tale estensione non sia da attribuire ai giustinianeî.

⁹¹⁵ Isid. *Etym.* 4.5.5: *Melancholia dicta ec quod sit ex nigri sanguinis faece admixta abundantia fellis. Graeci enim μέλαν nigrum vocant, fel autem χολήν appellant*; 4.7.9: *Melancholia dicta est a nigro felle. Graeci enim nigrum μέλαν vocant, fel autem χολήν appellant. Epilemsia autem in phantasia fit; melancholia in ratione; mania in memoria*; 10.176: *Malignus, quia malitiae votum vel opus peragit. Malus appellatus a nigro felle, quod Graeci μέλαν dicunt: unde et melancholici appellantur homines qui et conversationem humanam refugiunt et amicorum carorum suspecti sunt*. È da rilevare che il *furor*, da un'originaria connotazione come punizione dell'offesa alla comunità, diventa con il Cristianesimo stigma del possesso del demonio sul peccatore. Sulla eziologia demoniaca della follia, cfr. F. Zuccotti, *Il testamento di Publio Malleolo* (*Cic., De Inv.* 2.50.148 s.; *Auct. ad Her. Rhet.* 1.13.23), 297 ss.; ID., *Furor haeticorum*". *Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, cit., 74, il quale a proposito della malattia mentale afferma che essa viene avvertita sempre più come stato permanente di infrazione di ogni norma di relazione nella comunità, dunque come stigma dell'individuo che la possessione di Satana ha separato dalle schiere di Cristo: egli va, pertanto, ricondotto a Dio esorcizzando i demoni che lo hanno portato alla perdizione.

impero cristiano, diffusa era la tendenza a rappresentare il maligno con il colore nero: il demonio così come il folle sono riconnessi alla tinta delle tenebre e del vuoto e l'oscurità del *furor* rappresenta un segno inequivocabile della possessione demoniaca⁹¹⁶.

Il legame di quest'ultima con la follia irrazionale diventerà un *topos* della tradizione cristiana sulla scia di quella concezione per cui i pazzi trovano posto nelle schiere di Satana⁹¹⁷.

La stessa malattia, tra cui quella mentale, viene di per sé considerata un demone, la quale attacca l'uomo che, grazie al suo stato peccaminoso, lo espone più facilmente agli assalti di Satana: se essa è strumento del maligno, la sua naturale conseguenza è l'attacco del demonio che sconvolge la mente inducendo l'individuo alla perdizione⁹¹⁸.

5. *Il destino dello schiavo in preda alla furia*

La sorte che investe lo schiavo affetto da disturbi mentali non è univoca.

Egli ben può essere abbandonato in strada o, ancor peggio, soggetto a linciaggio: è ciò che emerge dalle parole di Platone in cui si fa riferimento ad una pesante ammenda per il padrone che trascura di occuparsi dello schiavo diventato folle⁹¹⁹.

⁹¹⁶ Sul punto, cfr. J. Devisse, M. Mollat, *L'immagine del nero nell'arte occidentale, II, Des premiers siècles chrétiens aux grandes découvertes*, II, Fribourg 1979; A.N. Di Nola, *Il diavolo. Le forme, la storia, le vicende di Satana e la sua universale e malefica presenza presso tutti i popoli, dall'antichità ai giorni nostri*, Roma 1987, 87 ss.; J.B. Russel, *Il Diavolo del mondo antico*, trad. it. F. Cezzi, Roma-Bari 1989, 37 ss. e 96 ss. Sul colore nero della follia, cfr. part. I, § 1.3; 1.4; part. II, § 4.5.

⁹¹⁷ In particolare, nei Vangeli sinottici, numerosi sono i casi riportati in cui Gesù libera diversi indemoniati (cfr. Mat. 8:16), spesso descritti come dei folli che gridano (cfr. Marc. 1:21-28) che vagano in preda alla propria pazzia o così agitati da essere tenuti legati – invano – con catene e ceppi (Marc. 5:1-20; Luc. 8:26-39) o muti o ciechi a causa della possessione (cfr. Mat. 9:32-34; 12:21-25). Cfr. G. Traina, *Paesaggio e 'decadenza'. La palude nelle trasformazioni del mondo antico*, in A. Giardina (a cura di), *Società romana e impero tardoantico*, «Le merci e gli insediamenti», III, Roma-Bari 1986, 721 ss.; F. Zuccotti, «*Furor haereticorum*». Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano, cit., 96 ss. Il cristiano si pone nei confronti del mondo come il guaritore ed esorcizzatore dei demoni, in un contesto in cui la guarigione è vista come miracolo. Sulla follia come fenomeno demoniaco nel diritto medievale, soprattutto nella scienza canonistica, cfr. L. Mayali, *La folie et la norme dans la science juridique au Moyen Age*, in *Rechtshistorisches Journal*, 6, 1987, 220 ss. e ivi ntt. 47 e 49; C. Segre, *Fuori dal mondo. I modelli nella follia e nelle immagini dell'aldilà*, Torino 1990, 89 ss.

⁹¹⁸ L'esorcismo, dunque, rappresentava l'unica strada per la cura di ogni male: termini come *elicere*, *expellere*, *excludere*, utilizzati nelle formule di esorcismo dai padri della Chiesa, sono tipici del linguaggio medico. Sul punto, cfr. A.A. Barb, *La sopravvivenza delle arti magiche*, in A. Momigliano (a cura di), *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, Torino 1975, 133 ss.; F. Zuccotti, «*...Qui fruges excantassit...*». Il primigenio significato animistico-religioso del verbo 'excanto' e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII, cit., 191 ss.; ID., «*Furor haereticorum*», *op. u. cit.*, 78 ss.

⁹¹⁹ Plat. *Leg.* 11.934d, in cui è affermato che un uomo colpito da follia non potrebbe più apparire nella città: i suoi parenti dovranno confinarlo in casa e sorvegliarlo nel modo migliore, altrimenti pagheranno un'ammenda – e ciò che il folle mal sorvegliato sia schiavo o libero – di 100 dracme se cittadino del primo censo; 4/5 di mine se sono del secondo censo; 3 se sono del terzo, 2 del quarto. Sul destino dello schiavo folle e su questo passo delle *Leggi* di Platone, cfr. A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 147 ss. Sul motivo del linciaggio del folle, *topos* che ha grande fortuna, da Plauto fino alla letteratura cristiana, cfr. Plaut. *Poen.* 527 ss.: *ne tu opinere, haud quisquam hodie nostrum curret per vias, neque nos populus pro cerritis*

Catone, negli *officia* dei padroni, per una migliore gestione, consiglia di vendere il *servus morbosus*⁹²⁰.

Ulpiano, da parte sua, ritiene che i *mancipia morbosa* debbano essere restituiti al venditore in compagnia dei loro cari, affinché non siano lasciati soli nel momento della prova⁹²¹:

Plerumque propter morbosa mancipia etiam non morbosa redhibentur, si separari non possint sine magno incommodo vel ad pietatis rationem offensam. Quid enim, si filio retento parentes redhibere maluerint vel contra? quod et in fratribus et in personas contubernio sibi coniunctas observari oportet.

Più spesso gli schiavi malati venivano abbandonati sull'isola Tiberina, sede di un tempio dedicato a Esculapio, dio della medicina⁹²²: l'imperatore Claudio dispose che tutti i *mancipia* malati e sfiniti esposti sull'isola, acquistassero lo stato di liberi e che non ricadessero più sotto

insectabit lapidibus; Aug. *De pecc. mer.* 1.22.32: *Talium tamen quidam fuit ita christianus, ut, cum esset omnium iniuriarum suarum mira fatuitate patientissimus, iniuriam tamen nominis Christi vel in se ipso religionis, qua imbutus erat, sic ferre non posset, ut blasphemantes videlicet cordatos, a quibus haec ut provocaretur audiebat, insectari lapidibus non desisteret nec in ea causa vel dominis parceret.* Si veda, in particolare, part. I, § 2.11.

⁹²⁰ Cato *De agri cult.* 2.7: *Auctionem uti faciat: vendat oleum, si pretium habeat, vinum, frumentum quod supersit vendat, boves vetulos, armenta delicula, oves deliculas, lanam, pelles, plostrum vetus, ferramenta vetera, servum senem, servum morbosum, et si quid aliud supersit, vendat.* Resta da domandarsi, dal punto di vista del virtuoso Catone, l'onestà di una tale operazione e soprattutto quanto comportasse la concreta possibilità di trovare un compratore. La testimonianza catoniana è importante in tema di *auctiones*, come rilevato da M. Talamanca, *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, cit., 109 ss.; É. Jakab, *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, cit., 145 ss. Cfr., inoltre, C. Cascione, 'Consensus'. *Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, cit., 249 ss.; N. Donadio, *Le auctiones private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, cit., 123 nt. 16.

⁹²¹ D.21.1.35 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*). Sul sentimento di solidarietà umana nei confronti degli schiavi da parte dei giuristi, cfr. L. Maganzani, *La dignità umana negli scritti dei giuristi romani*, cit., 92.

⁹²² Il culto di Esculapio a Roma fu introdotto nel 293 a.C. in seguito ad un'epidemia scoppiata nel corso della terza guerra Sannitica, nel 293 a.C. e ciò per una prescrizione dei Libri Sibillini. Cfr. Liv. *Ab Urb.* 10.47; Plin. *Nat. Hist.* 29.16. La leggenda vuole che un'ambasceria, recatasi ad Epidauro, sede principale del santuario del dio, ne riportò il sacro serpente che, mentre la nave risaliva il Tevere, fuggì dalla stessa e si rifugiò sull'isola Tiberina, quasi a voler indicare il luogo in cui doveva essere eretto il tempio che, come si usava per i luoghi sacri dedicati a un dio straniero, venne costruito fuori dal pomerio, in un luogo appartato. Cfr. Val. Max. *Fact. et Mem.* 1.8.2; Liv. *Epit.* 11; Ovid. *Met.* 15.622-745. In particolare, M. Fasciato, *Note sur l'affranchissement des esclaves abandonnés dans l'île d'Esculape*, in *RHD.*, 27, 1949, 454 ss., ha escluso che l'abbandono del *servus* potesse considerarsi, come invece avveniva in Grecia, una consacrazione al tempio o una vendita fittizia al dio. Sul culto di Esculapio nell'isola Tiberina, M. Besnier, *L'île Tibérine dans l'antiquité*, Paris 1902, 133 ss.; A. Bartoli, *Una notizia di Plinio relativa all'introduzione in Roma del culto di Esculapio*, in *Rend. Accad. Naz. Lincei*, 26, 1917, 573 ss.; C. Benedun, *Asklepius: der homerische Arzt und der Gott von Epidauros*, in *RhM.*, 133, 1990, 210 ss.; F. Stok, *La rivincita di Esculapio*, in ID., G. Brugnoli (a cura di), *Ovidius παρωδήσας*, Pisa 1992, 135 ss.; J.V. Riethmüller, *Asklepios. Heiligtümer und Kulte*, Heidelberg 2005. Negli *Asklepieia* i malati venivano accolti in un locale accanto al tempio per trascorrervi la notte e qui si verificava l'*incubatio*: il Dio, quasi come si consulta un medico, appariva loro in sogno, a volte sancendone la completa guarigione, altre volte ordinando strani riti, o, ancora, prescrivendo farmaci e diete. Cfr. C. De Filippis Cappai, *Medici e Medicina in Roma antica*, Torino 1993, 40 ss.; M.R. De Pascale, *Dall'Apollo medice delle Vestali all'ars fructosior di Plinio. Considerazioni sociali e giuridiche*, in *TSDP.*, 7, 2014, nt. 11. Si ricordi che nell'isola Tiberina nel III secolo a.C. viene eretto un tempio a Fauno, dio che rappresentava il *furor* estatico e la sfrenata sessualità, su cui cfr. part. I, § 1.3. Ovviamente non si parla di quale tipo di malattia (mentale o fisica) lo schiavo dovesse essere affetto ai fini del suo abbandono sull'*insula* ma di certo doveva essere tale da far sì che il *dominus* non potesse più servirsene utilmente.

l'autorità del loro *dominus* in caso di avvenuta guarigione⁹²³.

Del resto, la volontà di abbandonare il folle agli elementi naturali, in un modo che sembra contemplare poche possibilità di salvezza⁹²⁴ ricorda il destino del parricida nella pena del sacco o l'abbandono dei pazzi in nave, motivo che tanto successo avrà nella cultura del XV-XVI secolo fino ad arrivare, in epoca più recente, a Foucault⁹²⁵.

Ciò che si nota è sicuramente la facilità con cui lo schiavo *morbosus* può giungere alla libertà e la maggiore semplicità per il *dominus* di affrancarlo quando è folle: lasciarlo errare quando ormai è diventato inutile, costituisce una sorta di abbandono⁹²⁶.

Infatti, la *furia* di uno schiavo non rappresenta un ostacolo alla sua liberazione, la quale

⁹²³ Svet. *Claud.* 25: *Cum quidam aegra et adfecta mancipia in insulam Aesculapi taedio medendi exponerent, omnes qui exponerentur liberos esse sanxit, nec redire in dicionem domini, si conualuissent; quod si quis necare quem mallet quam exponere, caedis crimine teneri; D.40.8.2 (Mod. 6 reg.): Servo, quem pro derelicto dominus ob gravem infirmitatem habuit, ex edicto divi Claudii competit libertas; C.7.6.1.3: Sed scimus etiam hoc esse in antiqua Latinitate ex edicto divi Claudii introductum, quod, si quis servum suum aegritudine periclitantem sua domo publice eiecerit neque ipse eum procurans neque alii eum commendans, cum erat ei libera facultas, si non ipse ad eius curam sufficeret, in xenonem eum mittere vel quo poterat modo eum adiuvere, huiusmodi servus in libertate Latina antea morabatur et, quem ille moriendum dereliquit, eius bona iterum, cum moreretur, accipiebat. Cfr., inoltre Cass. Dio. 60.29.7.2: Ἐπειδὴ τε πολλοὶ δούλους ἀρρωστοῦντας οὐδεμιᾶς θεραπείας ἤξιον ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν οἰκιῶν ἐξέβαλλον, ἐνομοθέτησε πάντας τοὺς ἐκ τοῦ τοιοῦτου περιγενομένους ἐλευθέρους εἶναι. Mentre Svetonio parla di abbandono dello schiavo malato sull'isola Tiberina, le altre due fonti parlano di abbandono dei *mancipia* senza dire altro. Sull'argomento, cfr. G. Rotondi, 'La derelictio servi' nel diritto giustiniano, in *RIL.*, 48, 1915, 720 ss., ora in *Studii vari di diritto romano ed attuale*, III, Pavia 1922, 25 ss.; M. Fasciato, *Note sur l'affranchissement des esclaves abandonnés dans l'île d'Esculape*, cit., 454 ss.; A. Philipsborn, *L'abandon des esclaves malades au temps de l'empereur Claude et au temps de Justinien*, in *RHD.*, 28, 1950, 402 ss.; E. Volterra, *Intorno a un editto dell'imperatore Claudio*, in *Rend. Accad. Naz. Lincei*, 11, 1956, 205 ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Napoli 1991, 417 ss.; C. Castello, *La libertà claudiana senza manomissione*, Milano 1962, 221 ss.; W.W. Buckland, *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, cit., 36 ss.; O. Robleda, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, cit., 84 ss.; M. Melluso, *La schiavitù nell'età giustiniana: disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris 2000, 98 ss. Del resto, lo stesso Claudio si riteneva sofferse di malattie fisiche e mentali, su cui cfr. S. Faro, *La libertas ex divi Claudii edicto. Schiavitù e valori morali nel I secolo d.C.*, Catania 1996, 119 ss. L'editto di Claudio, soprattutto da parte della dottrina più risalente, è stato visto come manifestazione di umanità da parte dell'imperatore: cfr., in particolare, A. Momigliano, *L'opera dell'imperatore Claudio*, Firenze 1932, 130 ss.; C. May, *L'activité juridique de l'empereur Claude*, in *RHD.*, 15, 1936, 216; W. Westermann, *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, cit., 107.*

⁹²⁴ Ciò sembra evocare il motivo del mito relativo a eroi futuri abbandonati in prossimità di corsi d'acqua, probabilmente richiamante un'antica prassi volta a selezionare il prescelto attraverso una prova ordalica. Sulle ordalie d'acqua nel mondo greco-romano, E. Pellizer, *La peripezia dell'eletto. Racconti eroici della Grecia antica*, Palermo 1991, *passim*; M. Bettini, G. Guidorizzi, *Il mito di Edipo. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi*, Torino 2004, 97 ss. Sulle ordalie dell'acqua si è anche di recente soffermata C. Masi Doria in una relazione dal titolo *L'étrange affaire de la Vestale Tuccia* tenutasi il 26 settembre 2014 presso l'Université Paris II Panthéon-Assas.

⁹²⁵ Sulla *poena cullei*, cfr. part. I, § 1.3. Il *Narrenschiff* è una creazione letteraria presa in prestito dal ciclo degli Argonauti per essere ripresa dalla letteratura successiva. Difatti, il tema della nave dei folli si diffonderà dal Quattrocento in poi nella letteratura e nelle arti figurative. S. Brant pubblica il *Vascello dei matti (Das Narrenschiff, 1494)*, un poemetto in cui si fa beffe di tutte le condizioni sociali, in cui ogni pazzo incurabile impersona un vizio. Negli stessi anni il motivo è ripreso dal pittore olandese Bosch con la sua *Nef des Fous* e poco dopo (1509) Erasmo da Rotterdam scriverà il suo *Elogio della follia*. Il capitolo I di *Storia della follia nell'età classica* di Foucault è intitolato *Stultifera navis*, alludendo al libro di Brant, precisando che era prassi piuttosto comune l'allontanamento dei matti dalla comunità dei normali, eventualmente affidandoli a marinai. Cfr. M. Foucault, *Storia della follia nell'età classica*, trad. it. M. Galzigna, Milano 2012, 59-112. Del resto, il mare è tradizionalmente luogo della confusione e della tempesta, dello smarrimento e della perdita di libertà. Sul punto, e il collegamento tra l'elemento acquatico e la follia, cfr. M. Lentano, *Il vascello del parricida. Un tema declamatorio tra mito e retorica*, cit., 2 ss.

⁹²⁶ A.M. Voutyras-Pierre, *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, cit., 149 ss.

sembra, al contrario, un mezzo per sbarazzarsene⁹²⁷:

Servum furiosum omni genere manumissum ad libertatem perduci putat posse Labeo.

Anche nel caso del soggetto asservito volontariamente che si fosse rivelato folle diventava importante rendere la sua libertà e dare la possibilità a una categoria più ampia di individui di domandarne la liberazione dalla schiavitù, procedendo secondo il criterio della *benignitas*⁹²⁸:

Benignius autem hoc persequendum est, ut, si furiosus et infans est qui in servitute trahitur, non solum necessariis personis, sed etiam extraneis hoc permittatur.

Solo l'antichità pagana ha trattato delle malattie dello schiavo, non essendo queste prese in considerazione dal *Codex Theodosianus*, in cui maggiore è la preoccupazione per il problema della proprietà del *servus*⁹²⁹, dell'accusa di eresia⁹³⁰, delle unioni carnali con le proprie padrone⁹³¹, del diritto di punire il fuggitivo anche usandogli violenza⁹³².

⁹²⁷ D.40.1.26 (Iav. 4 *ex post. Labeonis.*). Cfr. A.M. Voutyras-Pierre, *ibidem*: "Pour fournir quelques circonstances atténuantes à ce comportement apparemment très dur du maître à l'égard de son esclave malade, il faut aussi se souvenir qu'avant la découverte des neuroleptiques au milieu du XX siècle, la maîtrise d'un fou agité relevait d'un véritable tour de force. Cependant, il faut aussitôt modérer cette appréciation par l'observation que tous les fous ne sont pas agités et violents".

⁹²⁸ D.40.12.6 (Gai. *ad ed. praet. urb.*). Cfr. A. Palma, *Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1997, 89.

⁹²⁹ CTh.10.10.20: *Plerisque mancipia vaga, tacita fideicommissa, bona vacantia et caduca monstrantibus quies possidentibus abnegatur. Ideoque praecipimus, ut omnium officiorum periculo custodiatur, vicarii etiam adque ordinarii cognitores moneantur - ea animadversione proposita, quae non facultates eorum sit expetitura, sed sanguinem -, ut nullum huiusmodi rescriptum mansuetudinis nostrae, nec si specialis super hoc adnotatio proferatur, nisi una cum delatore suscipiant et ante de animo eius et facto vel impletis probationibus vel desertis iuxta constituta legum, quae super hoc iam dudum a divis principibus lata sunt, iudicetur; CTh. 1.29.2: Si quis de tenuioribus ac minusculariis interpellandum te esse crediderit, in minoribus causis acta conficias: scilicet ut, si quando quis vel debitum iustum vel servum qui per fugam fuerit elapsus vel quod ultra delegationem dederit postulaverit vel quodlibet horum tua disceptatione restituas; ceteras vero, quae dignae forensi magnitudine videbuntur, ordinario insinuato rectori. Et cetera.*

⁹³⁰ CTh. 16.5.52.4: *Servos etiam dominorum admonitio vel colonos verberum crebrior ictus a prava religione revocabit, ni malunt ipsi ad praedicta dispendia, etiam si sunt catholici, retineri.* Questa costituzione di Onorio e Teodosio contiene una serie di disposizioni contro i Donatisti: in particolare lo schiavo e il colono che non fanno ritorno nella chiesa cattolica, dalla quale si sono separati in maniera sacrilega, saranno puniti dai loro padroni.

⁹³¹ Si veda CTh. 9.9.1 la cui rubrica reca *De mulieribus, quae se servis propriis iunxerunt*. Sull'argomento, di cui non è possibile occuparsi in questa sede, la bibliografia è vastissima. In linea generale, si veda C. Dupont, *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille 1955, 40 ss.; T. Yuge, *Die Gesetze im 'Codex Theodosianus' über die eh eliche Bindung von freien Frauen mit Sklaven*, in *Klio*, 44, 1982, 145 ss.; W. Waldstein, *Schiavitù e Cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in *AARC.*, 8, Napoli 1990, 123 ss.; M.L. Navarra, *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, in *AARC.*, 8, Napoli 1990, 427 ss. Per una bibliografia aggiornata cfr. L. Di Cintio, *Ancora sulle "Interpretationes"*, in *RDR.*, 10, 2010, 1 ss.; G. Rizzelli, *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali: una raccolta di testi*, Bari 2000, *passim*; A. Banfi, *Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne libere e schiavi*, in *Index*, 40, 2012, 475 ss. Inoltre, il titolo XII del libro IV del *Codex Theodosianus* era dedicato al

Nel *Codex Iustinianus* le attenzioni sono rivolte per lo più alla colpevolezza dello schiavo peccatore o del *fugitivus*, prevedendo per queste ipotesi pene severe⁹³³.

Il destino del *servus* folle è sicuramente infelice ma questa miseria l'accomuna all'uomo libero in forza dell'appartenenza alla specie umana: uno squilibrio mentale, una situazione di sofferenza psichica e di alterazione della propria psiche può indifferentemente colpire schiavi e liberi.

Questa notazione fa maggiormente sentire l'umanità del servo e ha per comune

Senatoconsulto Claudiano (cui corrisponde il titolo 24 del libro VII del *Codex Iustinianus* che lo abrogò). Cfr. CTh. 4.12.1. Tale Senatoconsulto, in particolare, prevedeva la riduzione in schiavitù della cittadina romana che avesse avuto un figlio con uno schiavo contro il divieto esplicito del *dominus* di costui, divenendo, così, insieme agli eventuali figli avuti dal rapporto, schiava del *dominus* del compagno, perdendo la libertà se dopo tre intimazioni dello stesso non cessava nell'intrattenere la relazione proibita. Viceversa, i figli conservavano la propria libertà solo se la donna riusciva anch'essa a conservarla nonostante il *contubernium*, cosa che accadeva quando il *dominus* dello schiavo non era contrario all'unione, o quando la donna era *filia familias* ed aveva instaurato il rapporto di *contubernium* all'insaputa del *pater*. Sul tema, cfr. C. Masi Doria, *La denuntiatio nel Senatusconsultum Claudianum: i legittimati e la struttura del provvedimento*, in C. Cascione, E. Germino, C. Masi Doria (a cura di), *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli 2006, 127 ss. con bibliografia; ID., *'Ancilla efficitur' ... 'In eo statu manebit': le conseguenze del SC. Claudianum per le donne di status libertino*, in R. Rodríguez López, M.J. Bravo Bosch (a cura di), *Mulier. Algunas Historias e Instituciones de Derecho Romano*, Madrid 2013, 157 ss.; P. Buongiorno, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli 2010, 311 ss.; A. Storchi Marino, *Schiavi e uomini di vile condizione nel senatoconsulto claudiano in età tardoantica*, in *KOINΩNIA*, 36, 2012, 145 ss.; S. Castagnetti, *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTh. 4.12*, in *TSDP.*, 6, 2013, consultabile online.

⁹³² Lo schiavo che trovava rifugio presso un altare, in una chiesa e che diventava folle, rifiutandosi di lasciarla, potrebbe essere costretto con ogni mezzo dal suo padrone. Cfr. CTh. 9.45.5. Questa costituzione si ritrova anche in C.1.13.4, mutila in molte prescrizioni rispetto a quella contenuta nel Teodosiano. Essa è accolta con lo stesso contenuto ma in una diversa forma in Ed. *Theod.* 70, in *FIRA.*, II, 696 ss. Sul suo contenuto, cfr. B. Biondi, *Il diritto romano cristiano*, II, cit., 436 ss.; J. Herrmann, *Cod. Theod. 9.45: De his qui ad ecclesias confugiunt*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte. Gedächtnisschrift für Hermann Conrad*, 1979, 271-282; ID., *Kaiserliche Erlasse zum kirchlichen Asylschutz für Sklaven*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, IV, Milano 1982, 255-265, ora in G. Schieman (a cura di), *Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte*, München 1990, 363-372; G. Barone Adesi, "Servi fugitivi in ecclesia". *Indirizzi cristiani e legislazione imperiale*, in *AARC.*, 8, 1990, 726 e *ivi* nt. 107; A. Ducloux, *Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d'asile dans les églises (IV-milieu du V sec.)*, Paris 1994, 237 ss.; M. Melluso, *In tema di servi fugitivi in ecclesia in epoca giustiniana. Le Bullae Sanctae Sophiae*, cit., 79 ss. Sulla possibilità da parte del *dominus* di usare violenza sullo schiavo, cfr. CTh. 9.12.2: *Quoties verbera dominorum talis casus servorum comitabitur, ut moriantur, culpa nudi sunt, qui, dum pessima corrigunt, meliora suis acquirere vernulis voluerunt. Nec requiri in huius modi facto volumus, in quo interest domini incolume iuris proprii habere mancipium, utrum voluntate occidendi hominis an vero simpliciter facta castigatio videatur. Toties etenim dominum non placet morte servi reum homicidii pronuntiarum, quoties simplicibus quaestionibus domesticam exercent potestatem. Si quando igitur servi plagarum correctione, imminente fatali necessitate, rebus humanis excedunt, nullam metuant domini quaestionem*, su cui si veda più di recente G. Rizzelli, *C.Th. 9.12.1e 2*, in *RDR.*, 5, 2005, 2 ss.; L. Di Cintio, *Riflessioni sul libro IX della "Interpretatio" alariciana*, in *RDR.*, 12, 2012, 8. La costituzione prevede che il padrone dello schiavo non sarà incriminato se quest'ultimo sia stato battuto con verghe o fruste o imprigionato in vincoli dal *dominus*, morendo in seguito a tali azioni: sarà reo di omicidio solo se ha usato smodatamente il suo diritto. Cfr. CTh. 14.18.1. Sul passo, cfr., recentemente, C. Corbo, *In tema di mendicitas: due testimonianze (CTh. 14, 18, 1; Nov. Iust. 80, 4-5)*, in *KOINΩNIA*, 34, 2010, 97 ss., ora in F. Reduzzi Merola (a cura di), *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno, Dépendance et marginalisation de l'Antiquité à l'âge contemporaine*, *Atti del XXXIII Convegno Internazionale GIREA dedicati alla memoria di Franco Salerno*, Napoli-Ascea 30 settembre – 3 ottobre 2009, Roma 2012, 467 ss.

⁹³³ Come la mutilazione di un piede o l'invio alle miniere pubbliche, su cui C.6.1.3: *Si fugitivi servi deprehendantur ad barbaricum transeuntes, aut pede amputato debilitentur aut metallo dentur aut qualibet alia poena adficiantur*; C.6.1.1: *Servum fugitivum sui furtum facere et ideo non habere locum nec usucapionem nec longi temporis praescriptionem manifestum est, ne fuga servorum dominis suis ex quacumque causa fiat damnosa*. In riferimento alla disciplina giuridica della schiavitù nella legislazione giustiniana, G. Franciosi, *Cristianesimo e schiavitù*, in *Index*, 1, 1970, 278 ss.; M. Melluso, *La schiavitù nell'età giustiniana: disciplina giuridica e rilevanza sociale*, cit., 189 ss.

denominatore la debolezza della natura umana⁹³⁴.

Una magra consolazione dunque, sebbene le nuove idee legate all'*humanitas* contribuirono a rendere, perlomeno in alcuni contesti, la vita del *mancipium* meno dura⁹³⁵.

6. Conclusioni

Oggetto di trattazione in queste pagine è stata la *furia* come vizio dello schiavo nelle sue diverse manifestazioni e l'incidenza che tale difetto di volta in volta può avere nelle compravendite del mondo romano.

La molteplicità di tutte queste fattispecie legate alla *furia*, come specchio della varietà lessicale utilizzata dai giuristi per riferirsi alla stessa, dimostrano il fatto che sarebbe troppo

⁹³⁴ Sull'*humanitas*, termine utilizzato dai Romani in maniera più ampia della *φιλανθρωπία* greca, cfr. Gell. *Noct. Att.* 13.17.1: *Qui verba Latina fecerunt quique his probe usi sunt, 'humanitatem' non id esse voluerunt, quod volgus existimat quodque a Graecis philanthropia dicitur et significat dexteritatem quandam benivolentiamque erga omnes homines promiscam, sed 'humanitatem' appellaverunt id propemodum, quod Graeci paideian vocant, nos eruditionem institutionemque in bonas artis dicimus. Quas qui sinceriter cupiunt adpetuntque, hi sunt vel maxime humanissimi. Huius enim scientiae cura et disciplina ex universis animantibus uni homini datast idcircoque "humanitas" appellata est.* La parola, per la maggioranza degli studiosi, indica la centralità dell'*homo* (vocabolo che è utilizzato, tra l'altro, anche per indicare lo schiavo maschio adulto) sopra ogni cosa. Anche nel teatro latino, a partire da Terenzio, il rapporto tra *dominus* e *servus* è caratterizzato da tratti di *humanitas*, come testimoniato dal gesto della carezza che Cremes fa allo schiavo Syrus in *Heaut.* 761: *Non possum pati / quin caput demulceam; accede huc, Syre...* L'*humanitas* del commediografo si esprime bene in quel celebre verso che andrà a rivoluzionare la cultura latina dell'epoca: Ter. *Heaut.* 77: *homo sum: humani nihil a me alienum puto.* La bibliografia in materia è vastissima. Si veda, in particolare, F. Schulz, *I principii di diritto romano*, trad. it. V. Arangio Ruiz, Firenze 1946, 164 ss., secondo cui *humanitas* è una parola che è stata creata autonomamente dai Romani. Cfr., inoltre, P. Boyancé, *Études sur l'humanisme cicéronien*, Brussels 1950; F. Beckmann, *Humanitas: Ursprung und Idee*, Münster 1952; S. Riccobono, *L'idea di humanitas come fonte di progresso del diritto*, in *Studi in onore di B. Biondi*, II, Milano, 1965, 583-614; W. Schadewaldt, *Humanitas Romana*, in *ANRW.*, I.4, Berlin-New York 1973, 43-62; C. Castello, *'Humanitas' e 'favor libertatis'*. *Schiavi e liberti nel I secolo*, in *'Sodalitas'*. *Scritti in onore di A. Guarino*, V, Napoli 1984, 2175 ss.; A. Palma, *Humanior interpretatio. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1992; P. Veyne, *Humanitas: romans and non romans*, in A. Giardina (a cura di), *The romans*, Chicago 1993, 342-369; H. Kupiszewski, *'Humanitas' et le droit romain*, in *Scritti minori*, Napoli 2000, 89; R. Gamauf, *Zur Frage 'Sklaverei und Humanität' anhand von Quellen des römischen Rechts*, in H. Bellen, H. Heinen (a cura di), *Fünfzig Jahre Forschungen zur antiken Sklaverei an der Mainzer Akademie 1950-2000. Miscellanea zum Jubiläum*, Stuttgart 2001, 51 ss.; M. Talamanca, *L'antichità e i 'diritti dell'uomo'* in *Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Atti dei Convegni lincei*, 174, Roma 2001, 51; L. Labruna, *Diritti dell'uomo, tradizione romanistica e humanitas del diritto*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift Theo Mayer-Maly*, Köln 2002, 379-382; ID., *Principii giuridici, tradizione romanistica e 'humanitas' del diritto tra Europa e America Latina*, in *Labeo*, 50, 2004, 13-30, già in M. Garrido-Hory, A. Gonzales (a cura di), *Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité. Hommages à M. Clavel-Lévêque. Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité*, III, Besançon 2004, 36-59; M.I. Núñez Paz, *'Humanitas' y limitaciones al 'ius occidendi'*, in *Scritti in ricordo di B. Bonfiglio*, Milano 2004, 265 ss.; L. Garofalo, *L'humanitas nel pensiero della giurisprudenza classica*, in ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi*, Padova 2005, 4 ss.; G. Purpura, *Brevi riflessioni sull'humanitas*, in *AUPA.*, 53, 2009, 289 ss. Sull'*humanitas* in riferimento agli schiavi nel teatro di Plauto e Terenzio, cfr. F. Reduzzi Merola, *«Servo parere»*. *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Napoli 1990, 28; ID., *La 'libertas' tra scena e vita nel teatro comico latino*, in E. Cantarella, L. Gagliardi (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, cit., 237 ss.; ID., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², cit., 95-103.

⁹³⁵ Tali idee cominciarono a circolare per effetto delle nuove correnti filosofiche legate al circolo degli Scipioni cui anche Terenzio era vicino. Sul punto, H. Kupiszewski, *'Humanitas' et le droit romain*, *ibidem*; F. Reduzzi Merola, *Forme non convenzionali*, op. u. cit., 102.

limitante ricondurla sotto un'unica figura di pazzia (nel senso odierno del termine) ma essa, nella concezione degli antichi, rappresenta un fenomeno più vasto e complesso di quanto non lo sia oggi.

Del resto, già Cicerone nelle *Tusculanae Disputationes* aveva riconosciuto che lo stesso *furor* è termine che si presta meglio ad esprimere le cause sia fisiche che morali della follia⁹³⁶, e ciò in sintonia con l'idea stoica secondo cui ogni passione (πάθος) è follia⁹³⁷.

La *furia* infatti, può manifestarsi in maniera differente: può portare ad un comportamento passivo e sfiduciato nei confronti della vita, come nel caso dello schiavo che, nell'ambito di un rapporto difficile con il proprio *dominus*, spesso ingiustamente maltrattato, comincia un processo depressivo, con conseguente squilibrio della mente, che può portarlo al suicidio⁹³⁸, o determinare nell'individuo una propensione umorale alla follia *melancholica*, che potrebbe anche non sfociare in vera e propria malattia, per questo non rilevante agli effetti redibitori⁹³⁹.

La *furia* può, al contrario, concretizzarsi in un atteggiamento di esaltazione e fervore religioso, come nel caso del *servus fanaticus*⁹⁴⁰ o *bacchatus*⁹⁴¹, configuranti, se il *furor* non si esplica in maniera continuativa, imperfezioni del carattere o difetti morali che non rendono il soggetto vizioso (così che al compratore non è riconosciuta alcuna tutela), o nell'ipotesi del *servus* che *circa fana bacchari soleret* e che *quasi demens* distribuisca oracoli, cui Viviano riconoscerebbe a tutela del compratore (per la continuità del comportamento furioso), l'*actio ex empto*⁹⁴².

Quest'ultima sarà esperibile anche per il caso di schiavi che siano oltremodo (*praeter modum*) *timidi, cupidi, avari, e iracundi*⁹⁴³, tutti stati caratteriali propri del *melancholicus* e spesso configuranti eccessi passionali⁹⁴⁴. Anche l'atteggiamento degli schiavi ubriaconi, giocatori d'azzardo, bugiardi, litigiosi, impostori e golosi, integra un vizio dell'animo che rappresenta una degenerazione o meglio, uno squilibrio, del carattere: Pomponio riporta la posizione di coloro che ritengono che queste tare vadano escluse dal campo di applicazione dell'editto, non rientrando nella categoria dei *morbi vitiaque*⁹⁴⁵.

La *furia*, inoltre, si manifesta come deficienza mentale nell'ipotesi del *servus fatuus vel*

⁹³⁶ Cic. *Tusc.* 3.5.11.

⁹³⁷ Cic. *Tusc.* 3.4-5. Per un approfondimento sul punto, part. I, § 2.5. La stessa etimologia di pazzia e quindi di pazzo viene fatta derivare dal greco πάσχω, soffrire, patire, e dal suo derivato πάθος, su cui cfr. P. Chantraine, *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, cit., s.v. «Πάσχω», 861 ss., che proprio a proposito di πάθος afferma “ce qui arrive à quelqu'un ou à quelque chose, expérience subie, malheur, emotion de l'âme, accident au sens philosophique du terme”, e dal latino *pator*, sempre nel significato di patire.

⁹³⁸ La tendenza suicida del *servus* deve essere dichiarata dal venditore all'atto della vendita. Cfr. D.21.1.1.1, su cui part. II, § 4.1.

⁹³⁹ D.21.1.1.1 su cui cfr. part. II, § 4.5.

⁹⁴⁰ D.21.1.1.9. Cfr. part. II, § 4.2.

⁹⁴¹ D.21.1.1.10.

⁹⁴² Cfr. part. II, § 4.3.

⁹⁴³ D.21.1.1.11.

⁹⁴⁴ Cfr. part. II, § 4.4.

⁹⁴⁵ Cfr. D.21.1.4.2, su cui si veda part. II, § 4.7.

*morio*⁹⁴⁶: se la *fatuitas* è infatti assimilabile al difetto di intelligenza, ciò che caratterizza un *servus morio* è il fatto che *non vigeat intellectu*⁹⁴⁷. Pomponio sostiene per queste ipotesi che il *venditor* non è tenuto a prestare uno schiavo particolarmente intelligente ma se il *mancipium* è così *fatuus vel morio* da non poter essere utilizzato, *videri vitium*⁹⁴⁸.

La *furia* del *servus* può essere poi conseguenza di un problema fisico: è l'ipotesi del vizio corporale che arriva all'animo e lo vizia⁹⁴⁹, come per il caso del servo φρενητικός⁹⁵⁰, cioè di colui che diventi frenetico in seguito a febbri, o di chi a causa di febbri straparli (*si propter febrem loquantur aliena*) o, ancora, di chi *more insanorum* dica per strada cose ridicole (*deridenda loquantur*)⁹⁵¹, ipotesi queste che integrando precisi *signa furoris* rendono possibile l'esercizio dell'*actio redhibitoria*.

Anche l'essere *furiosus* o *lunaticus* legittima l'esercizio dell'*actio redhibitoria* e ciò in linea con le concezioni medico-filosofiche della follia circolanti a partire da Ippocrate che riconoscevano alla *furia* il carattere di morbo, come male di natura fisica, mentre per il *lunaticus* è attestata la relazione tra l'influenza lunare e i fenomeni di alterazione psichica, in particolare con l'epilessia, malattia *melancholica* ma vera e propria patologia del corpo⁹⁵².

La *furia* è, del resto, in connessione con quella patologia fisica che è il *morbus comitialis*, parola che identificherebbe l'epilessia (sebbene nelle fonti per indicare la stessa non possa riscontrarsi un'omogeneità lessicale): il legame può cogliersi da un punto di vista dell'origine della malattia – divina, almeno fino ad Ippocrate – della cura prescritta – l'elleboro, già utilizzato per curare i *furiosi* – e come effetto, potendo l'attacco epilettico influire sulla psiche dell'individuo. Si tratterebbe infatti di una malattia del corpo che mostra incidenze sullo spirito ed è in relazione diretta con uno squilibrio neurofisiologico di chi ne soffre, *morbus* che, in un frammento di Giavoleno Prisco, è menzionato insieme ad altre patologie fisiche quali la febbre terzana e quartana e alla podagra: gli schiavi che soffrono di questi mali, infatti, non possono considerarsi sani nemmeno nei giorni di tregua della malattia⁹⁵³.

Ciò che è certo è che la *furia* rappresenta qualcosa di misterioso, per spiegare la quale bisognerebbe pensare a una possessione divina o, di più, e in epoca più tarda, diabolica, come testimoniato da quella fonte postclassica qual è il libro Siro-Romano di diritto in cui è contenuta la menzione di uno schiavo "*diabolum*", posseduto dal demone: per questo tipo di vizio sarà

⁹⁴⁶ Cfr. part. II, § 4.8.

⁹⁴⁷ Isid. *Etym.* 10.183: *morio, a morte vocatus, eo quod non vigeat intellectu.*

⁹⁴⁸ D.21.1.4.3.

⁹⁴⁹ Cfr. part. II, § 4.6.

⁹⁵⁰ D.21.1.1.9.

⁹⁵¹ D.21.1.4.1.

⁹⁵² Cfr. part. II, § 4.9.

⁹⁵³ Cfr. D.21.1.53, su cui part. II, § 4.10.

riconosciuta al compratore la possibilità di agire con l'*actio redhibitoria* anche nell'ipotesi di un *pactum malum et venditio simplex*⁹⁵⁴.

Dal diverso modo in cui la *furia* si manifesta nel *mancipium* oggetto di compravendita derivano tutte quelle conseguenze giuridiche relative ai mezzi esperibili dal compratore in sua tutela qualora il *servus* si fosse rivelato in senso ampio "*furiosus*": *actio redhibitoria*, dunque, per le ipotesi di alienazione mentale che si concretassero in una patologia fisica o che avessero incidenze dirette con la stessa, non altrettanto per i casi in cui l'alterazione psichica configurasse una mera inclinazione caratteriale o un comportamento transitorio, non duraturo, e ciò perché in quest'ultima circostanza l'*emptor* non ha nulla da temere in ordine all'impiego del *mancipium*⁹⁵⁵.

⁹⁵⁴ Cfr. part. II, 4.11 e i §§ 39 e 113 del Libro Siro-Romano.

⁹⁵⁵ Se il vizio dell'animo sia tale da dover essere menzionato dal venditore, e questi, pur essendone consapevole (*sciens*) non lo dichiara, sarà semmai tenuto in base all'*actio ex empto*. Sul punto, si vedano in particolare D.21.1.1.9: *...si quid sit animi vitium tale, ut id a venditore excipi oporteret neque id venditor cum sciret pronuntiasset, ex empto eum teneri*; D.21.1.1.10: *... vitium tamen esse, sed vitium animi, non corporis, ideoque redhiberi non posse, quoniam aediles de corporalibus vitiis loquuntur: attamen ex empto actionem admittit*, D.21.1.4.4: *...ex empto tamen agi potest, si sciens id vitium animi reticuit*...Per un approfondimento in materia si rimanda alla part. II, § 3.

FONTI

I. FONTI GIURIDICHE

a. FONTI PREGIUSTINIANEE

BREVIARIUM ALARICI		16.5.25.1	30.134; 86.424
		16.5.32	30.125; 50.253
1.10.3	30.129; 73.359	16.5.52.4	211.930
9.1.3 Interpr.	32.147	16.5.65	30.129
9.33.1.2	30.125; 50.246	16.6.6.1	30.134; 87.425
9.33.1.3	30.125	16.10.2	30.129; 74.365
11.14.6	30.123	16.10.7	30.134; 87.425
		16.10.24	30.123; 35.162
CODEX THEODOSIANUS		COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET ROMANARUM	
1.29.2	211. 929		
1.29.8	30.129; 73.359	15.3.8	35.162
3.4	93.451	16.3.5	31.143
4.12.1	212.931	16.3.6	32.147; 64.308
6.4.22.3	30.129; 74.365		
9.1.5	32.147		
9.4.1	30.129; 72.351	CONSTITUTIONES SIRMONDIANAE	
9.9.1	212.931		
9.12.2	212.932	15	30.134; 86.424
9.15.1	17.63		
9.43.1.2	30.125; 50.246	EDICTUM THEODORICI	
9.43.1.3	30.125; 49.240		
9.45.5	30.129; 74.364; 212.932	70	212.932
10.10.20	211.929		
11.36.14	30.134; 86.424	EPITOME GAI	
11.39.12	30.123		
14.18.1	212.932	1.1	130.575
15.5.5	30.123; 30.129; 35.161; 74.362;	1.3	130.575
15.9.2	30.129; 74.365	1.3.1	130.575
16.1.2	35.160	1.8.1	30.129; 72.354; 172.783
16.1.2.1	30.125; 30.134; 50.250; 87.426	1.8.2	30.129; 72.355
16.5.6	30.125; 50.251	2.2.3	30.129; 54.271; 56.279; 64.310; 73.356
16.5.15	30.134; 86.424		
16.5.24	30.125; 50.252	EPITOME ULPIANI	

12.1 61.297
 12.2 55.274; 61.297; 62.300;
 172.783
 19.1 130.575
 20.7 56.279; 180.822
 20.13 33.150; 54.271; 56.279;
 65.313; 90.436

FRAGMENTA VATICANA

130 192; 192.876
 183a 64.308
 184 192.875
 259 130.575

GAIUS

Institutiones

1.3 130.575
 1.9 129.574
 1.13 131.578
 1.48 130.575
 1.49 130.575
 1.50 130.575
 1.51 130.575
 1.52 130.575
 1.53 135.607
 1.144 142.641
 1.190 142.641
 2.13 130.575
 2.14a 130.575
 2.64 55.274; 62.300; 62.301
 2.120 130.575
 2.121 130.575
 3.106 25; 25.103; 29.118;
 54.271; 65.322; 90.436
 3.109 32.144; 65.316; 90.436

HADRIANI SENTENTIAE

16 17.62

LEGES DUODECIM TABULARUM

1.3 107.487; 108.489

2.2 107.487; 188.865
 5.7a 13; 13.37; 15; 24.100; 25.102;
 43; 54.273; 60.296; 62.301;
 64.309; 75.369; 76.373; 91.445
 5.7b 54.273

LEGES SAECULARES

[trad. lat. C. FERRINI, G. FURLANI in FIRA. II²]

39 202.900; 203; 203.903;
 204.905; 207.914; 216.954
 113 202; 202.899; 202.900;
 203.901; 216.954

LEX ROMANA BURGUNDIONUM

36.6 30.129; 73.357

NOVELLAE THEODOSIANI

3 84; 84.411
 3.1 30.132; 31.137; 84.411
 3.8 30.125; 30.134; 50;
 50.254; 87.427
 3.9 30.127; 173.790
 15.2.1 30.134; 87.427

NOVELLAE VALENTINIANI

23 30.134; 87.427

PAULI SENTENTIAE

2.17.10 56.280; 180.822
 2.19.7 34; 35.157; 57.285
 Interpr. PS. 2.20.4. (hae.)= 7. (PS. ed)
 30.123; 35.158
 3.4a.11 30.132; 56.279; 64.310; 81;
 81.400
 3.6.18 32.147; 64.308
 4.8.5 31.143
 4.8.6 32.147; 64.308
 4.12.7 32.144; 58.288; 65.320; 90.436
 5.4.2 32.144
 5.31.6 129.573; 137.618

b. FONTI GIUSTINIANEE

CORPUS IURIS CIVILIS			31.136; 37.169; 61.298; 61.299; 63.307; 65.311; 91.440
<i>Institutiones</i>			
		1.18.14	25.102; 26.108; 30.125; 30.135; 31.140; 47.230; 47.231; 61.299; 63.307; 64.310; 65.311; 91.440
1.3	130.575		
1.3.3	130.575		
1.8	130.575		
1.8.1	130.575	2.11.2.3	189.866; 189.867
1.10	57.285	3.1.1.11	62.303; 172.783
1.14.2	31.136; 40; 40.184; 56.279; 64.308; 65.319	3.1.2	30.127; 61.297; 62.303; 171; 172.782; 171.784
1.23.3	55.274; 61.297; 82.406; 92.446; 172.783	3.2.11.3	136.614
1.23.4	30.132; 78.384; 82.403; 82; 82.406; 172.783	3.3.1.3	31.141
		3.3.2.1	31.139; 31.141
		3.5.3.5	63.304
2.10.6	56.279; 181.822	4.6.22	31.141
2.12.1	31.136; 40.184; 56.279; 64.308; 64.310; 65.314; 90.436	4.7.10.1	62.301
		4.8.9.1	180.822
		4.8.27.5	30.125; 46.227; 50.246
2.16.1	30.132; 32.147; 64.308; 83; 83.409	4.8.47.1	62.303
		4.8.48	62.303
2.18	31.137; 41.189; 41.190 50.247; 65.318	4.8.49	46.227; 62.303
		5.1.12.2	32.144; 57.282; 64.308; 65.314; 90.436; 181.822
2.19.4	54.271; 56.279		
3.1.3	31.143	5.1.39	31.138; 42.198; 57.282; 64.308
3.19.8	25.103; 54.271; 65.322		
3.19.10	32.144; 65.316; 90.436	5.1.46	57.282; 189.866
4.18.6	17.63; 18.64	5.2.2	30.125; 31.137; 41; 41.189 50.246; 50.247; 65.318
<i>Digesta</i>		5.2.5	31.137; 41; 41.189; 70.345
		5.2.13	30.125; 41.191; 48.237; 151.687
1.1.3	130.575		
1.1.4	130.575	5.2.19	41.191; 48.237; 56.279
1.5.4.1	130.575		151.687
1.5.20	57.281; 57.286	6.1.15.3	130.575
1.6.1	130.575	6.1.28	132.591
1.6.8	57.283	6.1.60	32.144
1.6.8.1	57.284	6.2.7.2	29.116; 31.143; 37.170; 63.306; 91.441
1.7.40.2	124.553		
1.16.6.3	154.701	9.2.5.2	31.138; 32.144; 42.197; 54.272; 65.318
1.16.9.5	31.138; 41; 41.196; 61.298	9.2.7.6	54.272
1.18.8.9	154.701	9.2.27.28	94.452
1.18.13	54.272	9.2.29.7	135.606
1.18.13.1	25.102; 37; 37.169;	11.3.1	169.772

11.3.1.5	151.688; 169.772		140.630; 142.642; 143.643;
11.3.5	128.571; 169.772		143.647; 144.650; 146.659;
11.3.14.9	179.820		147.663; 150.683; 151.689;
11.7.2	141.636		155; 156.714; 157; 166;
12.1.12	29.116; 31.136; 31.143; 37.170; 40.186; 63.306; 65.319; 91.441		167.762; 172.781; 173.792; 181.825; 207.914; 214.940; 215.950; 216.955
12.2.5.1	142.642	21.1.1.10	30.124; 30.125; 38.172;
12.2.17.2	62.301; 62.303		46.224; 48.237; 91.438;
12.2.41	31.141		92.447; 99.467; 105.482;
12.6.4	130.575		109.493; 121.543; 124.551;
12.6.64	130.575		125.557; 126.562; 126.563;
13.6.2	56.280		127.565; 131.583; 132.595;
14.4.4	31.137; 40.181; 64.308 65.318		139.627; 144.648; 147.663; 147.664; 147.556; 150;
15.1.9.7	98.461; 138; 138.619; 138.620;		147.663; 151.687; 156; 164.749; 167.763;
16.3.1.14	56.280		172.781; 181.825; 207.914;
17.1.26.8	132.591		214.941; 216.955
19.1.11.3	106.484	21.1.1.11	91.438; 109.493; 125.557;
19.1.11.5	106.484; 120.537		126.562; 131.586; 132.595;
19.2.14	32.145		139.627; 105.482;
21.1	4; 93; 93.451; 98.464; 103.475; 126; 126.562; 207.914		125.557; 147.663; 152; 152.690; 207.914; 214.943
21.1.1	95.455; 96.455	21.1.1.12	91.438
21.1.1.1	93.452; 94.452; 95.455; 98.461; 99.465; 100.472; 101.473; 103.475; 104.478; 105.482; 110.497; 120.539; 121.543; 126.562; 131.578; 131.579; 131.580; 133.600; 137; 169.772; 201.897; 214.938; 214.939	21.1.2	30.131; 126.562; 131.587; 132.595; 156; 156.716; 155.717; 164.749; 181.825; 207.914
		21.1.3	132.595; 164.749; 164; 165.755; 165.756; 207.914;
		21.1.4	105.482; 125.557; 139.627; 155; 164.749; 165; 165.758; 207.914;
21.1.1.2	101.474	21.1.4.1	30.129; 31.140; 38.172; 71; 71.348; 91.438; 92.447;
21.1.1.6	104.479; 109.493; 120.540; 129.573; 139.627;		121.544; 125.557; 124.558; 125.559; 126.561; 126.562; 131.582; 131.584; 139.627;
21.1.1.7	99.467; 109.493; 111.508; 112.510; 113; 113.513; 114.514; 115.518; 119.533; 119.534; 123.550; 124.553; 139.627; 145.652		140.631; 143; 144.650; 145; 145.654; 146.660; 146.661; 150.683; 165; 164.749;
21.1.1.8	105.481; 109.493; 117.525; 120.537; 139.627; 145.652		166.760; 166.761; 167.763; 181.824; 181.825; 183.836;
21.1.1.9	30.126; 30.128; 90.438; 92.447; 99.467; 105.482; 109.493; 122.544; 124.551; 125.557; 126.561; 126.562; 131.581; 131.582; 131.585; 139; 139.627; 140.629;	21.1.4.2	191.869; 207.914; 215.951 122.547; 123.549; 124.551; 126.562; 132.592; 139.627; 143.646; 167; 167.765; 169.771; 207.914; 214.945
		21.1.4.3	30.127; 91.438; 97.459;

	99.467; 116.521; 119.534; 121.541; 122.548; 123.549; 124.553; 125; 125.560; 126.562; 126.563; 131.588; 139.627; 171; 172.781; 174.803; 175; 176.812; 177.813; 177.815; 181.825; 207.914; 215.948	21.1.14.10	104.479
		21.1.16	105.480
		21.1.17	97.459; 121.541; 123.550
		21.1.17.1	97.459; 123.550
		21.1.17.2	123.550
		21.1.17.4	98.461; 123.550; 135.606
		21.1.17.5	135.606
		21.1.17.6	135.606
21.1.4.4	121.543; 122.545; 123.549; 125; 125.561; 126.563; 139.627; 144.650; 164.750; 207.914; 216.955	21.1.17.14	97.459; 123.550
		21.1.17.19	98.461
		21.1.18	101.473; 104.477; 142.641; 165.756; 170.773; 171.774
21.1.4.5	117.524; 117.525; 139.627; 189.866; 191.871; 192.873	21.1.19	101.473
21.1.4.6	117.525; 120.537; 139.627; 145.652	21.1.19.1	169.768
		21.1.19.6	95.454; 101.473; 103.476; 104.477; 198.890; 203.900
21.1.5	115.517; 120.537	21.1.21	103.476
21.1.6	109.493; 117.524; 139.627 191.871	21.1.23	94.452; 128.568; 169.772
		21.1.23.2	54.272
21.1.6.1	118.528; 119.533; 123.550; 139.627	21.1.23.3	126.562; 135.606; 138.622 139.624
21.1.6.2	115.518; 139.627	21.1.25.6	122.547; 126.562; 128.568; 128.571; 169.771; 169.772
21.1.8	109.493; 118.527; 123.550; 139.627	21.1.31.5	104.477
21.1.9	123.550; 165.756; 180.821 181.824	21.1.31.10	101.473; 104.477
		21.1.31.16	94.452; 104.477; 180.820
21.1.10	109.493; 118.527; 119.533; 123.550; 139.627	21.1.31.17	94.452
		21.1.31.18	94.452
21.1.10.1	108.492; 109.493; 110.501; 118.527; 123.550; 139.627	21.1.31.19	94.452
		21.1.31.20	94.452
21.1.10.2	120.537; 139.627	21.1.31.21	94.452
21.1.10.3	118.530; 139.627	21.1.31.22	94.452
21.1.10.5	115.518; 139.627; 165.756; 178.816	21.1.31.23	94.452
		21.1.31.25	94.452
21.1.11	117.523; 144.648	21.1.31.33	94.452
21.1.12	109.493; 139.627	21.1.31.35	94.452
21.1.12.1	113.513; 119.531; 120.537; 139.627	21.1.35	209.921
		21.1.37	94.452; 102.474; 130.576
21.1.12.2	120.537; 139.627	21.1.38	104.477; 104.478
21.1.12.3	139.627	21.1.38.2	178.816
21.1.12.4	118.529; 120.537; 123.550; 124.553; 139.627	21.1.38.3	178.816
		21.1.38.5	104.478
21.1.14	109.493; 111.508; 116.522; 123.550; 139.627	21.1.38.10	178.816
		21.1.38.13	104.477
21.1.14.1	120.537; 139.627	21.1.43.1	97.459; 121.541
21.1.14.3	64.309; 118.530; 124.553; 139.627	21.1.43.2	97.459; 121.541
		21.1.43.4	98.461; 135.606; 136.609; 136.610
21.1.14.4	119.533; 139.627; 170.773		
21.1.14.5	119.533; 139.627	21.1.43.6	30.130; 91.438; 104.477; 122.546; 126.562; 128.567;
21.1.14.9	139.627; 205.907		

	131.589; 131.590; 165.752; 177; 177.814; 178.817; 180.820; 180; 180.820; 181; 184.841	26.5.8.3 26.5.12.2 26.7.48 26.7.61 26.8.1.1	61.297; 63.304; 180.822 31.136; 38.172; 92.447 62.301 62.301 187.858; 191.870
21.1.44	102.474	27.1.10.8	64.308
21.1.44.1	94.452; 95.454; 101.474	27.1.12	64.308
21.1.44.2	104.477	27.1.40	180.822
21.1.45	103.476	27.1.45.2	30.132; 61.297; 78.384; 82; 82.403; 172.783
21.1.47	104.477	27.9.8.1	62.301
21.1.48.2	104.477	27.10.1	29.120; 60.296; 61.297; 63.304; 64.308;
21.1.48.8	203.900; 205; 205.907	27.10.1.1	61.297
21.1.53	117.525; 131; 132.594; 151.685; 164.748; 186; 187.858; 190; 191.870; 191.871; 192.872; 206; 206.910; 215.953;	27.10.4 27.10.6	61.297 30.125; 35.159; 46.227; 48.234; 50.246; 65.311
21.1.54	97.459; 121.541; 165.754	27.10.7	48.232; 62.302; 64.308
21.1.55	203.900	27.10.7.1	30.125; 44.211; 47.228; 48.232; 61.297
21.1.65	124.552; 125.559; 131.591; 132; 171.777	27.10.7.2	30.125; 44.211; 47.229; 48.232; 61.297
21.1.65.1	64.309; 123.550; 189.866; 189.867	27.10.7.3	62.300; 62.301
21.1.65.2	131.576	27.10.12	61.297; 62.300; 62.301
21.2.32	98.461	27.10.13	55.274; 61.297
21.2.32.1	104.477; 180.820	27.10.14	30.132; 78.384; 82; 82.405; 172.783
23.1.8	57.285	27.10.15.1	63.304
23.2.9	57.285	27.10.17	62.301; 62.303
23.2.16.2	57.285	28.1.2	56.279;
23.4.8	32.146	28.1.16.1	31.136; 38; 38.174; 56.279; 65.319
24.1.32.2	154.701	28.1.17	30.132; 81; 81.400
24.2.4	30.125; 31.143; 46.226; 48.232; 57.285; 63.303; 63.304	28.1.20.4	31.136; 38.175; 56.279; 64.310; 65.319
24.3.2.2	30.125; 48.232; 48.236	28.3.6.7	136.611; 137.614
24.3.22.7	31.136; 38; 38.173; 57.285; 63.305; 64.308; 64.310; 65.317; 90.436; 91.439; 182.826	28.3.20	30.132; 56.279; 78; 78.385
24.3.22.8	61.298	28.6.43	31.137; 32.147; 38.174; 54.271; 64.308; 65.318;
24.3.22.9	57.285		180.822
25.7.2	57.285	28.7.8	142.642
26.1.3	55.274; 63.304	28.7.27	31.136; 39; 39.178; 92.448
26.1.3.1	30.125; 48.232; 63.304	29.1.34	137.614
26.1.11	31.138; 42.199; 56.279; 64.308; 65.318	29.2.9	32.144; 65.323
26.1.17	180.822	29.2.47	54.270; 90.436
26.2.10.3	56.279; 64.308	29.2.60	30.125; 31.137; 39.177; 46.225; 56.279
26.4.5.2	31.141	29.2.63	54.271
26.5.8.1	30.125; 46.227; 48.234 50.246	29.5.1.23	137.614

29.5.3.8	116.522	41.3.44.6	30.135; 57.287
29.5.3.9	116.522	41.4.2.16	29.116; 31.137; 37.170;
29.5.3.10	116.522		37.171; 56.280; 63.306;
29.5.3.11	58.288; 116.522		65.318; 91.441
29.7.2.3	31.141; 39.176; 54.271;	42.1.9	62.303
	56.279; 63.306	42.1.60	189.866; 189.867
30.39.8	92.448	42.4.7.9	41.195; 65.321
30.114.5	124.553	42.4.7.10	61.297; 62.303
31.48.1	30.125; 44.211; 46.221	42.5.19.1	172; 172.786
32.36	41.191; 49.238	42.5.20	172; 172.787
32.50.2	56.279	42.5.21	30.127; 61.297; 172;
33.2.32	83.408		172.782; 172.785
33.2.32.6	30.132; 31.136; 40;	42.5.22	173; 173.788
	40.182; 63.304; 64.308;	43.4.1.6	32.144; 65.315; 90.436
	78.383; 79.389	44.2.25.1	104.477; 179.820
35.1.13	62.301	44.4.16	29.116; 31.136; 37.170;
36.1.36	63.304		63.306; 65.319; 91.441
37.3.1	31.136; 40; 40.183;	44.4.4.26	29.116; 31.136; 37.170;
	64.308; 65.319		63.306; 65.319; 91.441
37.11.1.8	64.308	44.7.1.12	32.144; 54.271; 56.280;
38.15.5.1	31.141		65.324; 90.436
38.17.2.11	31.136; 40; 40.183;	44.7.1.13	32.144
	64.308; 65.319	44.7.24	29.116; 31.136; 37.170;
39.5.2.5	32.145		63.306; 91.441
39.5.23.1	30.132; 56.278; 83;	44.7.24.2	31.136; 40.186; 65.319
	83.407	44.7.43	31.136; 40.187; 56.280
40.1.13	62.301; 63.303	44.7.46	56.280
40.1.26	58.288; 211.927	45.1.6	56.280
40.5.30.7	31.136; 40.185; 65.319	46.1.70.4	56.280
40.8.2	210.923	46.3.14.7	62.301
40.9.22	63.303	46.3.68	32.144; 62.301
40.12.6	58.288; 211.928	46.3.95.7	62.301
40.12.44	141.636	46.6.4.8	61.297
41.2.1.3	31.142; 32.144; 57.287;	46.7.3.8	30.125; 48.233
	65.315; 90.436	46.8.24.1	32.145
41.2.1.5	31.143; 57.287	47.2.36	135.606
41.2.1.9	57.287	47.2.57.4	62.301
41.2.1.10	57.287	47.10.3.1	56.280
41.2.18.1	29.116; 31.138; 37.170;	47.10.15	31.140
	63.306; 65.318; 91.441	47.10.17.11	30.125; 31.141; 48;
41.2.25.1	32.145; 57.287		48.234; 50.246; 56.280
41.2.27	57.287	47.10.26	169.772
41.3.4.3	57.287	47.11.6	154.701
41.3.4.11	62.300	48.4.7.3	30.129; 31.137; 39;
41.3.13.1	29.116; 37.170; 63.306;		39.180; 54.272; 71;
	91.441		71.350
41.3.28	57.287	48.8.12	32.144; 54.272
41.3.31.3	31.142; 57.287	48.9.9	17.62; 17.63; 25.102
41.3.31.4	57.287; 63.303	48.9.9.2	26.108; 54.272; 61.299;
41.3.44	63.306		63.307; 91.440

48.19.30	142.642		64.308; 79.390
48.19.38.12	129.573	4.38.2	56.280; 64.310
48.21.3.4	71; 71.347	4.58	93.451
48.21.3.6	136.611; 137.614	4.58.2	104.477; 203.900
48.21.3.7	136.611	5.4.25	43.207; 49.242; 57.285;
48.21.3.8	136.611		80; 80.392
48.22.1	154.701	5.4.25.1	49.242; 80.392
49.4.1.13	63.303	5.4.25.2	30.125; 30.132; 49.242;
49.14.45.2	137.614		64.310; 80.392; 80.393
49.16.6.7	54.272; 129.573; 137.617	5.4.25.3	30.125; 49.243; 80.392;
49.16.13.3	124.552		81; 81.394; 81.395
50.2.3.3	142.642	5.4.25.4	30.125; 44.211; 50.245;
50.4.1.4	61.297; 181.822		62.300; 80.392; 81;
50.13.1.3	171.775		81.396; 81.397; 172.783
50.16.38	113.511	5.4.25.5	30.132; 80.392; 81; 81.397
50.16.53	55.274	5.37.28	63.303
50.16.74	94.452	5.37.28.1a	30.125; 49; 49.241; 50.246
50.16.101.2	115.520; 124.553	5.70.1	63.304
50.16.113	64.309; 123.550; 189.866	5.70.2	62.301; 83; 83.408;
	189.867	5.70.2.1	30.132; 78.383; 83; 83.408
50.16.204	128.570	5.70.3	31.136; 41.188; 62.300;
50.16.207	100.470		63.303
50.16.209	31.141; 31.140; 32.144	5.70.4	57.285; 62.303;
50.16.242.3	30.133; 30.134; 84; 85;	5.70.5	55.274; 61.297; 62.300
	85.416	5.70.6	64.310; 182.826
50.16.246	31.141; 181.822	5.70.6.1	32.147; 56.280
50.17.5	25.103; 32.144; 54.271	5.70.7	56.279; 64.308
50.17.32	130.575	5.70.7.2	64.308
50.17.40	25.103; 54.270; 65.312;	5.70.7.4	62.302
	90.436	5.70.7.6c	62.302
50.17.124.1	31.141	5.70.7.7	32.147
		5.70.7.8	64.308
<i>Codex</i>		5.70.7.9	32.147; 64.308
		6.1.1	212.933
1.1.1	35.160	6.1.3	212.933
1.1.2	30.125; 50.251	6.22.2	31.137; 41.194
1.1.1.1	30.125; 30.134; 50;	6.22.9	56.279; 64.310
	50.250; 87.426	6.22.9.1	31.137; 40.184; 56.279
1.3.30.3	154.701	6.23.28	187.859; 191.870
1.4.28	30.125; 30.132; 44.211;	6.26.9	30.132; 32.147; 64.308;
	49.243; 50.245; 57.285;		81.394; 83; 84.410
	62.300; 81; 81.398;	6.26.9.1	30.132; 84.410
	172.783	6.36.5	31.136; 38.176; 56.279
1.9.3	49.240	6.49.7.1	65.317; 90.436
1.12.4.1	30.129; 74.364	7.6.1.3	210.923
1.13.4	212.932	8.4.7	49.240
1.55.6	30.129; 73.359	9.12.8.1	49.240
2.4.20	31.137; 41.193; 56.280	9.13.1.1	30.129; 73.360
2.4.27	31.137; 41.192; 56.280	9.17.1	17.63
3.33.12.1	31.138; 32.147; 42.199;	9.51.13.2a	30.125; 49.239; 50.246

5.37.28.1a	30.125; 49; 49.241; 50.246	<i>Novellae</i>	
9.7.1	30.129; 72.351	4.6	61.298
9.13.1.1	30.129; 73.360	72.5.1	36; 36.163; 44.211;
9.50.1.1	30.129; 35.159; 47.227 70.346; 137.614	115.3.12	83.409; 172.783 61.298; 64.308
9.51.13.2a	30.125; 49.239; 50.246		

C. FONTI BIZANTINE

Basilica

19.10.53	206; 206.910
38.10.19	83.408
44.5.32	83.408

Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo Antecessori vulgo tributa

1.10	80.393
2.12.1	40.184; 64.308; 64.310
2.16.1	64.308
2.19.4	64.308
3.1.3	32.143
3.106	54.271

II. FONTI LETTERARIE

AELIANUS (CLAUDIUS)

		<i>Eumenides</i>	
<i>De natura animalium</i>		48	14.42
4.29	17.61	52	14.42
		59	14.42
		264	14.42
AESCHYLUS		275	14.42
		307	14.42
<i>Choephorae</i>		328	10.22
653	128.570	339	10.22
1048	10.22; 14.42	346	14.42
1053	14.42	350	15.47
1054	14.42	366	15.47

396	14.42	ARETAEUS CAPPADOCIS	
459	164.747		
460	164.747		
<i>Prometheus</i>		<i>De causis et signis acutorum et chronicorum morborum</i>	
1025	164.747	2.1.6	155.713
		2.3.5	137.616; 152.692
		3.4	193.880
		3.5	162.740
<i>Septem contra Thebas</i>		ARISTOPHANES	
785	14.42		
786	14.42		
787	14.42		
789	14.42		
790	14.42	<i>Lysistrata</i>	
791	14.42	298	6.8
		1312	8.13
AMMIANUS		<i>Nephelei</i>	
<i>Rerum gestarum</i>		132	128.570
15.12.4	52.262	<i>Thesmophoriazusae</i>	
		680	6.8
APOLLODORUS		ARISTOTELES	
<i>Epitome</i>		<i>De anima</i>	
3.7	7.10	1.403a	155.709; 166.759
APULEIUS		<i>Ethica Nicomachea</i>	
<i>Metamorphoseon</i>		5.1130a	155.713
3.20.3	149.676	7.1147a	155.709; 166.759
5.16	174.802	7.1154b	159.729
8.6	88.431	8.11.6	129.575
<i>Pro se de magia</i>		<i>Historia animalium</i>	
37.1	7.10	604a	6.8
37.2	7.10	<i>Magna Moralia</i>	
37.3	7.10	2.1202a	155.713
43	192.878	<i>Poetica</i>	
44	192.878	1455a	6.7
45	192.878	<i>Politica</i>	
49	192.878	1.2	129.575
50	192.878	1.4	129.575
51	192.878	1.5	129.575
52	192.878	1.6	129.575
50.7	188.861	1.7	129.575
80	58.290	1.13	129.575

1342a	8.14	5.1-20	208.917
		9.17-29	186.853
		12.21-25	208.917
PSEUDO ARISTOTELES			
<i>Problemata</i>		<i>Evangelium Matthaei</i>	
30.1	5.5; 159; 159.731; 160; 160.733; 161.737; 162.742; 169.771	8.16	208.917
		9.32-34	208.917
		17.14	186.853
		<i>Isaias</i>	
AUCTOR AD HERENNIUM		28.7	148.666
<i>Rhetorica</i>		<i>Pauli epistula ad Colossenses</i>	
1.13.23	13.37; 17.62; 17.63; 54.273 55.275	3.9	130.575
2.21.34	151.688; 154.706	3.10	130.575
2.22.34	154.706	3.11	130.575
4.16.23	166.759	3.22	130.575
4.25.35	154.701	3.23	130.575
		3.24	130.575
		4.1	130.575
AUGUSTINUS HIPPONENSIS			
<i>Contra Faustum Manichaeum</i>		<i>Pauli epistulae ad Corinthios</i>	
19.22	35.162	I, 7.21-23	130.575
<i>De civitate Dei</i>		<i>Pauli epistula ad Ephesios</i>	
1.27	32.147	6.5-9	130.575
2.7	68.333	<i>Pauli epistula ad Philemonem</i>	
4.21	12.30	10-16	130.575
7.24	68.333	<i>Pauli epistulae ad Thimotheum</i>	
7.28	68.333	I, 6.1-2	130.575
<i>De peccatorum meritis et remissione et de baptismo parvulorum ad Marcellinum</i>		<i>Pauli epistula ad Titum</i>	
1.22.32	89.435; 175.805; 209.919	2.9	130.575
<i>Epistulae</i>		CAELIUS AURELIANUS	
157.2	89.433	<i>De morbis acutis et chronicis</i>	
BIBLIA SACRA VULGATAE EDITIONIS			
<i>Evangelium Lucae</i>		1.4.6.2	193.880
8.26-39	208.917	1.4.60	10.24
9.37-43	186.853	1.4.61	193.880
<i>Evangelium Marci</i>		1.5	8.14; 157.720
1.21-28	208.917	1.5.144	67.331
		1.5.151	162.740
		1.6	155.709; 157.720
		1.11.99	193.880
		1.15	67; 67.331; 146.656

1.42	145.652	7.10	86.421
1.65	146.656	39.7	107.486
1.147	155.709	63	16.56
1.150	141.633	63.23	8.13; 17.59; 148.670
1.151	162.739	64.255	17.59; 148.670
1.154	183.835	76.25	107.486
1.158	69.341	100.7	86.421
1.169	69.341		
1.183	162.739; 162.740	CICERO	

CORNELIUS CELSUS

De medicina

1.9.6	106.485
2.1.8	106.485
2.1.15	67.330
2.1.22	106.485
2.6.18	106.485
2.7.7	106.485
3.3.1	106.485
3.18	157.720; 183.835
3.18.1	67.330; 146; 146.655; 167.762
3.18.2	33.147; 146; 146.655; 167.762
3.18.3	64.311; 146.657
3.18.6	146.658
3.18.17	67.330
3.18.19	67.330
3.23.1	187.857
4.2.2	47.231
4.31	190.869
4.31.3	190.869
4.31.8	190.869
4.31.9	190.869

CATO

De agri cultura

2.7	209.920
156	25.104
157	25.104
157.2	70.341

CATULLUS

Carmina

I. Epistulae

Ad Atticum

4.3.4	68.335
8.5.1	12.34

Ad Brutum

68.241	68.335
276	149.674

Ad Familiares

1.9.18	7.10
11.18.2	68.335
12.25	169.771
15.19.4	174.802

II. Philosophica

Academica

2.17.52	75.368
2.17.53	75.368
2.28.89	70.345
2.30	36.166
2.52	9.19
2.88	9.19
2.89	9.19
2.136	66.328

Cato maior de senectute

14.47	68.335
22	7.10
23	7.10

De divinatione

1.50	23.97
1.50.114	52.261
1.67	6.7

1.80	6.7		168.766
1.81	20.78; 148.666	3.26.98	53.265
2.81	20.78	3.71	127.566
2.96	113.511	3.91	127.566
2.125	20.78	3.95	66.328
2.148	20.78	3.97	7.10
<i>De finibus</i>		<i>De oratore</i>	
1.59.60	20.78	1.12.51	68.335
2.9.27	154.703	2.28.124	68.335
3.22.75	154.703	2.194	6.7
5.34	36.166	<i>De republica</i>	
3.35	58.289; 155.710	2.67	36.166
5.12.35	124.554	3.33.45	55.275
<i>De inventione</i>		<i>Paradoxa stoicorum</i>	
2.17	155.713	4	60.293; 66.328
2.50.148	13.37; 54.273; 55.275	4.27	127.565
2.50.149	17.62	<i>Tusculanae Disputationes</i>	
2.149	17.63	1.9.18	84.412
<i>De legibus</i>		1.19	36.166
2.15.37	19.75	1.33.80	159.731; 162.742
<i>De natura deorum</i>		1.60	36.166
1.94	7.10; 32.147	3.4	44; 44.214; 127.565
2.22	37.168		214; 214.937
2.27.68	184.844	3.4.5	44.214
2.27.69	185.849	3.4.9	89.434
2.36	37.168	3.5.10	42; 42.202; 55.275
2.62	22.85	3.5.11	13.37; 58; 58.290; 59;
2.78	37.168		59.291; 60.295; 66.326;
3.18.46	14.46; 18.64		157.720; 162; 162.742;
3.63	12.30; 190.869		182.831; 183.837;
<i>De officiis</i>			214.936
		3.6.12	136.608
1.8.24	154.703	3.7	58.289; 66.326
1.20.69	89.434	3.7.4	45.215
1.108	7.10	3.8	66; 66.326
2.22.27	153.702	3.9	58.289; 66.326; 66.327;
3.12.17	102.474		127.565; 129.573
3.17.71	94.452; 97.458; 97.460;	3.10	34; 34.156; 66.327
	100.470; 102.474; 121.542;	3.10.23	58.289
	168.766; 196.887	3.11	27.110; 146.656
3.23.91	122.547; 124.551; 168;	3.19.73	108.489

3.24	58.289; 155.710	1.8	34.152
3.25	58.289	1.10.25	68.335
4.5.10	45.215	1.26	149.675
4.8.19	170.773	2.11	34.152
4.10.23	155.708	2.23	169.770
4.11	155.710	2.25	34.152
4.11.24	154.705	3.7.16	68.335
4.11.26	154.705	3.21	77.376
4.13.28	109.494; 124.554	4.11	149.675
4.13.30	155.708	<i>In Pisonem</i>	
4.14	58.289	20.47	68.335; 77; 77.376;
4.16	58.289		84.414
4.36	34.156	24	34.152
4.37.79	154.705	46	34.152
4.52	66.327; 70.344	50	34.152
4.54	58.289; 155.710	<i>In Vatinius</i>	
4.77	66.327	13.31	34.152
4.82	34.156	15.35	34.152
5.3	43.207		
III. Orationes		<i>In Verrem</i>	
<i>De domo sua</i>		1.3	33.152
1.3	68.335	2.1	33.152
2.3	68.335	2.1.6	33.152
3	86.422	2.1.7	33.152
21.55	68.335	2.1.33	149.675
40	34.152	2.1.48	33.152
40.105	20.78	2.1.54	33.152
55	86.422	2.1.86	154.703
141	84.414	2.1.102	33.152
144	34.152	2.1.105	33.152
<i>De Haruspicum Responsis</i>		2.1.141	33.152
2	84.414	2.5.153	154.703
17	23.98	2.2.43	33.152
18	23.98	2.2.98	33.152
19	84.414	2.2.104	33.152
18.39	42.202	2.2.106	33.152
37	23.98	2.3.40	33.152
38	23.98	2.3.91	33.152
39	11.28; 23.98	2.3.118	33.152
		2.3.126	33.152
<i>De Lege Agraria Contra Rullum</i>		2.3.185	33.152
2.13.32	68.335	2.4.1	67.329
<i>In Catilinam</i>		2.4.19	33.152
		2.4.27	33.152

2.4.33	33.152	<i>Pro Roscio Amerino</i>	
2.4.38	33.152	12.33	68.335
2.4.75	33.152	23	23.98
2.4.99	33.152	28.77	128.570
2.4.149	68.335	41	34.152
2.5.11	33.152	62	23.98; 34.152
2.5.47	33.152	66	34.152
2.5.62	33.152		
2.5.103	33.152	<i>Pro Sestio</i>	
2.5.115	33.152	8.20	68.335
		11.25	68.335
		19.43	34.152
<i>Philippicae</i>		34.73	34.152
2.1.1	68.335	45.9	68.335
2.9	33.152	52.111	68.335
2.39.101	68.335	55.117	84.414
2.31.77	142.641		
2.42	33.152		
3.2	33.152	CLAUDIANUS	
3.6.16	70.345		
4.10	33.152	<i>Bellum Geticum</i>	
5.10	33.152	155	149.677
5.32	33.152	156	149.677
5.37	33.152		
8.26	169.769	<i>In Rufinum</i>	
11.6	33.152	1.82	149.678
13.24	33.152		
13.25	34.152		
14.5.14	68.335	COLUMELLA	
<i>Pro Cluentio</i>		<i>De re rustica</i>	
65.182	23.98; 68.335	1.3.1	55.275; 76; 76.372 78.384
<i>Pro Flacco</i>		8.2.11	17.61
17.41	154.703		
36.89	154.703		
39.98	154.703	DIO CASSIUS	
<i>Pro Milone</i>		<i>Historiae Romanae</i>	
6.14	68.335	60.29.7.2	210.923
28.78	68.335	79.11	16.54
33.88	68.335		
<i>Pro Murena</i>		DIODORUS SICULUS	
61	59.293; 127.565		
<i>Pro rege Deiotaro</i>		<i>Biblioteca historica</i>	
5.15	68.335	4.3	7.13; 19.73

DIOGENES LAERTIUS		930	8.13
		1060	106.485
<i>Vitae Philosophorum</i>			
		<i>Hercules furens</i>	
<i>Solo</i>		843	6.8
1.46	7.10	860	10.22
		873	6.8
<i>Theophrastus</i>		930	10.22; 193.880
5.44	159.731	950	88.431
<i>Zeno</i>		<i>Hippolytus</i>	
7.110	155.710	198	10.22
7.111	155.713	208	10.22
7.118	27.110; 60.293		
7.124	59.293	<i>Medea</i>	
		1	10.22
<i>Empedokles</i>		55	10.22
8.86	157.722	61	175.805
8.124	127.565	1050	10.22
		1167	187.860
		1177	187.860
DIONYSIUS HALICARNASSEUS			
		<i>Orestes</i>	
<i>Antiquitates Romanae</i>		34	10.22; 14.42
2.19.3	19.70	35	10.22; 14.42
2.19.4	19.70	255	14.42
2.19.5	19.70	256	14.42
2.75	14.42	257	14.42
		316	14.42
		388	14.42
EURIPIDES			
		<i>Troades</i>	
<i>Bacchae</i>		308	10.22
126	7.13	369	10.22
127	7.13	403	10.22
298	10.22; 19.73	404	10.22
299	10.22; 19.73	405	10.22
300	10.22; 19.73		
301	10.22; 19.73		
302	10.22; 19.73		
303	10.22; 19.73		
304	10.22; 19.73		
305	10.22; 19.73		
306	10.22; 19.73		
307	10.22; 19.73		
308	10.22; 19.73		
309	10.22; 19.73		
369	175.805		
677	7.13		
694	7.13; 19.73		
		FESTUS GRAMMATICUS	
		<i>De verborum significatu</i>	
		[ed. W.M. Lindsay]	
		s.v. « <i>Alienatio</i> »	
		[p. 122]	31.140
		s.v. « <i>Avidus</i> »	
		[p. 22.4]	33.151
		s.v. « <i>Curatores</i> »	
		[p. 42]	62.300
		s.v. « <i>Februarius</i> »	

[p. 75.23-76.5]	190.869		
s.v. «Galli»			<i>In Hippocratis epidemiorum librum tertium</i>
[p. 84.25]	16.54; 18.66		<i>commentarius</i>
s.v. «Insons»			[ed. C.G. Kühn]
[p. 99.15]	188.862		K XVII A 481 188.860
s.v. «Larvati»			
[p. 106.5]	12.32		<i>In Hippocratis epidemiorum librum sextum</i>
s.v. «Mente captus»			<i>commentarius</i>
[p. 151.1]	77.374		[ed. C.G. Kühn]
s.v. «Nec»			XVII A 824 188.860
[p. 158]	54.273		XVII A 825 188.860
s.v. «Piari»			XVII B 342 188.860; 191.869
[p. 232]	12.29		XVII B 343 188.860; 191.869
s.v. «Prohibere comitia»			
[p. 268.14]	187.858		<i>In Hippocratis librum de humoribus</i>
s.v. «Recepticum servum»			<i>commentarius</i>
[p. 356]	108.491		[ed. C.G. Kühn]
s.v. «Sons»			XVI 48 190.869
[p. 372; 382; 383]	188.862		
s.v. «Sonticum morbum»			<i>In Hippocratis prognostica commentarius</i>
[p. 372; 373]	188.862		[ed. C.G. Kühn]
s.v. «Sontica causa»			XVIII B 18 188.860
[p. 464]	188.862		
s.v. «Vecors»			<i>De lociis affectis</i>
[p. 512.12]	84.413		[ed. C.G. Kühn]
			VIII 173 188.860
			VIII 174 188.860
GALENUS			VIII 176 188.860
			VIII 190 188.860
<i>Definitiones medicae</i>			VIII 200 188.860
[ed. C.G. Kühn]			VIII 231 188.860
XIX 414	188.860		VIII 270 188.860
			VIII 340 188.860
<i>De diebus decretoriis</i>			VIII 341 188.860
[ed. C.G. Kühn]			
IX 903	186.853		<i>De symptomatum causis</i>
			[ed. C.G. Kühn]
<i>In Hippocratis librum de acutorum victu</i>			VII 144 188.860
<i>commentarius</i>			VII 145 188.860
[ed. C.G. Kühn]			
XV 775	188.860		<i>De symptomatum differentiis</i>
			[ed. C.G. Kühn]
<i>In Hippocratis aphorismos commentarius</i>			VII 59 188.860
[ed. C.G. Kühn]			
XVII B 544	188.860		<i>De usu partium corporis humani</i>
XVII B 548	188.860		[ed. C.G. Kühn]
<i>In Hippocratis epidemiorum librum secundum</i>			K IV 187 188.860
<i>commentarius</i>			
[ed. C.G. Kühn]			<i>De placitis Hippocratis et Platonis</i>
XVII A 364	188.860; 191.869		

[ed. I. Müller]		14.2.1	111.504
8.1	183.834	16.4.3	189.867
8.674	157.721	16.4.4	189.867
		17.6.2	108.491
<i>De temperamentis</i>		17.12	190.869
[ed. G. Helmreich]		17.15	69.341
1.522	163.745	20.1.11	188.866
		20.1.12	85.417
GELLIUS		20.1.13	85.417
		20.1.25	107.487
<i>Noctes Atticae</i>		20.8.4	185.852
4.2.1	99; 99.465; 110; 110.497		
4.2.2	99.467; 110.498		
4.2.3	99.462; 99.463; 110.499; 111.506; 112; 112.510; 113.513; 119.533; 123.550; 123.550	GREGORIUS MAGNUS	
4.2.4	99.462; 111.506; 112.510; 114.514; 123.550; 145.652	<i>Epistulae</i>	
4.2.5	99.462; 104.477; 111.506; 114.514; 114.517; 123.550; 176.811; 178.816	13.45	39.180; 71.350
4.2.6	99.462	HERODOTUS	
4.2.7	64.309; 99.462; 118.530	<i>Historiae</i>	
4.2.8	64.309; 99.462; 118.530	3.33	9.18; 10.24; 187.860
4.2.9	64.309; 99.462; 110.500; 113.511; 113.511; 118.530; 119.533; 170.773	3.34	9.18; 187.860
4.2.10	99.462; 110.500; 119.533; 118.530; 170.773	3.35	9.18; 187.860
4.2.11	99.462; 111.503; 118.530	4.79.3	7.12
4.2.12	99.462; 110.501; 117.523; 123.550; 143.644	6.84	169.771
4.2.13	108.492; 109.494; 111.504; 113.513; 115.519	HESIODUS	
4.2.14	112.510	<i>Opera et dies</i>	
4.2.15	100.470; 110.505; 116; 116.522; 119.533; 122.546; 123.550; 127.567; 131.589; 165.756; 180; 180.821	265	107.485
5.12.10	85.418	485	107.485
6.4.1	102.474; 111.504; 204.906	614	7.12
6.11.1	142.641	<i>Theogonia</i>	
6.18	23.98	472	14.42
10.5.1	154.701	473	14.42
10.5.2	154.701	474	14.42
10.5.3	154.701	941	7.12
10.23	161.736	HIPPOCRATES	
13.10.3	112.510	<i>Aphorismi</i>	
13.17.1	213.934	6.23	160.732; 162.740
		<i>De morbis popularibus</i>	
		5.1	182.832

<i>De morbo sacro</i>		<i>Odyssea</i>	
14	182.832	2.135	14.42
		24.520	8.16
<i>Epidemiae</i>			
6.8.31	194.881	HORATIUS	
PSEUDO HIPPOCRATES		<i>Ars poetica</i>	
		295	6.7
		296	6.7
<i>De natura hominum</i>		297	6.7
[ed. W.H.S. Jones]		298	6.7
4, XXVI	158.723; 158.724	454	185.849
HOMERUS		<i>Carmina</i>	
		1.28.17	15.49
		2.2	107.486
<i>Ilias</i>		2.16.5	51.257
1.43	11.28	3.4.5	68.337
1.61	11.28	3.4.6	68.337
1.103	8.16; 164.747	4.6.38	185.847
1.104	164.747	4.37	185.847
5.125	8.16		
5.126	8.16	<i>Epistulae</i>	
5.127	8.16	1.8	12.30; 163.744
5.128	8.16	1.1.101	76.371
6.134	22.95	1.11.28	163.744
6.200	8.15; 160.733	1.11.29	163.744
6.201	8.15; 160.733	1.11.30	163.744
6.202	8.15; 160.733	1.41	108.489
6.203	8.15; 160.733	2.2.1	150.681
8.299	6.8	2.2.14	153; 153.695
9.454	14.42	2.2.15	153; 153.695
9.679	8.16	2.2.16	153; 153.695
10.482	8.16	2.2.17	153; 153.695
14.325	7.12	2.2.18	153; 153.695
15.128	8.16	2.2.19	153; 153.695
15.203	14.42	2.2.20	150.681; 153.697
15.204	14.42	2.2.21	153.697
15.606	8.16	2.2.22	153.697
15.607	8.16	2.2.23	153.697
15.608	8.16	2.2.24	153.697
15.609	8.16	2.2.25	153.697
15.610	8.16		
16.529	8.16	<i>Saturae</i>	
17.210	8.16	1.3.82	69.338
17.211	8.16	1.3.83	51.257
17.212	8.16	2.3.40	69.338
21.412	14.42	2.3.77	69.340
		2.3.78	69.340

2.3.79	69.340; 151.688	<i>Contra Athenogenem</i>	
2.3.80	69.340	8	7.10
2.3.81	69.340	15	96.456; 195.885
2.3.82	69.341; 89.435; 154.704	15.7	192.874
2.3.131	69.341		
2.3.132	69.341		
2.3.134	69.338; 69.341	ISIDORUS HISPALENSIS	
2.3.135	69.341		
2.3.136	69.341	<i>Differentiae</i>	
2.3.137	69.341; 162.742	1.122	34.155
2.3.138	69.341; 162.742	1.571	86.420
2.3.139	69.341; 162.742		
2.3.140	9.19; 14.42; 69.341;	<i>Etymologiae seu Origines</i>	
	162.742	4.5.1	118.526
2.3.141	9.19; 14.42; 69.341;	4.5.2	109.494; 118.526
	162.742	4.5.3	118.526
2.3.158	69.341	4.5.5	163.745; 207.915
2.3.159	69.341	4.5.7	158.724
2.3.207	51.257	4.6.1	114.515
2.3.208	42.203; 69.338; 69.339	4.6.2	114.515
2.3.218	42.203; 69.338; 69.339	4.6.15	12.33
2.3.221	69.339	4.7.1	114.515
2.3.222	51.257	4.7.5	187.858
2.3.225	70.342	4.7.6	12.32; 186.853; 187.858;
2.3.247	70.343		188.861
2.3.271	70.343	4.7.7	187.858
2.3.278	12.34	4.7.9	207.915
2.3.281	127.565; 143.646; 149;	4.7.17	114.515
	149.679	4.8.10	165.756
2.3.282	127.565; 143.646; 149;	8.11.95	13.39
	149.679	8.11.96	13.39
2.3.283	127.565; 143.646; 149;	8.11.103	23.97
	149.679	9.7.30	142.641
2.3.284	127.565; 143.646; 149;	10.9	154.701
	149.679	10.61	186.853; 195.887
2.3.285	127.565; 143.646; 149;	10.79	34.155
	148.679	10.103	173.795; 174.797
2.3.286	127.565; 143.646; 149;	10.176	164.747; 207.915
	149.679	10.183	175.805; 215.947
2.3.288	149.679	10.246	173.793
2.3.295	149.679	10.279	84.413
2.3.304	51.257	10.280	86.420
2.5.74	86.421	12.7.50	17.61
2.7.95	132.591	20.3.2	161.736
2.7.101	132.591		
3.8.3	185.847	IUVENALIS	
		<i>Saturae</i>	
HYPERIDES		2.112	141.634
		4.123	141.635

6.366	176.809	39.8.8	19.71; 22.91
6.367	176.809	39.9.1	19.71; 20.77
6.368	176.809	39.9.2	20.78
6.511	16.59	39.9.3	19.73; 20.78
6.512	16.59	39.9.4	19.73
6.513	16.59	39.9.5	20.78
6.514	16.59	39.10.6	20.78
6.515	16.59	39.10.7	22.91
6.516	16.59	39.13.8	19.73
8.9	169.774	39.13.10	22.89
8.10	170.774	39.13.11	19.72
8.11	170.774	39.13.12	19.75; 77.377; 141.633
8.12	170.774	39.13.14	21.80
9.145	132.591	39.14.6	21.79
9.146	132.591	39.15.3	77.377
9.147	132.591	39.15.9	22.88; 22.89
10.81	168.767	39.15.13	22.90
13.96	190.869	39.16.5	21.82
		39.16.8	21.80
		39.17.6	21.80
LIVIUS		39.18.5	21.81
		40.8	85.415
<i>Ab urbe condita</i>		40.19	12.30
2.40.5	34.152	42.28.10	23.98
3.47.4	34.152	42.28.11	23.98
4.49	85.415	42.28.12	23.98
4.50	85.415	45.23	51.257
7.15	85.415		
10.47	209.922		
21.41	51.257	LUCANUS	
24.6	51.257		
28.22	85.415	<i>Pharsalia</i>	
28.27.6	34.152	1.572	15.50
29.10.4	18.68	1.577	15.50
29.10.5	18.68	4.187	15.50
29.10.6	18.68	5.169	148.669
29.10.7	18.68	6.730	15.48
29.10.8	18.68	6.735	15.48
29.11.7	18.68	7.168	15.50
29.11.8	18.68	7.169	15.50
29.14.8	18.68	10.20	86.423
34.4.1	154.703		
35.31.15	34.152		
36.34	51.257	LUCIANUS SAMOSATENSIS	
37.9.9	142.639		
39.8.3	19.71; 20.75; 20.76	<i>Tragopodagra</i>	
39.8.4	19.71	2	190.869
39.8.5	19.71		
39.8.6	19.71	<i>Vitarum auctio</i>	
39.8.7	19.71; 22.88	1	96.456

2.364	51.257	<i>Satyricon</i>	
2.451	51.257	29	99.466
		34	161.736
<i>Epistulae ex Ponto</i>		45	131.578
1.3.23	190.869	70	170.774
		88.4	89.435
<i>Heroides</i>			
12.79	185.850	PLATO	
<i>Fasti</i>		<i>Charmides</i>	
1.211	51.257	155b	166.759
1.387	185.850		
2.19	190.869	<i>Euthyphro</i>	
3.763	21.83	277de	8.14
3.770	21.83		
3.771	22.86	<i>Ion</i>	
4.147	108.489	536b	8.14
4.341	51.257	553e	8.14
4.361	18.67		
4.362	18.67	<i>Leges</i>	
4.363	18.67	2.666a	155.713
4.364	18.67; 68.333	11.915	100.470
4.365	18.67	11.916ab	96.456; 195.885
4.366	18.67	6.776c	128.572
6.5	6.7	6.777a	128.572
		6.776d	132.596
<i>Metamorphoseon</i>		6.778a	132.596
3.511	19.73	11.934d	208.919
3.726	8.13		
4.62	78.380	<i>Menon</i>	
4.447	15.49	99c	6.7
4.448	15.49		
4.449	15.49	<i>Phaedrus</i>	
4.450	15.49	244a	6.7; 148.666
4.451	15.49	245a	6.7; 148.666
5.291	86.421	265ac	6.7; 148.666
7.94	185.850	268e	164.747
7.177	185.850		
7.194	185.850		
9.737	51.257	<i>Res publica</i>	
10.370	51.257	3.406c	166.759
12.227	86.421	9.573c	161.735
12.228	86.421	396d	155.713
12.229	86.421	398e	155.713
15.196	185.849		
15.622	209.922	<i>Symposium</i>	
15.745	209.922	215c	7.13
		215e	8.14
PETRONIUS		<i>Timaeus</i>	

71e	148.666	994	88.431
82a	113.511		
82c	182.832	<i>Casina</i>	
85ab	187.860	584	108.490
86b	34.156		
		<i>Cistellaria</i>	
		120	108.490; 127.564
PLAUTUS		286	68.334
<i>Amphitruo</i>		<i>Curculio</i>	
402	108.490; 127.564	4.1.481	101.471
703	19.74; 148.672	19	68.334
704	68.334	176	68.334
719	68.334	177	68.334
727	88.431	187	68.334
753	68.334	467	108.490
775	12.34	469	127.564
798	68.334		
810	108.490	<i>Epidicus</i>	
1026	174.800	108	127.564
1084	68.334	110	108.490; 127.564
1142	108.490; 127.564	431	108.490; 127.564
		575	68.334
<i>Asinaria</i>		<i>Menaechmi</i>	
450	127.564	282	68.334
898	108.490; 127.564	291	12.29
<i>Aulularia</i>		292	68.334
68	68.334	309	68.334
67	88.431	336	68.334
642	68.334	373	68.334
653	68.334	515	89.435
745	108.490	517	12.29; 68.334
		819	68.334
<i>Bacchides</i>		831	68.334
761	68.334	832	68.334
1088	174.800	843	68.334
		844	89.435
<i>Captivi</i>		845	89.435
259	108.490; 127.564	873	68.334
529	12.30	877	68.334
547	190.868	890	12.32; 12.34; 29.120;
557	68.334; 190.868		64.308
559	68.334	916	68.334
597	12.32	921	68.334
599	90.435	927	68.334
601	68.334	931	68.334
605	68.334	934	68.334
612	68.334	947	68.334
620	68.334	948	64.308

950	70.341	1250	108.490; 127.564
953	68.334	1287	169.771
957	68.334	1296	169.771
960	68.334	1298	169.771
962	68.334	1299	169.771
1046	68.334	1300	169.771
		1301	169.771
<i>Mercator</i>			
18	108.490; 127.564	<i>Rudens</i>	
263	68.334	700	108.490; 127.564
265	68.334	1006	12.34; 70.341; 89.435
325	68.334		
446	68.334	<i>Stichus</i>	
596	108.490; 127.564	121	108.490; 127.564
<i>Miles gloriosus</i>		<i>Trinummus</i>	
24	68.334	673	68.334
371	68.334		
423	127.564	<i>Truculentus</i>	
727	108.490	190	108.490; 127.564
729	127.564	286	68.334
755	68.334	612	127.564
856	148.672	828	108.490; 127.564
1350	108.490; 127.564	950	68.334
<i>Mostellaria</i>		PLINIUS MAIOR	
1.3.150	128.570	<i>Naturalis Historia</i>	
11.33.118	108.489	2.221	186.852
105	108.490	5.147	18.66
107	127.564	10.24.47	17.61
275	108.490; 127.564	11.93.207	12.30
351	12.30	11.93.208	12.30
450	68.334	11.147	8.14
761	68.334	11.149	185.852
826	127.564	14.13.89	161.736
908	68.334	14.13.90	161.736
952	70.341; 89.435	20.25	162.741
<i>Persa</i>		22.133	162.741
49	108.490; 127.564	24.22.3	100.470
386	108.490	24.114	186.856
387	127.564	25.26.7	107.486
<i>Poenulus</i>		25.47	69.341
251	127.564	28.27.92	31.140
527	12.34; 88.431; 89.435	28.58	78.381
	208.919	28.259	186.856
1203	108.490; 127.564	29.16	209.922
<i>Pseudolus</i>		30.13.1	100.470
		31.47.1	100.470

32.47.1	100.470	2.22a.16	68.333
35.129	7.10	3.12	86.421
36.141	193.879	3.17	86.421
36.142	193.879	3.19.3	78.380
41.21.5	107.486	4.5	99.466

PLINIUS MINOR

Epistulae

7.4.10	6.7
8.24.5	129.574
9.17.1	175.806
9.17.12	175.806

PLUTARCHUS

Vitae parallelae

Alcibiades

17	7.10
----	------

Lysandrus

2.3	160.731
-----	---------

Nicia

13	7.10
----	------

Moralia

De defectu oraculorum

432d	6.7
------	-----

De libidine et aegritudine

6	166.759
---	---------

POLYAENUS MACEDO

Stratagemata

1.20	7.10
------	------

PROPERTIUS

Elegiae

1.8a	86.421
2.9	86.421
2.15	86.421

PRUDENTIUS

Peristephanon

10.1061	141.634
---------	---------

QUINTILIANUS

Institutio oratoria

2.2.2	68.335
2.4.22	169.768
2.10.8	51.257
2.15.25	100.470
3.8.59	51.257
5.10.19	17.63
7.3.7	138.621
8.3.4	78.379
9.2.9	51.257
11.1.37	51.257
11.3.71	141.633
11.3.146	51.257
12.10.73	149.674

PSEUDO QUINTILIANUS

Declamationes

9.7	78.379
8.17	115.517
291	166.759
295	45.218; 90.435; 191.871
377	17.63

SALLUSTIUS

Catilinae coniuratio

15	84.415
----	--------

Bellum Iugurthinum

5	84.415
72	84.415
94	85.415

99 85.415

De constantia sapientis
2.13.1 89.433
2.13.14 101.471

SCRIBONIUS LARGUS

Compositiones Medicamentorum

6.4 187.858
12.1 187.858
13.12 187.858
13.128.139 187.858
15.1 187.858
16.2 187.858
98.5 187.858
107.2 187.858

De ira
1.2 70.344
1.3 70.344
1.4 70.344
2.20.2 155.712
2.34.1 51.257
2.36.5 66.328
3.2.3b 155.710
3.3 155.710
3.10.3 193.880

SCRIPTORES HISTORIAE AUGUSTAE

Vita Antonini Heliogabali

7.2 16.54

De tranquillitate animi
2.14 137.616
2.15 137.616
12.3 163.744
17.10 70.344; 159.731

SENECA (LUCIUS ANNAEUS)

Dialogi

Consolatio ad Helviam

11.3 171.774
11.4 171.774

Consolatio ad Marciam

1.3.6 137.612
20.1 137.613
20.2 137.613

Consolatio ad Polybium

1.17 51.257

De beneficiis

1.13.3 86.423
2.12 51.257
2.35.2 70.341
7.10.1 154.701

De brevitae vitae

18.5 51.257

De clementia

1.23 17.63

Epistulae morales ad Lucilium

2.15.1 51.257
5.50.2 175.807
11.1 124.554
11.86.1 51.257
15.94.17 51.257; 70.344
15.94.36 70.344
18.14 70.344
19.110.7 51.257
47 135.607
47.1 130.575
47.2.4 130.575
47.9 99.466
56.8 163.744
56.10 154.705
72.7 89.434
75.11 154.705
78.2 137.612
80.9 100.470
94.17 89.434; 162.742
94.18 89.434
95.18 155.707
95.33 155.707
104 136.610

Tragoediae

Agamemnon

720 148.673

724	148.669		
1012	51.257		
		SOPHOCLES	
<i>Hercules furens</i>			
1219	155.710	<i>Ajax</i>	
1220	155.710	450	10.22; 160.733
1221	155.710	451	10.22; 160.733
		452	10.22; 160.733
<i>Medea</i>			
7	185.850	453	10.22; 160.733
140	51.257	769	10.22
601	51.257	770	10.22
897	51.257	771	10.22
		772	10.22
<i>Phaedra</i>			
406	185.849	<i>Oedipus Coloneus</i>	
407	185.849	1432	14.42
		1433	14.42
		1434	14.42
SENECA RHETOR		<i>Oedipus Tyrannus</i>	
<i>Controversiae</i>		95	11.28
2.1.10	15.50	107	11.28
2.3	43.204; 43.205	<i>Trachiniae</i>	
2.4	43.205	572	164.747
2.6	43.205	573	164.747
2.6.7	150.688	574	164.747
2.7	154.703	575	164.747
4.5	89.433	576	164.747
6.7	43.204; 43.205; 166.759	577	164.747
7.6	43.205		
7.6.23	98.460		
8.4	135.605; 138.621	STATIUS	
10.3	43.204; 43.205	<i>Thebais</i>	
10.4	176.809	1.56	15.48
		1.57	15.48
SERVIUS GRAMMATICUS		1.58	15.48
<i>In Aeneida</i>		1.59	15.48
1.51	52.257; 52.260	1.60	15.48
2.81	7.10	1.101	15.48
4.473	9.19; 14.42; 53.264	1.106	15.47
7.47	173.795	1.107	15.47
7.563	12.30	1.108	15.47
8.314	173.792	1.109	15.47
10.220	17.59; 148.670	1.110	15.47
		1.477	15.47
		1.712	15.47
<i>In Georgica</i>		7.466	149.678
1.10	141.635; 174.796	12.125	185.850

12.129	185.850	11.31	8.13; 19.74
		13.44	85.415
<i>Silvae</i>		14.62	85.415
3.1.58	185.850	15.41.1	185.848
3.1.60	185.850	16.3	85.415
		<i>Historiae</i>	
SUETONIUS TRANQUILLUS		2.23	85.415
		3.33	12.30
<i>Iulius Caesar</i>			
45.2	187.858		
		TERENTIUS	
<i>divus Augustus</i>		<i>Adelphoe</i>	
49.2	100.470	30	148.672
71	168.767	31	148.672
<i>Tiberius</i>		112	68.334
61	175.809	146	68.334
		196	68.334
<i>Caligula</i>		555	68.334
41	168.767	721	68.334
		931	68.334
<i>Claudius</i>		<i>Andria</i>	
25	210.923	535	68.334
33.2	168.767	692	68.334
<i>Nero</i>		<i>Eunuchus</i>	
27	170.774	59	127.564
30.3	168.767	63	68.334
<i>Vitellius</i>		254	68.334
4	168.767	556	68.334
		604	174.800
<i>Domitianus</i>		616	68.334
4	175.809	657	68.334
21	168.767	861	68.334
		<i>Heautontimorumenos</i>	
TACITUS		30	127.564
		32	68.334
<i>Annales</i>		77	213.934
1.32	85.415	761	213.934
1.39	85.415	1021	127.564
1.59	85.415		
2.30	85.415	<i>Hecyra</i>	
2.46	85.415	2	127.564
3.50	85.415	112	127.564
4.22	85.415	154	127.564
4.29	85.415	270	127.564
11.26	85.415	542	127.564

		2.4.5	107.488
<i>Phormio</i>		2.5.10	107.488
6	68.334	2.6.3	107.488
642	68.334	2.7.6	107.488
		2.10.5	196.887
TERTULLIANUS			
		<i>Saturae Menippeae</i>	
<i>De anima</i>		131	16.58
12	36.166	117	53.266
316.17	36.166	133	66.327
		146	53.266
		148	53.266
VALERIUS MAXIMUS			
		149	16.58
<i>Facta et dicta memorabilia</i>			
1.3.1	19.75	VERGILIUS	
1.8.2	209.922	<i>Aeneis</i>	
2.5.6	12.30; 190.869	4.300	149.676
4.3ext.2	51.257	4.301	149.676
4.7.2	51.257	4.302	149.676
5.3.7	19.75	4.303	149.676
6.3.9	161.736	4.304	149.676
7.7.6	16.54; 141.636	4.465	162.742
7.8.1	70.345	4.466	162.742
9.1.2	51.257	4.467	162.742
16.14	19.75	4.468	162.742
		4.469	162.742
		4.470	162.742
VARRO			
		4.471	162.742
		4.472	162.742
<i>De lingua Latina</i>			
5.68	184.844; 185.847; 185.850	4.473	162.742
5.74	185.849	4.511	185.850
5.84	14.43	4.595	34.153
6.13	190.869	6.78	148.669
6.14	21.83	6.280	15.47
6.19	14.43	6.555	15.47
6.44	33.151	7.84	12.30
6.46	62.300	7.323	15.49
6.52	173.791; 173.792	7.324	15.47
7.45	14.44	7.325	15.47
		7.331	15.49
		7.394	16.59; 148.670
<i>De re rustica</i>			
1.2.8	55.275; 76; 76.371;	7.447	15.47
	78.384	7.545	15.47
1.17.1	129.575	7.570	15.47
1.37.3	185.847	10.41	15.47; 149.678
2.2.5	105.483; 107.488	<i>Eclogae</i>	
2.2.6	105.483; 107.488	7.28	6.7
2.3.5	107.488	9.34	6.7

<i>Georgica</i>		<i>De architectura</i>	
1.276	185.846	5.5.8	185.848
1.277	185.846	XENOPHON	
1.278	185.846		
3.552	15.48	<i>Memorabilia</i>	
3.553	15.48	1.2	90.435
		3.9.6	66.328
VITRUVIUS			

III. FONTI EPIGRAFICHE E PAPIROLOGICHE

ARMT [<i>Archives Royales de Mari. Transcription et traduction</i> , in G. Dossin, D. Charpin (ed.), Guichard 1997]		LEX IRNITANA	
		87	189.867
26 (=AEM 1/2) 71 n. 312:36-39	194.884	SENATUS CONSULTUM DE BACCHANALIBUS	
CODEX HAMMURABI		CIL. I/22 581 (<i>FIRA. I</i> ² 30)	20.75
278	194; 194.883	SEG <i>Supplementum Epigraphicum Graecum</i>	
<i>FIRA III</i> ² <i>Negotia</i>		47.1026	96.456; 195.885
<i>Emptio puellae (a. 139 d.C.)</i>		TABULAE HERCULANENSES	
87	105.483; 196.888	[ed. ARANGIO-RUIZ, PUGLIESE CARRATELLI]	
<i>Emptio pueri (a. 142 d.C.)</i>		60	94.452; 97.460; 105.483 168.766; 196.887
88	105.483; 132.594; 196; 196.888; 207.913	61	97.460; 105.483 168.766; 196.887
<i>Emptio puellae Pamphilica (a. 151 d.C.)</i>		62	97.460; 105.483 168.766; 196.887
133	105.483; 196; 197.889 207.913		
<i>Emptio pueri Seleucia Pieriae (a. 166 d.C.)</i>		TABULAE POMPEIANAE SULPICIORUM	
132	105.483; 197.889	[ed. CAMODECA]	
<i>Emptio pueri Ascolanita (a. 359 d.C.)</i>		43	97.460; 98.461; 105.483 168.766
135	197; 197.890; 198		
LEX COLONIAE GENITIVAE IULIAE SEU URSONENSIS			
95	189.867		

PAPYRI		<i>Mich. V 265</i>	200.895
		<i>Mich. V 278</i>	200.895
<i>Abinn. 64</i>	199.891	<i>Mich. V 279</i>	200.895
<i>BM 47753</i>	193.880	<i>Mich. V 281</i>	200.895
<i>BGU I 193</i>	199.892; 200.895	<i>Mich. XV 707</i>	200.895
<i>BGU I 316 (=MChr. 271)</i>	197.890	<i>Mich. inv. 5722a</i>	200.895
<i>BGU III 859 (=CPGr I 34)</i>	200.895	<i>Oxy. II 375</i>	200.895
<i>BGU III 937</i>	199.894	<i>Oxy. XIV 1706</i>	200.895
<i>Cair. Preis. 1</i>	200.894	<i>Oxy. XXXI 2532</i>	190.869
<i>Cairo Masp. I 67120</i>	199.891; 200; 200.896; 200.897; 201	<i>Oxy. XXXVI 2777</i>	199.894; 200.895
<i>Col. VIII 219</i>	200.894	<i>Oxy. XLI 2951</i>	200.894
<i>Col. VIII 222 (=SB V 7533)</i>	199.894; 200.895	<i>PSI III 182</i>	200.895
<i>Coll. Youtie II 75</i>	200.895	<i>PSI XII 1228</i>	200.894
<i>CPR VIII 18</i>	199.894; 200.895	<i>SB III 6016</i>	199.891
<i>Dura 26 (FIRA. III 138)</i>	199; 199.892	<i>SB V 8007</i>	199.891; 199.894; 206.911
<i>Euph. 6 (=SB XXIV 16167)</i>	199.891	<i>SB XVIII 13173</i>	201.897; 205.907
<i>Euph. 7 (=SB XXIV 16168)</i>	199.891	<i>SB XXII 15702</i>	200.895
<i>Euph. 9 (=SB XXIV 16170)</i>	199.891	<i>SB XXIV 15969</i>	200.897
<i>Freib. II 8</i>	200.894	<i>Stras. IV 264</i>	200.895
<i>Hamb. I 63</i>	199.891; 199.894	<i>Stras. VI 505</i>	199.894; 200.895
<i>Mich. V 264</i>	200.895		

IV. FONTI MEDIEVALI

DECRETUM GRATIANI		<i>'Sanos esse'</i>	
C. 24, D. 93	145.654; 173.792; 181.824	<i>ad D.21.1.10.5</i>	178.816

EDICTUM ROTHARI

180	206.912
230	206; 206.912
323	206.912

GLOSSA

<i>'Curvi'</i>	
<i>ad D.21.1.3</i>	165.756
<i>'Muti'</i>	
<i>ad D.21.1.3</i>	166.756
<i>'Scabiosi'</i>	
<i>ad D.21.1.3</i>	165.756

Riferimenti bibliografici

- Abatino B., Mattiacci D., *The Dual Origin of the Duty to Disclose in Roman Law*, in *Amsterdam Law School Research Paper*, 76, 2013, 1 ss.;
- Abis S., *Il furor melancholicus nella cultura giuridica di età moderna. Osservazioni e ipotesi di ricerca*, in *Historia et ius. Rivista di storia giuridica dell'età medievale e moderna*, 7, 2015, 1 ss.;
- Accame S., *Il Senatus Consultum de Bacchanalibus*, in *RFIC.*, 16, 1938, 225 ss.;
- Achard G., *Pratique rhétorique et idéologie politique dans les discours 'optimates' de Cicéron*, Leiden 1981;
- Aéliion R., *Euripide héritier d'Eschyle*, II, Paris 1983;
- Agamben G., *'Homo sacer'. Il potere sovrano e la nuda vita*, Torino 1995;
- ID., *Il sacramento del linguaggio. Archeologia del giuramento*, Bari 2008;
- Agnati U., *Sequenze decemvirali. Analisi di Cicerone De Inventione 2.148 e Rhetorica ad Herennium 1.23*, in Humbert M. (a cura di), *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, 239 ss.;
- ID., *'Persona iuris vocabulum'. Per un'interpretazione giuridica di 'persona' nelle opere di Gaio*, in *RDR.*, 9, 2009, 1 ss.;
- Ahonen M., *Mental Disorders in Ancient Philosophy*, Cham 2014;
- Albanese B., *La nozione del furtum fino a Nerazio*, in *AUPA.*, 23, 1953, 5 ss.;
- ID., *"Actio servi corrupti"*, in *AUPA.*, 27, 1959, 5 ss.;
- ID., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo 1979;
- ID., *Gli atti negoziali nel diritto privato romano*, Palermo 1982;
- ID., s.v. «*Persona (diritto romano)*» in *ED.*, 33, Torino, 1983, 169 ss., ora in *Scritti giuridici*, II, Palermo 1991, 1605 ss.;
- ID., *L'edictum vetus su 'qui flumina retanda publice redempta habent'*, in *AUPA.*, 41, 1991, 19 ss.;
- ID., *Il processo privato romano delle legis actiones*, II, Palermo 1993;
- ID., *Sulle cause di 'diffisio diei' in XII Tab. 2.2*, in *AUPA.*, 43, 1995, 176 ss.;
- ID., *'Animi levitas' femminile in Gai 1.144 e 190*, in *AUPA.*, 48, 2003, 11 ss.;
- ID., *'Sacer esto'*, in *BIDR.*, 91, 1988, 145 ss., ora in *Scritti giuridici*, III, Torino 2006, 3 ss.;
- ID., *Per l'interpretazione dell'iscrizione con norme del SC De Bacchanalibus (186 a.C.)*, in *Iuris vincula. Studi in onore di M. Talamanca I*, Napoli 2001, 1 ss., ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino 2006, 845 ss.;
- Alciati G., Fedeli M., Pesce Delfino V., *La malattia dalla preistoria all'età antica*, Roma-Bari 1987;
- Altheim F., *Terra-Mater*, Giessen 1931;
- Alvar J., *Escenografía para un recepción divina: la introducción de Cibeles en Roma*, in *DHA.*, 20.1, 1994, 149 ss.;
- Amirante L., *Captivitas e postliminium*, Napoli 1950;
- ID., s.v. «*Postliminio (dir. rom.)*», in *NNDI.*, XIII, 1968, 430;
- ID., *Il processo delle legis actiones*, in *Labeo*, 36, 1990, 117 ss.
- Andò V., *La verginità come follia: il Peri parthenion ippocratico*, in *Quaderni storici*, 75, 1990, 715 ss.;
- ID., *La follia femminile nella Grecia classica tra testi medici e poesia tragica*, in *Genesis*, 2.1, 2003, 17 ss.;
- André J., *Être médecin à Rome*, Paris 1987;

- Andreev M.N., *La propriété foncière dans le très ancien droit Romain*, in *Gesellschaft und Recht im griechisch-römischen Altertum*, Berlin 1968, 1 ss.;
- Angelino C., Salvaneschi E. (a cura di), *Aristotele, Problema XXX, 1, La "melanconia" dell'uomo di genio*, Genova 1988;
- Ankum H., *Towards a Rehabilitation of Pomponius*, in Watson A. (a cura di), *Daube Noster. Essays in Legal History for D. Daube*, Edinburgh-London 1974, 1 ss.;
- ID., *L' 'actio auctoritatis' appartenant à l'acheteur 'mancipio accipiens' a-t-elle existé?*, in *AARC.*, 3, 1979, 3 ss.;
- ID., *Alla ricerca della 'repromissio' e della 'satisfatio secundum Mancipium'*, in *AARC.*, 4, 1981, 744 ss.;
- Annequin J., *Fugitivi, latrones, cimarrones, quelques réflexions sur les espaces du refus et de la résistance*, in *Studia Historica. Historia Antigua. Resistencia, sumisión e interiorización de la dependencia, Acti del XXXI Congreso GIREA., Salamanca 23-25 noviembre 2006*, Salamanca 2007, 45 ss.;
- Apathy P., *Wandlung bei geringfügigen Mängeln?*, in Schermaier M.J., Végh Z. (a cura di), *Ars boni et aequi. Festschrift für Wolfgang Waldstein*, Stuttgart 1993, 19 ss.;
- Appleton C., *Le fou et le prodigue en droit romain. À propos d'un livre récent*, in *RGD.*, 1893, 136 ss.;
- Arangio-Ruiz V., *La compravendita in diritto romano*, II, Napoli 1954;
- ID., G. Pugliese-Carratelli, *Tabulae Herculanenses. IV*, in *La parola del passato*, 9, 1954, 54 ss.;
- Arcaria F., *Diritto e processo penale in età augustea*, Catania 2009;
- Archi G.G., s.v. «Curatela», in *ED.*, XI, Milano 1962, 489 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, I, Milano 1981, 181 ss.;
- Arnese A., *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari 2013;
- Arno C., *In tema di 'servus fugitivus'*, in *Studi in onore di S. Perozzi nel XL anno del suo insegnamento*, Palermo 1925, 261 ss.;
- Artz-Grabner P., *'Neither a Truant nor a Fugitive': Some Remarks on the Sale of Slaves in Roman Egypt and Other Provinces*, in *Proceedings of the Twenty-Fifth International Congress of Papyrology, Ann Arbor 2007*, Ann Arbor 2010, 21 ss.;
- Astolfi R., *I libri tres iuris civilis di Sabino*, Padova, 1983;
- ID., *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Milano 2006;
- Attali J., *Vita e morte della medicina. L'ordine cannibale*, trad. it. A. Serra (a cura di), Milano 1980;
- Aubert J.J., *Vitia animi: Tares mentales, psychologiques, caractérielles et intellectuelles des esclaves en droit romain*, in Maffi A., Gagliardi L. (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 236 ss.;
- ID., *L'esclave en droit romain ou l'impossible réification de l'homme*, in Larralde J.M. (a cura di), *Esclavage et travail forcé, Cahiers de la Recherche sur les droits fondamentaux*, 10, 2012, 20 ss.;
- Audibert A., *Des deux formes d'aliénation mentale reconnues par le droit romain (furor et dementia)*, in *NRH.*, 14, 1890, 846 ss.;
- ID., *Essai sur l'histoire de l'interdiction et de la curatelle*, in *RHD.*, 14, 1890, 521 ss.;
- ID., *Études sur l'histoire du droit romain, I, La folie et la prodigalité*, Paris 1892;
- Barb A.A., *La sopravvivenza delle arti magiche*, in Momigliano A. (a cura di), *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo nel secolo IV*, Torino 1975, 111 ss.;

- Barone Adesi G., “*Servi fugitivi in ecclesia*”. *Indirizzi cristiani e legislazione imperiale*, in *AARC.*, 8, 1990, 695 ss.;
- Baldini Moscardi L., *Medea contro il diritto romano*, in *Storia delle donne*, I, 2005, 133 ss.;
- Baldus C., ‘*Una actio experiri debet*’? *Zur Klagenkonkurrenz bei Sachmängeln im römischen Kaufrecht*, in *OIR.*, 5, 1999, 20 ss.;
- ID., *Verfahren, Wahnsinn und Methode. Modestin D. 27,8,27pr. und die politische Methodengeschichte der Jurisprudenz*, in Kiehnle A., Mertens B., Schieman G. (a cura di), *Festschrift für Jan Schröder zum 70. Geburtstag*, Tübingen 2013, 3 ss.;
- Balzarini M., *Ricerche in tema di danno violento e rapina nel mondo romano*, Padova 1969;
- Banfi A., *Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne libere e schiavi*, in *Index*, 40, 2012, 475 ss.;
- Bartoli A., *Una notizia di Plinio relativa all'introduzione in Roma del culto di Esculapio*, in *Rend. Accad. Naz. Lincei*, 26, 1917, 573 ss.;
- Bassanelli Sommariva G., *CTh. 9,5 Ad legem Iuliam maiestatis*, in *BIDR.*, 86-87, 1984, 95 ss.;
- ID., *Proposta per un nuovo metodo di ricerca nel diritto criminale (a proposito della sacertà)*, in *BIDR.*, 89, 1986, 367 ss.;
- Battaglini M., *Il problema filosofico-religioso del suicidio nel mondo romano*, in *Il bollettino dei protesti cambiari*, 2, 1950, 3 ss.,
- ID., *Libertà e determinazione nel suicidio in Roma antica*, in *Scritti in onore di G. Ambrosini*, Milano 1970, 93 ss.;
- Baudry F., s.v. «*Furor*», in *DS.*, II.2, 1896, 381;
- Bauman R.A., *The Crimen Maiestatis in the Roman Republic and Augustan Principate*, Johannesburg 1970;
- ID., *The Suppression of Bacchanalia. Five Questions*, in *Historia*, 39, 1990, 334 ss.;
- Bayet A., *Le Suicide et la morale*, Paris 1922;
- Bayet J., *Histoire politique et psychologique de la religion romaine*, Paris 1957;
- ID., *Le suicide mutuel dans la mentalité des Romains*, in *L'Année sociologique*, 5, 1951, 35 ss., ora in ID., *Croyances et rites dans la Rome antique*, Paris 1971, 130 ss.;
- Beaucamp J., *Le vocabulaire de la faiblesse féminine dans les teste juridiques romains du IIIe au VIe siècle*, in *RHDFE.*, 54, 1976, 485 ss.;
- Bechmann A., *Der Kauf nach gemeine Recht*, I, Erlangen 1876;
- ID., *Der kauf nach gemeinem Recht*, II, Leipzig 1901;
- Beckmann F., *Humanitas: Ursprung und Idee*, Münster 1952;
- Behrends O., *Der Zwölfafelprozess. Zur Geschichte des röm. Obligationenrechts*, Göttingen 1974;
- ID., *Les “veteres” et la nouvelle jurisprudence à la fin de la République*, in *RH.*, 55, 1977, 7 ss.;
- ID., *Le due giurisprudenze romane e le forme delle loro argomentazioni*, in *Index*, 12, 1983-1984, 188 ss.;
- Belda Mercado J., *Presupuestos romanísticos de la transmisión de la propiedad y compraventa en la dogmática moderna*, Granada 2001;
- Bellen H., *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*, Wiesbaden 1971;

- Bellocci N., *Il tentato suicidio del servo. Aspetti socio-familiari nei giuristi dell'ultima epoca dei Severi*, in *SDHI.*, 63, 1997, 259 ss., ora in Cordiano G., Moggi M. (a cura di), *Schiavi e Dipendenti nell'Ambito dell' 'Oikos' e della 'Familia'. Atti del XXII Colloquio GIREA., Pontignano 19-20 novembre*, Pisa 1997, 377 ss.;
- Belpassi L., *La 'Follia' del genos. Un'analisi del 'Discorso mitico' nella 'Ifigenia Taurica' di Euripide*, in *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 34.1, 1990, 53 ss.;
- Beltràn J.A., *Concordantia in Auli Gellii Noctes Atticas*, II, Hildesheim - Zürich - New York 1997;
- Benedun C., *Asklepius: der homerische Arzt und der Gott von Epidauros*, in *RhM.*, 133, 1990, 210 ss.;
- Bennet H., ' *Sacer esto* ', in *TAPhA.*, 23, 1954, 6 ss.;
- Berger A., *Miszellen aus der Interdik-tenlehre*, in *ZSS.*, 36, 1915, 176 ss.;
- Berno F.R., *La Furia di Clodio in Cicerone*, in *BSL.*, 37, 2007, 69 ss.;
- Berrettoni P., *Il lessico tecnico del I e III libro delle Epidemie ippocratiche*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa*, 39, 1970, 290 ss.;
- Berti E., *Scholasticorum Studia. Seneca il Vecchio e la cultura retorica e letteraria della prima età imperiale*, Roma-Pisa 2007;
- Beseler G., *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, I-IV, Tübingen 1910-1931;
- Besnier M., *L'île Tibérine dans l'antiquité*, Paris 1902;
- Betti E., *Istituzioni di diritto romano*², I, Padova, 1942;
- Bettini M., *Le donne romane, che non bevono vino*, in Raffaelli R. (a cura di), *Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma*, Ancona 1995, 534 ss.;
- ID., Guidorizzi G., *Il mito di Edipo. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi*, Torino 2004;
- ID., *Affari di famiglia. La parentela nella letteratura e nella cultura antica*, Bologna 2009;
- Biondi B., *Studi sulle actiones arbitrariae e l'arbitrium iudicis*, Palermo 1913 (rist. 1970);
- ID., *Il diritto romano cristiano*, II, Milano 1952;
- Biondi G., *Semantica di cupidus (Catull. 61,32)*, Bologna 1979;
- Birks P., *Lucius Veratius and the lex Aebutia*, in Watson A. (a cura di), *Daube noster. Essays in Legal History for D. Daube*, Edinburgh-London 1974, 39 ss.;
- Biscardi A., Cantarella E., *Profilo di diritto greco antico*², Milano 1974;
- ID., *Il problema dell'imputabilità penale in diritto romano*, in *Studi in onore di C. Grassetti*, I, Milano 1980, 92 ss.;
- ID., *Diritto greco antico*, Milano 1982;
- Boari M., *Qui venit contra iura. Il furiosus nella criminalistica dei secoli XV e XVI*, Milano 1983;
- Bocchi G., *Servus furens/servus melancholicus: un'acrobazia giuridica in Ovidio elegiaco?*, in *La parola del passato. Rivista di studi antichi*, 2010, 65, 174 ss.;
- Bocciolini Palagi L., *Il linguaggio dionisiaco nella rappresentazione del furor (a proposito dell'uso di bacchari in Virgilio)*, in *Paideia*, 58, 2003, 113 ss.;
- Bona F., *Contributo allo studio della composizione del De verborum significato di Verrio Flacco*, Milano 1964;
- ID., *I 'libri iuris civilis' di Cassio e i 'libri ex Cassio' di Giavoleno*, in *SDHI.*, 50, 1984, 401 ss.;
- Bonabello G., *La 'fabbricazione' dello schiavo nell'antica Roma. Un'antropo-poiesi a rovescio*, in Remotti F. (a cura di), *Forme di umanità*, Milano 2002, 56 ss.;

- Bonetti P., *In tema di 'servus fugitivus'*, in Guarino A., Labruna L. (a cura di), *Synteleia Arangio Ruiz*, II, Napoli 1964, 1095 ss.;
- Bonfante P., *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1946;
- ID., *Corso di diritto romano, I, Diritto di famiglia*, Milano 1963;
- Bonfiglio B., *Corruptio servi*, Milano 1998;
- Bongert Y., *Le mal et sa sanction dans l'oeuvre de Marc-Aurèle*, in *MNHMH Petropulos*, I, Athena 1984, 247 ss.;
- Bonghi Jovino M., *A proposito del bambino epilettico di Tarquinia. Una rivisitazione*, in *Athenaeum*, 97, 2009, 471 ss.;
- Bonini R., *Note sulla remissione della cautio de rato ai tutori e ai curatori*, in *BIDR.*, 71, 1968, 175 ss.;
- Borgeaud P., *La mère des dieux. De Cybèle à la Vierge Marie*, Paris 1996;
- Bove L., s.v. «*Furiosus*», in *NNDI.*, VII, Torino 1961, 687 ss.;
- ID., *Le tabulae ceratae*, in *Atti del XVII Congresso internazionale di papirologia*, III, Napoli 1984, 144 ss.;
- Boyancé P., *Études sur l'humanisme cicéronien*, Brussels 1950;
- ID., *Dionysiaca. À propos d'un étude récente sur l'initiation dionysiaque*, in *Revue Études Anciennes*, 48, 1966, 33 ss.;
- Bradley K., *The Regular, Daily Traffic in Slaves: Roman History and Contemporary History*, in *The Classical Journal*, 87, 1992, 125 ss.;
- ID., *Slavery and Society at Rome*, Cambridge 1994, 119 ss.;
- Brecht C.H., *Perduellio. Eine Studie zu ihrer begrifflichen Abgrenzung im römischen Strafrecht bis zum Ausgang der Republik*, München 1938;
- Bremer F.P., *Iurisprudentiae Antehadrianae quae supersunt*, Leipzig, 1896-1901 (rist. 1985);
- Bretone M., *Tecniche e ideologie dei giuristi romani²*, Napoli 1982;
- Bruhl A., *Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain*, Paris 1953;
- Bruns C.G., Sachau E., *Syrisch-römisches Rechtsbuch aus dem fünften Jahrhundert herausgegeben. Übersetzt und erleutert*, Leipzig 1880;
- ID., (riv. da Gradenwitz O.), *Fontes iuris romani antiqui⁷*, Tübingen 1909-1912 (rist. 1969);
- Brutti M., *Il problema del dolo processuale nell'esperienza romana*, II, Milano 1973;
- ID., *Il potere, il suicidio, la virtù. Appunti sulla "consolatio ad Marciam" e sulla formazione intellettuale di Seneca*, in Calore A. (a cura di), *Seminari di Storia e di Diritto*, Milano 1995, 65 ss.;
- Bucht C.H., *Perduellio und crimen maiestatis*, in *ZSS.*, 64, 1944, 354 ss.;
- Buckland W.W., *The Roman Law of Slavery. The Condition of the Slave in Private Law from Augustus to Justinian*, Cambridge 1908 (rist. 1970);
- ID., *A Text-Book of Roman Law: From Augustus to Justinian³* (a cura di Stein P.), Cambridge 1966;
- Buongiorno P., *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, Napoli 2010;
- Burdese A., *Sulla capacità intellettuale degli impuberes in diritto classico*, in *AG.*, 150, 1956, 10 ss.;
- ID., *Manuale di diritto privato romano*, Torino 1964, (rist. 1993);
- ID., *rec. a Medicus D., 'Id quod interest'. Studien zum römischen Recht des Schadensersatzes*, Köln-Graz 1962, in *Rivista di filologia e istruzione classica*, 92, 1964, 474 ss., ora in ID., *Recensioni e commenti. Sessant'anni di letture romanistiche*, I, Padova 2009, 203 ss.

- ID., *In tema di 'animus possidendi' nel pensiero della giurisprudenza classica*, in *Studi in onore di B. Biondi*, Milano 1965, 517 ss.;
- ID., *Possessio tramite intermediario e 'possessio animo retenta'*, in *Studi di E. Volterra*, II, Milano 1971, 381 ss.;
- ID., *rec. a Donadio N., La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano 2004, in *Iura*, 56, 2006-2007, 247 ss.;
- Bürge A., *rec. a Lucrezi F., La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, Napoli 1984, in *ZSS.*, 96, 1986, 566 ss.;
- Burton P.J., *The Summoning of the Magna Mater to Rome (205 B.C.)*, in *Historia*, 45, 1996, 36 ss.;
- Buti I., *Studi sulla capacità patrimoniale dei servi*, Napoli 1976;
- Byl S., Szafran W., *La phrenitis dans le Corpus hippocratique*, in *Vesalius*, II, 2, 1996, 89 ss.;
- Caiazza E., *Il "furiosus" tra "potestas" e "patria potestas"*, *rec. a C. Lanza, Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, Roma 1990, in *Index*, 21, 1993, 563 ss.;
- Calasso R., *La follia che viene dalle Muse*, Milano 2005;
- Calderone S., *Superstitio*, in *ANRW.*, I.2, New York-Berlin 1972, 377 ss.;
- Caldwell R.S., *Selected bibliography on psychoanalysis and classical studies*, in *Arethusa*, 7, 1974, 115 ss.;
- Callu J.-P., *«Follis singularis». À propos d'une inscription de Ghirza (Tripolitaine)*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire*, 71, 1959, 321 ss.;
- Calonge A., *Eviccion. Historia del concepto y analisis de su contenido en el Derecho romano clasico*, Salamanca 1968;
- Calonghi F., *Dizionario latino italiano*³, Torino 1950;
- Calore A., *'Per Iovem lapidem'. Alle origini del giuramento. Sulla presenza del 'sacro' nell'esperienza giuridica romana*, Milano 2000;
- Cambiano G., *Aristotele e gli oppositori anonimi della schiavitù*, in Finley M.I. (a cura di), *La schiavitù nel mondo antico*, trad. it., Roma - Bari 1990, 27 ss.;
- Camodeca G., *Le «emptiones» con «stipulatio duplae» dell'archivio puteolano dei Sulpicii (TP. 98; 57; 103)*, in *Labeo*, 3, 1987, 167 ss.;
- ID., *L'archivio Puteolano dei Sulpicii*, Napoli 1992;
- ID., *Tabulae Pompeianae Sulpiciorum. Edizione critica dell'archivio puteolano dei Sulpicii I-II*, Roma 1999;
- ID., *Tabulae Herculanaenses: riedizione delle emptiones di schiavi (TH 59-62)*, in *'Quaestiones iuris'. Festschrift für J.G. Wolf*, Berlin 2000, 57 ss.;
- Cancelli F., *L'origine del contratto consensuale di compravendita nel diritto romano. Appunti esegetico-critici*, Milano 1963;
- Cannata C.A., *Profilo istituzionale del processo privato romano. I. Le legis actiones*, Torino 1980;
- ID., *Corso di istituzioni di diritto romano*, Torino 2001;
- Cantarella E., *La sacertà nel sistema originario delle pene. Considerazioni su una recente ipotesi*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de A. Magdelain*, Paris 1998, 56 ss.;
- ID., *I supplizi capitali in Grecia e a Roma. Origini e funzioni della pena di morte nell'antichità classica*², Milano 2005;
- ID., *L'amore è un dio. Il sesso e la polis*, Milano 2007;

ID., *Sconfinare per amore. Medea dalla Colchide a Corinto*, in Cantarella E., Gagliardi L. (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, Milano 2007, 795 ss.;

Capocci V., *Sulla concessione e sul divieto di sepoltura nel mondo romano ai condannati a pena capitale*, in *SDHI.*, 22, 1956, 266 ss.;

Capogrossi Colognesi C., *La struttura della proprietà e la formazione dei 'iura praediorum'*, I, Milano 1969;

ID., *Ancora sui poteri del pater familias*, in *BIDR.*, 73, 1970, 357 ss.;

ID., *Idee vecchie e nuove sui poteri del pater familias*, in *Poteri Negotia Actiones nell'esperienza romana arcaica. Atti del I Convegno di diritto romano, Copanello 12-15 maggio 1982*, Napoli 1984, 53 ss.;

Carbone M., «*Tanti sunt mi emptae? Sunt*». 'Varr. de re rust'. 2.2.5, in *SDHI.*, 71, 2005, 387 ss.;

Carcaterra A., *Semiotica e linguistica dei giuristi romani*, in *Studi Sanfilippo*, VI, Milano 1985, 129 ss.;

ID., *Le operazioni dell'«avvocato». Euristica e logica a fronte della 'narratio' dell'interessato*, in *SDHI.*, 52, 1986, 83 ss.;

ID., *Concezioni epistemiche dei giuristi romani*, in *SDHI.*, 44, 1988, 37 ss.;

Carcopino J., *Attideia, I, Sur la date de l'introduction officielle à Rome du culte d'Attis*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'école française de Rome*, 40, 1923, 135 ss.;

ID., *Attideia, II, Galles et archigalles*, in *Mélanges d'archéologie et d'histoire de l'école française de Rome*, 40, 1923, 236 ss.;

Cardilli R., *L'obbligazione di «praestare» e la responsabilità contrattuale in diritto romano (II sec. a.C.-II sec. d.C.)*, Milano 1995;

Cardini A., *Schiavi in Italia. Gli strumenti pensanti dei Romani fra tarda Repubblica e medio Impero*, Roma 1988;

Caron P.G., *L'imputazione di crimen maiestatis nei confronti dei primi cristiani negli editti imperiali di persecuzione*, in *Studi in memoria di M. Petroncelli*, I, Napoli 1989, 115 ss.;

Carro V., *Ciechi, muti e sordi nell'esperienza giuridica romana*, in *Index*, 23, 1995, 358 ss.;

Cartwright S.A., *Report on the diseases and physical peculiarities of the Negro race*, in *The New Orleans Medical and Surgical Journal*, 7, 1851, 691 ss., ora in Caplan A.I., McCartney J.J., Sisti D.A. (a cura di), *Health, Disease, and Illness: Concepts in Medicine*, Washington DC 2004, 28 ss.;

Carvajal P.I., *La compraventa a un impúber sin autorizaci3n del tutor. Un estado de la cuesti3n en torno a D. 41,4,2,15*, in *Revista de Estudios Hist3rico-Jur3dicos*, 33, 2011, 145 ss.;

Casavola F., *Cultura e scienza giuridica nel secondo secolo d.C.: il senso del passato*, in *ANRW.*, II.15, Berlin-New York 1976, 132 ss.;

ID., *Giuristi adrianei*, Napoli 1980;

Cascione C., 'Consensus'. *Problemi di origine, tutela processuale, prospettive sistematiche*, Napoli 2003;

ID., *Dictatorem dicere. Critica di un dogma (moderno) del diritto pubblico romano*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, I, Milano 2007, 269 ss.;

ID., 'Fugitivarii' a caccia di schiavi in Roma antica, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi*, I, Napoli 2007, 501 ss.;

ID., *Vir malus*, in Lovato A. (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio, Trani 28-29 ottobre 2011*, Bari 2013, 92 ss.;

- Casinos Mora F.J., *Observaciones acerca de la 'stipulatio duplae' en el marco de la evolución de las garantías contra la evicción*, in *REHJ.*, 21, 1999, 1 ss.;
- Cassinelli B., *Il rescritto di Marco Aurelio e il concetto di malattia mentale*, in *Rassegna di Studi Penitenziari*, 9, 1959, 843 ss.;
- Càssola F., *I gruppi politici romani nel III secolo a.C.*, Roma 1968;
- Castagnetti S., *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Claudianum. Alcune osservazioni su CTH. 4.12*, in *TSDP.*, 6, 2013, 1 ss.;
- Castello C., *La libertà claudiana senza manomissione*, Milano 1962;
- ID., *Lo schiavo tra persone e cose nell'arcaico diritto romano*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, I, Milano 1983, 93 ss., ora in *Scritti scelti di diritto romano. Servi filii nuptiae*, Genova 2002, 3 ss.;
- ID., *'Humanitas' e 'favor libertatis'. Schiavi e liberti nel I secolo*, in *'Sodalitas'. Scritti in onore di A. Guarino*, V, Napoli 1984, 2175 ss.;
- Castresana Herrero A., *Nuevas lecturas de la responsabilidad aquiliana*, Salamanca 2001;
- Catalano P., *Diritto e persone. Studi su origine e attualità del sistema romano*, I, Torino 1990;
- Cavallini E., *Legge di natura e condizioni dello schiavo*, in *Labeo*, 40, 1994, 72 ss.;
- Cavazza F., *Aulo Gellio, Le Notti attiche, IV-V*, Bologna 1991;
- Ceci L., *Le etimologie dei giureconsulti romani*, Torino 1892 (rist. 1966);
- Cenderelli A., *Varroniana. Istituti e terminologia giuridica nelle opere di M. Terenzio Varrone*, Milano 1973;
- ID., *Ricerche su Sesto Pedio*, in *SDHI.*, 44, 1978, 371 ss.;
- Centanni M., *Nomi del male. "Phrenitis" e "Epilepsia" nel corpus Galenicum*, in *Museum Patavinum*, 1987, 1, 47 ss.;
- Centola D.A., *Le sofferenze morali nella visione giuridica romana*, Napoli 2011;
- Cerami P., Petrucci A., *Diritto commerciale romano. Profilo storico*³, Torino 2010;
- Chandler C.E., *Madness in Homer and the verb μαίνομαι*, in Bosman P. (a cura di), *Mania. Madness in the Greco-Roman world*, Pretoria 2009, 8 ss.;
- Chantraine P., *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*, Paris 1968;
- Charpin D., *Histoire de Mari*, in *Les dossiers d'Histoire et Archéologie*, 80, 1984, 20 ss.;
- ID., *La Syrie au IIIe millénaire*, in *Syrie. Mémoire et civilisation*, Paris 1993;
- ID., *Tablettes présargoniques de Mari*, in *M.A.R.I.*, 5, 1987, 65 ss.;
- Chevreau E., *L'édit des édiles curules, un droit économique avant la lettre?*, in Capdetrey L., Hasenohr C. (a cura di) *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 223 ss.;
- Chiazzese L., *Iusiurandum in litem*, Milano 1958;
- Ciani M.G., *Lessico e funzione della follia nella tragedia greca*, in *BIFG.*, 1, 1974, 70 ss.;
- Citroni M., *I poemi delle Tusculanae e la costruzione di un'immagine della tradizione letteraria romana*, in ID., *Memoria e identità. La cultura romana costruisce la sua immagine*, Firenze 2003, 149 ss.;
- Ciulei G., *Les Triptyques de Transylvanie*, Zutphen 1983;
- ID., *Problèmes juridiques posés par les Triptyques de Transylvanie*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano 1983, 285 ss.;
- Cloud D., *Parricidium from the lex Numae to the lex Pompeia de parricidiis*, in *ZSS.*, 88, 1971, 34 ss.;

- ID., *The Stoic πάθη, 'Affectus' and Roman Jurists*, in *ZSS.*, 123, 2006, 19 ss.;
- ID., *The Actio Redhibitoria: Puzzles and Tensions over Mental Defects and faults of Character from the Second Century BC to the Sixth Century AD*, in Drinkwater J.F., Salway R.W.B. (a cura di), *Wolf Liebeschuetz Reflected: Essays Presented by Colleagues, Friends and Pupils*, London 2007, 67 ss.;
- Coarelli F., *L' "Agorà des Italiens" a Delo: il mercato degli schiavi?*, in *Opusc. Acad. Finl.* 2, 1982, 119 ss.;
- ID., *'Magistri Capitolini' e mercanti di schiavi nella Roma repubblicana*, in *Index*, 15, 1987, 175 ss.;
- ID., *Palatium. Il Palatino dalle origini all'impero*, Roma 2012;
- Cocatre-Zilgien M.P., *La rédhition de l'esclave pour cause de maladie en droit romain*, in *Pouvoir, santé et société. Actes des premières journées d'histoire du droit de la santé, Revue générale de droit médical*, 2008, 9 ss.;
- Cocco M., *Sulla funzione dell' "Agorà degli Italiani" di Delo*, in *La Parola del Passato*, 25, 1970, 446 ss.;
- Colli G., *La nascita della filosofia*, Milano 1975;
- Collinge N.E., *Medical terms and clinical attitudes in the tragedians*, in *BICS.*, 9, 1962, 43 ss.;
- Commager S., *Notes on Some Poems of Catullus*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, 70, 1965, 83 ss.;
- Continisio R., *La "cura furiosi" in età arcaica, rec. a Diliberto O.*, *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984, in *Labeo*, 33, 1987, 97 ss.;
- Coppola Bisazza G., *In tema di tabula picta*, in *Index*, 16, 1988, 401 ss.;
- ID., *Annotatiunculae (II). Qualche puntualizzazione sull' «infanti proximus» ed il «pubertati proximus»*, in *RDR.*, 12, 2012, 1 ss.;
- Corbino A., *XII Tab. 2.2 e la presenza del magistrato nel processo privato romano dell'epoca decemvirale*, in *Estudios J. Iglesias*, III, Madrid 1988, 1179 ss.;
- ID., *Actio directa, actio utilis e actio in factum nella disciplina giustiniana del danno aquiliano*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, III, Milano 2007, 1 ss.;
- Corbo C., *In tema di mendicitas: due testimonianze (CTh. 14, 18, 1; Nov. Iust. 80, 4-5)*, in *KOINΩNIA*, 34, 2010, 97 ss., ora in Reduzzi Merola F. (a cura di), *Dipendenza ed emarginazione nel mondo antico e moderno, Dépendance et marginalisation de l'Antiquité à l'âge contemporaine, Atti del XXXIII Convegno Internazionale GIREA dedicati alla memoria di Franco Salerno, Napoli-Ascea 30 settembre – 3 ottobre 2009*, Roma 2012, 467 ss.;
- Coriat J.P., *Les constitutions des Sévères. Règne de Septime Sévère*, I, Roma 2014;
- Costa E., *Il diritto privato nelle commedie di Plauto*, Torino 1890;
- ID., *Il diritto privato nelle commedie di Terenzio*, Bologna 1893;
- ID., *Cicerone giureconsulto*², I, Bologna 1927 (rist. 1964);
- Costabile F., *Istituzioni e forme istituzionali nelle città del Bruzio in età romana*, Bari 1970;
- Couloubaritsis L., *La psychologie chez Chrysippe*, in ID., Kidd I.G., Bringmann K., Gigon O., Decleva Caizzi F., Dihle A., Grimal P., Long A., Forschner M. (a cura di), *Aspects de la philosophie Hellénistique. Neuf exposés suivis de discussions, Vandœuvres-Genève* 1986, 99 ss.;
- Cova P.V., *Livio e la repressione dei Bacchanali*, in *Atheneum*, 62, 1974, 82 ss.;
- Craca C., *Una danza frigiana nel De rerum natura. Lucrezio e i coribanti in 2,618-623*, in *Aufidus*, 33, 1997, 61 ss.;
- ID., *Le possibilità della poesia: Lucrezio e la Madre frigiana in De rerum natura II 598-660*, Bari 2000, 7 ss.;

- Crifò G., *'Exilica causa, quae adversus exulem agitur'*. *Problemi dell' 'aqua et igni interdictio'*, in Thomas Y. (a cura di), *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique, Actes de la table ronde, Rome 9-11 novembre 1982*, Roma 1984, 453 ss.;
- Cristaldi S.A., *Il contenuto dell'obbligazione del venditore nel pensiero dei giuristi dell'età imperiale*, Milano 2007;
- ID., *Ut bonum pares pecus. In tema di acquisto di res Mancipi, secondo la testimonianza di Varrone*, in *TSDP.*, 5, 2012, 1 ss.;
- Cumont F., *Les religions orientales dans le paganisme romain*⁴, Paris 1929;
- Cuneo P.O., *La legislazione di Costantino II, Costanzo II e Costante (337-361)*, Milano 1997;
- Cuq E., *Manuel des institutions juridiques des Romains*², Paris 1928;
- Cursi M.F., *Iniuria cum danno. Antigiuridicità e colpevolezza nella storia del danno aquiliano*, Milano 2002;
- Dabdab Trabulsi J.A., *Dionysisme. Pouvoir et société*, in *Annales Littéraires de l'Université de Besançon*, Paris 1990, 284 ss.;
- Daguet-Gagey A., *Les édiles et les marchés de Rome (I^{er} siècle a.C.- III^e siècle p.C.)*, in Capdetrey L., Hasenohr C. (a cura di), *Agoranomes et édiles. Institutions des marchés antiques*, Bordeaux 2012, 61 ss.;
- D'Alessio V., *Ibunt semimares. I Galli di Cybele e l'etica sessuale romana*, in *SMSR.*, 2, 2013, 440 ss.;
- Dalla D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, Milano 1978;
- ID., *'Ubi venus mutatur'. Omosessualità e diritto nel mondo romano*, Milano 1987;
- ID., *Sordo, muto e sordomuto*, in *ED.*, 42, Milano 1990, 1293 ss.;
- ID., *Senatus Consultum Silanianum*, Milano 1994;
- D'Anna G., *M. Pacuvii Fragmenta*, Roma 1967;
- D'Antò V. (a cura di), *L. Accio, I frammenti delle tragedie*, Lecce 1980;
- Daremborg C., Saglio E., *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, III, Paris 1877;
- Dawe R.D., *Some Reflexions on Ate and Hamartia*, in *Harvard Studies in Classical Philology*, 72, 1968, 89 ss.;
- De Bonfils G., *'Honores' e 'munera' per gli ebrei di età severiana*, in *Labeo*, 44, 1998, 194 ss.;
- De Carolis S. (a cura di), *Ars medica. I ferri del mestiere. La domus «del chirurgo» di Rimini e la chirurgia nell'antica Roma*, Rimini 2009;
- De Filippis Cappai C., *Medici e Medicina in Roma antica*, Torino 1993;
- De Francisci P., *Intorno alla c.6 C.5,70 de curatore furiosi vel prodigi e alle riforme giustiniane anteriori alla c. Deo Auctore*, in *BIDR.*, 30, 1921, 154 ss.;
- ID., *Primordia civitatis*, Roma 1959;
- De Giovanni L., *Costantino e il mondo pagano. Studi di politica e legislazione*², Napoli 1982;
- ID., *Il libro XVI del Codice Teodosiano. Alle origini della codificazione in tema di rapporti Chiesa-Stato*, Napoli 1985;
- De Marco V., Monti S., *La scienza in Roma*, in Sabbatucci D., Levi A., Alfieri V.E., De Marco V., Monti S. (a cura di), *Roma antica. Religione, filosofia, scienze*, Roma 1979, 148 ss.;
- De Marini Avonzo F., *Il senato romano nella repressione penale*, Torino 1977;
- De Martino F., *Storia della costituzione romana*², II, Napoli 1973;

- De Medio A., *Il patto di non prestare l'evizione e il dolo del venditore nel diritto romano classico*, in *BIDR.*, 16, 1904, 5 ss.;
- De Pascale M.R., *Sul suicidio del miles*, in *Labeo*, 31, 1985, 57 ss.;
- ID., *Dall'Apollo medice delle Vestali all'ars fructosior di Plinio. Considerazioni sociali e giuridiche*, in *TSDP.*, 7, 2014, 1 ss.;
- De Rosalia A., *Lexicon Accianum*, Hildesheim-Zürich-New York 1982;
- De Senarclens A., *Le date de l'édit des édiles 'de mancipiis vendundis'*, in *TR.*, 4, 1922, 384 ss.;
- De Simone G., *La ricerca sulla follia dei giuristi romani. Una storia poco conosciuta*, in *Il sogno della farfalla*, 2, 2005, 30 ss.;
- De Visscher F., *'Potestas' e 'cura'*, in *Studi in onore di S. Perozzi*, Palermo 1925, 398 ss., ora in *Études de droit romain*, Paris 1931, 9 ss.;
- ID., *Le droit des tombeaux romains*, Milano 1963;
- Declareuil J., *Rome et l'organisation du droit*, Paris 1924;
- ID., *Rome the Law Giver*, London 1927 (rist. 1970);
- Delatte A., *Les conceptions de l'enthousiasme chez les philosophes présocratiques*, Paris 1934;
- Delcourt M., *Oreste et Alcéméon. Étude sur la projection légendaire du matricide en Grèce*, Paris 1959;
- Della Corte M., *Tabelle cerate ercolanesi*, in *La parola del passato*, 6, 1951, 224 ss.;
- Dell'Oro A., *Tecniche compositive del Digesto: citazioni reciproche tra giuristi come Paolo e Ulpiano e richiami a Gaio*, in *RDR.*, 1, 2001, 1 ss.;
- ID., *L'estension de l'édit des édiles aux ventes de toute espèce de choses*, in *RHDFE.*, 6, 1927, 385 ss.;
- Desanti L., *Fedecommesso e protezione degli incapaci*, in *Annali dell'Università di Ferrara*, 5.7, 1993, 105 ss.;
- Devisse J., Mollat M., *L'image du noir dans l'art occidental, II, Des premiers siècles chrétiens aux grandes découvertes*, II, Fribourg 1979;
- Devoto G., *Avviamento alla etimologia italiana. Dizionario etimologico*, Firenze 1967;
- Di Benedetto V., *Il medico e la malattia: la scienza di Ippocrate*, Torino 1986;
- Di Cintio L., *Ancora sulle "Interpretationes"*, in *RDR.*, 10, 2010, 1 ss.;
- ID., *Riflessioni sul libro IX della "Interpretatio" alariciana*, in *RDR.*, 12, 2012;
- Di Lella L., *Querela inofficiosi testamenti. Contributi allo studio della successione necessaria*, Napoli 1972;
- Di Marzo S., *Le quinquaginta decisiones*, Palermo 1889-1990;
- ID., *Istituzioni di diritto romano*⁵, Milano 1946;
- Di Mauro Todini A., *A proposito di CTh. 16.10.13*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, III, Milano 2007, 189 ss.;
- Di Nola A.N., *Il diavolo. Le forme, la storia, le vicende di Satana e la sua universale e malefica presenza presso tutti i popoli, dall'antichità ai giorni nostri*, Roma 1987;
- Di Ottavio D., *Sui precedenti retorici della "querela inofficiosi testamenti" nel I secolo a.C.*, in *Index*, 37, 2009, 293 ss.;
- ID., *Ricerche in tema di 'querela inofficiosi testamenti', I, Le origini*, Napoli 2012;
- Didier P., *Les diverses conceptions du droit naturel a l'oeuvre dans la jurisprudence romaine des II et III siècles*, in *SDHI.*, 47, 1981, 195 ss.;

- Dieckhöfer K., *Therapeutische Methoden der Neuro-Psychiatrie im alten Rom. Eine kritische Untersuchung*, in *Schweizer Arch. f. Neurol. Neurochir und Psychiatrie* 112, 1973, 449 ss.;
- Diels H., Kranz W. (ed.), *Fragmente der Vorsokratiker*¹², Dublin-Zürich 1966;
- Diliberto O., *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984;
- ID., *Il testamento del matricida*, in *SUC.*, 52, 1988, 177 ss.;
- ID., *Materiali per la palingenesi delle XII Tavole*, I, Cagliari 1992;
- ID., *L'inesauribile tematica del furor*, in *Labeo*, 42, 1996, 107 ss.;
- Diódsi G., *Familia pecuniaque. Ein Beitrag zum altrömischen Eigentum*, in *Acta Antiqua*, 12, 1964, 96 ss.;
- ID., *Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law*, Budapest 1970;
- D'Ippolito F., *Questioni decemvirali*, Napoli 1993;
- ID., *Forme giuridiche di Roma arcaica*³, Napoli 1998;
- Dixon S., *'Infirmitas sexus': Womanly Weakness in Roman Law*, in *TR.*, 52, 1984, 343 ss.;
- Dodds E.R., *I Greci e l'irrazionale*⁵, trad. it. Di Donato R. (a cura di), Milano 2013;
- Domínguez Tristán P., *El prodigus y su condición jurídica en Derecho romano clásico*, Barcelona 2001;
- Donadi F., *In margine alla follia di Oreste*, in *BIFG.*, 1, 1974, 111 ss.;
- Donadio N., rec. a L. Manna, *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano 1994, in *Index*, 25, 1997, 649 ss.;
- ID., *La tutela del compratore tra actiones aediliciae e actio empti*, Milano 2004;
- ID., *Sulla comparazione tra 'desertor' e 'fugitivus', tra 'emansor' ed 'erro' in D.49.16.4.14*, in *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano 2004, 157 ss.;
- ID., *Azioni edilizie e interdipendenza delle obbligazioni nell'emptio venditio. Il problema di un giusto equilibrio tra le prestazioni delle parti*, in Garofalo L. (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, II, Padova 2007, 504 ss.;
- ID., *Le auctiones private all'epoca di Plauto. Consuetudini, regole, pratiche delle vendite all'asta nel mondo romano e loro tracce nella 'palliata' latina*, in Cantarella E., Gagliardi L. (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, Milano 2007, 117 ss.;
- ID., *Garanzia per i vizi della cosa e responsabilità contrattuale*, in Jakab É., Ernst W. (a cura di), *Kaufen nach Römischem Recht. Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen*, Berlin-Heidelberg 2008, 61 ss.;
- ID., *Qualità promesse e qualità essenziali della res vendita: il diverso limite tra la responsabilità per reticentia e quella per dicta promissave nel 'diritto edilizio' o nel ius civile*, in *TSDP.*, 3, 2010, 1 ss.;
- Donatuti G., *Le 'causae' delle 'conditiones'*, in *Studi di diritto romano*, II, Milano 1977, 802 ss.;
- Dorner L., *Zur Sachmängelhaftung beim gräko-ägyptischen Kauf*, Erlangen-Nürnberg 1974;
- D'Ors A., *Miscellanea*, in *AHDE.*, 14, 1942-1943, 6 ss.;
- ID., *Filología y Derecho Romano*, in *Actas del II Congreso Español de Estudios Clásicos, 4-10 de Abril Madrid 1961*, Madrid 1964, 193 ss., ora in *Nuevos papeles del oficio universitario*, Madrid 1980, 165 ss.;
- D'Ors X., *Sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit ...»*, I, *Consideraciones lexicograficas*, in *AHDE.*, 50, 1980, 797 ss.;
- ID., *Sobre XII Tab. V, 7a: «Si furiosus escit ...»*, II, *Consideraciones semánticas. I. "furiosus" in Homenaje al profesor Alfonso Otero*, 1981, 221 ss.;

- ID., *Una recapitulación sobre XII Tab. V.7a: «Si furiosus escit ...»*, in *Revista de Estudios Histórico-Jurídicos*, 17, 1995, 131 ss.;
- Dossin G., Charpin D. (a cura di), *ARMT: Archives Royales de Mari. Transcription et traduction (ARMT)*, Guichard 1997;
- Douglas A., *The Intellectual Background of Cicero's Rhetorica: A Study in Method*, in *ANRW.*, I.3, 1973, 95 ss.;
- Doyle R.E., *Ate, its use and meaning. A study in the Greek tradition from Homer to Euripides*, New York 1984;
- Drabkin I.E. (ed.), *Caelius Aurelianus. On Acute Diseases and on Chronic Diseases*, Chicago 1950;
- Duchemin J., *Le personnage de Lyssa dans l'«Héraclès Furieux» d'Euripide*, in *Revue des études grecs*, 80, 1967, 130 ss.;
- Ducloux A., *Ad ecclesiam confugere. Naissance du droit d'asile dans les églises (IV-milieu du V sec.)*, Paris 1994;
- Ducos M., *Favorinus et la loi des XII Tables*, in *REL.*, 62, 1984, 288 ss.;
- Düll R., *Zur Bedeutung der Poena Cullei im Römischen Strafrecht*, in *Atti del Congresso Internazionale di Diritto Romano, Roma 22-29 aprile 1933*, 2, Pavia 1935, 386 ss.;
- Dumézil G., *La religion romaine archaïque*², Paris 1974;
- Dupont C., *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille 1955;
- ID., *Rome ou l'altérité incluse*, in *Rue Descartes*, 37, 2002, 41 ss.;
- Durand J.M., *Textes administratifs des salles 134 et 160 du palais de Mari (=ARM XXI)*, Paris 1983;
- ID., *Les documents épistolaires du palais de Mari*, Paris 1997;
- D'Urso V., *Il furor come chiave di lettura del poema di Lucano*, in *BSL.*, 45.1, 2015, 115 ss.;
- Economu NT., Lascaratos J., *The Byzantine physicians on epilepsy*, in *Journal of the History of the Neurosciences*, 14, 2005, 346 ss.;
- Edelstein L., *The relation of ancient philosophy to medicine*, in Temkin O., Temkin C.L. (a cura di), *Ancient medicine. Selected papers of Ludwig Edelstein*, 1967, Baltimore 1967, 349 ss.;
- Edgeworth R.J., *Vergil's Furiae*, in *HTR.*, 76, 1983, 365 ss.;
- ID., *The Dirae of Aeneid XII*, in *Eranos*, 84, 1986, 133 ss.;
- Eger O., *'Eine Wachstafel aus Ravenna aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus'*, in *ZRG RA* 42, 1925, 452 ss.;
- Egmond F., *The Cock, the Dog, the Serpent, and the Monkey. Reception and Transmission of a Roman Punishment, or Historiography as History*, in *International journal of the Classal Tradition*, 2, 1995, 159 ss.;
- Emminghaus B., *Von der Geltung des durch Geistesranke gestifteten Schadens*, in *Archiv für praktische Rechtswissenschaft*, 8, 1871, 33 ss.;
- Ernout A., *Les adjectifs latins en -ôsus et en -ûlentus*, Paris 1949;
- ID., Meillet A., *Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots*⁴, Paris 1979;
- Ernst W., *Neues zur Sachmängelgewährleistung aufgrund des Ädilenedikts*, in *ZSS.*, 129, 1999, 208 ss.;
- Escribano Paño M.V., *El uso del vocabulario médico en las leyes teodosianas contra los heréticos*, in *La cultura científico-naturalista nei padri della Chiesa (I-V sec.). XXXV Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma 4-6 maggio 2006*, Roma 2007, 605 ss.;
- ID., *La quema de libros heréticos en el Codex Theodosianus XVI,5*, in *Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones*, 2007, 19, 175 ss.;

- ID., *The Social Exclusion of Heretics in Codex Theodosianus XVI*, in Aubert J.J., Blanchard P. (a cura di), *Droit, religion et société dans le Code Théodosien, Troisièmes Journées d'étude sur le Code Théodosien, Neuchâtel, 15-17 février 2007*, Genève 2009, 48 ss.;
- Esquirol E., *Des Passions considérées comme causes, symptômes et moyens curatifs de l'aliénation mentale*, Paris 1805;
- Falchi G.L., *Sull'origine delle due classi di manoscritti del libro siro-romano del diritto*, in *SDHI.*, 58, 1992, 143 ss.;
- Falcone G., *L'attribuzione della qualifica 'vir bonus' nella prassi giudiziaria d'età repubblicana*, in *AUPA.*, 54, 2010-211, 55 ss., ora in Lovato A. (a cura di), *Vir bonus. Un modello ermeneutico della riflessione giuridica antica. Incontro di studio, Trani 28-29 ottobre 2011*, Bari 2013, 39 ss., con un'Appendice su 'optimus', 'probus', 'fortis';
- Fanizza L., *Il parricidio nel sistema della lex Pompeia*, in *Labeo*, 25, 1979, 266 ss.;
- Fasciato M., *Note sur l'affranchissement des esclaves abandonnés dans l'île d'Esculape*, in *RHD.*, 27, 1949, 454 ss.;
- Fayer C., *Aspetti di vita quotidiana nella Roma arcaica. Dalle origini all'età monarchica*, Roma 1982;
- ID., *La familia romana. Aspetti giuridici ed antiquari*, I-II, Roma 1994-2005;
- Fedeli P. (a cura di), *Q. Orazio Flacco, Le Opere, Le Satire, II, Le opere*, II.2, Roma 1994;
- ID., *Q. Orazio Flacco, Le opere, II.4, Le Epistole, L'Arte poetica*, Roma 1997;
- Feissel D., Gascou J., Teixidor J. (a cura di), *Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J-C), II. Les actes de vente-achat (P. Euphr. 6 À 10)*, in *Journal des savants*, 1, 1997, 3 ss.;
- ID., *Documents d'archives romains inédits du Moyen Euphrate (IIIe siècle après J-C), III. Actes divers et lettres (P. Euphr. 11 à 17)*, in *Journal des savants*, 2, 2000, 157 ss.;
- Ferraboschi M., *Le anomalie psichiche nel Corpus e nel Codex Iuris Canonici. Annotazioni*, in *Studi di diritto canonico in onore di M. Magliocchetti*, II, Roma 1975, 531 ss.;
- Ferraces Rodríguez A., «*Un faux terme d'anatomie*», in Deroux C. (a cura di), *Maladie et maladies dans les textes latins antiques et médiévaux. Actes du V^e Colloque International Textes Médicaux Latins, Bruxelles, 4-6 septembre 1995*, Bruxelles 1998, 215 ss.;
- Ferretti C., *Complicità e furto nel diritto romano*, Milano 2005;
- Ferrini C., *Beiträge zur Kenntniss des sog. römisch-syrischen Rechtsbuchs*, in *ZSS.*, 23, 1902, 101 ss., ora in *Opere*, I, Milano 1929, 398 ss.;
- ID., *Sesto Pedio*, in *Opere*, II, Milano 1929, 39 ss.;
- ID., *Viviano – Prisco Fulcinio*, in *Opere*, II, Milano 1929, 71 ss.;
- Fillion Lahille J., *Le 'De ira' de Sénèque et la philosophie stoïcienne des passions*, Paris 1984;
- Finazzi G., *Amicitia e doveri giuridici*, in Corbino A., Humbert M., Negri G. (a cura di), *Homo, caput, persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, 633 ss.;
- Finley M., *Una istituzione peculiare?*, in Sichirollo L. (a cura di), *Schiavitù antica e moderna. Problemi, storia, istituzioni*, Napoli 1979, 134 ss.;

Fioravanti M., *Il pregiudizio del colore. Diritto e giustizia nelle Antille francesi durante la Restaurazione*, Roma 2012;

Fiori R., *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Roma 1996;

ID., *La gerarchia come criterio di verità: 'boni' e 'mali' nel processo romano arcaico*, in Masi Doria C., Cascione C. (a cura di), *Quid est veritas? Un seminario su verità e forme giuridiche*, Napoli 2013, 169 ss.;

Fittà M., *Giochi e giocattoli nell'antichità*, Milano 1997;

Flashar H., *Melancholie und Melancholiker in den medizinischen Theorien der Antike*, Berlino 1966;

Flores E., *Il flamen Furinalis in Ennio, Ann. 117 Sk. e la dea Furina*, in *Index*, 18, 1990, 87 ss.;

Flume W., *Zum romischen Kaufrecht*, in *ZSS.*, 54, 1934, 328 ss.;

Forcellini Ae., *Lexicon Totius Latinitatis*, I-IV, Patavii 1854 (rist. 1965);

Foucault M., *Storia della follia nell'età classica*, trad. it. Galzigna M. (a cura di), Milano 2012;

Fournet J.L., *Hellénisme dans l'Égypte du VI^e siècle: la bibliothèque et l'oeuvre de Dioscore d'Aphrodité*, Le Caire 1999;

Fraenkel E., *Zum Texte römischer Juristen*, in *Hermes*, 60, 1925, 440 ss., ora in *Kleine Beiträge zur klassischen Philologie*, II, Roma 1964, 442 ss.;

Fraenkel H., *Early Greek poetry and philosophy*, Oxford 1975;

Franchet d'Espèrey S., *Quis furor o cives? Le furor et la Furie comme code poétique de la guerre civile à Rome*, in ID., Fromentin V., Gotteland S., Roddaz J.-M. (a cura di), *Fondements et crises du pouvoir*, Bordeaux 2003, 429 ss.;

Franciosi G., *Cristianesimo e schiavitù*, in *Index*, 1, 1970, 278 ss.;

ID., *Clan Gentilizio e strutture monogamiche. Contributo alla storia della famiglia romana*⁶, Napoli 1999;

Franchini L., *La desuetudine delle XII Tavole nell'età arcaica*, Milano 2005;

Franco C., *Senza ritegno. Il cane e la donna nell'immaginario della Grecia antica*, Bologna 2003;

Frank T., *The Bacchanalian Cult of 186 B.C.*, in *CQ.*, 21, 1927, 128 ss.;

Fratantuono L., *Dirarum ab sede dearum: Virgil's Fury Allecto, the Dirae, and Jupiter's Parthian defeat*, in *BSL.*, 41, 2, 2011, 522 ss.;

ID., *Madness Triumphant. A Reading of Lucan's Pharsalia*, Lanham 2012;

Freudenberger R., *Das Verhalten der römischen Behörden gegen die Christen im 2. Jahrhundert dargestellt am Brief des Plinius an Trajan und den Reskripten Trajans und Hadrians*, München 1969;

Freudenburg K., *Writing to/through Florus: Criticism and the Addressee in Horace "Epistles" 2.2*, in *MAAR.*, 47, 2002, 33 ss.;

Frigione F., *Sulla condizione della 'mulier furiosa'*, in *Labeo*, 3, 1957, 359 ss.;

Frontisi-Ducroux F., "Qu'est-ce qui fait courir les ménades?", in Fournier D., D'Onofrio S. (a cura di), *Le ferment divin*, Paris 1991, 147 ss.;

Fuentesecca P., *Mancipium-Mancipatio-Dominium*, in *Labeo*, 4, 1958, 135 ss.;

Gagé J., *Huit Recherches sur les origines italiques et romaines*, Paris 1950;

ID., *Enquêtes sur les structures sociales et religieuses de la Rome primitive*, Bruxelles 1977;

Gagliardi L., *Prospettive in tema di origine della compravendita consensuale romana*, in Garofalo L. (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, I, Padova 2007, 101 ss.;

- ID., *L'uomo sacro*, in Eco U. (a cura di), *L'antichità. Roma*, Milano 2012, 344 ss.;
- Galeno G., *I testi attribuiti a Venuleio e Claudio Saturnino*, Napoli 1981;
- ID., *Verazio il cavaliere*, in *Sodalitas. Scritti in onore di A. Guarino*, IV, Napoli 1984, 1883 ss.;
- Galgano F., *Nomoi secolari tradotti ex lingua rhomaea in lingua siriaca*, in *SDHI.*, 78, 2012, 349 ss.;
- Gallini C., *Protesta e integrazione nella Roma antica*, Bari 1976;
- Gallo F., *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, II, Napoli 1956, 193 ss.;
- ID., *Studi sulla distinzione fra 'res Mancipi' e 'res nec Mancipi'*, Torino 1958;
- ID., *Il principio 'emptio dominium transfertur' nel diritto pregiustiniano*, Milano 1960;
- ID., *Eredità di giuristi romani in materia contrattuale*, in Bellocchi N. (a cura di), *Le teorie contrattualistiche romane nella storiografia contemporanea. Atti del Convegno di Diritto Romano, Siena 14-15 aprile 1989*, Napoli 1991, 3 ss.;
- ID., *L'officium del pretore nella produzione e applicazione del diritto. Corso di diritto romano*, Torino 1997;
- ID., «Potestas» e «dominium» nell'esperienza giuridica romana, in *Labeo*, 16, 1970, 17 ss.;
- Galzigna M., *L'enigma della malinconia. Materiali per una storia*, in *Aut-Aut*, 195-196, 1983, 75 ss.;
- Gamauf R., *'Ad Statuam Licet Confugere': Untersuchungen zum Asylrecht im Römischen Prinzipat*, Frankfurt Am Main 1999;
- ID., *Zur Frage 'Sklaverei und Humanität' anhand von Quellen des römischen Rechts*, in Bellen H., Heinen H. (a cura di), *Fünfzig Jahre Forschungen zur antiken Sklaverei an der Mainzer Akademie 1950-2000. Miscellanea zum Jubiläum*, Stuttgart 2001, 51 ss.;
- ID., *Erro: Suche nach einem verschwundenen Sklaven. Eine Skizze zur Interpretationsgeschichte des ädilischen Edikts*, in Hallebeek J., Schermaier M., Fiori R., Metzger E., Coriat J.-P. (a cura di), *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen- 2014, 269 ss.;
- García Gonzáles H., *Algunas calas en la denominación del concepto de «enfermidad»*, in *Faventia*, 24.1, 2002, 99 ss.;
- García Gual, *Del melancólico como atrabiliario. Según las antiguas ideas griegas sobre la enfermedad de la melancolia*, in *Faventia*, 6, 1984, 41 ss.;
- García Vázquez M.C., *La polémica en torno al concepto de "furiosus"*, in *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Ursicino Alvarez Suárez*, Madrid 1978, 185 ss.;
- Garin E. (a cura di), *Erasmus da Rotterdam, Elogio della follia²*, Milano 2011;
- Garland R., *The Eye of the Beholder: Deformity and Disability in the Graeco-Roman World²*, London 2010;
- Garnsey P., *Conceptions de l'esclavage d'Aristote à Saint Augustin*, Paris 2004;
- Garofalo L., «Redhibitoria actio duplicem habet condemnationem» (a proposito di Gai. 1 ad ed. aed. cur. D. 21,1,45), in *Atti del II Convegno sulla Problematica Contrattuale in Diritto Romano, Milano, 11-12 maggio 1995*, Milano 1998, 57 ss.;
- ID., *Perimento della cosa e azione redibitoria in un'analisi storico-comparatistica*, in *Europa e diritto privato*, 2, 1999, 843 ss.;
- ID., *Studi sull'azione redibitoria*, Padova 2000;
- ID., *Sulla condizione di 'homo sacer' in età arcaica*, in *SDHI.*, 54, 1990, 223 ss.;

- ID., *L'humanitas nel pensiero della giurisprudenza classica*, in ID., *Fondamenti e svolgimenti della scienza giuridica. Saggi*, Padova 2005, 4 ss.;
- ID., *Studi sulla sacertà*, Padova 2005;
- ID. *Sul dogma della sacertà della vita*, in Baccari M.P., Cascione C. (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, I, Napoli 2006, 555 ss.;
- ID., *Homo liber e homo sacer: due archetipi dell'appartenenza*, in Russo Ruggeri C. (a cura di), *Studi in onore di A. Metro*, III, Milano 2010, 17 ss.;
- ID., *Opinioni recenti in tema di sacertà*, in ID., (a cura di), *Sacertà e repressione criminale in Roma arcaica*, Napoli 2013, 1 ss.;
- Garrido-Hory M., *Résistance et aliénation des esclaves dans les textes de Pétrone, Martial et Juvénal*, in *Studia Historica. Historia Antigua, Resistencia, sumisión e interiorización de la dependencia*, Atti del XXXI Congresso GIREA., Salamanca 23-25 novembre 2006, Salamanca 2007, 320 ss.;
- Garrison E.P., *Groaning Tears. Ethical and Dramatic aspects of suicide in Greek Tragedy*, Leiden-New York-Köln 1995;
- Gaudemet J., *Le problème de la responsabilité pénale dans l'antiquité*, in *Studi in Onore di E. Betti*, II, Milano 1961, 500 ss., ora in *Études de droit romain*, III, Napoli 1979, 476 ss.;
- ID., *Maiestas populi Romani*, in Guarino A., Labruna L. (a cura di), *Syntelesia Arangio Ruiz*, II, Napoli 1964, 698 ss.;
- Gelzer M., *Die Unterdrückung der Bacchanalien bei Livius*, in *Hermes*, 71, 1936, 275 ss. ora in *Kleine Schriften*, III, Wiesbaden 1964, 256 ss.;
- Genin J.C., *Réflexions sur l'originalité juridique de la répression du suicide en droit romain*, in *Mélanges L. Faletti*, Paris 1971, 243 ss.;
- Georges K. E., *Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch*, I, Basel 1951;
- Georgesco V.A., *Essay d'une théorie générale des 'leges privatae'*, Paris 1932;
- Gernet L., *Dionysos et la religion dionysiaque: éléments hérités et traits originaux*, in *Anthropologie de la Grèce antique*, 1982, 83 ss.;
- Ghisalberti C., *Sulla teoria dei delitti di lesa maestà nel diritto comune*, in *AG.*, 149, 1955, 100 ss.;
- Giachi C., *Per una biografia di Sesto Pedio*, in *SDHI.*, 62, 1996, 69 ss.;
- Giaro T., *Dogmatische Wahrheit und Zeitlosigkeit in der römischen Jurisprudenz*, in *BIDR.*, 90, 1987, 29 ss.,
- ID., «De ponte» oder «de monte»? Banalitäten in den römischen Jurisprudenz, in *Labeo*, 36, 1990, 177 ss.;
- Giménez-Candela T., *Los llamados cuasidelitos*, Madrid 1990;
- Girard P.F., *Mélanges de droit romain*, II, *Droit privé et procédure*, Paris 1923;
- ID., *Manuel élémentaire de droit romain*⁸, Paris 1929;
- ID., Senn F., *Les lois des Romains. 7^e édition des «Textes de droit romain»*, II, Napoli 1977;
- Girardin M., *La tutelle et la curatelle dans l'ancien droit romain*, in *NRH.*, 13, 1889, 10 ss.;
- Giusta M., *Il testo delle "Tuscolane"*, Torino 1991;
- Glibert-Thierry A., *La théorie stoïcienne de la passion et son évolution chez Posidonius*, in *RPhL.*, 75, 1977, 393 ss.;
- Glück F., *Commentario alle Pandette*, XXI, trad. it. Perozzi S., Bonfante P. (a cura di), Milano 1898;

- Gnoli F., *'Rem privatam de sacro subripere'*. Contributo allo studio della repressione del 'sacrilegium' in diritto romano, in *SDHI.*, 40, 1974, 151 ss.;
- Golden M., *Pais*, "Child" and "Slave", in *L'Antiquité classique*, 54, 1985, 91 ss.;
- Goodey C.F., Lynn Rose M., *Mental States, Bodily Dispositions and Table Manners: A Guide to Reading 'Intellectual' Disability from Homer to Late Antiquity*, in ID., Laes C. (a cura di), *Disabilities in Roman antiquity. Disparate Bodies, A Capite ad Calcem*, Leiden-Boston 2013, 17 ss.;
- Goodhue N., *The Lucus Furrinae and the Syrian Sanctuary on the Janiculum*, Amsterdam 1975;
- Goria F., *Un'ipotesi sulla destinazione didattica del Libro Siro-Romano di Diritto*, in *AARC.*, 16, Napoli 2007, 153 ss.;
- Gourevitch D., *La psychiatrie de l'antiquité gréco-romaine*, in *Nouvelle histoire de la psychiatrie*, Toulouse 1983, 18 ss.;
- ID., *Les mots pour dire la folie en latin. À propos de passages de Celse et de Célius Aurélien*, in *L'Évolution psychiatrique*, 1991, 561 ss.;
- ID., *Étude d'un vaste champ sémantique: les noms de la maladie, continuités et nouveautés*, in ID., *Histoire de la médecine, leçons méthodologiques*, Paris 1995, 52 ss.;
- Graham D.W., *Symmetry in the Empedoclean Cycle*, in *Classical Quarterly*, 38, 1988, 297 ss.;
- Graillot H., *Le culte de Cybèle mère des dieux à Rome et dans l'empire romain*, Paris 1912;
- Gras M., *Vin et société à Rome et dans le Latium à l'époque archaïque*, in *Modes de contacts et processus de transformation dans les sociétés anciennes. Actes du Colloque de Cortone, 24-30 Mai 1981*, Pisa-Roma 1983, 1069 ss.;
- Grensemann H., *Die hippokratische Schrift Über die heilige Krankheit (Ars Medica, II 1)*, Berlin 1968;
- Gressman H., *Die orientalischen Religionen im hellenistisch-römischen Zeitalter*, Berlin-Leipzig 1930;
- Giffard A., *L'action edilicienne quanti minoris (D.21.1.38 pr.; 13 et 14)*, in *RHD.*, 12, 1931, 682 ss.;
- Grilli A., *Su due passi delle «Tuscolane» di Cicerone (I, 87-88 e III 8-11)*, in *Mélanges de philosophie, de littérature et d'histoire ancienne offerts à Pierre Boyancé*, Rome 1974, 351 ss.;
- Grisé Y., *De la fréquence du suicide chez les Romains*, in *Latomus*, 39, 1980, 16 ss.;
- ID., *Le suicide dans la Rome antique*, Montréal-Paris 1982;
- Grmek M.D., *Le malattie all'alba della civiltà occidentale. Ricerche sulla realtà patologica nel mondo greco preistorico, arcaico e classico*, trad. it. Albertini R. (a cura di), Bologna 1985;
- ID., Gourevitch D., *Aux sources de la doctrine médicale de Galien: l'enseignement de Marinus, Quintus et Numisianus*, in *ANRW.*, II.37.2, Berlin - New York 1994, 1491 ss.;
- Grodzinsky D., *Superstitio*, in *Revue de études anciennes*, 76, 1974, 36 ss.;
- Gröschler P., *Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen und herkulanensischen Urkundenfunden*, Berlin 1997;
- Gruen E.S., *Studies in Greek culture and Roman Policy*, Leiden 1990;
- Guardasole A., *Tragedia e medicina nell'Atene del V secolo a.C.*, Napoli 2000;
- Guarino A., «*Ast ei custos nec escit*», in *SDHI.*, 10, 1944, 374 ss., ora in *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli, 1973, 258 ss. (= *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 138 ss.);

- ID., *Notazioni romanistiche. II. La «lex XII Tabularum» e la «tutela»*, in *Studi in onore di S. Solazzi*, Napoli 1948, 31 ss.; ora in *Le origini quiritarie*, Napoli 1973, 146 ss.;
- ID., *L'editto edilizio e il diritto onorario*, in *Labeo*, 1, 1955, 295 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 267 ss.;
- ID., *Ancora sull'editto edilizio*, in *Labeo*, 2, 1956, 352 ss., ora in *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994, 267 ss.;
- ID., *Notazioni romanistiche. IV. Il «furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Catania*, 1949, ora in *Le origini quiritarie, Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1973, 244 ss.;
- ID., «Sui» e «adgnati» nelle «XII Tabulae», in *AUCT.*, III, 1949, ora *Le origini quiritarie, Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1973, 254 ss.;
- ID., *Il «Furiosus» e il «prodigus» nelle «XII Tabulae»*, in *AUCT.*, IV, 1959, 194 ss., ora in *Le origini quiritarie. Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1973, 244 ss., (= *Pagine di diritto romano*, IV, Napoli 1994 154 ss.);
- ID., *La 'lex XII tabularum' e la 'tutela'* in *Le origini quiritarie, Raccolta di scritti romanistici*, Napoli 1973, 238 ss.;
- ID., *Tagliacarte*, in *Labeo*, 26, 1980, 273 ss.;
- ID., *rec. a Diliberto O., Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984, in *Iura*, 35, 1984, 118 ss.;
- ID., *Variazioni sul tema di Malleolo*, in *Labeo*, 35, 1989, 79 ss.;
- ID., *Labeone e gli schiaffi*, in *Pagine di diritto romano*, V, Napoli 1994, 125 ss.;
- ID., *La coda dell'occhio. Appunti e disappunti di un giurista*, Padova 2009;
- Guidorizzi G., *La follia delle donne*, in Raffaelli R. (a cura di), *Vicende e figure femminili in Grecia e a Roma. Atti del convegno, Pesaro 28-30 aprile 1994*, Ancona 1995, 171 ss.;
- ID., *Ai confini dell'anima. I Greci e la follia*, Milano 2010;
- Guillen J., *El latín de las XII Tablas*, in *Helmantica*, 19, 1968, 43 ss.;
- Guizzi F., *Gli schiaffi di un uomo insensato e imprudente*, in *Iura*, 58, 2010, 229 ss.;
- Hamza G., *Osservazioni sul sistema postclassico della garanzia dei vizi nella compravendita romana*, in *Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis*, IV, 1993-1994, 24 ss.;
- Hanard G., *Observations sur l'adgnatio*, in *RIDA.*, 27, 1980, 169 ss.;
- Harris W.V., *Towards a study of the Roman slave trade*, in "MAAR", *The seaborne commerce of ancient Rome: studies in archaeology and history*, 36, 1980, 117 ss.;
- ID., *Restraining Rage. The Ideology of Anger Control in Classical Antiquity*, Cambridge-London 2001;
- Hassan R., *La poesia e il diritto in Orazio. Tra autore e pubblico*, Napoli 2014;
- Havermans M., *Furiosus, demens, mentecaptus*, in *Folia psychiatrica neurologica et neurochirurgica neerlandica*, 54, 1951, 124 ss.;
- Haymann F., *Die Haftung des Verkäufers für die Beschaffenheit der Kaufsache*, I, Berlin 1912;
- ID., *rec. a Monier R., La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, Paris 1930, in *ZSS.*, 51, 1931, 479 ss.;
- Heeßel N.P., *Babylonisch-assyrische Diagnostik*, AOAT 43, Münster 2000;
- Heinze R., *La tecnica epica di Virgilio*, trad. it. Martina M. (a cura di), Bologna 1996;

- Helmreich G. (ed.), *Galenus de temperamentis libri III*, Stuttgart 1969;
- Hernando J., *L'estat físic dels esclaus: malalties i defectes. La redhibició i l'evicció i la compravenda d'esclaus (s. XIV-XV)*, in *Acta historica et archaeologica mediaevalia*, 23-24, 2002-2003, 415 ss.;
- Herrmann C., *Le rôle judiciaire et politique des femmes sous la République romaine*, Bruxelles 1964;
- Herrmann J., *Cod. Theod. 9.45: De his qui ad ecclesias confugiunt*, in *Beiträge zur Rechtsgeschichte. Gedächtnisschrift für Hermann Conrad*, 1979, 271 ss.;
- ID., *Kaiserliche Erlasse zum kirchlichen Asylschutz für Sklaven*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, IV, Milano 1982, 255-265, ora in Schieman G. (a cura di), *Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte*, München 1990, 363 ss.;
- Hershkowitz D., *The madness of epic: reading insanity from Homer to Statius*, Oxford 1998;
- Heumann H.G., *Handlexicon zu den Quellen des römischen Rechts*⁹, Jena 1907;
- Heurgon J. (a cura di), *Varron, Économie rurale*, I, Paris 1978;
- Hidalgo de la Vega M.J., *Larvas, lemures, manes en la demonología de Apuleyo y las creencias populares de los romanos*, in *ARYS.*, 8, 2009-2010, 165 ss.;
- Hilton J.L., *Furor, Dementia, Rabies: Social Displacement, Madness and Religion in the Metamorphoses of Apuleius*, in Bosman P. (a cura di), *Mania. Madness in the Greco-Roman world*, Pretoria 2009, 84 ss.;
- Hoffman R.J., *Ritual License and the Cult of Dionysus*, in *Athenaeum*, 67, 1989, 91 ss.;
- Honoré A.M., *The history of the Aedilitian actions from Roman-Dutch law*, in Daube D. (a cura di), *Studies in the Roman law of sale dedicated to the memory of Francis de Zulueta*, Oxford 1959, 132 ss.;
- Honsell H., *'Quod interest' im bonae-fidei-iudicium. Studien zum römischen Schadensersatzrecht*, München 1969;
- ID., *Von den ädilizischen Rechtsbehelfen zum modernen Sachmängelrecht*, in *Gedächtnisschrift W. Kunkel*, Frankfurt am Main 1984;
- Horak F., *Dogma und Dogmatik. Zur Genese und Entwicklung eines Begriffs in der Wissenschaftsgeschichte*, in *ZSS.*, 114, 1984, 275 ss.;
- ID., *Ästhetische Probleme bei den römischen Juristen*, in *Iura*, 8, 1987, 158 ss.;
- ID., *Wer waren die «veteres»? Zur Terminologie der klassischen römischen Juristen*, in Klingerberg G., Rainer J.M., Stiegler H. (a cura di), *Vestigia iuris romani. Festschrift G. Wesener zum 60. Geburtstag am 3. Juni 1992*, Graz 1992, 201 ss.;
- Horstmanshoff M., *Les émotions chez Caelius Aurelianus*, in *Le traité des "maladies aiguës" et des "maladies chroniques" de Caelius Aurelianus: nouvelles approches. Actes du colloque de Lausanne 28-30 novembre 1996*, Nantes 1999, 259 ss.;
- Hude C. (ed.), *Corpus medicorum graecorum*, II, Berlin 1958;
- Humbert M., *Hispania Faecenia et l'endogamie des affranchis sous la République*, in *Index*, 15, 1987, 131 ss.;
- Huwiler B., *'Homo et res': Skizzen zur hellenistischen Theorie der Sklaverei und deren Einfluss auf das römische Recht*, in Ankum H.A., Cannata C.A., Feenstra R., Le Roy Y., Spruit J.E., Weimar P., (a cura di), *Mélanges F. Wubbe*, Fribourg 1993, 207 ss.;
- Iannaccone S., *La luna, il sangue, l'incenso. Intervista sull'epilessia tra scienza e mito*, Napoli 2000;
- Ideler J.L., *Physici et medici graeci minores*, I, Amsterdam 1963;
- Impallomeni G., *Applicazioni del principio dell'affidamento nella vendita romana*, in *SDHI.*, 21, 1955, 157 ss.;

- ID., *L'editto degli edili curuli*, Padova 1955;
- ID., s.v. «*Edictum aedilium curulium*», in *NNDI.*, VI, Torino 1960, 372, ora in *Scritti di diritto romano e tradizione romanistica*, Padova 1996, 74;
- ID., rec. a Lederle R., *Mortuus redhibetur. Die Rückabwicklung nach Wandlung im römischen Recht*, Berlin 1983, in *Iura*, V, 1983, 215 ss.;
- Ioppolo A.M., *La dottrina della passione in Crisippo*, in *Rivista Critica di Storia della Filosofia*, 27, 1972, 267 ss.;
- Isaac B., *The Invention of Racism in Classical Antiquity*, Princeton 2004;
- Jackson S.W., *Melancholia and depression. From Hippocratic times to Modern Times empio*, New Haven – London 1986;
- Jakab É., *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997;
- ID., rec. a Schumacher L., *Sklaverei in der antike. Alltag und Schicksal der Unfreien*, München 2001, in *ZSS.*, 119, 2002, 433 ss.
- ID., *Diebische Sklaven, marode Balken: Von den römischen Wurzeln der Gewährleistung für Sachmängel*, in Schermaier M. (a cura di), *Verbraucherkauf in Europa. Altes Gewährleistungsrecht und die Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG*, München 2003, 43 ss.;
- ID., 'Cavere' und Haftung für Sachmängel. Zehn Argumente gegen Berthold Kupisch, in ID., Ernst W. (a cura di), *Kaufen nach Römischen Recht. Antikes Erbe in den europäischen Kaufrechtsordnungen*, Berlin-Heidelberg 2008, 123 ss.;
- Jeanmaire H., *Le traitement de la mania dans les «mystères» de Dionysos et des Corybantes*, in *Journal de psychologie*, 42, 1, 1949, 64 ss.;
- ID., *Dionysos. Histoire du culte de Bacchus. L'orgasme dans l'antiquité et les temps modernes. Origines du théâtre en Grèce. Orphisme et mystique dionisyae. Évolution du dionysisme après Alexandre*, Paris 1951;
- ID., *Dioniso. Religione e cultura in grecia*, trad. it. Jesi F. (a cura di), Torino 1972;
- Jobbe-Duval E., *Les morts malfaisants*, Paris 2000;
- Jocelyn H.D., *The Tragedies of Ennius*, Cambridge 1967;
- ID., "Poeta" and "vates". Concerning the nomenclature of the composer of verses in republican and early imperial Rome, in Belloni L., Milanese G., Porro A. (a cura di), *Studia classica Iohanni Tarditi oblate*, I, Milano 2005, 19 ss.;
- Jones W.H.S. (ed.), *Hippocrates*, I, London-Cambridge 1962;
- Jörs P., Kunkel W., Wenger L., *Römisches Privatrecht*³, Berlin-Göttingen-Heidelberg 1949;
- Jost Ph., *La gourmandise: le chefs-d' œuvre de la littérature gastronomique de l'Antiquité à nos jours*, Paris 1998;
- Jouanna J., *Médecine Hippocratique et tragédie grecque*, in *Cahiers du Gita*, 3, 1987, 109 ss.;
- ID., *La maladie sauvage dans la Collection Hippocratique et la tragédie grecque*, in *Metis, Revue d'anthropologie du monde grec ancien*, 3, 1988, 343 ss.;
- ID., *La maladie comme agression dans la collection hippocratique et la tragédie grecque: le maladie sauvage et dévorante*, in *La maladie et les maladies dans la Collection Hippocratique, Actes VI Colloque Hippocratique, Québec, 28 septembre – 3 octobre 1987*, Québec 1990, 75 ss.;

- Karlowa O., *Römische Rechtsgeschichte*, Leipzig, 1885-1901;
- Kaser M., *Ruhende und verdrängende Hausgewalt im älteren römischen Recht*, in ZSS., 59, 1939, 31 ss.;
- ID., *Zum Ediktssil*, in *Festschrift Fr. Schulz*, II, Weimar 1951, 31 ss.;
- ID., *Das römische Zivilprozessrecht*, München 1966;
- ID., *Unlautere Warenanpreisungen beim römischen Kauf*, in Frotz G., Ogris W. (a cura di), *Festschrift für H. Demelius zum 80. Geburtstag*, Wien 1973, 127 ss., ora in *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli 1976, 315 ss.;
- ID., *Vom Begriff des 'commercium'*, in *Studi in Onore di V. Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1953, 131 ss., ora in *Ausgewählte Schriften*, I, Napoli 1976, 271 ss.;
- ID., *Die Jurisdiktion der kurulischen Ädilen*, in *Melanges Philippe Meylan*, I, Lausanne 1963, 173 ss., ora in *Ausgewählte Schriften*, II, Napoli 1976, 479 ss.;
- ID., *Das römische Privatrecht*², I, München 1971;
- ID., *Ius honorarium und ius civile*, in SZ., 101, 1984, 1 ss.;
- Kiessling A., Heinze R. (a cura di), *Q. Horatius Flaccus: Satiren*⁸, Berlin 1961;
- Kinnier Wilson J.V., Reynolds E.H., *Texts and Documents: Translation and Analysis of a Cuneiform Text Forming Part of a Babylonian Treatise on Epilepsy*, in *Medical History*, 34, 1990, 185 ss.;
- Klibansky R., Panofsky E., Saxl F., *Saturno e la melanconia. Studi su storia della filosofia naturale, medicina, religione e arte*², trad. it. Federici R. (a cura di), Torino 2002;
- Klima U., *Untersuchungen zu dem Begriff Sapientia. Von der republikanischen Zeit bis Tacitus*, Bonn 1971, 38 ss.;
- Klingenberg G., *Der servus fugitivus pro libero se gerens*, in Finkenauer T. (a cura di), *Sklaverei und Freilassung im römischen Recht, Symposium H.J. Wieling zum 70. Geburtstag*, Berlin-Heidelberg, 2006, 109 ss.;
- Knothe H.G., rec. a Diliberto O., *Studi sulle origini della 'cura furiosi'*, Napoli 1984, in ZSS., 103, 1986, 531 ss.;
- Knütel R., *Die Haftung für Hilfspersonen im römischen Recht*, in ZSS., 100, 1983, 340 ss.;
- ID., *Pamphilus inter fanaticos*, in Baums T., Lutter M., Schmidt K., Wertenbruch J. (a cura di), *Festschrift für Ulrich Huber zum siebzigsten Geburtstag*, Tübingen 2006, 41 ss.;
- Korpela J., *Medici specialisti nell'antica Roma*, in *Hippokrates*, 1, 1984, 27 ss.;
- Koschaker P., *Babylonisch-Assyrisches Burgschaftsrecht: Beitrag zur Lehre von Schuld und Haftung*, Leipzig 1911 (rist. Aalen 1966);
- Köves TH., *Zum Empfang der Magna Mater in Rom*, in *Historia*, 12, 1963, 321 ss.;
- Kränzlein A., *Τοῦτον τοιοῦτον ἀναπόριφον in den Eselsverkaufsurkunden aus dem kaiserzeitlichen Ägypten*, in *Grazer Beiträge*, 12-13, 1985-1986, 225 ss.;
- Krüger H., rec. a Audibert A., *Études sur l'histoire du droit romain, I, La folie et la prodigalité, Paris 1892*, in ZSS., 14, 1893, 261 ss.;
- ID., *Die bonorum possessio für den gewaltfreien furiosus*, in ZSS., 64, 1944, 413 ss.;
- ID., *Erwerb und Ausschlagung der Erbschaft und der "bonorum possessio" durch das Hauskind, den pupillus und den furiosus*, in ZSS., 64, 1944, 394 ss.;
- Kudlien F., *Der Beginn des Medizinischen Denkens bei den Griechen*, Zurich 1967;
- ID., *Sklaven-Mentalität im Spiegel antiker Wahrsagerei*, Stuttgart 1991;
- Kühn C.G. (ed.), *Claudii Galeni Opera Omnia. Opera quae exstant*, XVI, Lipsiae 1829 (rist. Hildesheim 1965);

- Kunkel W., *Untersuchungen zur Entwicklung des römischen Kriminalverfahrens in vorsullanischer Zeit*, München 1962;
- Kupisch B., *Römische Sachmängelhaftung: Ein Beispiel für die "ökonomische Analyse des Rechts"?*, in *TR.*, 70, 2002, 36 ss.;
- Kupiszewski H., *'Humanitas' et le droit romain*, in *Scritti minori*, Napoli 2000, 89 ss.;
- Kuryłowicz M., *'Servus aleator'*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, IV, Milano 1983, 527 ss.;
- ID., *Das Glücksspiel im römischen Recht*, in *ZSS.*, 115, 1985, 185 ss.;
- ID., *Taedium vitae im römischen Recht*, in Cascione C., Masi Doria C. (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, IV, Napoli 2007, 2721 ss.;
- Labruna L., *Rescriptum divi Pii. Gli atti del pupillo sine tutoris auctoritate*, Napoli 1962;
- ID., *I misteri del 'servus recepticius'*, in *Index*, 17, 1989, 167 ss.;
- ID., *Diritti dell'uomo, tradizione romanistica e humanitas del diritto*, in *Iurisprudentia universalis. Festschrift Theo Mayer-Maly*, Köln 2002, 379 ss.;
- ID., *Principii giuridici, tradizione romanistica e 'humanitas' del diritto tra Europa e America Latina*, in Garrido-Hory M., Gonzales A. (a cura di), *Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité. Hommages à M. Clavel-Lévêque. Histoire, Espaces et Marges de l'Antiquité*, III, Besançon 2004, 36 ss., ora in *Labeo*, 50, 2004, 13 ss.;
- Lamberti F., *Su alcune distinzioni riguardo all'età dell'impubere nelle fonti giuridiche romane*, in Cagnazzi S., Chelotti M., Favuzzi A., Ferrandini Troisi F., Orsi D.P., Silvestrini M., Todisco E. (a cura di), *Scritti di Storia per Mario Pani*, Bari 2011, 211 ss.;
- Lambrini P., *L'elemento soggettivo nelle situazioni possessorie del diritto romano classico*, Padova 1998;
- Lanata G., *Medicina magica e religione popolare in Grecia fino all'età di Ippocrate*, Roma 1967;
- Land J.P.N., *Leges saeculares e lingua Romana in Aranaeam versae*, in *Adecodota syriaca*, 1, 1862;
- Lanfranchi F., *Il diritto nei retori romani. Contributo alla storia dello sviluppo del diritto romano*, Milano 1938;
- Lanza C., *Impedimenti del giudice. Alcuni modelli di «diritto classico»*, in *BIDR.*, 90, 1987, 467 ss.;
- ID., *Ricerche su 'furiosus' in diritto romano*, I, Roma 1990;
- ID., *'Surdus mutus' in D.5.1.12.2*, in Schipani S., Scivoletto N. (a cura di), *Atti del Convegno Internazionale 'Il latino del diritto'*, Perugia 8-10 ottobre 1992, Roma 1994, 287 ss., e in *Labeo*, 40, 1994, 234 ss.;
- ID., *D.21.1: res se moventes e morbus vitiumve*, in *SDHI.*, 70, 2004, 55 ss.;
- ID., *Plautus, Epidicus, 349-351*, in *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, Napoli 2007, 2757 ss.;
- ID., *Un dubbio 'esegetico' creato dall'ed. Mommsen del Digesto*, in Minieri L., Sacchi O. (a cura di), *Problemi della traduzione dei Digesta giustinianeii nelle lingue europee*, Napoli 2007, 117 ss.;
- Lanza D., *Lo stolto*, Torino 1997;
- Latham J., *"Fabulous Clap-Trap": Roman Masculinity, the Cult of Magna Mater, and Literary Constructions of the galli at Rome from the Late Republic to Late Antiquity*, in *The Journal of Religion*, 92, 1, 2012, 84 ss.;
- Latte K., *Römische Religionsgeschichte*, München 1960;
- Lauria M., *Accusatio – inquisitio. Ordo – cognitio extra ordinem – cognitio: rapporti ed influenze reciproche*, in *Atti della Reale Accademia di Scienze morali e politiche di Napoli*, 56, 1934, 305 ss., ora in *Studi e ricordi*, Napoli 1983, 278 ss.;

- Lebek W.D., *Verba Prisca. Die Anfänge des Archaisierens in der lateinischen Beredsamkeit und Geschichtsschreibung*, Göttingen 1970;
- Lebigne A., *Qualques aspects de la responsabilité pénale en droit romain*, Paris 1967;
- Le Blay F., *Penser la douleur dans l'Antiquité: enjeu médical ou enjeu philosophique*, in Prost F., Wilgaux J. (a cura di), *Penser et repenser le corps dans l'Antiquité. Actes du colloque international de Rennes, 1-4 septembre 2004*, Rennes 2006, 79 ss.;
- Le Bonnac H., *Le culte de Cerès a Rome. Des origines à la fin de la République*, Paris 1958;
- Lederle R., *Mortuus redhibetur. Die Rückabwicklung nach Wandlung im römischen Recht*, Berlin 1983;
- Leibbrand W., Wettley A., *Der Wahnsinn. Geschichte der abendländischen Psychopathologie*, Freiburg-München 1961;
- Lenel O., *Palingenesia Iuris Civilis*, II, Lipsiae 1889;
- ID., *Das Sabinussystem*, in *Strassburger Festschrift R. von Jhering*, 1892, ora in *Gesammelte Schriften*, II, Napoli 1990, 73 ss.;
- ID., *Intervalla insaniae*, in *BIDR.*, 33, 1923, 227 ss.;
- ID., *rec. a Solazzi S., I lucidi intervalli del furioso*, in *ZSS.*, 45, 1925, 514 ss.;
- ID., *Das Edictum Perpetuum*³, Leipzig 1927;
- Lentano M., *Il vascello del parricida. Un tema declamatorio tra mito e retorica (Seneca, Controversiae, 7,1)*, in *BSL.*, 1, 2012, 1 ss.;
- Leonhard R., s.v. «Furor», in *PW.*, VII.1, 1910, 380 ss.;
- Lepenies W., *Melanconia e società*, trad. it. Porzi F.P. (a cura di), Milano 1981;
- Lepri M.F., *Saggi sulla terminologia e sulla nozione del patrimonio in diritto romano. I. Appunti sulla formulazione di alcune disposizioni delle XII tavole secondo Cicerone*, Firenze 1942;
- ID., *I §§ 9-12 del d. 42.4.7. (Appunti in tema di "bonorum distractio")*, in *Scritti in onore di C. Ferrini (Beatificazione)*, II, Milano 1947, 99 ss.;
- Lerza P., *Sogni e incubi dei melanconici. Possibili casi di sindromi narcolettiche nell'antichità?*, in *SIFC.*, 4, 1986, 213 ss.;
- Lesky A., *Göttliche und menschliche Motivation im homerischen Epos*, in *Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse*, Heidelberg 1961, 4 ss.;
- Leszl W., *Linguaggio e discorso*, in Vegetti M. (a cura di), *Il sapere degli antichi*, Torino 1992, 13 ss.;
- Levi M.A., *Bacchanalia, foedus e foederati*, in *Klearchos*, 1969, 15 ss.;
- Levis M. A., *Maiestas e crimen maiestatis*, in *La parola del passato*, 24, 1969, 81 ss.;
- Lewis A., *Melancholia: a historical review*, in A.L., *The State of Psychiatry*, London 1967, 71 ss.;
- Lewis C.T., Short C., *A Latin Dictionary*, Oxford 1962;
- Licastro B., *Lucrezio II 600-660: la digressione sulla Magna mater, tentativo di messa a punto*, in *Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Macerata*, 27, 1994, 325 ss.;
- Lidell H.G., Scott R., *A greek-English lexicon*, Oxford 1953;
- Liebs D., *Gemischte Begriffe im römischen Recht*, in *Index*, 1, 1970, 143 ss.;
- Lindsay W.M. (ed.), *Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome*, Lipsiae 1913 (rist. 1965);

- Linforth I.M., *The corybantic rites in Plato*, in *University of California Publications in Classical Philology*, 13, 5, Berkley-Los Angeles 1946, 107 ss.;
- Litré É., *Oeuvres complètes d'Hippocrate*, VI, Paris 1849;
- Lodge G., *Lexicon Plautinum*, I, Leipzig 1924 (rist. Hildesheim 1971);
- Lohlker R., *Der Handel im mälakitischen Recht. Am Beispiel des K. al-buyu 'im Kitāb al Muwattā'*, Berlin 1991;
- Lombardi L., *L'actio aestimatoria' e i 'bonae fidei iudicia'*, in *BIDR.*, 13, 1960, 129 ss.;
- Lombardo G., *Il 'genio' dall'Antichità classica al Medioevo*, in: Russo L. (a cura di), *Il Genio. Storia di un'idea estetica*, Palermo 2008, 1 ss.;
- Lombroso C., *L'uomo delinquente in rapporto all'antropologia, alla giurisprudenza e alla psichiatria. Cause e rimedi*, Torino 1897;
- Longo C., *Corso di diritto romano. Il mutuo*, Milano 1933;
- Longo G., *Manuale elementare di diritto romano²*, Milano 1953;
- Loraux N., *La voce addolorata. Saggio sulla tragedia greca*, trad. it. Guerra M. (a cura di), Torino 2001;
- Lovato A., *Il carcere nel diritto penale romano. Dai Severi a Giustiniano*, Bari 1994;
- Lübtow U., *Beiträge zur Lehre von der Condictio nach römischem und geltendem Recht*, Berlin 1952;
- ID., *Die entwicklungsgeschichtlichen Grundlagen des Römischen Erbrechts*, in *Studi in onore di P. De Francisci*, I, Milano 1956, 407 ss.;
- ID., *Zur Frage der Sachmängelhaftung im römischen Recht*, in *Studi in onore di U.E. Paoli*, Firenze 1956, 489 ss.;
- Lucchetta G.A., *Perchè agli ubriaconi piace il sole? (Problemata III 32). Attività vitale, virtù del corpo ed effetti del vino*, in Fermani A., Migliori M. (a cura di), *Attività e virtù. Anima e corpo in Aristotele*, Milano 2009, 180 ss.;
- Lucrezi F., *Pictores servi*, in *Opus. Rivista internazionale per la storia economica e sociale dell'antichità*, 2, 1982, 85 ss.;
- ID., *La 'tabula picta' tra creatore e fruitore*, Napoli 1984;
- Luisi A., *La lex Maenia e la repressione dei Bacchanali nel 186 a.C.*, in Sordi M. (a cura di), *Politica e religione nel primo scontro tra Roma e l'Oriente*, Milano 1982, 179 ss.;
- ID., *La terminologia del terrorismo nella vicenda dei bacchanali del 186 a.C.*, in *Terror et pavor: violenza, intimidazione, clandestinità nel mondo antico. Atti del convegno internazionale, Cividale del Friuli 22-24 settembre 2005*, Pisa 2006, 145 ss.;
- Luque Moreno J., *Mentis inops*, in *Myrtia*, 25, 2010, 53 ss.;
- Lunais S., *Recherches sur la lune, I. Les auteurs latins*, Leiden 1979;
- MacCormack G., *Aquilian 'culpa'*, in Watson A. (a cura di), *Daube noster. Essays in Legal History for D. Daube*, Edinburgh-London 1974, 201 ss.;
- ID., *Juristic Use of the Term Dolus: Contract*, in *ZSS.*, 113, 1983, 520 ss.;
- Macqueron J., *Contractus scripturae. Contrats et quittences dans la pratique romaine*, Camerino 1982;
- Madejski P., *'Pax deorum'?*, in *Res historica, 'Terra, mare, homines', II. Studies in memory of Professor T. Łoposzko*, 29, 2010, 109 ss.;
- Mader P., *Mortuus redhibetur? Eine Untersuchung zum aedilizischen Sachmängelrecht*, in *ZSS.*, 114, 1984, 206 ss.;

- Maganzani L., *La dignità umana negli scritti dei giuristi romani*, in Sciarrone Alibrandi A. (a cura di), *Dignità e diritto: prospettive interdisciplinari*, Lecce 2010, 85 ss.;
- Maiuri A., *Enorme monstrum: deformità e difformità nel mondo greco-romano*, in Passalacqua M., De Nonno M., Morelli A.M. (a cura di), *Venuste noster. Scritti offerti a Leopoldo Gamberale*, Hildesheim-Zürich-New York 2012, 525 ss.;
- Manetti D., Roselli A., *Galeno commentatore d'Ippocrate*, in ANRW., II.37.2, Berlin - New York 1994, 1529 ss.;
- Manfredini A.D., *Contributi allo studio dell'iniuria in età repubblicana*, Milano 1977;
- ID., *La volontà oltre la morte. Profilo di diritto ereditario romano*, Torino 1991;
- ID., *Il suicidio. Studi di diritto romano*, Torino 2008;
- Manna L., *Actio redhibitoria e responsabilità per vizi della cosa nell'editto de mancipiis vendundis*, Milano 1994;
- Manning C.E., *Stoicism and Slavery in Roman Empire*, in ANRW., II, 36.3, Berlin - New York 1989, 1518 ss.;
- Mantello A., *Il sogno, la parola, il diritto. Appunti sulle concezioni giuridiche di Paolo*, in BIDR., 94-95, 1991-1992, 349 ss.;
- Manthe U., *Zur Wandlung des servus fugitivus*, in TR., 44, 1976, 133 ss.;
- ID., *Die libri ex Cassio des Iavolenus Priscus*, Berlin 1982;
- ID., *Die Rechtskulturen der Antike*, München 2003;
- Mantovani D., *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale*, Padova 1989;
- ID., *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano²*, Padova 1999;
- ID., *La 'diei diffissio' nella 'lex Irnitana'*, in 'Iuris vincula'. Studi in onore di M. Talamanca, V, Napoli, 2001, 213 ss.;
- ID., *Allusione poetica a una lex regia (Ovidio, Amores I 7,5)*, in Athenaeum, 90, 2002, 231 ss.;
- Manuli P., Vegetti M., *Cuore, sangue e cervello. Biologia e antropologia nel pensiero antico*, Milano 1977;
- ID., *Medicina e antropologia nella tradizione antica*, Torino 1980;
- ID., *Medico e malattia*, in Vegetti M. (a cura di), *Il sapere degli antichi*, II, Torino 1992, 229 ss.;
- Marino F., *D.41.4.2.16 di Paolo: un caso di 'ius singulare'*, in Index, 27, 1999, 373 ss.;
- Martínez de Morentin Llamas M.L., *De la cura furiosi en las XII Tablas, a la protección del disminuido psíquico en el Derecho actual (A propósito de la STS de 20 de noviembre de 2002)*, in ADC., Abril-junio 2004, 775-825, ora in RGDR., 4, 2005, 1 ss.;
- Martini R., *Le definizioni dei giuristi romani*, Milano 1966;
- ID., *Diritti greci*, Bologna 2005;
- Marx F. (ed.), *A. Cornelii Celsi opera quae supersunt*, in *Corpus Medicorum Latinorum*, I, Berlin-Leipzig 1915;
- Marzari F., *Paradigmi di follia e lussuria virginale in Grecia antica: le Pretidi fra tradizione mitica e medica*, in *I Quaderni del Ramo d'Oro on-line*, 3, 2010, 47 ss.;
- Maschi C.A., *La concezione naturalistica del diritto e degli istituti giuridici romani*, Milano 1937;
- Masi Doria C., *La denuntiatio nel Senatusconsultum Claudianum: i legittimati e la struttura del provvedimento*, in ID., Cascione C., Germino E. (a cura di), *Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*, Napoli 2006, 127 ss.;

- ID., *'Ancilla efficitur' ... 'In eo statu manebit': le conseguenze del SC. Claudianum per le donne di status libertino*, in Rodríguez López R., Bravo Bosch M.J. (a cura di), *Mulier. Algunas Historias e Instituciones de Derecho Romano*, Madrid 2013, 157 ss.;
- Massonneau E., *La magie dans l'antiquité romain*, Paris 1934;
- Mattes J., *Der Wahnsinn im griechischen Mythos und in der Dichtung bis zum Drama des fünften Jahrhunderts*, Heidelberg 1970;
- Matthews P., *La linguistica greco-latina*, in Lepschy G.C. (a cura di), *Storia della linguistica*, I, Bologna 1990, 209 ss.;
- Mauri A., *Funzione e lessico della follia guerriera nei poemi omerici*, in *Acme*, 43, 1990, 51 ss.;
- May C., *L'activité juridique de l'empereur Claude*, in *RHD.*, 15, 1936, 216 ss.;
- Mayali L., *La folie et la norme dans la science juridique au Moyen Age*, in *Rechtshistorisches Journal*, 6, 1987, 211 ss.;
- Mazza M., *Processi di interazione culturale nel Medio Eufrate: considerazioni sulle Papyri Euphratenses*, in *MedAnt.*, 10, 2007, 49 ss.;
- Mazzini I., *Le accuse contro i medici nella letteratura latina e il loro fondamento*, in *Quaderni linguistici e filosofici*, 2, 1982-1984, 75 ss.;
- ID., *Il folle da amore*, in ID., Alfonso S., Cipriani G., Fedeli P., Tedeschi A. (a cura di), *Il poeta elegiaco e il viaggio d'amore. Dall'innamoramento alla crisi*, Bari 1990, 39 ss.;
- ID., *La medicina dei Greci e dei Romani. Letteratura, lingua scienza, II*, Scienza, Milano 1997;
- McGlynn P., *Lexicon Terentianum*, London-Glasgow 1963;
- Medicus D., *'Id quod interest'. Studien zum römischen Recht des Schadenersatzes*, Köln-Graz 1962;
- Melluso M., *La schiavitù nell'età giustiniana: disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Paris 2000;
- ID., *In tema di servi fugitivi in ecclesia in epoca giustiniana. Le Bullae Sanctae Sophiae*, in *DHA.* 28, 1, 2002, 61 ss.;
- Memmer M., *Der "schöne Kauf" des "guten Sklaven". Zum Sachmängelrecht im Syrisch-römischen Rechtsbuch*, in *ZSS.*, 107, 1990, 1 ss.;
- Mentxaka R., *El suicidio de los militares en época de Adriano*, in *Index*, 38, 2010, 113 ss.;
- Mercogliano F., *La condizione giuridica della donna romana: ancora una riflessione*, in *TSDP.*, 4, 2011, 1 ss.;
- Merola G.D., *Per la storia del processo provinciale romano: i papiri del medio Eufrate*, Napoli 2012;
- Metro A., *L'obbligazione di custodire nel diritto romano*, Milano 1966;
- ID., *'Personae' e 'status' nell'esperienza giuridica romana*, in *Index*, 28, 2000, 117 ss.;
- Meylan P., *rec. a Impallomeni G., L'editto degli edili curuli*, Padova 1955, in *Labeo*, 2, 1956, 117 ss.;
- Michel A., *Rhétorique et maladies de l'âme: Cicéron et la consolation des passions*, in *Littérature, médecine et sociétés*, 5, 1983, 11 ss.;
- Michel J.H., *La folie avant Foucault: furia et ferocia*, in *L'antiquité classique*, 50, 1981, 517 ss.;
- Migliardi Zingale L., *Vita privata e vita pubblica nei papiri d'Egitto. Silloge di documenti dal I al IV secolo d.C.*, Torino 1992;
- ID., *Diritto romano e diritti locali nei documenti del Vicino Oriente*, in *SDHI.*, 65, 1999, 217 ss.;

- Migliorini P., *Alcune denominazioni della malattia nella letteratura latina*, in Boscherini S. (a cura di), *Studi di lessicologia medica antica*, Bologna 1993, 93 ss.;
- ID., *Scienza e terminologia medica nella letteratura latina di età neroniana: Seneca, Lucano, Persio, Petronio*, Frankfurt am Main 1997;
- Milazzo A., *Iniuria. Alle origini dell'offesa morale come categoria giuridica*, Roma 2011;
- Minale V.M., *Legislazione imperiale e manicheismo. Da Diocleziano a Costantino. Genesi di un'eresia*, Napoli 2013;
- ID., *Per uno studio dei frammenti dal De re militari di Macro*, in *TSDP.*, 6, 2013, 1 ss.;
- Minieri L., «*Vini usus feminis ignotus*», in *Labeo*, 28, 1982, 150 ss.;
- ID., *C.6.22.10 e la condizione dei sordi e dei muti*, in Maffi A., Gagliardi L. (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 445 ss.;
- Mitteis L., *Römisches Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians*, I, Leipzig 1902;
- ID., U. Wilkcken, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyruskunde*, Leipzig - Berlin 1912;
- ID., *Index Interpolationum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur*, II, Levy E., Rabel E. (a cura di), Weimar 1931;
- Momigliano A., *L'opera dell'imperatore Claudio*, Firenze 1932;
- Mommsen Th., *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899;
- ID., *Römisches Staatsrecht*, II, Leipzig 1887 (rist. Graz 1952);
- Monaco L., *Percezioni sociali e riflessi giuridici della deformità*, in Maffi A., Gagliardi L. (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 396 ss.;
- Monier R., *La garantie contre les vices cachés dans la vente romaine*, Paris 1930;
- ID., *Manuel élémentaire de droit romain*⁶, I, Paris 1948;
- ID., *La position de Labéon vis à vis de l'expression morbus vitiumque dans l'édit des édiles*, in *Eos. 'Symbolae' Rafael Taubenschlag 'dedicatae'*, III, Warszawa 1957, 443 ss.;
- Montanari E., *Identità culturale e conflitti religiosi nella Roma repubblicana*, Roma 1988;
- ID., *Il concetto originario di 'pax' e la 'pax deorum'*, in Catalano P., Siniscalco P. (a cura di), *Concezioni della pace, VIII Seminario Internazionale di Studi Storici "Da Roma alla Terza Roma", Relazioni e comunicazioni, Roma 21-22 aprile 1988*, Roma 2006, 39 ss.;
- Morabito M., *Les réalités de l'esclavage d'après le Digeste*, Paris 1981;
- ID., *Esclavage et enseignement du droit: les Institutes de Gaius*, in *Index*, 15, 1987, 51 ss.;
- Morton Braund S., Grill C. (a cura di), *The Passions in Roman Thought and Literature*, Cambridge 1997;
- Mudry P., *Medicus amicus. Un trait romain dans la médecine antique*, in *Gesnerus*, 37, 1980, 17 ss.;
- Müller I. (ed.), *Claudii Galeni De placitis Hippocratis et Platonis libri novem*, I, Leipzig 1874;
- Muñiz Coello J., *Entre la furia y la amentia. Dos casos de la antigua Roma*, in *Gerión*, 2000, 18, 235 ss.;
- Müri E.W., *Melancholie und schwarze Galle*, in *Museum Helveticum*, 10, 1953, 21 ss.;
- Nallino C.A., *Sul Libro Siro-Romano e sul presunto diritto siriano*, in *Studi in onore di P. Bonfante*, I, Milano 1930, 201 ss.;
- Nardi E., *Rabelais e il diritto romano*, Milano 1962;
- ID., *L'otre dei parricidi e le bestie incluse*, Milano 1980;

- ID., *Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983;
- ID., *Insania autentica e insania per modo di dire*, in *Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, Esudios em Homenagem aos Profs. Paulo Merêa e Guilherme Braga da Cruz*, 1983 Coimbra, 3 ss., ora in *Scritti minori*, I, Bologna 1991, 599 ss.;
- Narducci E. (a cura di), *Cicerone, Tuscolane*⁶, Milano 2007, 22 ss.;
- Nauta R.R., *Catullus 63 in a Roman context*, in *Mnemosyne*, 57, 5, 2004, 596 ss.;
- Navarra M.L., *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, in *AARC.*, 8, Napoli 1990, 427 ss.;
- Nicholas B., *Dicta promissave*, in Daube D. (a cura di), *Studies in the Roman law of sale dedicated to the memory of Francis de Zulueta*, Oxford 1959, 91 ss.;
- Nicosia G., *L'acquisto del possesso mediante i 'potestati subiecti'*, Milano 1960;
- ID., *'Animalia quae collo dorsove domantur'*, in *Iura*, 18, 1967, 45 ss.;
- ID., *Il processo privato romano. II. La regolamentazione decemvirale*, Torino 1986;
- Nollé J., *Side im Altertum: Geschichte und Zeugnisse*, II, Bonn 2001;
- Noodt G., *Commentarium ad Digestum tit. XXI.I, Operarum*, t. III, Coloniae 1784;
- Nörr D., *'Causa mortis'. Auf den Spuren einer Redewendung*, München 1986;
- Noyen P., *Marc-Aurèle et le problème de l'irresponsabilité*, in *La Nouvelle Clio*, 6, 1954, 278 ss.;
- Nuñez Paz M.I., *Consentimiento matrimonial y divorcio en Roma*, Salamanca 1988;
- ID., *'Humanitas' y limitaciones al 'ius occidendi'*, in *Scritti in ricordo di B. Bonfiglio*, Milano 2004, 265 ss.;
- Nutton V., *Roman Medicine: Tradition, Confrontation, Assimilation*, in *ANRW.*, II.37.1, Berlin - New York 1993, 49 ss.;
- O'Brien D., *Empedocles' Cosmic Cycle. A Reconstruction from the Fragments and Secondary Sources*, Cambridge 1969;
- Olde Kalter A.L., *Dicta et promissa. Die Haftung des Verkäufers wegen Zusicherungen für die Beschaffenheit der Kaufsache im klassischen römischen Recht*, Utrecht 1963, 32 ss.;
- Onians R.B., *Le origini del pensiero europeo*², trad. it. Perilli L., Zaninoni P. (a cura di), Milano 1998;
- Orestano R., s.v. «Sesto Pedio», in *NNDI.*, 12, Torino 1965, 761 ss.;
- Orth E., *Cicero und die Medizin*, Leipzig 1925;
- Ortu R., *"Qui venaliciariam vitam exercebat": ruolo sociale e qualificazione giuridica dei venditori di schiavi*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 1, 2002, 1 ss.;
- ID., *Note in tema di organizzazione e attività dei venaliciarii*, in *Diritto@storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 2, 2003, 1 ss.;
- ID., *"Propter dignitatem hominum". Nuove riflessioni su D.21.1.44 pr. (Paul 2 ad ed. aed. cur.)*, in *Diritto@Storia. Rivista internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 3, 2004, 1 ss., ora in *Tra storia e diritto. Studi in onore di L. Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, II, Soveria Mannelli 2008, 439 ss.;
- ID., *Praeda bellica: la guerra tra economia e diritto nell'antica Roma*, in *Diritto@Storia*, 4, 2005, 1 ss.;
- ID., *Garanzia per evizione: 'stipulatio habere licere' e 'stipulatio duplae'*, in Garofalo L. (a cura di), *La compravendita e l'interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano*, II, Padova 2007, 341 ss.;

- ID., «*Si aleii rei homo accedat*», in *RDR.*, 11, 2011, 1 ss.;
- ID., "*Aiunt aediles...*". *Dichiarazioni del venditore e vizi della cosa venduta nell'editto de mancipiis emundis vendundis*, Torino 2008;
- ID., *Schiavi e mercanti di schiavi in Roma antica*, Torino 2012;
- Otto W.F., *Dionysos, Mythos und Kultus*, Frankfurt Am Main 1933;
- Padel R., *In and out of the mind. Greek Images of the Tragic Self*, Princeton 1992;
- ID., *Whom Gods Destroy. Elements of Greek and Tragic Madness*, Princeton 1995;
- Pailler J.-M., *Bacchanalia. La répression de 186 av. J. C. à Rome et in Italie*, Roma 1988;
- Palma A., *Le 'curae' pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane*, Napoli 1980;
- ID., *Humanior interpretatio. 'Humanitas' nell'interpretazione e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1992;
- ID., *Benignior interpretatio. Benignitas nella giurisprudenza e nella normazione da Adriano ai Severi*, Torino 1997;
- Parlamento E., 'Servus melancholicus'. *I vitia animi nella giurisprudenza classica*, in *RDR.* 1, 2001, 1 ss.;
- ID., *Labeone e l'estensione della «rehabilitio» all'«actio empti»*, in *RDR.*, 3, 2003, 1 ss.;
- Paoli U.E., *Vita romana. Usi, costumi, istituzioni, tradizioni*⁶, Milano 1988;
- Pascal C., *La morte e l'aldilà nel mondo pagano*, Genova 1987;
- Paschall D.M., *The Origin and Semantic Development of Latin Vitium*, in *TAPhA.*, 67, 1936, 219 ss.;
- ID., *The vocabulary of mental aberration in Roman comedy and Petronius*, Baltimore 1939;
- Pattoni M.P., *L'insania di Ercole (Ovidio, Heroides IX 133)*, in *Studia Tarditi*, I, Milano 1995, 537 ss.;
- Pavón P., *Furiosus in carcerem (Ulp. 7 De off. proc., D.1.18.13.1)*, in *Habis*, 31, 2000, 261 ss.;
- Pellizer E., *La peripezia dell'eletto. Racconti eroici della Grecia antica*, Palermo 1991;
- Pelloso C., *Studi sul furto nell'antichità mediterranea*, Padova 2008;
- ID., 'Giudicare' e 'decidere' in Roma arcaica. *Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di Tab. 1.8*, in Garofalo L. (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese*, I, Padova 2012, 59 ss.;
- Peltier F., *L'édit perpétuel*, Paris 1903;
- Pennacchio C., *Della medicina. Storia breve di poche idee di salute, malattia, medicinali e architetti nelle fonti e nella letteratura non medica*, I, *Strumenti*, Napoli 2012;
- Pennitz M., *Das 'periculum rei venditae'. Ein Beitrag zum "aktionenrechtlichen Denken" im römischen Privatrecht*, Wien 2000;
- Penso G., *La medicina romana. L'arte di Esculapio nell'antica Roma*, trad. it. Barengo E. (a cura di), Roma 1989;
- Peppe L., *Note minime di metodo intorno alla nozione di 'homo sacer'*, in *SDHI.*, 73, 2007, 437 ss.;
- Perfigli M., *Indigitamenta: Divinità funzionali e funzionalità divina nella Religione Romana*, Pisa 2004;
- Perl G., *Zu Varros 'instrumentum vocale'*, in *Klio*, 59.2, 1977, 423 ss.;
- Pernice A., *Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I, Halle 1873 (rist. 1963);
- Perozzi S., *Istituzioni di diritto romano*², I, Roma 1928;
- Perrin B., *Le caractère subjectif de l'iniuria aquilienne à l'époque classique*, in *Studi P. De Francisci*, IV, Milano 1956, 275 ss.;

- Pescani P., *rec. a Nardi E., Squilibrio e deficienza mentale in diritto romano*, Milano 1983, in *BIDR.*, 86-87, 1984, 169 ss.;
- Petot P., *Le défaut in judicio dans la procédure ordinaire romaine*, Paris 1912;
- Petrucci A., *Osservazioni minime in tema di protezione dei contraenti con i venaliciarii in età commerciale*, in *Φιλία. Scritti per G. Franciosi*, III, Napoli 2007, 2079 ss.;
- Pezzana A., *D. 21, 1, 45. Contributi alla dottrina romana dell'actio redhibitoria*, in *RISG.*, 3.5, 1951, 275 ss.;
- ID., *Sulla classicità dell'actio aestimatoria*, in *AG.*, 140, 1951, 53 ss.;
- ID., *rec. a Volterra E., Intorno all'editto degli edili curuli*, in *Studi U. Borsi*, Padova 1955, 3 ss., in *Iura*, 7, 1956, 249 ss.;
- ID., *Sull'actio empti come azione di garanzia per i vizi della cosa in alcuni testi di Cicerone*, in *BIDR.*, 62, 1959, 185 ss.;
- Philipsborn A., *L'abandon des esclaves malades au temps de l'empereur Claude et au temps de Justinien*, in *RHD.*, 28, 1950, 402 ss.;
- Piacente L., *Medici, libri e biblioteche nella Roma imperiale*, in Maraglino V. (a cura di), *Scienza antica in età moderna. Teoria e immagini*, Bari 2012, 293 ss.;
- Piccaluga G., *Bona Dea. Due contributi all'interpretazione del suo culto*, in *Studi e materiali di storia delle religioni*, 35, 1964, 195 ss.;
- ID., *Il culto di Furrina al Gianicolo. Un problema aperto*, in *Cultura e scuola*, 79, 1981, 166 ss.;
- Pigeaud J., *L'introduction du Méthodisme à Rome*, in *ANRW.*, II.37.1, Berlin - New York 1993, 565 ss.;
- ID., *La réflexion de Celse sur la folie*, in *La médecine de Celse: aspects historiques, scientifiques et littéraires*, Saint-Étienne 1994, 257 ss.;
- ID., *La follia nell'antichità classica. La mania e i suoi rimedi*, trad. it. D'Alessandro A. (a cura di), Venezia 1995;
- ID., *La phrénitis dans l'oeuvre de Caelius Aurélien*, in Deroux C. (a cura di), *Maladie et maladies dans les textes latins antiques et médiévaux*, Bruxelles 1998, 330 ss.;
- ID., *La maladie de l'âme. Etude sur la relation de l'âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique*³, Paris 2006;
- ID., *Melancholia. Le malaise de l'individu*, Paris 2008;
- Pinel P., *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale ou la manie*, Paris 1801;
- Pitte O., *Rome à table*, Lyon 1991;
- Plisecka A., *'Tabula picta'. Aspetti giuridici del lavoro pittorico in Roma antica*, Milano 2011;
- Pociña A., *El amor de Medea visto por Eurípides y por Séneca*, in ID., López A. (a cura di), *Medeas. Versiones de un mito desde Grecia hasta hoy*, Granada 2002, 233 ss.;
- Postiglione A., *La schiavitù nella società e nella cultura antica attraverso le testimonianze degli scrittori greci e latini*, Napoli 1988;
- Pothier R.G., *Le pandette di Giustiniano*³, II, trad. it. Bazzarini A. (a cura di), Venezia 1841;
- Poux M., Dietler M., *Du vin, pour quoi faire?*, in Brun J.-P., Poux M., Tchernia A. (a cura di), *Le vin, Nectar des Dieux, Génie des hommes*, Gollion 2004, 13 ss.;
- Pretini R., *Il coribantismo nelle testimonianze degli autori antichi: una proposta di lettura*, in *Studi e materiali di storia delle religioni*, 65, 1999, 283 ss.;

- Pringsheim F., *The Greek Law of Sale*, Weimar 1950;
- ID., *Das Alter der aedilizischen actio quanti minoris*, in *ZSS.*, 82, 1952, 234 ss.;
- ID., *The decisive moment for Aedilician liability*, in *RIDA.*, 5, 1952, 545 ss., ora in *Gesammelte Abhandlungen*, II, Heidelberg 1961, 171 ss.;
- ID., *Zu Diocletian's Rescript CI. 2.4.20*, in *Syntelesia Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, 1121 ss.;
- Provenza A., *Eracle e l'odio di Era. L'immagine del toro nell'Eracle di Euripide*, in Andò V., Cusumano N. (a cura di), *Come bestie? Forme e paradossi della violenza tra mondo antico e disagio contemporaneo*, Caltanissetta-Roma 2010, 45 ss.;
- Pugliese G., *Il processo civile romano, I: Le legis actiones*, Roma 1962;
- Pugsley D., *The Roman Law of Property and Obligations*, Cape Town 1972;
- ID., *The Aedilician Edict*, in Watson A. (a cura di), *Daube Noster*, Edinburgh-London 1974, 253 ss.;
- Pulitanò F., *Studi sulla prodigalità nel diritto romano*, Milano 2002;
- Purpura G., *Brevi riflessioni sull' 'humanitas'*, in *AUPA.*, 53, 2009, 289 ss.;
- ID., *La 'sorte' del debitore oltre la morte: 'nihil inter mortem distat et sortem' (Ambrogio, 'De Tobia' X, 36-37)*, in *IAH.*, I, 2009, 41 ss.;
- Quadrato R., *Infirmitas sexus e levitas animi: il sesso "debole" nel linguaggio dei giuristi romani*, in Sini F., Ortu R. (a cura di), *Scientia iuris e linguaggio nel sistema giuridico romano. Atti del Convegno di Studi, Sassari 22-23 novembre 1996*, Milano 2001, 154 ss., ora in ID., *'Gaius dixit' la voce di un giurista di frontiera*, Bari 2010, 137 ss.;
- Quellet H., *Les dérivés latins en -or. Étude lexicographique, statistique, morphologique et sémantique*, Paris 1969;
- Querzoli S., *Il sapere di Fiorentino. Etica, natura e logica nelle Institutiones*, Napoli 1996;
- ID., *Scienza giuridica e cultura retorica in Ulpio Marcello*, Napoli 2013;
- Quintana Orive E., *D.11.5 (De aleatoribus) y C.3.43 (De aleae lusu et aleatoribus): Precedentes romanos del contrato de juego*, in *Anuario Jurídico y Económico Escurialense*, 42, 2009, 17 ss.;
- Rabel R.J., *Diseases of Soul in Stoic Psychology*, in *GRBS.*, 22, 1981, 385 ss.;
- Radin M., *The Lex Pompeia and the Poena Cullei*, in *The Journal of Roman Studies*, 10, 1920, 119 ss.;
- Ragusa V., *Le XII Tavole*, I, Roma 1924;
- Rainer M., *Minima zum Römisches Gewährleistungsrecht*, in *Festschrift P. Putzer*, München 2004, 755 ss.;
- Randazzo S., *'Leges Mancipii'. Contributo alla storia dei limiti di rilevanza dell'accordo negli atti formali di alienazione*, Milano 1998;
- ID., *Furor e lucidi intervalli. Riflessioni sul regime giuridico della demenza*, in *Iura*, 62, 2014, 171 ss.;
- Rascon C., *A proposito de la represion de las Bacanales en Roma*, in *Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Ursicino Alvarez Suárez*, Madrid 1978, 383 ss.;
- Ravà A., *Le origini dell'azione redibitoria e la filosofia greca*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Classi di Scienze Morali, Storiche e Filologiche*, 6, 1951, 126 ss.,
- Reale G. (a cura di), *I presocratici. Prima traduzione con testi originali a fronte delle testimonianze e dei frammenti nella raccolta di H. Diels e W. Kranz*, Milano 2006²;

- Reduzzi Merola F., «*Servo parere*». *Studi sulla condizione giuridica degli schiavi vicari e dei sottoposti a schiavi nelle esperienze greca e romana*, Napoli 1990;
- ID., *Per lo studio delle clausole di garanzia nella compravendita di schiavi: la prassi campana*, in *Index*, 30, 2002, 215 ss.;
- ID., *Vente d'esclaves sur les marchés de Campanie*, in Garrido-Hory M. (a cura di), *Routes et marchés d'esclaves, XXVI Colloque du GIREA., Besançon 27-29 septembre 2001*, Paris 2002, 321 ss.;
- ID., *La 'libertas' tra scena e vita nel teatro comico latino*, in Cantarella E., Gagliardi L. (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, Milano 2007, 237 ss.;
- ID., *Schiavi fuggitivi, schiavi rubati, 'servi corrupti'*, in *Studia Historica. Historia Antigua, Resistencia, sumisión e interiorización de la dependencia, Acti del XXXI Congreso GIREA., Salamanca 23-25 noviembre 2006*, Salamanca 2007, 325 ss.;
- ID., *La fuga del servus e illeciti connessi*, in Palma A. (a cura di), *Scritti in onore di Generoso Melillo, II*, Napoli 2009, 1041 ss.;
- ID., *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*², Napoli 2010;
- ID., *Sull'editto «de mancipiis emundis vendundis»*, in *Index*, 38, 2010, 337 ss.;
- ID., *Il 'servus fugitivus' in alcune fonti tardoimperiali*, in Pinzone A. (a cura di), *Forme di dipendenza nelle società di transizione. Atti del XXXII Colloquio GIREA., Messina 15-17 maggio 2008*, Messina 2012, 225 ss.;
- ID., *Quasi secundum hominum genus. Studi su schiavi e sottoposti in diritto romano*, Napoli 2014;
- ID., *Orazio, il servus fugitivus e l'editto*, in *Scritti in onore di A. Corbino*, in corso di stampa.
- Reinos Barbero F., *'Definitio periculosa': ¿Javoleno o Labeon?*, in *BIDR.*, 90, 1987, 309 ss.;
- Renier E., *Observations sur la terminologie de l'aliénation mentale*, in *RIDA.*, 3, 1950, 429 ss.;
- Ribas-Alba J.M., *La desheredación injustificada en derecho romano. Querella inofficiosi testamenti: fundamentos y régimen clásico*, Granada 1988;
- Ribbeck O., *Tragicorum Romanorum Fragmenta*³, Leipzig 1897;
- Ricciardelli G. (a cura di), *Inni orfici*, Milano 2000;
- Richard J.-Cl., *Édilité plébéienne et édilité curule: à propos de Denys d'Halicarnasse*, *Ant. Rom. VI 95.4*, in *Athenaeum* 55, 1977, 428 ss.;
- Riccobono S., *L'idea di humanitas come fonte di progresso del diritto*, in *Studi in onore di B. Biondi, II*, Milano, 1965, 583 ss.;
- ID., Baviera G., Ferrini C., Furlani G., Arangio-Ruiz V., *Fontes Iuris Romani Anteiusianiani. I. Leges, II. Auctores, III. Negotia*, Florentiae 1968;
- Riethmüller J.V., *Asklepios. Heiligtümer und Kulte*, Heidelberg 2005;
- Riva M.A., Tremolizzo L., Spicci M., Ferrarese C., De Vito G., Cesana G.C., Sironi V.A., *The Disease of the Moon: The Linguistic and Pathological Evolution of the English Term 'Lunatic'*, in *Journal of the History of the Neurosciences*, 20, 1, 2011, 65 ss.;
- Rizzelli G., *Le donne nell'esperienza giuridica di Roma antica. Il controllo dei comportamenti sessuali: una raccolta di testi*, Bari 2000;
- ID., *C.Th. 9.12.1e 2*, in *RDR.*, 5, 2005, 1 ss.;

ID., *Dinamiche passionali e responsabilità. La «Medea» di Seneca*, in Cantarella E., Gagliardi L. (a cura di), *Diritto e teatro in Grecia e a Roma*, Milano 2007, 241 ss.;

ID., *Il furor di Elio Prisco. Macer 2 iud. publ. D. 1.18.14*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, VI, Milano 2007, 495 ss.;

ID., *Adulterium, immagini, etica, diritto*, in *RDR.*, 8, 2008, 1 ss.;

ID., *Drapetomania e autori antichi*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 2009, 81-108, ora in *Scritti in onore di G. Melillo*, II, Napoli 2009, 1048 ss.;

ID., *Modelli di “follia” nella cultura dei giuristi romani*, Lecce 2014;

Robleda O., *Matrimonio en derecho romano. Esencia, requisitos de validez, efectos, desolubilidad*, Roma 1970;

ID., *Matrimonio inexistente o nulo en Derecho Romano*, in *Studi in Memoria di G. Donatuti*, III, Milano 1973, 1131 ss.;

ID., *Il diritto degli schiavi nell’antica Roma*, Roma 1976;

Roby H.J., *Roman private law in the times of Cicero and of the Antonines*, I, Cambridge 1902 (rist. 1975);

Roccatagliata G., *Storia della psichiatria antica*, Milano 1973;

Rochberg-Halton F., *Aspects of Babylonian Celestial Divination: The Lunar Eclipse Tables of Enūma Anu Enlil*, Horn 1988;

Rogerson A., *Implied Warranty against Latent Defects in Roman and English Law*, in Daube D. (a cura di), *Studies in the Roman law of sale dedicated to the memory of Francis de Zulueta*, Oxford 1959, 123 ss.;

Rohde E., *Psyche. Culto delle anime e fede nell’immortalità presso i Greci²*, trad. it. Codignola E., Oberdorfer A. (a cura di), Roma-Bari 1989;

Rolle A., *Il motivo del culto cibeleico nelle Eumenides di Varrone*, in *Maia*, 61, 3, 2009, 545 ss.;

Romeo S., *L’appartenenza e l’alienazione in diritto romano. Tra giurisprudenza e prassi*, Milano 2010;

Ronca I., *Cura dell’anima ed esercizio dello spirito nella filosofia epicurea*, in *Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello spirito nell’antichità classica e nei primi secoli cristiani. Un magistero ancora attuale? Atti del II Convegno internazionale di studi, Troina 29 ottobre-1 novembre 1997*, Troina 1998, 100 ss.;

Roselli A., *La chirurgia ippocratica*, Firenze 1975;

ID., *Problemi relativi ai trattati chirurgici De fracturis e De articulis*, in *La Collection Hippocratique et son rôle dans l’histoire de la médecine. Colloque de Strasbourg 23-27 octobre 1972*, Leiden 1975, 229 ss.;

ID., (a cura di), *Ippocrate, La malattia sacra*, Venezia 1996;

Rosen G., *Madness in Society. Chapters in the Historical Sociology of Mental Illness²*, Chicago 1969;

Rotondi G., *‘La derelictio servi’ nel diritto giustiniano*, in *RIL.*, 48, 1915, 720 ss., ora in *Studii vari di diritto romano ed attuale*, III, Pavia 1922, 25 ss.;

Rougé J., *La législation de Théodose contre les hérétiques. Traduction de C. Th. XVI, 5, 6-24*, in Fontaine J., Kannengiesser C. (a cura di), *EPEKTASIS. Mélanges patristiques offerts au Cardinal Jean Daniélou*, Paris 1972, 635 ss.;

Rouget G., *Musica e trance. I rapporti tra la musica e i fenomeni di possessione*, trad. it. G. Mongelli (a cura di), Torino 1986;

Roy L., *Le concept de χολή, la bile dans le Corpus hippocratique*, Laval 1981;

Rudorff A.F., *Edicti perpetui quae reliquia sunt*, Leipzig 1869;

- Ruggiero F., *La follia dei cristiani. La reazione pagana al cristianesimo nei secoli I-V*, Roma 2002;
- Rupprecht H.A., *Die Eviktionshaftung in der Kautelarpraxis*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, III, Milano 1982, 463 ss.;
- Russel J.B., *Il Diavolo del mondo antico*, trad. it. Cezzi F. (a cura di), Roma-Bari 1989;
- Russo Ruggeri C., 'Ne veterator pro novicio veneat', in *Index*, 24, 1996, 251 ss.;
- ID., *Viviano giurista minore?*, Milano 1997;
- Sabbatucci D., *L'edilità romana: magistratura e sacerdozio*, in *Atti dell'Accademia Nazionale dei Lincei. Memorie della Classe di Scienze morali storiche e filologiche*, 6, 1955, 255 ss.;
- ID., *Il peccato 'cosmico'*, in *Le délit religieux dans la cité antique. Actes de la table ronde, Rome, 6-7 avril 1978*, Roma 1981, 173 ss.;
- ID., *La religione di Roma antica dal calendario festivo all'ordine cosmico*, Milano 1988;
- Saccoccio A., *Si certum petetur. Dalla condictio dei veteres alle conditiones giustinianee*, Milano 2002;
- Salerno F., *Dalla 'consecratio' alla 'publicatio bonorum'*, Napoli 1990;
- Saltzman M.R., 'Superstitio' in the *Codex Theodosianus and the Persecutions of Pagans*, in *Vig. Christ.*, 41, 1987, 172 ss.;
- Sambrian T., *La mancipatio nei tritici della Transilvania*, in *Diritto@storia*, 4, 2005, 1 ss.;
- Sandei I., *Il vino nella società romana (maschile): la medicina, la 'cena', la sfera religiosa*, in *Ager Veleias*, 3.14, 2008, 1 ss.;
- ID., «Vita vinum est»: il controverso rapporto donna – vino a Roma tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C., in *Ager Veleias*, 4.04, 2009, 1 ss.;
- Sanfilippo C., *Condictio indebiti. I. Il fondamento dell'obbligazione da indebito*, Milano 1943;
- Santalucia B., *Osservazioni sulla repressione criminale in età regia*, in *Le délit religieux dans la cité antique. Actes de la table ronde, Rome, 6-7 avril 1978*, Roma 1981, 39 ss.;
- ID., *Processi «fuori turno» e quaestiones extra ordinem: spunti critici*, in *Collatio Iuris Romani. Études dédiées à Hans Ankum à l'occasion de son 65^e anniversaire II*, Amsterdam 1995, 441 ss., ora in *Altri studi di diritto penale romano*, Padova 2010, 264 ss.;
- ID., *Diritto e processo penale nell'antica Roma²*, Milano 1998;
- ID., *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna 2013;
- Santoro R., *Potere e azione nell'antico diritto romano*, in *AUPA.*, 30, 1967, 103 ss.;
- ID., *Studi sulla 'condictio'*, in *AUPA.*, 32, 1971, 181 ss.;
- Sargenti M., *Interrogatio in iure. Iudicium noxale. Iudicium sine noxae deditioe (Considerazioni su alcuni problemi della responsabilità nossale)*, in *SDHI.*, 48, 1982, 506 ss.;
- Sassi M.M., *La scienza dell'uomo nella Grecia antica*, Torino 1988;
- Savage S.M., *The Cults of Ancient Trastevere*, in *MAAR.*, 17, 1941, 26 ss.;
- Savigny F.C., *Vermischte Schriften*, II, Berlin 1850;
- Scalera McClintock G., *L'eredità misterica nel lessico dell'estasi*, in ID., (a cura di), *La mente e l'estasi. Atti del Convegno, Salerno 20-22 ottobre 2005*, Soveria Mannelli 2009, 77 ss.;
- Scarano Ussani V., *Valori e storia nella cultura giuridica fra Nerva e Adriano. Studi su Nerazio e Celso*, Napoli 1979;

- ID., *Gli "scherzi" di Lucio Verazio*, in *ZPE.*, 90, 1992, 127 ss.;
- Scarborough J., *Roman Medicine to Galen*, in *ANRW.*, II.37.1, Berlin - New York 1993, 3 ss.;
- Scheid J., *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in *Le délit religieux dans la cité antique, Actes de la table ronde, Rome, 6-7 avril 1978*, Roma 1981, 117 ss.;
- Schermaier M.J., *Auslegung und Konsensbestimmung. Sachmängelhaftung, Irrtum und anfängliche Unmöglichkeit nach römischen Kaufrecht*, in *ZSS.*, 128, 1998, 235 ss.;
- Schiavone A., *Alle origini del diritto borghese. Hegel contro Savigny*, Roma-Bari 1984;
- ID., *Legge di natura o convenzione sociale? Aristotele, Cicerone, Ulpiano sulla schiavitù merce*, in Moggi M., Cordiano G. (a cura di), *Schiavi e dipendenti nell'ambito dell'«oikos» e della «familia». Atti del XXII Colloquio GIREA., Pontignano (Siena) 19-20 novembre 1995*, Pisa 1997, 173 ss.;
- ID., *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005;
- Schindler K. H., *Justinians Haltung zur Klassik, Versuch einer Darstellung an Hand seiner Kontroversen entscheidenden Konstitutionen*, Köln-Graz 1966;
- Schipani S., *Responsabilità "ex lege Aquilia". Criteri di imputazione e problema della "culpa"*, Torino 1969;
- Schneble H., *Krankheit der ungezählten Namen. Ein Beitrag zur Sozial-, Kultur-, und Medizingeschichte der Epilepsie anhand ihrer Benennungen vom Altertum bis zur Gegenwart*, Stuttgart 1987;
- Schoknecht F., *Die Bedeutungsentwicklung der Wortgruppe "vitium": Ihre psychischen und kulturellen Ursachen*, diss., München – Rostock 1930;
- Schulz F., *Sabinus-Fragmente in Ulpianus Sabinus Commentar*, Halle 1906, ora in *Labeo*, 10, 1964, 50 ss.;
- ID., *Einführung in das Studium der Digesten*, Tübingen 1916;
- ID., *I principii di diritto romano*, trad. it. Arangio Ruiz V. (a cura di), Firenze 1946;
- ID., *Classical roman law*, Oxford 1951;
- ID., *Storia della giurisprudenza romana*, trad. it. Nocera G. (a cura di), Firenze 1968;
- Schwarz F., *Die Grundlage der conditio im klassischen römischen Recht*, Köln 1952;
- Scarpi P. (a cura di), *Le religioni dei misteri*, Milano 2003, 261 ss.;
- Schadewaldt W., *Humanitas Romana*, in *ANRW.*, I.4, Berlin-New York 1973, 43 ss.;
- Scialoja V., *'Infirmitas aetatis' e 'infirmitas sexus'*, in *AG.*, 104, 1930, 3 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, III, Napoli 1960, 357 ss.;
- Sciortino S., *Gli indices nel processo criminale extra ordinem*, in *IAH.*, 3, 2001, 49 ss.;
- Sconocchia S., *La concezione etica nella professio medici dall'antichità classica alla medicina monastica*, in Del Covolo E., Gianetti I. (a cura di), *Cultura e promozione umana. La cura del corpo e dello spirito nell'antichità classica e nei primi secoli cristiani. Un magistero ancora attuale? Atti del II Convegno internazionale di studi, Troina, 29 ottobre-1 novembre 1997*, Troina 1998, 173 ss.;
- ID., s.v. «*Malattie mentali*», in ID., Radici Colace P., Medaglia S.M., Rossetti L., (a cura di), *Dizionario della scienza e della tecnica di Grecia e Roma*, Pisa-Roma 2010, 651 ss.;
- Selb W., *Das Problem rechtlicher Bindung an den Konsensualkauf im syrisch-römischen Rechtsbuch*, in *SDHI.*, 28, 1962, 27 ss.;
- ID., *Probleme des Systems und des Systemsvergleichs im syrischrömischen Rechtsbuch*, in *ZSS.*, 79, 1962, 28 ss.;
- ID., *Zum Plan einer Neuedition des Syrisch-Römischen Rechtsbuches*, in *Labeo*, 11, 1965, 329 ss.;

ID., *Diritto romano nella tradizione delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo?*, in *Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunità cristiane dell'Oriente mediterraneo. IX Colloquio Internazionale Romanistico-Canonistico, Roma 9-11 dicembre 1993*, Roma 1994, 539 ss.;

ID., H. Kaufhold, *Das syrisch-römische Rechtsbuch*, II, Wien 2002;

Segre C., *Fuori dal mondo. I modelli nella follia e nelle immagini dell'aldilà*, Torino 1990;

Semelaigne R., *Étude historiques sur l'aliénation mentale dans l'Antiquité*, I, Paris 1869;

Serrao F., *Impresa, mercato, diritto. Riflessioni minime*, in E. Lo Cascio (a cura di), *Mercati permanenti e mercati periodici nel mondo romano. Incontri capresi di storia dell'economia antica, 13-15 ottobre 1997*, Bari 2000, 31 ss.;

Sfamini Gasparro G., *Soteriologia e aspetti mistici nel culto di Cibele e Attis*, Palermo 1979;

ID., *Sotériologie dans le culte de Cybèle et d'Attis*, in Bianchi U., Maarten M., Vermaseren J. (a cura di), *La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano. Atti del Colloquio internazionale su La soteriologia dei culti orientali nell'Impero romano, Roma 24-28 settembre 1979*, Leiden 1982, 472 ss.;

Siber H., *Analogie, Amtsrecht und Rückwirkung im Strafrechte des Römischen Freistaates*, Leipzig 1936;

ID., *Römisches Recht in Grundzügen für Vorlesung, II, Römisches Privatrecht*, Berlin 1928 (rist. 1968);

Sideras A., *Rufus von Ephesos und sein Werk im Rahmen der antiken Medizin*, in ANRW., II.37.2, Berlin - New York 1994, 1077 ss.;

Siems H., *Bemerkungen zu sunnis und morbus santicus. Zum Problem des Fortwirkens römischen Rechts im frühen Mittelalter*, in ZSS., 103, 1986, 409 ss.;

Sierra del Molino R.M., *Género y misterios: el sitio de las sacerdotisas de Cibeles*, in Cid López R.M., García Fernández E.B. (a cura di), *Debita verba. Estudios en homenaje al profesor J. Mangas Manjarrés*, II, Oviedo 2013, 585 ss.;

Simon B., *Mind and madness in Greece*, Itaca 1978;

Simon G., *De la condition des aliénés en droit romain et en droit français*, thèse, Paris 1870;

Sini F., *Sua cuique civitati religio. Religione e diritto pubblico in Roma antica*, Torino 2001;

ID., *Diritto e pax deorum in Roma antica*, in *Diritto@Storia*, 5, 2006;

Sitzia F., s.v. «Tutela e curatela (dir. rom.)», in *NNDI.*, 19, 1973, 918;

Slater P.E., *The Greek family in history and myth*, in *Arethusa*, 1974, 27, 9 ss.;

Smith N.D., *Aristotle's theory of natural slavery*, in *Phoenix*, 37, 1983, 109 ss.;

Snell B., *L'uomo nella concezione di Omero*, in *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, trad. it. Degli Alberti V., Solmi Marietti A. (a cura di), Torino 1963, 19 ss.;

Solazzi S., *I lucidi intervalli del furioso*, in *AG.*, 89, 1923, 80 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 545 ss.;

ID., *Furor vel dementia*, in *Mouseion*, 2, 1924, 10 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, II, Napoli 1957, 623 ss.;

ID., *L'estensione dell'«oratio severi» al curatore del furioso*, in *SDHI.*, 16, 1950, 269 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, VI, 1972, 586 ss.;

ID., *Furiosus vel demens*, in *AG.*, 143, 1952, 16 ss., ora in *Scritti di diritto romano*, V, 1947-1956, 361 ss.;

Solidoro Maruotti L., *Profili storici del delitto politico*, Napoli 2002;

ID., *La disciplina del crimen maiestatis tra tardoantico e medioevo*, in Lucrezi F., Mancini G. (a cura di), *Crimina e delicta nel tardo antico. Atti del Seminario di Studi, Teramo 19-20 gennaio 2001*, Milano 2003, 129 ss.;

ID., *La rilevanza giuridica del silenzio in diritto romano*, in *Rivista della Scuola superiore dell'Economia e delle Finanze*, II, 2005, 8/9, 23 ss.;

ID., *Aliud est celare, aliud tacere* [Cic., de off. 3.12.5]. *Proiezioni attuali di un antico dibattito sulla reticenza del venditore*, in *AG.*, 227, 2007, II, 187 ss.;

ID., *Gli obblighi di informazione a carico del venditore. Origini storiche e prospettive attuali*, Napoli 2007;

ID., *La reticenza del venditore in Cic. de off. 3.12.17*, in *Studi in onore di G. Nicosia*, VII, Milano 2007, 471 ss.;

ID., *...Si vero sciens reticuit et emptorem deceptit...* [D. 19.1.13 pr.]: 'vizi di fatto', 'vizi di diritto' e reticenza del venditore, in Cascione C., Masi Doria C. (a cura di), *Fides Humanitas Ius. Studii in onore di L. Labruna*, VIII, Napoli 2007, 5269 ss.;

ID., *Sulle origini storiche della responsabilità precontrattuale*, in *TSDP.*, 1, 2008, 1 ss.;

ID., *La violazione degli obblighi di informazione in compravendita: un difficile recupero della prospettiva storica*, in *Studi R. Martini*, III, Milano 2009, 609 ss.;

ID., *Annotazioni sui precedenti storici degli obblighi precontrattuali di informazione*, in *TSDP.*, 3, 2010, 1 ss.;

Söllner A., *Zur Vorgeschichte und Funktion der 'actio rei uxoriae'*, Köln-Wien 1969;

Sordi M., *Pax deorum e libertà religiosa nella storia di Roma*, in ID. (a cura di), *La pace nel mondo antico*, Milano 1985, 146 ss.;

Sotropa V., *Le droit romain en Dacie*, Amsterdam 1990;

Sperandio M.U., *Dolus pro facto. Alle radici del problema giuridico del tentativo*, Napoli 1998;

Spruit J.E., *The Penal Conceptions of the Emperor Marcus Aurelius in Respect of Lunatics. Reflectios on D. 1, 18, 14*, in ID. (a cura di), *Maior Viginti Quinque Annis*, Assen 1979, 132 ss.;

Starobinski J., *Geschichte der Melancholiebehandlung von den Anfängen bis 1900*, Basilea 1960;

ID., *Histoire du traitement de la mélancolie, des origines à 1900. Thèse, Acta psychosomatica*, Bâle 1960;

Stein P., *Fault in the formation of contract in Roman Law and Scots Law*, Edinburgh – London 1958;

Stephanus H., *Thesaurus Graecae linguae*, Paris 1831-1865 (rist. Graz 1954);

Storchi Marino A., *Schiavi e uomini di vile condizione nel senatoconsulto claudiano in età tardoantica*, in *KOINONIA*, 36, 2012, 145 ss.;

Stok F., *Concetto e trattamento dell'«insania» in A. Cornelio Celso*, in *Studi di filologia e letteratura*, 4, 1980, 9 ss.;

ID., *Omnes stultos insanire. La politica del paradosso in Cicerone*, Pisa 1981, 101 ss.;

ID., *I mille volti del male sacro*, in *Crescita*, 22, 1986, 32 ss.;

ID., *La rivincita di Esculapio*, in ID., G. Brugnoli (a cura di), *Ovidius παρωδήσας*, Pisa 1992, 135 ss.;

ID., *La scuola medica Empirica a Roma. Problemi storici e prospettive di ricerca*, in *ANRW.*, II.37.1, Berlin - New York 1993, 600 ss.;

ID., *Follia e malattie mentali nella medicina dell'età romana*, in *ANRW.* II, 37.3, Berlin - New York 1996, 2282 ss.;

ID., *Medicus amicus: la filosofia al servizio della medicina*, in *Humana.mente*, 9, 2009, 77 ss.;

- Stol M., *Eine Prozeßurkunde über 'falsches Zeugnis'*, in Charpin D., Joannès F. (a cura di), *Marchands, diplomates et empereurs: études sur la civilisation mésopotamienne offertes à Paul Garelli*, Paris 1991, 333 ss.;
- ID., *Epilepsy in Babylonia*, Groningen 1993;
- Stolfi E., *Il modello delle scuole in Pomponio e Gaio*, in *SDHI.*, 63, 1997, 1 ss.;
- ID., *Studi sui «Libri ad edictum» di Pomponio. II. Contesti e pensiero*, Milano 2002;
- ID., *La soggettività commerciale dello schiavo nel mondo antico: soluzioni greche e romane*, in *TSDP.*, 2, 2009, 1 ss.;
- ID., *La schiavitù degli antichi e dei moderni*, in *Historia et Ius*, 4, 2013, 1 ss.;
- Straus J.A., rec. a Jakab É., *Praedicere und cavere beim Marktkauf. Sachmängel im griechischen und römischen Recht*, München 1997, in *RHD.*, 1998, 597 ss.;
- ID., *Liste commentée des contrats de vente d'esclaves passés en Égypte aux époques grecque, romaine et byzantine*, in *ZPE.*, 131, 2000, 135 ss.;
- ID., *L'achat et la vente des esclaves dans l'Égypte romaine. Contribution papyrologique à l'étude de l'esclavage dans une province orientale de l'Empire romain*, München-Leipzig 2004;
- Sudhoff K., *Die Krankheiten bennu und sibtu der babylonisch-assyrischen Rechtsurkunden*, in *Achiv für Geschichte der Medizin*, 4, 1910-1911, 353 ss.;
- ID., *Ἐπαφή der Ausatz?*, in *ZRG RA*, 30, 1909, 406 ss.;
- Talamanca M., *Contributi allo studio delle vendite all'asta nel mondo classico*, in *Rend. Acc. Naz. Lin.*, 8, 1954, 109 ss.;
- ID., *Trebazio Testa fra retorica e diritto*, in Archi G.G., (a cura di), *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana*, Milano 1985;
- ID., s.v. «Processo (dir. rom.)», in *Enc. Dir.*, 36, Milano 1987, 22 ss.;
- ID., s.v. «Vendita in generale (dir. rom.)», in *Enc. Dir.*, 46, Milano 1993, 303 ss.;
- ID., *L'antichità e i 'diritti dell'uomo' in Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Atti dei Convegni lincei*, 174, Roma 2001, 51 ss.;
- Taldone A., *Su insania e furor in Cicerone*, in *BSL.*, 23, 1993; 3 ss.;
- Tarditi G., *La questione dei Bacchanali a Roma nel 186 a.C.*, in *PP.*, 9, 1954, 265 ss.;
- Tellegen-Couperus O.E., *Testamentary succession in the Constitutions of Diocletian*, Zutphen 1982;
- Tellenbach H., *Melancholie: Problemgeschichte, Endogenität, Typologie, Pathogenese, Klinik*², Berlin-Heidelberg-New York 1976;
- Temkin O., *The doctrine of epilepsy in the hippocratic writings*, in *BHM.*, 1, 1933, 277 ss.;
- ID., *The falling sickness. A History of Epilepsy from the Greeks to the Beginnings of Modern Neurology*², Baltimore-London 1971;
- Tepedino Guerra A., *Rileggendo Iperide C. Atenogene, col. VIII 2-16 (PLouvre 9331/10438)*, in *ZPE.*, 113, 1996, 158 ss.;
- Ter Beek L., *Divine Law and the Penalty of 'Sacer Esto' in Early Rome*, in Tellegen-Couperus O. (a cura di), *Law and Religion in the Roman Republic*, Leiden - Boston, 2012, 28 ss.;
- Teubner B.G., *Thesaurus linguae Latinae Lipsiae* 1900-2014;
- Thédénat H., s.v. «Curator», in *DS.*, I.2, 1877, 1618;

- Thielmann G., *'Actio redhibitoria' und zufälliger Untergang der Kaufsache, (mit Beiträgen zur Frage der Pönalität der ädilizischen Klagen)*, in *Studi in onore di E. Volterra*, II, 1971, 487 ss.;
- Thomssen H., Probst C., *Die Medizin des Rufus von Ephesos*, in *ANRW.*, II.37.2, Berlin - New York 1994, 1254 ss.;
- Thormann K.F., *'Auctoritas'*, in *Iura*, 5, 1954, 1 ss.;
- Tomulescu C. St., *Le droit romain dans les triptyques de Transylvanie. Les actes de vente et de mancipation*, in *RIDA.*, 3, 1971, 691 ss.;
- Tondo S., *Leges regiae e paricidas*, Firenze 1973;
- Toohy P., *Some Ancient Histories of Literary Melancholia*, in *ICS.*, 15, 1990, 143 ss.;
- ID., *Madness in the Digest*, in Harris W.V. (a cura di) *Mental Disorders in the classical world*, Leiden-Boston 2013, 441 ss.;
- Toynbee A.J., *Hannibal's Legacy, II. The Hannibalic War's Effects on Roman Life*, Oxford 1965;
- Traina G., *Paesaggio e 'decadenza'. La palude nelle trasformazioni del mondo antico*, in Giardina A. (a cura di), *Società romana e impero tardoantico, «Le merci e gli insediamenti»*, III, Roma-Bari 1986, 721 ss.;
- Trélat U., *Recherches historiques sur la folie*, Paris 1839;
- Triantaphyllopoulos J., *Les vices cachés de la chose vendue d'après les droits grecs à l'exception des papyrus*, in *Scritti in onore di E. Volterra*, V, 1971, 697 ss.;
- Triscioglio A., *Dispersione delle ceneri del cadavere: considerazioni romanistiche in margine a D.28.7.27 pr. (Mod. 8 resp.)*, in *'Aequitas sive Deus'. Studi in onore di R. Bertolino*, II, Torino 2011, 1520 ss., ora in *TSDP.*, 5, 2012, 1 ss.;
- Turcan R., *Bacchoi ou bacchantes? De la dissidence des vivants à la ségrégation des morts*, in de Cazanove O. (a cura di), *L'association dionysiaque dans les sociétés anciennes. Actes de la table ronde, Rome 24-25 mai 1984*, Roma 1986, 227 ss.;
- Ullmann M., *Die arabische Überlieferung der Schriften des Rufus von Ephesos*, in *ANRW.*, II.37.2, Berlin - New York 1994, 1293 ss.;
- Urbanik J., *D. 24.2.4: "... patrem tamen eius nuntium mittere posse" l'influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti*, in ID., Derda T., Węcowski M. (a cura di), *Εὐεργεσίας χάριν. Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples*, Warsaw 2002, 293 ss.;
- ID., *P. CAIRO MASP. I 67120 recto and the Liability for Latent Defects in the Late Antique Slave Sales or Back to Epaphe*, in *The Journal of Juristic Papyrology*, 40, 2010, 219 ss.;
- Urso A.M., *Il vocabolario nosologico di Celio Aureliano fra tradizione e innovazione*, in *Le traité des "maladies aiguës" et des "maladies chroniques" de Caelius Aurelianus: nouvelles approches. Actes du colloque de Lausanne 28-30 novembre 1996*, Nantes 1999, 213 ss.;
- Vacca L., *Contributo allo studio del metodo casistico nel diritto romano. Ristampa con appendice*, Milano 1982;
- ID., *Ancora sull'estensione dell'ambito di applicazione dell'actio empti in età classica*, in *Iura*, 45, 1994, 20 ss., ora in ID., *Appartenenza e circolazione dei beni. Modelli classici e giustinianeî*, Padova 2006, 354 ss.;
- ID., *Risoluzione e sinallagma contrattuale nella giurisprudenza romana dell'età classica*, in ID. (a cura di), *Il contratto inadempito. Realtà e tradizione del diritto contrattuale europeo, Atti del III Congresso Internazionale ARISTEC, Ginevra 24-27 settembre 1997*, Torino 1999, 23 ss.;

- Vallar S., *Perseverantia voluntatis e furor*, in *Quaderni Lupiensi di Storia e Diritto*, 3, 2013, 147 ss.;
- Valmaggi L., *I frammenti degli annali*, Torino 1970;
- Vandenbossche A., *Recherches sur le suicide en Droit Romain*, in *Annuaire de l'Institut de Philologie et d'histoire orientale et slaves*, 12, 1952, 471 ss., ora in *Mélanges H. Grégoire IV*, Bruxelles 1952, 471 ss.;
- Vangerow K.A., *Zur Lehre von der bonorum possessio furiosi nomine*, in *Archiv für die civilistische Praxis*, 30, 1847, 1 ss.;
- Van Haeperen F., *Les acteurs du culte de Magna Mater à Rome et dans les provinces occidentales de l'Empire*, in Benoist S., Daguët-Gagey A., Hoët-van Cauwenberghe C. (a cura di), *Figures d'Empire, fragments de mémoire. Pouvoirs et identités dans le monde romain impérial (2e s. av. n.è.- 6e s. de n.è.)*, Villeneuve d'Ascq 2006, 467 ss.;
- ID., *Les prêtresses de Mater Magna dans le monde romain occidental*, in Urso G. (a cura di), *Sacerdos. Figure del sacro nella società romana. Atti del XIV Convegno Internazionale, Cividale del Friuli 26-28 settembre 2012*, Pisa 2014, 299 ss.;
- Van Hooff A.J.L., *From Autothanasia to suicide. Self-Killing in classical Antiquity*, London – New York 1990;
- Van Warmelo P., *D.21.1.45*, in Ankum J.A., Feenstra R., Leemans W.F. (a cura di), *'Symbolae iuridicae et historicae' Martino David 'dedicatae'*, I, Leiden 1968;
- Vegetti M., *La terapia dell'anima. Patologia e disciplina del soggetto in Galeno*, in ID., Menghi M. (a cura di), *Galeno. Le passioni e gli errori dell'anima. Opere morali*, Venezia 1984, 135 ss.;
- ID., *L'immagine del medico e lo statuto epistemologico della medicina in Galeno*, in ANRW., II.37.2, Berlin - New York 1994, 1672 ss.;
- ID., (a cura di), Ippocrate, *Opere*³, Torino 2000;
- ID., *Passioni antiche: l'io collerico*, in Vegetti Finzi S. (a cura di), *Storia delle passioni*, Roma-Bari 2000, 39 ss.;
- Velardi R., *Enthousiasmòs: possessione rituale e teoria della comunicazione poetica in Platone*, Roma 1989;
- Venini P., *Furor e psicologia nella Tebaide di Stazio*, in *Atheneum*, 52, 1964, 201 ss.;
- Ventrella Mancini C., *Tempo divino e identità religiosa. Culto rappresentanza simboli dalle origini all'VIII secolo*, Torino 2012;
- Venturini C., *Quaestio extra ordinem*, in *SDHI.*, 53, 1987, 74 ss., ora in *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 159 ss.;
- ID., *Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in Burdese A. (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova 1988, 85 ss.;
- Vermaseren M. J., *Cybele and Attis. The Myth and the Cult*, London 1977;
- Vernant J.P., *Mito e religione in Grecia antica*, trad. it. Di Donato R. (a cura di), Roma 2009;
- Veyne P., *Suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain*, in *Latomus*, 40, 1981, 217 ss.;
- ID., *La società romana*, trad. it. Del Nonno C. (a cura di), Bari 1990;
- ID., *Humanitas: romans and non romans*, in Giardina A. (a cura di), *The romans*, Chicago 1993, 342 ss.;
- Viegas R.M., *Do humor excepcional. Uma melancolia para o herói ou os limites da proporção*, in *Anamorfose – RidEM.*, 1, 2014, 1 ss.;

- Vigneron P., *Le douleur vue par les jurisconsultes romains*, in Jones H. (a cura di), *Le monde antique et les droits de l'homme. Actes de la 50ème session de la Société internationale Fernand De Visscher d'histoire des droits de l'antiquité, Bruxelles 16-19 septembre 1996*, Bruxelles 1998, 31 ss.;
- Villard P., *Recherches sur l'ivresse dans le monde grec*, Aix-Marseille 1988;
- Villone G., *I diritti per gli alieni. Osservazioni di storia della medicina sulla follia*, in Maffi A., Gagliardi L. (a cura di), *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Sankt Augustin 2011, 460 ss.;
- Vincent H., *Le droit des édiles. Etude historique et économique des prescriptions ediliciennes sur la vente et la garantie*, Paris 1922;
- Vismara G., *Cristianesimo e legislazioni germaniche. Leggi longobarde, alemanne, bavare*, in *La conversione al Cristianesimo nell'Europa dell'alto medioevo. Atti della XIV settimana di Studio del Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 14-19 aprile 1966*, Spoleto 1967, 395 ss., ora in *Scritti di storia giuridica, I. Fonti del diritto nei regni germanici*, Milano 1987, 476 ss.;
- Voci P., *Diritto sacro romano in età arcaica*, in *SDHL.*, 19, 1953, 38 ss., ora in *Scritti di diritto romano, I*, Padova 1985, 226 ss.;
- ID., *Istituzioni di diritto romano*³, Milano 1954;
- ID., *Diritto ereditario romano*², I, Milano 1967;
- ID., *Piccolo manuale di diritto romano, I. Parte generale*, Milano 1979;
- ID., *Manuale di diritto romano, I. Parte generale*², Milano 1984;
- Voigt M., *Geschichte und allgemeine lehrbegriffe der XII Tafeln*, I, Leipzig 1883 (rist. 1966);
- Voisin J.L., *Pendus, crucifiés, 'oscilla', dans la Rome païenne*, in *Latomus*, 38, 1979, 422 ss.;
- Volterra E., *Contumacia nei testi giuridici romani*, in *BIDR.*, 38, 1930, 121 ss.,
- ID., *Un'ipotesi intorno all'originale greco del libro Siro-romano di diritto*, in *Rend. Acc. Naz. Lin.*, 8, 1953, 21 ss., ora in *Scritti giuridici, IV*, Napoli 1993, 449 ss.;
- ID., *Intorno all'editto degli edili curuli*, in *Studi U. Borsi*, Padova 1955, 3 ss., ora in *Scritti giuridici, IV*, Napoli 1993, 467 ss.;
- ID., *Ancora sull'editto degli edili curuli*, in *Iura*, 7, 1956, 141 ss., ora in *Scritti giuridici, IV*, Napoli 1993, 501 ss.;
- ID., *Intorno a un editto dell'imperatore Claudio*, in *Rend. Accad. Naz. Lincei*, 11, 1956, 205 ss., ora in *Scritti giuridici, II*, Napoli 1991, 417 ss.;
- ID., *Il libro Siro-Romano nelle recenti ricerche*, in *Atti del Convegno internazionale sul tema: l'Oriente cristiano nella storia della civiltà*, Roma 1964, 297 ss., ora in *Scritti giuridici, V*, Napoli 1993, 43 ss.;
- ID., *Consensus facit nuptias*, in *La definizione essenziale del matrimonio. Atti del Colloquio romanistico-canonistico, 13-16 marzo 1979*, Roma 1980, 44 ss., ora in *Scritti giuridici, III. Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 585 ss.;
- ID., *Ancora sulla struttura del matrimonio classico*, in *Studi in onore di U. von Lübtov*, 1980, 147 ss., ora in *Scritti giuridici, III, Famiglia e successioni*, Napoli 1991, 599 ss.;
- Vonglis B., *La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique*, Paris 1968;
- Vööbus A., *Discovery of very important manuscript sources for the Syro-Roman lawbook: the opening of a new epoch of research in this unique monument of jurisprudence*, Stockholm 1971;
- ID., *New Light on the Textual History of the Syro-Roman Law Book*, in *Labeo*, 19, 1973, 156 ss.;

- ID., *The Syro-Roman Lawbook: The Syriac Text of the Recently Discovered Manuscripts Accompanied by a Facsimile Edition and Furnished with an Introduction and Translation*, I-II, Stockholm 1982-1983;
- Voutyras-Pierre A.M., *Folie et passions de l'esclave romain dans la tradition médico-philosophique et le droit antiques*, in Bouineau J. (a cura di), *Droit international et antiquité. Aspects culturels*, Paris 2011, 57 ss.;
- Wacke A., *Der Selbstmord im römischen Recht und in der Rechtsentwicklung*, in ZSS., 110, 1980, 26 ss.;
- ID., *Die Menschenwürde von Sklaven im Spiegel des Umgehungsgeschäfts nach Sextus Pedius. Si alii rei homo accedat und D. 21,1,44 pr.*, in *Iurisprudentiae universalis. Festschrift T. Mayer-Maly*, Köln - Weimar - Wien 2002, 811 ss.;
- Walde A., Hofmann J.B., *Lateinisches etymologisches Wörterbuch*³, I, Heidelberg 1938;
- Waldstein W., *Schiavitù e Cristianesimo da Costantino a Teodosio II*, in AARC., 8, Napoli 1990, 123 ss.;
- Waser D., s.v. «*Furiae*», in PW., VII.1, 1910, 308;
- Watson A., 'Apochatum pro uncis duabus', in RIDA., 10, 1963, 249, ora in ID., *Studies in Roman private law*, Londra 1991, 185 ss.;
- ID., *The Law of Obligations in the Later Roman Republic*, Oxford 1965;
- ID., *The Law of Persons in the late Roman Republic*, Oxford 1967;
- ID., *The Imperatives of Aedilician Edict*, in TR., 39, 1971, 73 ss.;
- ID., *Rome of the XII Tables. Persons and Property*, Princeton-London 1975;
- ID., *Il suicidio nel diritto romano e nella storia del diritto*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, III, 1983, 689 ss.;
- ID., *Sellers' Liability for Defects: Aedilician Edict and Praetorian Law*, in *Iura*, 8, 1987, 167 ss.;
- ID., *Slavery and the Development of Roman Private Law*, in BIDR., 90, 1987, 105 ss.;
- ID., *Studies in Roman Private Law*, London 1991;
- ID., *Zur Folgen-Berücksichtigung bei der Entscheidungsfindung besonders mittels deductio ad absurdum*, in Gerkens J.F., Peter H., Trenk-Hinterberger P., Vigneron R. (a cura di), *Mélanges Fritz Sturm*, I, Liège 1999, 562 ss.;
- ID., *Bacchanalian rewards: Publius Aebutius and Hispala Faecenia*, in *Ex iusta causa traditum. Essays for Eric H. Pool*, Pretoria 2005, 411 ss.;
- Weiss E., *Institutionen des römischen Privatrechts*, Basel 1949;
- Welwei K.-W., 'Sub corona vendere'. *Quellenkritische Studien zu Kriegsgefangenschaft und Sklaverei in Rom bis zum Ende des Hannibalkrieges*, Stuttgart 2000;
- Wesel U., *Zur dinglichen Wirkung der Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufs*, in ZSS., 98, 1968, 94 ss.;
- Weßel E., *Das Recht der Tablettes Albertini*, Berlin 2003;
- Westermann W., *The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity*, Philadelphia 1955;
- Weyand S., *Kaufverständnis und Verkäuferhaftung im klassischen römischen Recht*, in TR., 51, 1983, 225 ss.;
- Wiedensohler G., *Mängel beim Kauf nach islamischem Recht*, Walldorf 1960;
- Wismann H., *Les analogies cosmiques du corps humain chez les Grecs anciens*, in *Champ Psychosomatique*, 42, 2006, 15 ss.;
- Wissowa G., *Religion und Kultus der Römer*, München 1912;
- Wittern R. (ed.), *Die hippokratische Schrift «De Morbis»*, I, Hildesheim-New York 1974;
- Wlassak M., *Zur Geschichte der 'negotiorum gestio'*, Jena 1879;

- ID., *Studien zum altrömischen Erb- und Vermächtnisrecht*, in *Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-historische Klasse, Sitzungsberichte*, 215, 2, 1933, 3 ss.;
- Yaron R., *Syro-romana*, in *Iura*, 17, 1966, 114 ss.;
- Yuge T., *Die Gesetze im 'Codex Theodosianus' über die eh eliche Bindung von freien Frauen mit Sklaven*, in *Klio*, 44, 1982, 145 ss.;
- Zamorani P., *'Possessio' e 'animus'*, Milano 1977;
- Zimmermann R., *The Law of Obligations: Roman Foundations of the Civilian Tradition*, Cape Town 1990 (rist. Oxford 1996);
- Zoia A., *Il s.c. de Bachanalibus*, in *Zetesis*, 2, 2001;
- Zuccotti F., *Il testamento di Publicio Malleolo (Cic., De Inv. 2.50.148 s.; Auct. ad Her., Rhet. 1.13.23)*, in *Studi in onore di A. Biscardi*, VI, Milano 1987, 229 ss.;
- ID., *'...Qui fruges excantassit...'. Il primigenio significato animistico-religioso del verbo 'excanto' e la duplicità delle previsioni di xii Tab. VIII*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano, Gargnano 22-25 ottobre 1985*, Milano 1988, 81 ss.;
- ID., *Follia e ragione tra diritto pagano e mondo cristiano*, in *AARC.*, 8, Napoli 1990, 271 ss.;
- ID., *Il «furor» del patricida e il testamento di Malleolo*, in *Labeo*, 37, 1991, 174 ss.;
- ID., *“Furor haereticorum”. Studi sul trattamento giuridico della follia e sulla persecuzione della eterodossia religiosa nella legislazione del tardo impero romano*, Milano 1992;
- ID., *“Furor” e “eterodossia” come categorie sistematiche della repressione criminale romana*, in *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano*, Napoli 1994, 273 ss.;
- ID., *In tema di sacertà*, in *Labeo*, 44, 1998, 417 ss.;
- ID., *Il giuramento nel mondo giuridico e religioso antico. Elementi per uno studio comparatistico*, Milano 2000, 106 ss.;
- ID., *Giuramento collettivo e 'leges sacratae'*, in *Studi per G. Nicosia*, VIII, Milano 2007, 511 ss.;
- ID., *Il «custos» nel diritto romano arcaico. Considerazioni sistematiche e prospettive di ricerca circa la situazione degli incapaci ed il sistema successorio nella normazione decemvirale*, in *RDR.*, 9, 2009, 1 ss.;
- ID., *«... Ast ei custos nec escit ...». Considerazioni estemporanee sulla successione del furiosus nel diritto romano arcaico*, in Russo Ruggeri C. (a cura di), *Studi in onore di A. Metro*, Milano 2010, VI, 555 ss.;
- ID., *Dall'arcaica sacertà consuetudinaria alla sacertà politica protorepubblicana*, in Palma A. (a cura di), *Scritti in onore di G. Melillo*, III, Napoli 2010, 1562 ss.